Settimo Volume
Quinta Edizione
Testimonianze per la memoria storica di Caivano raccolte da Ludovico Migliaccio e Collaboratori
2024

a cura di Giacinto Libertini

ISTITUTO DI STUDI ATELLANI

In copertina: Foto con il timbro della Federazione Nazionale Fascista Cacciatori di Caivano su cartolina. Un gruppo di cacciatori nei pressi di una vasca per la macerazione della canapa (foto fornita da Pino Natale).

In retrocopertina: Anni ’50 - Quattro amici (a sinistra Antonio Massaro), sorridenti in bici nei pressi del Circolo della Caccia Pierino Pepe. A destra e a sinistra carretti caratteristici, persone che camminano a piedi per la strada e infine le rotaie e il tram che si avvicina (foto fornita da Teresa Sarcinella).

COLLANA NOVISSIMAE EDITIONES

------- 52 -------

Volume Settimo
Quarta Edizione

Testimonianze per la memoria storica di Caivano raccolte da Ludovico Migliaccio e Collaboratori (2024)

a cura di Giacinto Libertini

Collaboratori
(elencati in ordine alfabetico del cognome o della organizzazione e poi del nome)

Avv. Domenico Acerra - Lello Agretti - Luigi Alberini - Caterina Ambrosio - Domenico (Mimmo) Amico - Lorenzo Angelino - Tommaso Angelino - Anna Angelino - geom. Vincenzo Angelino - Responsabili dell'Archivio di Stato di Napoli - arch. Domenico Argiento - arch. Giuseppe Argiento - Giuseppe Ariemma - Associazione Carabinieri Caivano "U. De Carolis" - Luigi Balsamo - Maria Buonocore† - Enzo Buononato (Butiful) - Caivano Press - dott. Domenico (Mimmo) Cantone della Biblioteca Nazionale di Napoli - Nora Capece - Maria Rosaria Capezzone - Luigi Caruso - don Luigi Caruso - Gaetano Capasso† - Annamaria Caputo - Giorgio Caruso - famiglia Caso - Domenico Castaldo - Crescenzo Celiento - fotografo Pietro Celiento - Giuseppe Cerrone - Nino Cerrone - Michele Chianese - Antonio Chioccarelli - don Antonio Corvino - prof. Giuseppe Costantino - Luigi Credentino - Giuseppe D'Ambrosio - prof.ssa Teresina D'Ambrosio Maramaldi - Paolo De Carolis - Peppino De Filippo† - dott. Raffaele Del Gaudio - Giovanni Del Mastro - Salvatore Del Mastro - don Enrico Del Prete - Anna De Lucia - Maria De Lucia - dott. Nicomede De Lucia - dott. Bruno D'Errico - dott. Giuseppe (Peppe) Donadio - suor Evelina Diana - Giandomenico Dibiase - ing. Antonio Diblasi - ing. Salvatore Di Sarno - Luigi Di Stadio - prof. don Franco Donadio - prof. Pietro Donesi - geom. Giovanni Emione - Antonio Espasiano - ing. Antonio Esposito - don Peppino Esposito - Raffaele Esposito - cav. Angelo Faiola† - Andrea Falco - Antonio Falco - arch. Antonio Falco - Donato Falco - Enzo Falco - prof.ssa Francesca Falco - Giovanni e Maria Pina Falco - Paolo Falco - geom. Luigi Ferro - Mattia Fiore - Federica Formisano - Antonio Frezza - Enea (Vittorio) Frutta - Geremia Fusco - Nicola Fusco - arch. Vitaliano Fusco - Ferdinando (Nando) Gagliano - Pasquale Gallo - Giuseppe Giliberto - Francesco Girardi - Responsabili e Collaboratori di Google, Google Books and Google Earth - dott.ssa Filomena Grande - Mariafrancesca Grullo - Luigi Guida - la famiglia di Agostino Iannucci - i giovani del Gruppo culturale "Incontri Letterari" - prof. Giovanni La Montagna e docenti Liceo Scientifico - Alfonso Lanna - prof. Benedetto Lanna - Isacco Lanna - dott. Nicola

Lanna - Stefano Lanna - Claudio Libertini - Giuseppe Libertino - Cinzia Lizzi - avv. Domenico Lizzi - Federico Lizzi, Giulio Lizzi e Federica Migliaccio - dott. Federico Lizzi e dott. Mario Lizzi - Giovanni Lizzi - ing. Stefano Lizzi - avv. Mario Manzo - Salvatore Marinelli - geom. Angelo Marino - Stelio Maria (Vincenzo) Martini† - arch. Michele Marzano - dott. Raffaele Marzano - Enza Massaro - Cornelia Mennillo - Pasquale Mennillo - sig.ra Mennillo vedova Ottagono - Giuseppe Mellone - d.ssa Federica Migliaccio - Luigi Migliaccio - Mimma Migliaccio - arch. Francesco Monticelli - Raffaele Mugione - Giuseppe Muto - Pino Natale - Vincenzo Natale - Maria Nigro - Arturo Nilo - Antonio Nocera - Giovanni Nocera - Mario Antonio Nocera - Pietro Nocera - Francesco Novi - arch. Rosa Orgiani - padre Cosimo Pagliara - Salvatore Palmiero - Vincenzo Palmiero - prof. Antonio Parrella - Antonio Pedata - Giuseppe Peluso - Salvatore Perrotta - Franco Pezzella - Franco Pietrafitta - Mattia Pisano - prof. Carmine Ponticelli - Ferdinando Ponticelli - prof. Salvatore Ponticelli† - Vincenzo Ponticelli - Antonio Raucci - Ottavio Raucci - arch. Giulio Rispoli - Nello Ronga - Annamaria Rosano - Giuseppe Rosano - Lorenzo Rosano - Rodolfo Rubino - Michele Russo - prof. Pietro Russo - Teresa Sarcinella - Antonio Savariso - Franco Savariso - Luigi Scarfogliero - prof.ssa Luisa Scotti - Francesco Scuotto - arch. Tonia Serra - dott. Michele Sirico - Responsabili della Società Napoletana di Storia Patria - Carmine Tavetta† - famiglia Tavetta - arch. Bernardino Topa† - Lino e Giuseppe Toraldo (tipografi) - Giuseppe Toraldo (bar) - Umberto Tovillo - geom. Alessandro Ummarino† - Michele Ummarino - Biagio Ungaro - Angela Vitale - Carmine Vitale - prof. Donato Vitale.

INDICE VOLUME SETTIMO

FAMIGLIE E PERSONAGGI – PARTE III

--- Le origini della famiglia Lanna p. 7
--- La famiglia Libertino / -i p. 103
--- Mons. Salvatore Vitale e Padre Ferdinando Vitale, insigni religiosi di Caivano, figli di Ferdinando Vitale e Paone Maria p. 137
--- Omaggio a don Carlo Schizzo p. 144

CASOLLA VALENZANO E DOCUMENTI DALLA FAMIGLIA CIMINO

--- Palazzo Marchesale Cimino di Casolla Valenzano p. 148
--- Corpi Feudali e Burgensatici di Casolla Valenzana (fine settecento) p. 159
--- Istanza di Fabio di Martino alla Corte Ducale di Caivano per beni in Casolla Valenzana (1785-88) p. 169
--- Istanza di Decio Sorgente, quale agente del marchese di Casolla Valenzana alla Gran Corte della Vicaria per la riscossione coatta dei fitti dei terreni (28 agosto 1805) p. 177
--- Istanza del Marchese di Casolla Valenzana Vincenzo Cimino presso la Gran Corte della Vicaria contro Decio Sorgente (3 gennaio 1806) p. 181
--- Accordo fra il Marchese di Casolla Valenzano e Don Decio Sorgente, incaricato per la riscossione dei fitti nel feudo (15 aprile 1806) p. 189
--- Istanza di Decio Sorgente presso la Gran Corte della Vicaria contro il Marchese di Casolla Valenzana (4 giugno 1806) p. 193
--- Dichiarazione del Marchese di Casolla Valenzana a Decio Sorgente relativamente ai conti della prima annata di amministrazione (14 ottobre 1806) p. 201
--- Ulteriore istanza di Decio Sorgente presso la Gran Corte della Vicaria contro il Marchese di Casolla Valenzana (18 luglio 1807) p. 204
--- Istanza alla Regia Corte di Nicola Cimino, a nome del Marchese Vincenzo Cimino, contro Decio Sorgente (9 settembre 1807) p. 209
--- Difesa nel tribunale di appello in Napoli dell'avvocato Filippo Vecchioni a favore del marchese di Casolla Valenzana signor Vincenzo Cimino e contro il dottor Decio Sorgente (30 aprile 1809) p. 216
--- Pagamenti all'avv. Carlo Maria Riccio da parte di Nicola Cimino e Vincenzo Cimino Marchese di Casolla Valenzana (1808-09) p. 231
--- Fede di Credito del Banco delle Due Sicilie a favore di Nicola Cimino (1810) p. 237
--- Vendita di terreno in Casolla Valenzana con proprietà non liberata dal coltivatore (8 ottobre 1808) p. 246
--- Ordini di pagamento da parte del marchese Giovanni Cimino al Banco delle Due Sicilie a favore della famiglia del Duca di Castelmezzano (1837-1846) p. 252
--- Fotografie della famiglia Cimino p. 258

DOCUMENTI DALL'ARCHIVIO CAETANI

--- Introduzione ai documenti tratti dall'*Inventarium* e dall'Archivio Caetani p. 269
--- La terra di Caivano nell'*Inventarium Honorati Gaietani* (1491-1493) p. 285
--- Tabella con i proventi feudali dalla terra di Caivano p. 349
--- Testamento di Carlo Artus, conte di Sant'Agata de' Goti, con cui si dispone di beni in *Villa Sancti Archangeli* (1399) p. 350
--- La vendita della terra di Caivano da Arnaldo San**ç** a Re Alfonso di Aragona (1456) p. 353
--- Altri ventiquattro documenti dall'Archivio Caetani p. 361

FAMIGLIE E PERSONAGGI
PARTE III

Le origini della famiglia Lanna

Ludovico Migliaccio

Ramo 1 da Paolo Lanna (n. 1708)

Uno dei rami dei Lanna di Caivano fa capo a Paolo Lanna, presente nel Catasto Onciario di Caivano redatto nel 1754 dove viene trascritto come «Paolo di Lanna d'anni 46» e ciò ha consentito di risalire all'anno di nascita, 1708 circa, ricavato dalla differenza di 1754 e 46. Invece l'anno approssimativo 1748 di nascita di Domenico Lanna, figlio di Paolo, è stato dedotto dall'attestato della sua morte avvenuta il 13 gennaio 1826 all'età di 77 anni ed essendo nato a inizio anno si è fatta la differenza fra1825 e 77, dallo stesso attestato risulta che la mamma di Domenico era Maria Cristiano moglie di Paolo e che era coniugato con Maria Galdieri. Abramo Lanna figlio di Domenico e Maria Galdieri, alla morte della prima moglie Angela Papacciuolo, dalla quale aveva avuto il figlio Isacco, sposerà in seconde nozze Maria Giovanna Papacciuolo, sorella della prima moglie, dalla quale avrà il figlio Paolo dando luogo a due rami distinti, quello di Isacco con più discendenti mentre quello di Paolo non si continua perché dalla seconda moglie avrà solo figlie femmine.
Con il Matrimonio di Isacco Lanna figlio di Abramo e di Angela Papacciuolo con Luisa Lanna figlia di Benedetto Lanna e di Marianna Buonfiglio, si ha l'imparentamento fra due rami dei Lanna presenti a Caivano nel 1754, epoca della redazione del Catasto Onciario di Caivano. Il primo come abbiamo visto faceva capo a Paolo Lanna e il secondo a Biase Lanna. Benedetto Lanna nato nel 1760 e morto il 28.12.1843, infatti, era figlio di Biase Lanna e Barbara Ponticiello. Il ramo di Biase Lanna sarà riportato nel ramo 3.

Dal Catasto Onciario di Caivano (anno 1754)
[340r] Paolo di Lanna d'anni 46 (n. 1708)
Maria Cristiano sua moglie d'anni 35
Bartolomeo loro figlio d'anni 8 (n. 1746)
Domenico loro figlio d'anni 6 (n. 1748)
Agnese loro figlia d'anni 3 (n. 1751)
Antonia loro figlia d'anni 2 (n. 1752)
Agnese sua sorella d'anni 50
Nunzia d'Ambrosio d'anni 16

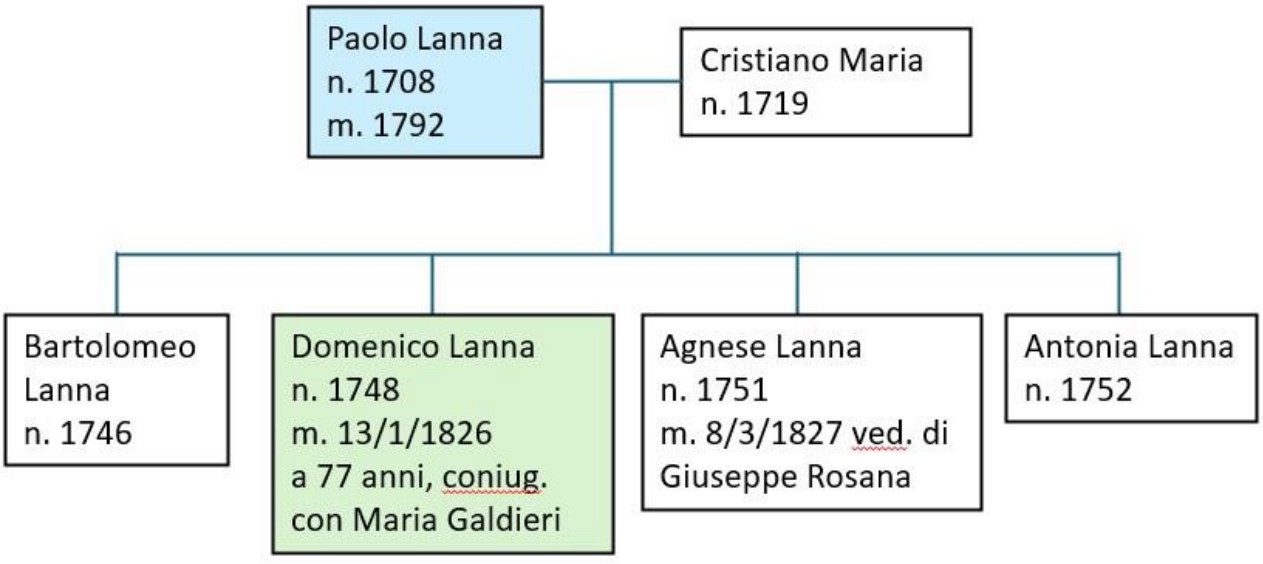

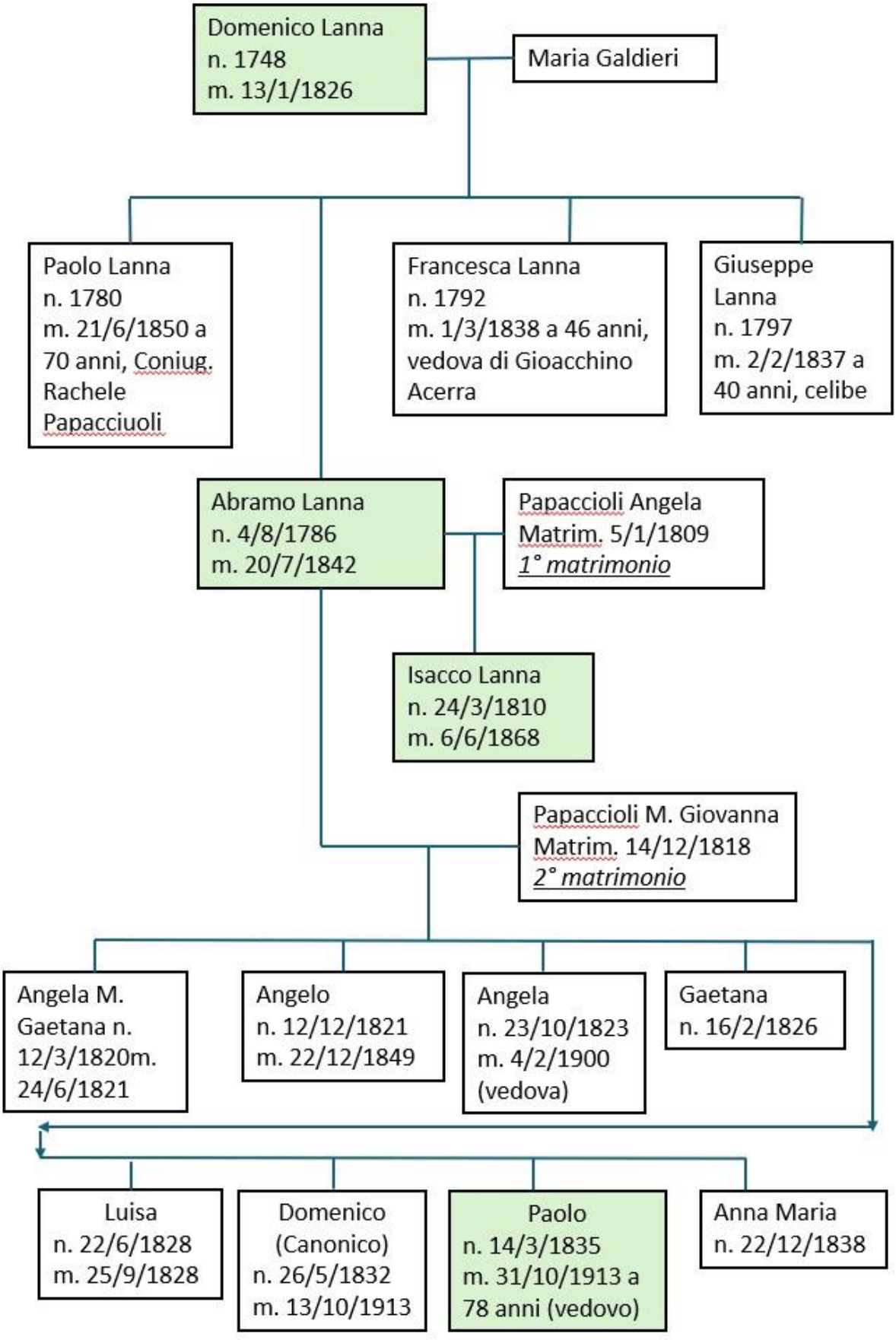
Domenico Lanna
n. 1748
m. 13/1/1826
Maria Galdieri
Paolo Lanna
n. 1780
m. 21/6/1850 a 70 anni, Coniug. Rachele Papacciuoli
Francesca Lanna
n. 1792
m. 1/3/1838 a 46 anni, vedova di Gioacchino Acerra
Giuseppe Lanna
n. 1797
m. 2/2/1837 a 40 anni, celibe
Abramo Lanna
n. 4/8/1786
m. 20/7/1842
Papaccioli Angela
Matrim. 5/1/1809
1° matrimonio
Isacco Lanna
n. 24/3/1810
m. 6/6/1868
Papaccioli M. Giovanna
Matrim. 14/12/1818
2° matrimonio
Angela M. Gaetana n. 12/3/1820m. 24/6/1821
Angelo
n. 12/12/1821
m. 22/12/1849
Angela
n. 23/10/1823
m. 4/2/1900 (vedova)
Gaetana
n. 16/2/1826
Luisa
n. 22/6/1828
m. 25/9/1828
Domenico (Canonico)
n. 26/5/1832
m. 13/10/1913
Paolo
n. 14/3/1835
m. 31/10/1913 a 78 anni (vedovo)
Anna Maria
n. 22/12/1838

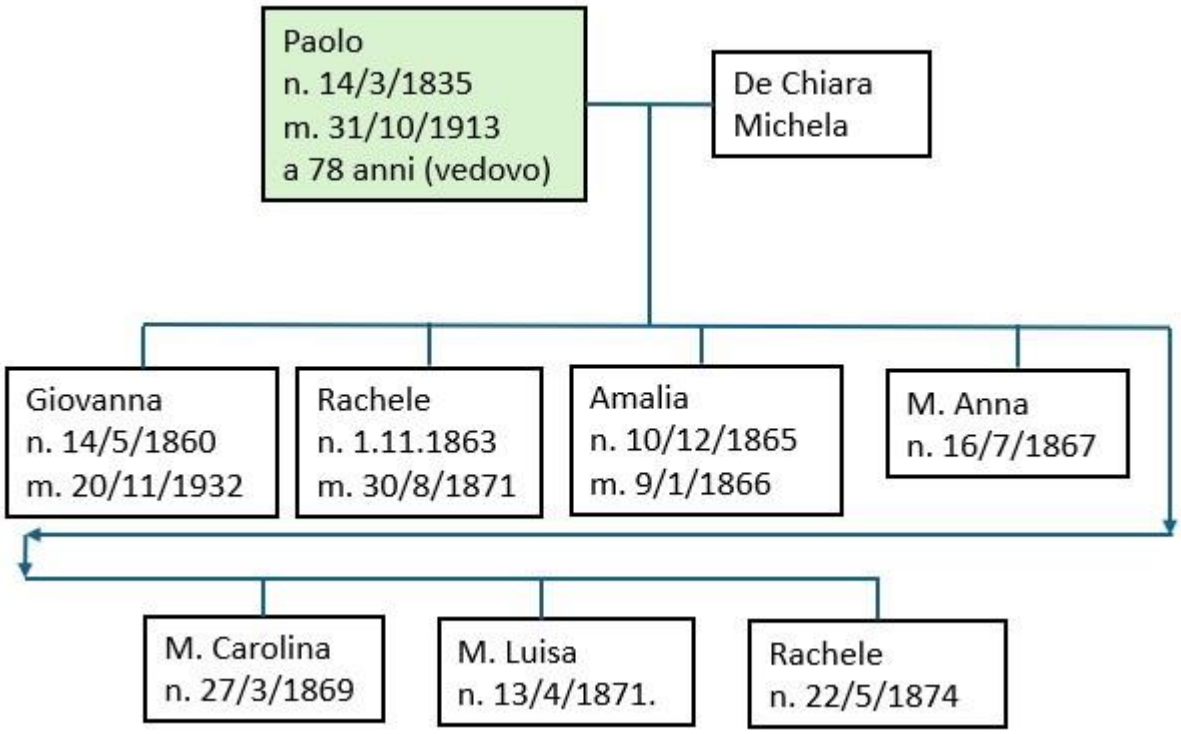

Cav. Paolo Lanna
(Agricoltore Industriale)

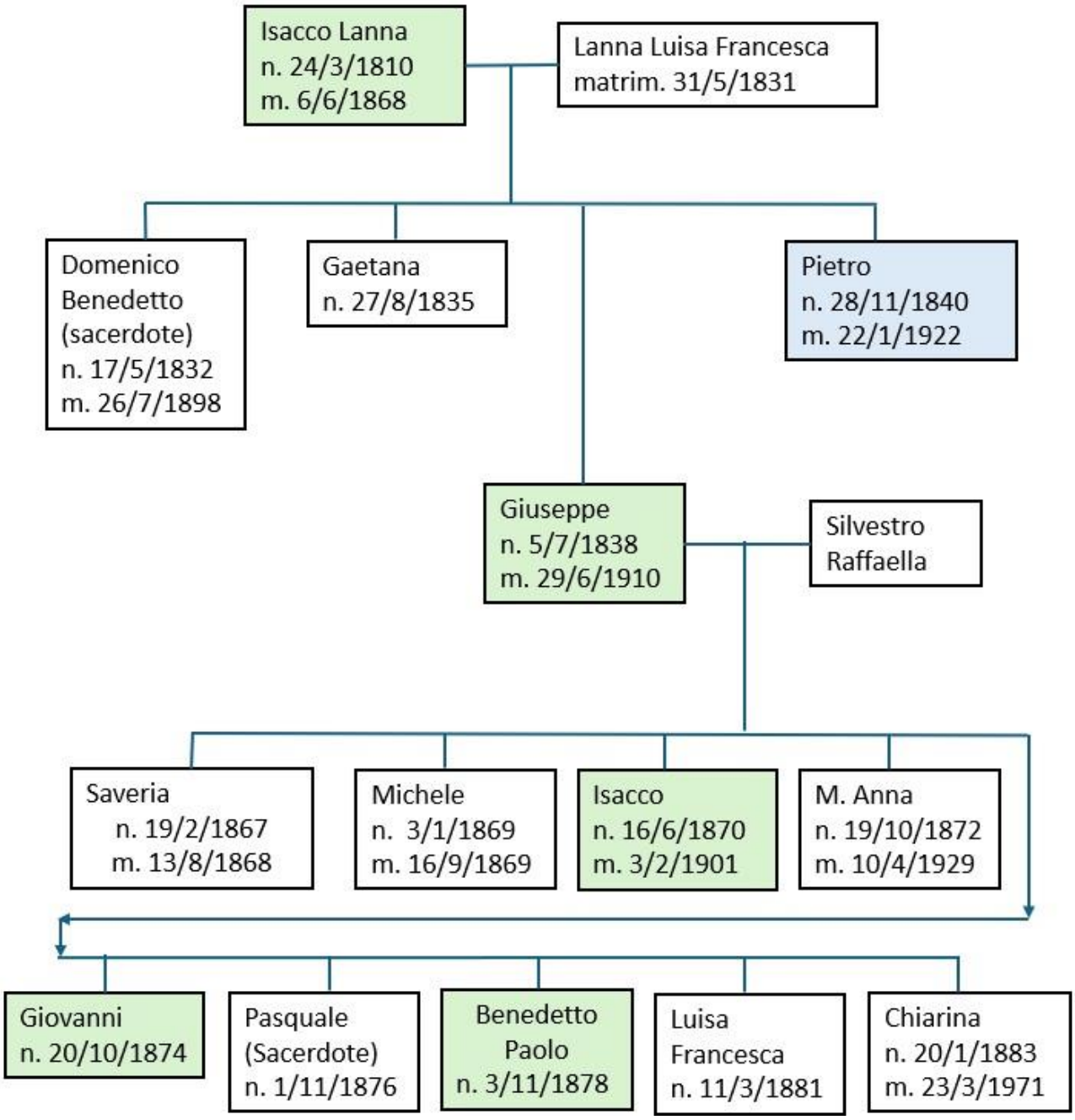
Isacco Lanna
n. 24/3/1810
m. 6/6/1868
Lanna Luisa Francesca
matrim. 31/5/1831
Domenico
Benedetto
(sacerdote)
n. 17/5/1832
m. 26/7/1898
Gaetana
n. 27/8/1835
Pietro
n. 28/11/1840
m. 22/1/1922
Giuseppe
n. 5/7/1838
m. 29/6/1910
Silvestro
Raffaella
Saveria
n. 19/2/1867
m. 13/8/1868
Michele
n. 3/1/1869
m. 16/9/1869
Isacco
n. 16/6/1870
m. 3/2/1901
M. Anna
n. 19/10/1872
m. 10/4/1929
Giovanni
n. 20/10/1874
Pasquale
(Sacerdote)
n. 1/11/1876
Benedetto
Paolo
n. 3/11/1878
Luisa
Francesca
n. 11/3/1881
Chiarina
n. 20/1/1883
m. 23/3/1971

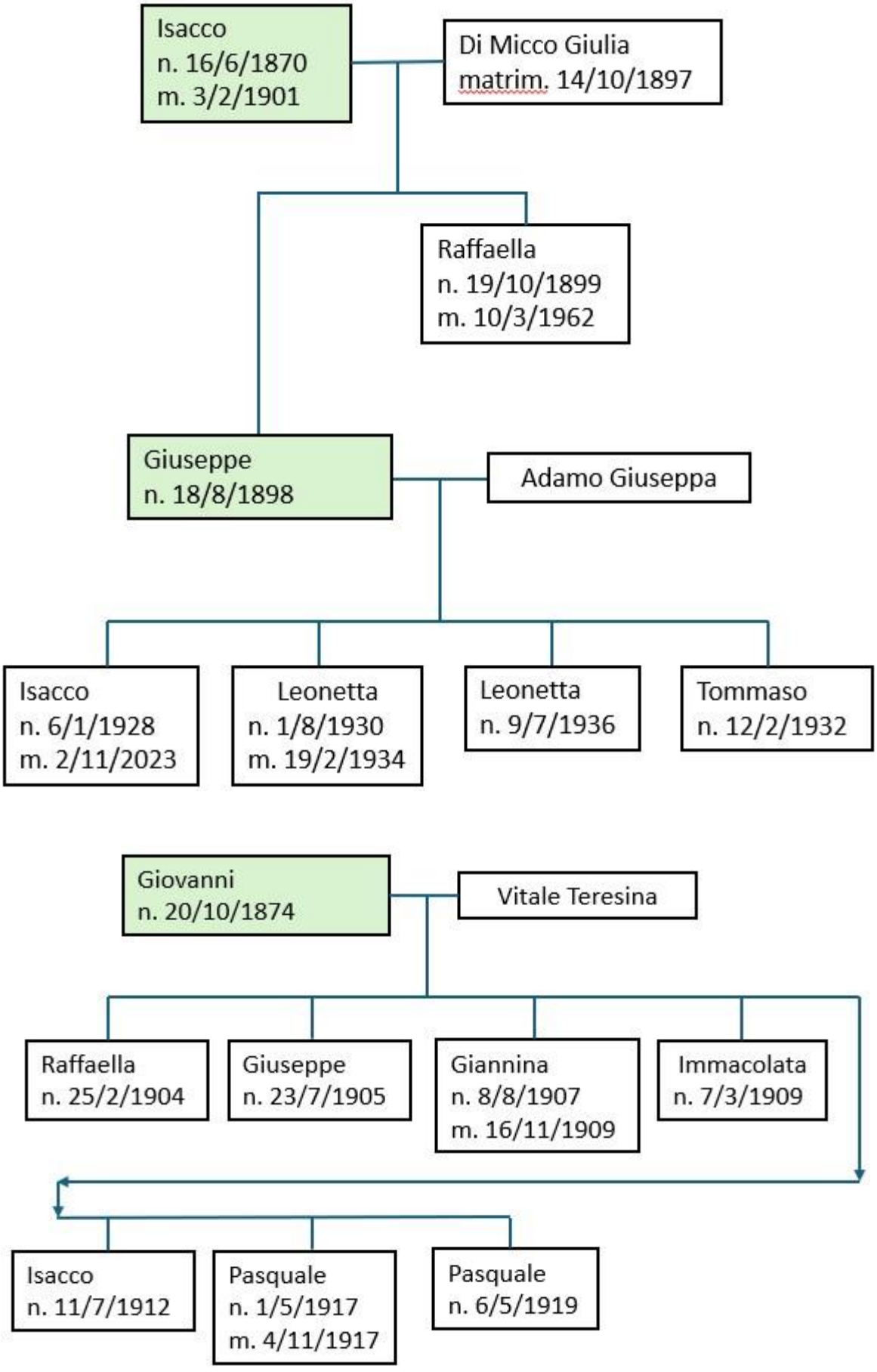
Isacco
n. 16/6/1870
m. 3/2/1901
Di Micco Giulia
matrim. 14/10/1897
Raffaella
n. 19/10/1899
m. 10/3/1962
Giuseppe
n. 18/8/1898
Adamo Giuseppa
Isacco
n. 6/1/1928
m. 2/11/2023
Leonetta
n. 1/8/1930
m. 19/2/1934
Leonetta
n. 9/7/1936
Tommaso
n. 12/2/1932
Giovanni
n. 20/10/1874
Vitale Teresina
Raffaella
n. 25/2/1904
Giuseppe
n. 23/7/1905
Giannina
n. 8/8/1907
m. 16/11/1909
Immacolata
n. 7/3/1909
Isacco
n. 11/7/1912
Pasquale
n. 1/5/1917
m. 4/11/1917
Pasquale
n. 6/5/1919

Isacco Lanna (6/1/1928-2/11/2023).

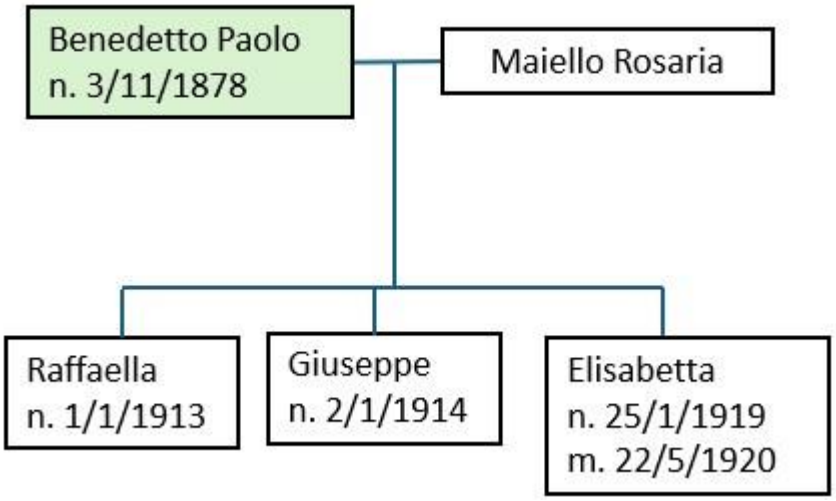

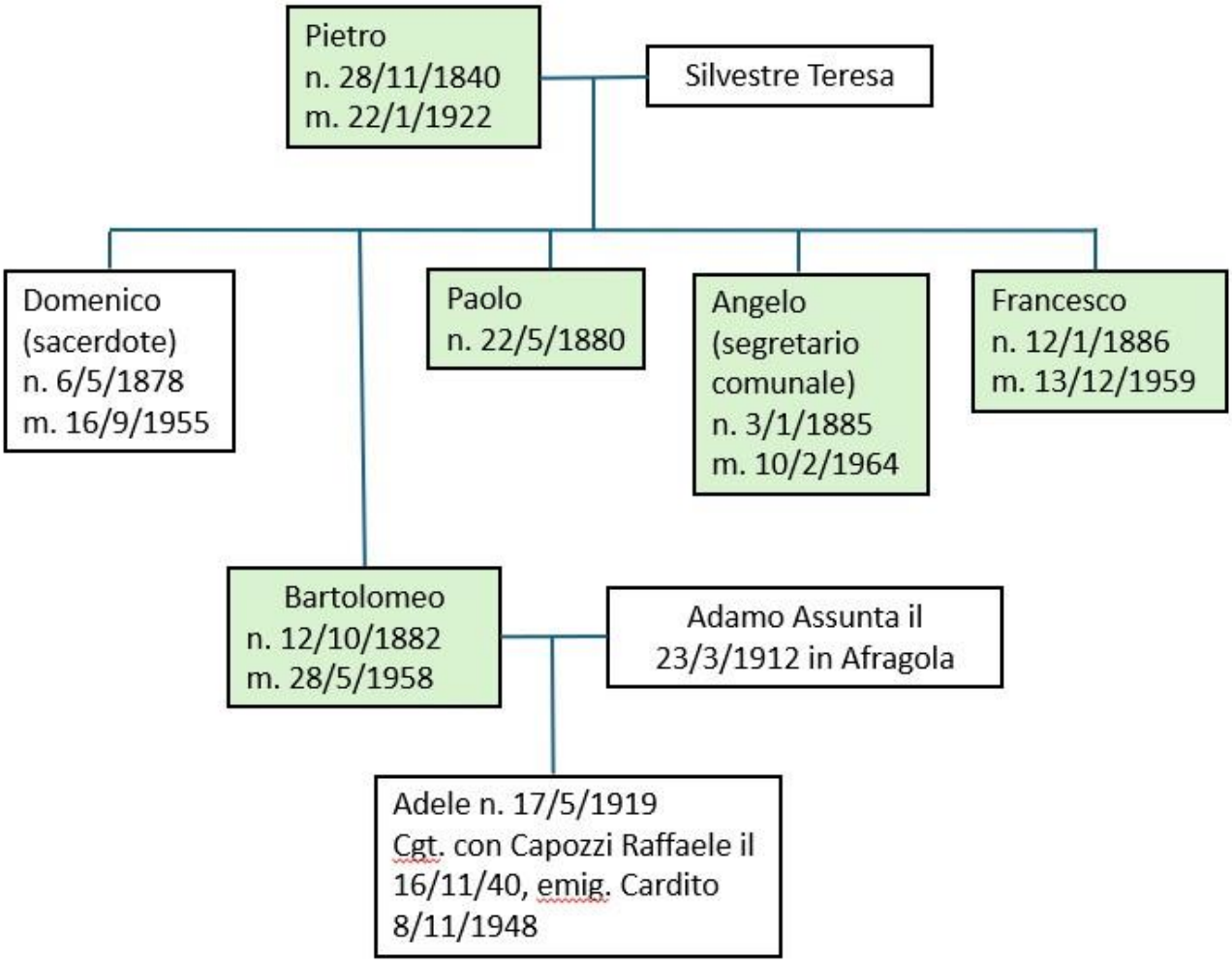
Pietro
n. 28/11/1840
m. 22/1/1922
Silvestre Teresa
Domenico
(sacerdote)
n. 6/5/1878
m. 16/9/1955
Paolo
n. 22/5/1880
Angelo
(segretario
comunale)
n. 3/1/1885
m. 10/2/1964
Francesco
n. 12/1/1886
m. 13/12/1959
Bartolomeo
n. 12/10/1882
m. 28/5/1958
Adamo Assunta il
23/3/1912 in Afragola
Adele n. 17/5/1919
Cgt. con Capozzi Raffaele il
16/11/40, emig. Cardito
8/11/1948

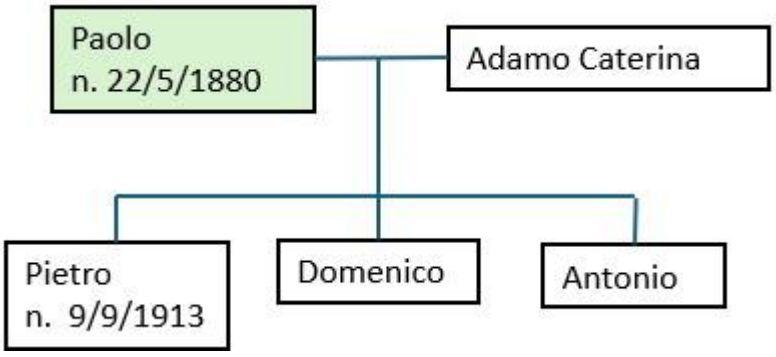
Paolo
n. 22/5/1880
Adamo Caterina
Pietro
n. 9/9/1913
Domenico
Antonio

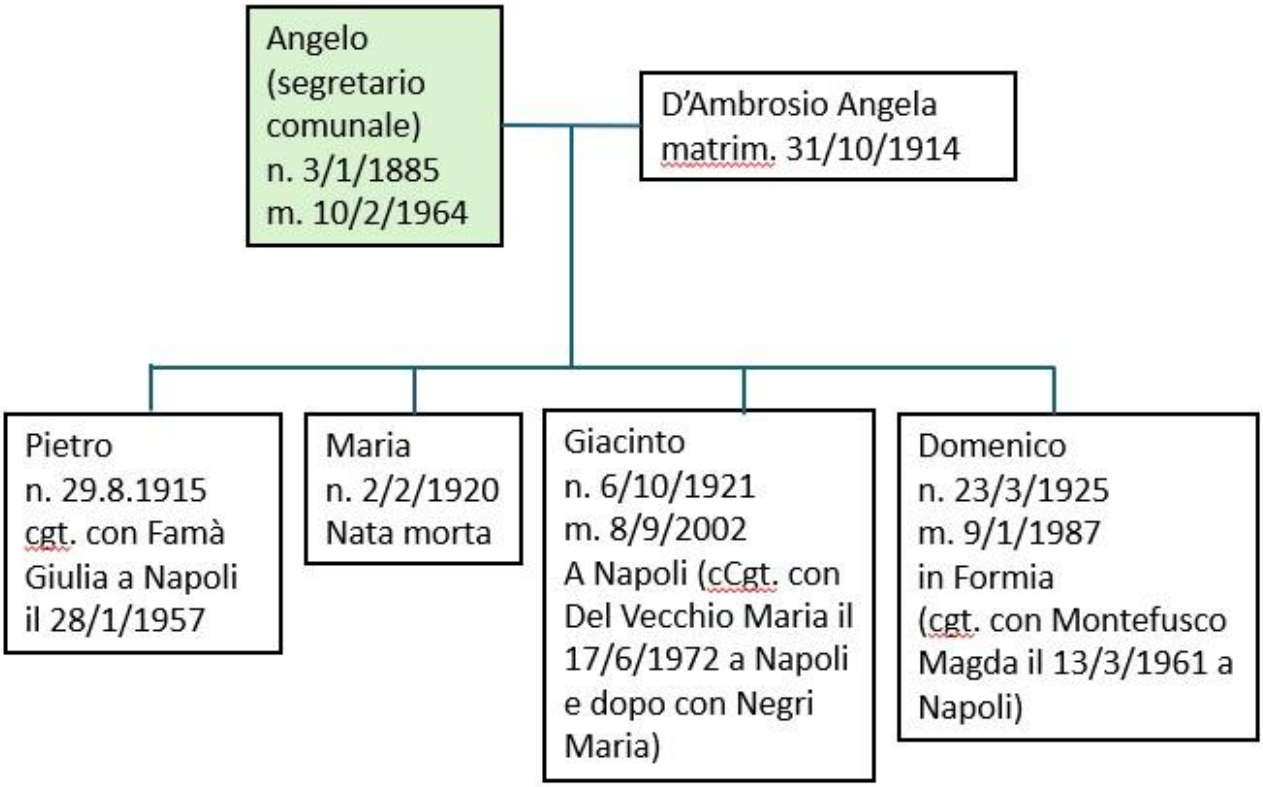
Angelo
(segretario
comunale)
n. 3/1/1885
m. 10/2/1964
D'Ambrosio Angela
matrim. 31/10/1914
Pietro
n. 29.8.1915
cgt. con Famà
Giulia a Napoli
il 28/1/1957
Maria
n. 2/2/1920
Nata morta
Giacinto
n. 6/10/1921
m. 8/9/2002
A Napoli (cCgt. con
Del Vecchio Maria il
17/6/1972 a Napoli
e dopo con Negri
Maria)
Domenico
n. 23/3/1925
m. 9/1/1987
in Formia
(cgt. con Montefusco
Magda il 13/3/1961 a
Napoli)

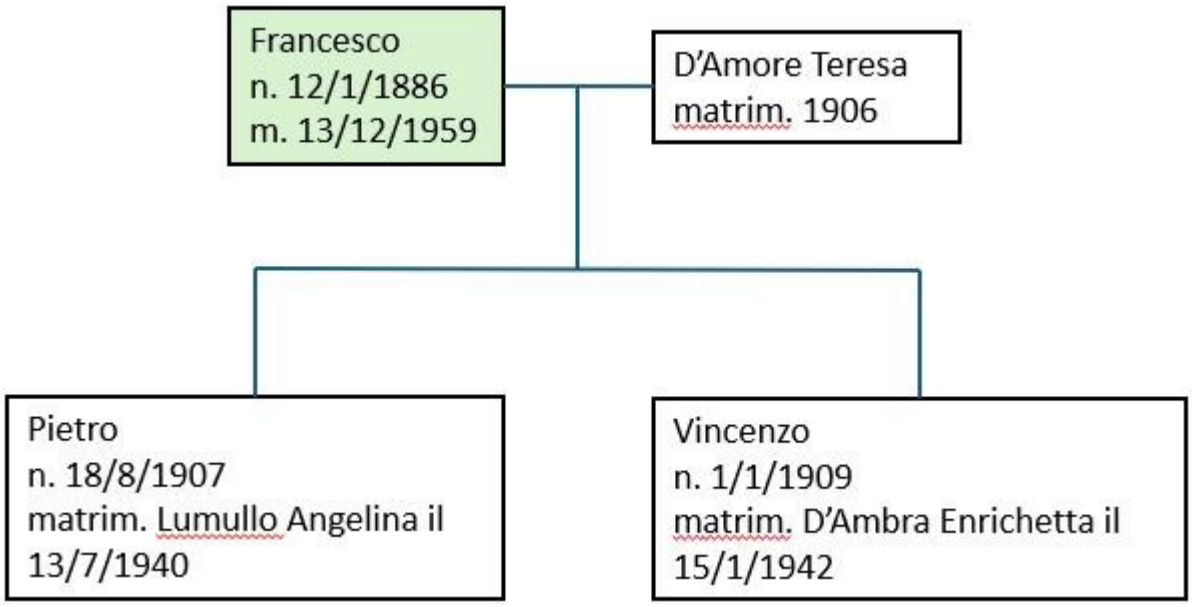
Francesco
n. 12/1/1886
m. 13/12/1959
D'Amore Teresa
matrim. 1906
Pietro
n. 18/8/1907
matrim. Lumullo Angelina il
13/7/1940
Vincenzo
n. 1/1/1909
matrim. D'Ambra Enrichetta il
15/1/1942

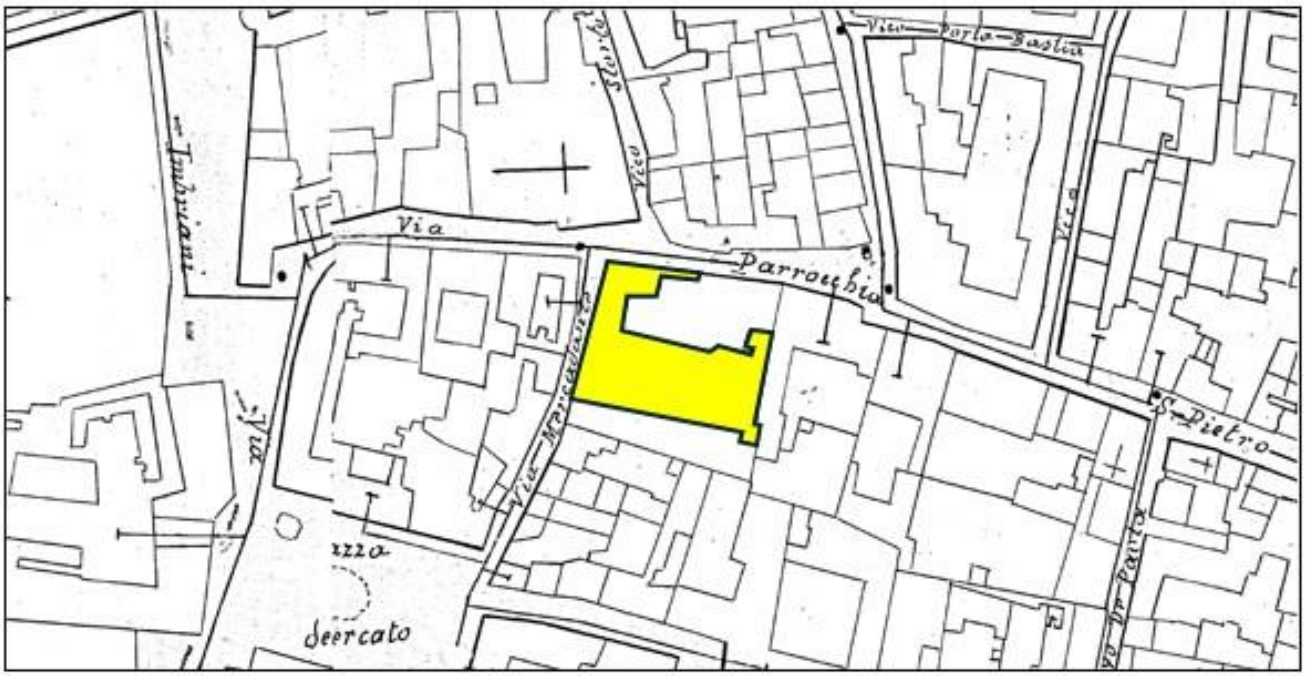

In giallo il Palazzo Lanna in via Parrocchia San Pietro ora via Don Minzoni dove ha avuto origine questo ramo della Famiglia Lanna. Il Palazzo si trova di fronte all'antico portale di ingresso alla Chiesa di san Pietro, posto di fronte a via Mercadante.

In giallo il Palazzo di Abramo Lanna in via Campiglione.

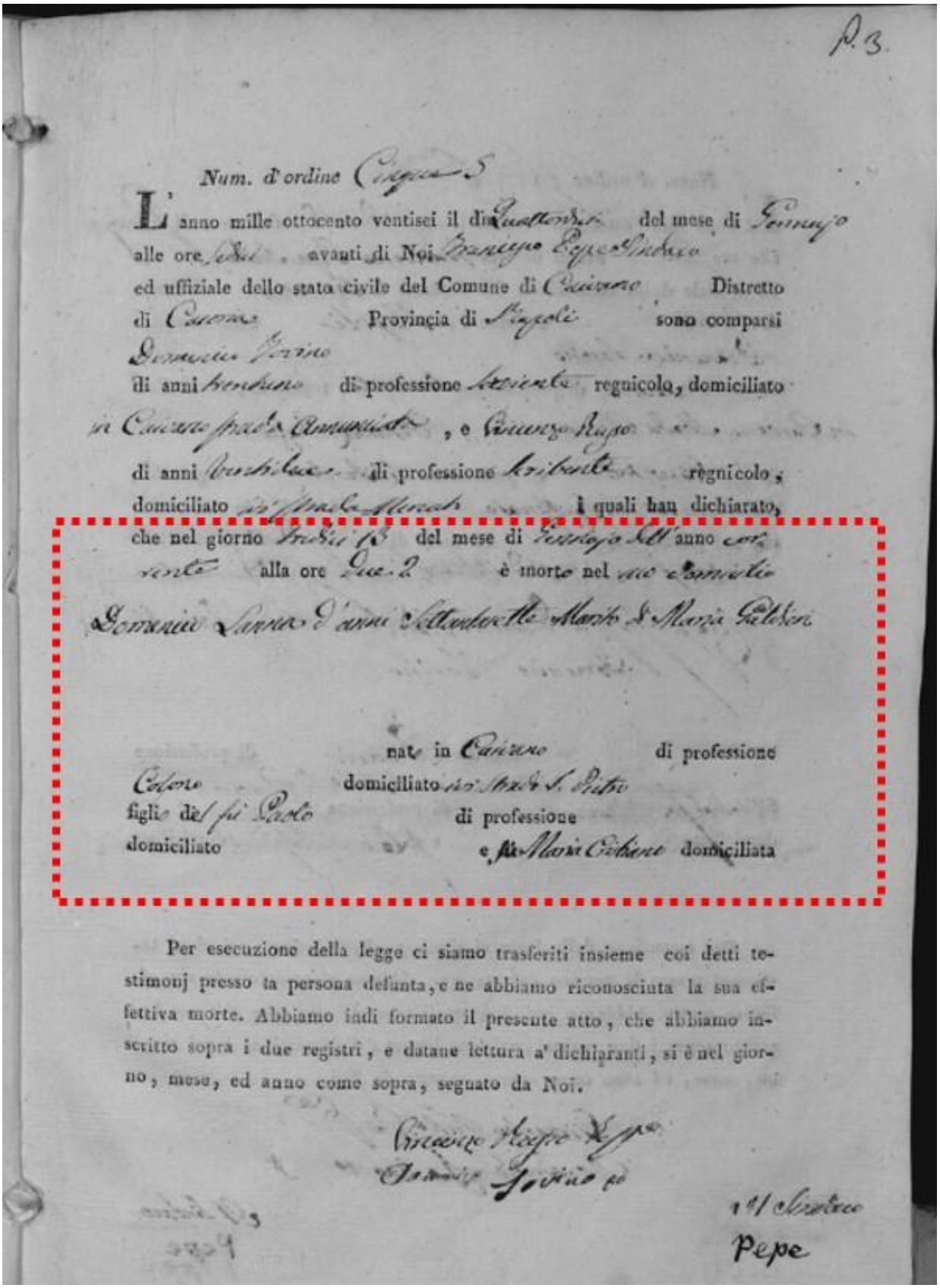

P. 3.

Num. d'ordine Cinque 5

L'anno mille ottocento ventisei il dì Quattordici del mese di Gennajo alle ore sei, avanti di Noi Francesco Pepe Sindaco ed uffiziale dello stato civile del Comune di Cajano Distretto di Caserta Provincia di Napoli sono comparsi Domenico Perino di anni Sessanta di professione Bracciale regnicolo, domiciliato in Cajano strada Consiglio, e Vincenzo Rupo di anni Cinquantasei di professione Bracciale regnicolo, domiciliato in Strada Nuova, i quali han dichiarato, che nel giorno Tredici del mese di Gennajo dell'anno corrente alla ore Due 2 è morto nel suo Domicilio Domenico Lanna d'anni Settantasette Marito di Maria Galdieri

nato in Cajano di professione Colono domiciliato in Strada S. Pietro figlio del fu Paolo di professione domiciliato e fu Maria Cristiano domiciliata

Per esecuzione della legge ci siamo trasferiti insieme coi detti testimonj presso la persona defunta, e ne abbiamo riconosciuta la sua effettiva morte. Abbiamo indi formato il presente atto, che abbiamo inscritto sopra i due registri, e datane lettura a' dichiaranti, si è nel giorno, mese, ed anno come sopra, segnato da Noi.

Vincenzo Rupo X per
Domenico Perino per

Il Sindaco
Pepe

Morte di Domenico Lanna 14/1/1826 a 77 anni, coniugato con Maria Galdieri, figlio di Paolo e Maria Cristiano, e padre di Abramo. Era nato nel 1748 circa.
https://antenati.cultura.gov.it/ark:/12657/an_ua215602/Lqjezkq

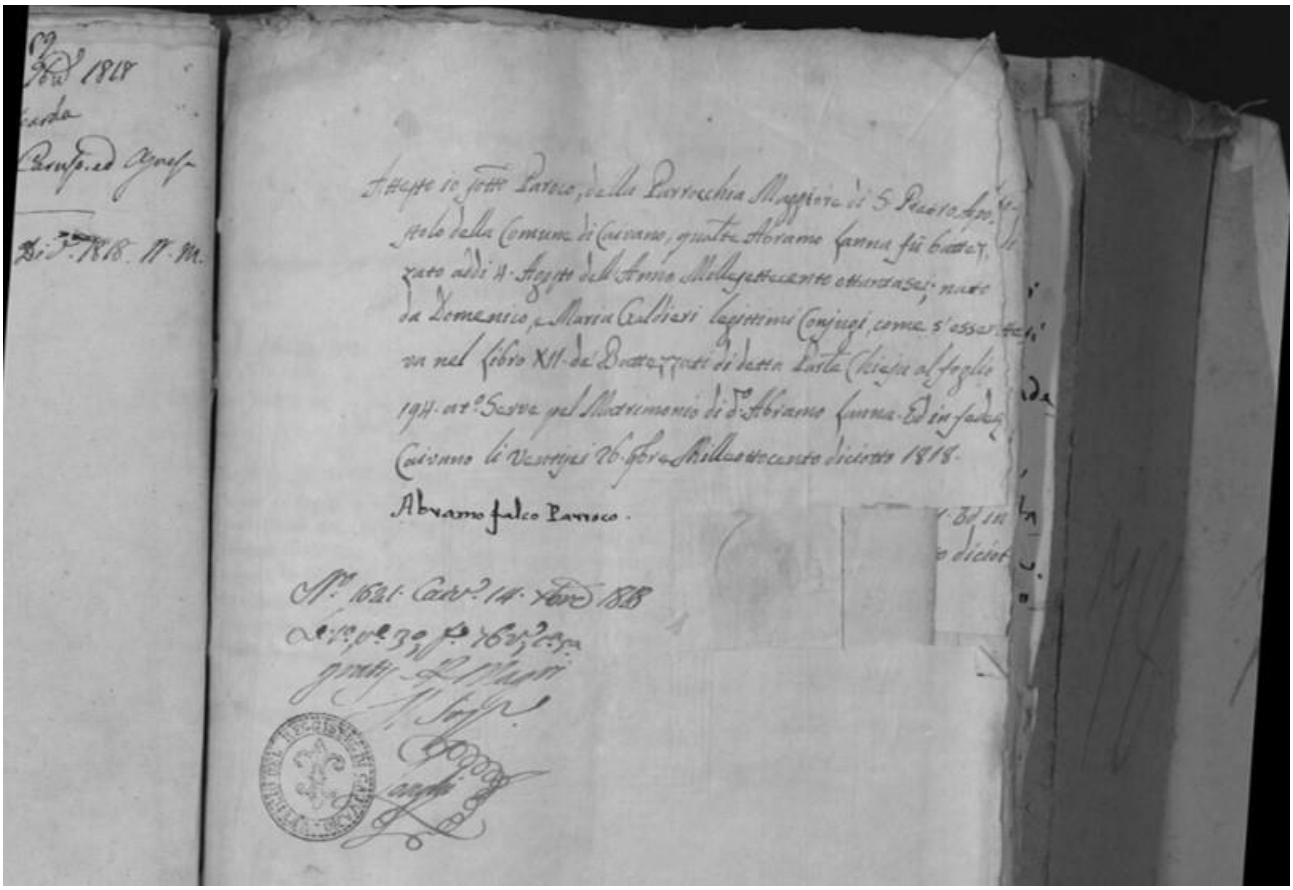

Nascita di Abramo Lanna 4/8/1786, figlio di Domenico e Maria Galdieri.
https://antenati.cultura.gov.it/ark:/12657/an_ua215482/w9RoBW6

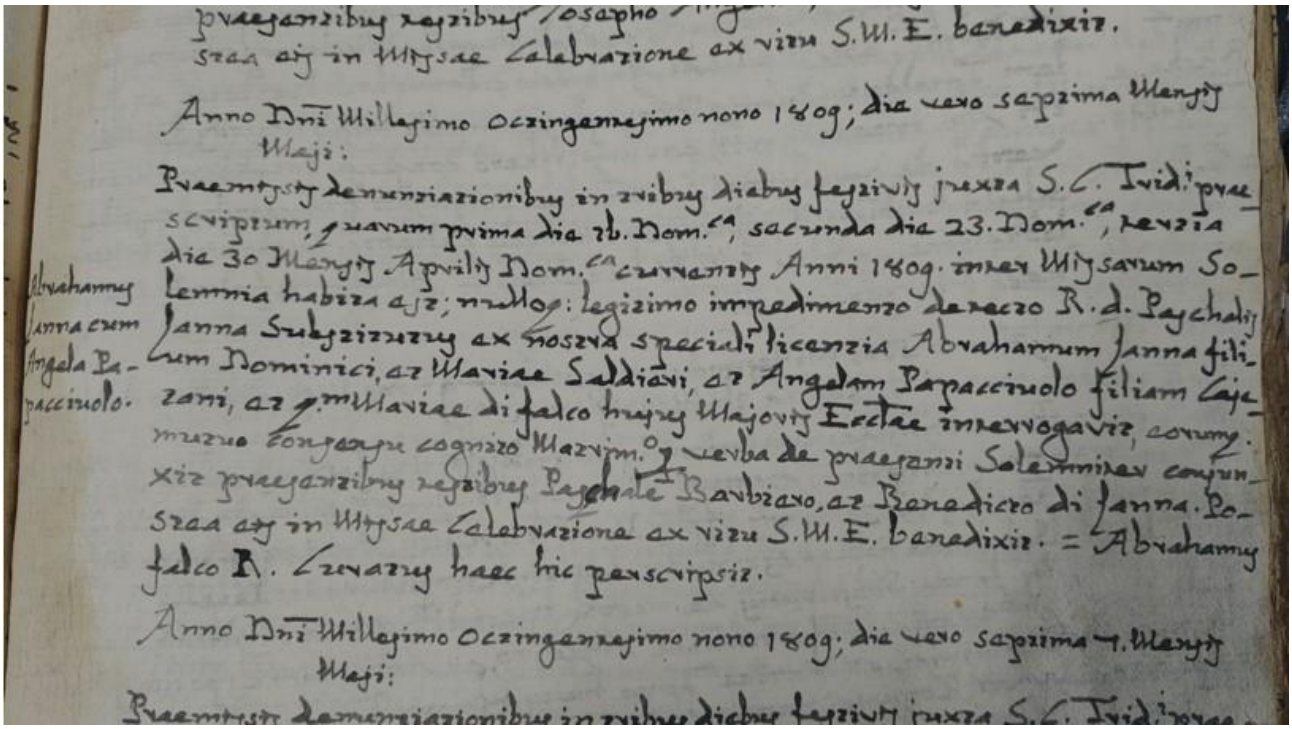

Parrocchia di S. Pietro, matrimonio di Abramo Lanna e Angela Papacciuolo.

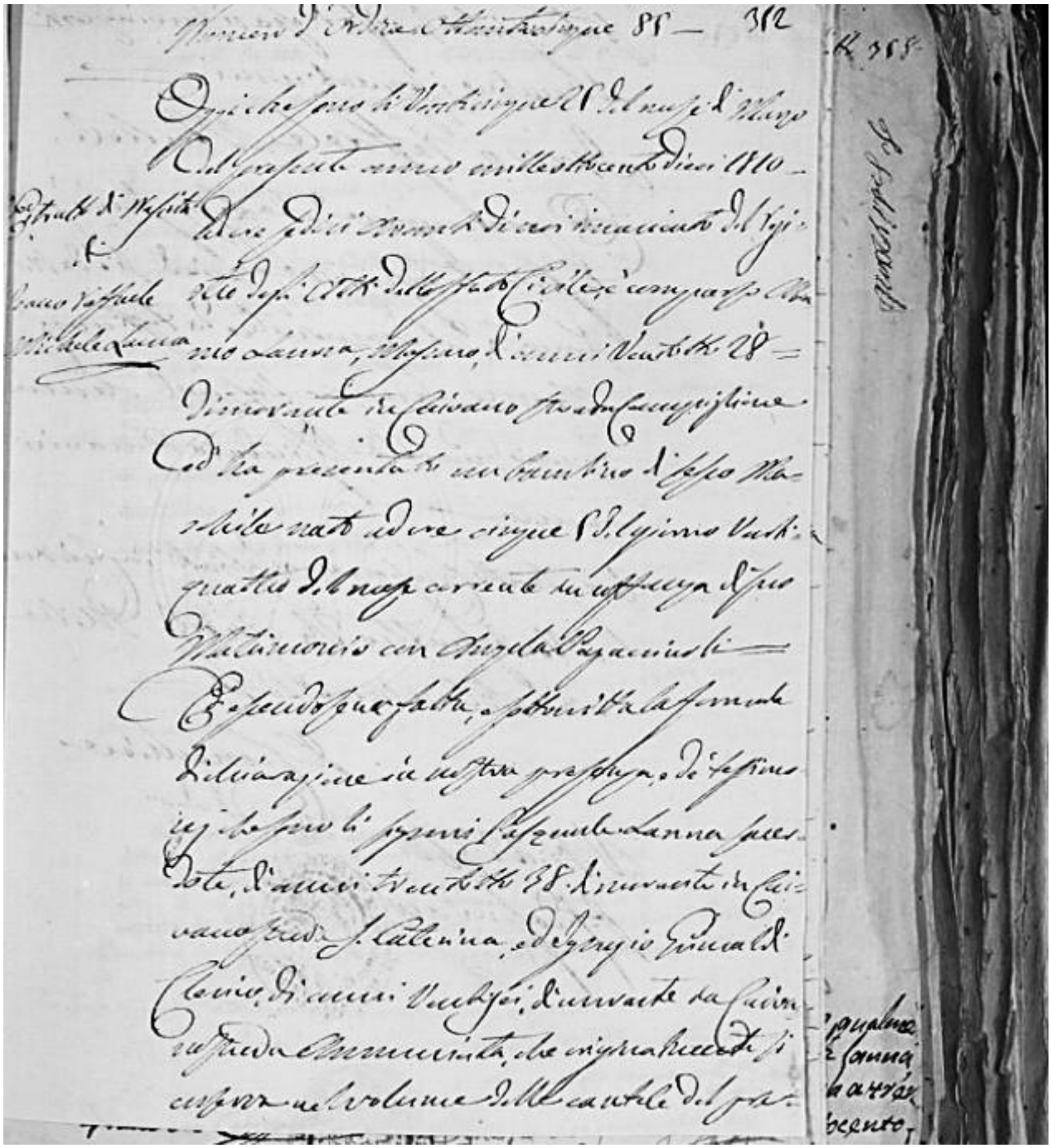

Nascita di Isacco Lanna 24/3/1810, figlio di Abramo e Angela Papacciuolo.
https://antenati.cultura.gov.it/ark:/12657/an_ua215497/LNka14J

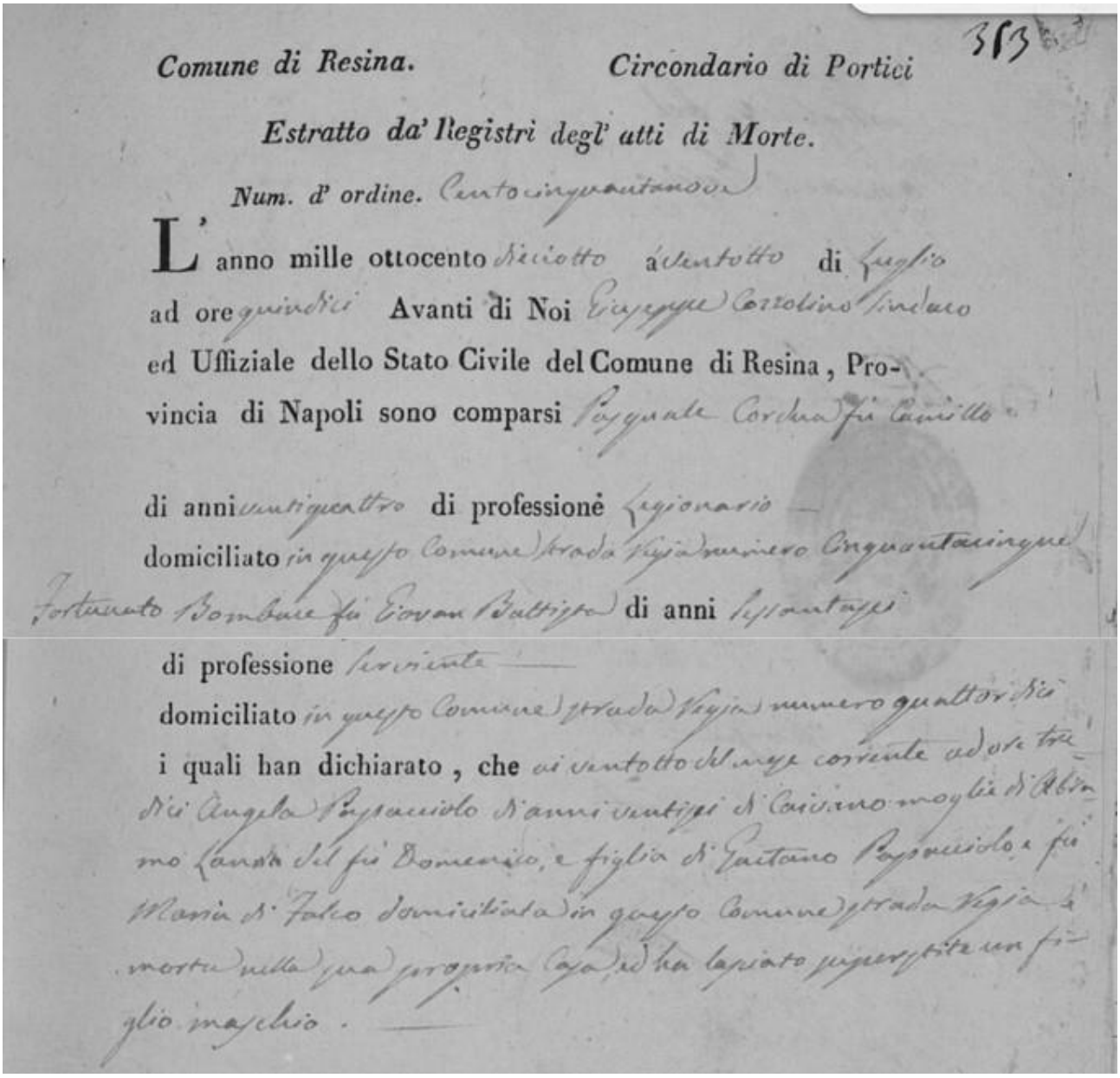

Comune di Resina. *Circondario di Portici*

353

Estratto da' Registri degl' atti di Morte.

Num. d' ordine. Cento cinquantanove

L' anno mille ottocento diciotto a ventotto di luglio
ad ore quindici Avanti di Noi Giuseppe Cortolino Sindaco
ed Uffiziale dello Stato Civile del Comune di Resina, Pro-
vincia di Napoli sono comparsi Pasquale Cordua fu Camillo

di anni ventiquattro di professione Legionario
domiciliato in questo Comune strada Vigna numero Cinquantacinque
Fortunato Bombace fu Giovan Battista di anni Sessantasei
di professione Servente
domiciliato in questo Comune strada Vigna numero quattordici
i quali han dichiarato, che ai ventotto del mese corrente ad ore tre
di Angela Papaccioli d'anni ventisei di Cercino moglie di Abra-
mo Lanna del fu Domenico, e figlia di Gaetano Papaccioli e fu
Maria di Falco domiciliata in questo Comune strada Vigna a
morte nella sua propria Casa ed ha lasciato superstite un fi-
glio maschio.

Morte il 28/7/1818 a 26 anni, a Resina, di Papaccioli Angela, prima moglie di Abramo Lanna.

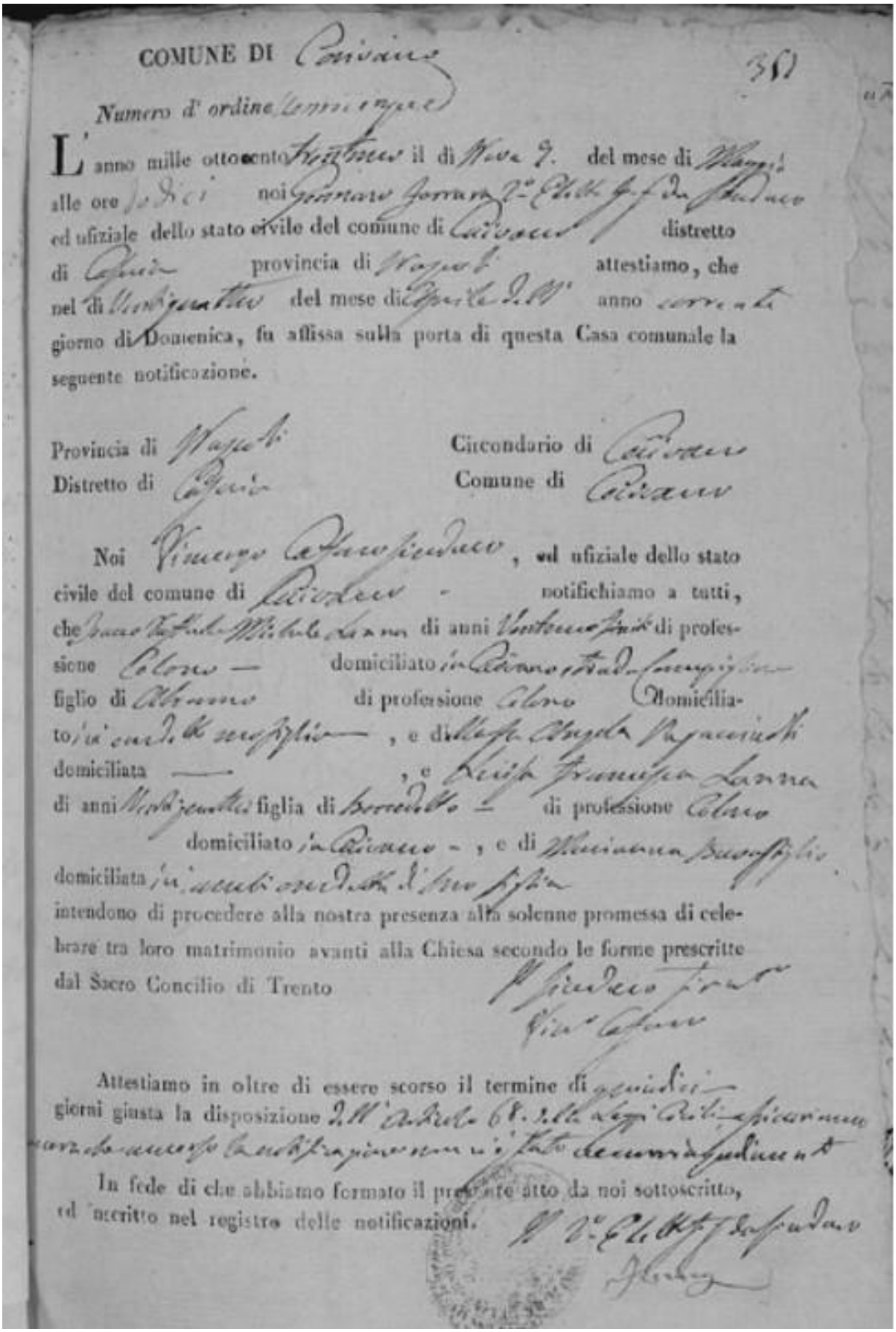

COMUNE DI Cairano

Numero d' ordine

L' anno mille ottocento trentuno il dì nove 9. del mese di Maggio alle ore sedici noi Gennaro Ferrara 2° Eletto f.f. da Sindaco ed ufiziale dello stato civile del comune di Cairano distretto di Conza provincia di Napoli attestiamo, che nel dì diciannove del mese di Aprile 1831 anno corrente giorno di Domenica, fu affissa sulla porta di questa Casa comunale la seguente notificazione.

Provincia di Napoli — Circondario di Cairano
Distretto di Conza — Comune di Cairano

Noi Vincenzo Capobianco, ed ufiziale dello stato civile del comune di Cairano - notifichiamo a tutti, che Isacco Raffaele Michele Lanna di anni Ventuno finiti di professione Colono — domiciliato in Cairano strada Campigliano figlio di Antonio di professione Colono domiciliato in quella — , e di Luisa Angela Francesca Lanna domiciliata — , e Luisa Francesca Lanna di anni Diciannove figlia di Berardino — di professione Colono domiciliato in Cairano - , e di Marianna Buonopane domiciliata in quella strada Piano Sopra intendono di procedere alla nostra presenza alla solenne promessa di celebrare tra loro matrimonio avanti alla Chiesa secondo le forme prescritte dal Sacro Concilio di Trento

Il Sindaco f.f.
Vincenzo Capobianco

Attestiamo in oltre di essere scorso il termine di quindici giorni giusta la disposizione dell'Articolo 68. della legge Civile senza che sia stato fatto alcun opposizione in nostro ufficio

In fede di che abbiamo formato il presente atto da noi sottoscritto, ed inscritto nel registro delle notificazioni.

Il 2° Eletto f.f. da Sindaco
Ferrara

Matrimonio di Isacco Lanna e Luisa Francesca Lanna il 31.5.1831
https://antenati.cultura.gov.it/ark:/12657/an_ua215497/LDNjYpj

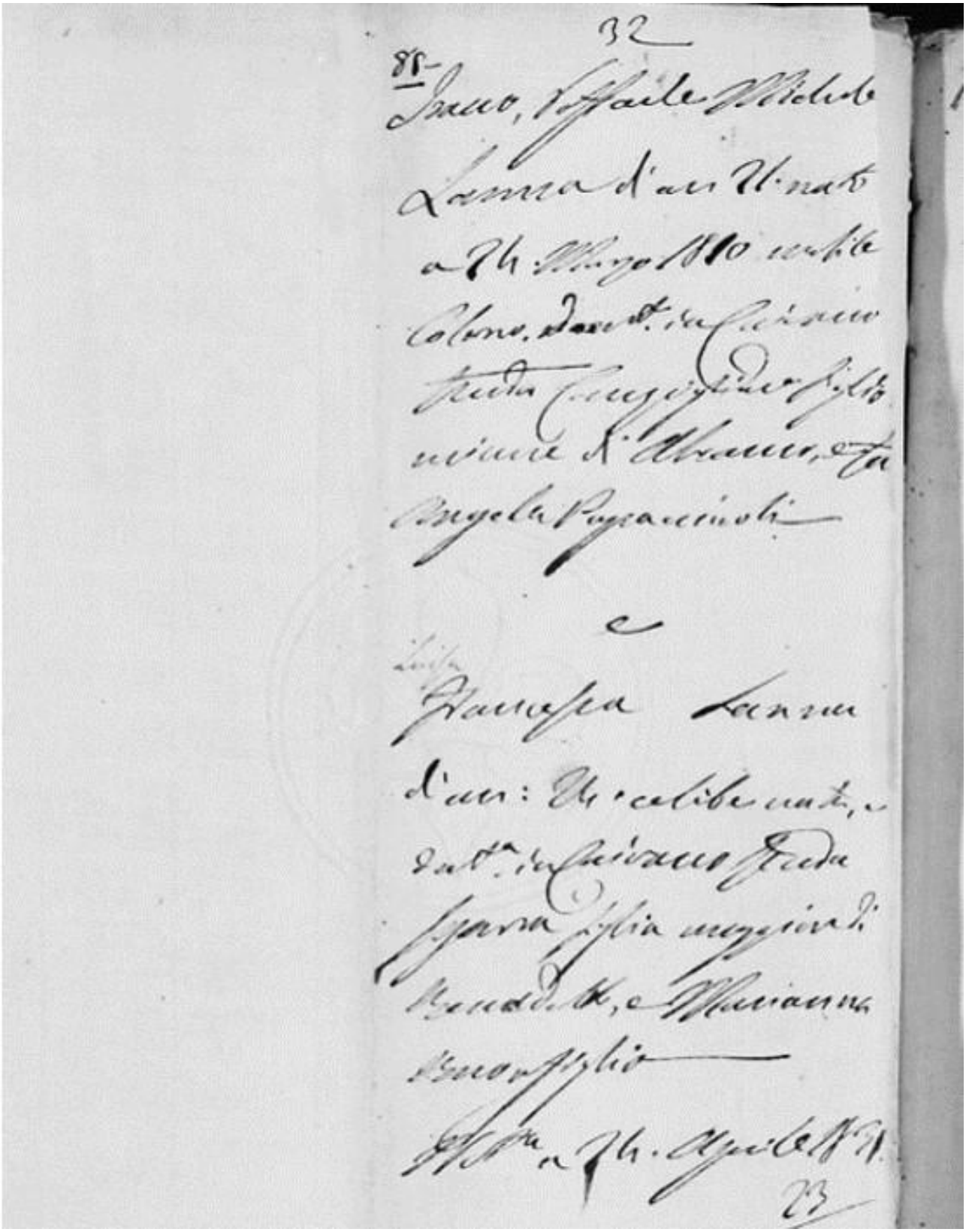

Frontespizio del fascicolo del matrimonio di Isacco Lanna figlio di Abramo nato il 24 marzo 1910 e Luisa Lanna, https://antenati.cultura.gov.it/ark:/12657/an_ua215497/wbPYGpg

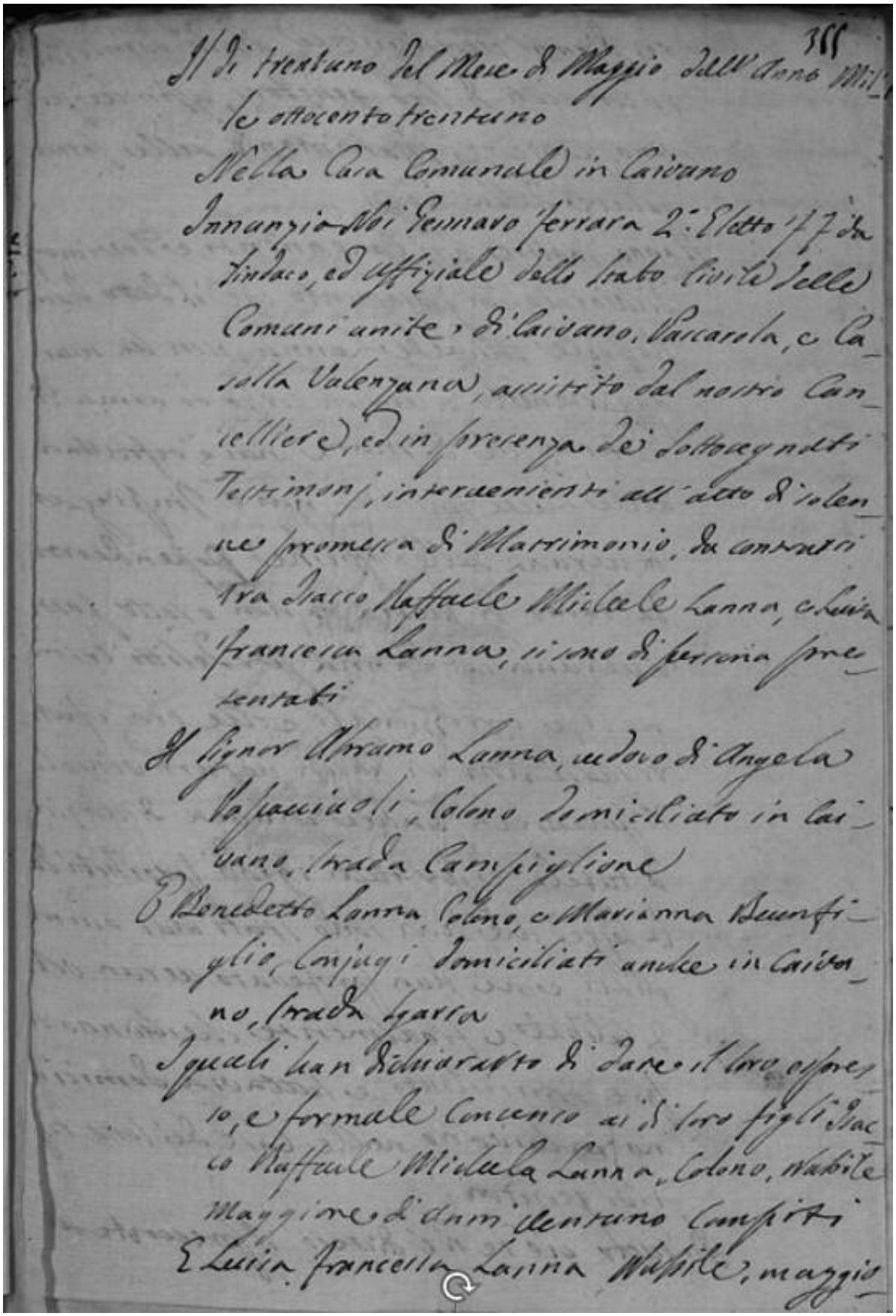

Il dì trentuno del Mese di Maggio dell'anno Mil-
le ottocento trentuno
Nella Casa Comunale di Caivano
Innanzi di Me Gennaro Ferrara 2° Eletto f.f. da
Sindaco, ed Ufficiale dello Stato Civile delle
Comuni unite di Caivano, Parcarola, e Ca-
stella Valenzano, assistito dal nostro Can-
celliere, ed in presenza dei sottosegnati
Testimonj, intervenienti all'atto di solen-
ne promessa di Matrimonio, da contrarsi
tra Isacco Raffaele Michele Lanna, e Luisa
Francesca Lanna, ivi uno di persona pre-
sentati
Il Signor Abramo Lanna, vedovo di Angela
Vojaciuoli, Colono domiciliato in Cai-
vano, Strada Campiglione
E Benedetto Lanna Colono, e Marianna Buonfi-
glio, Conjugi domiciliati anche in Caiva-
no, Strada Sparra
I quali han dichiarato di dare il loro espres-
so, e formale Consenso ai di loro figli Isac
co Raffaele Michele Lanna, Colono, Abile
Maggiore di anni diciotto Compiti
E Luisa Francesca Lanna Nubile, maggio-

Matrimonio di Isacco Lanna figlio di Abramo nato il 24 marzo 1910 e Luisa Lanna figlia di Benedetto Lanna e Marianna Buonfiglio.

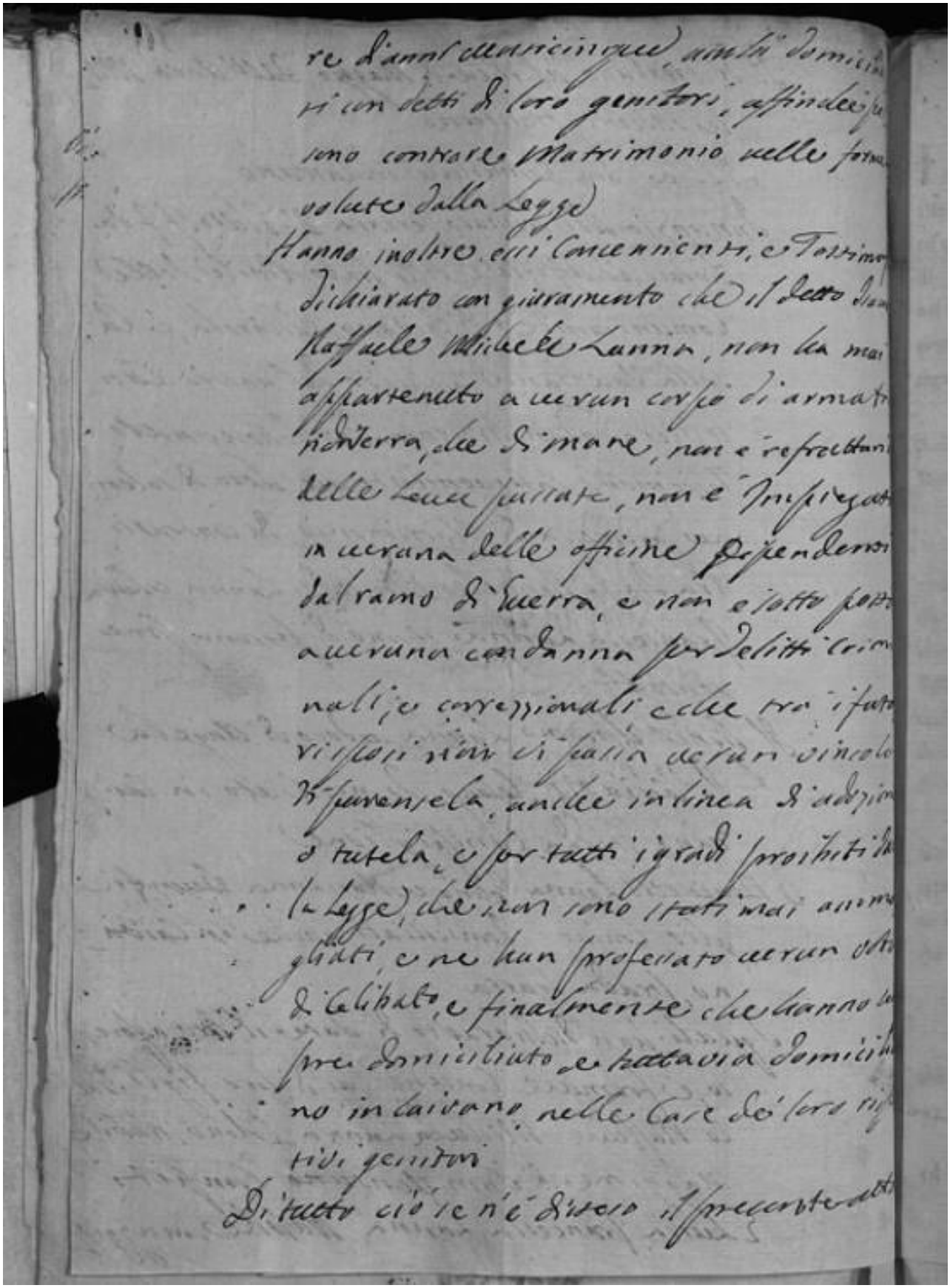

re d'anni diciannove, unito domici-
ri con detti di loro genitori, affinche pos-
sono contrarre Matrimonio nelle forme
volute dalla Legge)
Hanno inoltre essi Comparenti, e Testimo-
dichiarato con giuramento che il detto Don
Raffaele Michele Lanna, non ha mai
appartenuto a veruno corpo di armata
in terra, che di mare, non è refrattario
delle Leve passate, non è soggetto
a veruna delle offizine dipendenti
dal ramo di Guerra, e non è sotto pos-
a veruna condanna per delitti crimi-
nali, e correzionali, che tra i fatti
vi sposi non vi passa veruno vincolo
di parentela, affine in linea di adozio-
e tutela, e per tutti i gradi proibiti da
la Legge, che essi sono stati mai ammo-
gliati, e ne hanno professato veruno stato
di celibato, e finalmente che hanno sem-
pre domiciliato e tuttavia domicilia-
no in Caivano nelle Case de' loro rispet-
tivi genitori
Di tutto ciò se ne è dato il presente atto

Continuazione

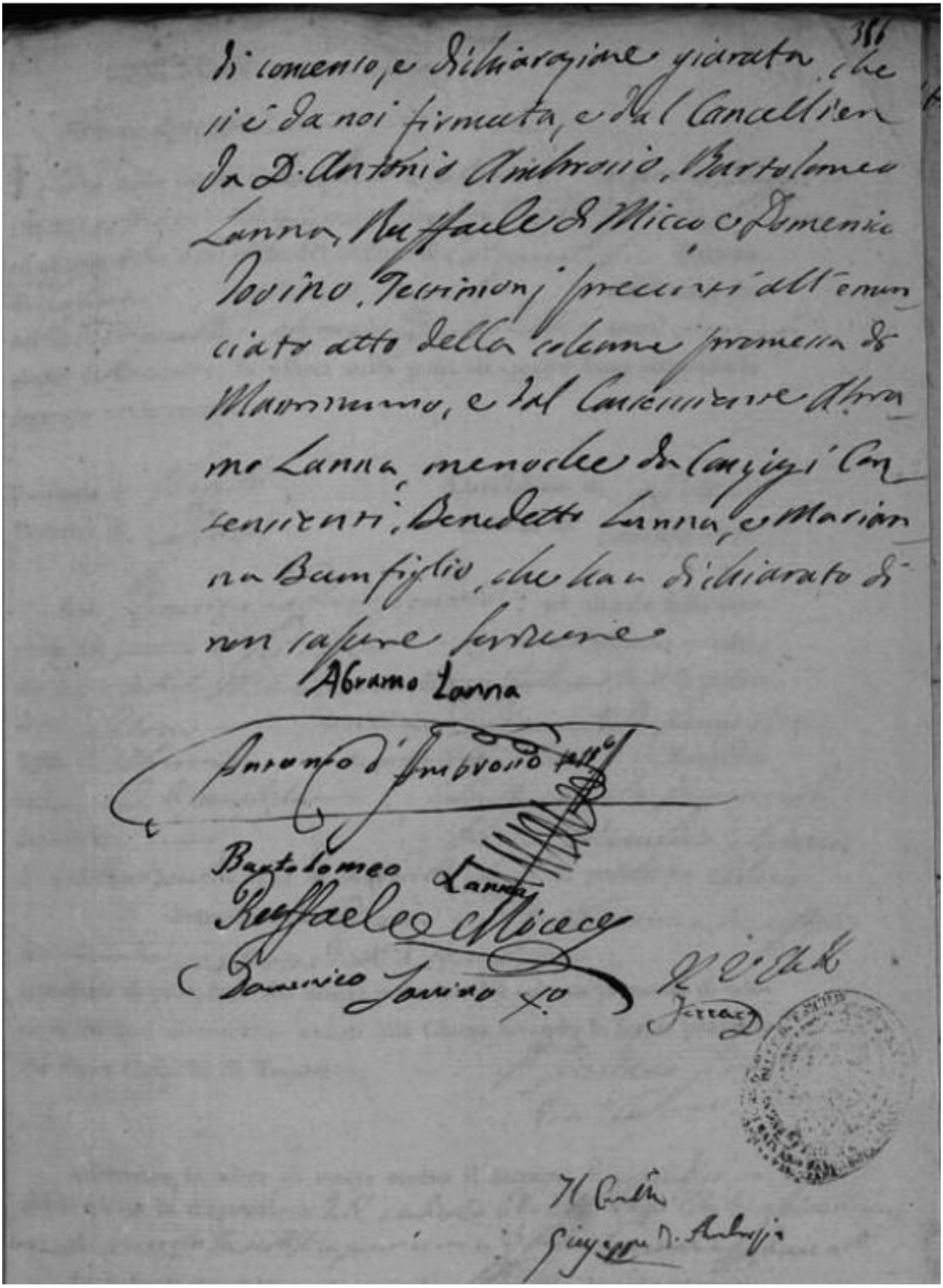
di consenso, e dichiarazione giurata, che
si è da noi firmata, e dal Cancelliere
Sig. D. Antonio Ambrosio, Bartolomeo
Lanna, Raffaele di Micco, e Domenico
Iovino, Testimonj presenti all'emun
ciato atto della solenne promessa di
Matrimonio, e dal Contraente Abra
mo Lanna, minore di Consigli Con
senzienti, Benedetto Lanna, e Marian
na Buonfiglio, che han dichiarato di
non sapere scrivere.

Abramo Lanna

Antonio d'Ambrosio Test.°

Bartolomeo Lanna

Raffaele di Micco

Domenico Iovino x.°

Il Cancelliere
Sig. D. Ambrosio

Continuazione

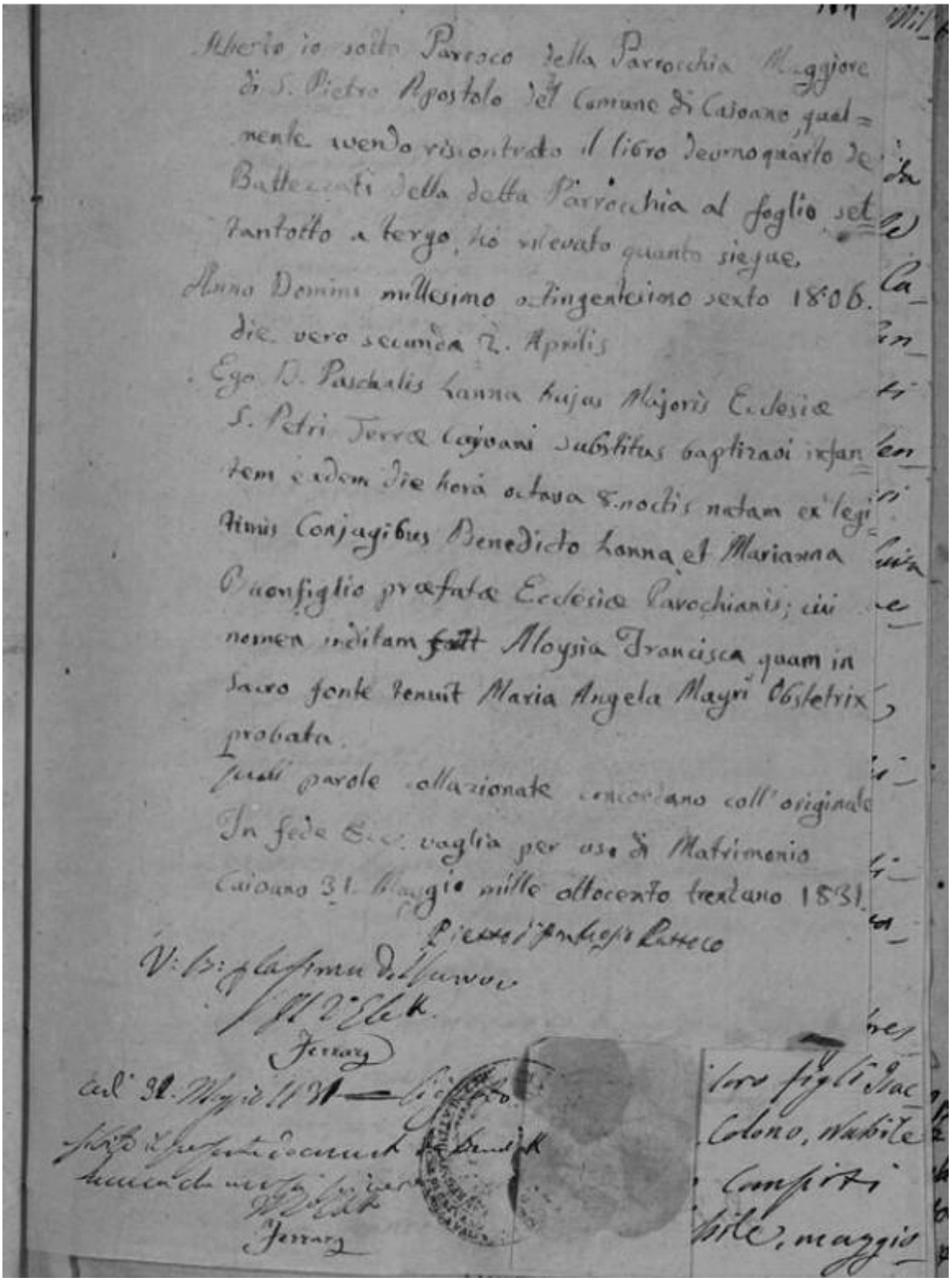

Nascita di Aloysia Francisca, 2/4/1806, figlia di Benedetto Lanna e Marianna Buonfiglio.

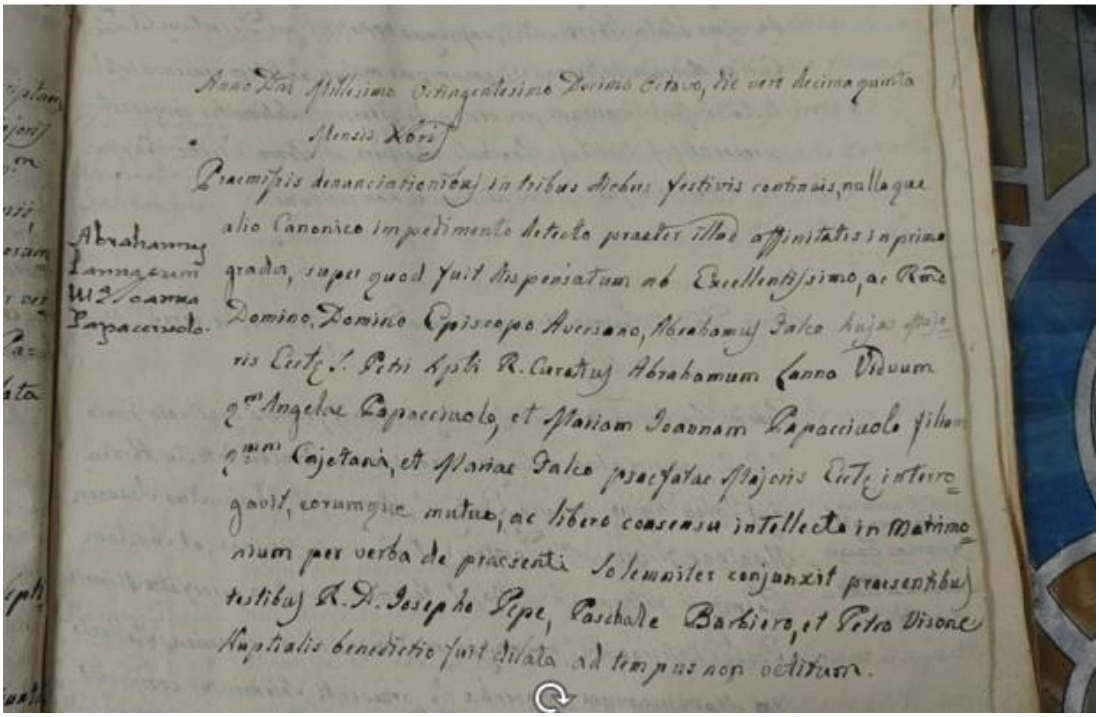

Parrocchia di S. Pietro, matrimonio di Abramo Lanna e Giovanna Papacciuolo.

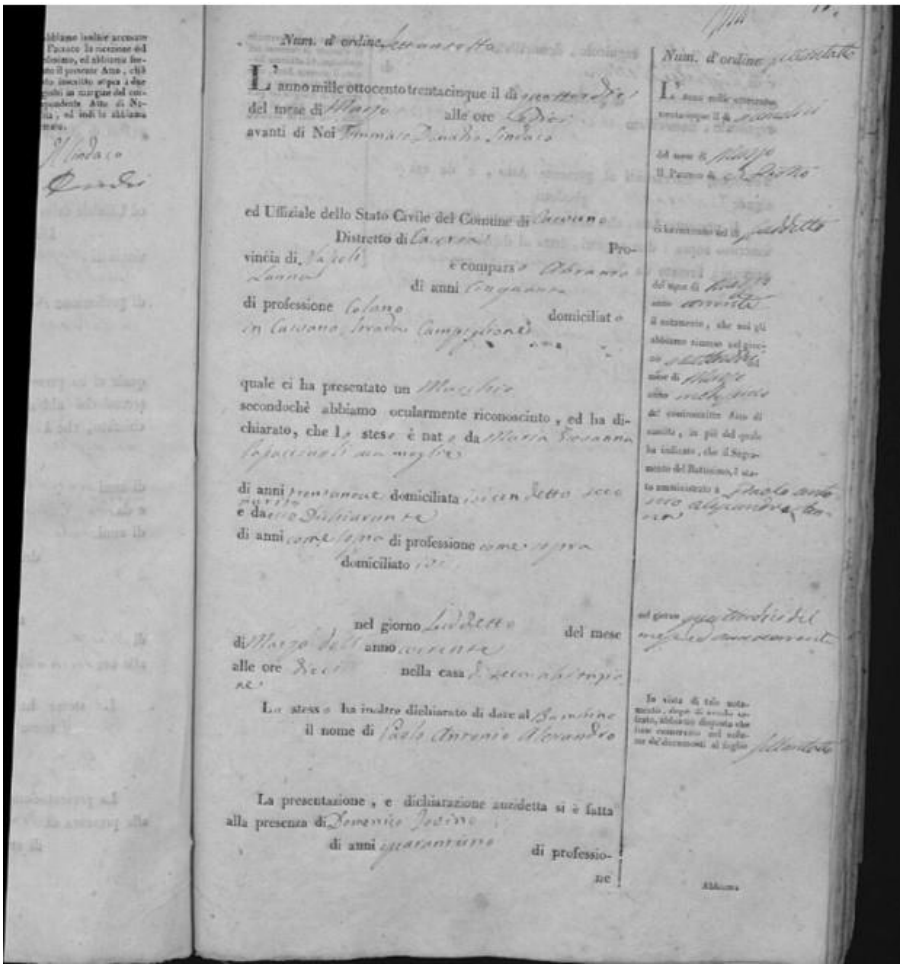

Nascita di Paolo Lanna, 14/3/1835, figlio di Abramo (2° matrimonio) e di Maria Giovanna Papacciuoli, https://antenati.cultura.gov.it/ark:/12657/an_ua215692/wloO3B2.

Ramo 2 da Nicola Lanna (n. 1709)

Questo ramo della Famiglia Lanna fa capo a Nicola Lanna presente nel Catasto Onciario di Caivano compilato nel 1754 e i cui componenti familiari sono di seguito riportati:
[339v] Nicola di Lanna d'anni 45
Lella Angelino sua moglie d'anni 36
Catarina loro figlia d'anni 15
Teresa loro figlia d'anni 14
Marzolla loro figlia d'anni 12
Giuseppe loro figlio d'anni 8
Pietro loro figlio d'anni 4
Vincenzo loro figlio d'anni 3
Lena loro figlia d'anno 1
Anna Palmiero vidua d'anni 60

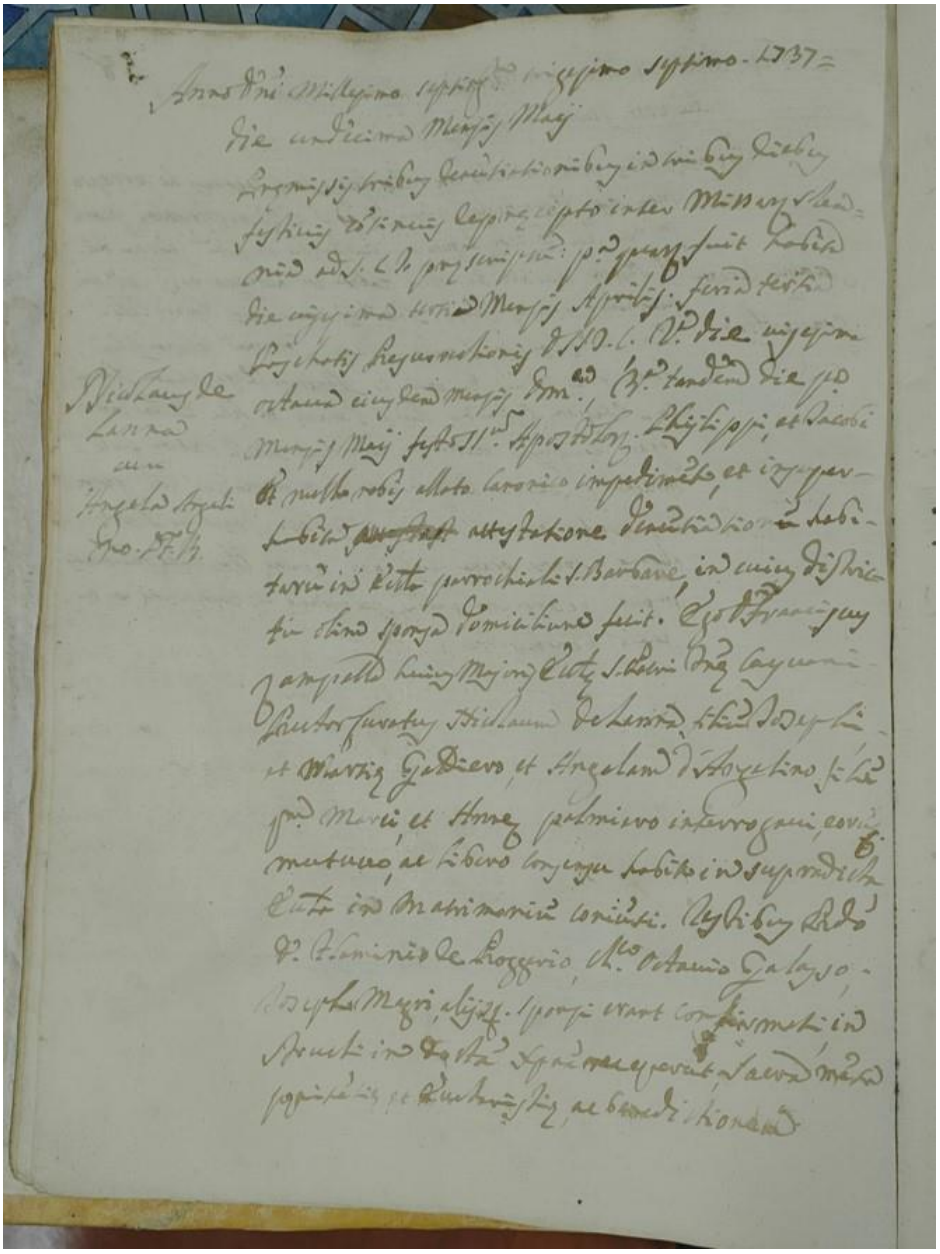

Matrimonio di Nicola Lanna e Angela Angelino 11/5/1737.

Con la morte di Pietro Lanna figlio di Nicola il 13/8/1784 e con la morte di Vincenzo Lanna il 17/8/1792, altro figlio di Nicola, vedovo di Domenica Angelino, questo ramo attraverso Giuseppe Lanna, figlio di Nicola si continua nel tempo in vari rami e partendo da Nicola Lanna figlio di Giuseppe uno di essi arriva al 1924 con Pietro e Michele, figli di Giuseppe Lanna e Castaldo Anna, andati in sposa rispettivamente a Bellastella M. Cristina e Bellastella Carmina.

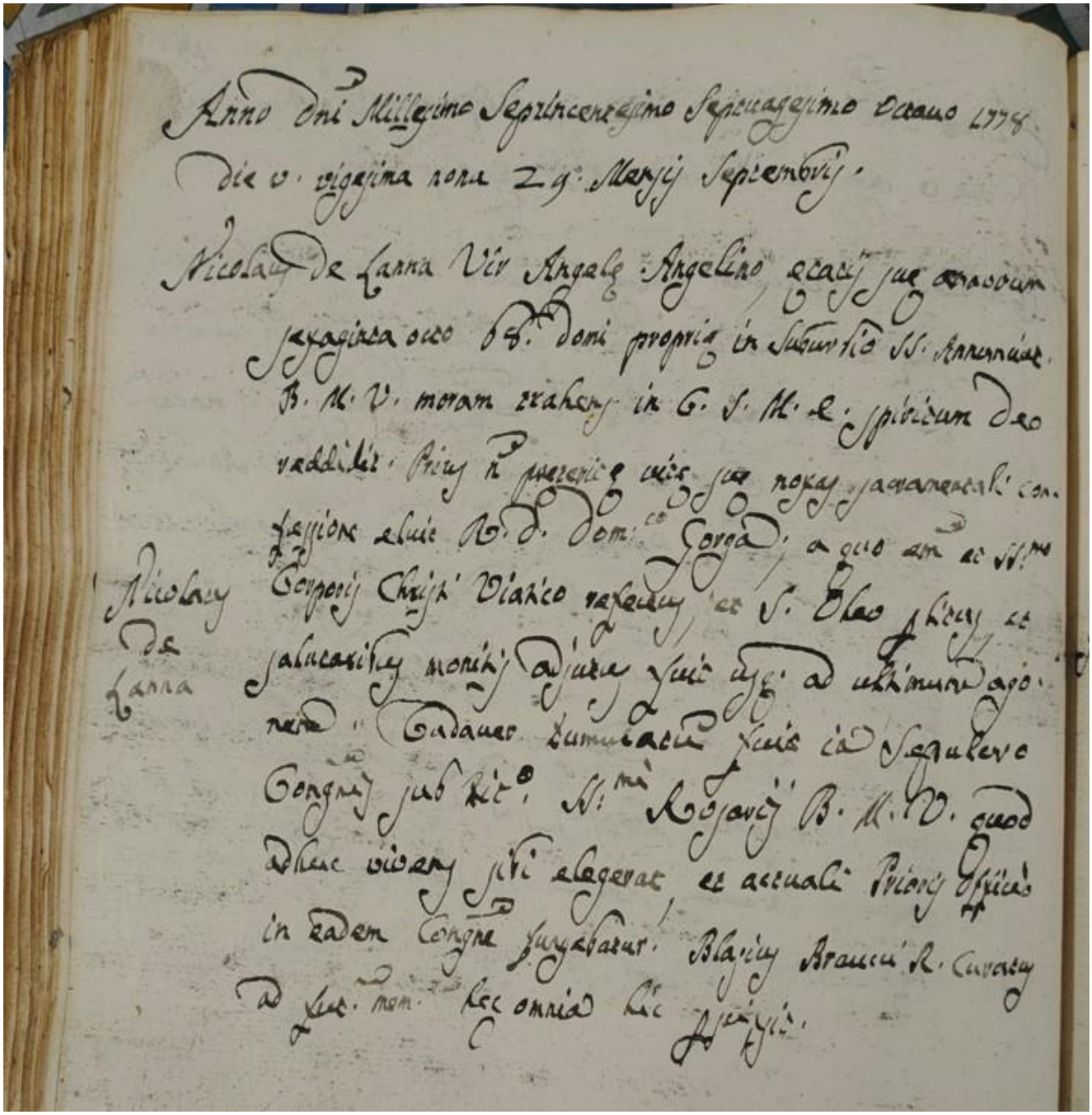

Morte di Nicola Lanna, vedovo di Angela Angelino 29/9/1778.

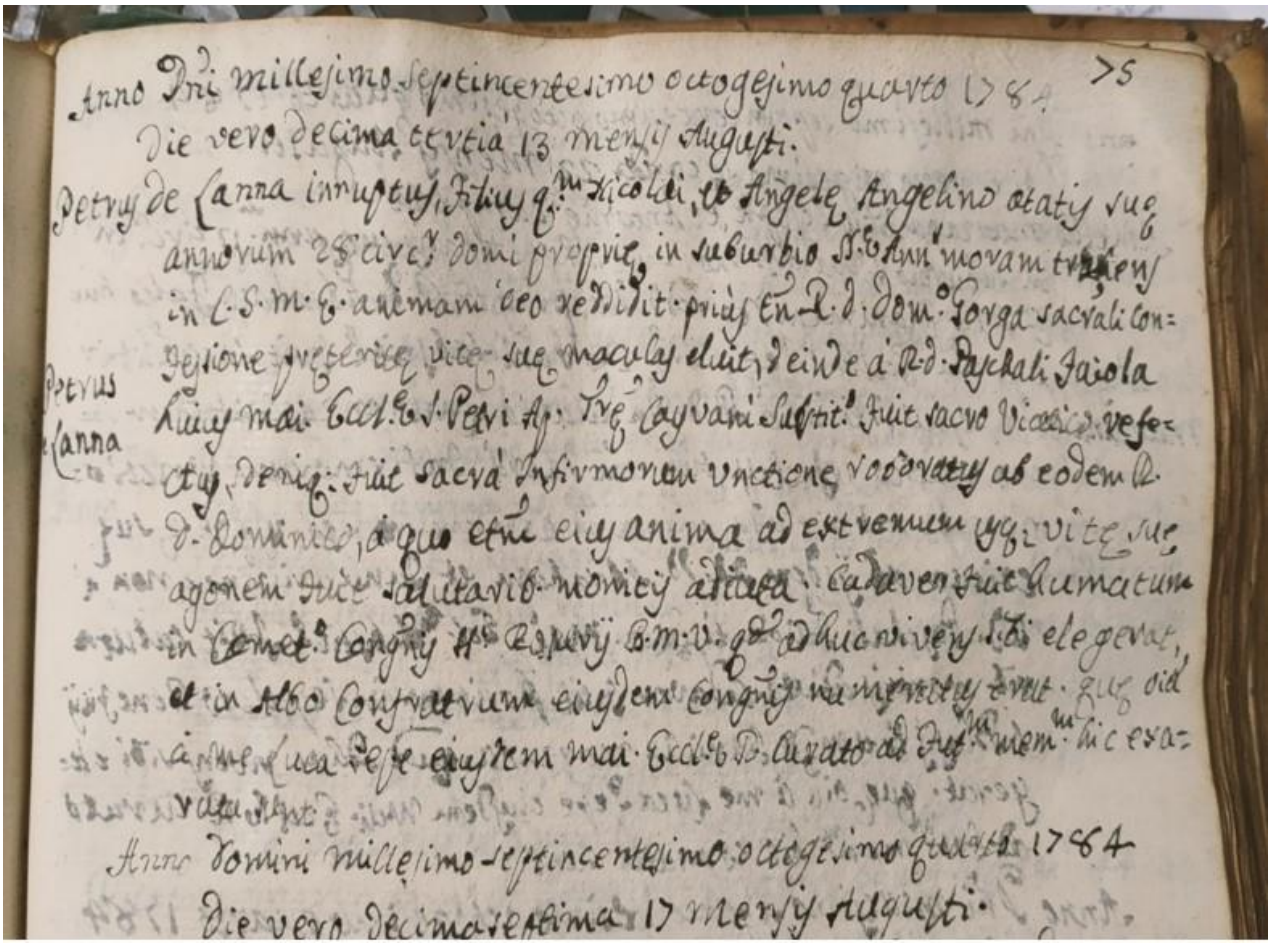

Anno Dñi millesimo septingentesimo octogesimo quarto 1784 75
Die vero decima tertia 13 mensis Augusti.
Petrus de Lanna innuptus, filius q.m Nicolai, et Angelæ Angelino ætatis suæ annorum 28 circ.r domi propriæ in suburbio SS.mæ Annunt.æ moram trahens in C.S.M.E. animam Deo reddidit. prius en.m R.d. dom.o Jorga sacrali confessione susceptâ, vice-sue macula elutt, deinde à R.d. Raphaele Faiola huius mat. Eccl.æ S.ti Petri Ap.li Vic.æ Cajvani Substit.o fuit sacro Viatico refectus, denig: fuit sacrâ Infirmorum Unctione roboratus ab eodem R.d. Dominico, à quo etiã eius anima ad extremum usq: vitæ suæ agonem fuit salutarib.s monitis assistitum. Cadaver fuit humatum in Cœmet.o Congr.nis R.mi P.is C.M.V. q.æ adhuc vivens sibi elegerat, et in Albo Contractuum eiusdem Congr.nis inscriptus exist. cujus did.æ ædis Ecclesiæ eidem mat. Eccl.æ S.ti Petri Ap.li adjacentis hic exaratus fuit actus.
Anno Domini millesimo septingentesimo octogesimo quarto 1784
Die vero decima septima 17 mensis Augusti.

Petrus Lanna

Morte di Pietro Lanna, figlio di Nicola e Angela Angelino 13/8/1784.

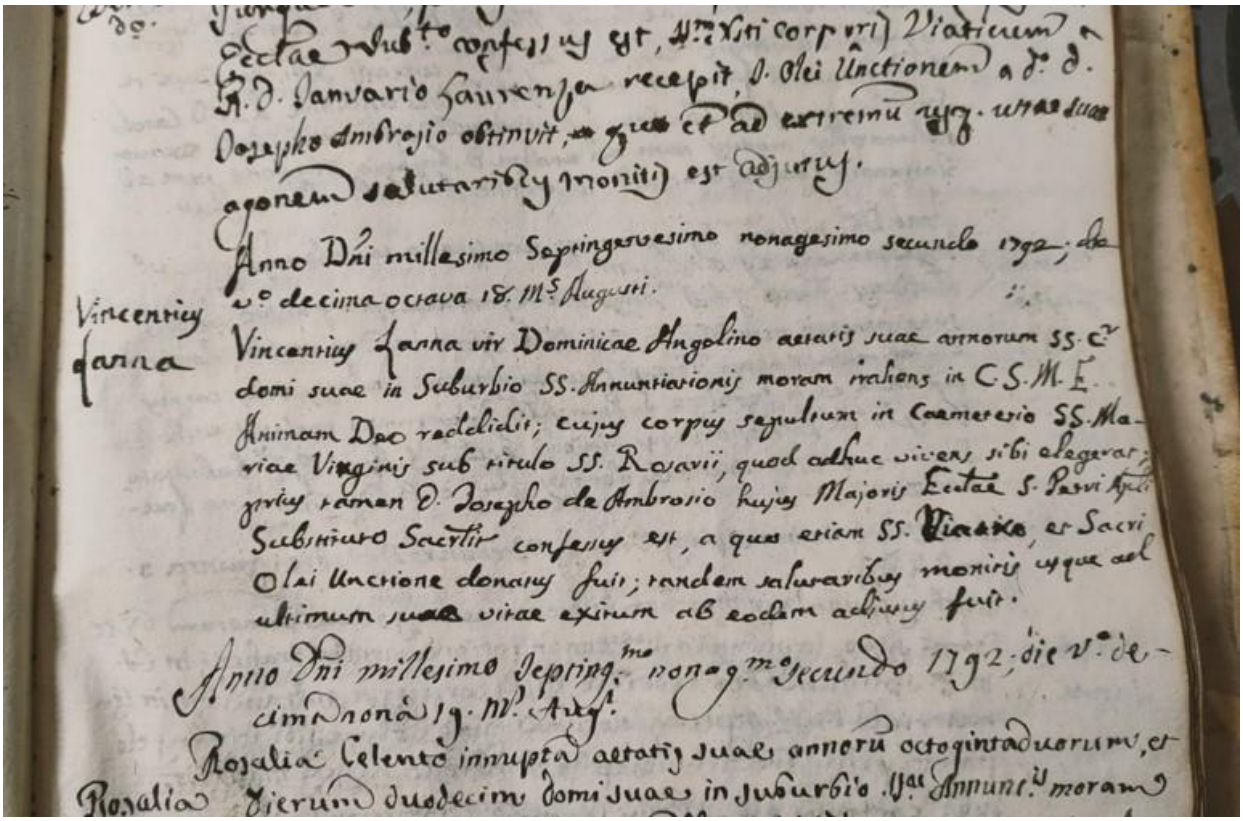

Ecclæ subito confessus est, Ñ.mi Viatico corporis refectus
R.d. Januario Laurenza recepit S. Olei Unctionem a d.o d.
Josepho Ambrosio obtinuit, et ad extremum usq: vitæ suæ
agonem salutaribus monitis est adjutus.
Anno Dñi millesimo Septingentesimo nonagesimo secundo 1792, die
v.o decima octava 18.m.s Augusti.
Vincentius Lanna vir Dominicae Angelino aetatis suae annorum 55.c.r
domi suae in Suburbio SS.mae Annuntiationis moram trahens in C.S.M.E.
Animam Deo reddidit; cujus corpus sepultum in Coemeterio SS.Ma-
riae Virginis sub titulo SS. Rosarii, quod adhuc vivens sibi elegerat;
prius coram D. Josepho de Ambrosio hujus Majoris Ecclae S. Petri Apli
Subsituto Sacrtis confessus est, a quo etiam SS. Viatico, et Sacri
Olei Unctione donatus fuit; tandem salutaribus monitis usque ad
ultimum suae vitae exitum ab eodem adjutus fuit.
Anno Dñi millesimo Septing.mo nonag.mo secundo 1792; die v.o de-
cimanona 19. M.s Aug.ti.
Rosalia Celento innupta aetatis suae annorum octoginta duorum, et
Rosalia Vierum duodecim domi suae in suburbio Ñ.ae Annunt.ae moram

Vincentius Lanna

Morte di Vincenzo Lanna vedovo di Domenica Angelino 17/8/1792.

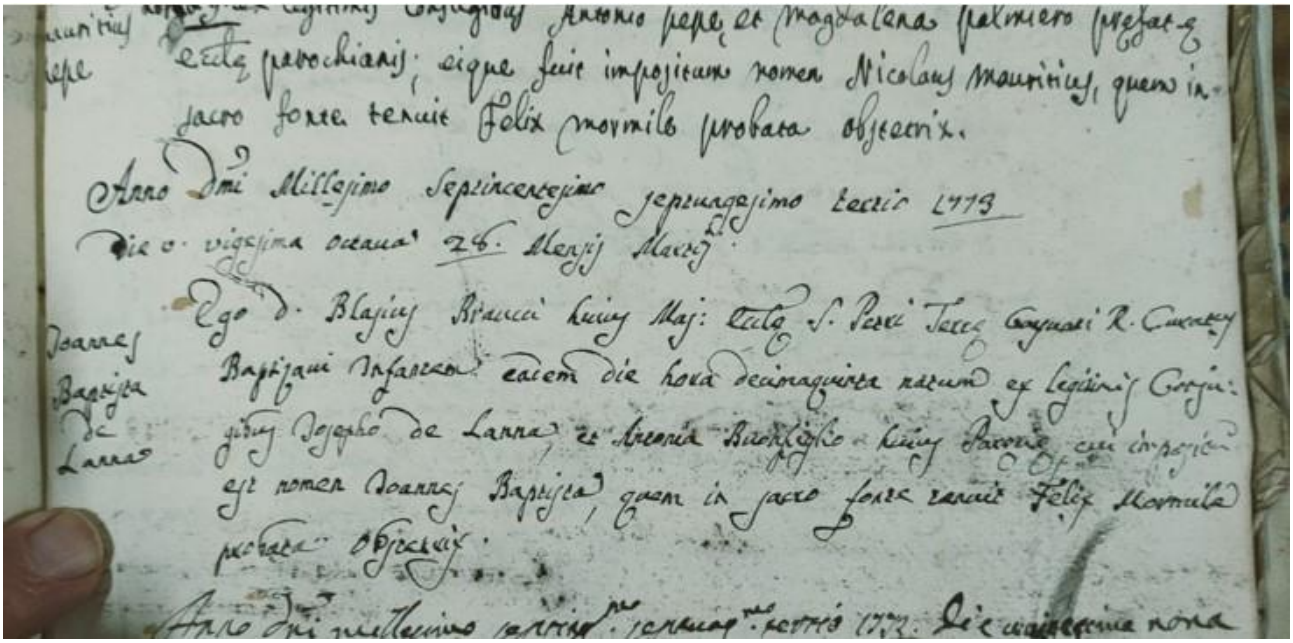

Nascita di Giovanni Battista figlio di Nicola Lanna e Antonia Buonfiglio 28/3/1773,

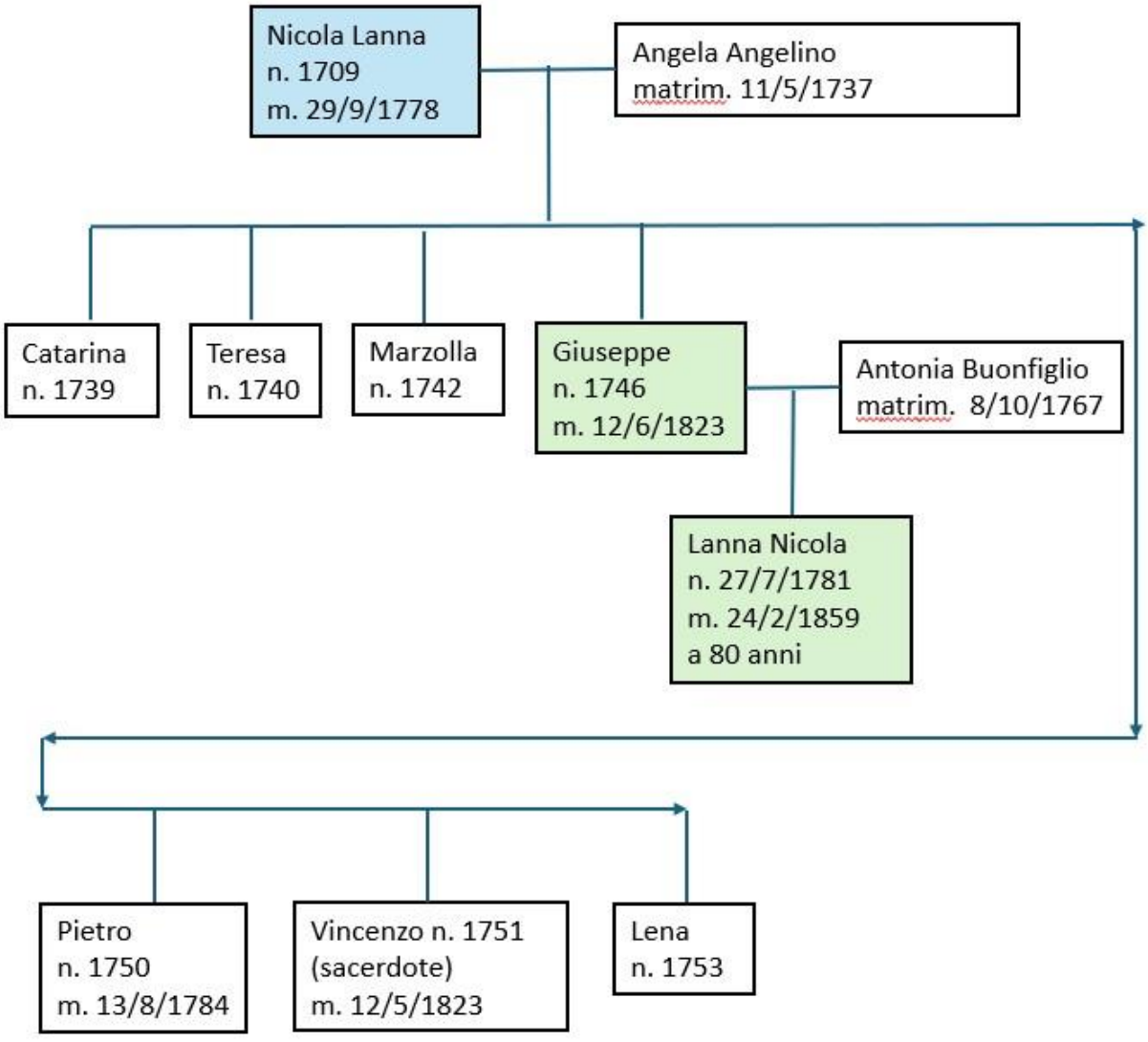

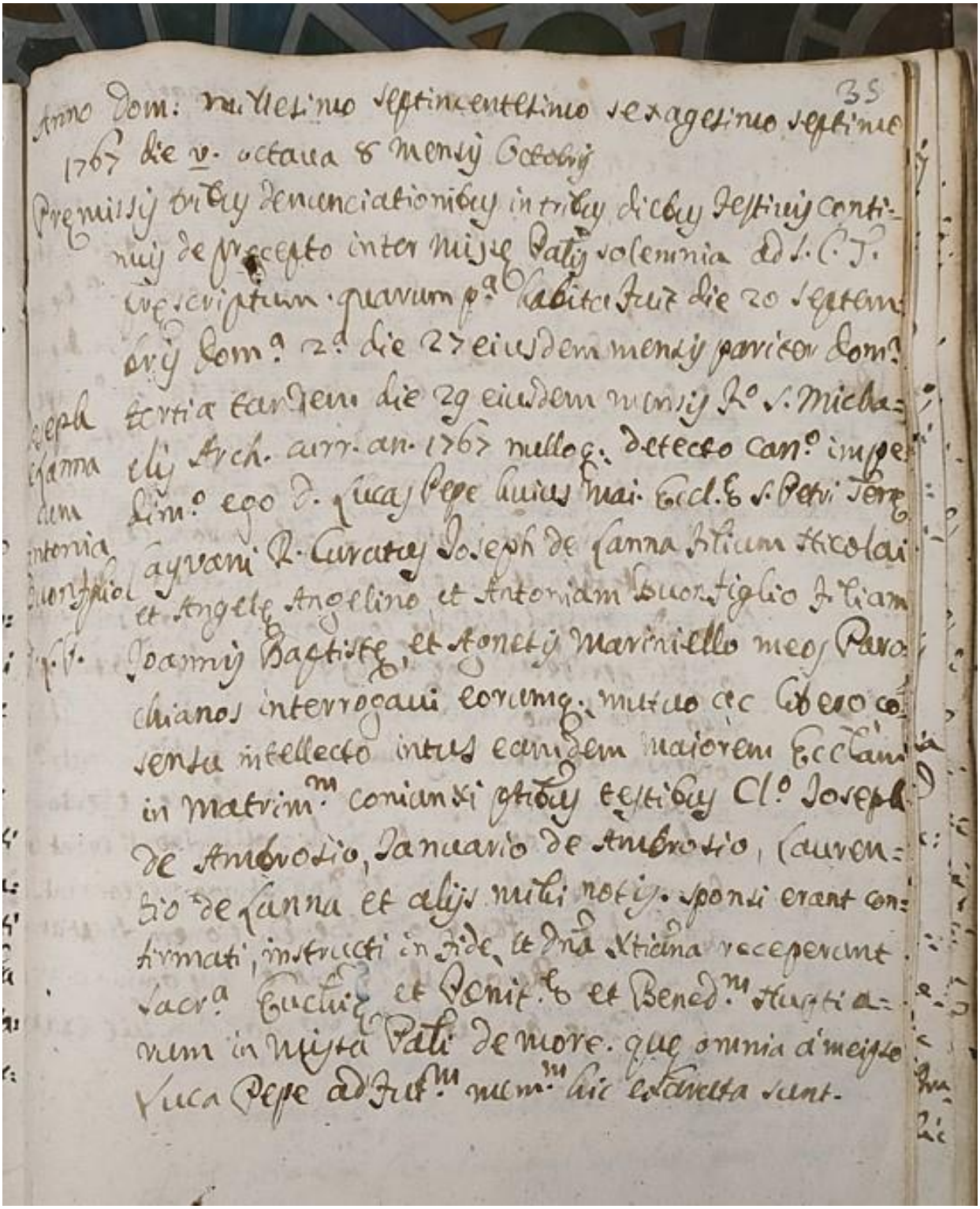

Anno Dom: millesimo septingentesimo sexagesimo septimo 35
1767 die v. octava 8 mensis Octobris
Premissis tribus denunciationibus in tribus diebus festivis continuis de precepto inter missas Patij solemnia dd. C. J. observatum quarum p.a habita fuit die 20 septembris Dom.a 2.a die 27 eiusdem mensis parochor Dom.s tertia eandem die 29 eiusdem mensis R.o V. Michaelis Arch. curr. an. 1767 nullo detecto can.o impedimento ego D. Lucas Pepe huius mat. Eccl.e S. Petri Terre ayvani R. Curatus Joseph de Lanna filium Nicolai et Angele Angelino et Antoniam Buonfiglio filiam Joannis Baptiste, et Agnetis Marinello meos Parochianos interrogavi eorumq. mutuo ac libero consensu intellecto intus eandem maiorem Eccl.am in matrim.m coniunxi tribus festivis Cl.o Joseph de Ambrosio, Januario de Ambrosio, Lauvenzio de Lanna et alijs multis notis. Sponsi erant confirmati, instructi in fide, et Dna Eucharistiam receperunt sacra Eucharistia et Pœnit.a et Bened.m Hospitalem in Missa Patij de more. que omnia d.mei.o Lucas Pepe de fid.m mem.m hic extendi curavi.

Matrimonio di Giuseppe Lanna e Antonia Buonfiglio 8/10/1767.

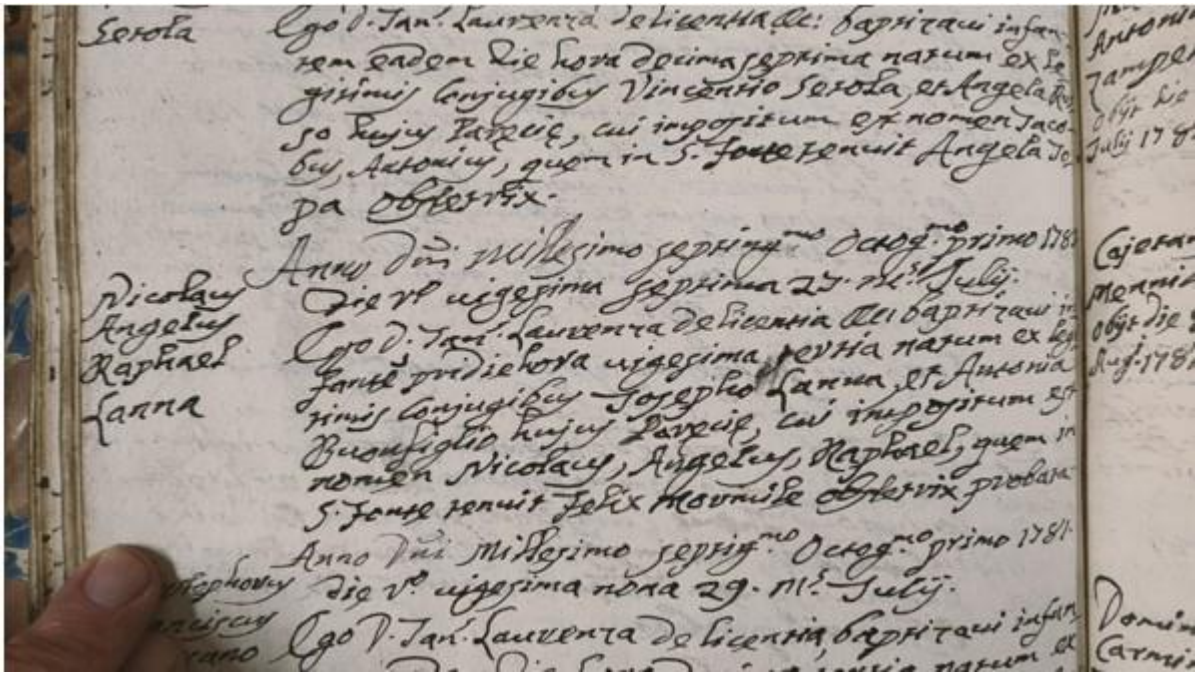

Nascita di Nicola Lanna, figlio di Giuseppe e Antonia Buonfiglio 27/7/1781.

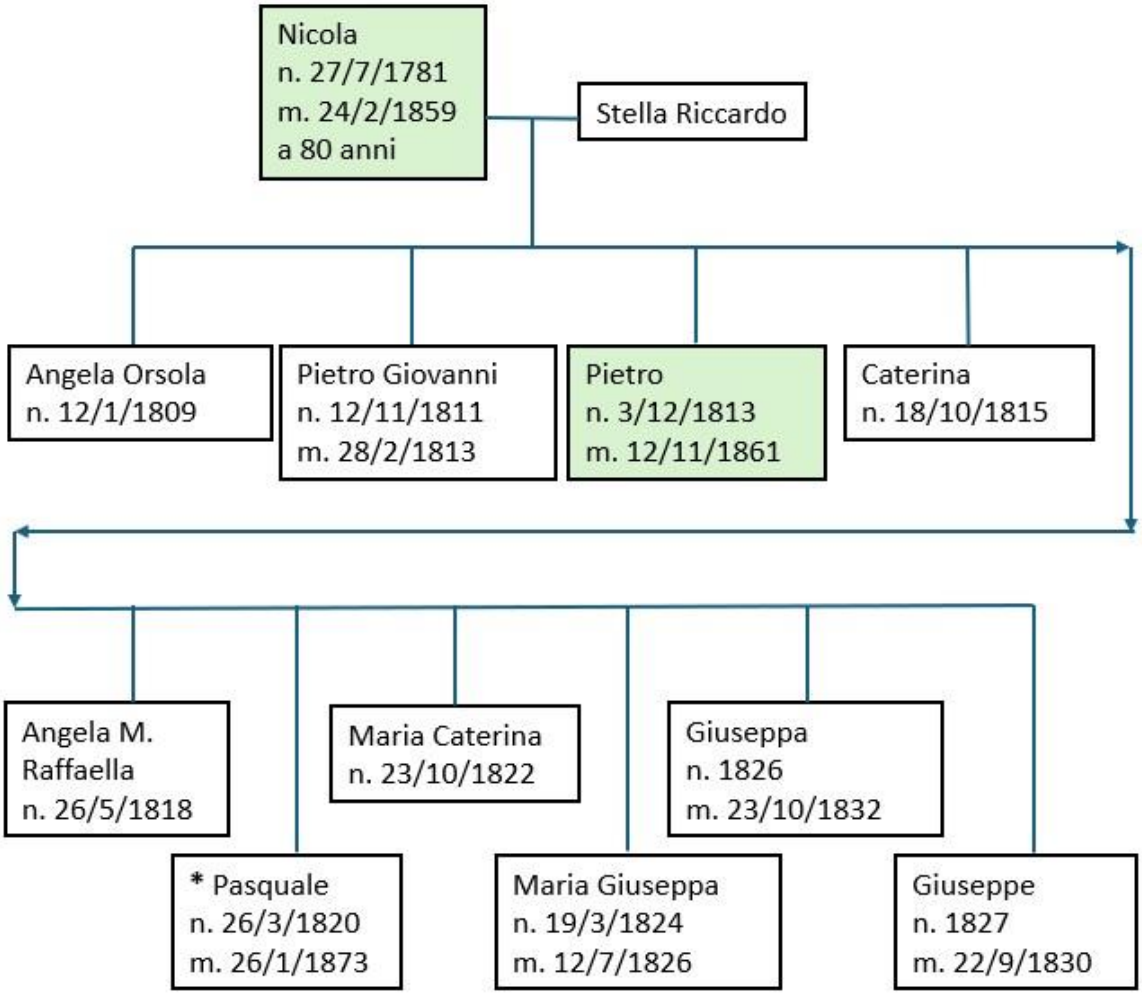

***** Pasquale, coniugato con Mariantonia Liguori il 17/2/1860. Nell'archivio anagrafico del Comune di Caivano non si ritrovano figli nati da questa coppia.

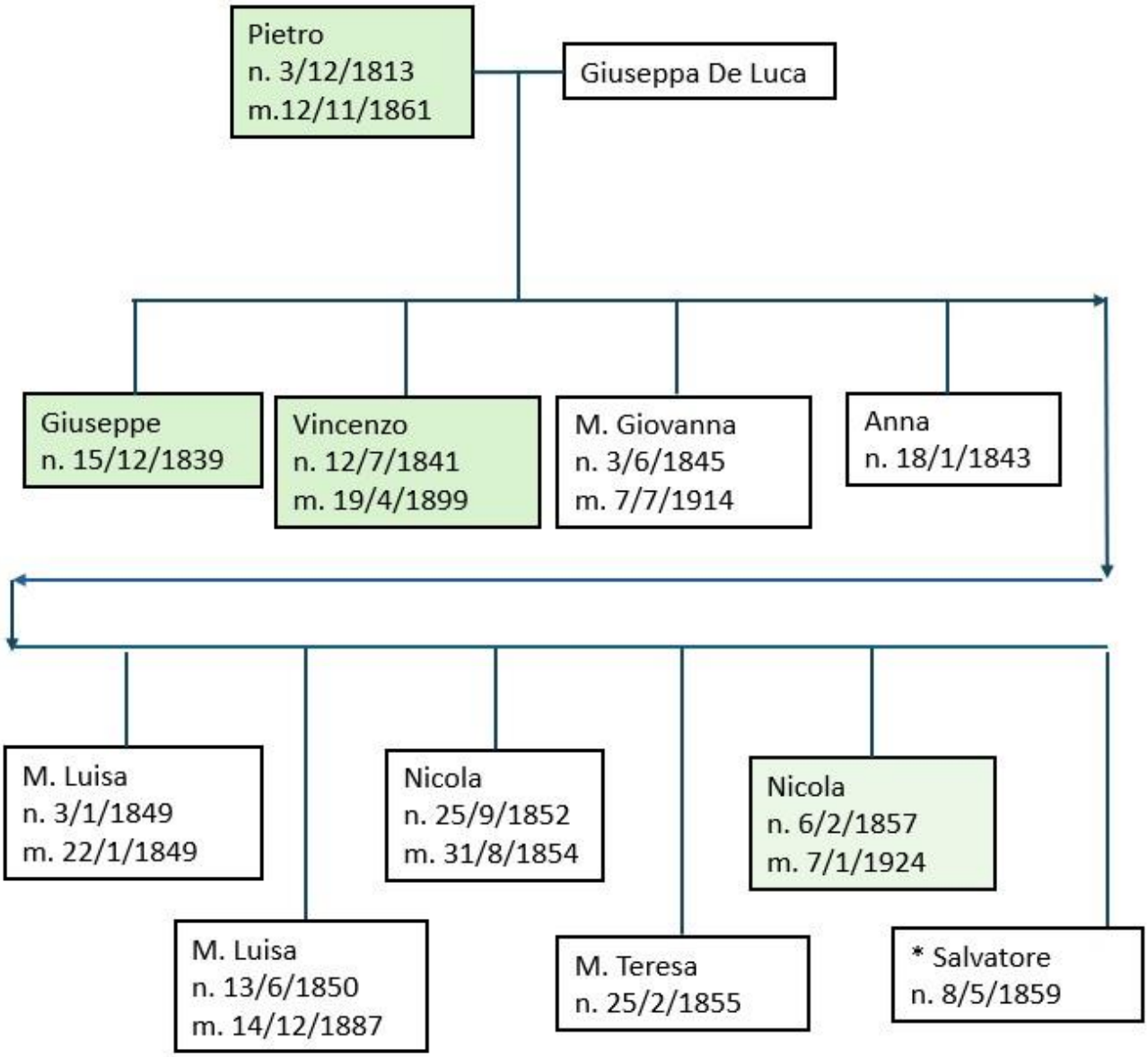

*Salvatore sposa Mormile Maria il 31/12/1883. Da questa coppia non risultano figli nati a Caivano.

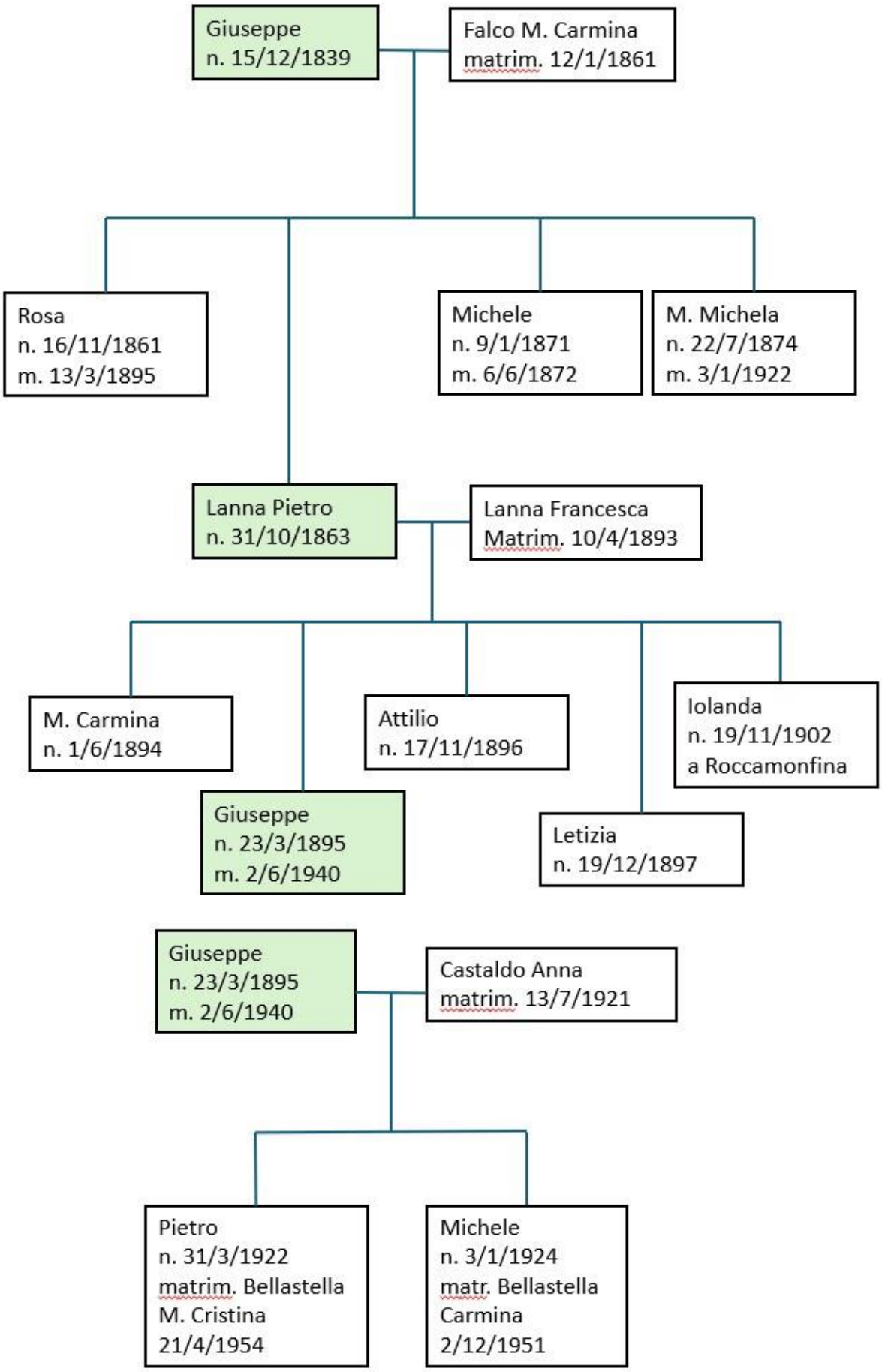
Giuseppe
n. 15/12/1839
Falco M. Carmina
matrim. 12/1/1861
Rosa
n. 16/11/1861
m. 13/3/1895
Michele
n. 9/1/1871
m. 6/6/1872
M. Michela
n. 22/7/1874
m. 3/1/1922
Lanna Pietro
n. 31/10/1863
Lanna Francesca
Matrim. 10/4/1893
M. Carmina
n. 1/6/1894
Attilio
n. 17/11/1896
Iolanda
n. 19/11/1902
a Roccamonfina
Giuseppe
n. 23/3/1895
m. 2/6/1940
Letizia
n. 19/12/1897
Giuseppe
n. 23/3/1895
m. 2/6/1940
Castaldo Anna
matrim. 13/7/1921
Pietro
n. 31/3/1922
matrim. Bellastella
M. Cristina
21/4/1954
Michele
n. 3/1/1924
matr. Bellastella
Carmina
2/12/1951

In giallo il fabbricato in via Santa Caterina, ora via Braucci, dove risiedevano i componenti di questo ramo della Famiglia Lanna.

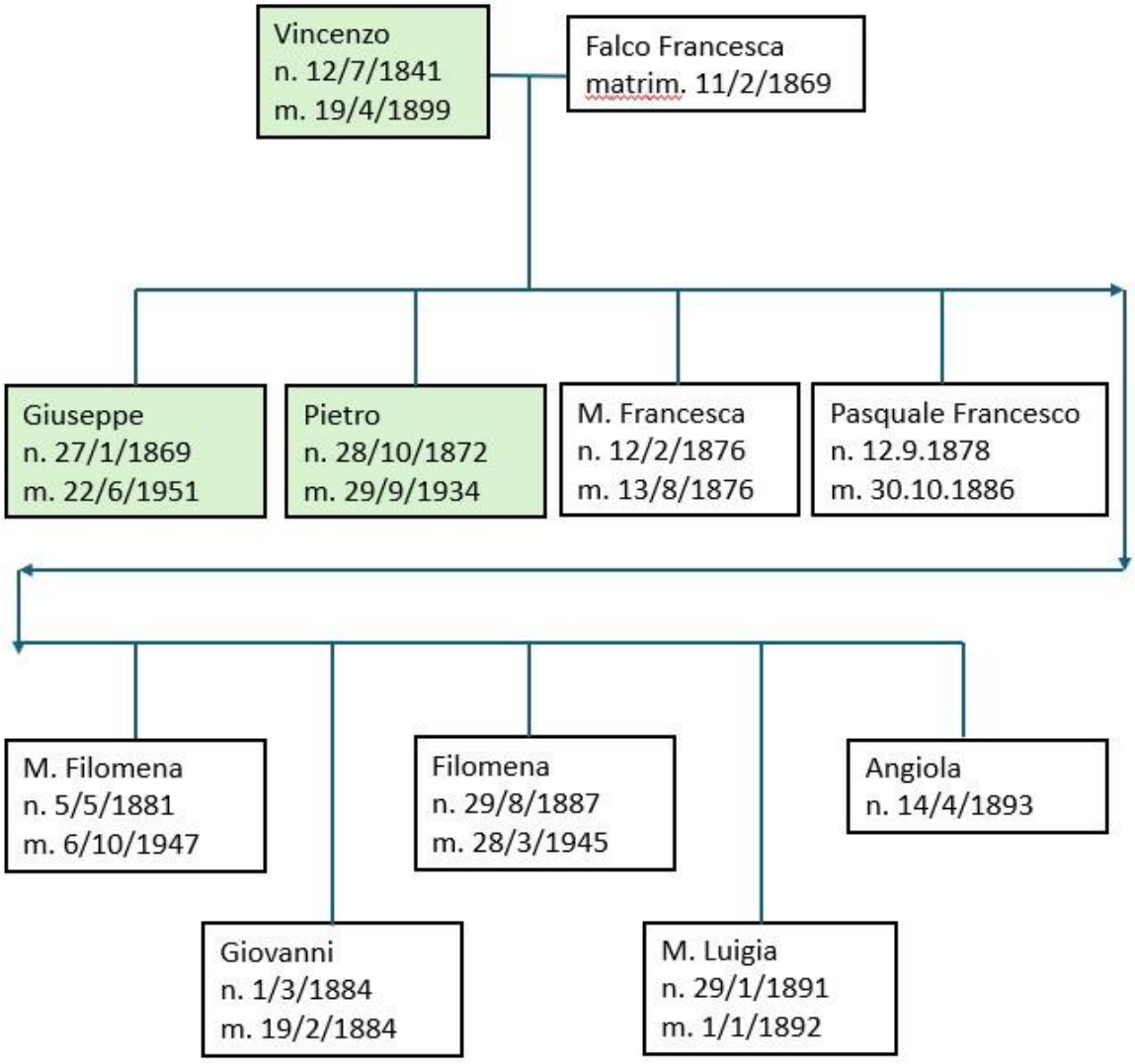

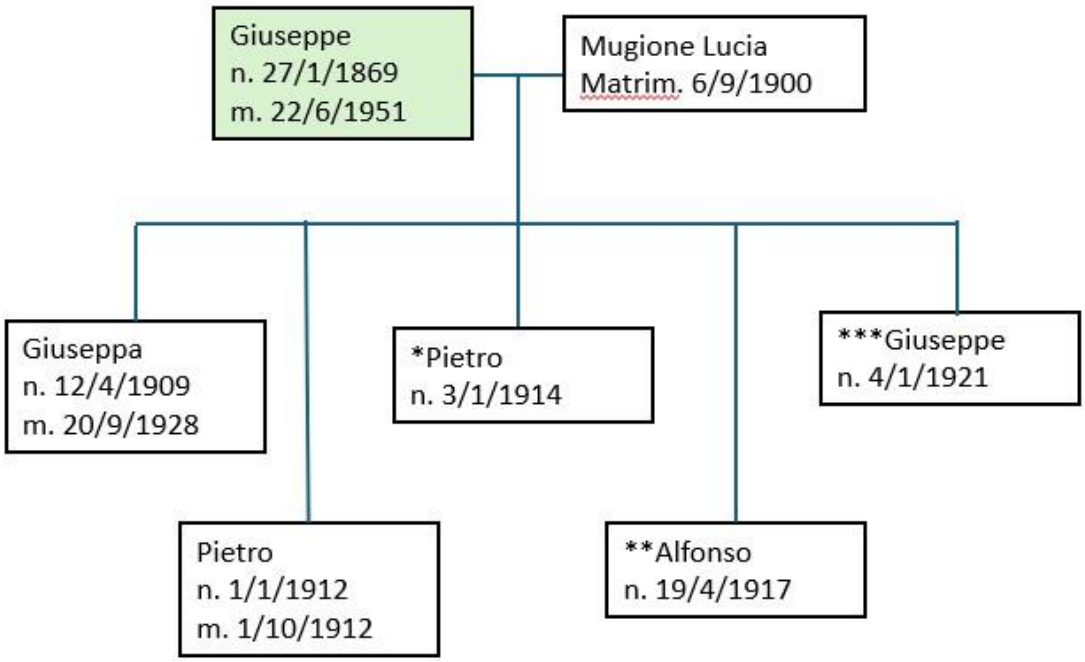

*Pietro sposa Siciliano Raffaella il 12/11/1944, vedovo il 30/8/1948 sposa Ummarino Elisabetta il 19/11/1949.
**Alfonso sposa Gracile Anna a Torino il 15/8/1948.
***Giuseppe emigra in Provincia di Bolzano il 26/9/1952

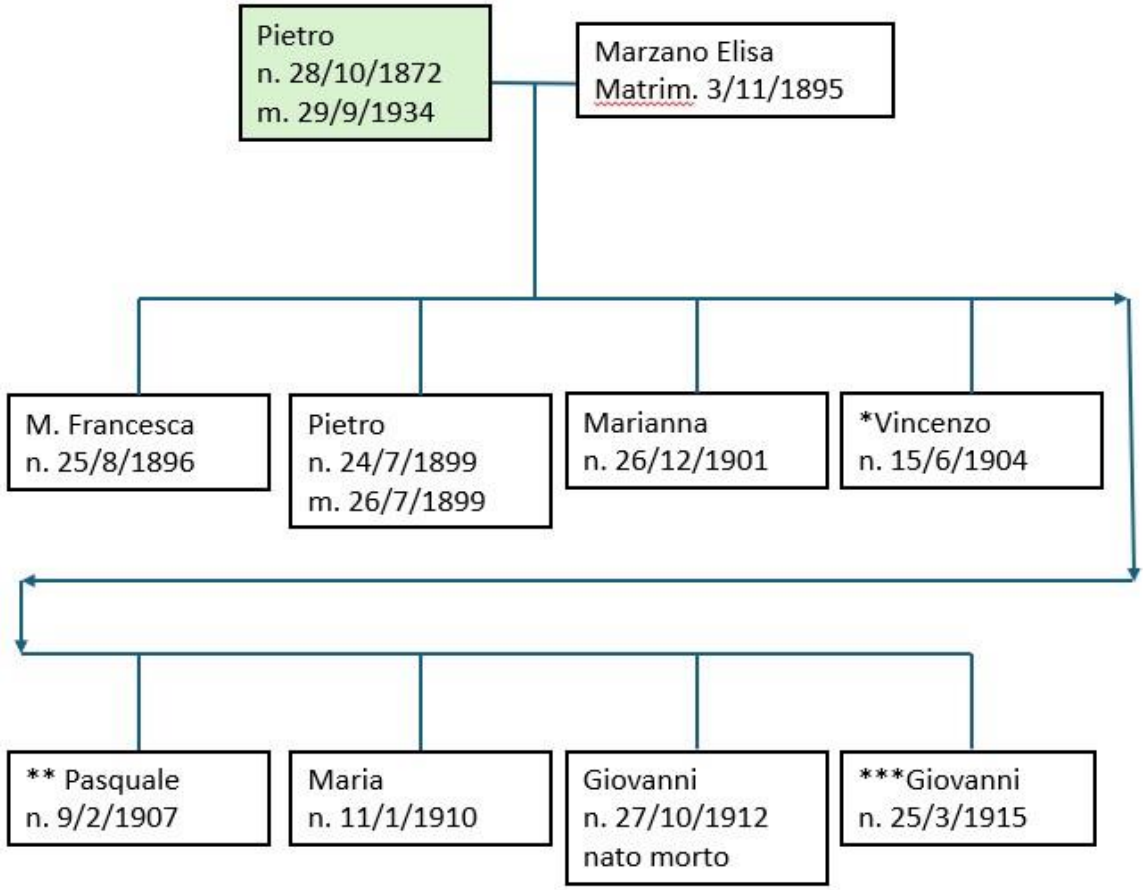

*Vincenzo sposa Zampella Olanda il 10/8/1922.
**Pasquale sposa il 27/4/1935 Laurenza Francesca.
***Giovanni sposa Scuotto Annunziata il 29/4/1935.

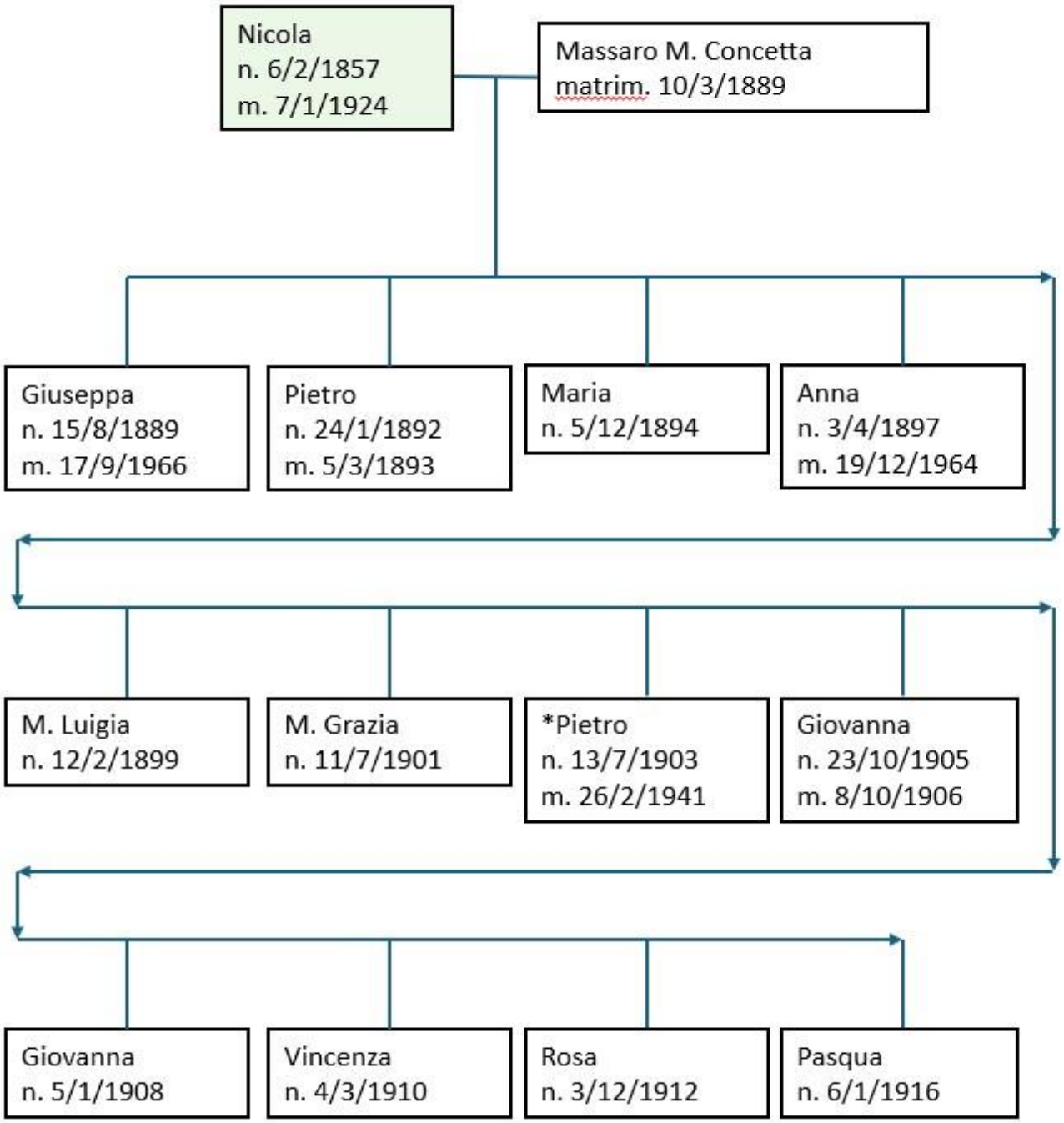

*Pietro sposa Ponticelli Giuseppa il 29/12/1926.

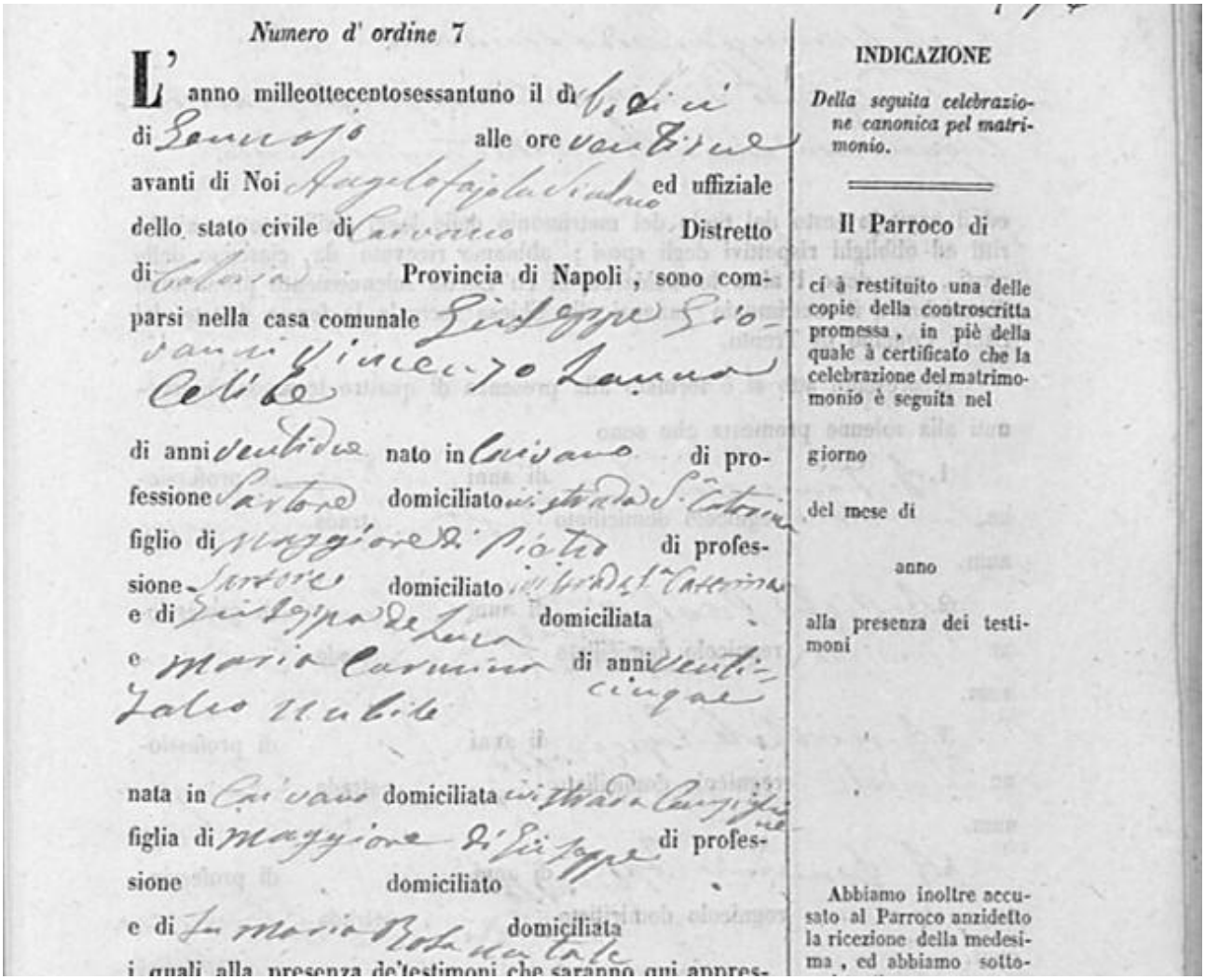

Numero d' ordine 7

L' anno milleottecentosessantuno il dì Sedici di Gennajo alle ore Quattro avanti di Noi Angelo Fajola Sindaco ed uffiziale dello stato civile di Cervino Distretto di Caserta Provincia di Napoli, sono comparsi nella casa comunale Giuseppe Giovanni Vincenzo Lanna

di anni diciotto nato in Cervino di professione Sartore domiciliato nella strada S. Caterina figlio di maggiore di Pietro di professione Sartore domiciliato nella detta Caterina e di Giuseppa de Luca domiciliata e Maria Carmina di anni diciotto nata in Cervino domiciliata nella detta Caterina figlia di maggiore di Giuseppe di professione domiciliato e di Anna Maria Rotondo domiciliata i quali alla presenza de' testimoni che saranno qui appres-

INDICAZIONE

Della seguita celebrazione canonica pel matrimonio.

Il Parroco di

ci à restituito una delle copie della controscritta promessa, in piè della quale à certificato che la celebrazione del matrimonio è seguita nel

giorno

del mese di

anno

alla presenza dei testimoni

Abbiamo inoltre accusato al Parroco anzidetto la ricezione della medesima, ed abbiamo sotto-

Matrimonio di Giuseppe Lanna e Falco Maria Carmina, 16/1/1861.

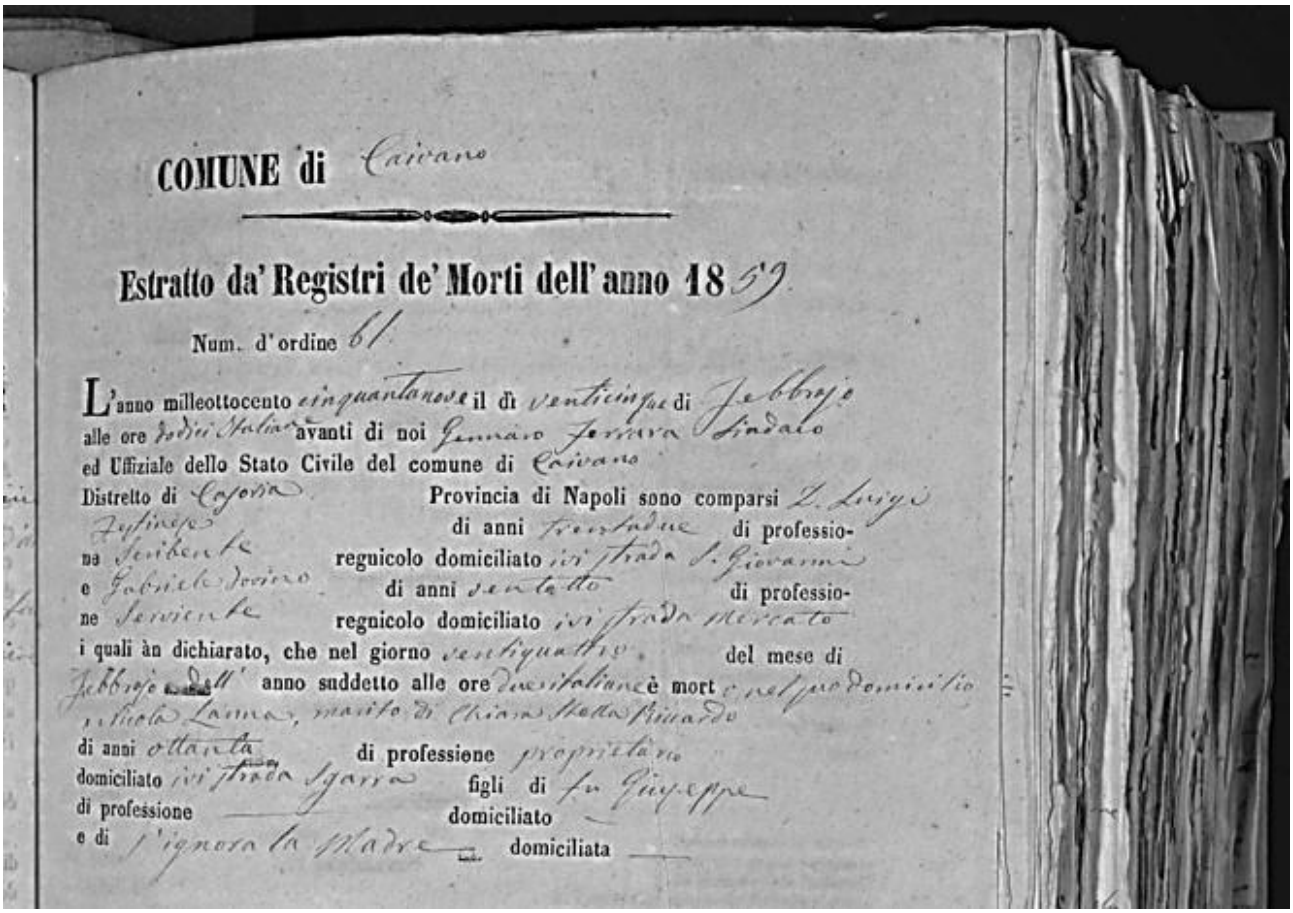

COMUNE di Caivano

Estratto da' Registri de' Morti dell' anno 1859

Num. d'ordine 61

L'anno milleottocento cinquantanove il dì ventitrè di Febbraio alle ore dodici Italiane avanti di noi Gennaro Ferrara Sindaco ed Ufficiale dello Stato Civile del comune di Caivano Distretto di Casoria Provincia di Napoli sono comparsi D. Luigi Pistilli di anni trentadue di professione Serviente regnicolo domiciliato in strada S. Giovanni e Gabriele Iovine di anni sessanta di professione Serviente regnicolo domiciliato in strada Mercato i quali àn dichiarato, che nel giorno ventiquattro del mese di Febbraio dell' anno suddetto alle ore due Italiane è morto in casa propria Nicola Lanna, marito di Chiara Stella Riccardo di anni ottanta di professione proprietario domiciliato in strada Sgarra figli di fu Giuseppe di professione domiciliato e di l'ignora la Madre domiciliata

Morte di Lanna Nicola figlio di Giuseppe, 24/2/1859 a 80 anni.

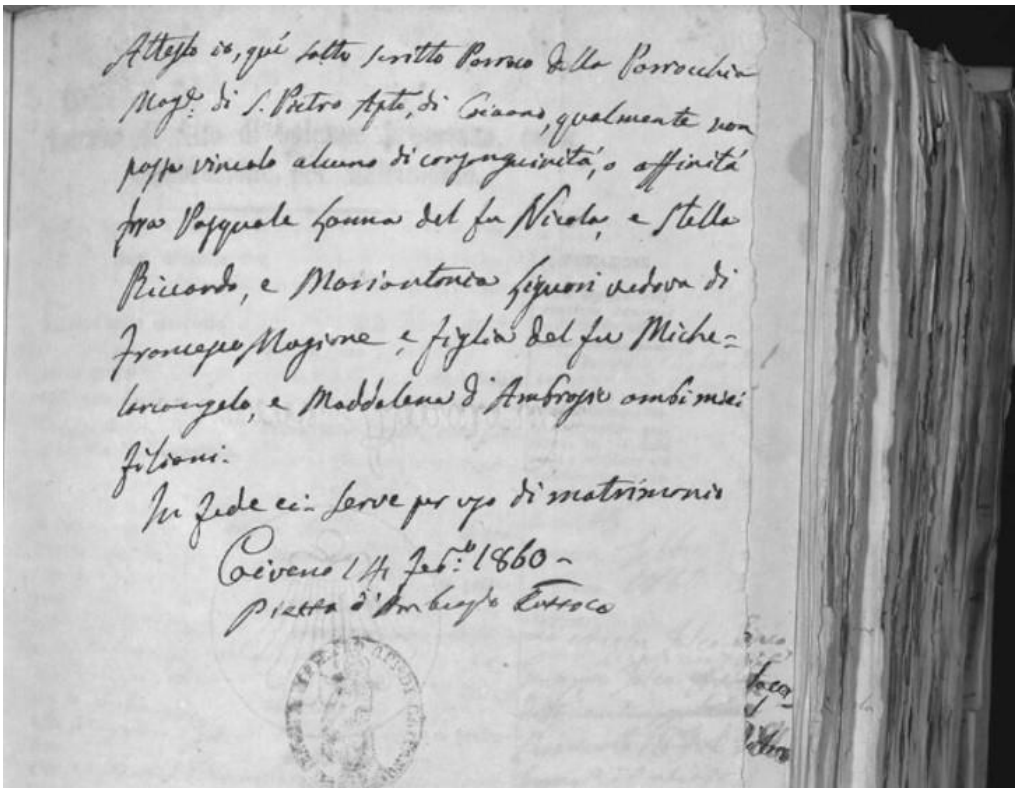

Attesto io, qui sotto scritto Parroco della Parrocchia Magg.e di S. Pietro Apte, di Caivano, qualmente non posso rinvenire alcuno di consanguineità, o affinità fra Pasquale Gianna del fu Nicola, e Stella Riccardo, e Mariantonia Liguori vedova di Francesco Magrone, e figlia del fu Michelangelo, e Maddalena d'Ambrosio ambi miei Filiani.

In fede ecc. serve per uso di matrimonio

Caivano li 4 Feb.o 1860 -

Pietro d'Ambrosio Parroco

Attestato del Parroco di San Pietro relativo al matrimonio di Pasquale Giovanni Lanna figlio di Nicola con Mariantonia Liguori.

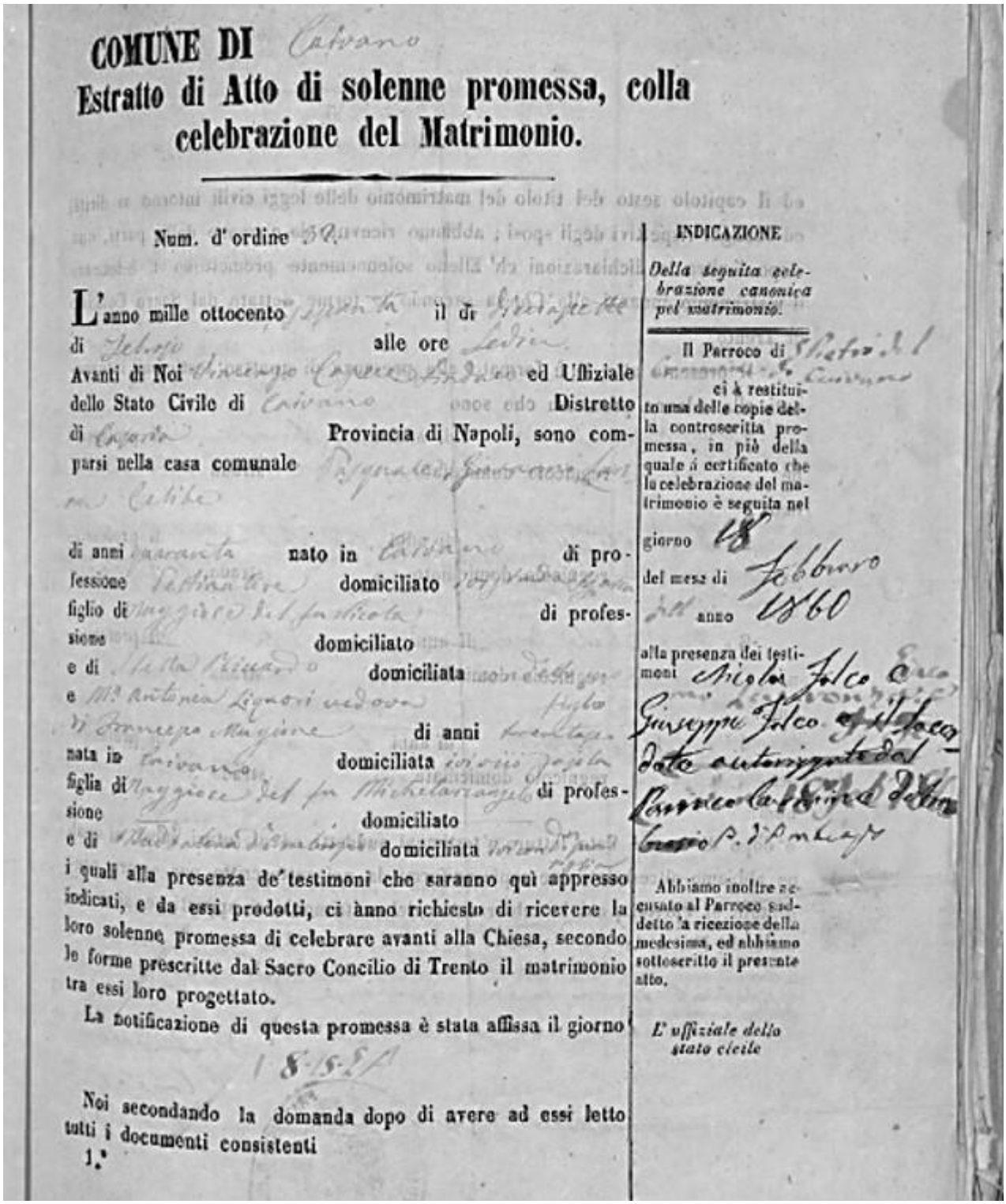

COMUNE DI Cavaro

Estratto di Atto di solenne promessa, colla celebrazione del Matrimonio.

Num. d'ordine 59

L'anno mille ottocento il dì
di Febbro alle ore
Avanti di Noi ed Ufiziale
dello Stato Civile di Distretto
di Cavaro Provincia di Napoli, sono comparsi nella casa comunale

di anni nato in di professione domiciliato
figlio di di professione
domiciliato
e di domiciliata
e di anni
nata in domiciliata
figlia di di professione
domiciliato
e di domiciliata
i quali alla presenza de' testimoni che saranno quì appresso indicati, e da essi prodotti, ci ànno richiesto di ricevere la loro solenne promessa di celebrare avanti alla Chiesa, secondo le forme prescritte dal Sacro Concilio di Trento il matrimonio tra essi loro progettato.

La notificazione di questa promessa è stata affissa il giorno 18-2-60

Noi secondando la domanda dopo di avere ad essi letto tutti i documenti consistenti
1.°

INDICAZIONE

Della seguita celebrazione canonica pel matrimonio.

Il Parroco di
ci à restituito una delle copie della controscritta promessa, in piè della quale è certificato che la celebrazione del matrimonio è seguita nel
giorno 18
del mese di Febbraro
anno 1860
alla presenza dei testimoni Nicola Falco e Giuseppe Falco figli fatti dalla autorizzante del Parroco Can.co Diego Falco Curato P. d'Ambrosio

Abbiamo inoltre accusato al Parroco suddetto la ricezione della medesima, ed abbiamo sottoscritto il presente atto.

L'ufiziale dello stato civile

Matrimonio di Pasquale Giovanni Lanna figlio di Nicola e Mariantonia Liguori.

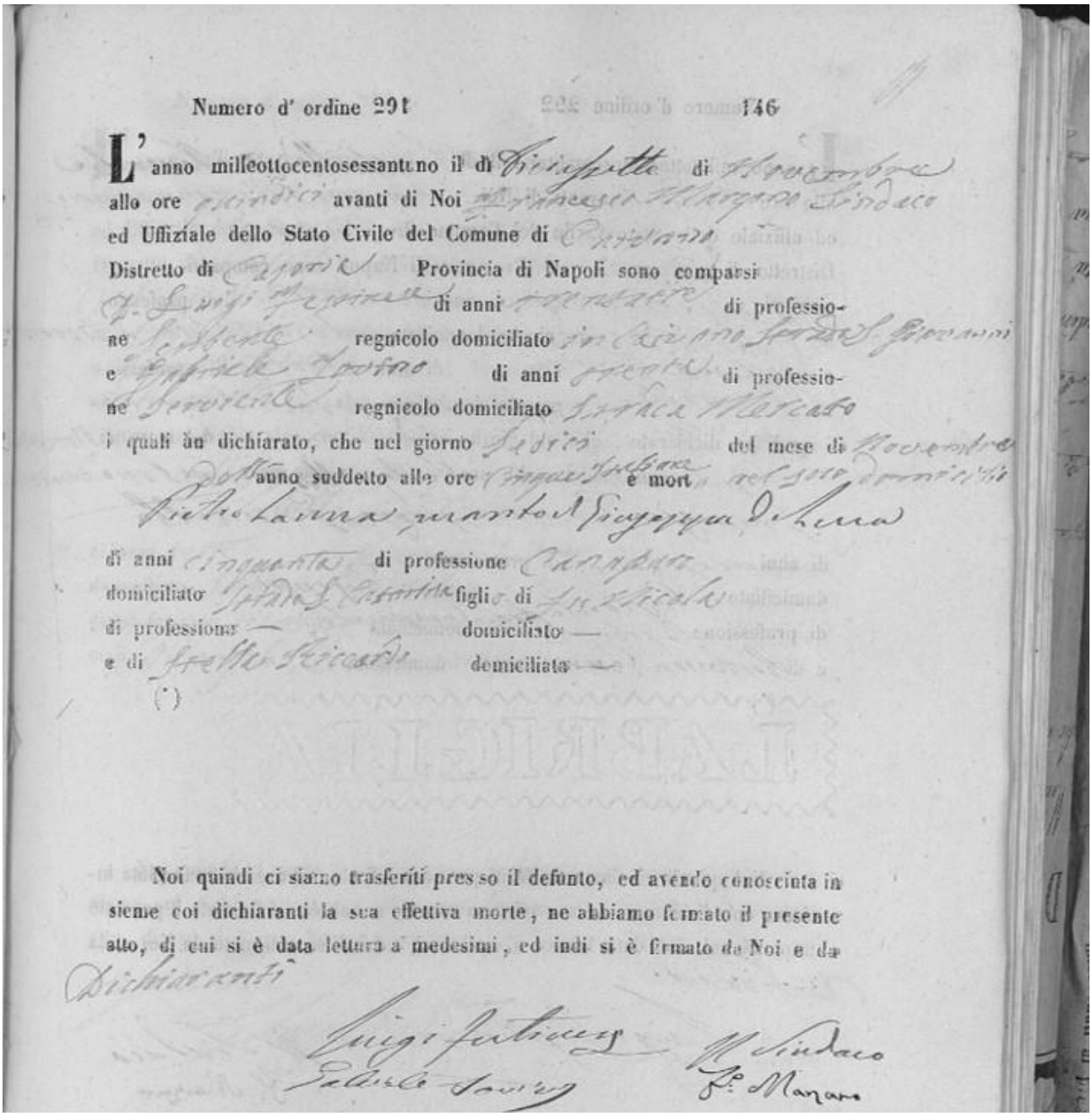

Numero d' ordine 291 146

L'anno milleottocentosessantuno il dì Diciotto di Novembre
alle ore antidrie avanti di Noi Francesco Allegro Sindaco
ed Ufiziale dello Stato Civile del Comune di Pietramaggiore
Distretto di Caserta Provincia di Napoli sono comparsi
D. Luigi Pepino di anni quarantotto di professione
Contadino regnicolo domiciliato in Casa ove spira
e Gabriele Lentino di anni trenta di professione
Bracciale regnicolo domiciliato Strada Mercato
i quali an dichiarato, che nel giorno Sedici del mese di Novembre
anno suddetto alle ore Cinque Sera e mort
Pietro Lanna quarantotto Giuseppa De Luca
di anni cinquanta di professione Campiere
domiciliato Strada S. Casertina figlio di Nicola
di professione — domiciliato —
e di Stella Riccardo domiciliata —
(*)

Noi quindi ci siamo trasferiti presso il defunto, ed avendo conosciuta in
sieme coi dichiaranti la sua effettiva morte, ne abbiamo formato il presente
atto, di cui si è data lettura a medesimi, ed indi si è firmato da Noi e da
Dichiaranti

Luigi Pepino — Il Sindaco
Gabriele Lentino — F. Allegro

Morte di Pietro Lanna, figlio di Nicola, marito di Giuseppa De Luca, 12.11.1861.

Ramo 3 da Biase Lanna (n. 1714)

Ludovico Migliaccio

Questo ramo della Famiglia Lanna fa capo a Biase Lanna presente nel Catasto Onciario di Caivano compilato nel 1754 e i cui componenti familiari sono di seguito riportati:
[339v] Biase di Lanna d'anni 40
Barbara Ponticiello d'anni 26 sua moglie
Teresa loro figlia d'anni 2
Antonio loro figlio di mesi 5
Abita in casa propria

Biase Lanna e Barbara Ponticiello oltre a Teresa e Antonio, presenti nel Catasto onciario avranno altri due figli i cui discendenti risultano documentati negli archivi del Comune di Caivano, un altro Antonio Lanna, forse nato dopo la morte del primo e Benedetto Lanna. Antonio, nato nel 1766 e morto il 22/8/1810 aveva sposato Teresa Falco e Benedetto nato nel 1760 e morto il 28/12/1843 aveva sposato Marianna Buonfiglio, dalla cui unione nacquero 4 figlie di cui l'ultima Luisa Francesca andrà in sposa a Isacco Lanna, figlio di Abramo appartenente al ramo di Paolo Lanna visto in precedenza.

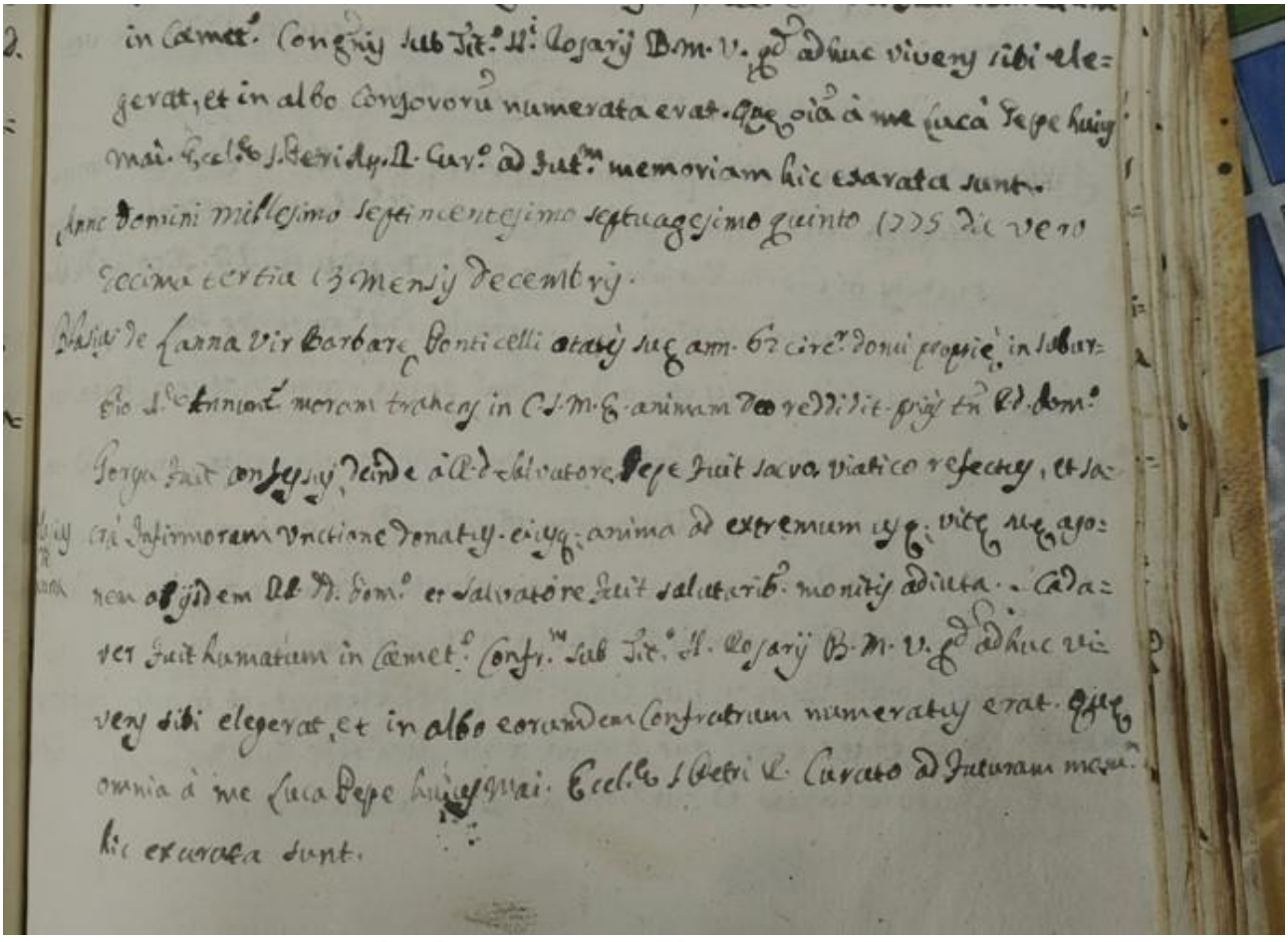

Parrocchia di S. Pietro, morte di Biase Lanna 13/12/1775.

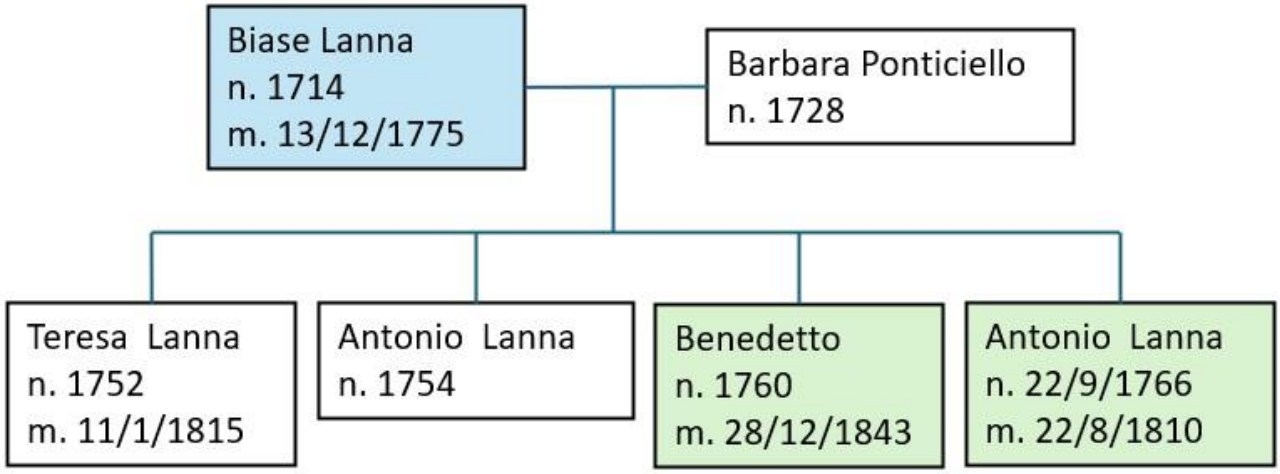

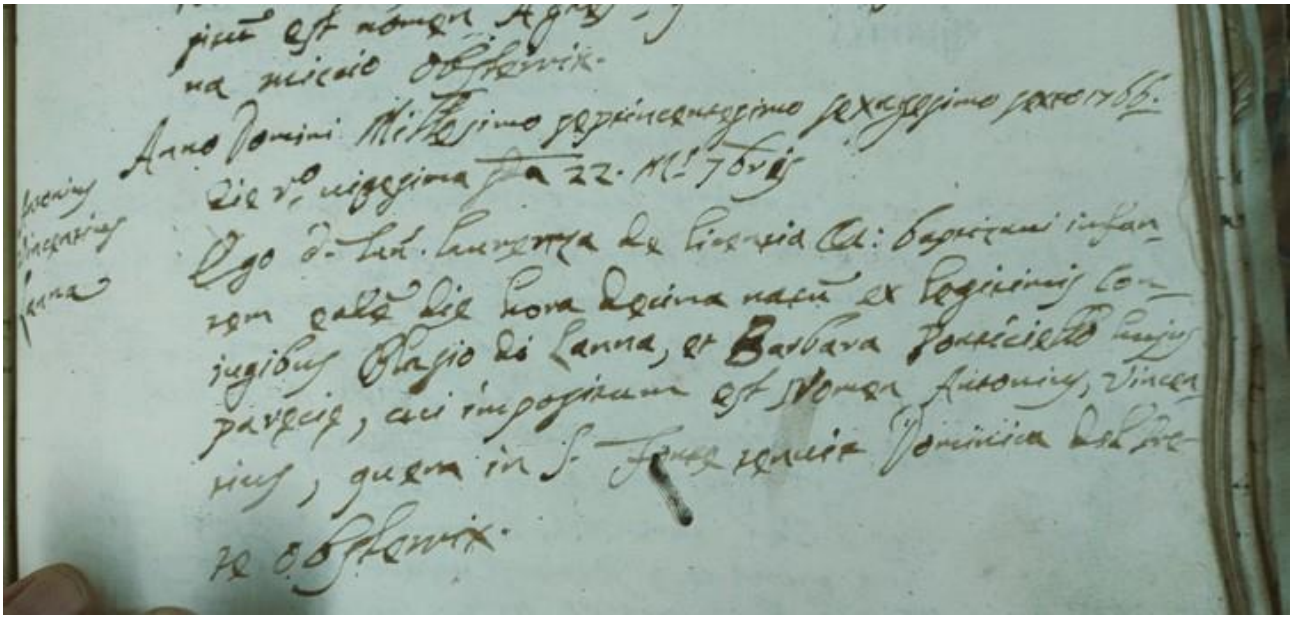

Nascita di Antonio Lanna 22/9/1766, figlio di Biase e Barbara Ponticiello.

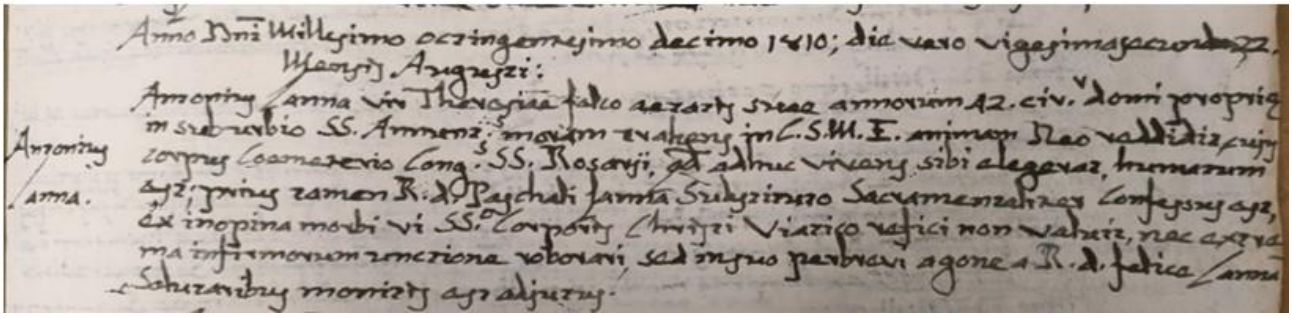

Morte di Antonio Lanna 22/8/1810, vedovo di Teresa Falco.

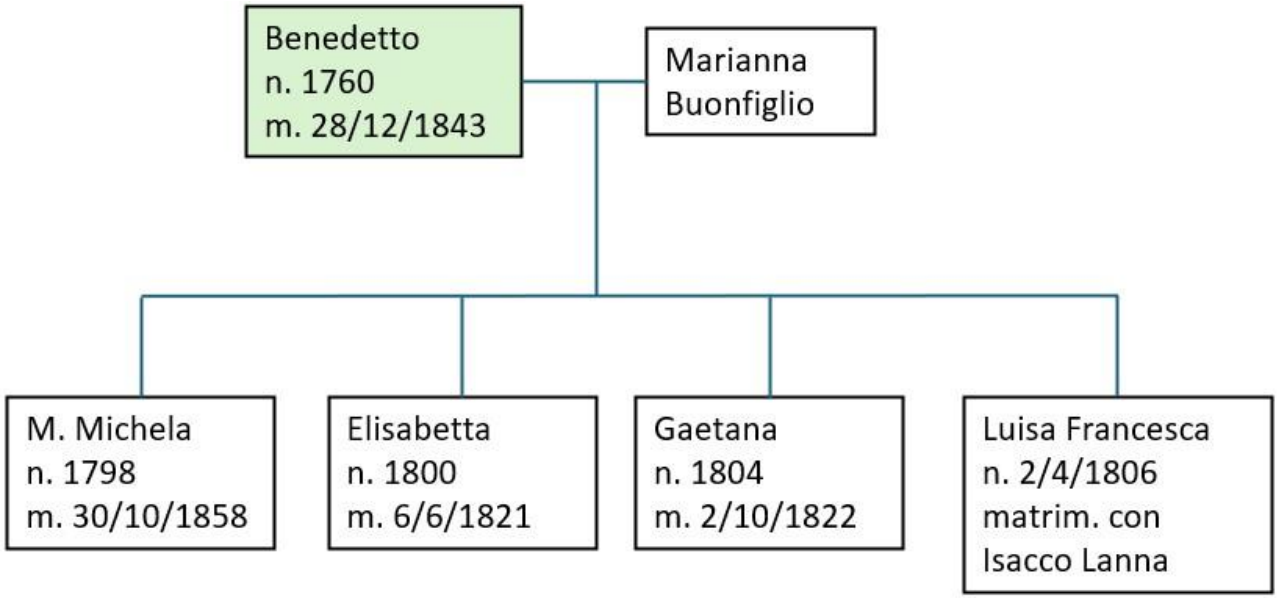

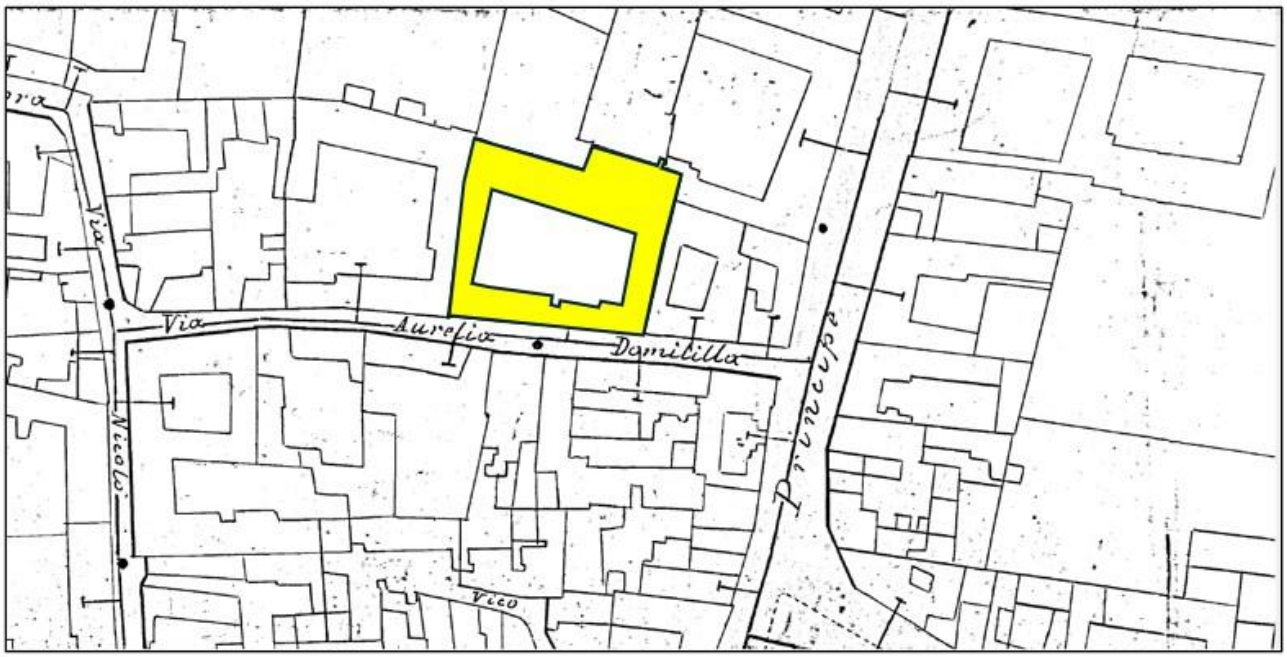

In giallo il Palazzo di Biase Lanna in strada Sgarra ora via Faraone.

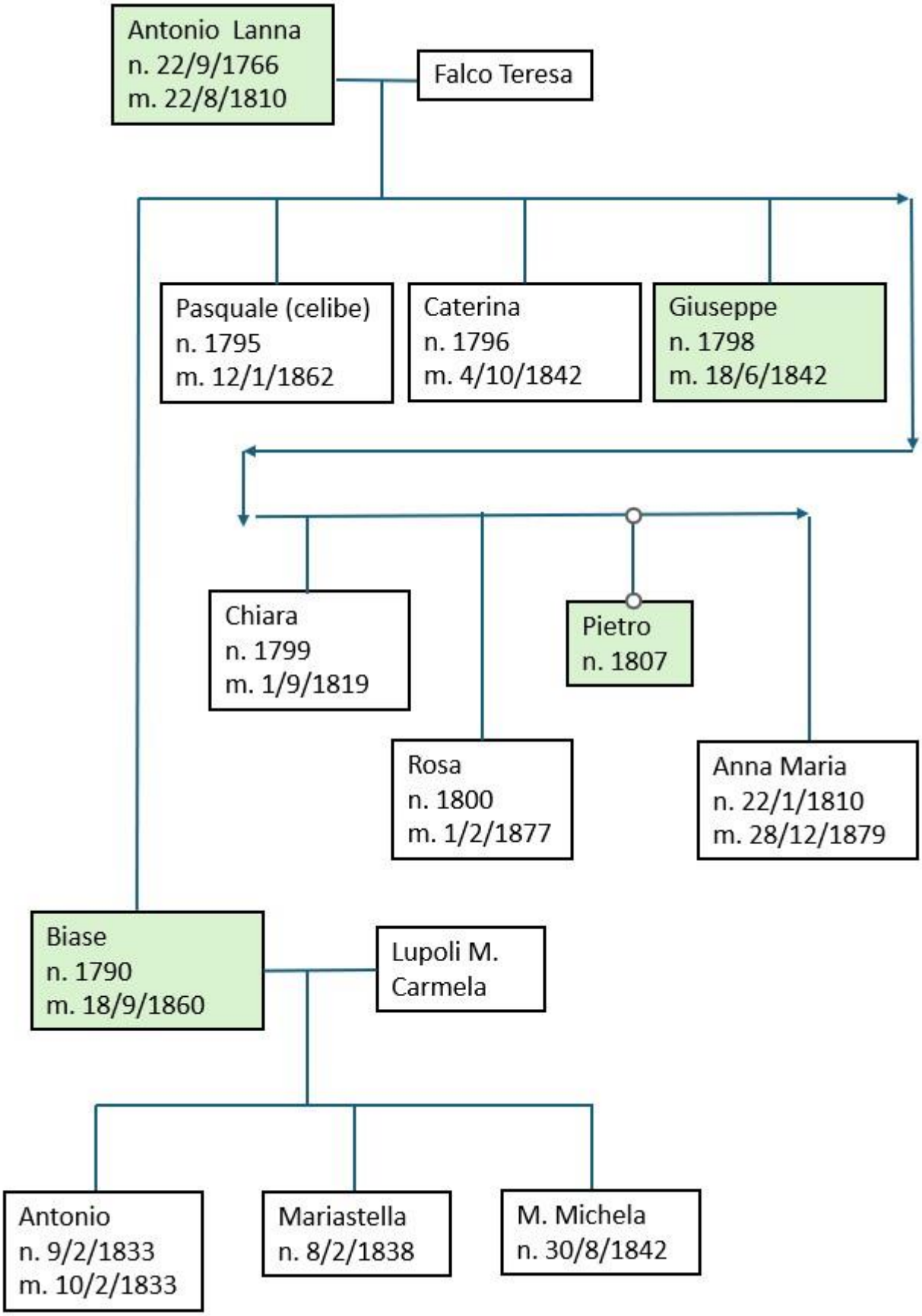
Antonio Lanna
n. 22/9/1766
m. 22/8/1810
Falco Teresa
Pasquale (celibe)
n. 1795
m. 12/1/1862
Caterina
n. 1796
m. 4/10/1842
Giuseppe
n. 1798
m. 18/6/1842
Chiara
n. 1799
m. 1/9/1819
Pietro
n. 1807
Rosa
n. 1800
m. 1/2/1877
Anna Maria
n. 22/1/1810
m. 28/12/1879
Biase
n. 1790
m. 18/9/1860
Lupoli M.
Carmela
Antonio
n. 9/2/1833
m. 10/2/1833
Mariastella
n. 8/2/1838
M. Michela
n. 30/8/1842

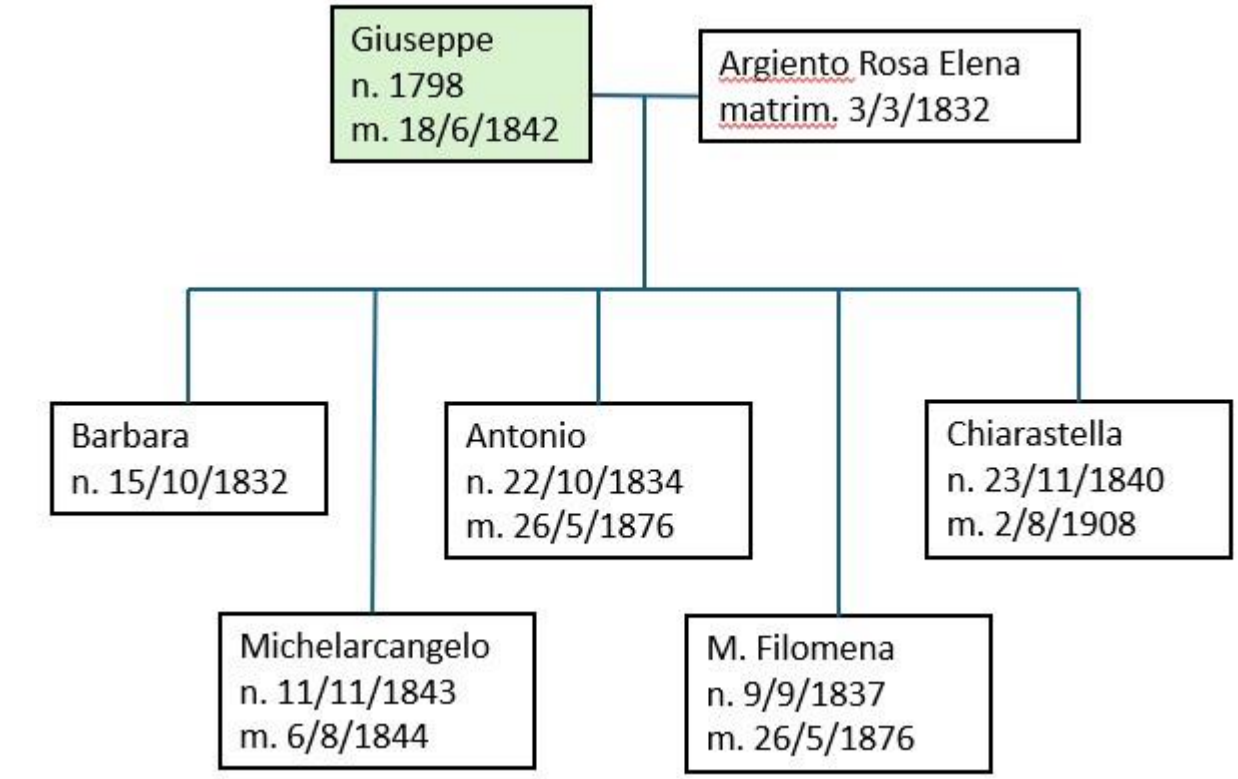

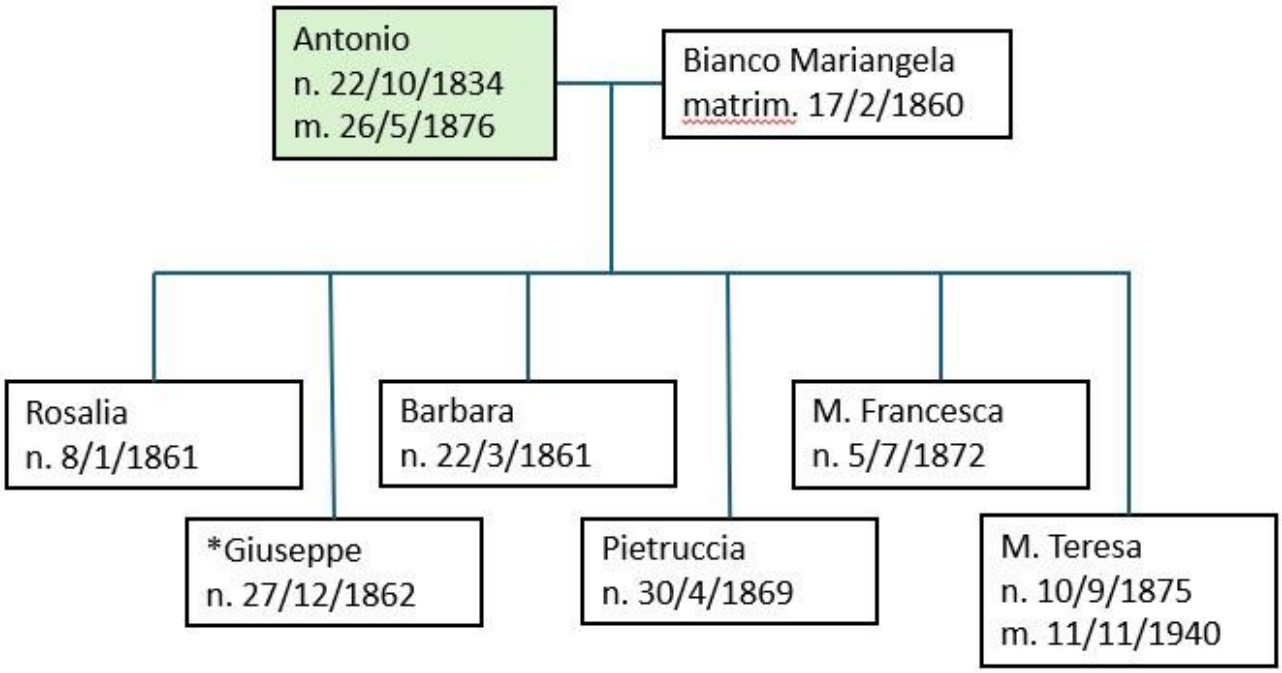

* Di Giuseppe oltre alla nascita non si ritrovano ulteriori riscontri anagrafici.

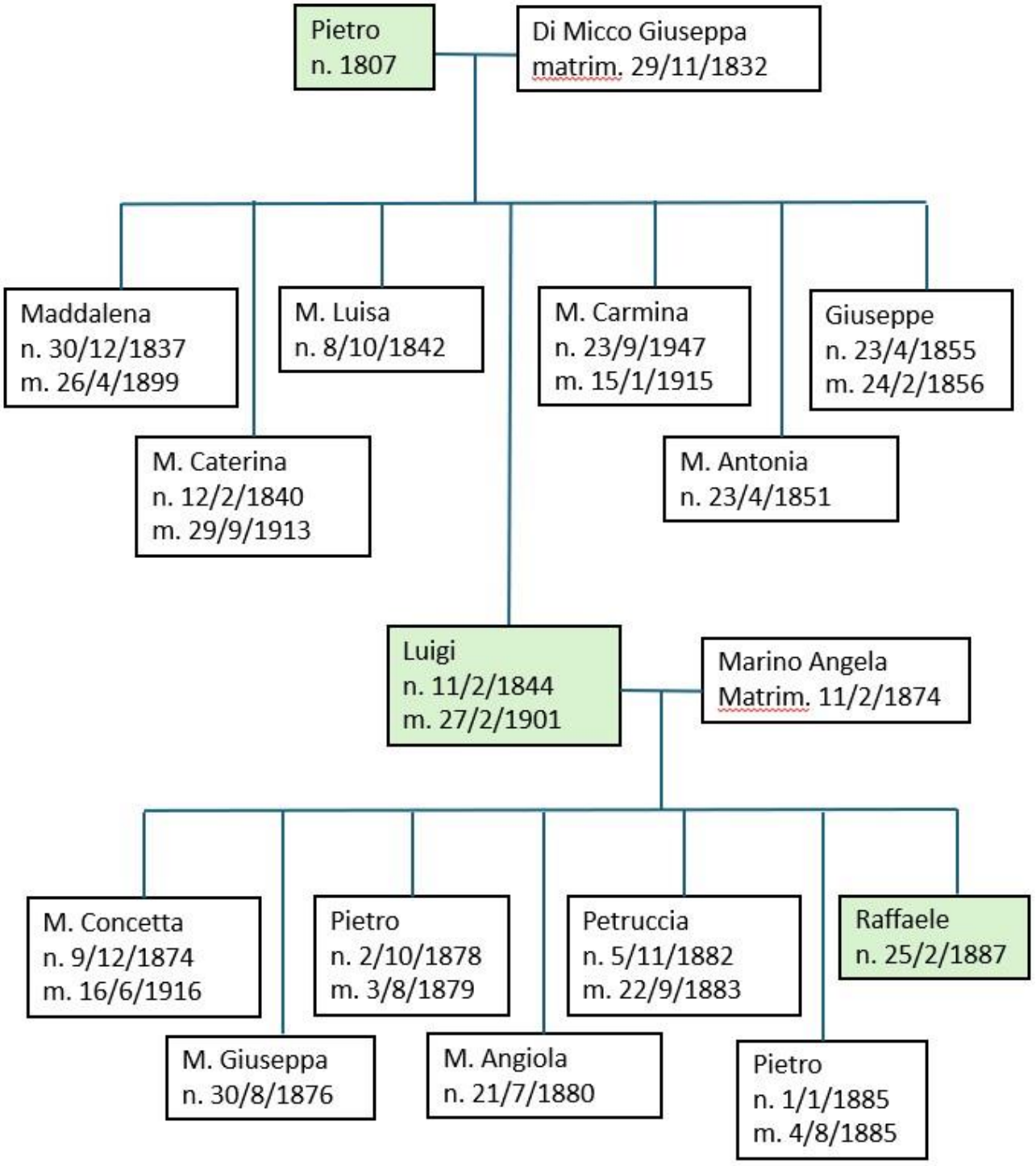
Pietro
n. 1807
Di Micco Giuseppa
matrim. 29/11/1832
Maddalena
n. 30/12/1837
m. 26/4/1899
M. Luisa
n. 8/10/1842
M. Carmina
n. 23/9/1947
m. 15/1/1915
Giuseppe
n. 23/4/1855
m. 24/2/1856
M. Caterina
n. 12/2/1840
m. 29/9/1913
M. Antonia
n. 23/4/1851
Luigi
n. 11/2/1844
m. 27/2/1901
Marino Angela
Matrim. 11/2/1874
M. Concetta
n. 9/12/1874
m. 16/6/1916
Pietro
n. 2/10/1878
m. 3/8/1879
Petruccia
n. 5/11/1882
m. 22/9/1883
Raffaele
n. 25/2/1887
M. Giuseppa
n. 30/8/1876
M. Angiola
n. 21/7/1880
Pietro
n. 1/1/1885
m. 4/8/1885

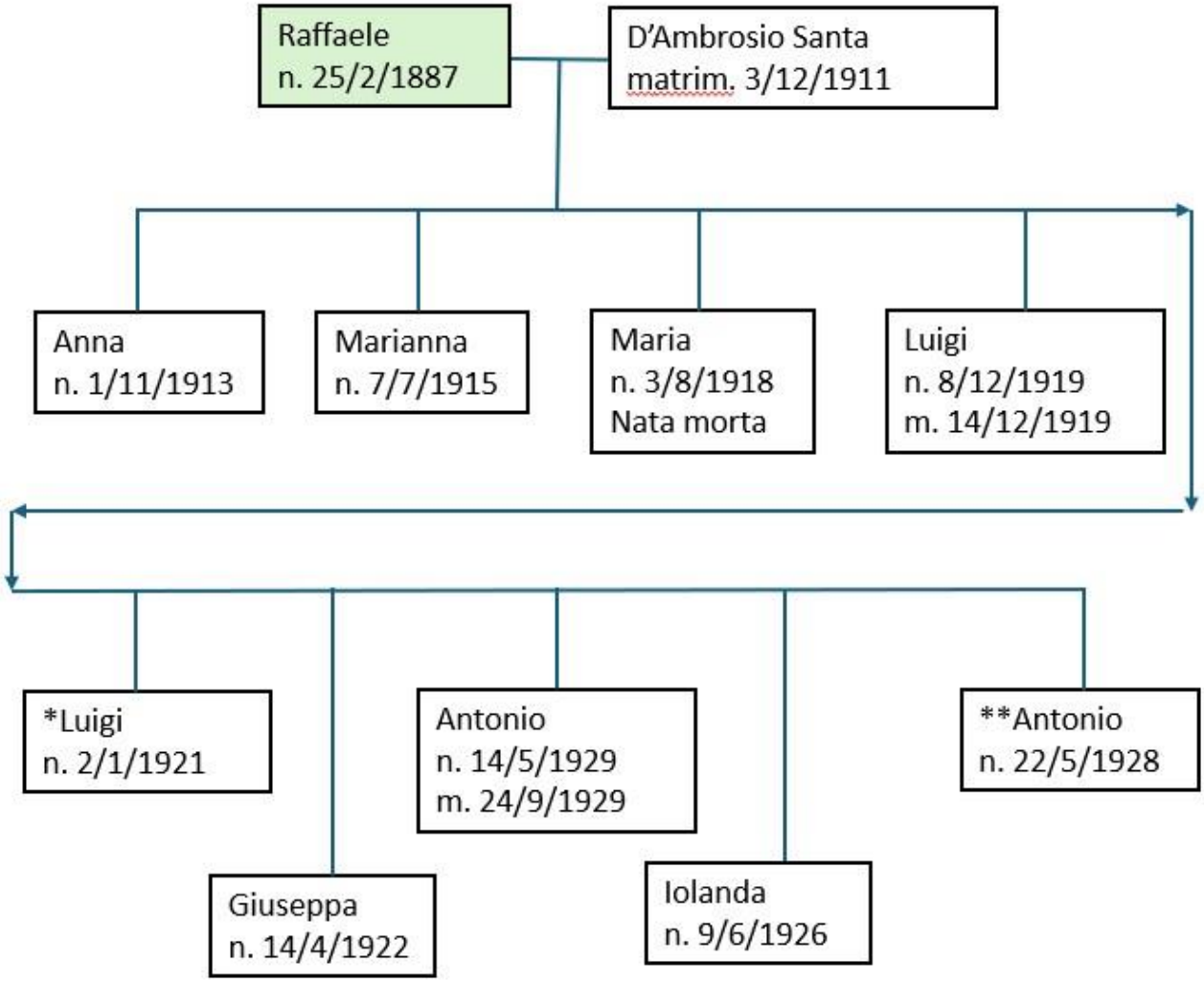

*Luigi sposa Lenzi Rosina il10/7/1949.
** Antonio sposa Arcella Antonietta il 17/10/1954.

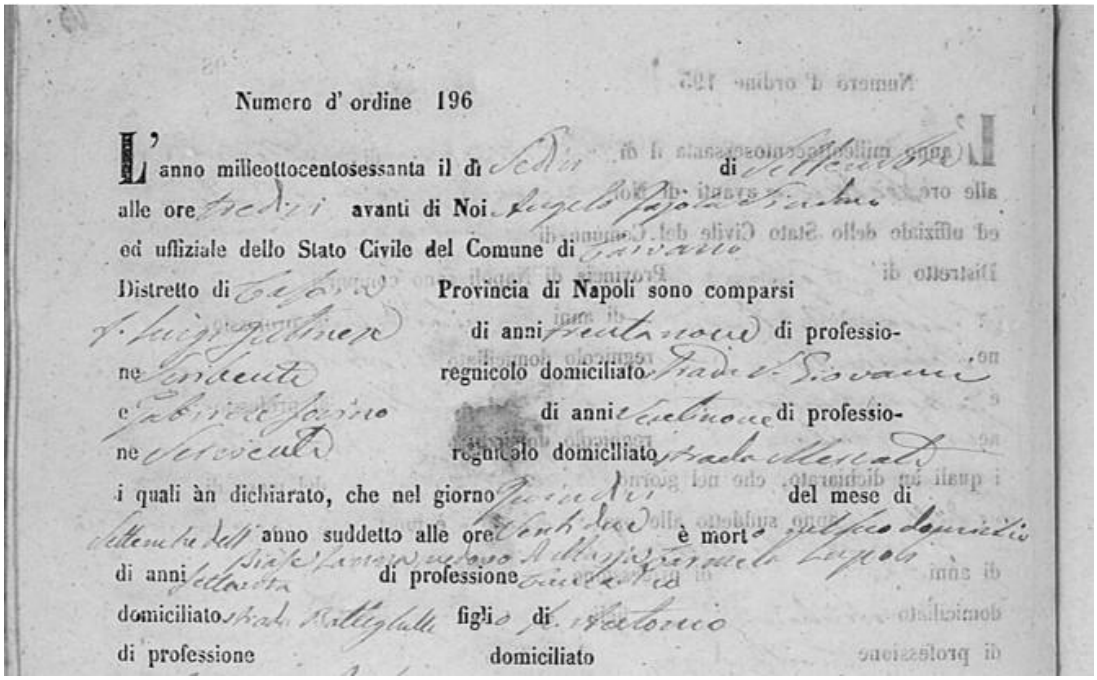

Numero d' ordine 196

L' anno milleottocentosessanta il dì di
alle ore avanti di Noi
ed ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Distretto di Provincia di Napoli sono comparsi
di anni di professione
regnicolo domiciliato
e di anni di professione
regnicolo domiciliato
i quali ànno dichiarato, che nel giorno del mese di
anno suddetto alle ore è morto
di anni di professione
domiciliato figlio di
di professione domiciliato

Morte di Biase Lanna 18/9/1860 da cui si evince che era vedovo di Maria Carmela Lupoli.

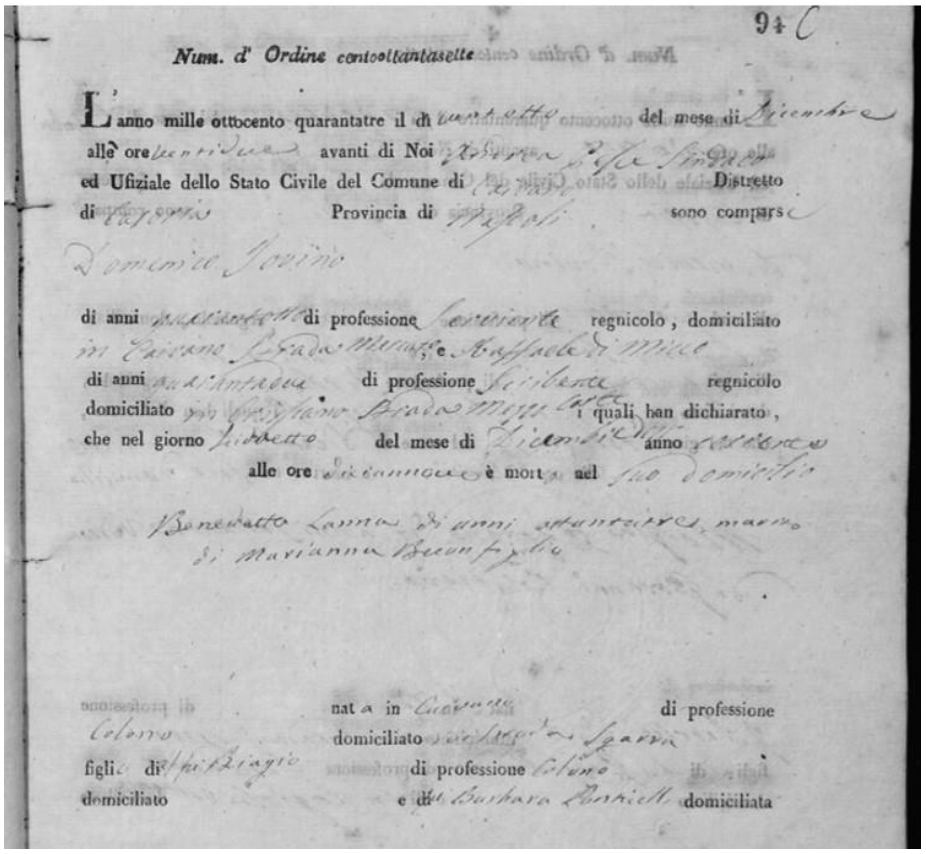

Num. d' Ordine centottantasette

L'anno mille ottocento quarantatre il dì ventotto del mese di Dicembre alle ore dieci avanti di Noi Giovanni Pio Sindaco ed Ufiziale dello Stato Civile del Comune di Caivano Distretto di Caserta Provincia di Napoli sono comparsi

Domenico Sorino

di anni quarantotto di professione bracciante regnicolo, domiciliato in Caivano strada Mercato, e Raffaele di Meo di anni ventidue di professione scribente regnicolo domiciliato in Caivano strada Maggiore i quali han dichiarato, che nel giorno ventotto del mese di Dicembre anno corrente alle ore dodici e mezza è morto nel suo domicilio

Benedetto Lanna di anni settantacinque, marito di Marianna Buonfiglio

nata in Caivano di professione Colono domiciliato in strada Sgarra figlia di Biagio di professione Colono domiciliato e di Barbara Ponticiello domiciliata

Morte di Benedetto Lanna, marito di Marianna Buonfiglio 28/12/1843, figlio di Biagio e Barbara Ponticiello.

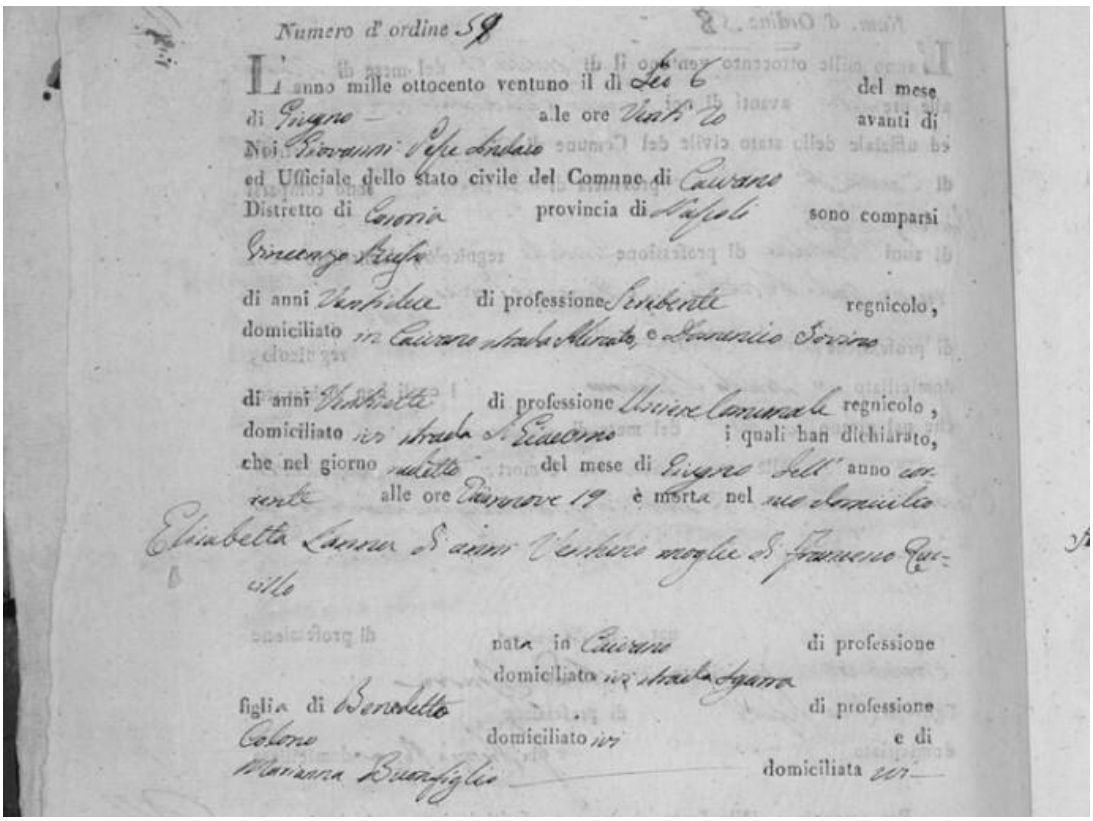

Numero d' ordine 59

L'anno mille ottocento ventuno il dì sei 6 del mese di Giugno alle ore dieci avanti di Noi Giovanni Pio Sindaco ed Ufficiale dello stato civile del Comune di Caivano Distretto di Caserta provincia di Napoli sono comparsi

Vincenzo Rizzo

di anni Ventidue di professione Scribente regnicolo, domiciliato in Caivano strada Mercato, e Domenico Sorino

di anni Ventisei di professione Ufficiale Comunale regnicolo, domiciliato in strada di Caivano i quali han dichiarato, che nel giorno undici del mese di Giugno dell' anno corrente alle ore Cinque 19 è morta nel suo domicilio

Elisabetta Lanna di anni Cinque moglie di Francesco Quarcillo

nata in Caivano di professione domiciliato in strada Sgarra figlia di Benedetto Colono domiciliato in e di Marianna Buonfiglio domiciliata in

Morte di Elisabetta Lanna 6/6/1821, figlia di Benedetto e Marianna Buonfiglio.

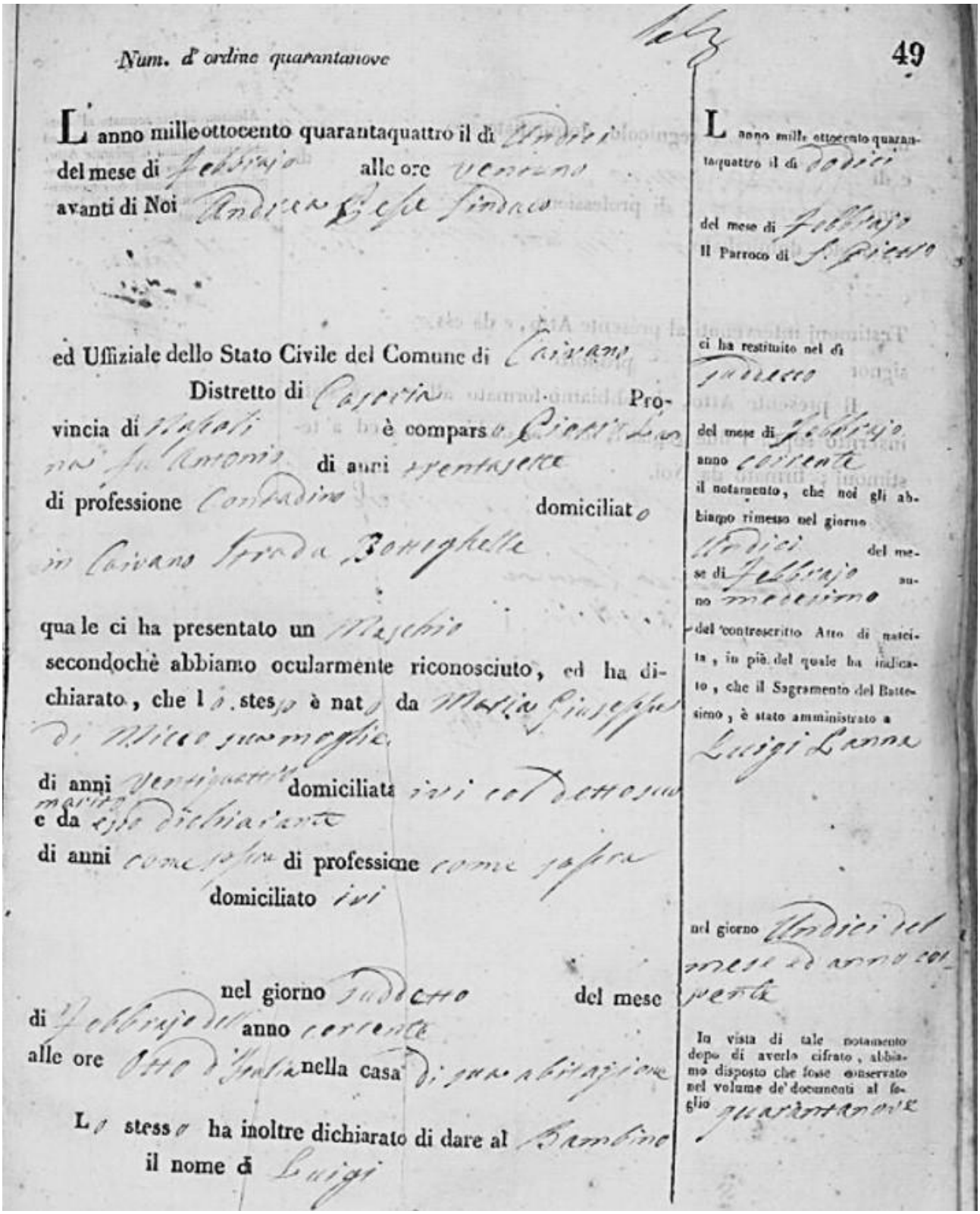

Num. d' ordine quarantanove 49

L'anno mille ottocento quarantaquattro il dì Undici
del mese di Febbrajo alle ore Ventuno
avanti di Noi Andrea Egle Sindaco

ed Uffiziale dello Stato Civile del Comune di Cairano
Distretto di Caggia. Provincia di Principato è comparso Pietro Lanna fu Antonio di anni quarantasette di professione Contadino domiciliato in Cairano Strada Borgbelle

quale ci ha presentato un Maschio secondochè abbiamo ocularmente riconosciuto, ed ha dichiarato, che lo stesso è nato da Maria Giuseppa di Micco sua moglie di anni Venticinque domiciliata ivi con detto suo marito e da esso dichiarante di anni come sopra di professione come sopra domiciliato ivi

nel giorno Undecimo del mese di Febbrajo dell'anno corrente alle ore Otto d'Italia nella casa di sua abitazione

Lo stesso ha inoltre dichiarato di dare al Bambino il nome di Luigi

L'anno mille ottocento quarantaquattro il dì Undici
del mese di Febbrajo
Il Parroco di S. Pietro

ci ha restituito nel dì Undici
del mese di Febbrajo
anno corrente
il notamento, che noi gli abbiamo rimesso nel giorno Undici del mese di Febbrajo anno mille ottocento quarantaquattro del contrascritto Atto di nascita, in piè del quale ha indicato, che il Sagramento del Battesimo, è stato amministrato a Luigi Lanna

nel giorno Undici del mese di anno corrente

In vista di tale notamento dopo di averlo cifrato, abbiamo disposto che fosse conservato nel volume de' documenti al foglio quarantanove

Nascita di Luigi Lanna 11/2/1844, figlio di Pietro e Di Micco Giuseppa da cui si evince che Pietro era nato nel 1807.

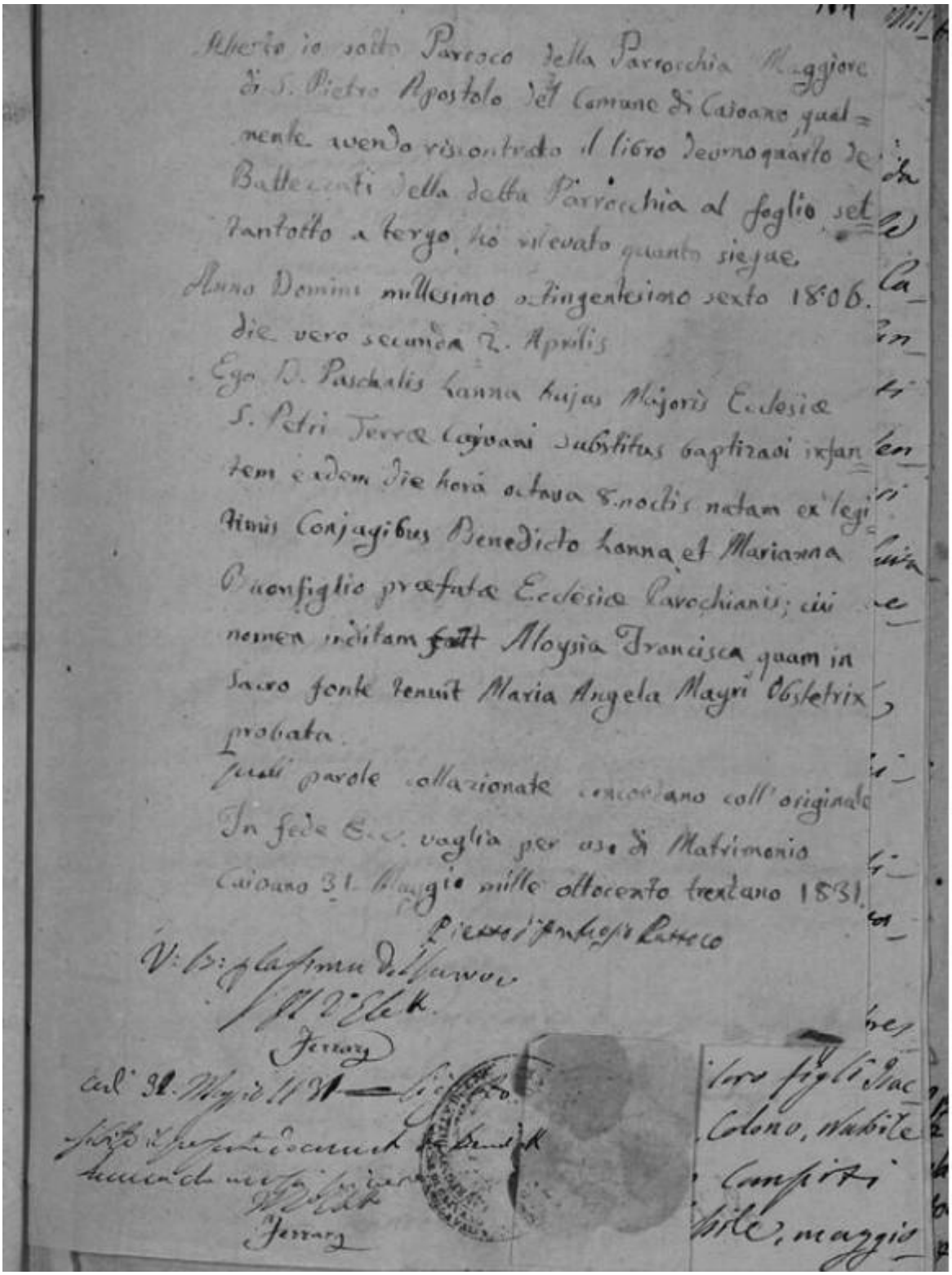

Nascita di Aloysia Francisca 2/4/1806 figlia di Benedetto Lanna e Marianna Buonfiglio.

Ramo 4 da Felice Lanna (n. 1699)

Ludovico Migliaccio

Per la compilazione dell'albero genealogico di questa famiglia ci si è avvalsi delle "rivele" ovvero delle dichiarazioni che i cittadini dovevano presentare per dichiarare i loro beni e le loro entrate intorno alla metà del 1700. Questi documenti sono conservati nell'Archivio di stato di Napoli e servivano per fini fiscali e amministrativi. Le "rivele" di Caivano sono state interamente trascritte da Giacinto Libertini e pubblicate in queste Testimonianze.
Nella rivela di Felice di Lanna del Primo Maggio 1752 del Catasto Onciario di Caivano sono elencati i componenti della sua famiglia con la relativa età consentendo risalire al suo anno di nascita e quello della moglie Orsola Rosano, 1697, a quello dei figli Domenico, 1736, Giovanni, 1738, Bartolomeo, 1740, e Nicola 1742, che sono stati di seguito riportati nella parte alta dell'albero genealogico. Questi dati sono risultati fondamentali per iniziare la ricerca della documentazione attinente a questo ramo della famiglia Lanna. Nei registri dei battezzati della Parrocchia di S. Pietro di Caivano si trova la trascrizione della nascita di Felice Lanna avvenuta il 9 Agosto 1697 con l'indicazione dei nomi dei genitori Bartolomeo e Annella Angelino mentre nei registri dei coniugati si trovano le trascrizioni dei matrimoni dei figli Nicola e Bartolomeo andati in sposi a Carmosina Ponticelli e Grazia Mugione. Nei registri dei defunti risulta la trascrizione della morte del figlio Giovanni avvenuta l'8/1/1820 all'età di 82 anni e che era vedovo di Anna Maria Romanucci.

Dal Catasto Onciario di Caivano (anno 1754)

[164r + 164v] **Rivela di Felice di Lanna**

Io infrascritto Felice di Lanna della Terra de Cajvano con giuramento, e sotto pena di falso revelo in esecuzione de reali ordini essere negoziante di più robbe [di panni, et altre robbe di merceria] d'età d'anni cinquantacinque in circa 55 [58]
Ursola [Orsola] Rosana Moglie d'anni cinquantacinque in circa 55
Domenico [Carmine = Domenico] figlio d'anni sedeci in circa 16 [18] [sarcinellaro]
Giovanne figlio d'anni quattordeci 14 [16]
Bartolomeo figlio d'anni dodeci in circa 12 [14]
Nicola figlio d'anni dieci in circa 10 [12]
Abito a casa propria
Tengo una botteghella [botega] per uso di vender robbe di seta, e lana, [et altro] quale ce tengo impiegati docati sessanta per uso di merceria
Di più fò negozio de legna, e ce tengo impiegati docati trenta 30
Possedo una giumenta con polletrino [con polletro] per uso di portare legne alla botega

Pesi

Devo un Capitale di docati cinquanta [sopra la casa] a Giuseppe [Gioseppe] de Lanna mio figlio, e ne pago ogn'anno carlini trenta, per istromento rogato per mano di N.^{r} Agostino de Falco 50
Interesse 3 - 0
Tengo in affitto quarte quattordici [1 quarte 4] di territorio de. R.^{do} Parroco D. Francesco Zampella e ne pago ogn'anno docati dodeci, site alla Vicciola delle Rose 12
Di più tengo in affitto quarte quattrodici [1 quarte 4] da D. Luca Pepe, e ne pago ogn'anno docati dodeci, site alla Vicciola delle Rose 12
Di più tengo in affitto [quarte quattordici di territorio] [1 quarte 4] da D. Giovann'Antonio Sciarra [di Pascarola], e ne pago ogn'anno docati quattordeci tantum da sotto, site à Marzano 14
Ed in fede etc. Cajvano lo primo maggio 1752

[165r + 165v] Copia della rivela di Felice di Lanna con annotazioni e firme dei deputati
[Annotazione: Si è appurato essere il danaro docati 100 à negozio di merciaria situata la rendita alla ragione del 15 per cento. I contro scritti sono docati 60. situata la rendita al 5 per 100]

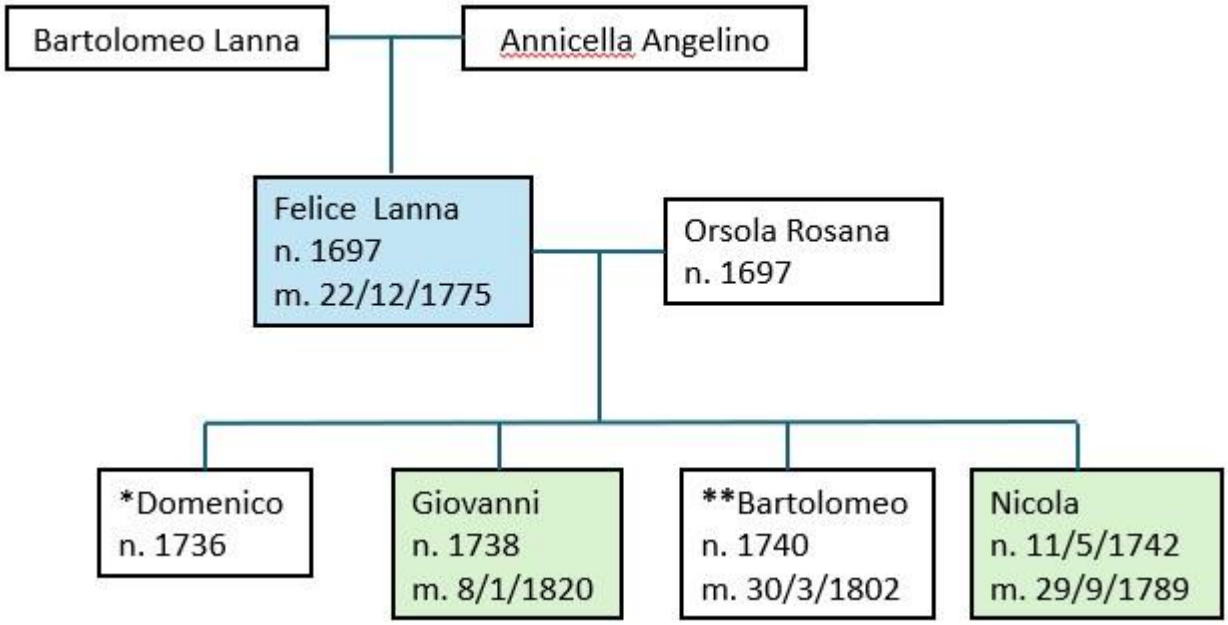

* Per Domenico non si sono trovati riscontri di matrimoni di nascite o di morti né suoi né di suoi discendenti nell'archivio anagrafico comunale che parte dal 1808.

** Per Bartolomeo, sposato con Mugione Grazia, non si sono trovati riscontri di nascite o di morti di loro discendenti nell'archivio anagrafico comunale.

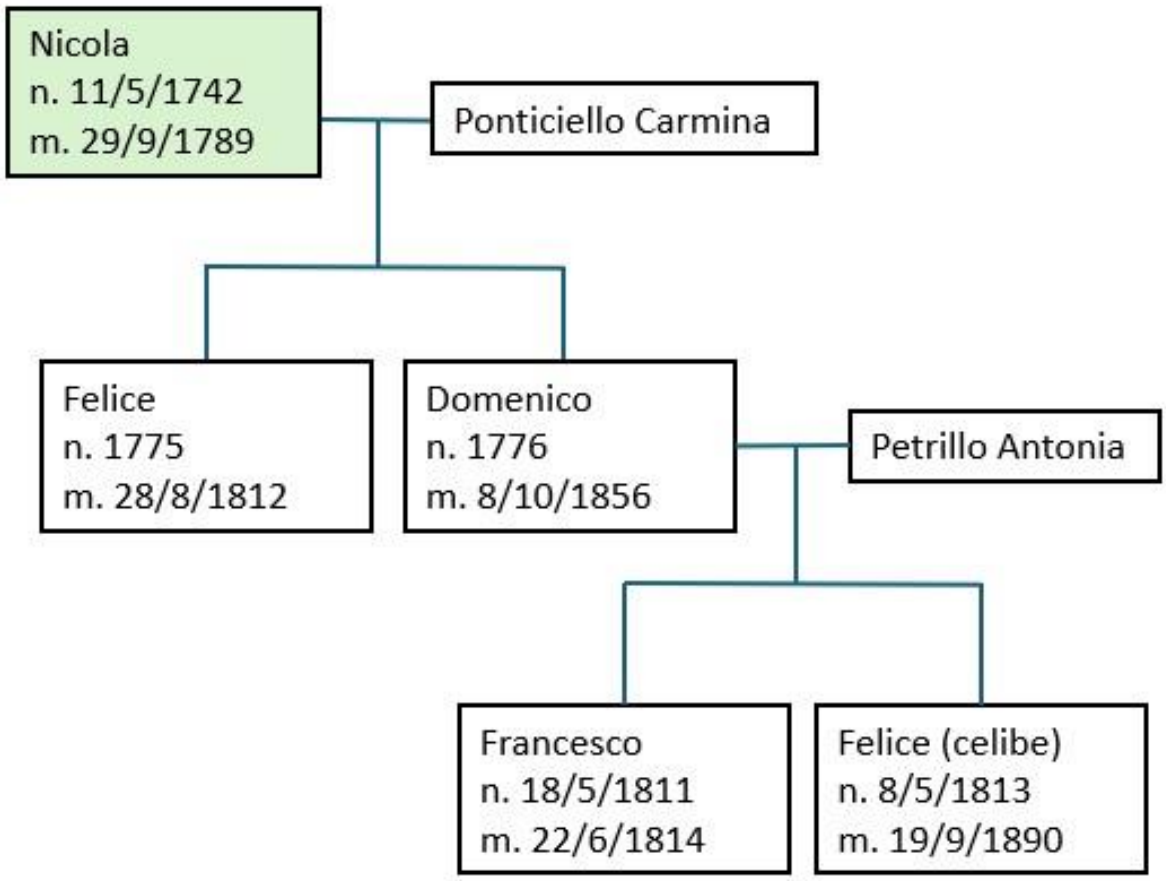

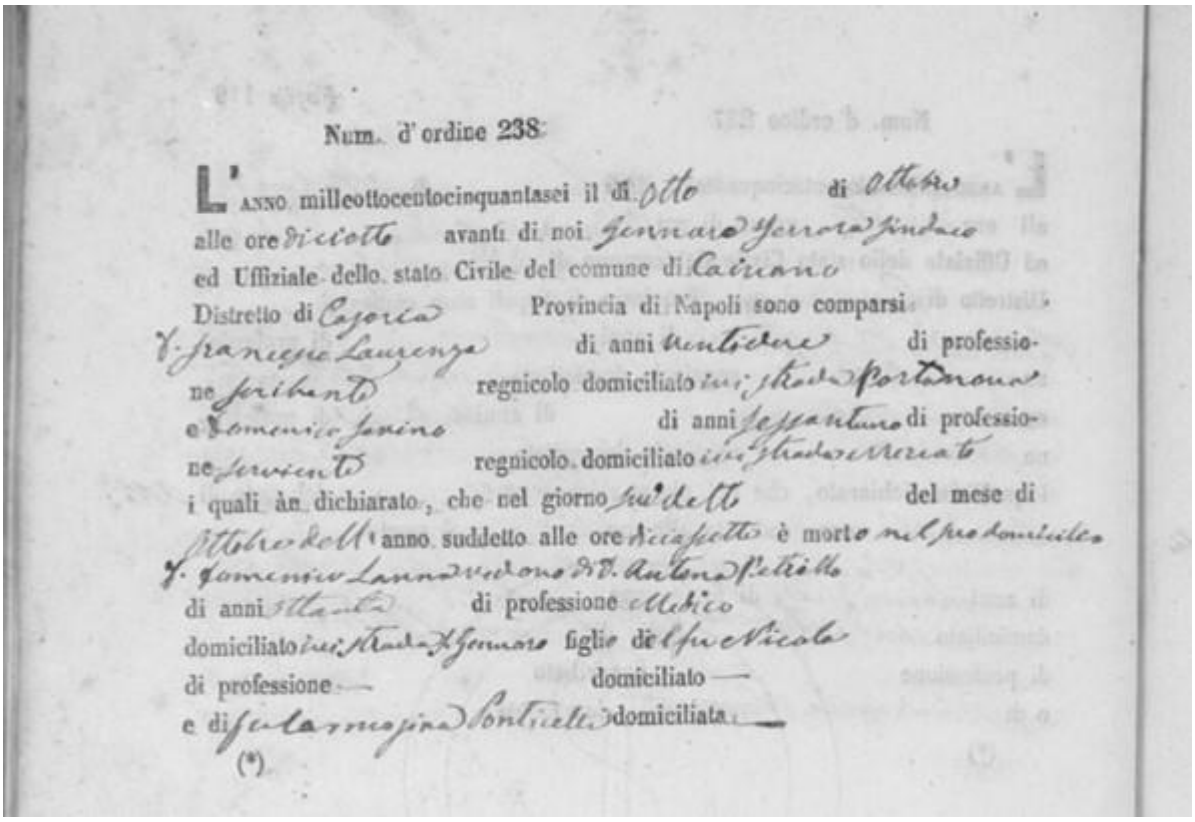

Num. d'ordine 238

L'anno milleottocentocinquantasei il dì otto di ottobre
alle ore diciotto avanti di noi Gennaro Ferrara Sindaco
ed Ufficiale dello stato Civile del comune di Cajano
Distretto di Cajazzo Provincia di Napoli sono comparsi
V. Franceschi Lorenzo di anni sessantadue di professione
ne fabbricante regnicolo domiciliato in questa Strada Portanova
e Domenico Janino di anni sessantuno di professione
ne servente regnicolo domiciliato in questa strada Serrata
i quali àn dichiarato, che nel giorno jeri detto del mese di
ottobre dell'anno suddetto alle ore diciassette è morto nel proprio domicilio
V. Domenico Lanna vedovo di D. Antonia Petrillo
di anni settanta di professione Medico
domiciliato in questa Strada S. Gennaro figlio del fu Nicola
di professione — domiciliato —
e di Carmina Ponticiello domiciliata —
(*)

Morte di Domenico Lanna, vedovo di Antonia Petrillo
e figlio di Nicola Lanna e Ponticiello Carmina.

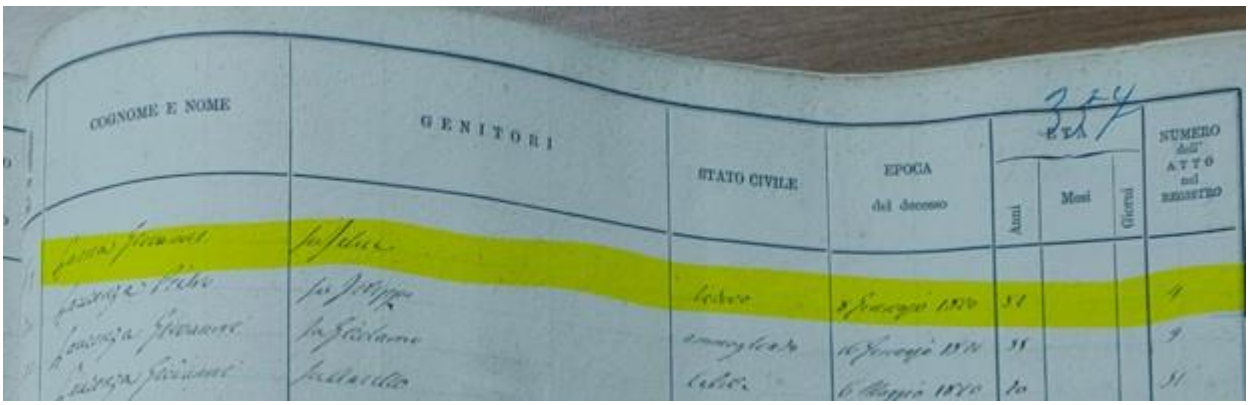

COGNOME E NOME	GENITORI	STATO CIVILE	EPOCA del decesso	ETÀ Anni	ETÀ Mesi	ETÀ Giorni	NUMERO dell'ATTO nel REGISTRO
Lanna Giovanni	fu Felice						
Lanna Nicola	fu Giuseppe	Vedovo	3 Giugno 1850	81			4
Lanna Giovanna	fu Girolamo	[illegible]	16 Giugno 1850	55			9
Lanna Giovanni	fu Carlo	Celibe	6 Maggio 1850	80			31

Morte di Lanna Giovanni vedovo

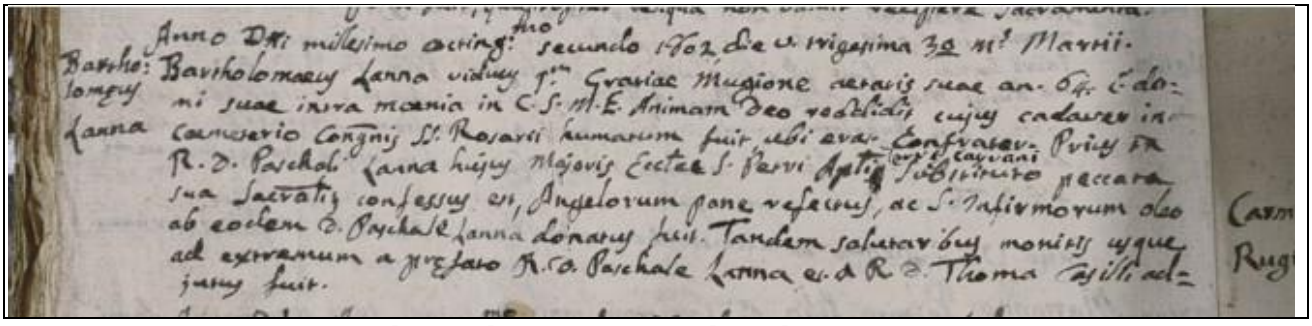

Bartho: Lanna

Anno Dñi millesimo octingentesimo secundo supra trigesima 3a mr Martii.
Bartholomæus Lanna viduus q.m Gratiæ Mugione ætatis suæ an. 64. c. do-
mi suæ infra mœnia in C.S.M.E. Animam Deo reddidit cujus cadaver in
Cœmeterio Congnis S.ti Rosarii humandum fuit ubi ætat. Confratern. Privil. R.
R.D. Paschalis Lanna hujus Majoris Ecclesiæ S. Petri Apti [illegible] peccata
sua Sacratiss confessus est, Angelorum pane refectus, ac S. Infirmorum oleo
ab eodem D. Paschale Lanna donatus fuit. Tandem salutaribus monitis usque
ad extremum a præfato R.co Paschale Lanna et a R.D. Thoma Basilli ad-
juvatus fuit.

Morte di Bartolomeo Lanna, vedovo di Grazia Mugione.

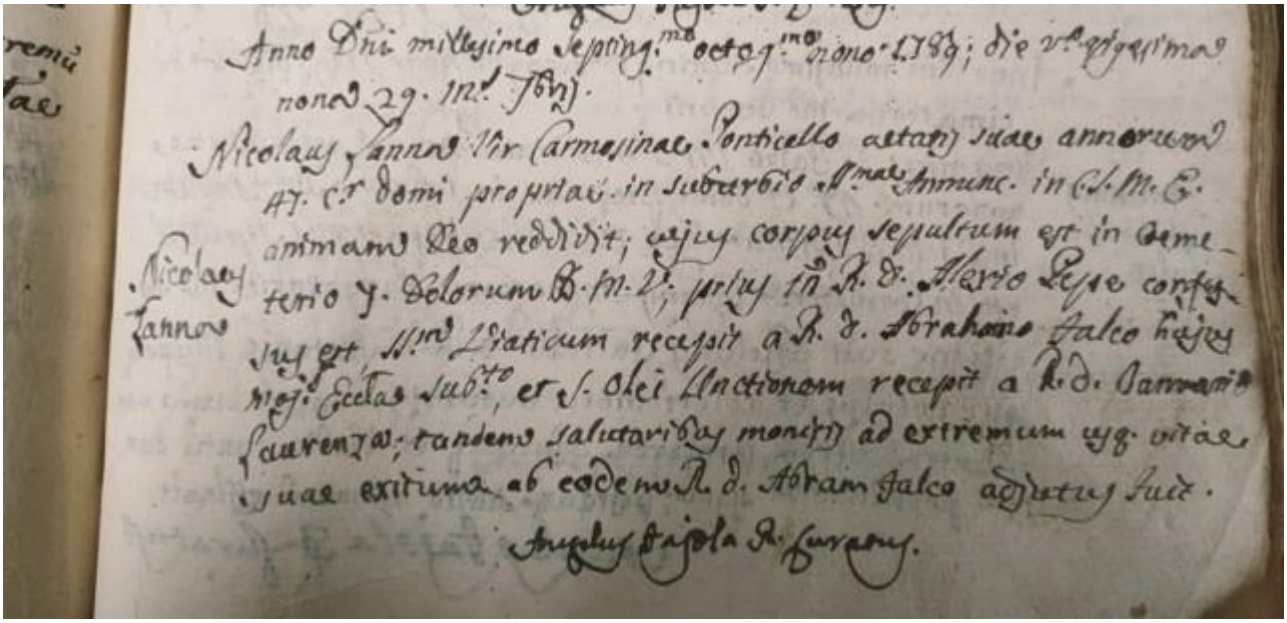

Morte di Nicola Lanna, vedovo di Carmina Ponticiello.

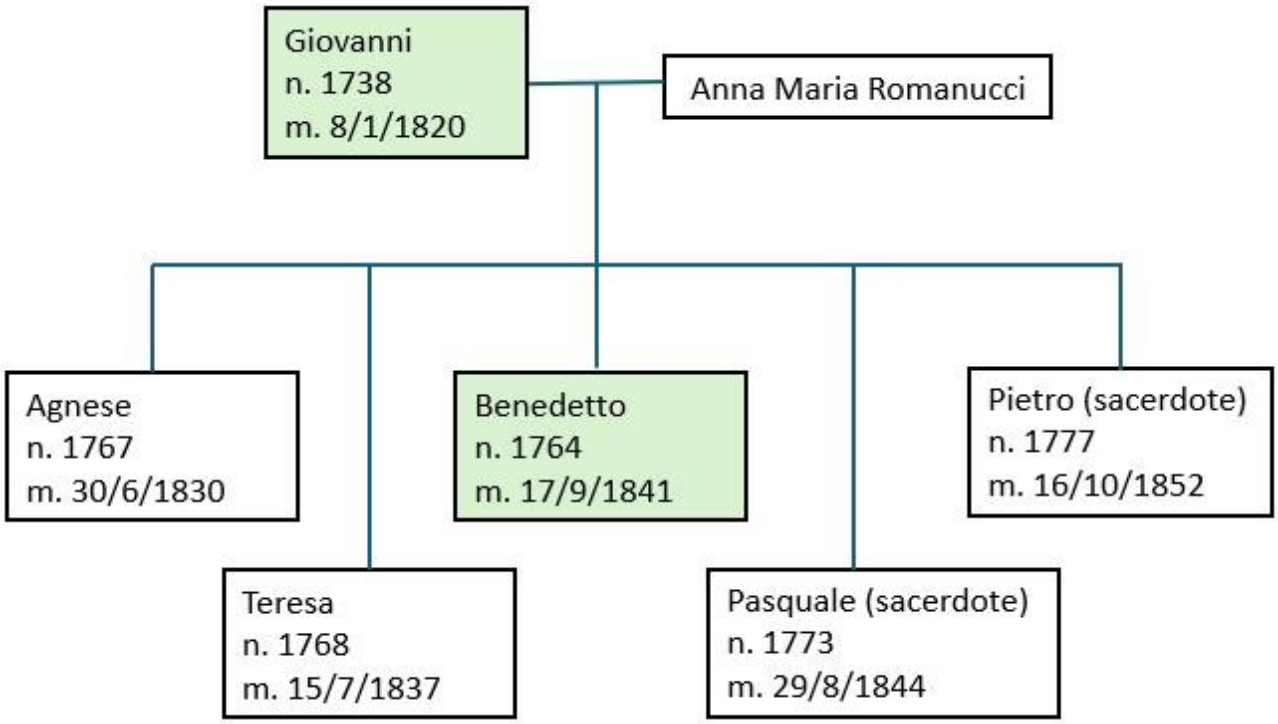

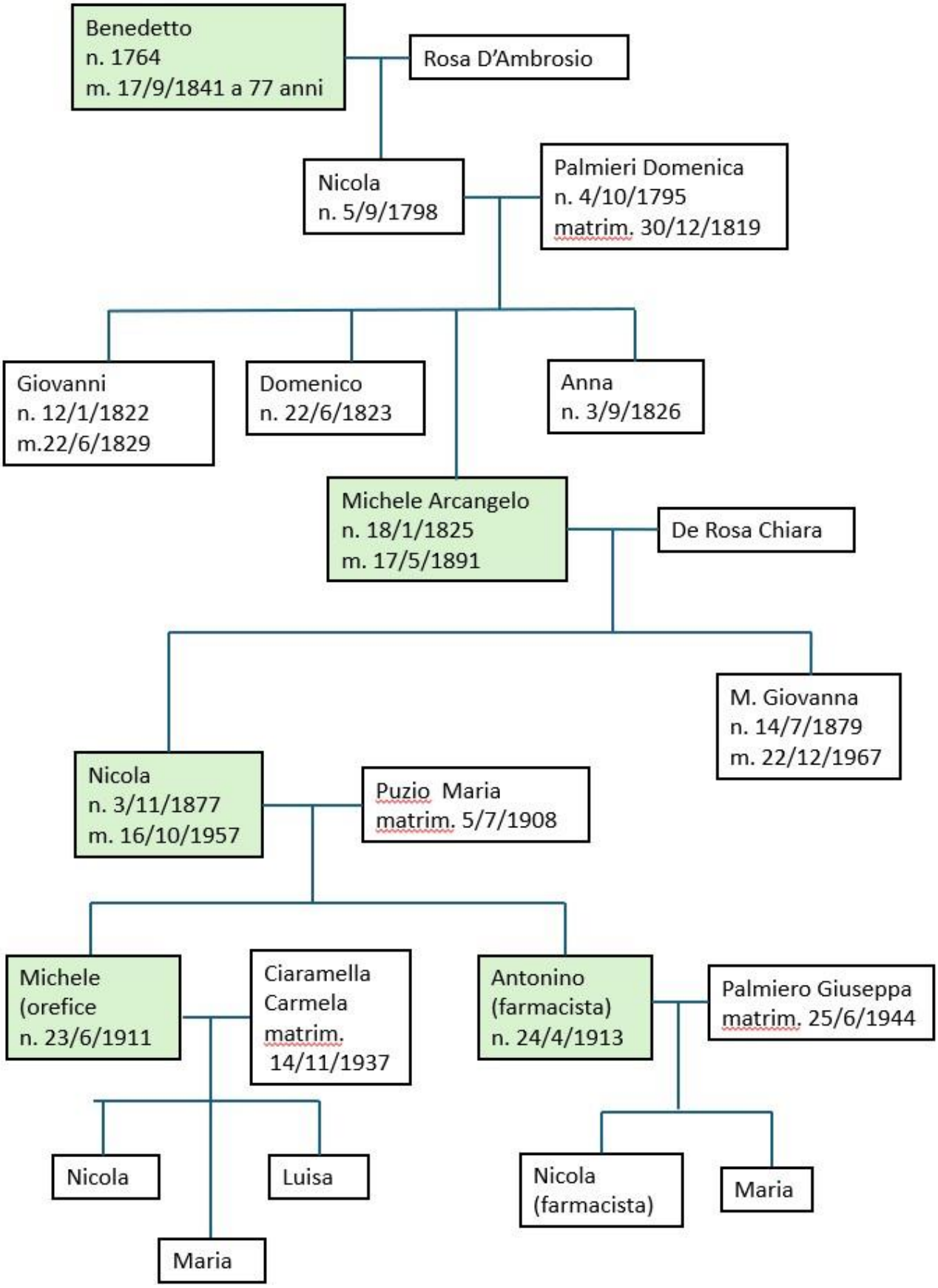
Benedetto
n. 1764
m. 17/9/1841 a 77 anni
Rosa D'Ambrosio
Nicola
n. 5/9/1798
Palmieri Domenica
n. 4/10/1795
matrim. 30/12/1819
Giovanni
n. 12/1/1822
m.22/6/1829
Domenico
n. 22/6/1823
Anna
n. 3/9/1826
Michele Arcangelo
n. 18/1/1825
m. 17/5/1891
De Rosa Chiara
M. Giovanna
n. 14/7/1879
m. 22/12/1967
Nicola
n. 3/11/1877
m. 16/10/1957
Puzio Maria
matrim. 5/7/1908
Michele
(orefice
n. 23/6/1911
Ciaramella
Carmela
matrim.
14/11/1937
Antonino
(farmacista)
n. 24/4/1913
Palmiero Giuseppa
matrim. 25/6/1944
Nicola
Luisa
Maria
Nicola
(farmacista)
Maria

Il dott. Antonino Lanna (foto fornita dal figlio, dott. Nicola Lanna).

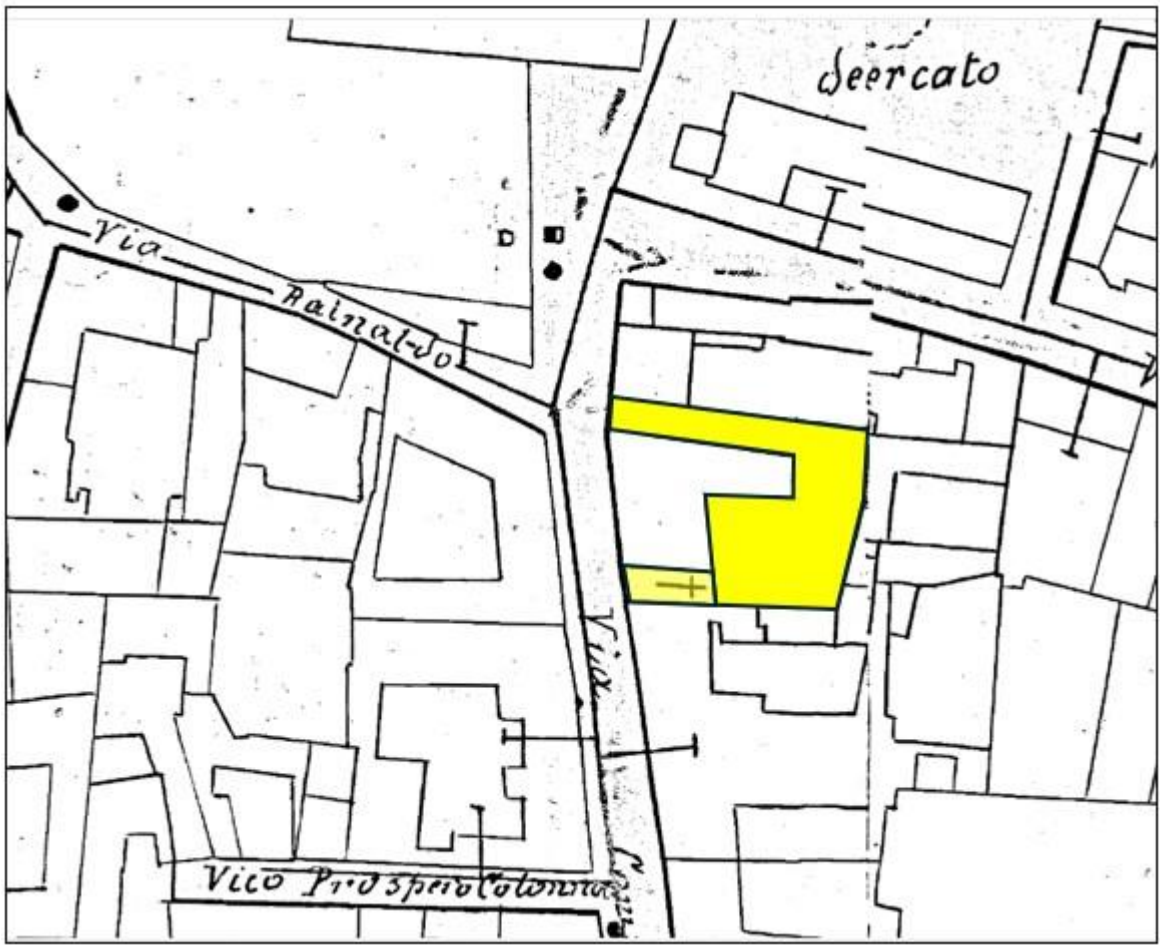

In giallo il palazzo di questo ramo dei Lanna che si trovava in via Buonfiglio, ora via Roma, con la cappella di San Gennaro, ancor oggi loro cappella di famiglia.

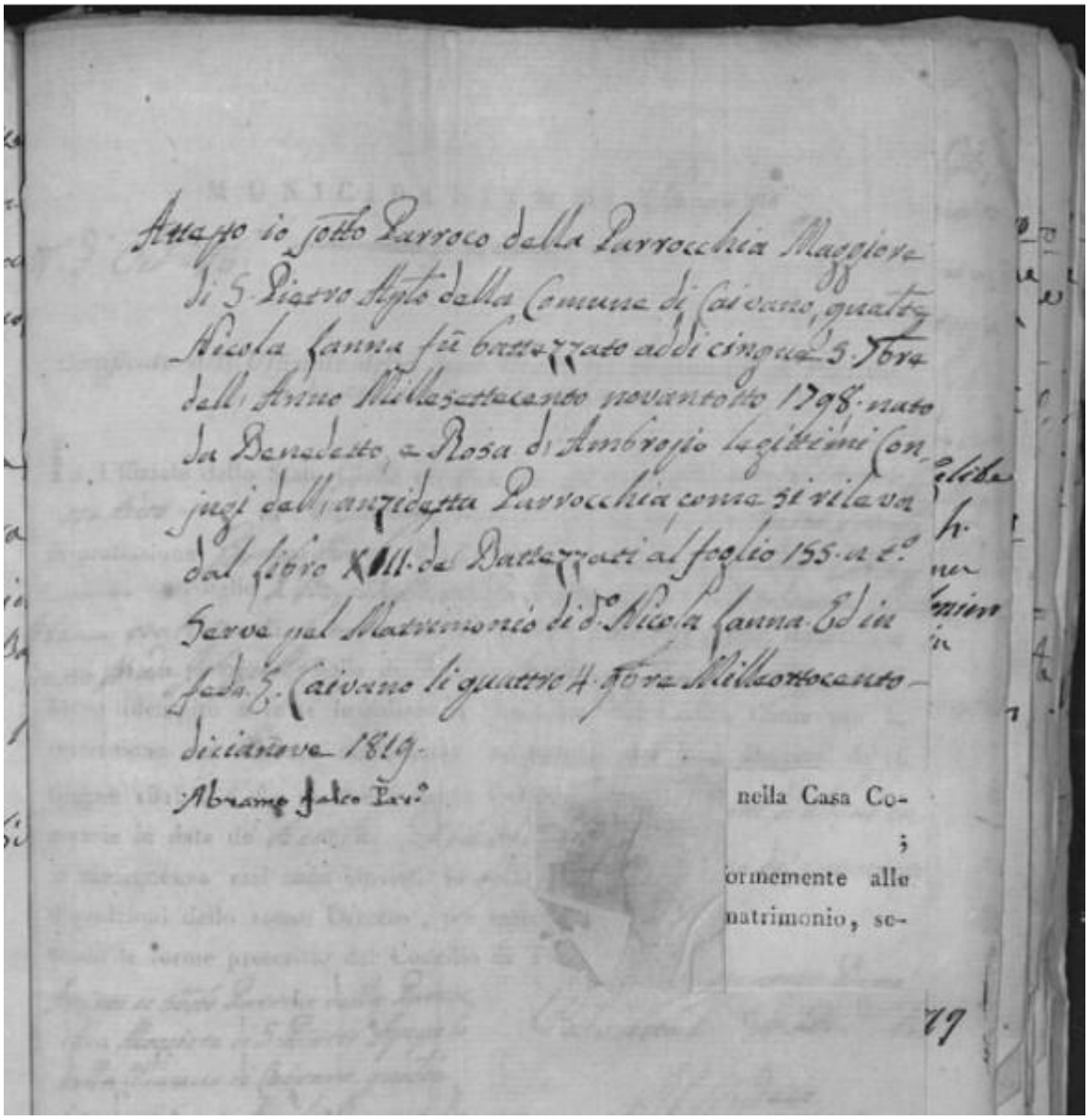

Attesto io sotto Parroco della Parrocchia Maggiore di S. Pietro Apost. della Comune di Caivano, qualm Nicola Lanna fu Benedetto nato addì cinque S.bre dell'Anno Millesettecento novantotto 1798. nato da Benedetto e Rosa di Ambrosio Legittimi Conjugi dell'anzidetta Parrocchia come si rileva dal libro XIII. de Battezzati al foglio 155. a t.o Serve pel Matrimonio di D.o Nicola Lanna. Ed in fede S. Caivano li quattro 4. 7bre Millecentocento diciannove 1819.

Abramo Falco Par.o

nella Casa Co-

;

ormemente alle

natrimonio, se-

Nascita di Nicola Lanna 5/9/1798.

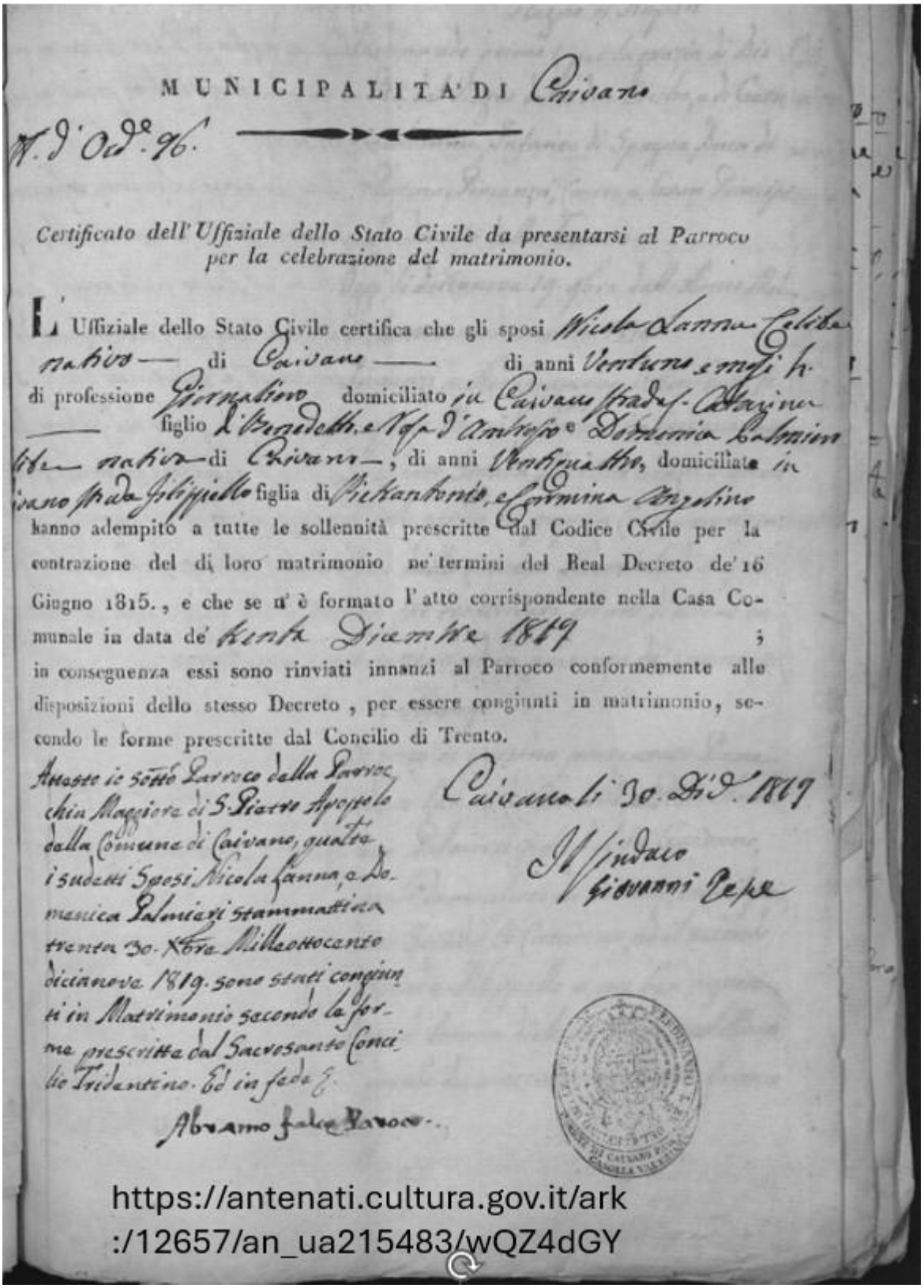

MUNICIPALITA' DI Caivano

N. d'Ord.e 96.

Certificato dell'Uffiziale dello Stato Civile da presentarsi al Parroco per la celebrazione del matrimonio.

L'Uffiziale dello Stato Civile certifica che gli sposi Nicola Lanna Celibe nativo — di Caivano — di anni Ventuno e mesi [illegible] di professione Giornaliero domiciliato in Caivano strada [illegible] figlio di Biagio della [illegible] e fu d'Ambrosio e Domenica Palmieri vedova nativa di Caivano —, di anni Ventiquattro, domiciliata in Caivano strada [illegible] figlia di Pietrantonio, e Carmina Angelino hanno adempito a tutte le sollennità prescritte dal Codice Civile per la contrazione del di loro matrimonio ne' termini del Real Decreto de' 16 Giugno 1815., e che se n' è formato l'atto corrispondente nella Casa Comunale in data de' Venti Dicembre 1819 ; in conseguenza essi sono rinviati innanzi al Parroco conformemente alle disposizioni dello stesso Decreto, per essere congiunti in matrimonio, secondo le forme prescritte dal Concilio di Trento.

Caivano li 30. Dic.e 1819

Il Sindaco
Giovanni Pepe

Attesto io sotto Parroco della Parrocchia Maggiore di S. Pietro Apostolo della Comune di Caivano, quanto i suddetti Sposi Nicola Lanna e Domenica Palmieri stammattina trenta 30. Xbre Milleottocento diciannove 1819. sono stati congiunti in Matrimonio secondo la forme prescritta dal Sacrosanto Concilio Tridentino. Ed in fede.

Abramo [illegible] Parroco.

https://antenati.cultura.gov.it/ark:/12657/an_ua215483/wQZ4dGY

Matrimonio di Nicola Lanna e Palmieri Domenica 30/12/1819.

74

Num. d' Ordine centoquarantasette

L'anno mille ottocento quarantuno il dì diciotto del mese di Settembre
alle ore tredici avanti di Noi Dottor Ignazio Sindaco
ed Ufiziale dello Stato Civile del Comune di Caivano, Distretto
di Caserta Provincia di Napoli sono compars
Domenico Jovine

di anni quarantasei di professione bracciante regnicolo, domiciliato
in Caivano Strada Mercato, e Raffaele di Mirco
di anni quaranta di professione bracciante regnicolo,
domiciliato in Caivano Strada mezzo Corte i quali han dichiarato,
che nel giorno diciassette del mese di Settembre dell'anno cor-
rente alle ore tre di notte è morto nel suo domicilio
Benedetto Lanna di anni trentasette, marito
di Rosa d'Ambrosio

nato in Caivano di professione
Colono domiciliato ivi Strada S. Caterina
figlio di fu Giovanni di professione Colono
domiciliato e di Anna Maria Romano domiciliata

Per esecuzione della legge ci siamo trasferiti insieme co' detti Testimonj presso la persona defunta, e ne abbiamo riconosciuta la sua effettiva morte. Abbiamo indi formato il presente Atto, che abbiamo inscritto sopra i due registri, e datane lettura a' dichiaranti, si è nel giorno, mese, ed anno come sopra, sottoscritto da Noi.

Domenico Jovine
Raffaele di Mirco

Morte di Benedetto Lanna 17/9/1841.

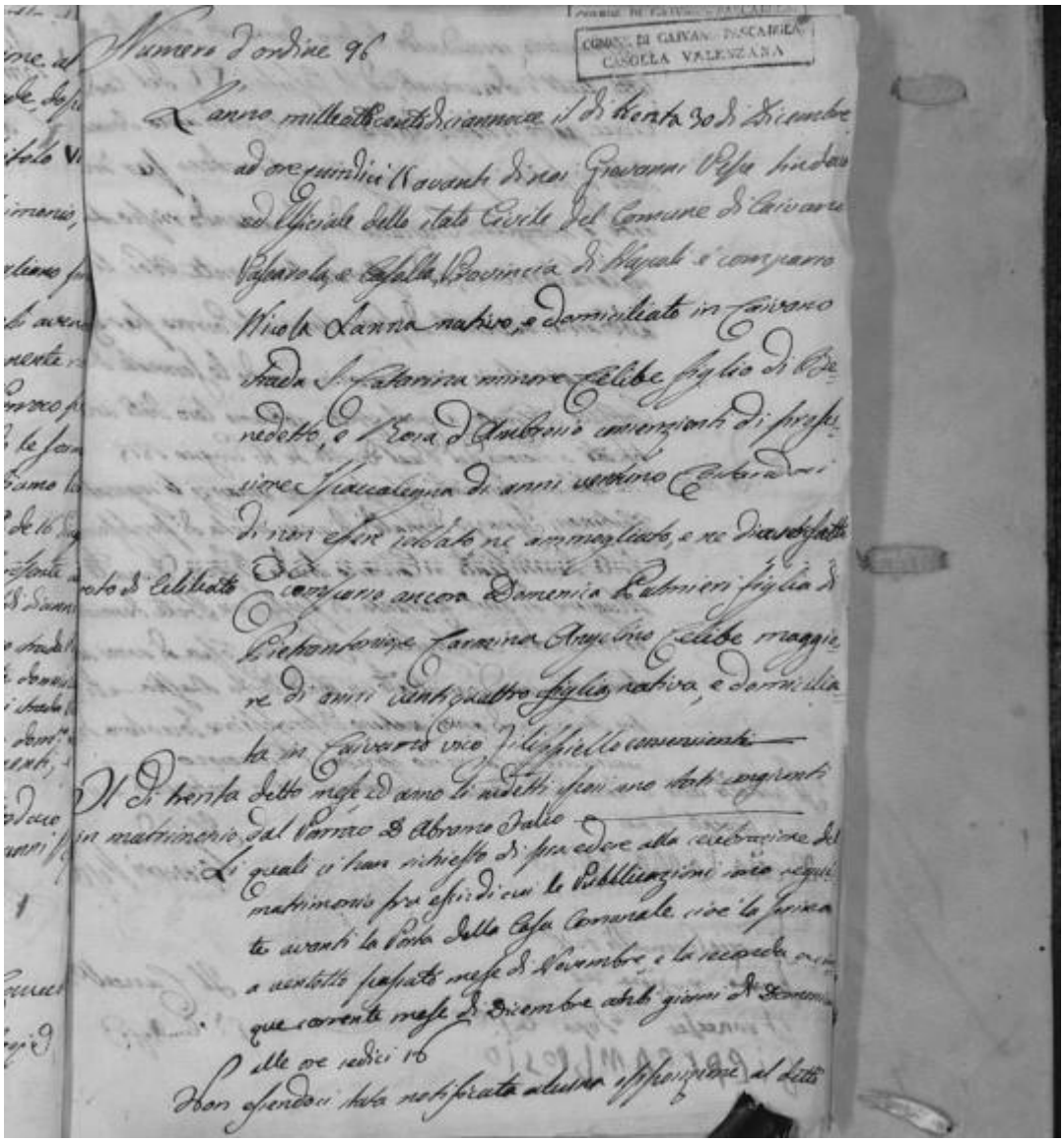

Matrim. di Nicola Lanna, figlio di Benedetto e Rosa D'Ambrosio, con Palmieri Domenica, 30/12/1819.

Ramo 5 da Giuseppe Lanna (n. 1725)

Questo ramo della Famiglia Lanna fa capo a Giuseppe Lanna. Il figlio Pietro darà luogo a due sottorami, il primo che fa capo al figlio Antonio e che darà origine al ramo dei Costruttori (Fabbricatori) Antonio, Michele e Luigi. Quest'ultimo avrà come figlio Michele Lanna medico che è stato sindaco del Comune di Caivano. Il secondo fa capo a Giuseppe che proseguirà fino a Filippo ed Espedito entrambi macellai.

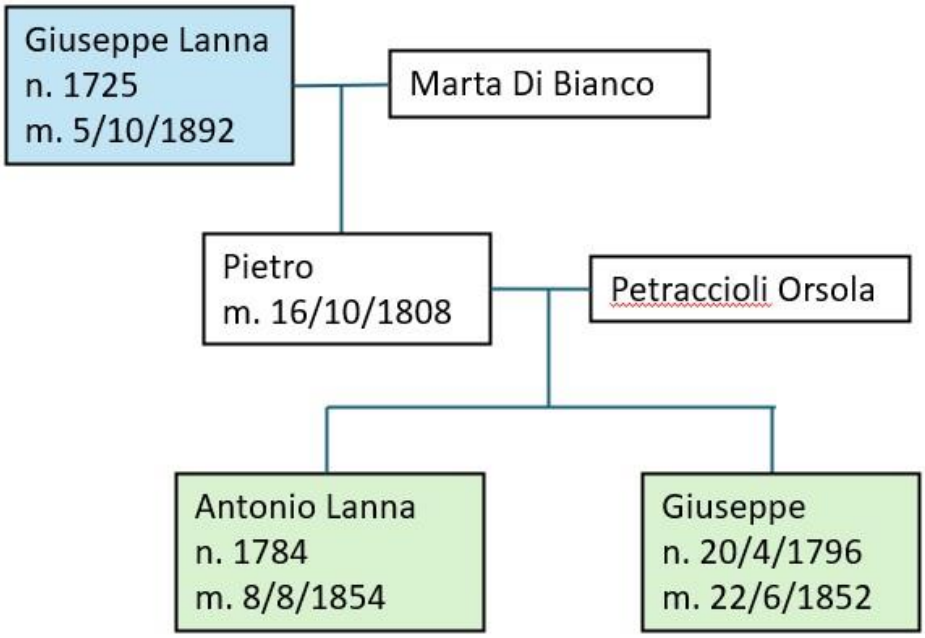

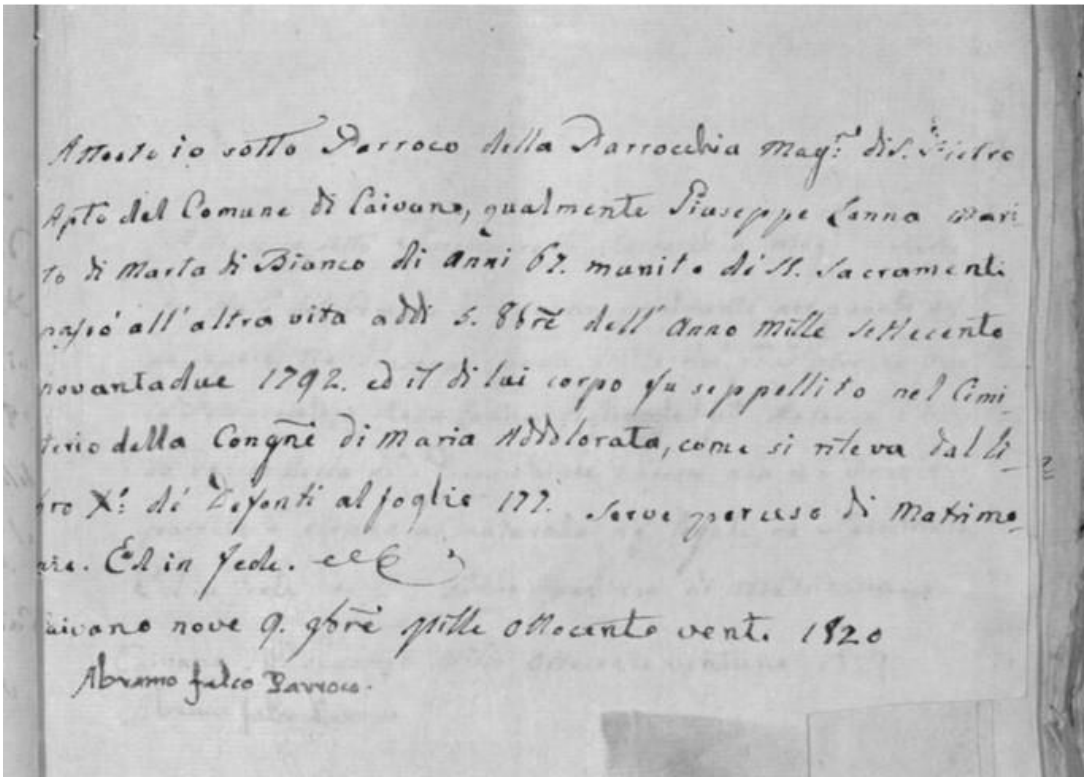
Attesto io sotto Parroco della Parrocchia Magg.r di S.to Pietro Apto del Comune di Caivano, qualmente Giuseppe Lanna Marito di Marta di Bianco di anni 67. munito di S.ti Sacramenti passò all'altra vita addì 5. 8bre dell'Anno mille settecento novantadue 1792. ed il di lui corpo fu sepellito nel Cimiterio della Congrè di maria Addolorata, come si rileva dal Libro X.i di Defonti al foglio 177. Serve per uso di Matrimonio. Ed in fede. ec.

Caivano nove 9. gbre mille ottocento venti. 1820

Abramo Fusco Parroco.

Morte di Giuseppe Lanna, padre di Pietro, 5/10/1792, all'età di 67 anni (= nato 1725)
https://antenati.cultura.gov.it/ark:/12657/an_ua215485/LeMX8Py.

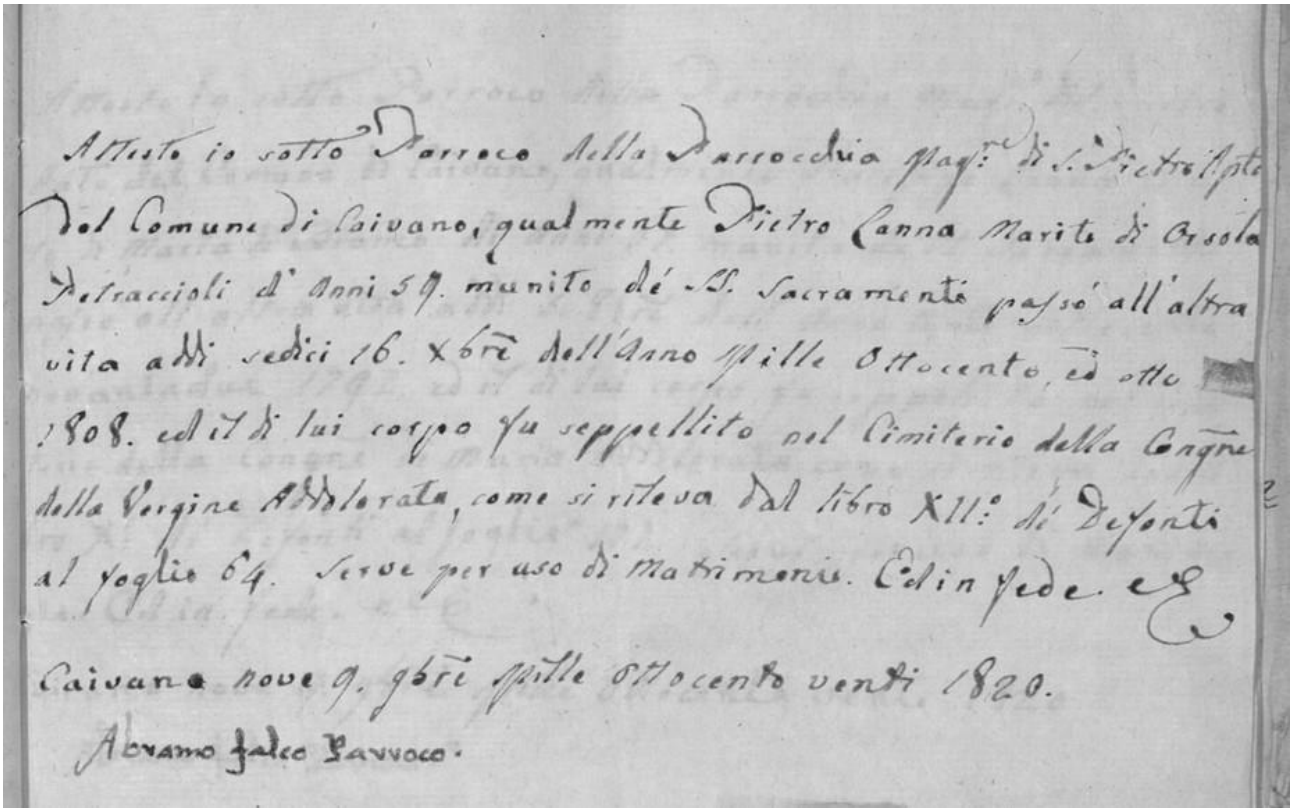

Attesto io sotto Parroco della Parrocchia ptag.ta di S. Pietro Apte del Comune di Caivano, qualmente Pietro Lanna Marito di Orsola Petraccioli d'anni 59. munito de' SS. Sacramenti passò all'altra vita addì sedici 16. 8bre dell'Anno prille ottocento, ed otto 1808. ed il di lui corpo fu seppellito nel Cimiterio della Congne della Vergine Addolorata, come si rileva dal libro XII.o de Defonti al foglio 64. Serve per uso di Matrimonio. Ed in fede &

Caivano nove 9. 8bre prille ottocento venti 1820.

Abramo Falco Parroco.

Morte di Pietro Lanna, marito di Orsola Petraccioli, 16/10/1808.

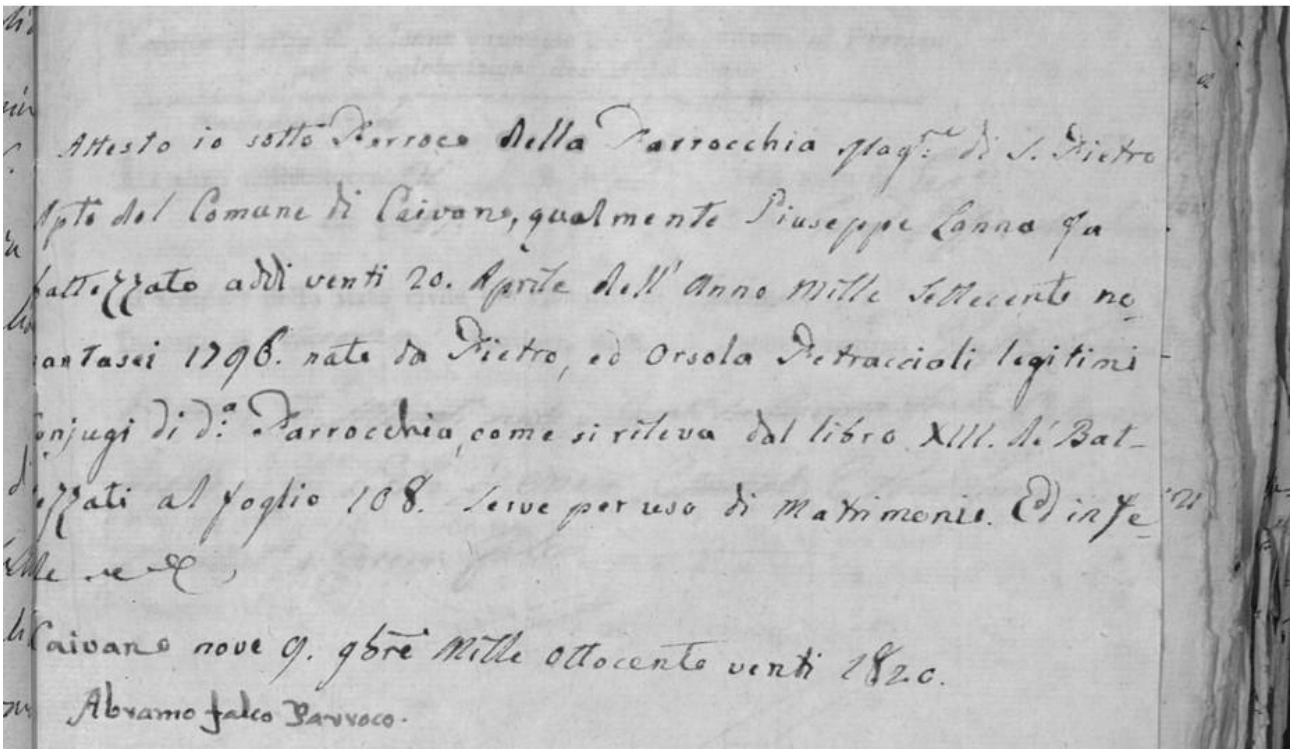

Attesto io sotto Parroco della Parrocchia ptag.ta di S. Pietro Apte del Comune di Caivano, qualmente Giuseppe Lanna fu Matteo, Nato addì venti 20. Aprile dell'Anno Mille Settecento no vantasei 1796. nato da Pietro, ed Orsola Petraccioli legitimi Conjugi di d.a Parrocchia, come si rileva dal libro XIII. de' Bat_ tezzati al foglio 108. Serve per uso di Matrimonio. Ed in fe_ de &

Caivano nove 9. 8bre Mille ottocento venti 1820.

Abramo Falco Parroco.

Nascita di Giuseppe Lanna, figlio di Pietro e Orsola Petraccioli, 20/4/1796.

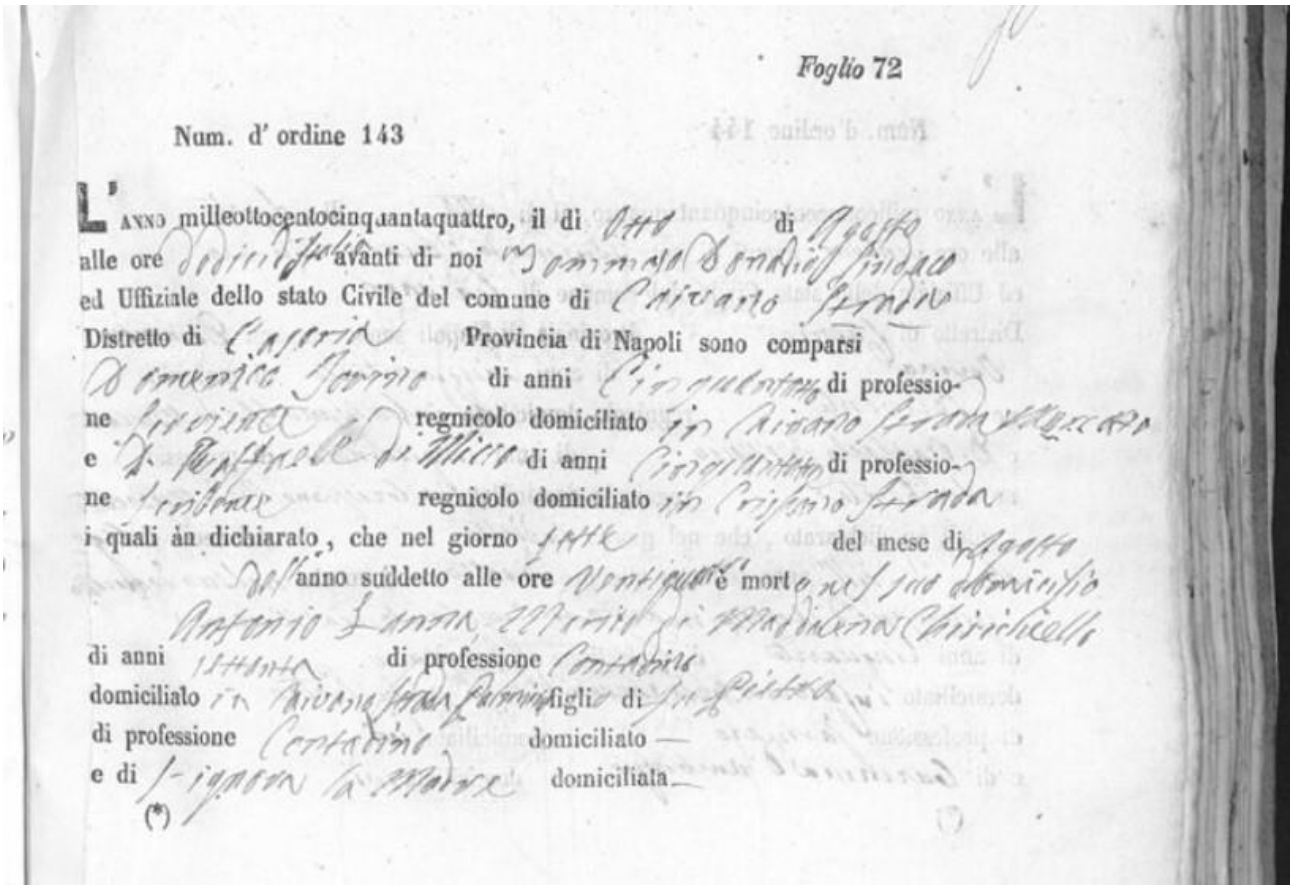

Foglio 72

Num. d' ordine 143

L'anno milleottocentocinquantaquattro, il dì otto di Agosto
alle ore [illegible] avanti di noi Domenico Sandulli Sindaco
ed Ufficiale dello stato Civile del comune di Caivano Sezione
Distretto di Caserta Provincia di Napoli sono comparsi
Domenico Sorrino di anni [illegible] di professio-
ne [illegible] regnicolo domiciliato in Caivano Sezione Mercato
e D. Raffaele di Visone di anni [illegible] di professio-
ne [illegible] regnicolo domiciliato in Cristofaro Sezione
i quali an dichiarato, che nel giorno [illegible] del mese di Agosto
dell'anno suddetto alle ore Ventiquattro è morto nel suo domicilio
Antonio Lanna figlio di Maddalena Chierichiello
di anni settanta di professione Contadino
domiciliato in Caivano Sezione Palmentiello figli di [illegible]
di professione Contadino domiciliato —
e di [illegible] domiciliata —
(*)

Morte di Antonio Lanna fu Pietro e marito di Maddalena Chierichiello, 8/8/1854.

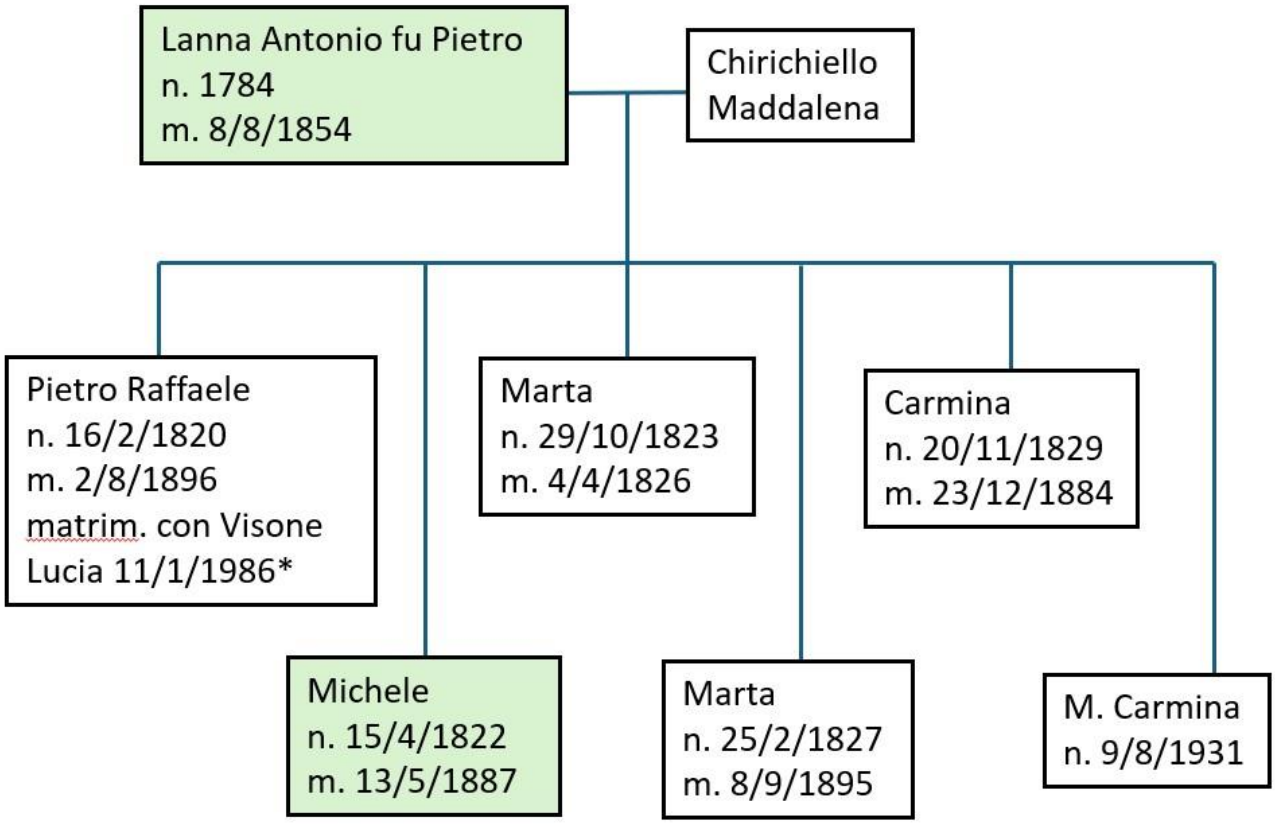

*Non si trovano nascite da questa coppia nell'archivio anagrafico comunale.

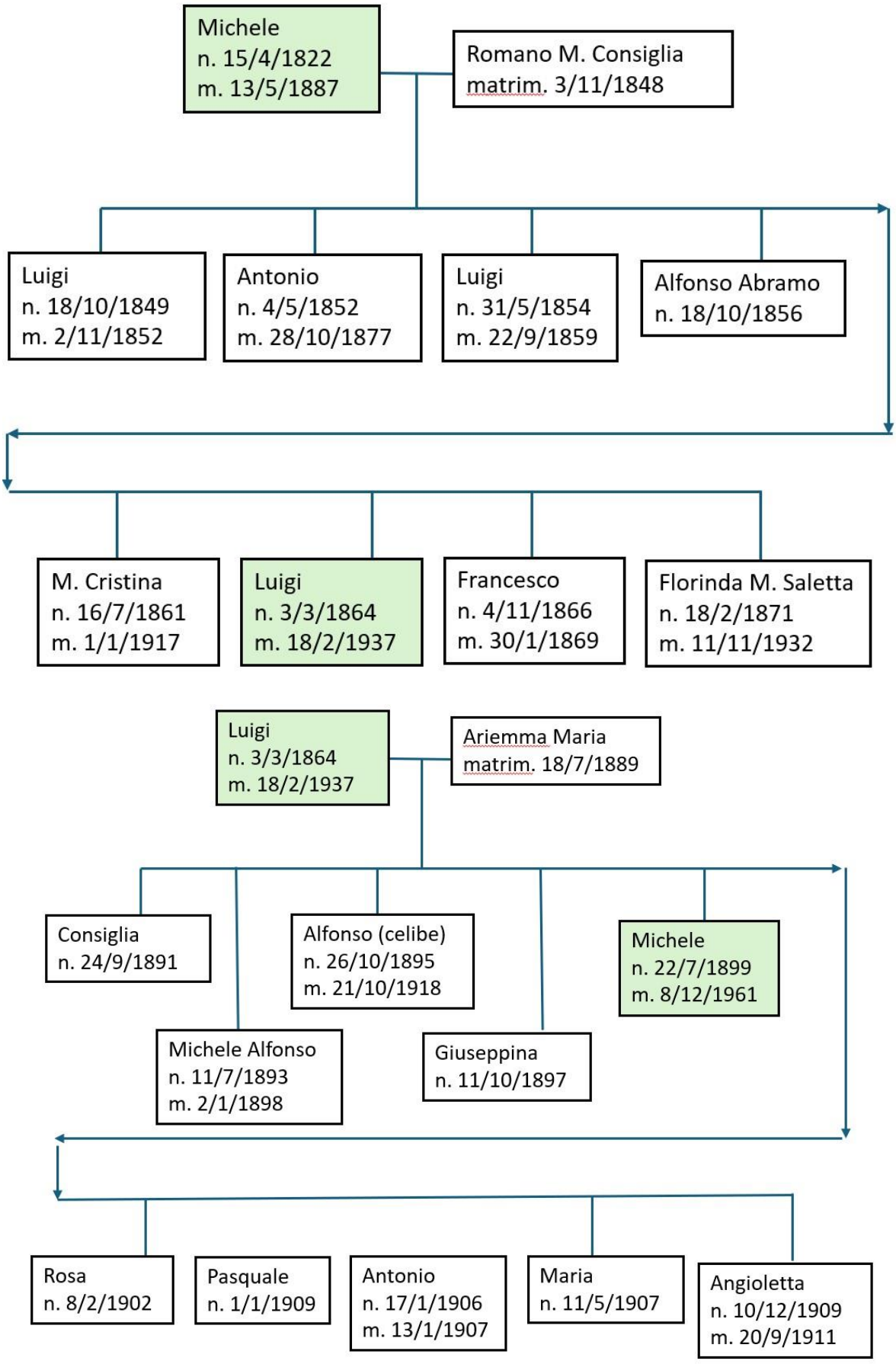
Michele
n. 15/4/1822
m. 13/5/1887
Romano M. Consiglia
matrim. 3/11/1848
Luigi
n. 18/10/1849
m. 2/11/1852
Antonio
n. 4/5/1852
m. 28/10/1877
Luigi
n. 31/5/1854
m. 22/9/1859
Alfonso Abramo
n. 18/10/1856
M. Cristina
n. 16/7/1861
m. 1/1/1917
Luigi
n. 3/3/1864
m. 18/2/1937
Francesco
n. 4/11/1866
m. 30/1/1869
Florinda M. Saletta
n. 18/2/1871
m. 11/11/1932
Luigi
n. 3/3/1864
m. 18/2/1937
Ariemma Maria
matrim. 18/7/1889
Consiglia
n. 24/9/1891
Alfonso (celibe)
n. 26/10/1895
m. 21/10/1918
Michele
n. 22/7/1899
m. 8/12/1961
Michele Alfonso
n. 11/7/1893
m. 2/1/1898
Giuseppina
n. 11/10/1897
Rosa
n. 8/2/1902
Pasquale
n. 1/1/1909
Antonio
n. 17/1/1906
m. 13/1/1907
Maria
n. 11/5/1907
Angioletta
n. 10/12/1909
m. 20/9/1911

Alfonso Lanna (Caivano 1893 - Montebelluna 1918)

Nacque in Caivano, primo di nove figli, il 26 ottobre 1893, da Luigi, costruttore, e da Maria Ariemma. Il nonno Michele Lanna, costruttore, realizzò insieme al cugino Pietro Lanna la Torre Civica di Caivano.

Studente della Facoltà di Medicina dell'Università di Napoli, partì per la Grande Guerra, quale Aspirante Ufficiale Medico, facendo parte del 10° Reggimento Fanteria, Reggimento che si segnalò per l'espugnazione del monte Valbella tra la fine del giugno e l'inizio del luglio 1918.

Si spense il 21 ottobre 1918 a Montebelluna.

Il 7 gennaio 1919 l'Università di Napoli, volendo onorare la sua memoria, gli conferì la laurea in medicina *honoris causa*.

Dopo circa 100 anni, al nipote, preside prof. Alfonso Lanna, venne consegnata una cartolina che lo zio Alfonso Lanna aveva scritto al padre dal fronte, da Camisano Vicentino, il 3 giugno 1916, tesa a dare notizie rassicuranti e mai giunta a destinazione. La cartolina è stata consegnata il 21 novembre 2014 nel corso di una cerimonia ufficiale nella Sala Consiliare di Qualiano, dal momento che era stata conservata per diversi anni da un'anziana signora di quel Comune.

Il suo nome è inciso sulla lapide commemorativa degli studenti universitari caduti nella Grande Guerra posta nell'atrio dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II".

Foto di Alfonso Lanna (foto e notizie fornite da Mario Manzo).

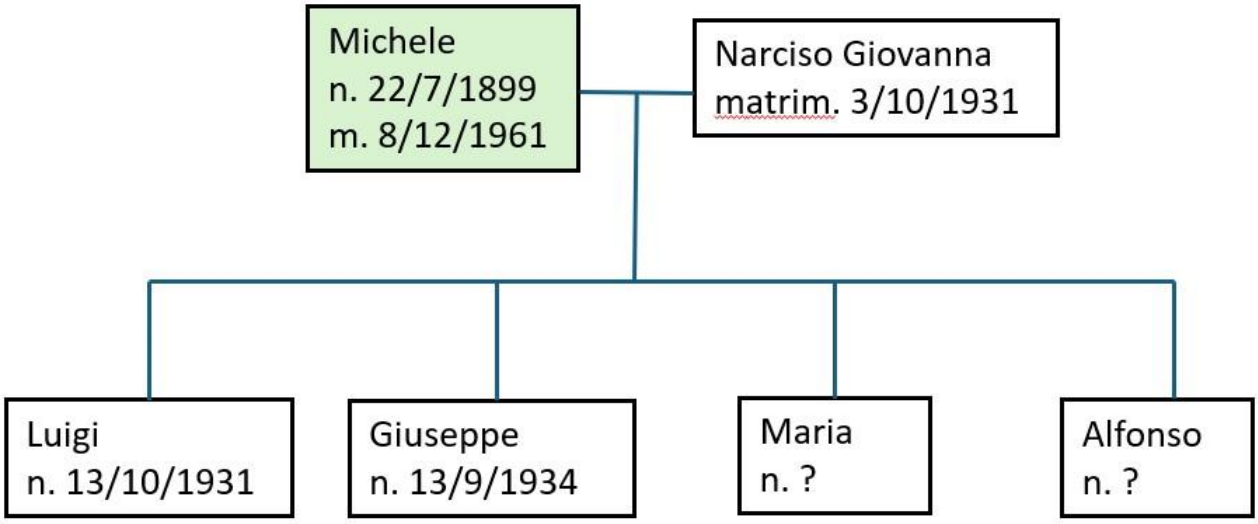

Il dott. Michele Lanna, sindaco di Caivano negli anni 1948-1949 e dal 1950 al 1952

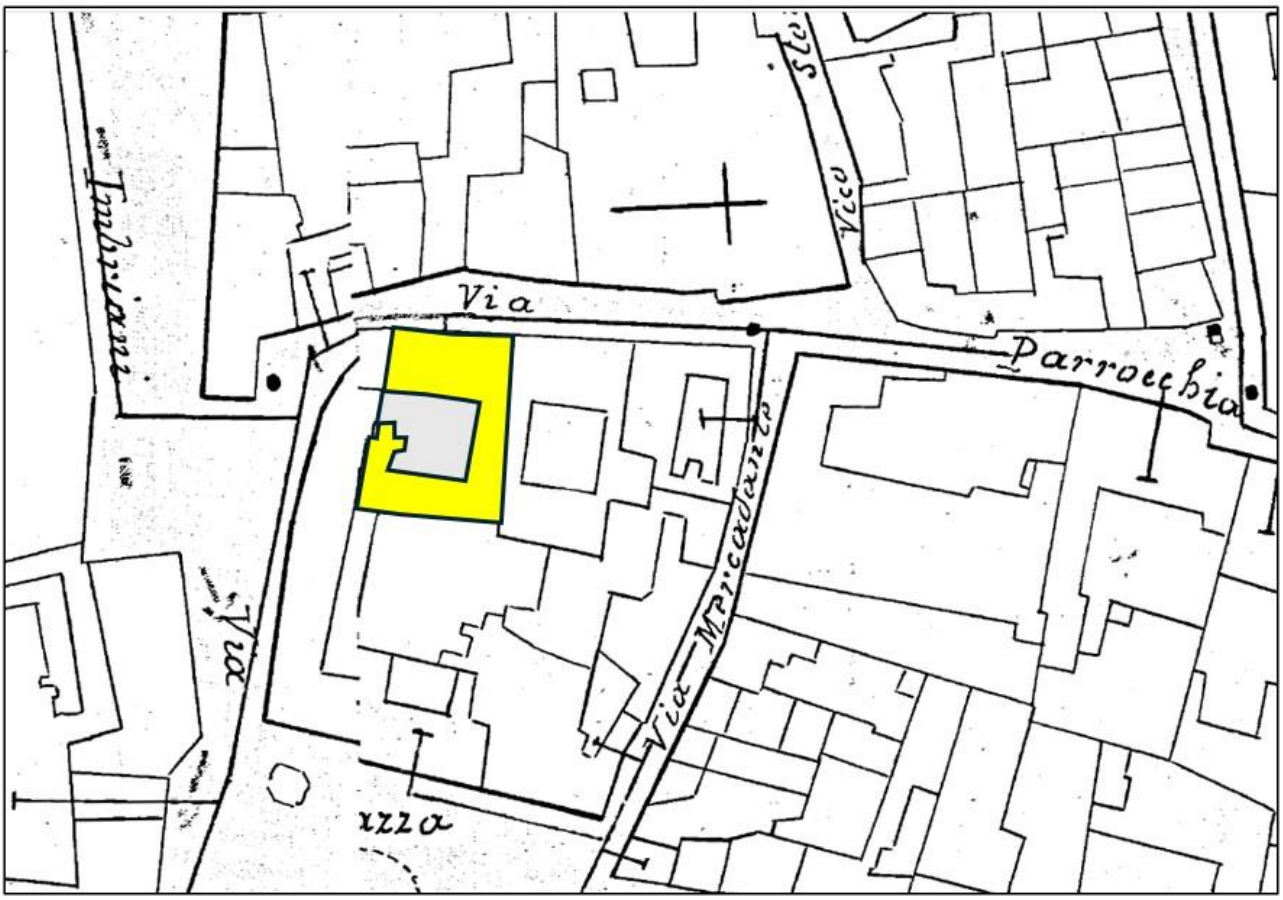

In giallo il palazzo dei Lanna di questo ramo in via Parrocchia ora via Don Minzoni.

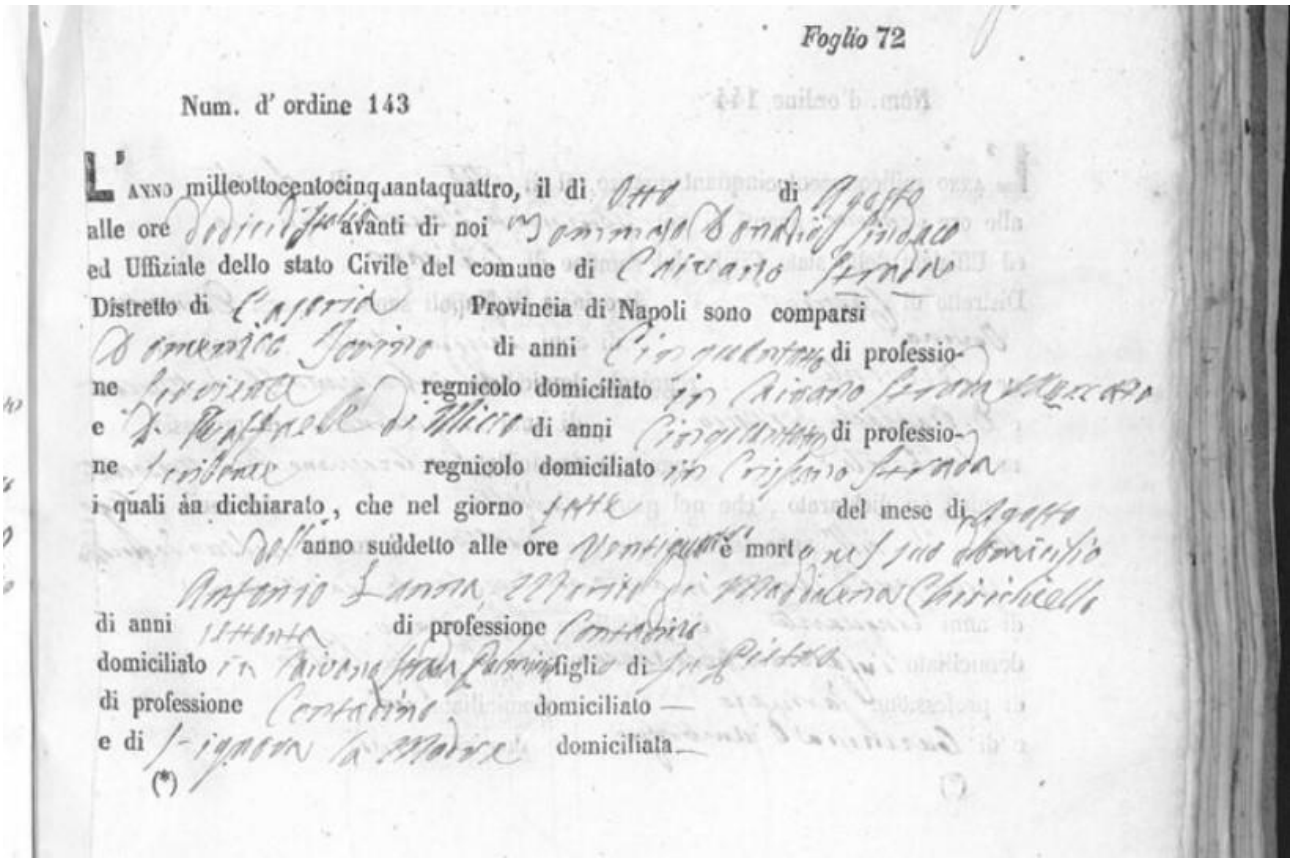

Foglio 72

Num. d' ordine 143

L' anno milleottocentocinquantaquattro, il dì Otto di Agosto
alle ore [illegible] avanti di noi [illegible] Sindaco
ed Ufficiale dello stato Civile del comune di Caivano
Distretto di Caserta Provincia di Napoli sono comparsi
Domenico Iannino di anni [illegible] di professione
[illegible] regnicolo domiciliato in Caivano strada Vecchia
e D. Raffaele di Meo di anni [illegible] di professione
[illegible] regnicolo domiciliato in Caivano strada
i quali ànno dichiarato, che nel giorno sette del mese di Agosto
dell'anno suddetto alle ore Ventiquattro è morto nella sua abitazione
Antonio Lanna figlio di Maddalena Chirichiello
di anni settanta di professione Contadino
domiciliato in Caivano strada Parrocchia figlio di [illegible]
di professione Contadino domiciliato —
e di [illegible] la Madre domiciliata —
(*)

Morte di Antonio Lanna di anni 70, fu Pietro e marito di Maddalena Chirichiello, 8/8/1854.

N. d'ordine 87

L'anno mille ottocento ventidue il di quindici
del mese di Gennaio alle ore Undici
avanti di Noi Giuseppe Lupo Sindaco
ed ufiziale dello stato civile del comune di Cicciano
distretto di Nola pro-
vincia di Napoli è comparso Nicola
Lanna di anni quarantotto
di professione Agricoltore domiciliato in
Cicciano Padre del Bambino

la quale ci ha presentato un Maschio

secondochè abbiamo ocularmente riconosciuto, ed
ha dichiarato che lo stesso è nato da Maddalena
Carfora
di anni trentacinque domiciliata in Cicciano
Moglie Legittima di Lui
e da Michele Lanna di anni trentotto anno
di professione Contadino — domiciliato in
Suo marito —

nel giorno quindici del mese
di Gennaio del corrente anno
alle ore sei d'Italia nella casa d'abitazione

La stessa ha in oltre dichiarato di dare
al Fanciullo il nome di Michele An-
giolo

La presentazione, e dichiarazione anzidetta si è
fatta alla presenza di Domenico Sorino
di anni Ventotto di professio-
ne

N. d'ordine 87

L'anno mille ottocento ventidue
il di Sedici 16 del mese
di Gennaio il Parroco
di S. Pietro — ci ha
restituito nel di suddetto del
mese di Gennaio anno cor-
rente il notamento, che
noi gli abbiamo rimesso nel gior-
no quindici del mese di
Gennaio anno corrente
del controscritto atto di nascita,
in pie del quale ha indicato,
che il Sacramento del Battesimo
è stato amministrato a Michele
Arcangelo Antonio

nel giorno quindici del mese di

In vista di un tale notamen-
to, dopo di averlo citrato, ab-
biamo disposto, che fosse con-
servato nel volume de' documen-
ti al foglio 87 —

Abbiamo

Nascita di Michele Lanna, 15/1/1822.

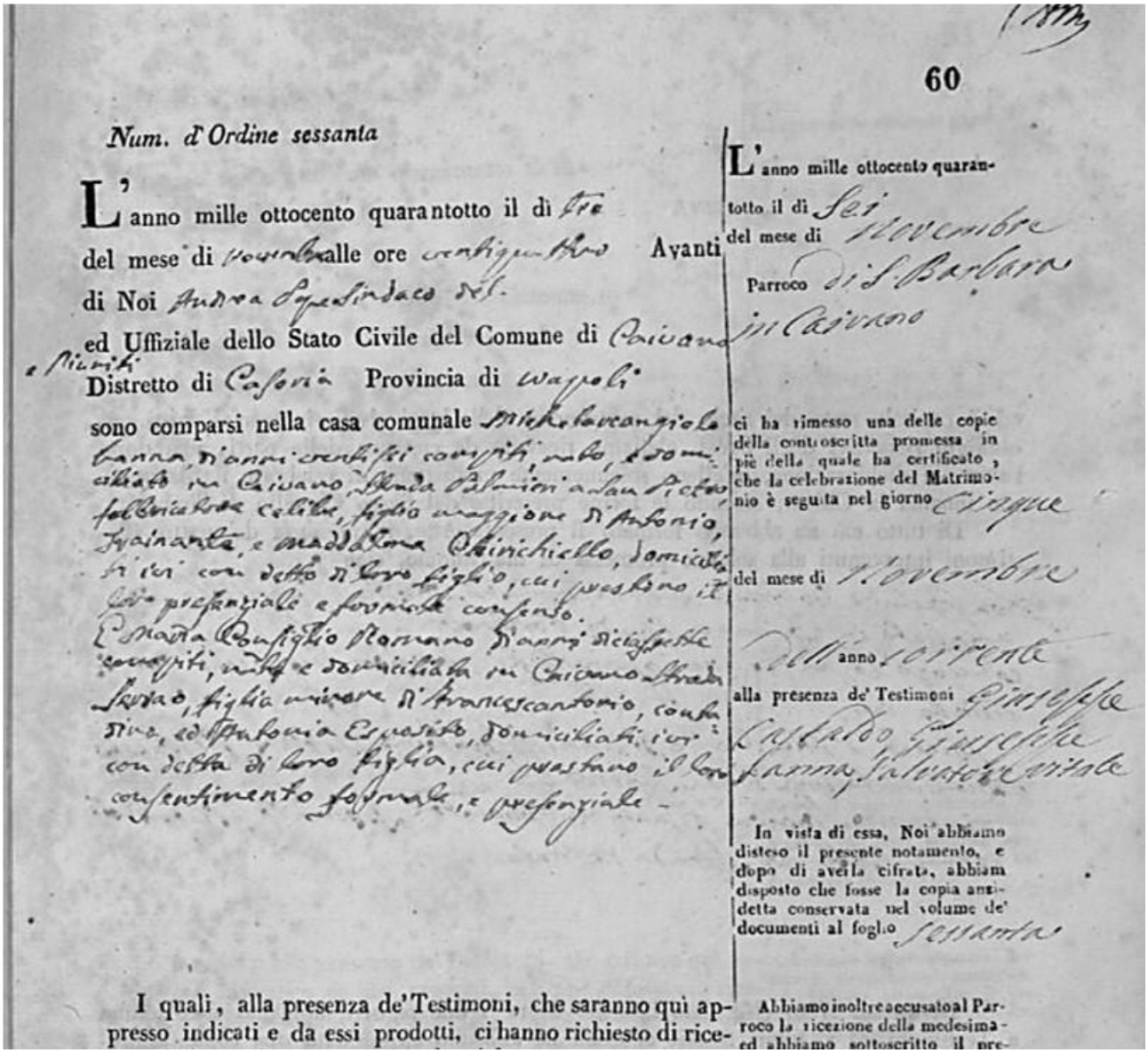

60

Num. d'Ordine sessanta

L'anno mille ottocento quarantotto il dì tre del mese di novembre alle ore ventiquattro Avanti di Noi Andrea Lopez Sindaco ed Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caivano e Nicola Distretto di Casoria Provincia di Napoli sono comparsi nella casa comunale Michelarcangelo Lanna, di anni ventisei compiti, nato, domiciliato in Caivano Strada Palumbo a San Pietro falbricatore celibe, figlio maggiore di Antonio, Gaetana, e Maddalena Chirichiello, domiciliati ivi con detto di loro figlio, cui prestano il loro preventivo e formale consenso.
E Maria Consiglio Romano di anni diciassette compiti, nata e domiciliata in Caivano Strada Sterlato, figlia minore di Francescantonio, contadino, ed Antonia Esposito, domiciliati ivi con detta di loro figlia, cui prestano il loro consentimento formale, e preventivo -

I quali, alla presenza de' Testimoni, che saranno qui appresso indicati e da essi prodotti, ci hanno richiesto di rice-

L'anno mille ottocento quarantotto il dì Sei del mese di Novembre

Parroco di S. Barbara in Casoria

ci ha rimesso una delle copie della controscritta promessa in piè della quale ha certificato, che la celebrazione del Matrimonio è seguita nel giorno Cinque del mese di Novembre dell'anno corrente alla presenza de' Testimoni Giuseppe Castaldo Giuseppe Lanna, Salvatore Grande

In vista di essa, Noi abbiamo disteso il presente notamento, e dopo di averla cifrata, abbiamo disposto che fosse la copia anzidetta conservata nel volume de' documenti al foglio sessanta

Abbiamo inoltre accusato al Parroco la ricezione della medesima ed abbiamo sottoscritto il pre-

Matrimonio di Michelarcangelo Lanna di 26 anni (fabbricatore) e Chirichiello Maddalena, 3/11/1848.

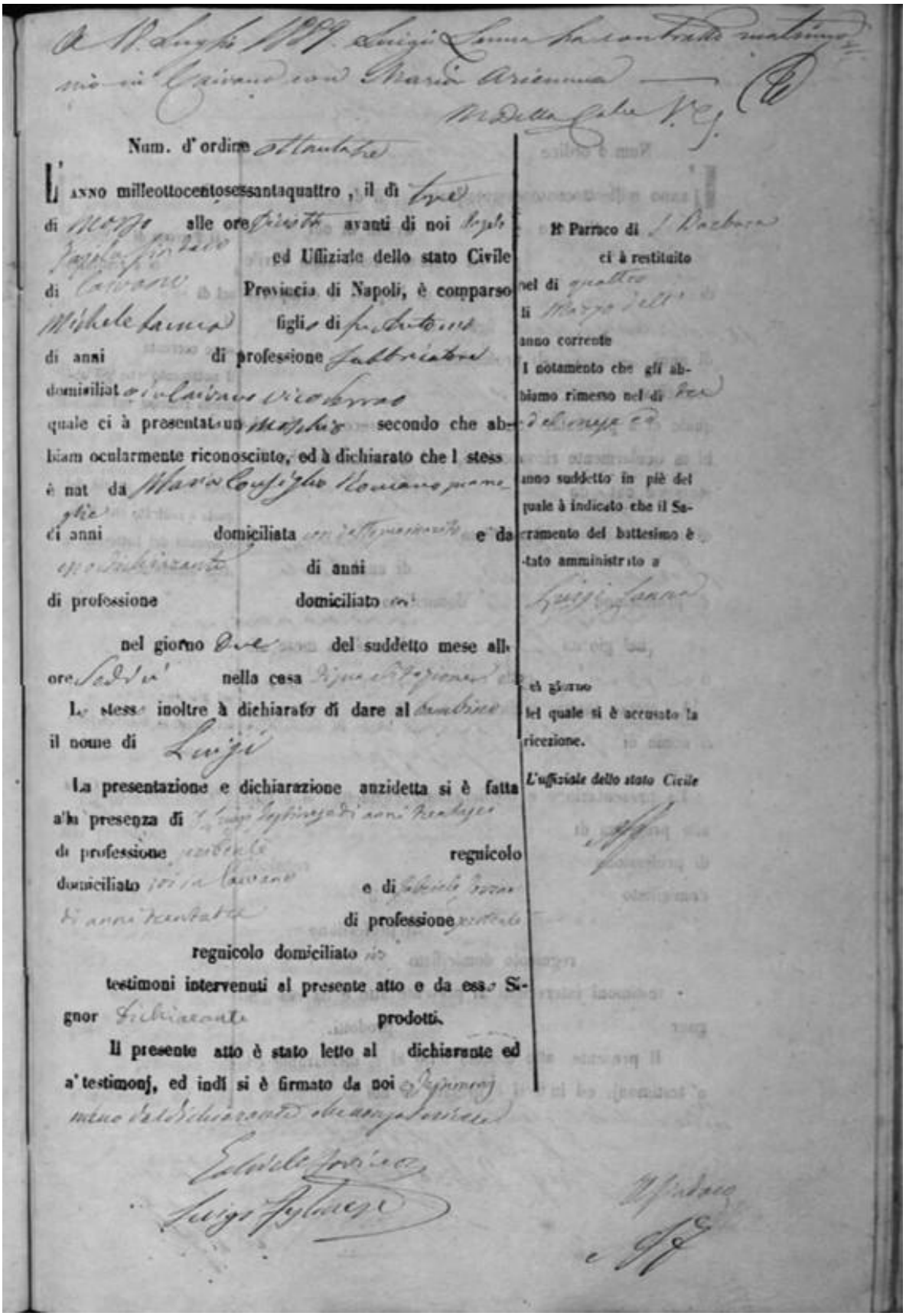

Num. d'ordine

L'anno milleottocentosessantaquattro, il dì tre di Marzo alle ore sette avanti di noi Luigi Lanna ed Ufiziale dello stato Civile di Cajvano Provincia di Napoli, è comparso Michele Lanna figlio di Fabbricatore di anni di professione fabbricatore domiciliato in Cajvano via Roma quale ci à presentato un maschio secondo che abbiam ocularmente riconosciuto, ed à dichiarato che l stesso è nat da Maria Consiglia Romano moglie ci anni domiciliata in detto comune e da di anni di professione domiciliato in

nel giorno due del suddetto mese alle ore sedici nella casa Piazza Vittorio

L stesso inoltre à dichiarato di dare al bambino il nome di Luigi

La presentazione e dichiarazione anzidetta si è fatta alla presenza di Luigi Lanna di anni trenta di professione bracciale regnicolo domiciliato in Cajvano e di Fabbricatore di anni trentatre di professione bracciale regnicolo domiciliato in testimoni intervenuti al presente atto e da esso Signor dichiarante prodotti.

Il presente atto è stato letto al dichiarante ed a' testimonj, ed indi si è firmato da noi Ufiziale, testimonj, e dichiarante.

Il Parroco di S. Barbara ci à restituito nel dì quattro di Marzo dell'anno corrente l notamento che gli abbiamo rimesso nel dì due dell'anno suddetto in piè del quale à indicato che il Sacramento del battesimo è stato amministrato a Luigi Lanna

ed giorno nel quale si è accusato la ricezione.

L'ufiziale dello stato Civile

Nascita di Luigi Lanna (3/3/1864), figlio di Michele Lanna (fabbricatore), con l'annotazione in alto del Matrimonio di Michele Lanna con Maria Ariemma.

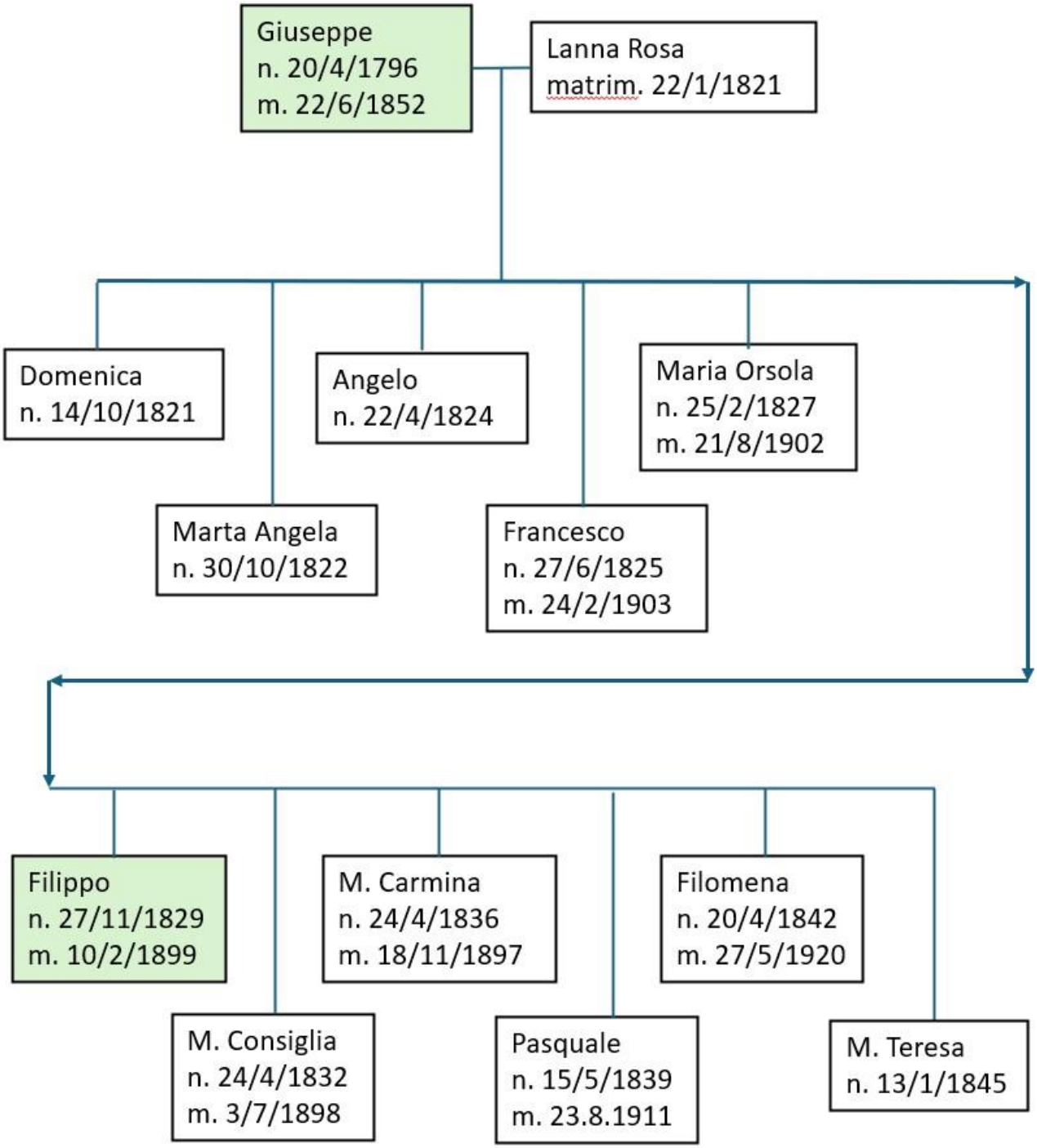
Giuseppe
n. 20/4/1796
m. 22/6/1852
Lanna Rosa
matrim. 22/1/1821
Domenica
n. 14/10/1821
Angelo
n. 22/4/1824
Maria Orsola
n. 25/2/1827
m. 21/8/1902
Marta Angela
n. 30/10/1822
Francesco
n. 27/6/1825
m. 24/2/1903
Filippo
n. 27/11/1829
m. 10/2/1899
M. Carmina
n. 24/4/1836
m. 18/11/1897
Filomena
n. 20/4/1842
m. 27/5/1920
M. Consiglia
n. 24/4/1832
m. 3/7/1898
Pasquale
n. 15/5/1839
m. 23.8.1911
M. Teresa
n. 13/1/1845

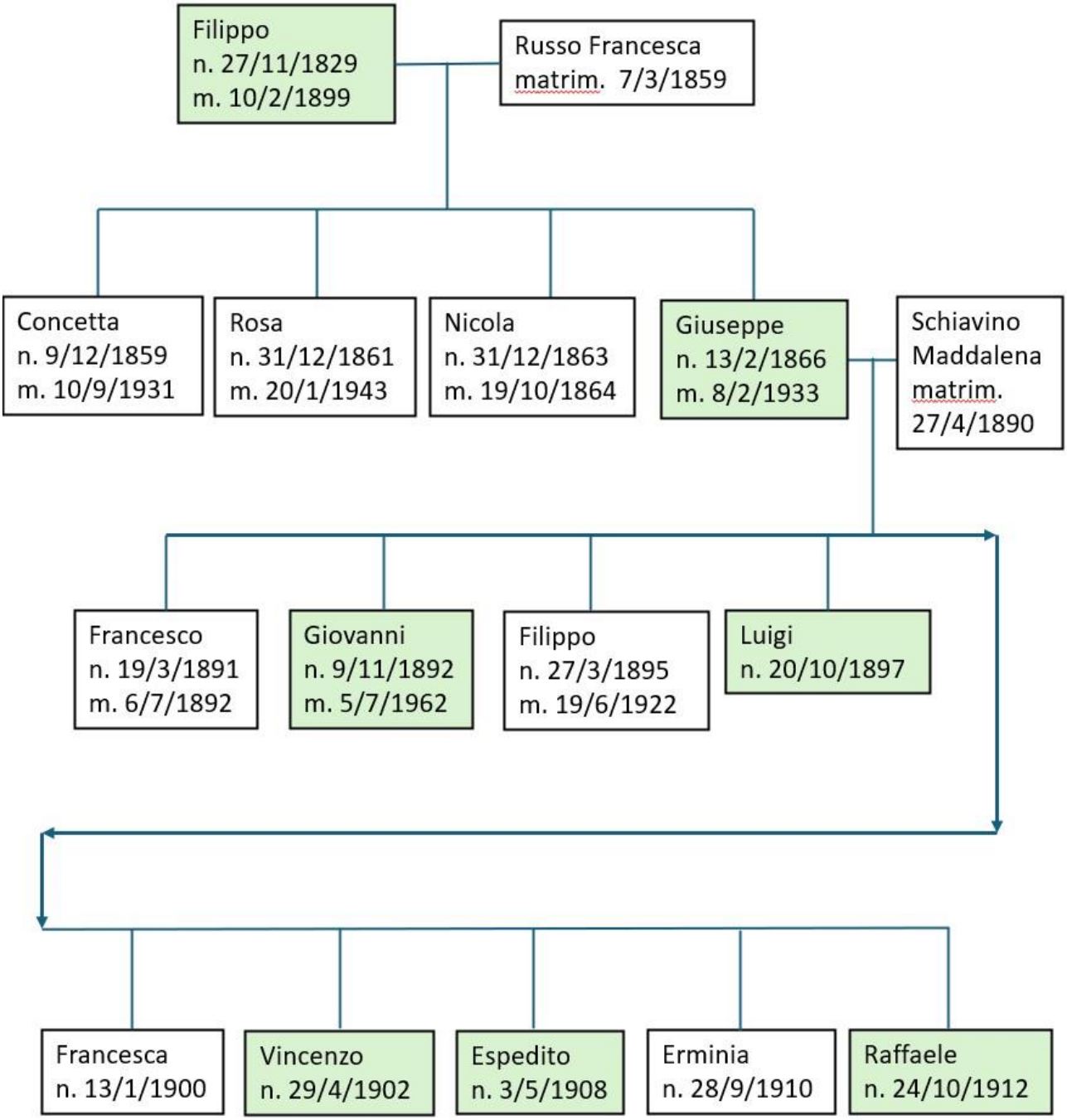
Filippo
n. 27/11/1829
m. 10/2/1899
Russo Francesca
matrim. 7/3/1859
Concetta
n. 9/12/1859
m. 10/9/1931
Rosa
n. 31/12/1861
m. 20/1/1943
Nicola
n. 31/12/1863
m. 19/10/1864
Giuseppe
n. 13/2/1866
m. 8/2/1933
Schiavino
Maddalena
matrim.
27/4/1890
Francesco
n. 19/3/1891
m. 6/7/1892
Giovanni
n. 9/11/1892
m. 5/7/1962
Filippo
n. 27/3/1895
m. 19/6/1922
Luigi
n. 20/10/1897
Francesca
n. 13/1/1900
Vincenzo
n. 29/4/1902
Espedito
n. 3/5/1908
Erminia
n. 28/9/1910
Raffaele
n. 24/10/1912

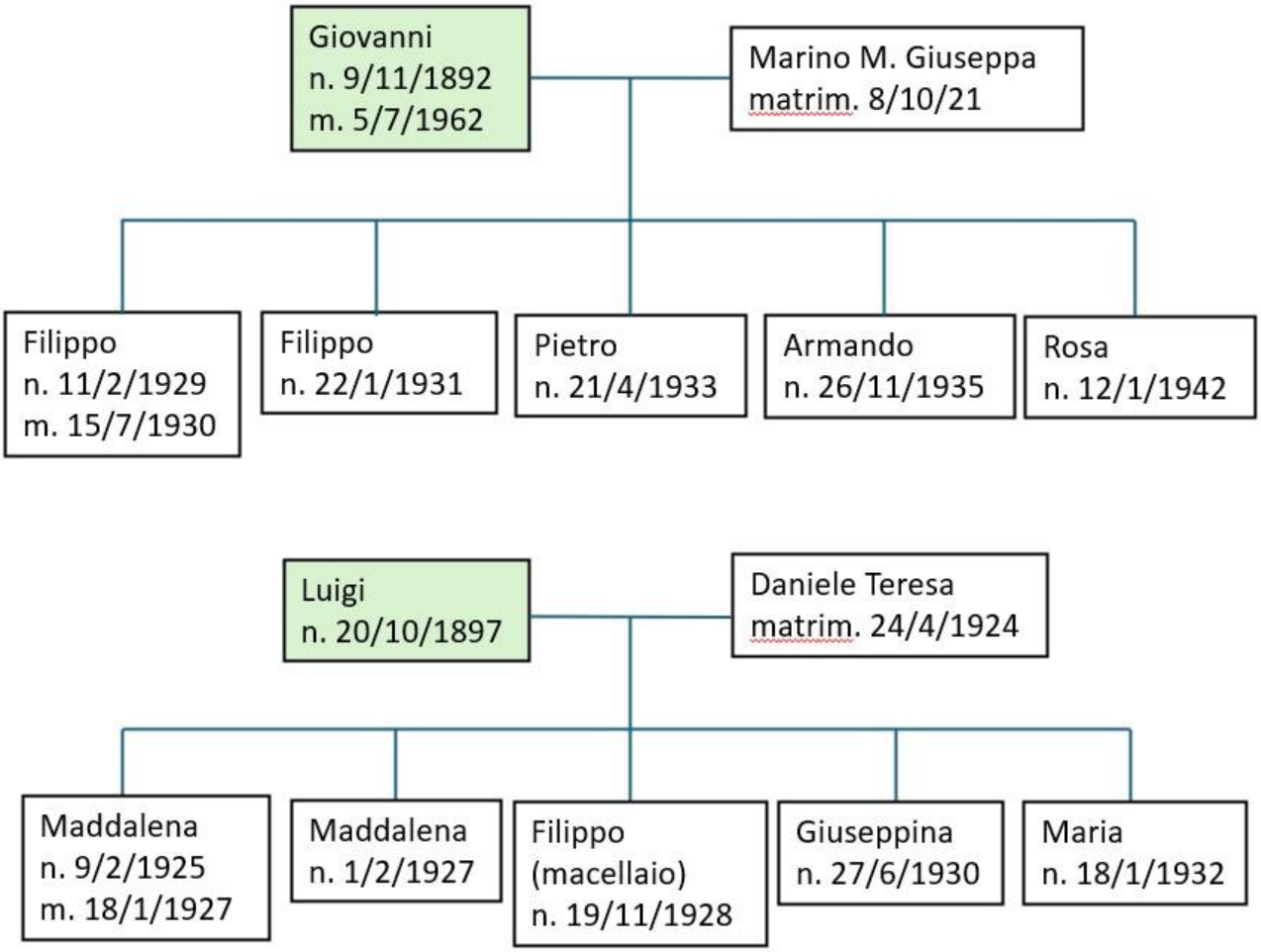

Figli di Giuseppe (n. 1866).

In giallo il palazzo dei Lanna di questo ramo in via Blanca all'epoca n. 1.

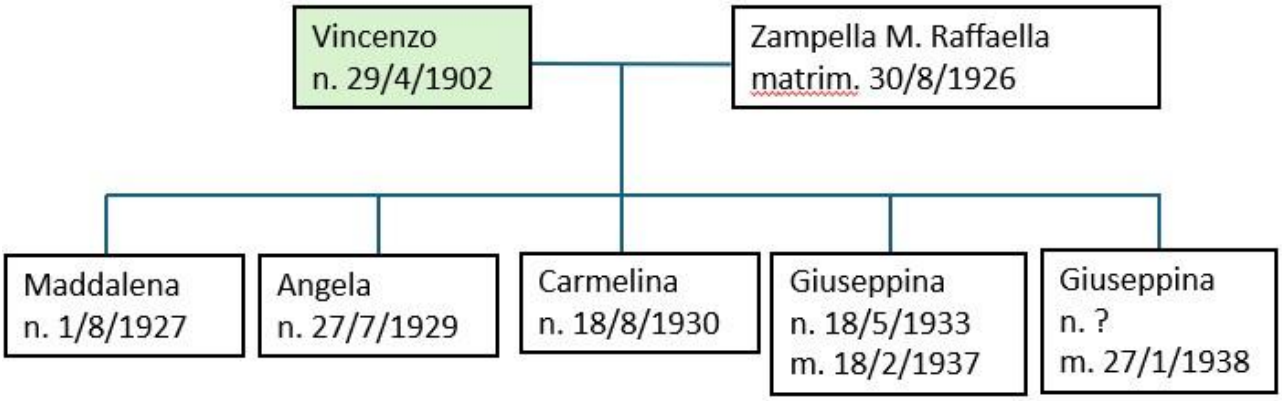

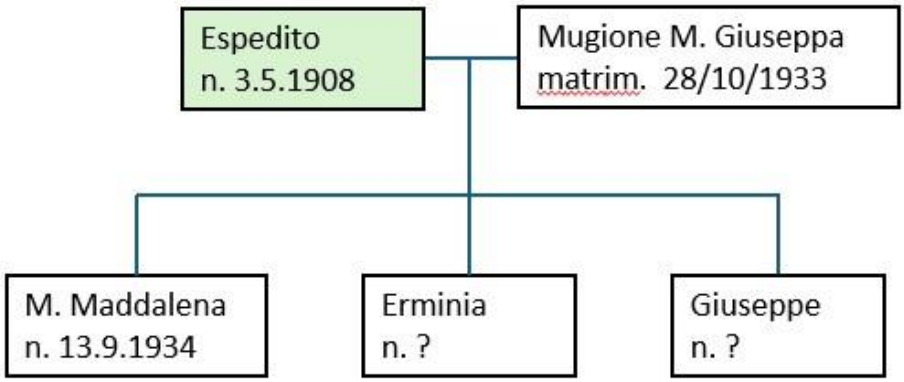

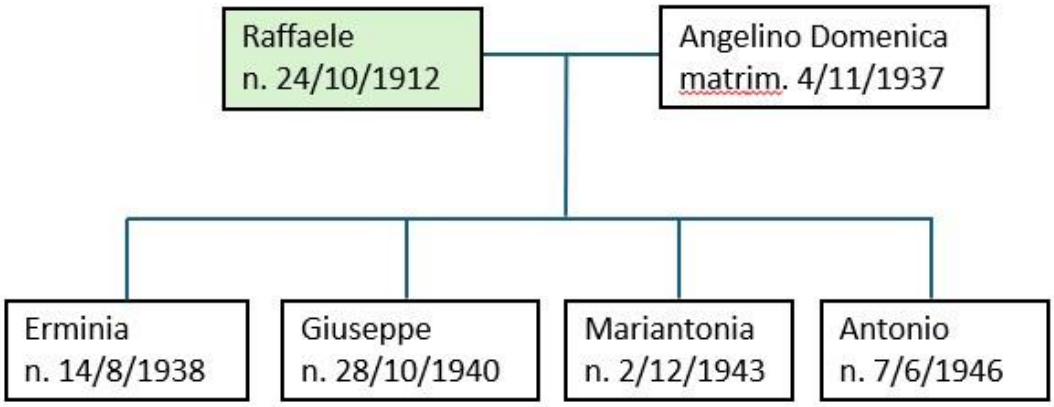

Continua: Figli di Giuseppe (n. 1866).

Espedito Lanna e Mugione Giuseppina fuori la loro macelleria in via Roma.

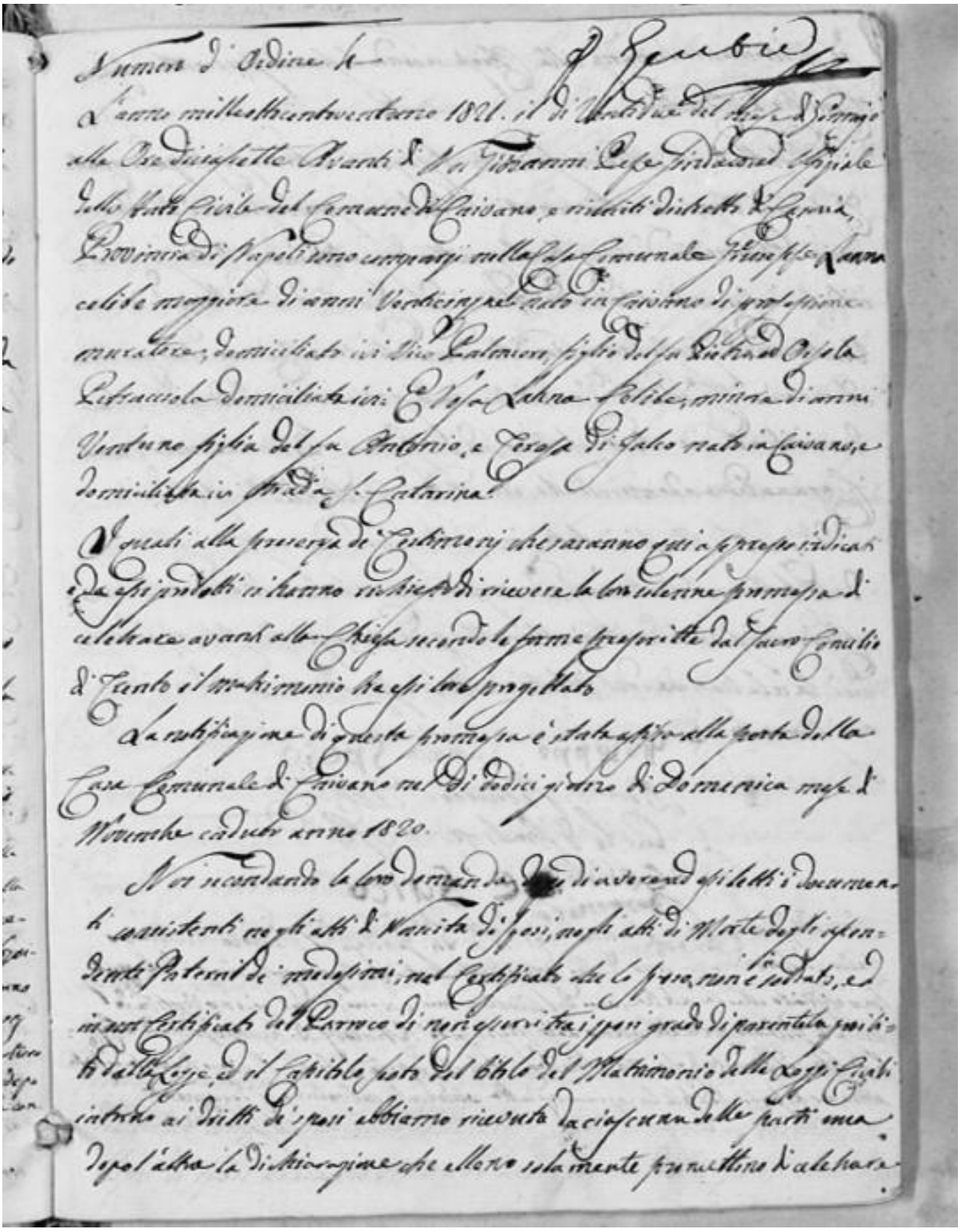

Matrimonio di Giuseppe Lanna e Lanna Rosa, 22/1/1821, pag.1

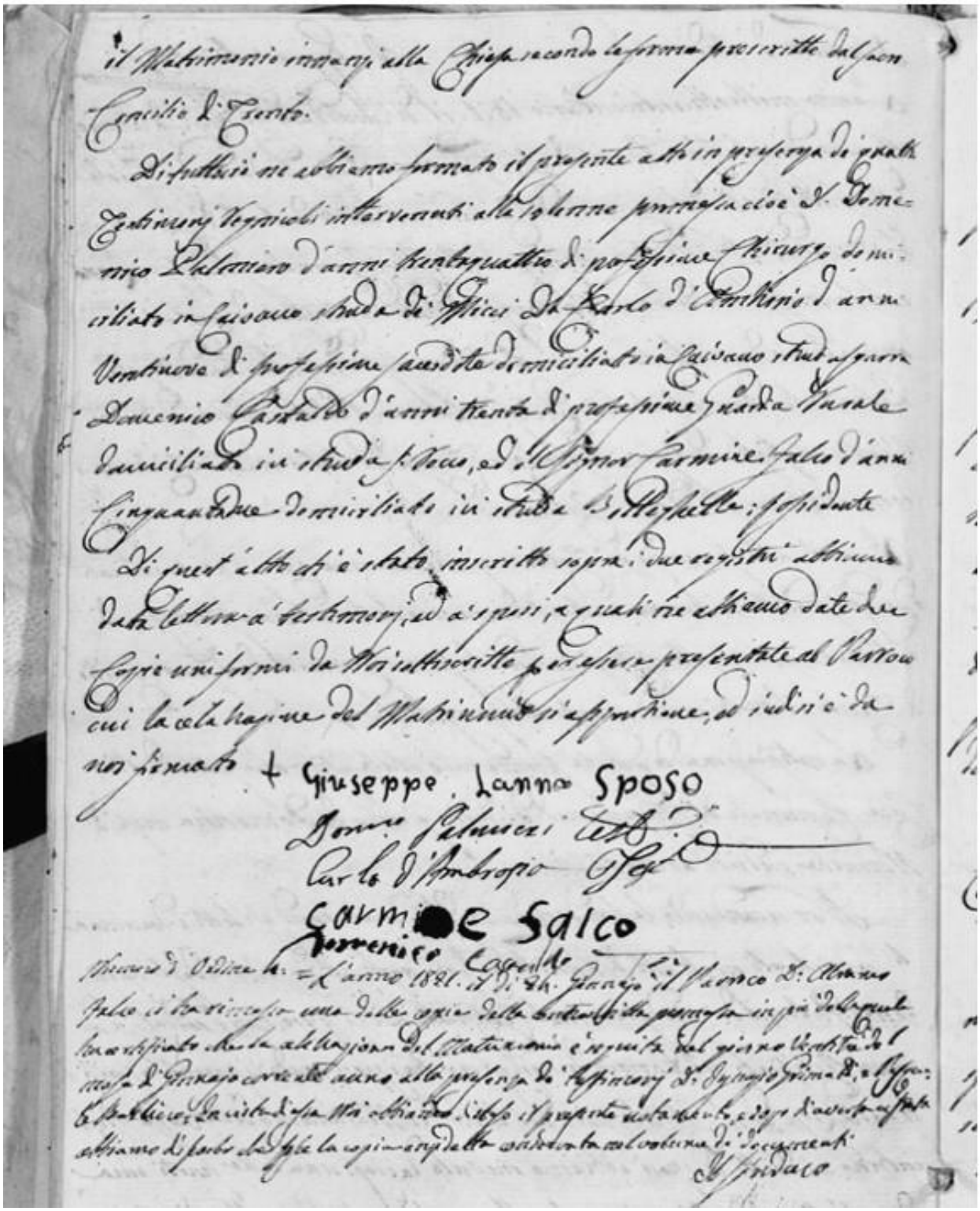

Idem, pag. 2.

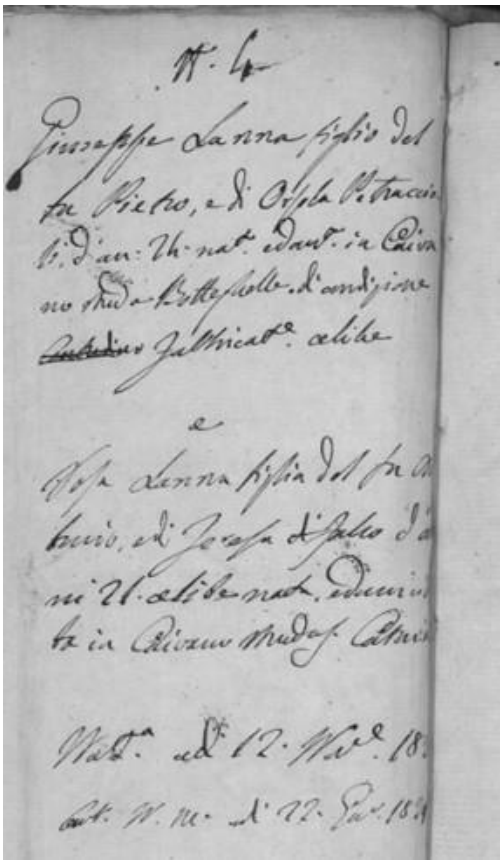

N. 4

Giuseppe Lanna figlio del
fu Pietro, e di Rosa Petracca
di anni 24 nat. e dom. in Caiva
no strada Pettorello di condizione
~~Cittadino~~ fabbricatore celibe

e

Rosa Lanna figlia del fu A
tonio, di Teresa di Palma d'a
ni 21 celibe nat. dimori
te in Caivano strada Catra

Nat. addì 12. Mag. 18
Att. N. 11. addì 22. Gen. 18

Estremi del matrimonio di Giuseppe Lanna e Lanna Rosa, 22/1/1821.

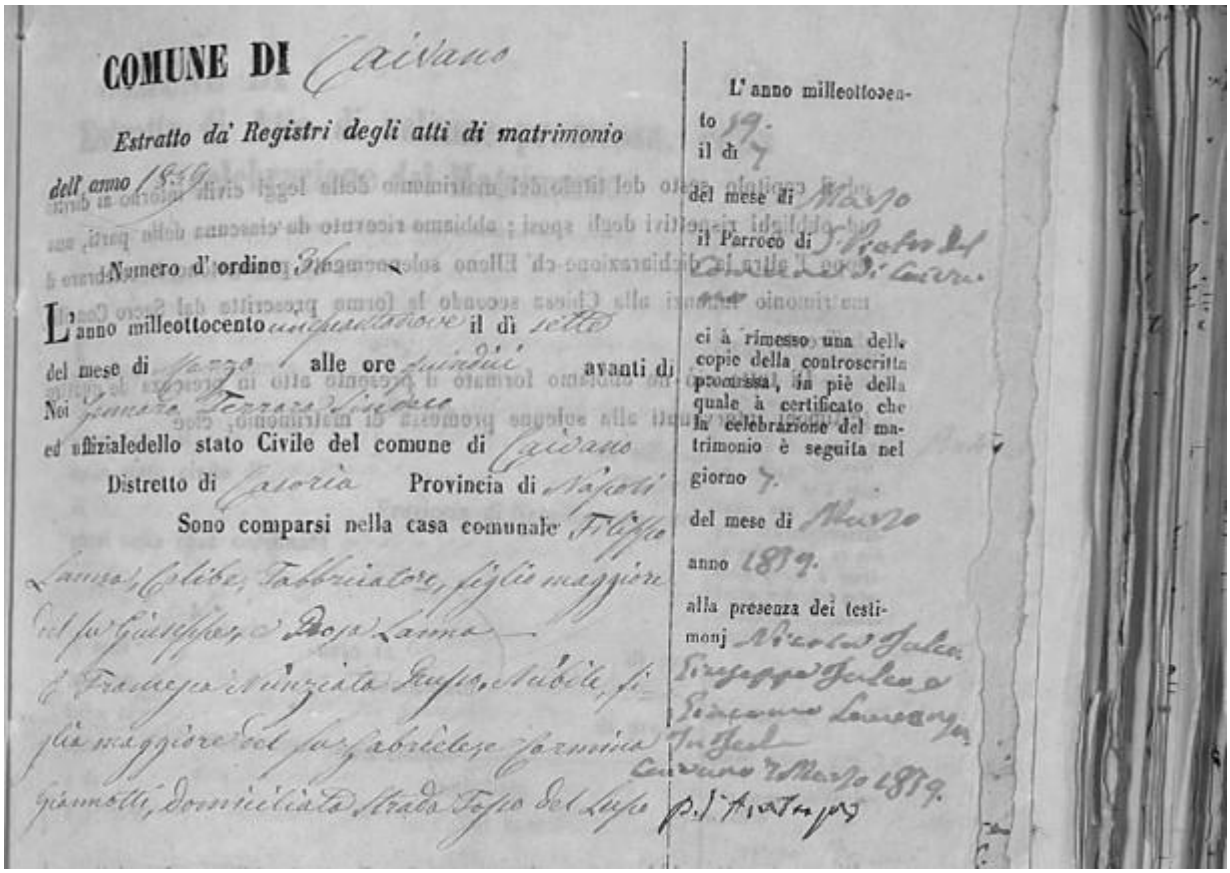

COMUNE DI Caivano

Estratto da' Registri degli atti di matrimonio

dell'anno 1859

Numero d'ordine 3

L'anno milleottocento cinquantanove il dì sette
del mese di Marzo alle ore quindici avanti di
Noi Gennaro Terrazzo Sindaco
ed ufiziale dello stato Civile del comune di Caivano
Distretto di Casoria Provincia di Napoli
Sono comparsi nella casa comunale Filippo
Lanna, celibe, fabbricatore, figlio maggior
del fu Giuseppe e Rosa Lanna
e Francesca Nunziata Russo, nubile, fi
glia maggiore del fu Fabrizio Carmine
Giannotti, domiciliata Strada Topo del Lupo

L'anno milleottocen-
to 59.
il dì 7
del mese di Marzo
il Parroco di S. Maria del
Carmine di Caiva-
no
ci à rimesso una delle
copie della controscritta
processa, in piè della
quale à certificato che
la celebrazione del ma-
trimonio è seguita nel
giorno 7.
del mese di Marzo
anno 1859.
alla presenza dei testi-
moni Nicola Falco
Giuseppe Falco e
Giovanni Lanna
tutti
Caivano 7 Marzo 1859.
P. I. Parroco

Matrimonio di Filippo Lanna e Francesca Nunziata Russo, 7/3//1859.

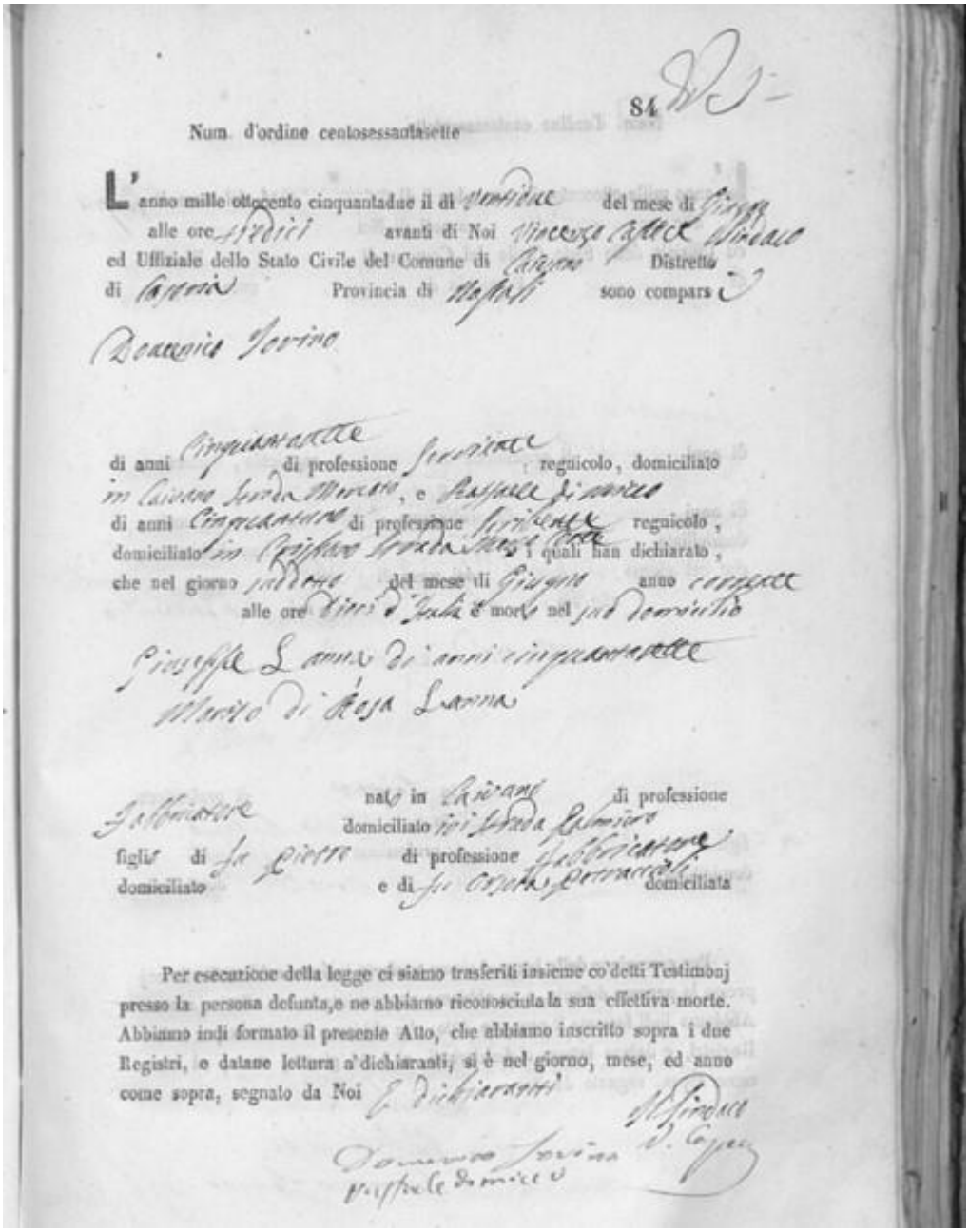

84

Num. d'ordine centosessantasette

L'anno mille ottocento cinquantadue il dì [illegible] del mese di [illegible]
alle ore [illegible] avanti di Noi [illegible]
ed Ufiziale dello Stato Civile del Comune di [illegible] Distretto
di [illegible] Provincia di [illegible] sono compars[illegible]

[illegible]

di anni [illegible] di professione [illegible] regnicolo, domiciliato
in [illegible], e [illegible]
di anni [illegible] di professione [illegible] regnicolo,
domiciliato in [illegible] i quali han dichiarato,
che nel giorno [illegible] del mese di [illegible] anno corrente
alle ore [illegible] è morto nel [illegible]

Giuseppe Lanna di anni cinquantadue
Morto di Orsola Lanna

[illegible] nato in [illegible] di professione
domiciliato [illegible]
figlio di [illegible] di professione [illegible]
domiciliato e di [illegible] domiciliata

Per esecuzione della legge ci siamo trasferiti insieme co' detti Testimonj presso la persona defunta, e ne abbiamo riconosciuta la sua effettiva morte. Abbiamo indi formato il presente Atto, che abbiamo inscritto sopra i due Registri, e datane lettura a' dichiaranti, si è nel giorno, mese, ed anno come sopra, segnato da Noi

I Dichiaranti

[illegible]

Ufficiale dello Stato Civile

338	Lanna Giuseppe	fu Pietro e Petraccioli Orsola	ammogliato	22 Giugno 1752	84	167

Morte di Giuseppe Lanna, figlio di Pietro e Petraccioli Orsola, 22/6/1752.

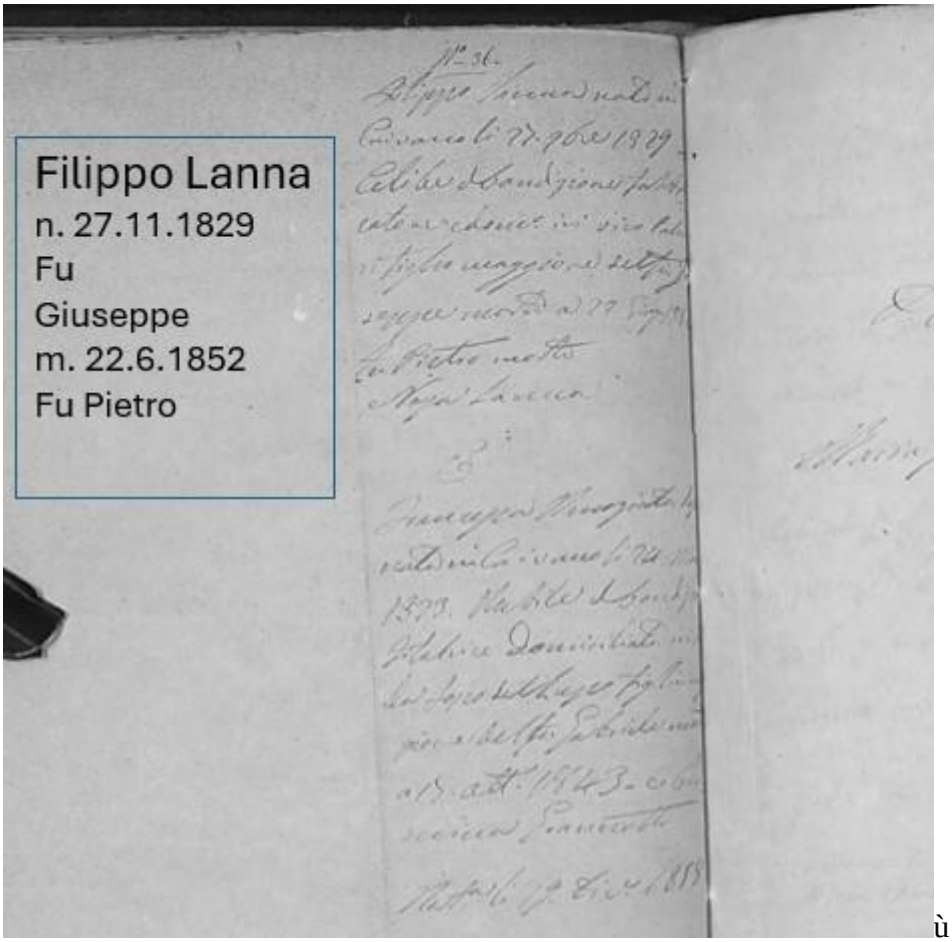

ù

Matrimonio di Filippo Lanna e Russo Francesca

Ramo 4 da Girolamo Lanna (n. 1719)

Questo ramo della Famiglia Lanna fa capo a Girolamo Lanna presente nel Catasto Onciario di Caivano compilato nel 1754 e i cui componenti familiari sono di seguito riportati:

[339r] In casa propria Girolamo di Lanna d'anni 35 (n. 1719) Imperatrice Crispino sua moglie d'anni 27 (n. 1727) Lorenzo loro figlio d'anni 7 (n. 1747) Dianora loro figlia d'anni 4 (n. 1750) Cilla loro figlia d'anni 3 (n. 1751)

Nel 1757 nasce Domenico (celibe) che muore il 24 aprile 1829 all'età di 72 anni.
Il 31 marzo 1760 da Geronimo Lanna e Imperatrice Crispino nasce Stefano che muore il 29 settembre 1766. Dalla stessa coppia il 19 gennaio 1767 nasce un altro Stefano che come vedremo darà origine ad una copiosa generazione di discendenti a Caivano. Dai dati riportati nella trascrizione della morte di Stefano Lanna avvenuta il 30.6.1837 a 70 anni viene confermato che era figlio di Girolamo e che faceva il «canaparo» ovvero produttore di canapa e inoltre possiamo risalire all'anno della sua nascita 1767 circa. Altri documenti da cui si ricava che Stefano è figlio di Girolamo si deduce dall'atto notarile dell'11 dicembre 1819, redatto dal Notaio Giuseppe D'Ambrosio di Caivano, relativo al matrimonio di Vincenzo Lanna, figlio di Stefano con Giuseppa Donadio.

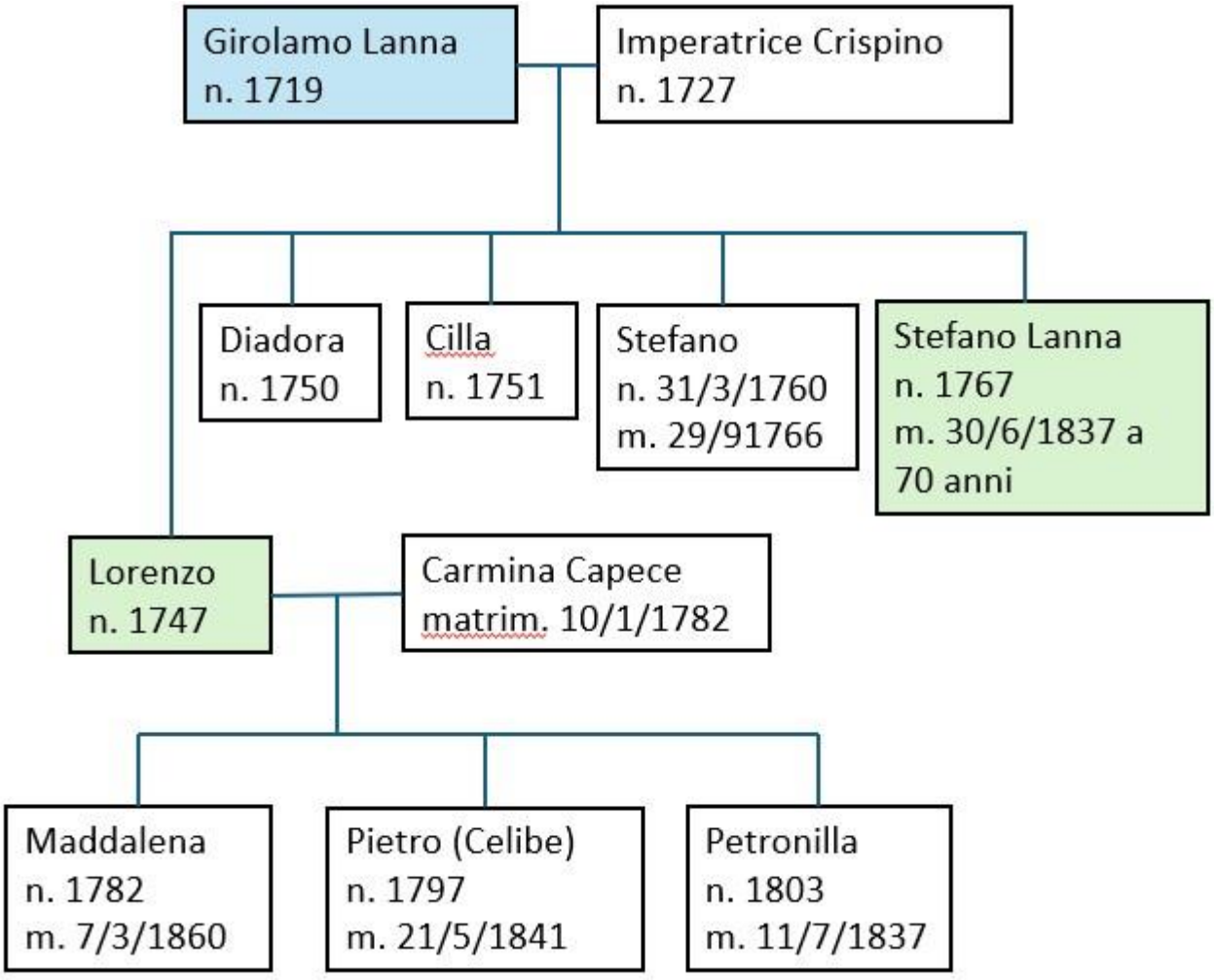

In questo atto, di seguito riportato Stefano Lanna, figlio del fu Girolamo, dà il suo espresso consenso al matrimonio di suo figlio Vincenzo con Giuseppa Donadio.

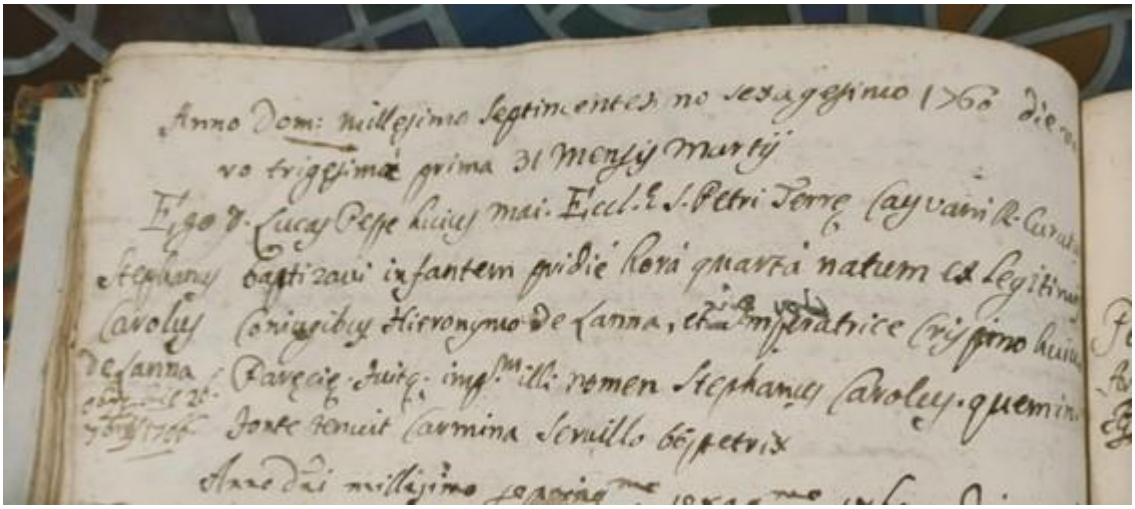

Il 31/3/1760 da Geronimo Lanna e Imperatrice Crispino nasce Stefano che muore il 29/9/1767.

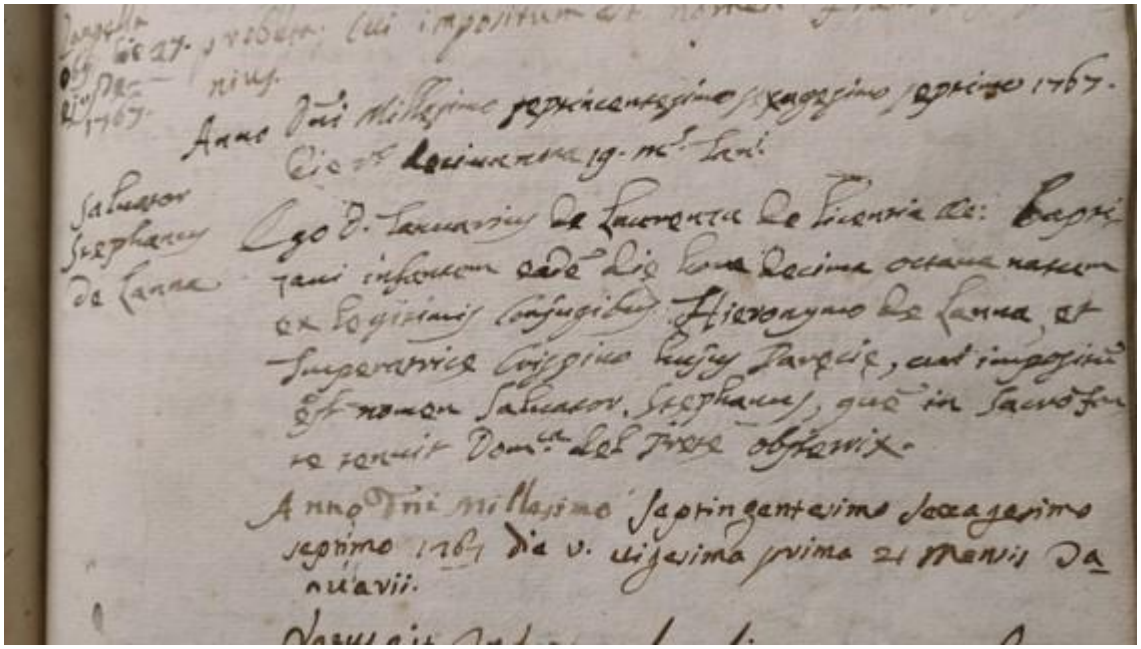

Il 19 gennaio 1767 da Geronimo Lanna e Imperatrice Crispino nasce un altro Stefano.

Nell'atto di seguito riportato, Stefano Lanna, figlio del fu Girolamo, dà il suo espresso consenso al matrimonio di suo figlio Vincenzo con Giuseppa Donadio.

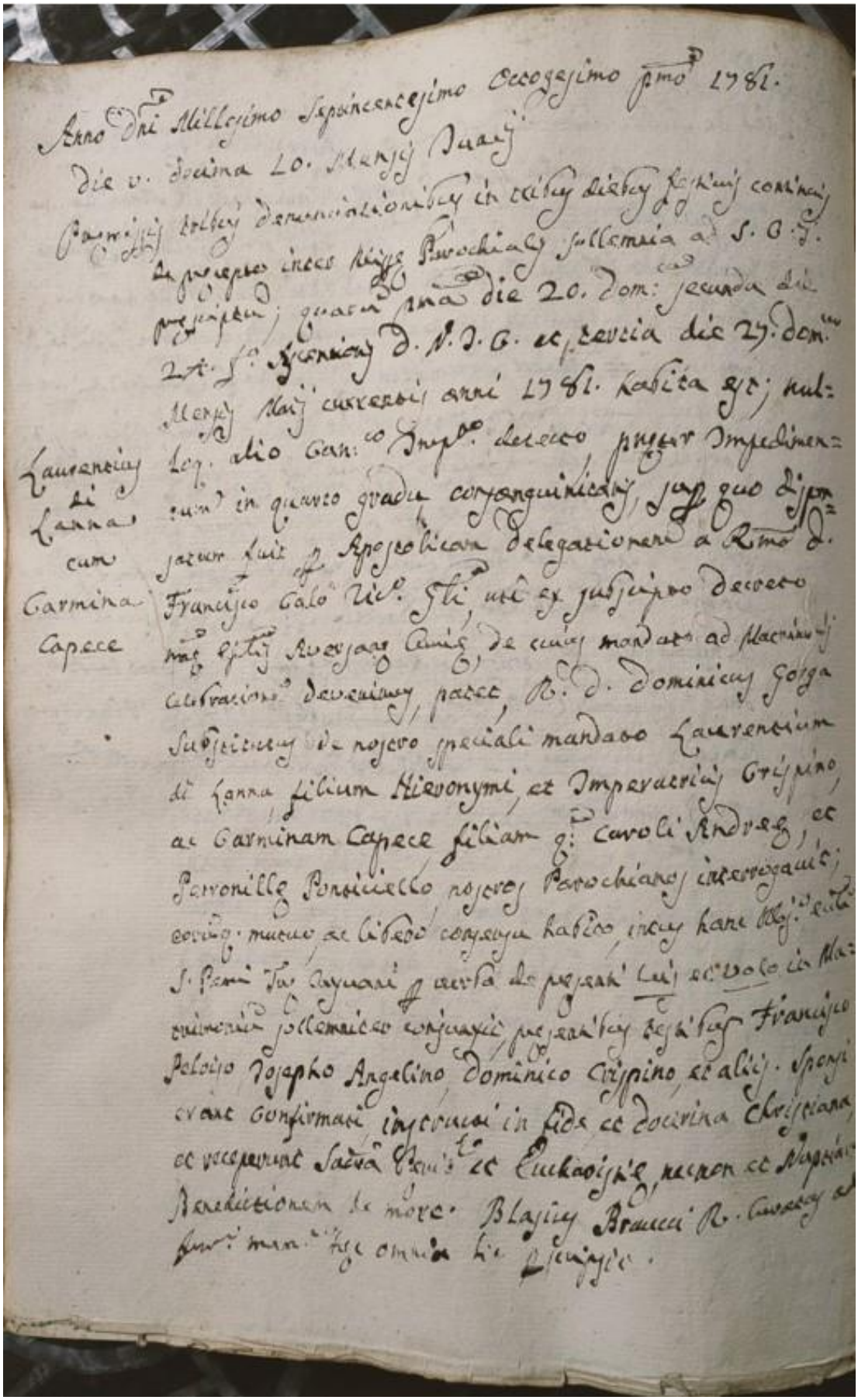

Matrimonio di Lorenzo Lanna e Carmina Capece il 10 gennaio 1782, pag. 1.

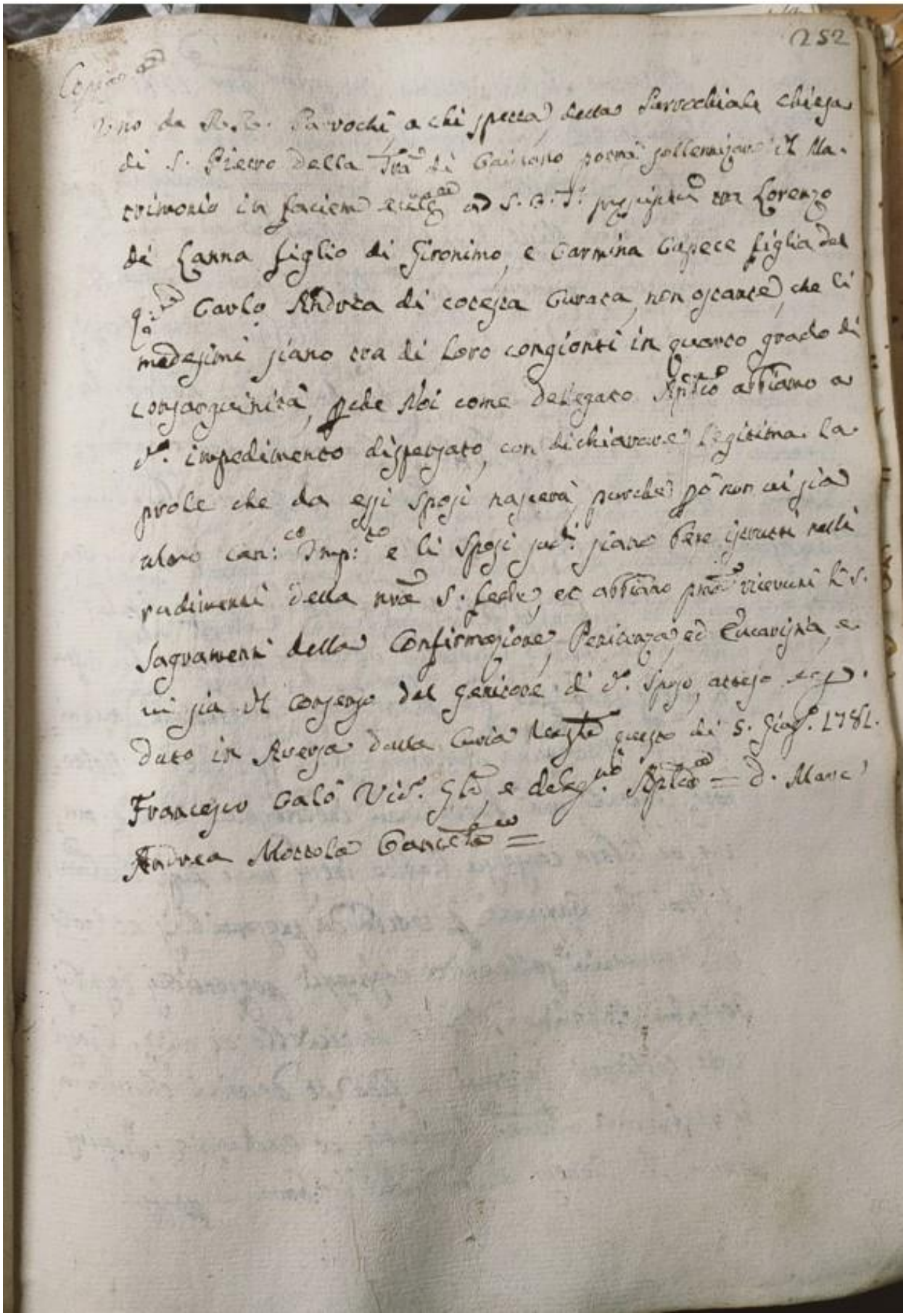

252

Copia

Noi da R.R. Parochi a chi spetta della Parrocchiale chiesa di S. Pietro della Terra di Gaiano posta sollemnizato il Matrimonio in faciem eccl.ae ad S.R.I. prossimo tra Lorenzo di Lanna figlio di Gironimo, e Carmina Capece figlia del q.m Carlo Rhoda di cotesta Curata, non ostante, che li medesimi siano tra di Loro congionti in quarto grado di consanguinità, dalle Noi come Delegato Apto affiano a d.o impedimento dispensato, con dichiarare legitima la prole che da essi sposi nascerà purche però non si sia stato con: co Imp: e li sposi sud.i siano stati istruiti nelli rudimenti della nra S. Fede, ed abbiano prima ricevuti li SS. Sagramenti della Confirmazione, Penitenza, ed Eucaristia, e mi sia di Loro stato del Garitore d.o sposo, atteso ecc.a Dato in Roveja dalla Curia Vesc.le questo dì 5. Sett.e 1781.

Francesco Calò Vic.o Gen.le e Delegato Apto = D. Marc'

Andrea Mozzola Canc.o =

Idem, pag. 2.

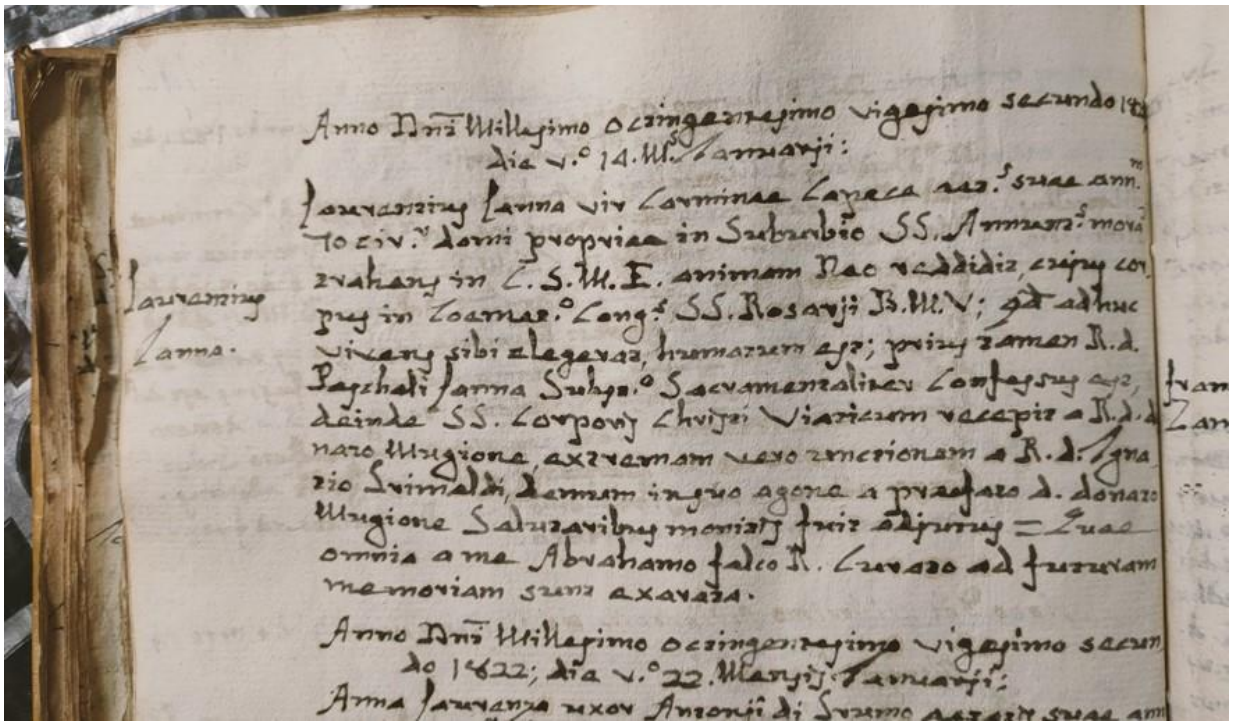

Lorenzo Lanna, già vedovo di Carmina Capece, muore il 14/1/1822.

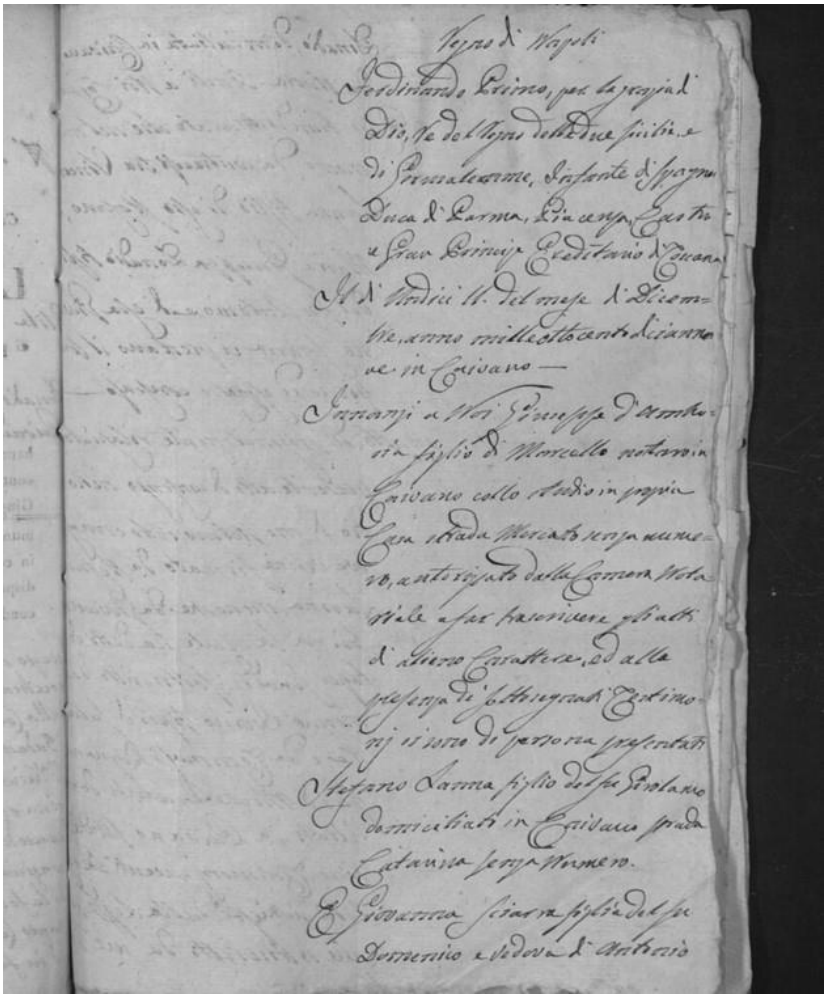

Atto notarile di consenso al matrimonio di Vincenzo Lanna figlio di Stefano con Giuseppa Donadio, pag. 1.

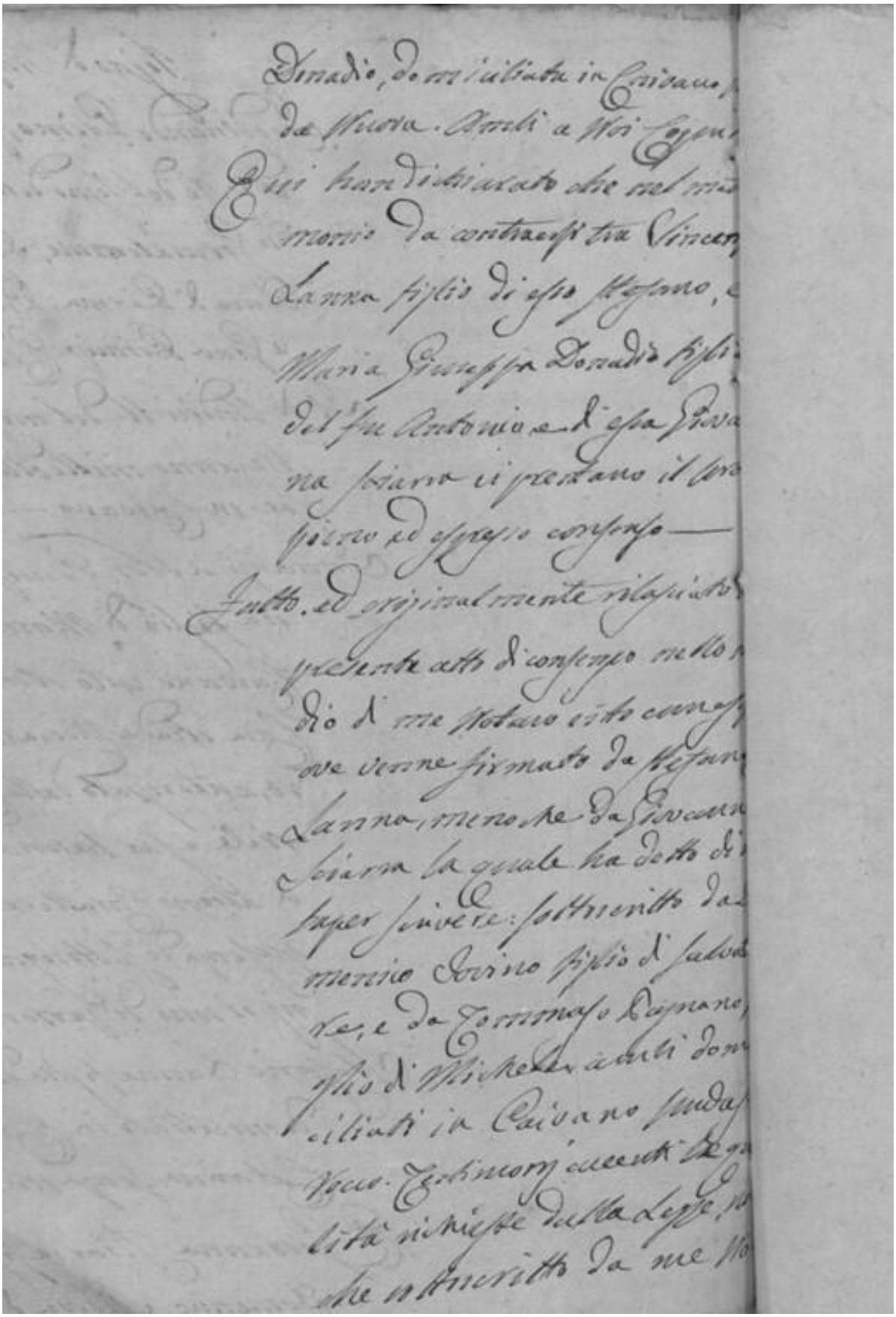

Idem, pag. 2.

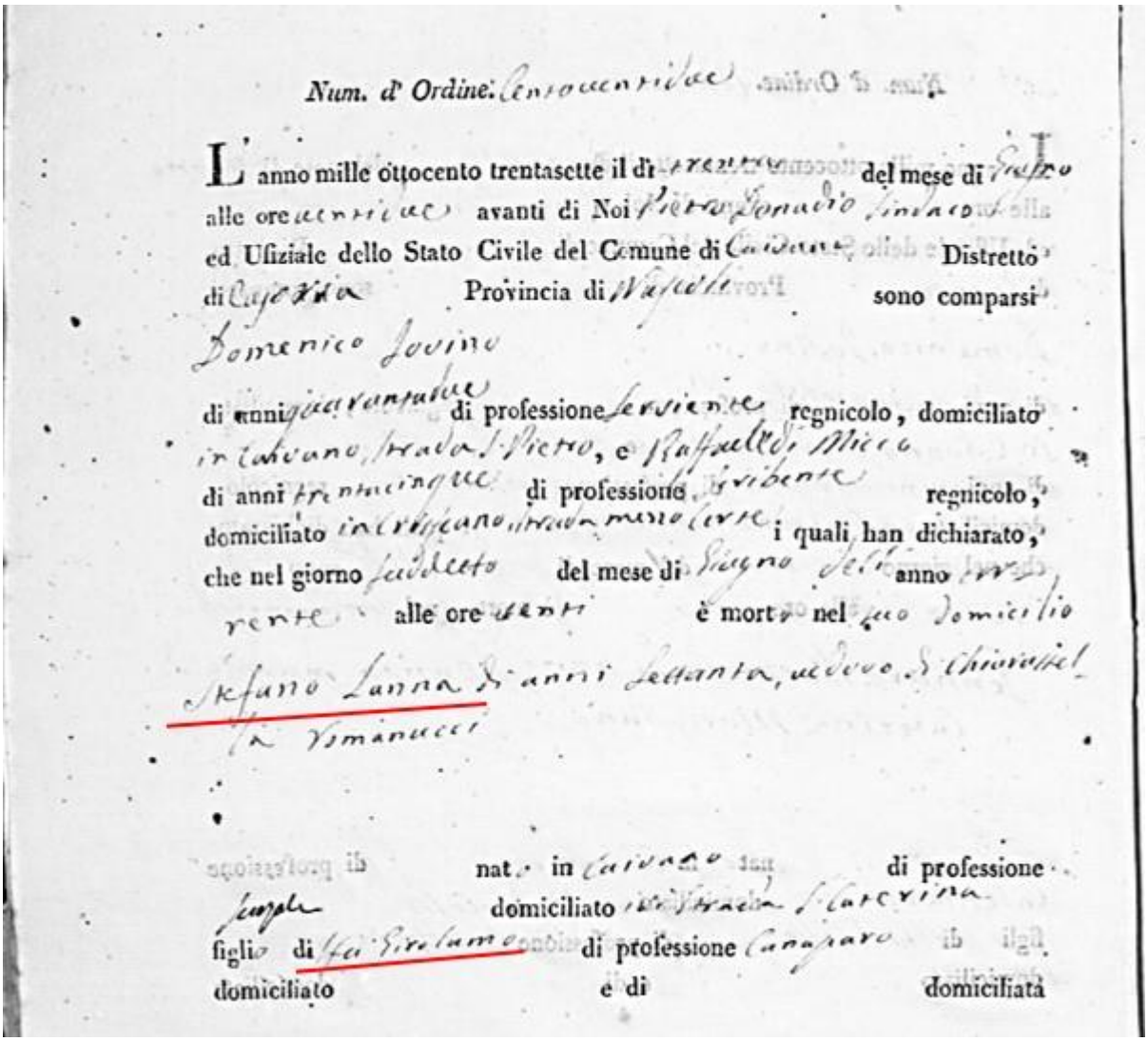

Num. d' Ordine.

L' anno mille ottocento trentasette il dì del mese di
alle ore avanti di Noi
ed Uffiziale dello Stato Civile del Comune di Distretto
di Provincia di sono comparsi

Domenico Jovino

di anni di professione regnicolo, domiciliato
in Caivano, Strada S. Pietro, e Raffaele di Mirco
di anni di professione regnicolo,
domiciliato i quali han dichiarato,
che nel giorno suddetto del mese di anno
rente alle ore è morto nel suo domicilio

Stefano Lanna di anni settanta, vedovo di Chiara
Romanucci

nat. in di professione
domiciliato
figlio di di professione
domiciliato e di domiciliata

Trascrizione della morte di Stefano Lanna, vedovo di Chiara Romanucci e figlio di Girolamo.

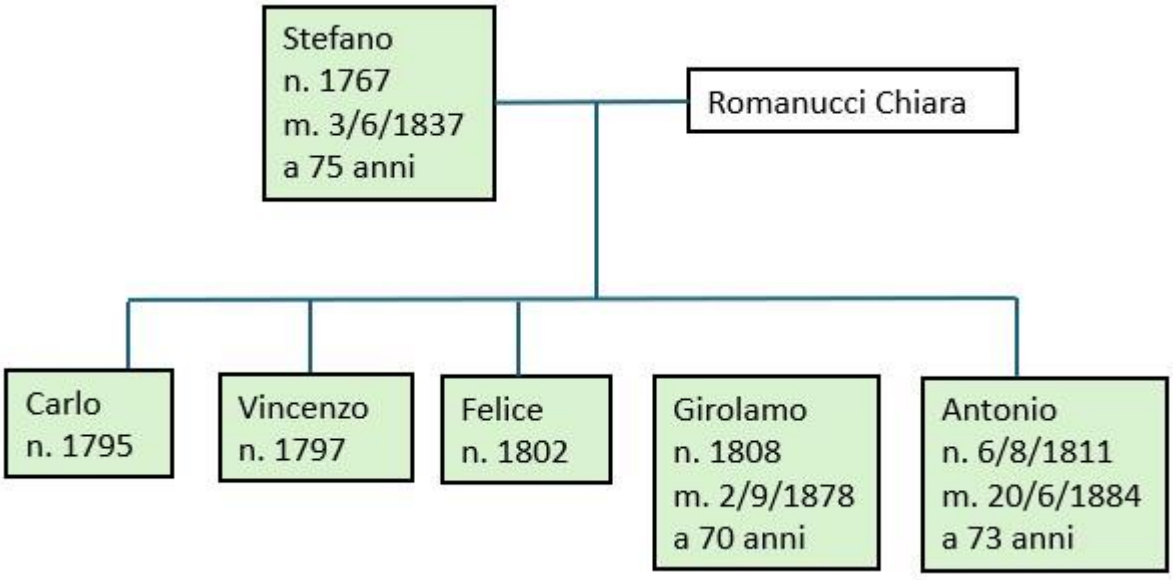

I discendenti di Stefano Lanna figlio di Girolamo.

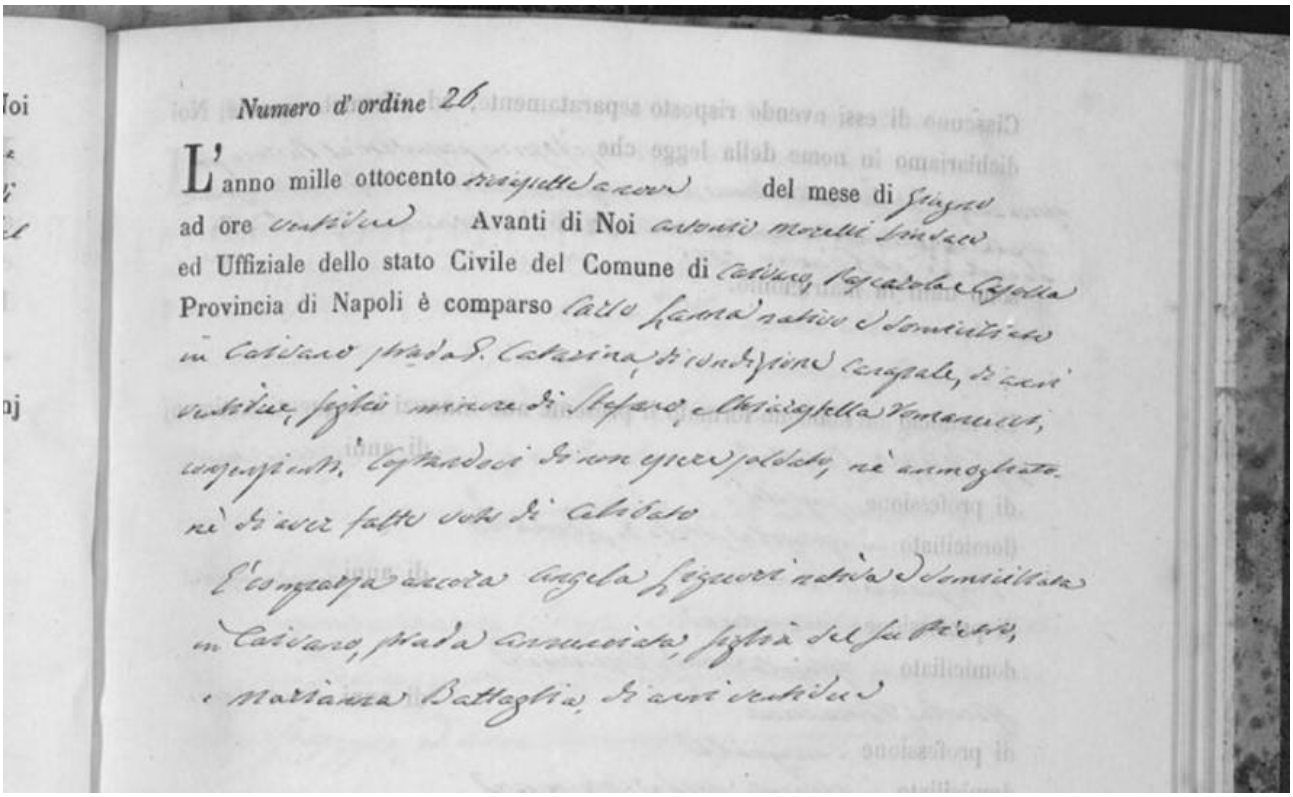

Numero d'ordine 26

L'anno mille ottocento diciassette a cinque del mese di giugno
ad ore undici Avanti di Noi antonio morelli Sindaco
ed Uffiziale dello stato Civile del Comune di Caivano, Casale Caivano
Provincia di Napoli è comparso carlo lanna nativo e domiciliato
in Caivano strada S. Caterina di condizione Contadino, di anni
ventidue, figlio minore di Stefano e Chiara Capella Caivanesi,
congiunti, Contraendosi di non esser parente, né ammogliato
né di aver fatto voto di Celibato

E comparsa ancora angela Liguori nativa e domiciliata
in Caivano, strada Annunziata, figlia del fu Pietro,
e Marianna Battaglia, di anni diciotto

Matrimonio di Carlo Lanna, figlio di Stefano, con Liguori Angela avvenuto il 9/6/1817.

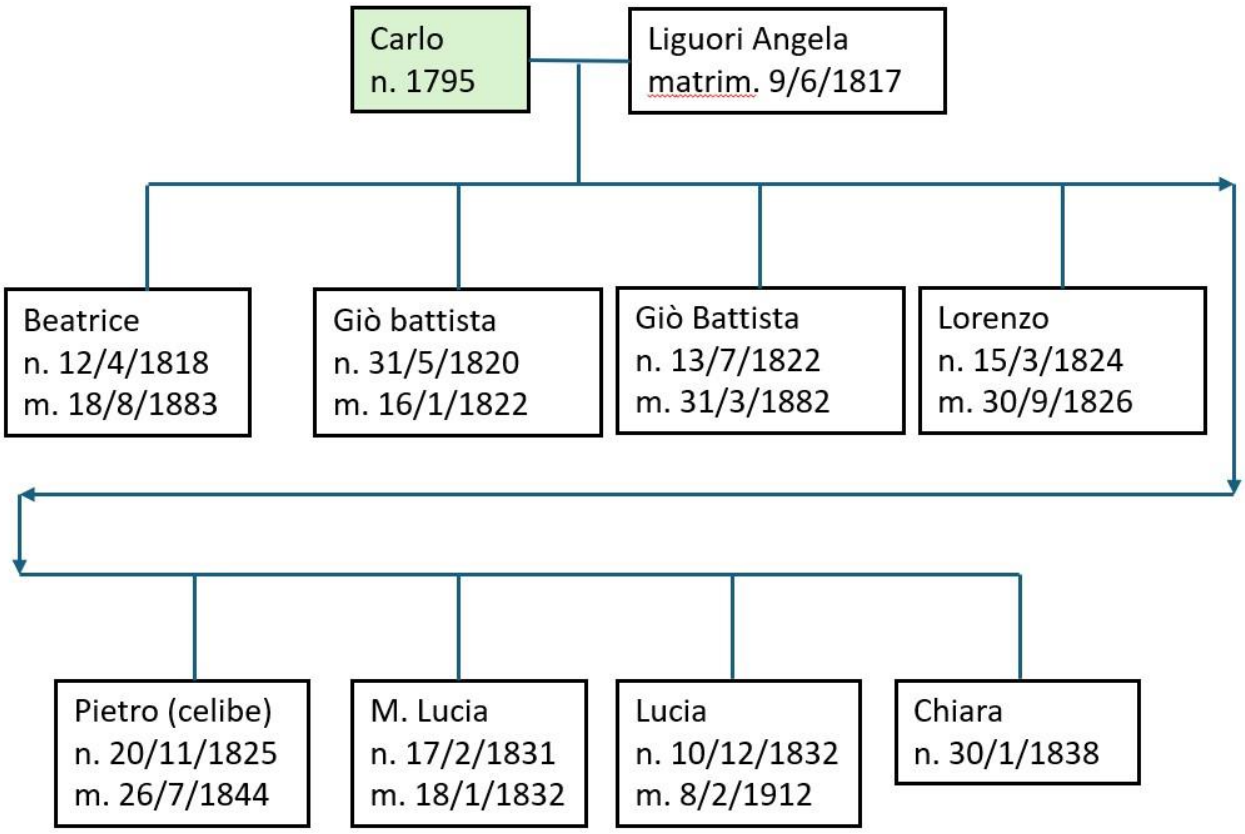

1) I discendenti di Stefano Lanna (n. 1767, figlio di Girolamo) - Carlo Lanna.

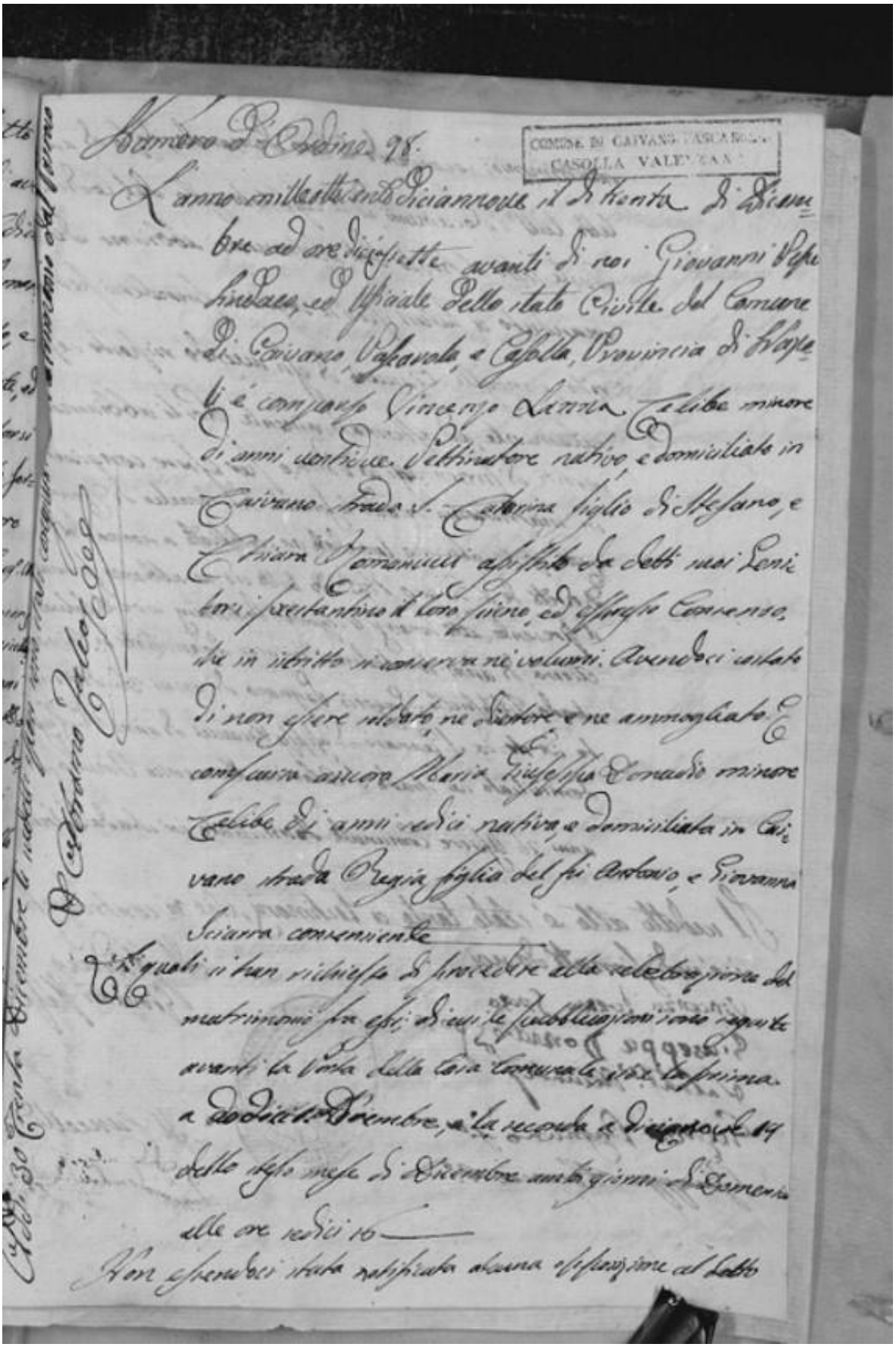

Matrimonio di Vincenzo Lanna, figlio di Stefano, con Donadio Giuseppa avvenuto il 30/12/1819.

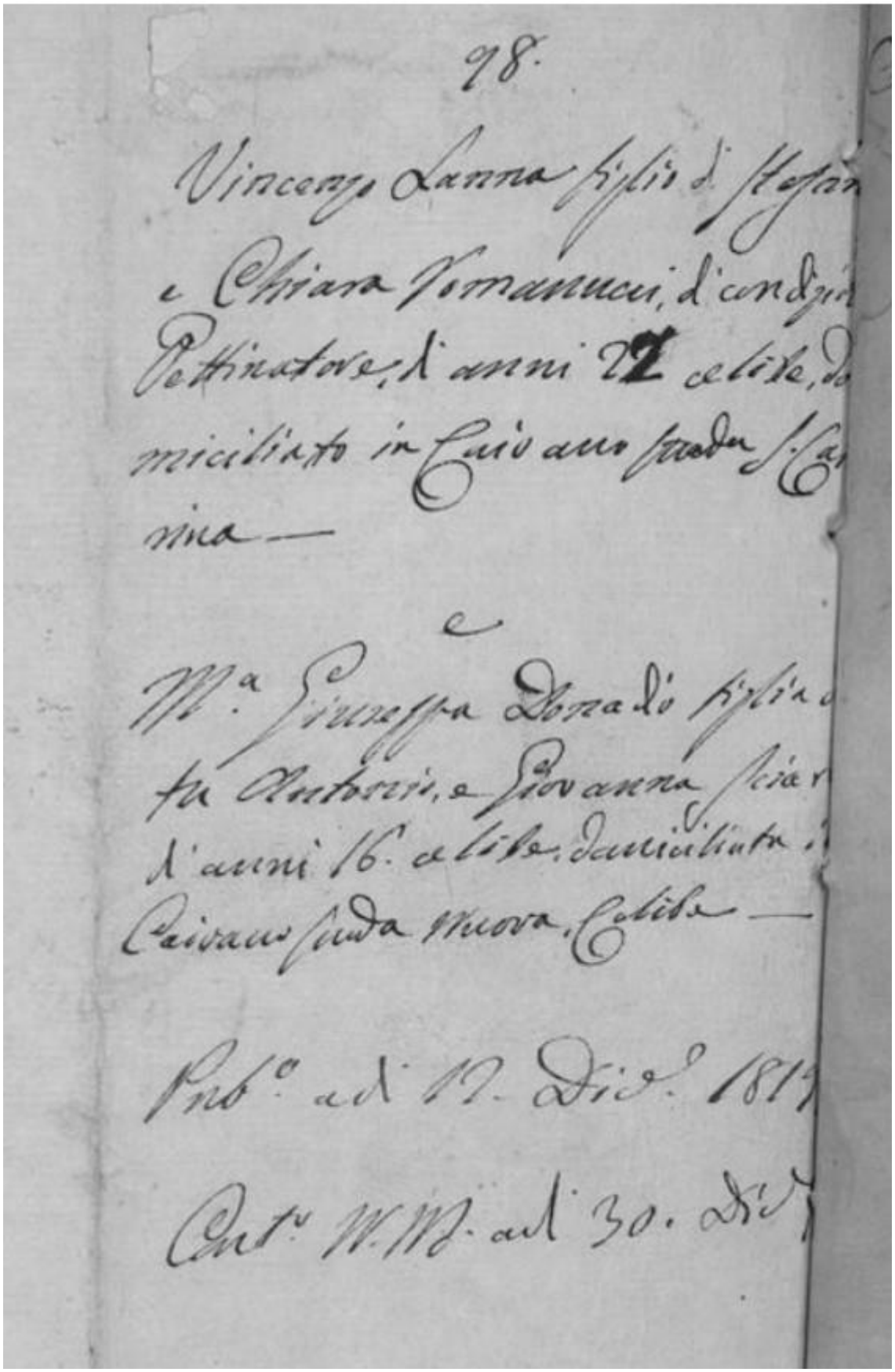

Frontespizio della Pratica relativa al matrimonio di Vincenzo Lanna, figlio di Stefano, con Maria Giuseppa Donadio

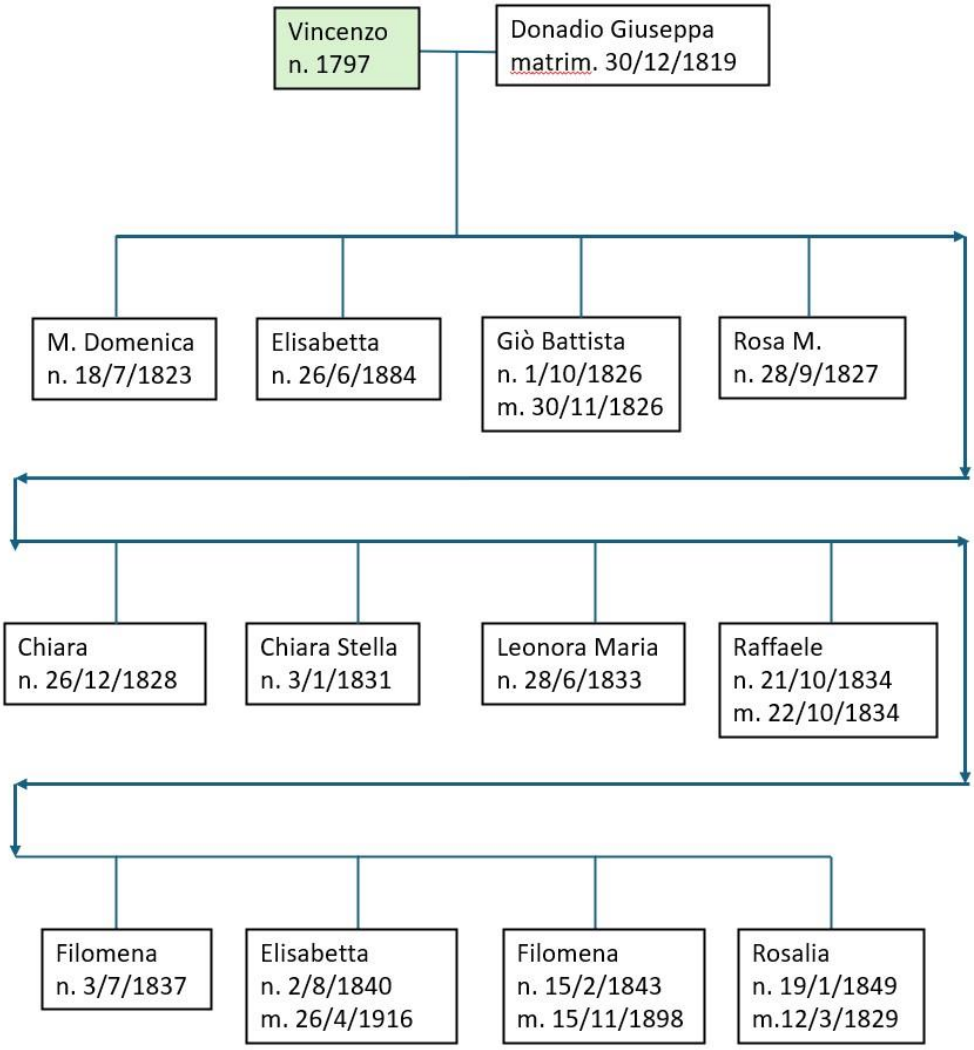

2) I discendenti di Stefano Lanna (n. 1797, figlio di Girolamo) - Vincenzo Lanna.

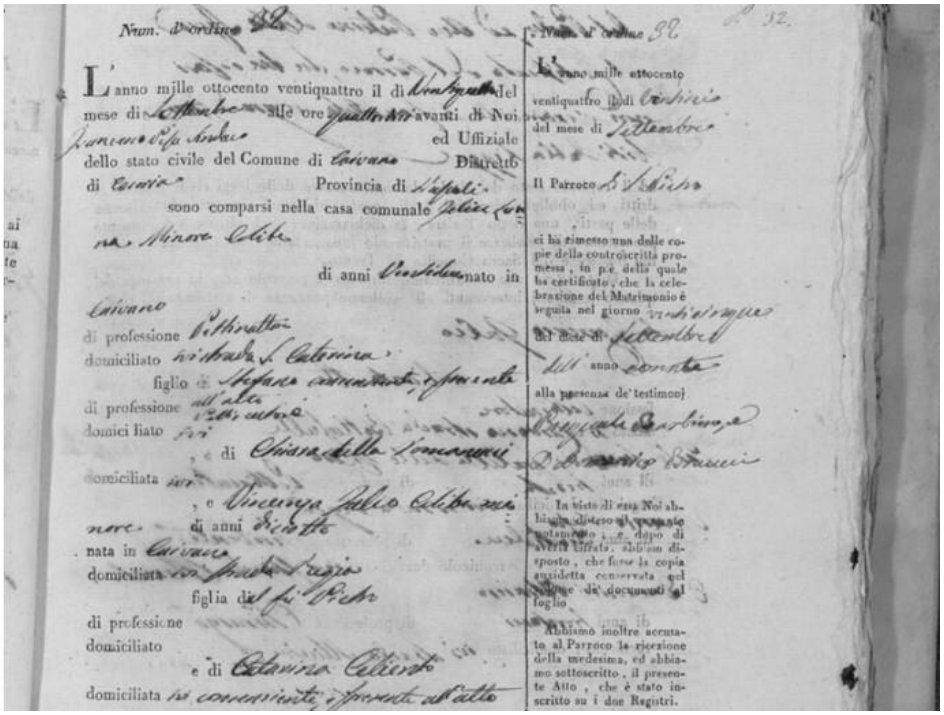

Matrimonio di Felice Lanna, figlio di Stefano, con Falco Vincenza avvenuto il 24/9/1824.

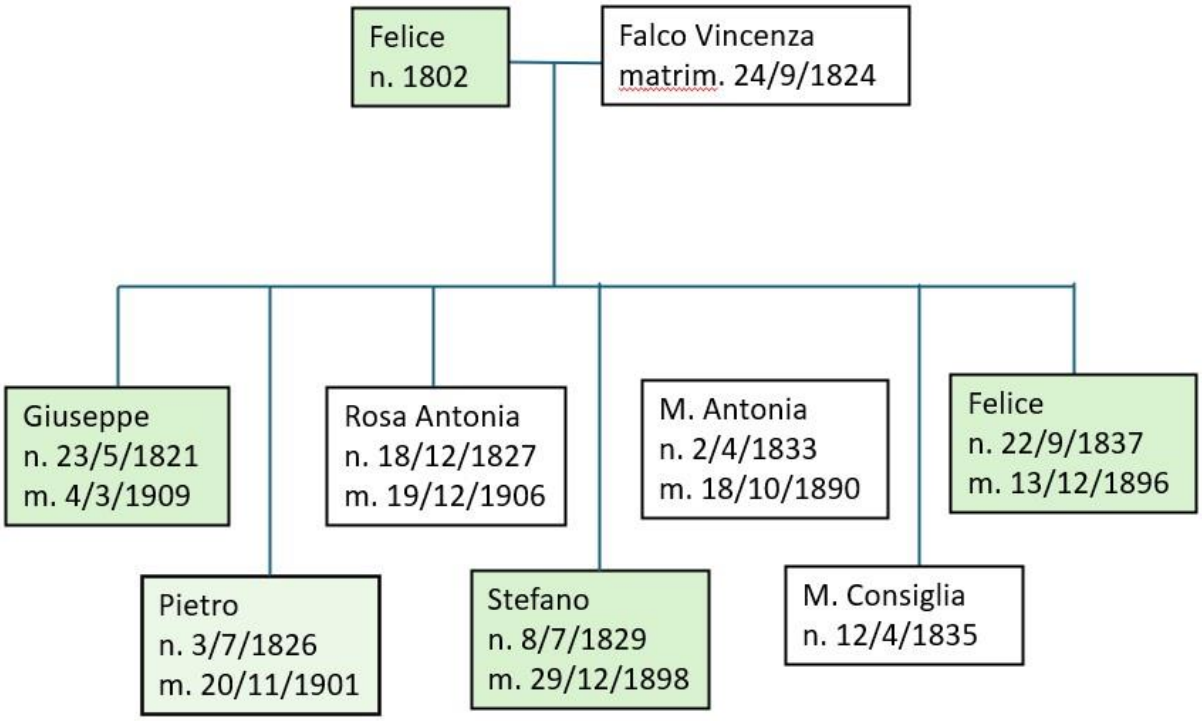

3) I discendenti di Stefano Lanna (n. 1767, figlio di Girolamo) - Felice Lanna.

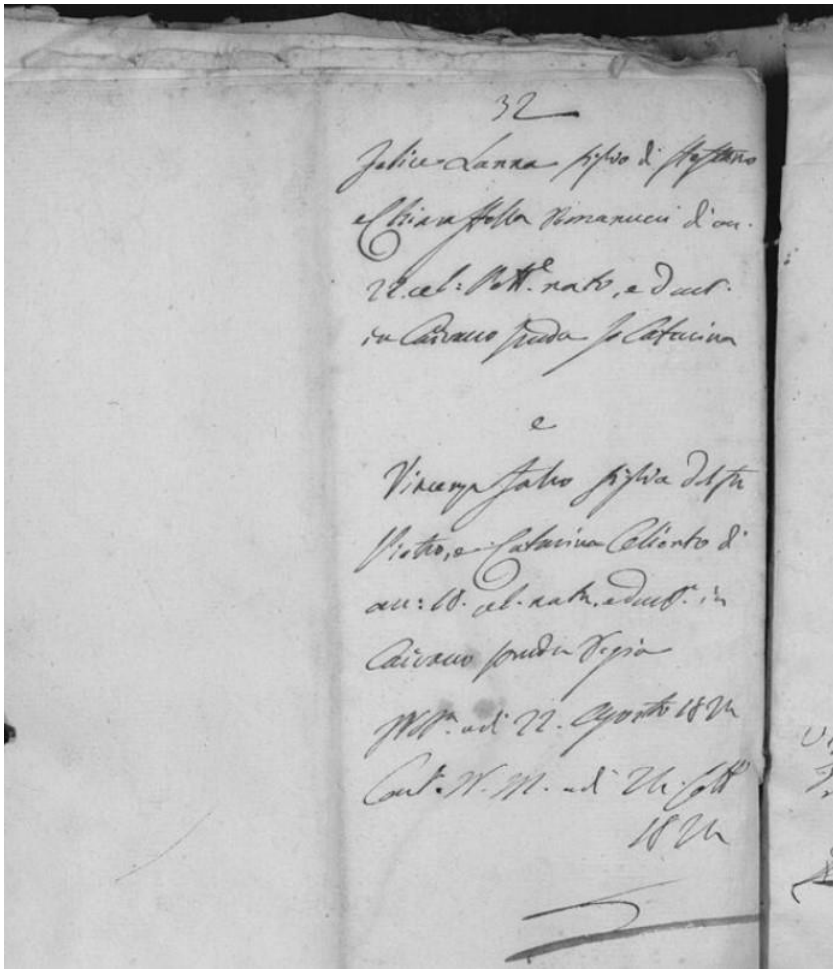

Matrimonio di Felice Lanna e Falco Vincenza.

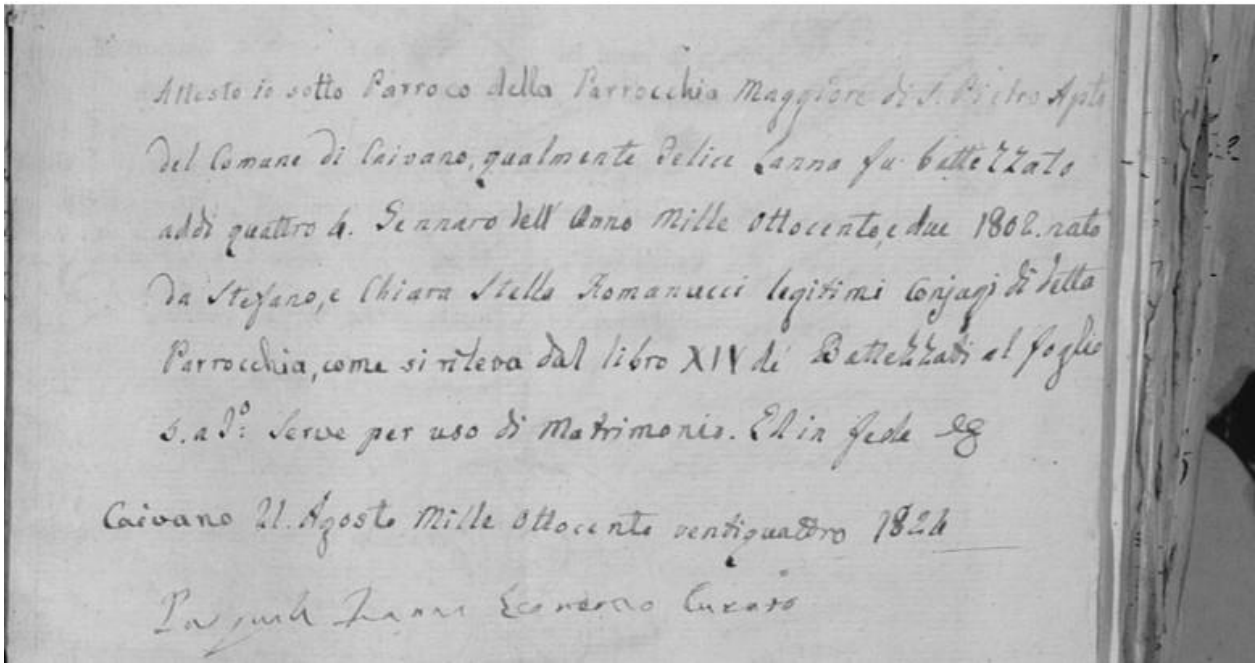

Attestato di Battesimo di Felice Lanna.

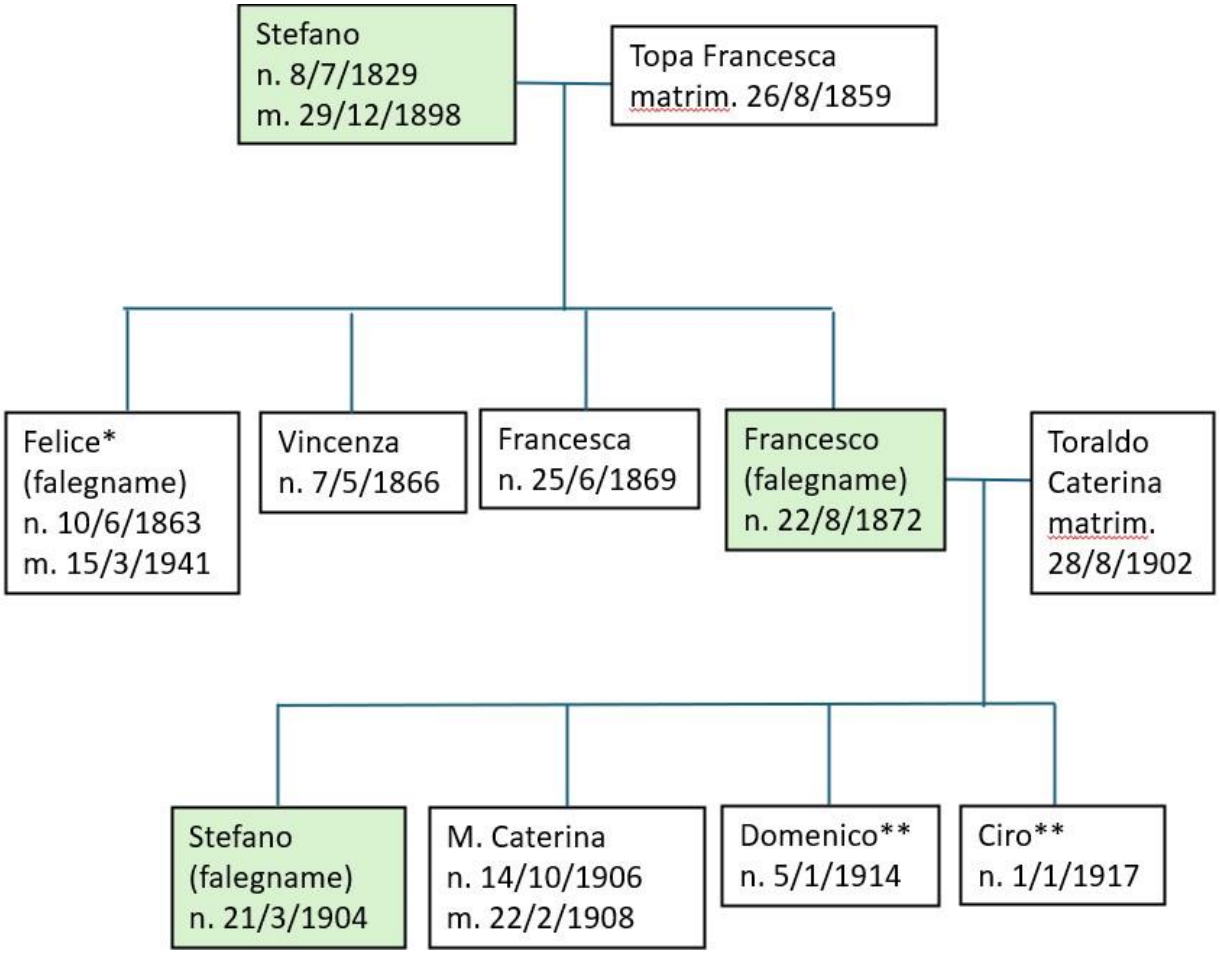

A) I discendenti di Felice Lanna (n. 1802, figlio di Stefano n. 1767) – Stefano.

* Felice sposato con Migliore M. Giuseppa il 23.2.1897. Nell'Archivio anagrafico del Comune di Caivano non risultano trascritti figli di questa coppia.

** Per Domenico e Ciro, non ci sono riscontri (Matrimoni, figli e morti) nell'Archivio anagrafico del Comune di Caivano

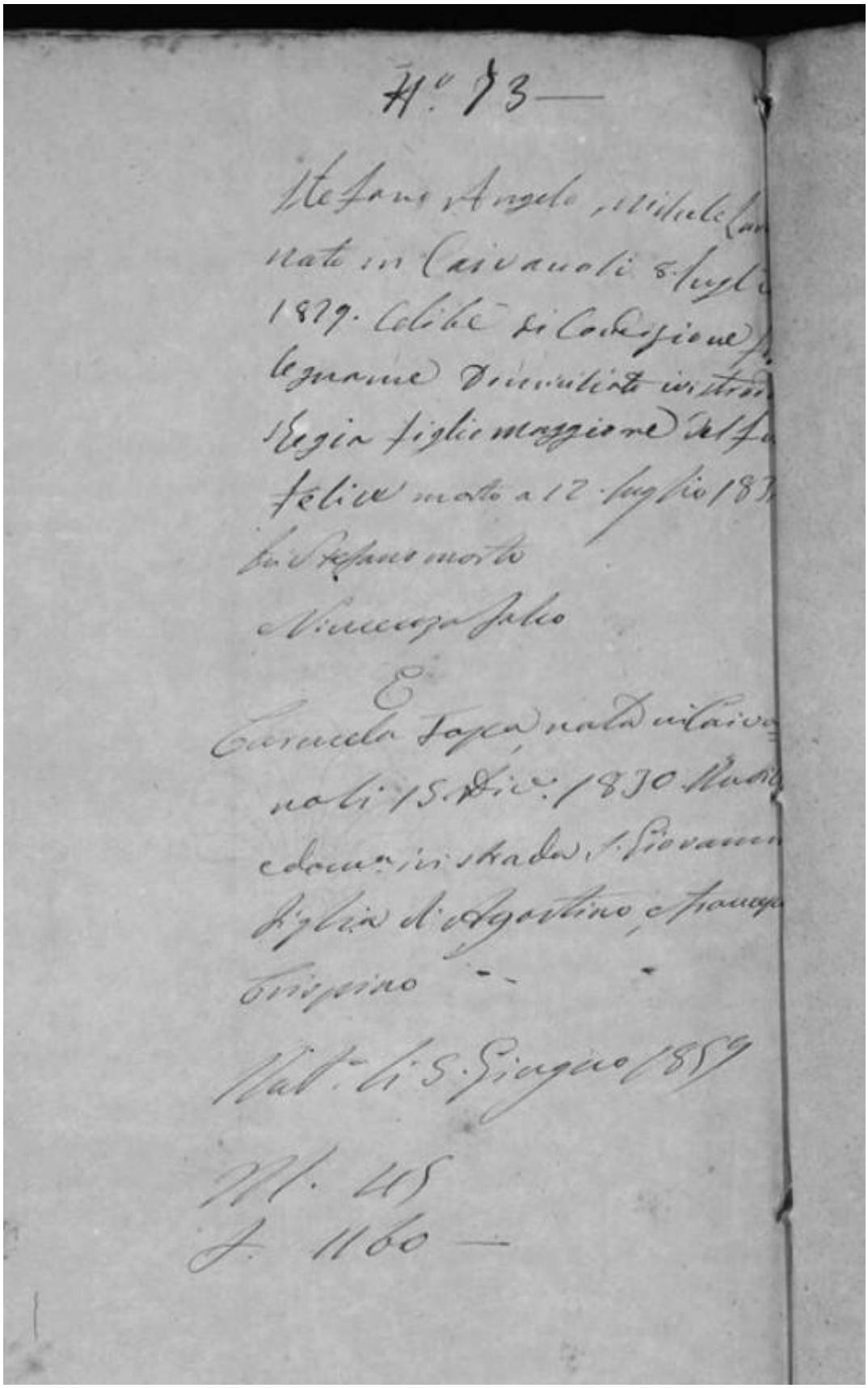

Matrimonio di Stefano Lanna e Topa Carmela.

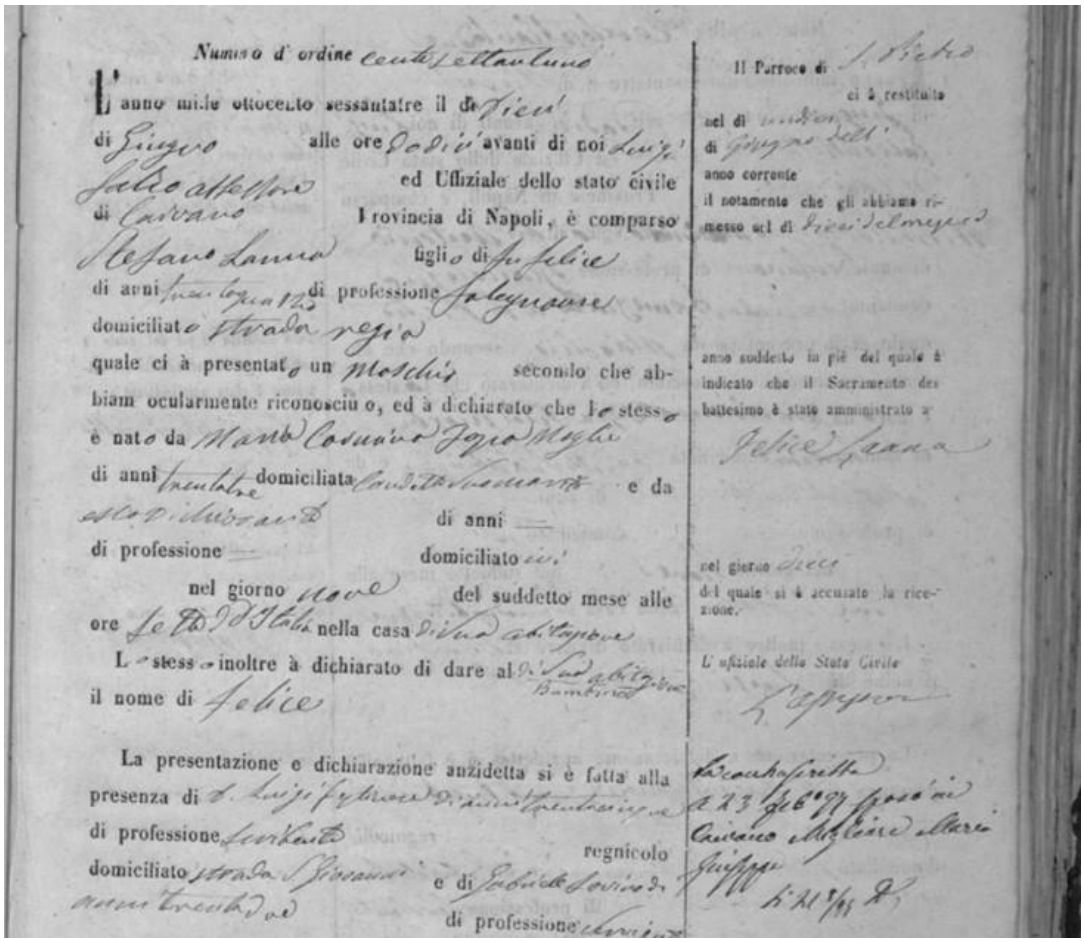

Numero d'ordine centosettantuno

L'anno mille ottocento sessantatre il dì ventuno
di Giugno alle ore dodici avanti di noi Luigi Sabia assessore
di Carbonara Provincia di Napoli, è comparso
Stefano Lanna figlio di Felice
di anni quarantatre di professione falegname
domiciliato strada regia
quale ci à presentato un maschio secondo che abbiam ocularmente riconosciuto, ed à dichiarato che lo stesso
è nato da Maria Carmina Topa moglie
di anni trentatre domiciliata [illegible] e da
di anni —
di professione — domiciliato —
nel giorno nove del suddetto mese alle
ore sette e mezza nella casa di sua abitazione
Lo stesso inoltre à dichiarato di dare al Bambino
il nome di Felice

La presentazione e dichiarazione anzidetta si è fatta alla
presenza di D. Luigi [illegible] di anni [illegible]
di professione [illegible] regnicolo
domiciliato strada [illegible] e di [illegible]
di professione [illegible]

Il Parroco di S. Pietro
ci à restituito
nel dì undici
di giugno dell'
anno corrente
il notamento che gli abbiamo rimesso nel dì ventuno del mese

anno suddetto in piè del quale è
indicato che il Sacramento del
battesimo è stato amministrato a
Felice Lanna

nel giorno dieci
del quale si è accusato la ricezione.

L'ufficiale dello Stato Civile

Nascita di Felice Lanna, figlio di Stefano e Carmina Topa.

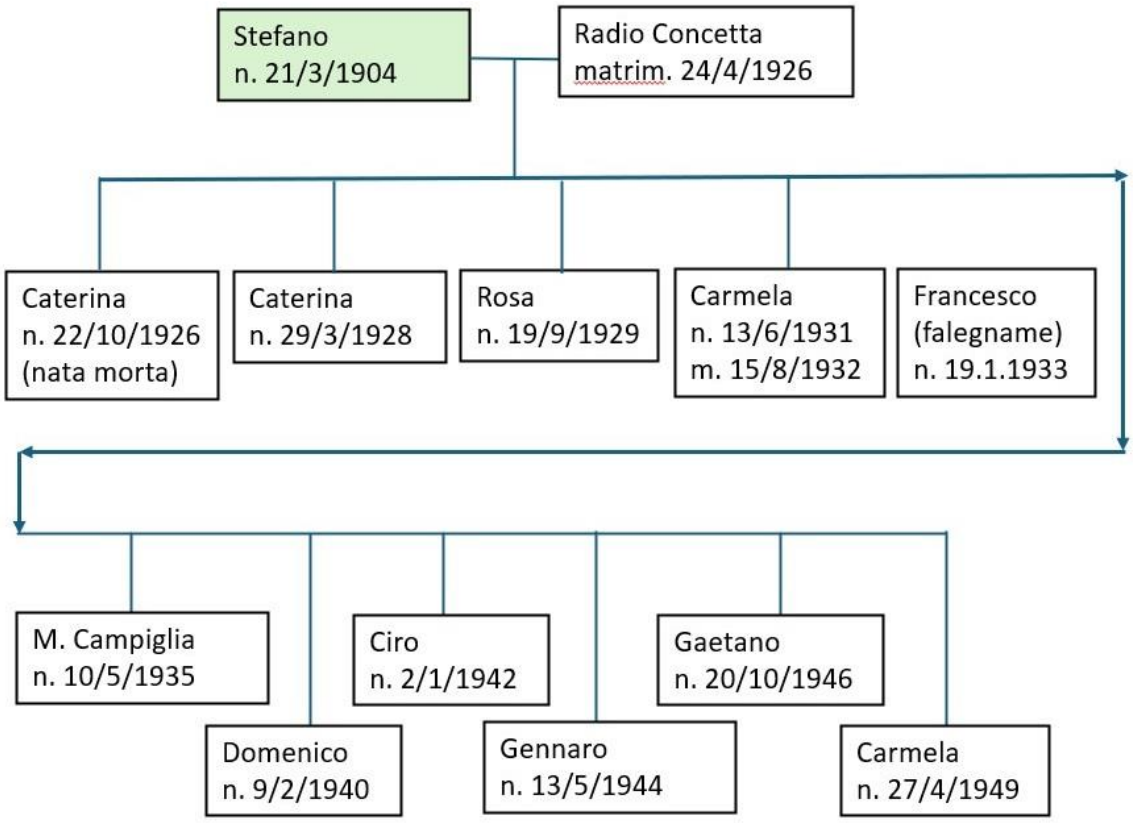

I discendenti di Stefano, n. 1904, nipote di Stefano, n. 1829.

Stefano Lanna (falegname) n. 21/3/1904 (foto fornita dal nipote Stefano Lanna).

Francesco Lanna (falegname) n. 19/1/1933 detto *«ciccio e catozza»* (foto fornite dal figlio Stefano).

In giallo il fabbricato al corso Umberto (Strada Regia) dove abitavano i componenti di questo ramo.

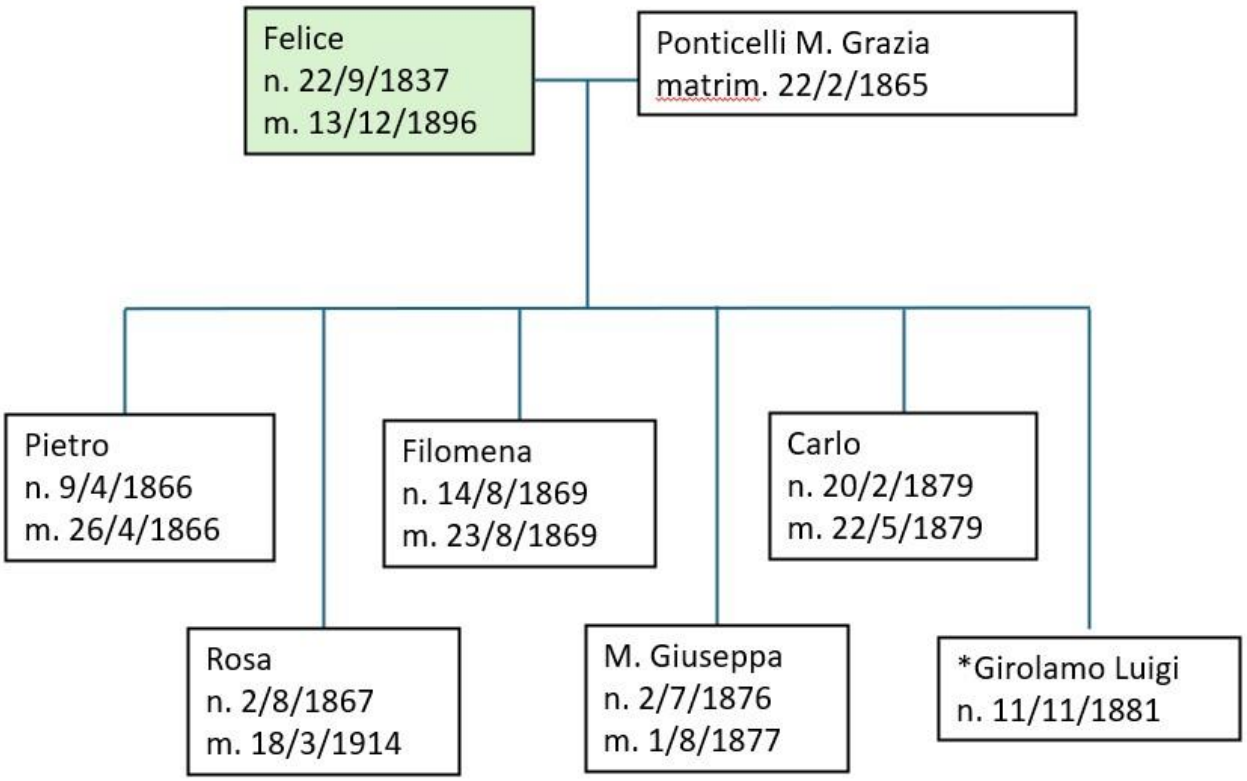

I discendenti di Felice, n. 1837, figlio di Felice n. 1837.
* Oltre alla nascita, non ci sono ulteriori riscontri nell'Archivio anagrafico del Comune di Caivano.

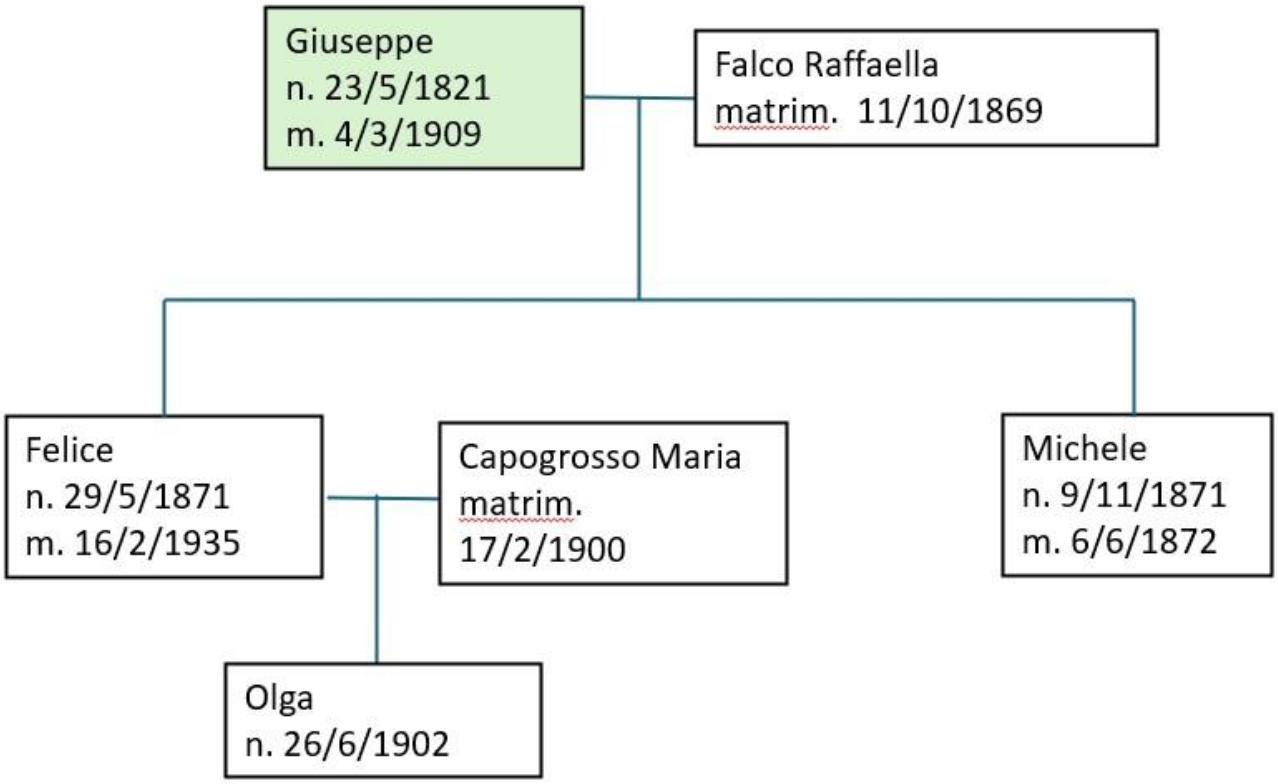

B) I discendenti di Felice Lanna (n. 1802, figlio di Stefano n. 1767) – Giuseppe.

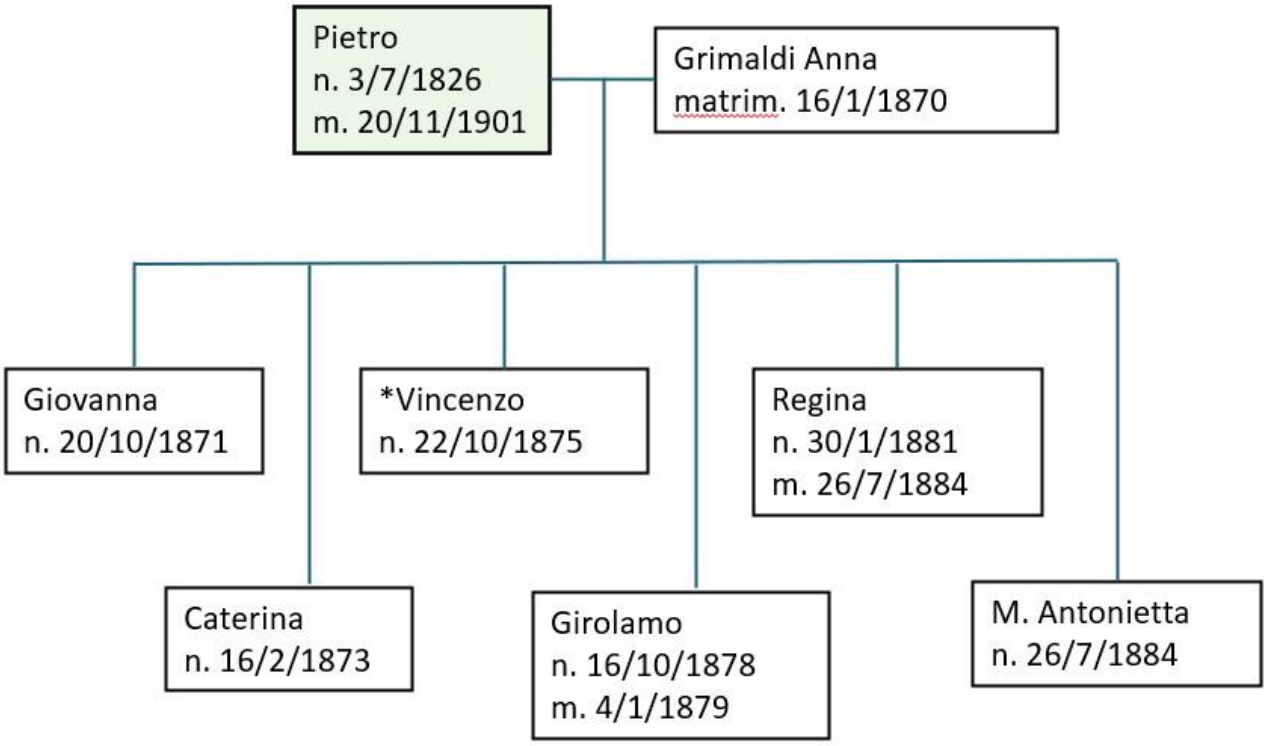

C) I discendenti di Felice Lanna (n. 1802, figlio di Stefano n. 1767) – Pietro.
* Non ci sono ulteriori riscontri anagrafici.

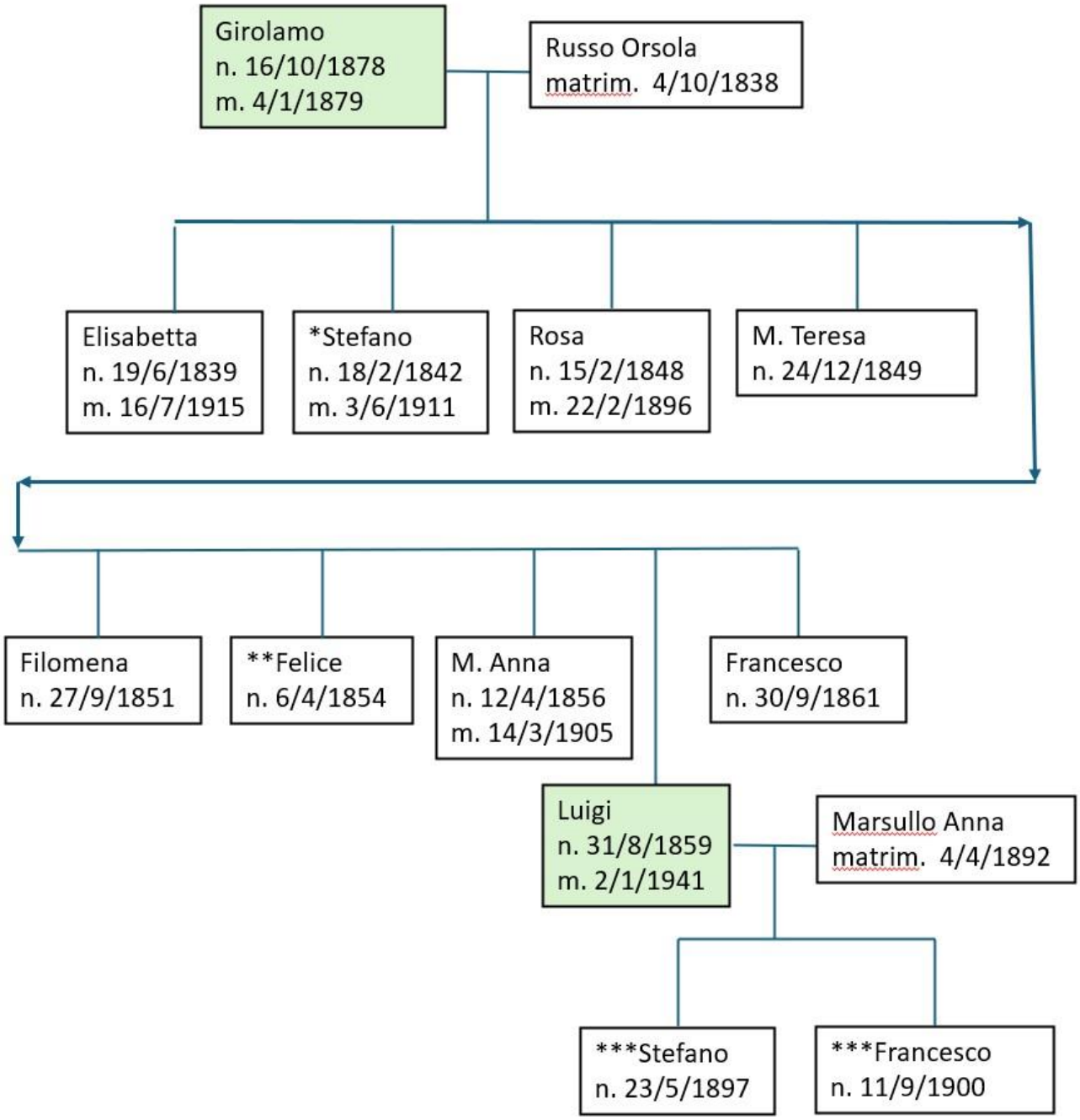

4) I discendenti di Stefano Lanna (n. 1767, figlio di Girolamo) - Girolamo.
* Stefano coniugato con Braucci M. Rachele il 3.8.1870. Per questa coppia non ho trovato ulteriori riscontri anagrafici; ** Felice coniugato con Mugione Filomena il 30.12.1879. Per questa coppia non ho trovato ulteriori riscontri anagrafici; ***Per Stefano e Francesco non ho trovato ulteriori riscontri anagrafici. Per Stefano risulta una annotazione relativa alla Leva che fa riferimento a Stroncone in Provincia di Perugia.

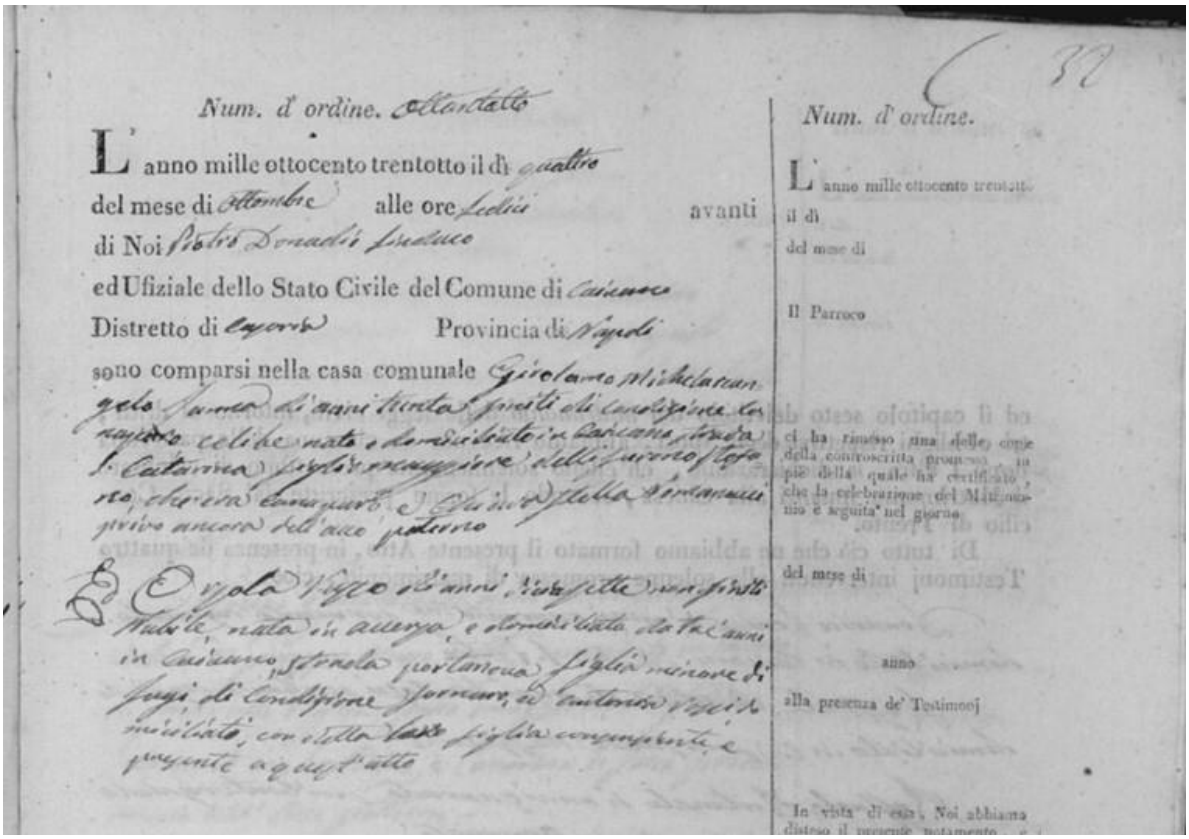

Num. d' ordine. ottantatto

L' anno mille ottocento trentotto il dì quattro
del mese di ottombre alle ore sedici avanti
di Noi Pietro Donadio Sindaco
ed Ufiziale dello Stato Civile del Comune di Caserta
Distretto di Caserta Provincia di Napoli
sono comparsi nella casa comunale Girolamo Michelangelo Lanna di anni trenta [illegible] di condizione lavoratore celibe nato e domiciliato in Caserta strada S. Caterina figlio maggiore delli fu Nicola Stefano, e di Maria Concetta Di Nardo di Stella domiciliati
givite ancora dell'anno paterno
E Orsola Russo di anni diciotto [illegible]
Nubile, nata in detto, e domiciliata da tre anni
in Caserta, strada giardinetto figlia minore di
fu Luigi di condizione [illegible] e Caterina Pepe di
medesimo, con della [illegible] figlia compatente e
presente a quest'atto

Num. d' ordine.

L' anno mille ottocento trentotto
il dì
del mese di

Il Parroco

ci ha rimesso una delle copie
della controscritta promessa in
pie della quale ha certificato
che la celebrazione del Matrimonio è seguita nel giorno

del mese di

anno

alla presenza de' Testimonj

In vista di ciò, Noi abbiamo
dichiaro il presente matrimonio

Matrimonio di Girolamo Lanna, figlio di Stefano, con Russo Orsola avvenuto il 4/10/1838.

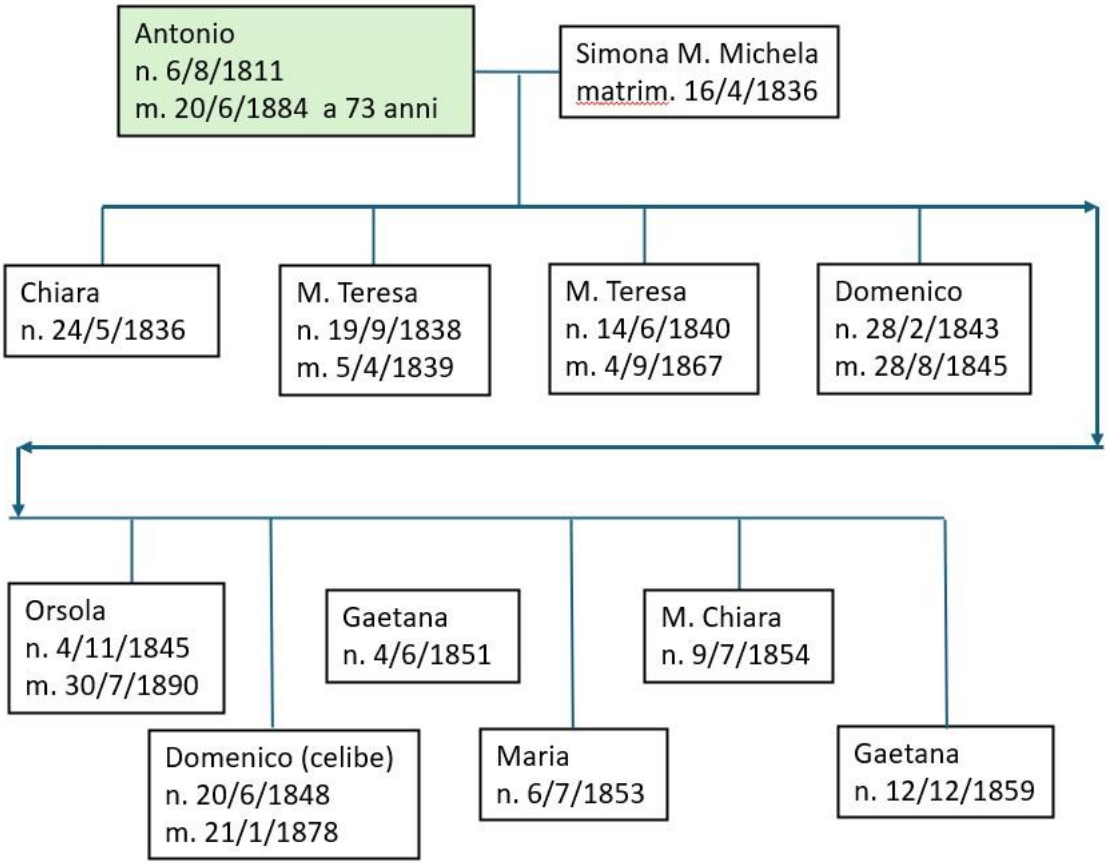

5) I discendenti di Stefano Lanna (n. 1767, figlio di Girolamo) figlio di Girolamo – Antonio.

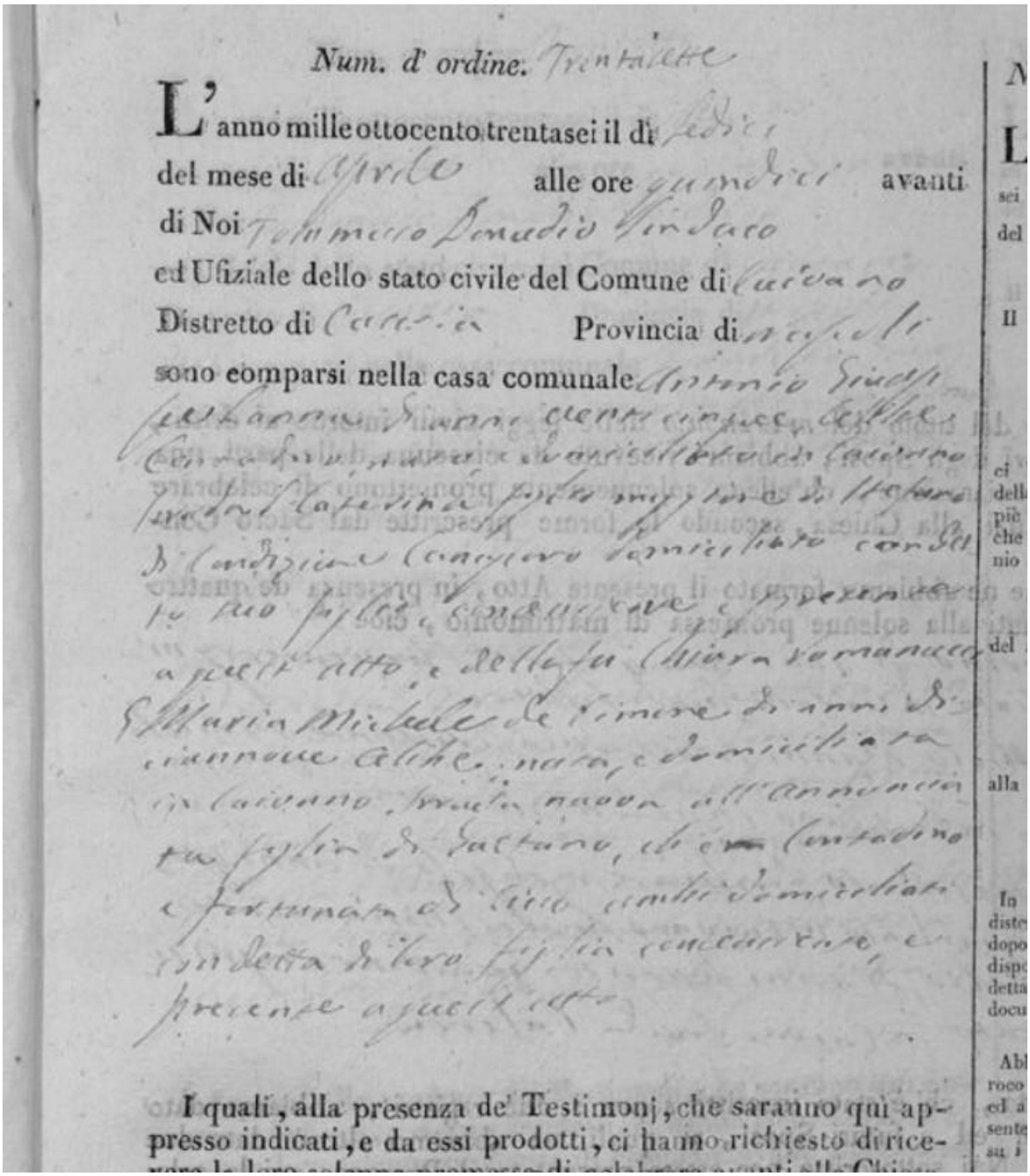

Num. d' ordine. Trentasette

L' anno mille ottocento trentasei il dì sedici
del mese di Aprile alle ore quindici avanti
di Noi Tommaso Donadio Vindaco
ed Ufiziale dello stato civile del Comune di Caivano
Distretto di Caserta Provincia di Napoli
sono comparsi nella casa comunale Antonio Lanna
fu Stefano di anni cinque e mesi sette
Contadino, nato e domiciliato in Caivano
figlio di Caterina Pietro moglie di Stefano
di condizione Contadino domiciliato con
il suo figlio, concorrente a presente
a quest'atto, e della fu Chiara Romanello
di Maria Michela di anni di
cinquanta attende, nata, e domiciliata
in Caivano, moglie nuova all'Antonio
fu figlio di Gaetano, di condizione Contadino
e fermiera di lui contr. domiciliata
in detta di loro figlia concorrente, e
presente a quest'atto

I quali, alla presenza de' Testimonj, che saranno qui appresso indicati, e da essi prodotti, ci hanno richiesto di ricevere la loro solenne promessa di celebrare avanti alla Chiesa

Matrimonio di Antonio Lanna, figlio di Stefano, con Simona M. Michela avvenuto il 16/4/1836.

La famiglia Libertino / Libertini

Ludovico Migliaccio
(con La collaborazione di Giacinto Libertini, Claudio Libertini e Giuseppe Libertino)

1° Ramo Libertino / i

Antonio Libertino
Nato il 18/4/1817 nel Comune di Monteforte[1] da Bernardino Libertino di anni 28, vetraro e da Emanuela Gimelli sua moglie domiciliati in Strada Borgo a Monteforte. Ho iniziato da Antonio, primo figlio di Bernardino Libertino essendo documentato il matrimonio a Caivano, Antonio infatti, domiciliato a Caivano alla strada nuova dell'Annunciata, già vedovo di Clorinda Pezzella, aveva sposato nella Parrocchia di S. Barbara Maria Teresa Acerra di Caivano. Essendo il matrimonio avvenuto il 24 marzo 1852 è stato possibile risalire ai suoi avi, rientrando il 1852 fra gli anni di cui è possibile consultare online i registri dei «Processetti Matrimoniali» del Comune di Caivano conservati nell'Archivio di Stato di Napoli. Negli archivi anagrafici del Comune di Caivano non risulta alcuna trascrizione di figli di Antonio Libertino e M. Teresa Acerra né di Antonio Libertino con la prima moglie Clorinda Pezzella.
Bernardino, per quanto è stato possibile documentare, dagli atti di Caivano, aveva avuto 4 figli, Domenico, Antonio, Angelo e Saverio.

Bernardino Libertino
Bernardino Libertino, capostipite del suo ramo dei Libertino di Caivano, era figlio di Crescenzo e Rosa Canonico ed avendo 28 anni alla nascita del figlio Antonio era nato nel 1789 circa a Monteforte.
Bernardino muore a Frattamaggiore dove abitava insieme alla seconda moglie Cecilia Fierro il 22 dicembre del 1839, all'età di 50 anni circa nella sua casa in Strada D'Ogno. La strada D'Ogno era la strada di mezzo del paese corrispondente all'attuale Corso Durante.
La prima moglie, Emanuela Gimelli con cui aveva avuto tutti i figli era morta anch'ella a Frattamaggiore nello stesso palazzo di Strada D'Ogno il 14 luglio 1837 come da certificazioni allegate.
I figli di Bernardino si erano trasferiti da Frattamaggiore a Caivano e abitavano nella Strada Nuova dell'Annunciata con le loro famiglie, nessun di loro risulta nato a Caivano, solo Antonio si è sposato a Caivano e a Caivano solo Saverio aveva avuto una figlia. Saverio alla nascita della figlia Maria andata poi in sposa a Giuseppe Capece abitava nella Strada Nuova dell'Annunciata ma alla sua morte risiedeva al Corso Umberto probabilmente nel Palazzo Capece dove abitava la figlia Maria.
Bernardino e tre dei 4 figli ovvero Antonio, Vincenzo e Saverio si occupavano della lavorazione del vetro risultando dagli atti esaminati di professione «Vetrari»[2]

[1] Monteforte ha acquisito l'appellativo di "Irpino" per evidenziare la sua appartenenza al territorio dell'Irpinia. Questo cambiamento è avvenuto nel 1863.
[2] Il vetraro era un antico mestiere napoletano, specializzato nella lavorazione e riparazione del vetro. Questa professione era molto diffusa a Napoli, dove i vetrari creavano e riparavano finestre, specchi, bicchieri e altri oggetti di vetro. Utilizzavano tecniche tradizionali e spesso lavoravano in botteghe artigianali.

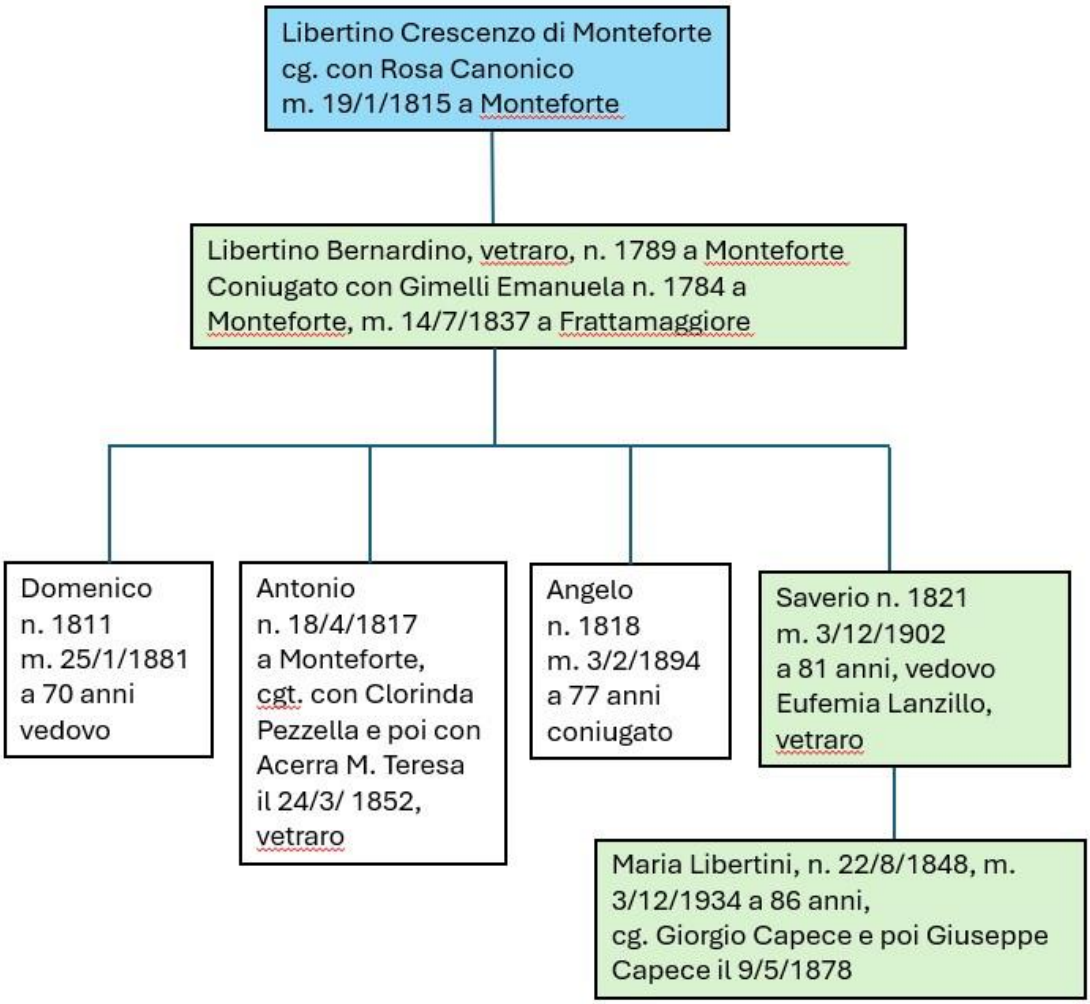

Ramo 1° Libertino / i

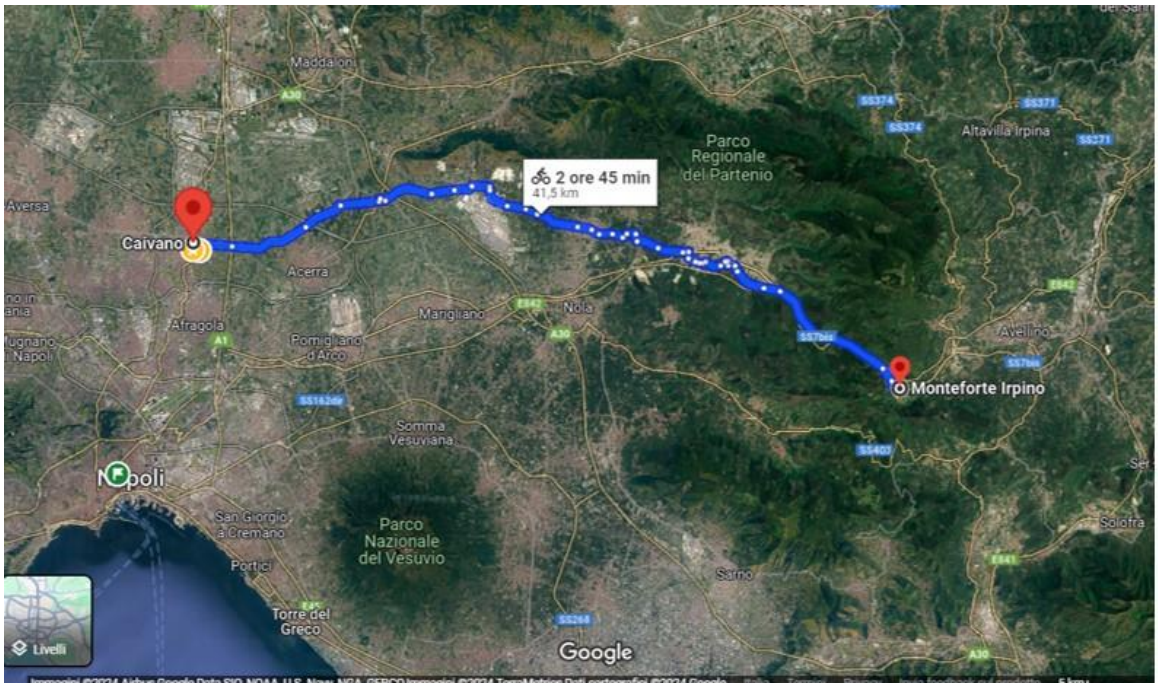

Le distanze oggi: Percorso Caivano- Monteforte Irpino.

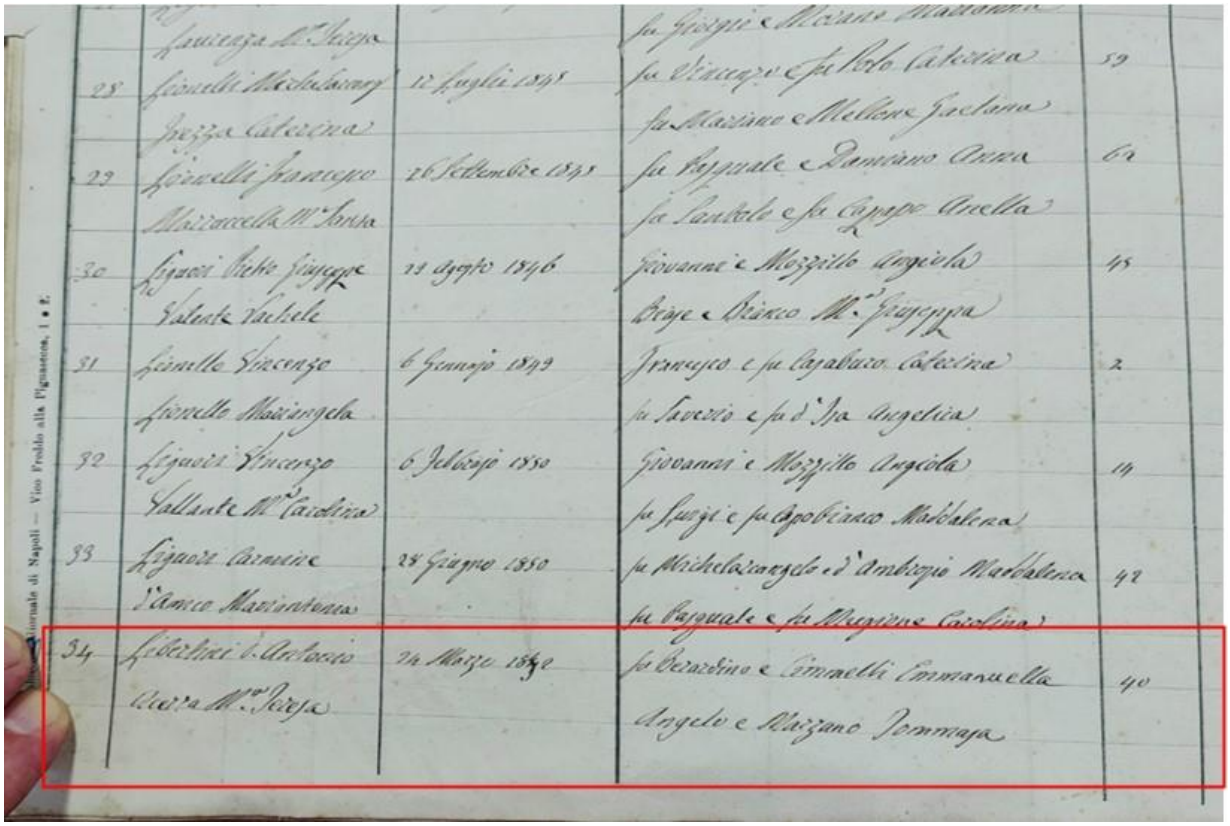

Indicazione del matrimonio di Antonio Libertino e Maria Teresa Acerra. Da notare che è riportato – erroneamente – "Libertini D. Antonio".

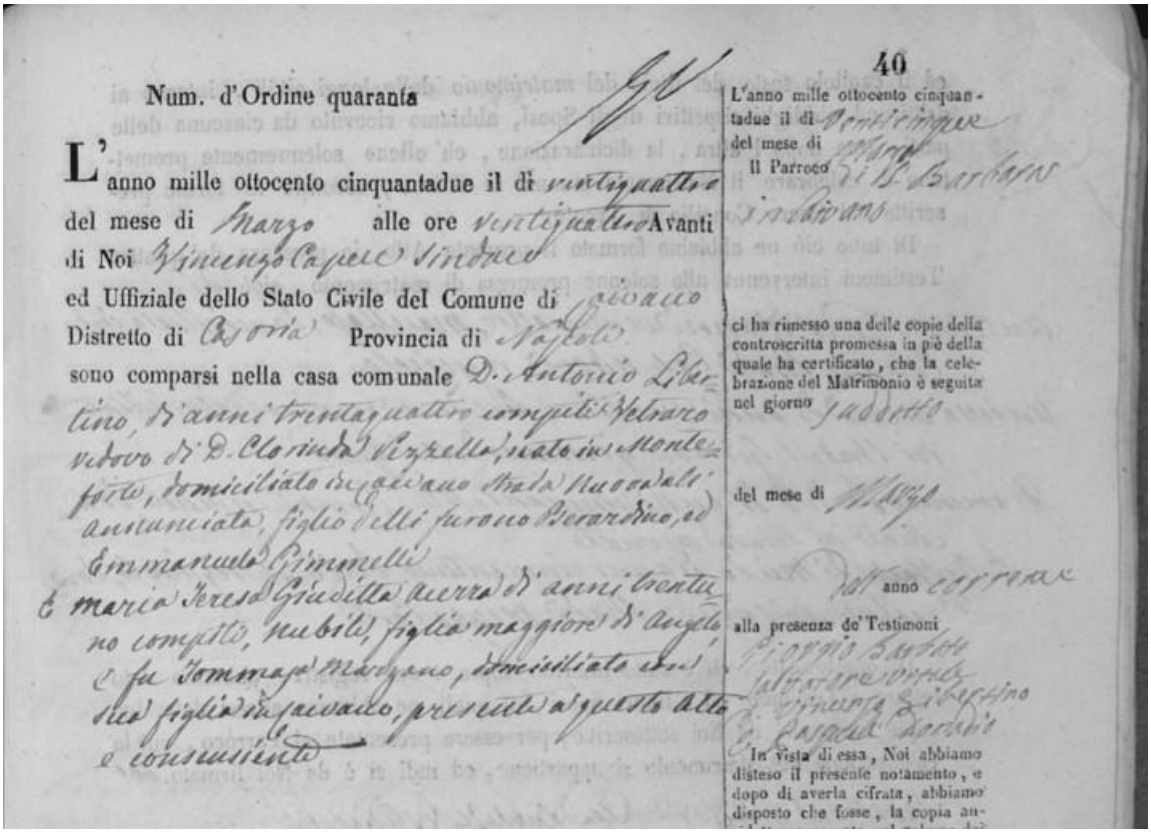

Num. d'Ordine quaranta

L'anno mille ottocento cinquantadue il dì ventiquattro del mese di Marzo alle ore ventiquattro Avanti di Noi Vincenzo Capone Sindaco ed Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caivano Distretto di Aversa Provincia di Napoli sono comparsi nella casa comunale D. Antonio Libertino, d'anni trentaquattro compiti, vetraro vedovo di D.a Clorinda Pezzella, nato in Monteforte, domiciliato in Caivano strada Nuovadelli annunziata, figlio delli furono Berardino, ed Emmanuele Cimmelli e maria Teresa Giuditta Acerra d'anni trentano compiti, nubili, figlia maggiore d'Angelo e fu Tommaso Marzano, domiciliato come sopra figlio di Caivano, presenti a questo atto e consenzienti

40

L'anno mille ottocento cinquantadue il dì Ventiquattro del mese di Marzo Il Parroco di S. Barbara Sindaco

ci ha rimesso una delle copie della controscritta promessa in piè della quale ha certificato, che la celebrazione del Matrimonio è seguita nel giorno sabbato

del mese di Marzo

dell'anno corrente

alla presenza de' Testimoni Pasquale Barbato Salvatore Cimmelli e Vincenzo Libertino e Pasquale Bordolo

In vista di essa, Noi abbiamo disteso il presente notamento, e dopo di averla cifrata, abbiamo disposto che fosse, la copia an-

Certificazione del Comune di Caivano del matrimonio di Antonio Libertino, vetraro, vedovo di D.ª Clorinda Pezzella, e Maria Teresa Acerra. Da notare che qui è riportato "D. Antonio Libertino".

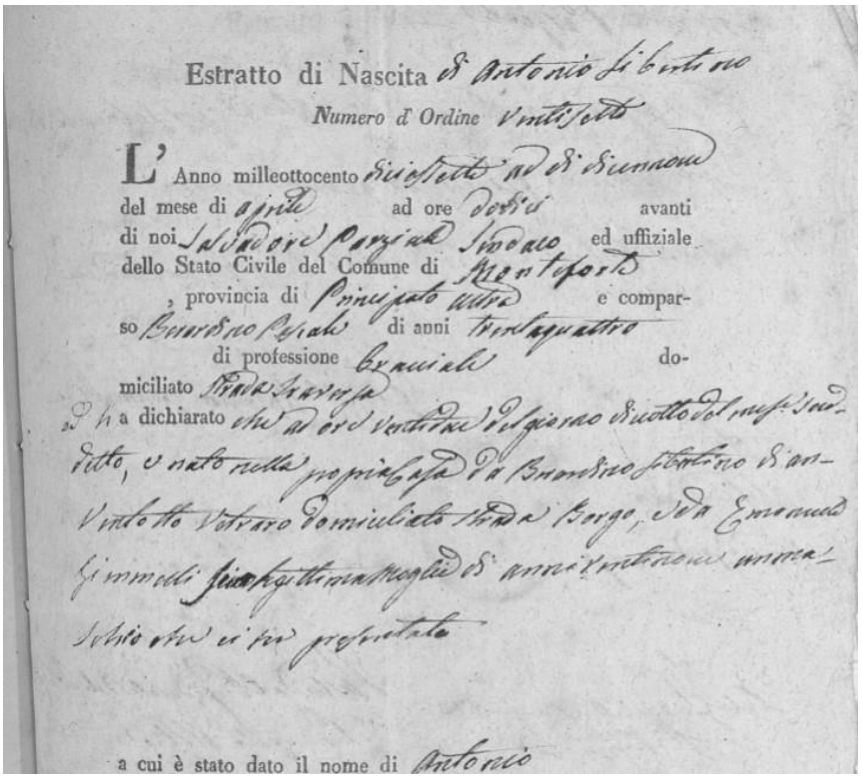

Estratto di Nascita di Antonio Libertino

Numero d'Ordine Ventisette

L'Anno milleottocento diciotto addì diciannove del mese di aprile ad ore dodici avanti di noi Isidoro Perzinà Sindaco ed ufficiale dello Stato Civile del Comune di Monteforte, provincia di Principato ultra e comparso Bernardino Paiale di anni trentaquattro di professione Bracciale domiciliato Strada Borgo

ha dichiarato che addì ventisei del giorno e mese detto, è nato nella propria casa da Brandino Libertino di anni Ventotto Votaro domiciliato strada Borgo, da Emanuela Limmedi sua legittima moglie di anni Ventisei massaia sotto che ci fu presentato

a cui è stato dato il nome di Antonio

Certificazione della nascita di Antonio Libertino del Comune di Monteforte.

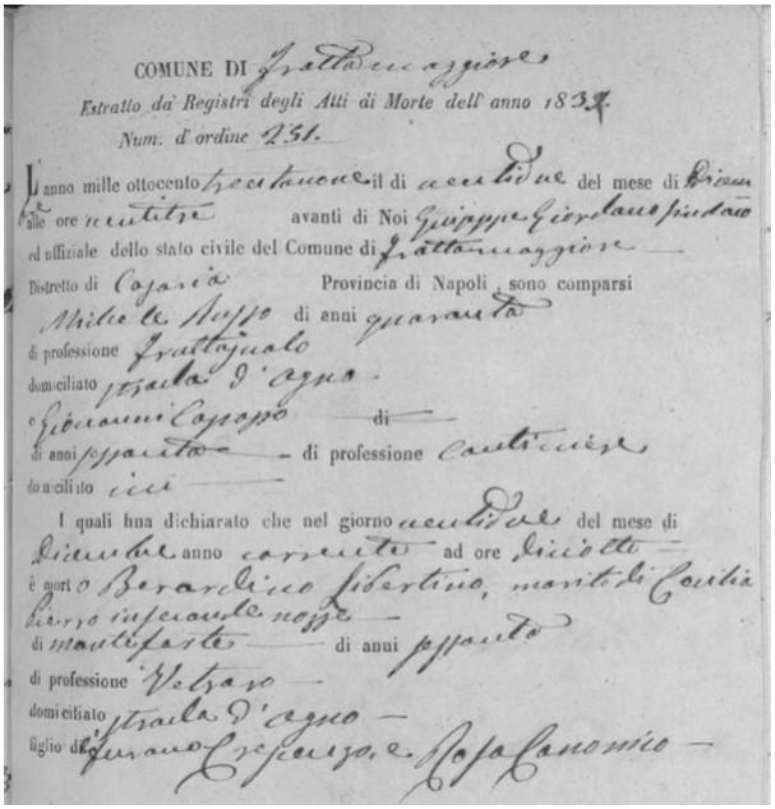

COMUNE DI Frattamaggiore

Estratto da' Registri degli Atti di Morte dell'anno 1837

Num. d'ordine 231.

L'anno mille ottocento trentasette il dì undici del mese di Dicembre alle ore undici avanti di Noi Giuseppe Girolamo Sindaco ed ufficiale dello stato civile del Comune di Frattamaggiore — Distretto di Casoria Provincia di Napoli, sono comparsi Michele Aspro di anni quarantotto di professione Fruttajuolo domiciliato strada d'Acqua — e Giovanni Capasso — di — di anni sessanta — di professione Cantoniere domiciliato ivi —

I quali hanno dichiarato che nel giorno undici del mese di Dicembre anno corrente ad ore diciotto — è morto Bernardino Libertino, marito di Cecilia Serra in seconde nozze — di Monteforte — di anni sessanta di professione Vetraro — domiciliato strada d'Acqua — figlio di Giovanni Crescenzo e Rosa Canonico —

Certificazione della morte di Bernardino Libertino del Comune di Frattamaggiore.

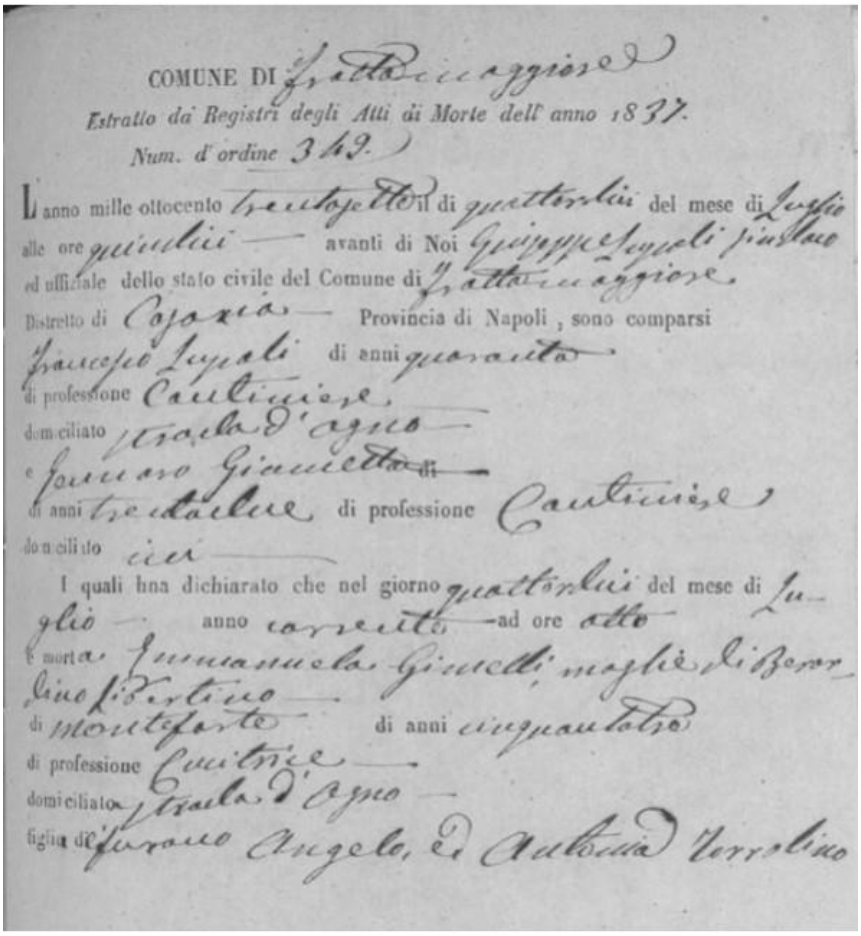

COMUNE DI Frattamaggiore

Estratto dai Registri degli Atti di Morte dell' anno 1837.

Num. d' ordine 349.

L' anno mille ottocento trentasette il dì quattordici del mese di Luglio alle ore quindici — avanti di Noi Giuseppe Lupoli giudice ed ufficiale dello stato civile del Comune di Frattamaggiore Distretto di Casoria — Provincia di Napoli, sono comparsi Francesco Lupoli di anni quarantotto di professione Cardatore domiciliato strada d'Aprile — e Gennaro Gimelli di — di anni trentadue di professione Cardatore domiciliato ivi —

I quali han dichiarato che nel giorno quattordici del mese di Luglio — anno corrente — ad ore otto è morta Emanuela Gimelli, moglie di Bernardino Libertino — di Monteforte — di anni cinquantotto di professione Cucitrice — domiciliata strada d'Aprile — figlia di Gennaro Angelo di Andreana Torrolino

Certificazione del Comune di Frattamaggiore della morte di Emanuela Gimelli, moglie di Bernardino Libertini.

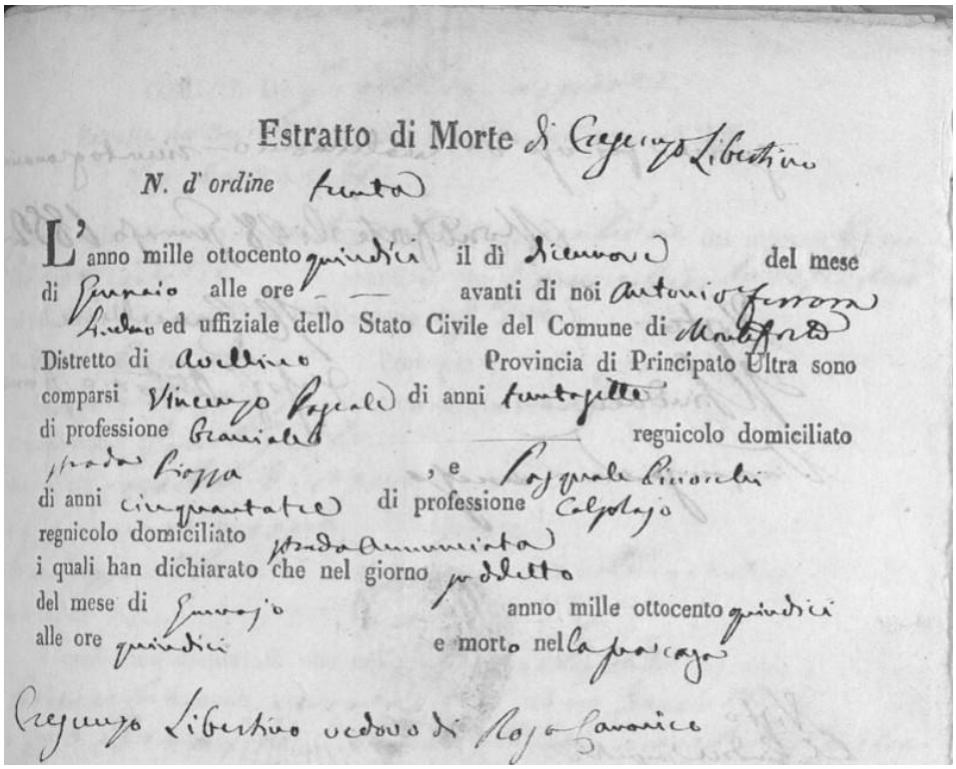

Estratto di Morte di Crescenzo Libertino

N. d' ordine trenta

L' anno mille ottocento quindici il dì tredici del mese di Gennaio alle ore — — avanti di noi Antonio Ferrara Giudice ed uffiziale dello Stato Civile del Comune di Monteforte Distretto di Avellino Provincia di Principato Ultra sono comparsi Vincenzo Pascale di anni trentotto di professione Bracciale regnicolo domiciliato strada Chiesa, e Pasquale Rinaldi di anni cinquantatre di professione Calzolajo regnicolo domiciliato strada Annunziata i quali han dichiarato che nel giorno prossimo del mese di Gennajo anno mille ottocento quindici alle ore quindici e morto nella passata notte Crescenzo Libertino vedovo di Rosa Savarese

Certificazione del Comune di Monteforte della morte di Crescenzo Libertino, padre di Bernardino.

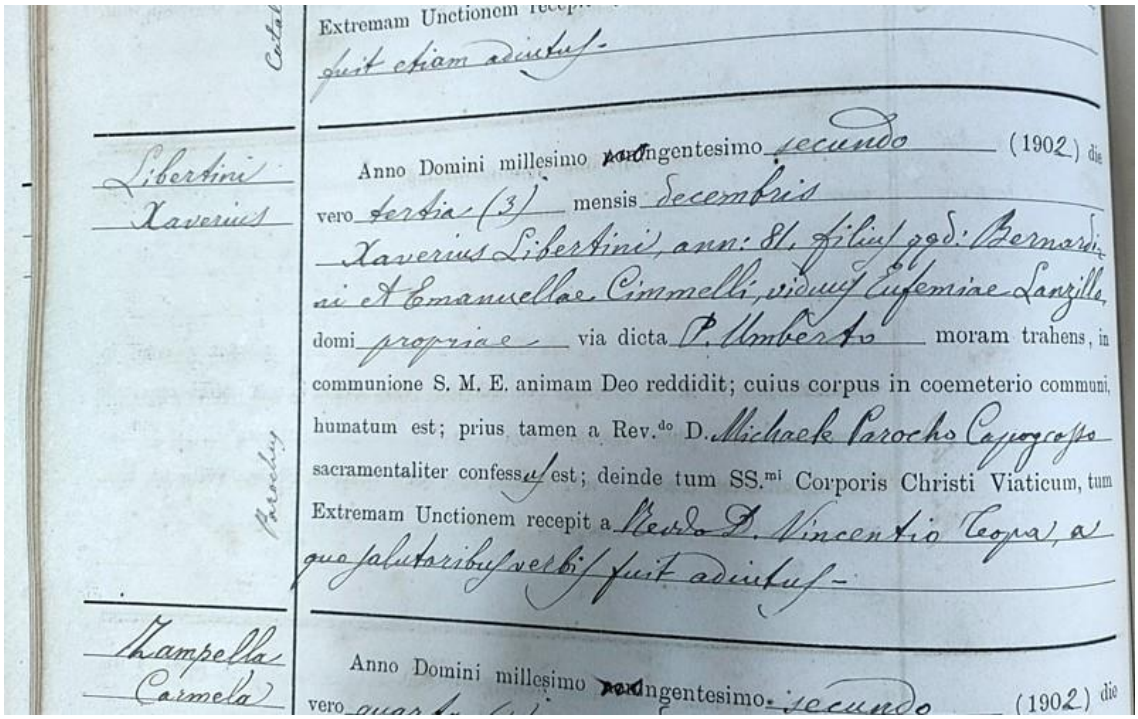

Libertini
Xaverius

Extremam Unctionem [illegible]
fuit etiam adiutus.

Anno Domini millesimo octingentesimo secundo (1902) die vero tertia (3) mensis Decembris Xaverius Libertini, ann: 81, filius qd. Bernardini et Emanuellae Cimmelli, viduus Eufemiae Lanzillo, domi propriae via dicta P. Umberto moram trahens, in communione S. M. E. animam Deo reddidit; cuius corpus in coemeterio communi, humatum est; prius tamen a Rev.do D. Michaele Parocho Cappuccino sacramentaliter confessus est; deinde tum SS.mi Corporis Christi Viaticum, tum Extremam Unctionem recepit a Rendo D. Vincentio Coppa, a quo salutaribus verbis fuit adiutus.

Parocchy

Mampella
Carmela

Anno Domini millesimo octingentesimo secundo (1902) die vero [illegible]

Morte di Saverio Libertino ("Xaverius Libertini") figlio di Bernardino e Emanuela Gimelli.

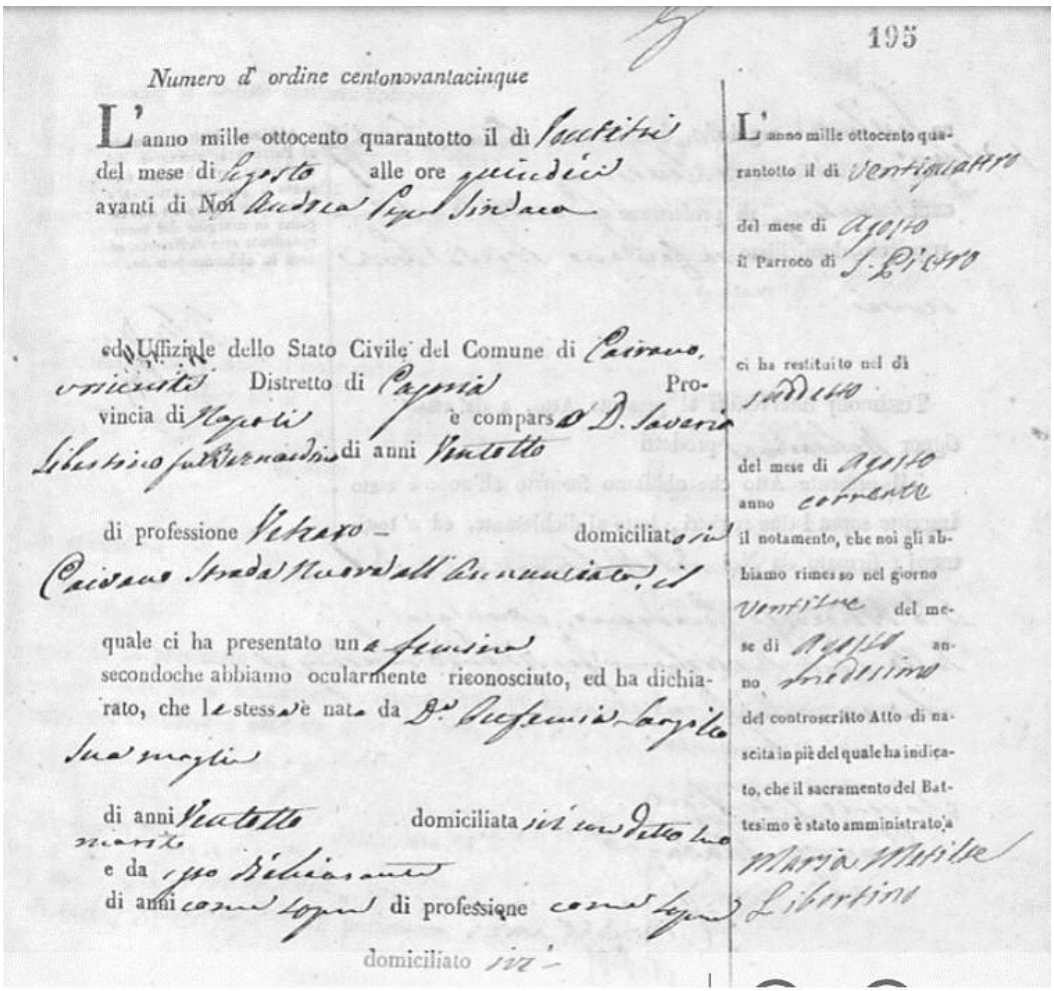

195

Numero d' ordine centonovantacinque

L'anno mille ottocento quarantotto il dì fuattro del mese di Agosto alle ore quindici avanti di Noi Andrea Cupo Sindaco

ed Ufiziale dello Stato Civile del Comune di Caivano, Circondario Distretto di Caprua Provincia di Napoli è comparso D. Saverio Libertino fu Bernardino di anni Quatotto

di professione Vetraro – domiciliato in Caivano Strada Nuova all'Annunziata, il quale ci ha presentato una femmina secondochè abbiamo ocularmente riconosciuto, ed ha dichiarato, che la stessa è nata da D.a Eufemia Lanzillo sua moglie

di anni Quatotto domiciliata in detto luogo e da esso Bichiarato marito di anni come sopra di professione come sopra domiciliato in –

L'anno mille ottocento quarantotto il dì Ventiquattro del mese di Agosto il Parroco di S. Pietro ci ha restituito nel dì suddetto del mese di Agosto anno corrente il notamento, che noi gli abbiamo rimesso nel giorno Ventisei del mese di Agosto anno suddetto del controscritto Atto di nascita in piè del quale ha indicato, che il sacramento del Battesimo è stato amministrato a Maria Michele Libertino

Nascita di Maria il 26/8/1848, figlia di Saverio, vetraro, e di Eufemia Lanzillo.

Maria Libertini figlia di Saverio e Lanzillo Eufemia (foto di Nora Capece).

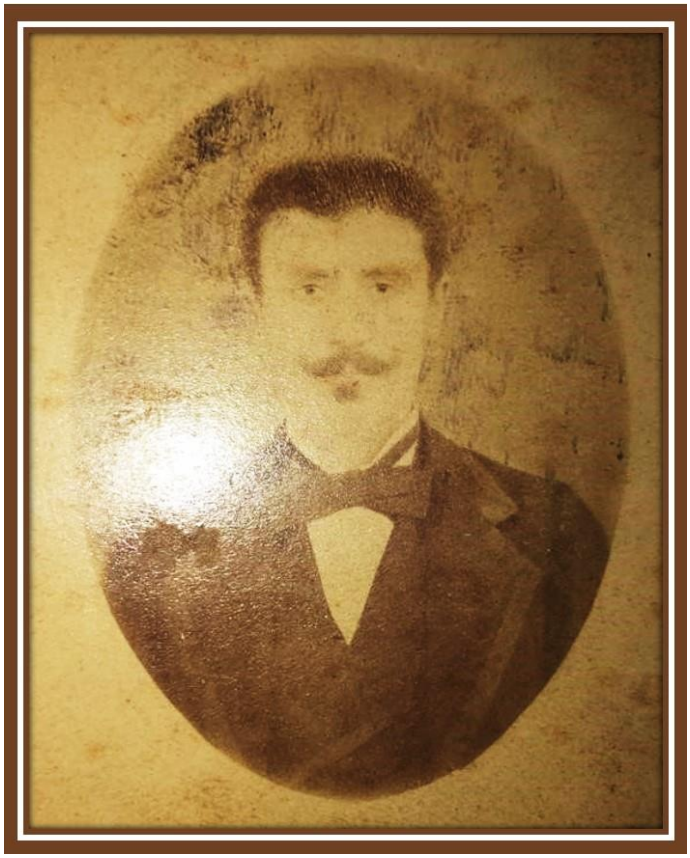

Giuseppe Capece marito di Maria Libertini
(foto di Nora Capece).

2° Ramo Libertino / i

Il secondo ramo dei Libertino di Caivano fa capo a Gaetano Libertino figlio di Domenico, vetraro, e Fusco Rosa che risiedevano a Frattamaggiore nella Strada D'Ogno dove il 21/12/1834 nacque Gaetano. Nella stessa strada D'Ogno come abbiamo visto risiedeva Bernardino Libertino padre di Antonio che aveva dato luogo al 1° Ramo dei Libertino di Caivano.

Gaetano Libertino sposa Carmina Acerra di Caivano il 21.7.1860. Carmina Acerra, moglie di Gaetano (2° Ramo) e Maria Teresa Acerra moglie di Antonio (1° Ramo) erano sorelle avendo gli stessi genitori come è possibile dedurre dai relativi atti di Matrimonio.

Nei registri di Caivano risultano iscritti altri due figli di Bernardino Libertino e Fusco Rosa, Luigi (Celibe) n. 1836 circa, morto a Caivano il 24/9/1906 e Crescenzo, nato circa nel 1841 che sposa a Caivano Buonomo Catarina l'1/2/1870. Gli anni di nascita di Luigi e Crescenzo sono stati dedotti dagli anni che avevano alla loro morte non risultando essere nati a Caivano e molto probabilmente come il fratello Gaetano erano nati a Frattamaggiore.

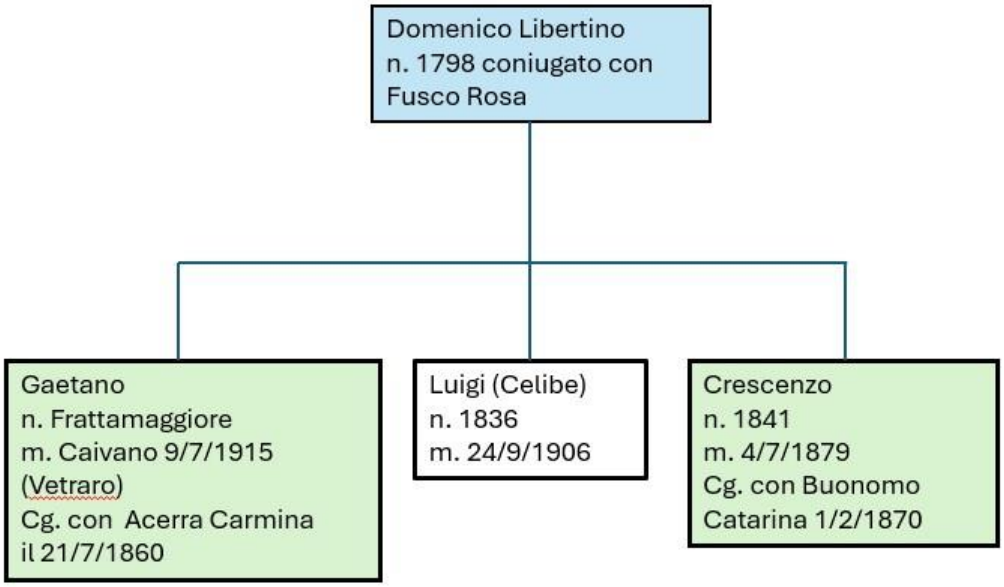

2° ramo Libertino / i

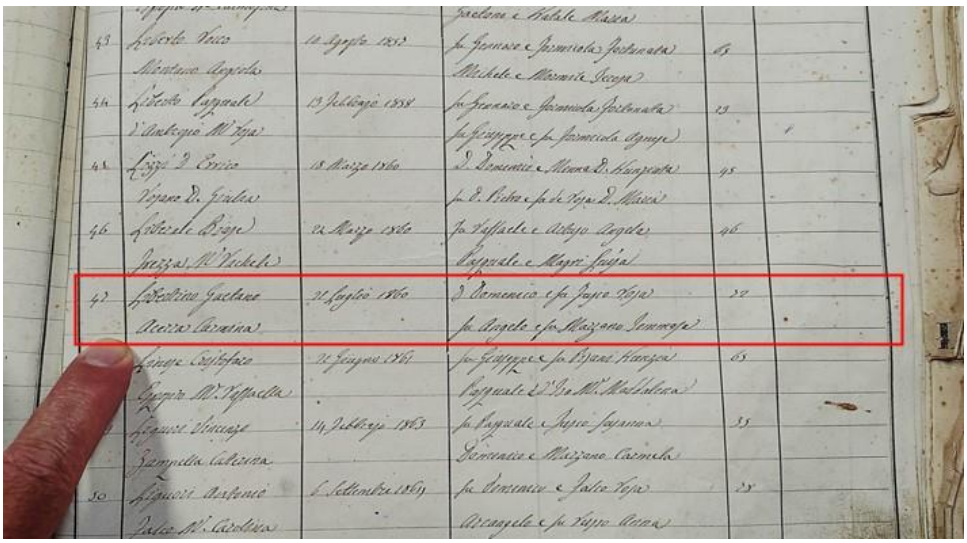

Questa e l'immagine successiva: indicazione dei Matrimoni di Gaetano Libertino con Carmela Acerra e di Crescenzo Libertini con Buonomo Catarina. Gaetano e Crescenzo sono entrambi figli di Domenico Libertino e Rosa Fusco.

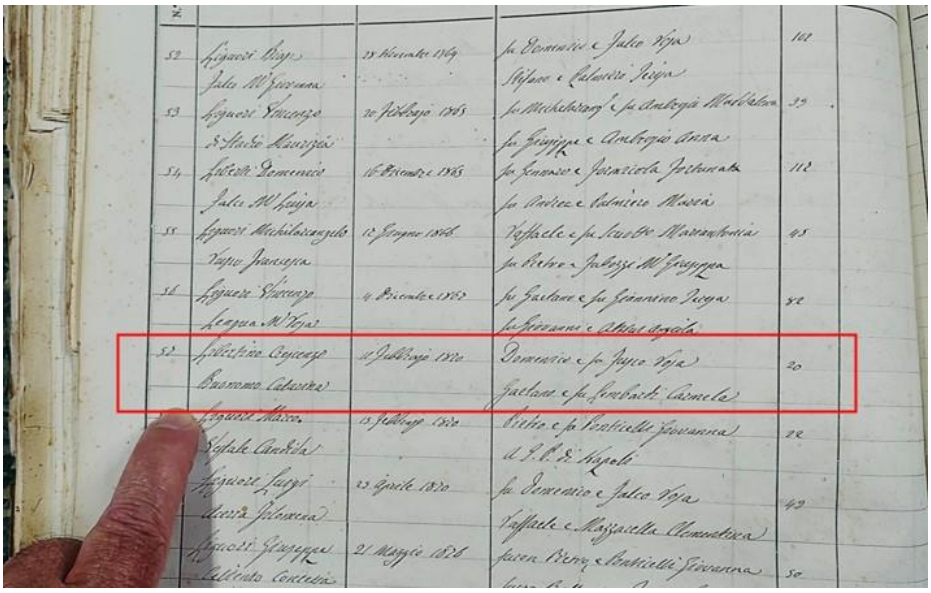

72

Numero d' ordine 72

L' anno milleottocentosessanta il di ventuno di Luglio alle ore diciotto avanti di Noi Vincenzo Cozzolino ed uffiziale dello stato civile di Caivano Distretto di Casoria Provincia di Napoli, sono comparsi nella casa comunale Gaetano Antonio Domenico Libertino

di anni diciotto nato in Frattamaggiore di professione attendente domiciliato in Caivano figlio di maggiore di D. Domenico di professione attendente domiciliato in Caivano e della fu Rosa Matteo domiciliata in Caivano e Carmina Acerra di anni diciotto nata in Caivano domiciliata in Caivano figlia di maggiore del fu Biagio di professione domiciliato e di fu Francesca Anna domiciliata i quali alla presenza de' testimoni che saranno qui appresso indicati e da essi prodotti, ci anno richiesto di ricevere la loro solenne promessa di celebrare avanti alla Chiesa, secondo le forme prescritte dal Sacro Concilio di Trento il matrimonio tra essi loro progettato.

La notificazione di questa promessa è stata affissa il giorno di Domenica venti del mese di maggio di anno corrente

INDICAZIONE

Della seguita celebrazione canonica pel matrimonio.

Il Parroco di ci à restituito una delle copie della controscritta promessa, in piè della quale à certificato che la celebrazione del matrimonio è seguita nel giorno del mese di anno alla presenza dei testimoni

Abbiamo inoltre accusato al Parroco suddetto la ricezione della medesima, ed abbiamo sottoscritto il presente atto.

L' uffiziale dello stato civile

Matrimonio a Caivano fra Gaetano Libertino e Carmina Acerra.

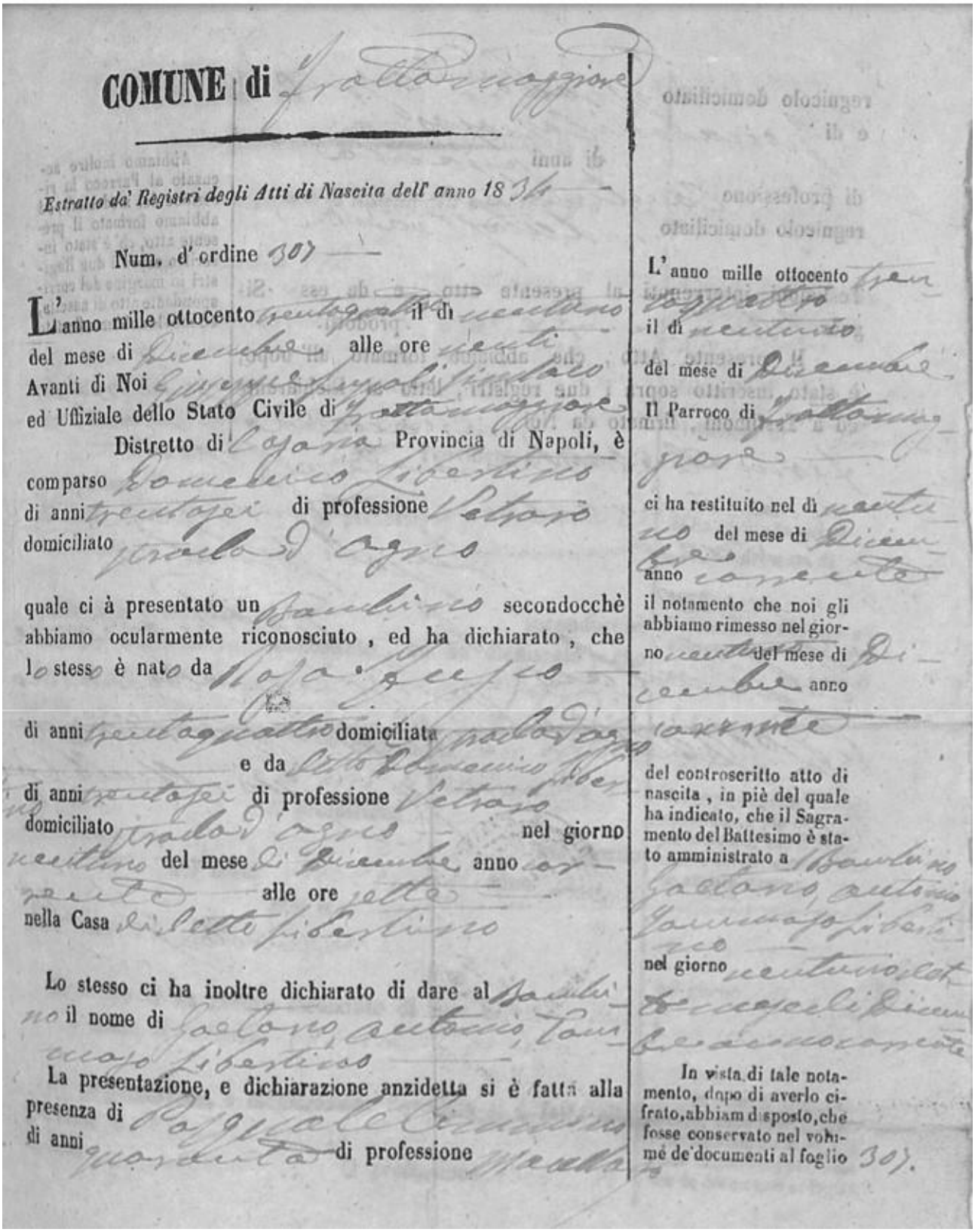

COMUNE di Frattamaggiore

Estratto da' Registri degli Atti di Nascita dell' anno 18 31

Num. d' ordine 307

L' anno mille ottocento trentaquattro il dì vent'uno del mese di Dicembre alle ore sette
Avanti di Noi Giuseppe Cupaldi Vicario
ed Uffiziale dello Stato Civile di Frattamaggiore
Distretto di Aversa Provincia di Napoli, è
comparso Domenico Libertino
di anni trentaquattro di professione Vetraro
domiciliato strada d'Ogno

quale ci à presentato un Bambino secondocchè abbiamo ocularmente riconosciuto, ed ha dichiarato, che lo stesso è nato da Rosa Fusco

di anni trentaquattro domiciliata strada d'Ogno
e da Detto Domenico
di anni trentaquattro di professione Vetraro
domiciliato strada d'Ogno nel giorno
ventuno del mese di Dicembre anno mille-
cento alle ore sette
nella Casa di Detto Libertino

Lo stesso ci ha inoltre dichiarato di dare al Bambino il nome di Gaetano Antonio Tommaso Libertino

La presentazione, e dichiarazione anzidetta si è fatta alla presenza di Pasquale Cirillo
di anni quarantotto di professione Mercante

L' anno mille ottocento trentaquattro
il dì ventuno
del mese di Dicembre
Il Parroco di Frattamaggiore
ci ha restituito nel dì ventuno del mese di Dicembre anno corrente
il notamento che noi gli abbiamo rimesso nel giorno ventuno del mese di Dicembre anno corrente

del controscritto atto di nascita, in piè del quale ha indicato, che il Sagramento del Battesimo è stato amministrato a Bambino Gaetano Antonio Tommaso Libertino
nel giorno ventuno detto Dicembre corrente

In vista di tale notamento, dopo di averlo cifrato, abbiam disposto, che fosse conservato nel volume de' documenti al foglio 307.

Nascita in Frattamaggiore strada D'Ogno di Gaetano Libertini figlio maggiore di Domenico e Rosa Fusco. Domenico, vetraro, era nato nel 1798.

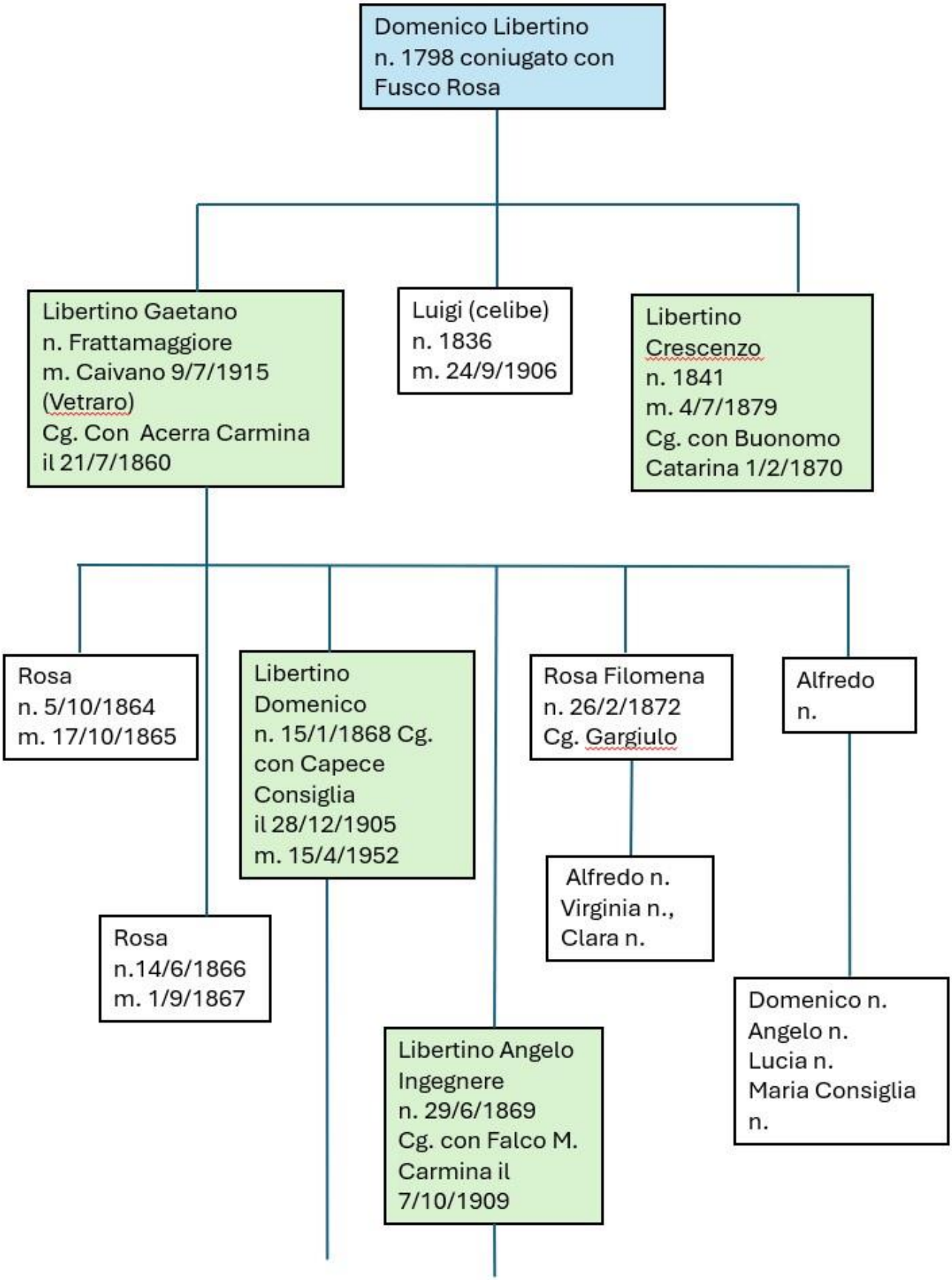

2° ramo Libertino / i

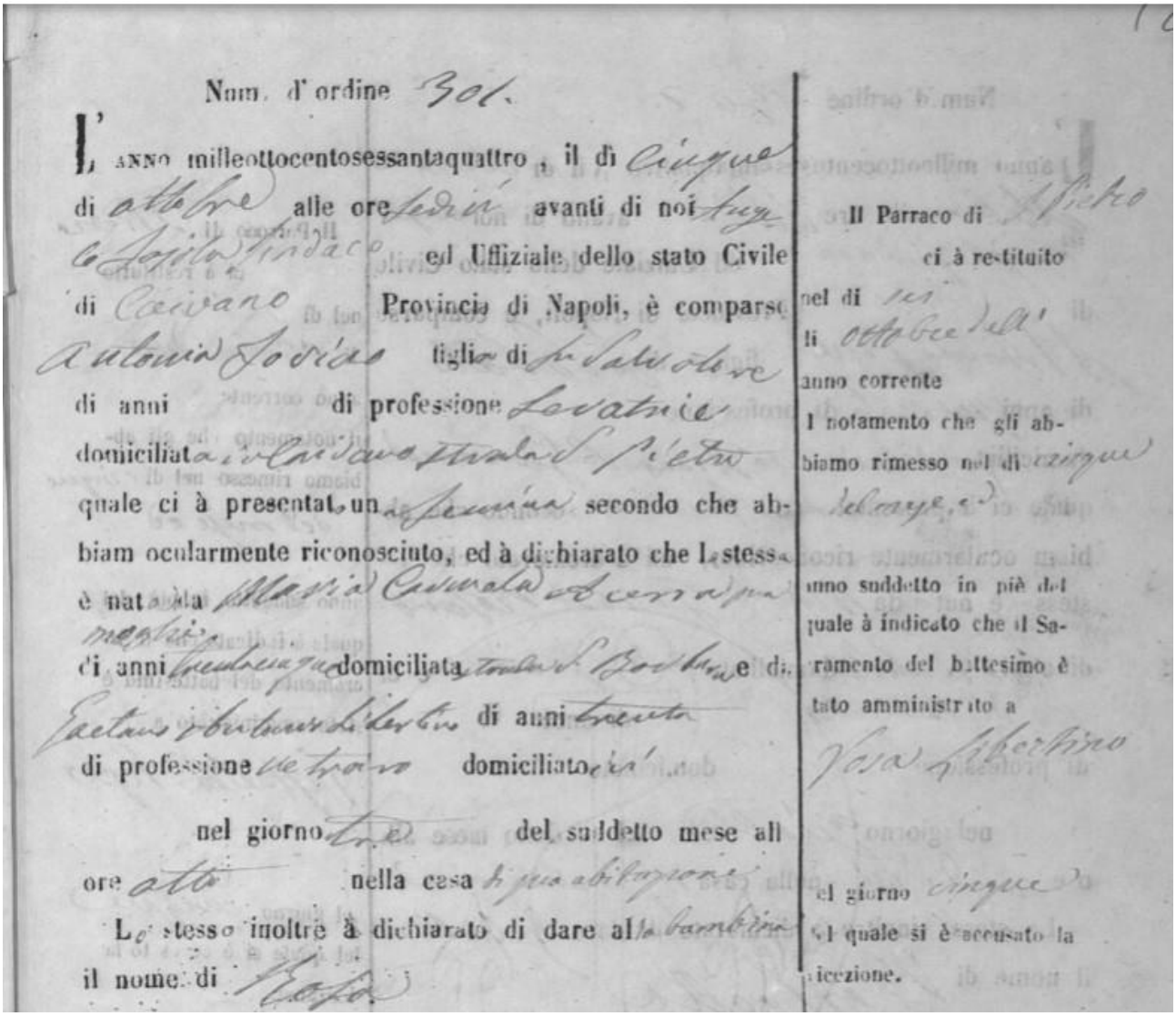

Num. d'ordine 301.

L'anno milleottocentosessantaquattro, il dì cinque di ottobre alle ore sedici avanti di noi Luigi Capito Sindaco ed Ufiziale dello stato Civile di Cercola Provincia di Napoli, è comparso Antonio Sodano figlio di fu Salvatore di anni di professione Lavatrice domiciliata in Cercola strada S. Pietro quale ci à presentato una femmina secondo che abbiam ocularmente riconosciuto, ed à dichiarato che la stessa è nata alla Maria Carmela di anni trentadue domiciliata strada S. Barbara e di Gaetano Libertino Libertino di anni trenta di professione vetraro domiciliato ivi

nel giorno tre del suddetto mese all ore otto nella casa di sua abitazione

Lo stesso inoltre à dichiarato di dare alla bambina il nome di Rosa

Il Parraco di S. Pietro ci à restituito nel dì tre di ottobre dell' anno corrente l notamento che gli abbiamo rimesso nel dì cinque detto anno suddetto in piè del quale à indicato che il Sacramento del battesimo è stato amministrato a Rosa Libertino nel giorno cinque nel quale si è accusato la ricezione.

Nascita di Rosa Libertino da Gaetano, vetraro, e Acerra Maria Carmela il 5/10/1864 in Strada S. Barbara.

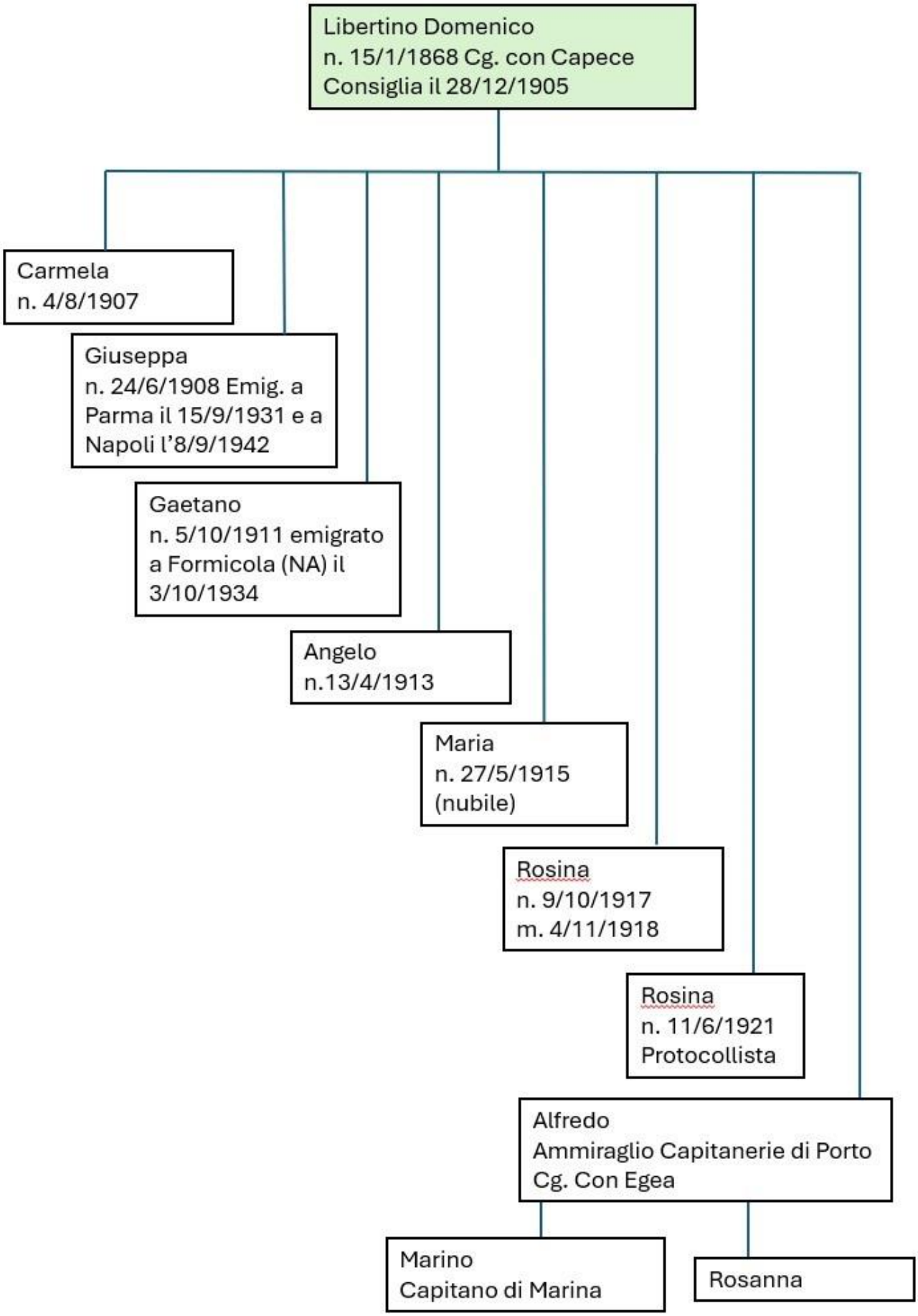

2° ramo Libertino / i

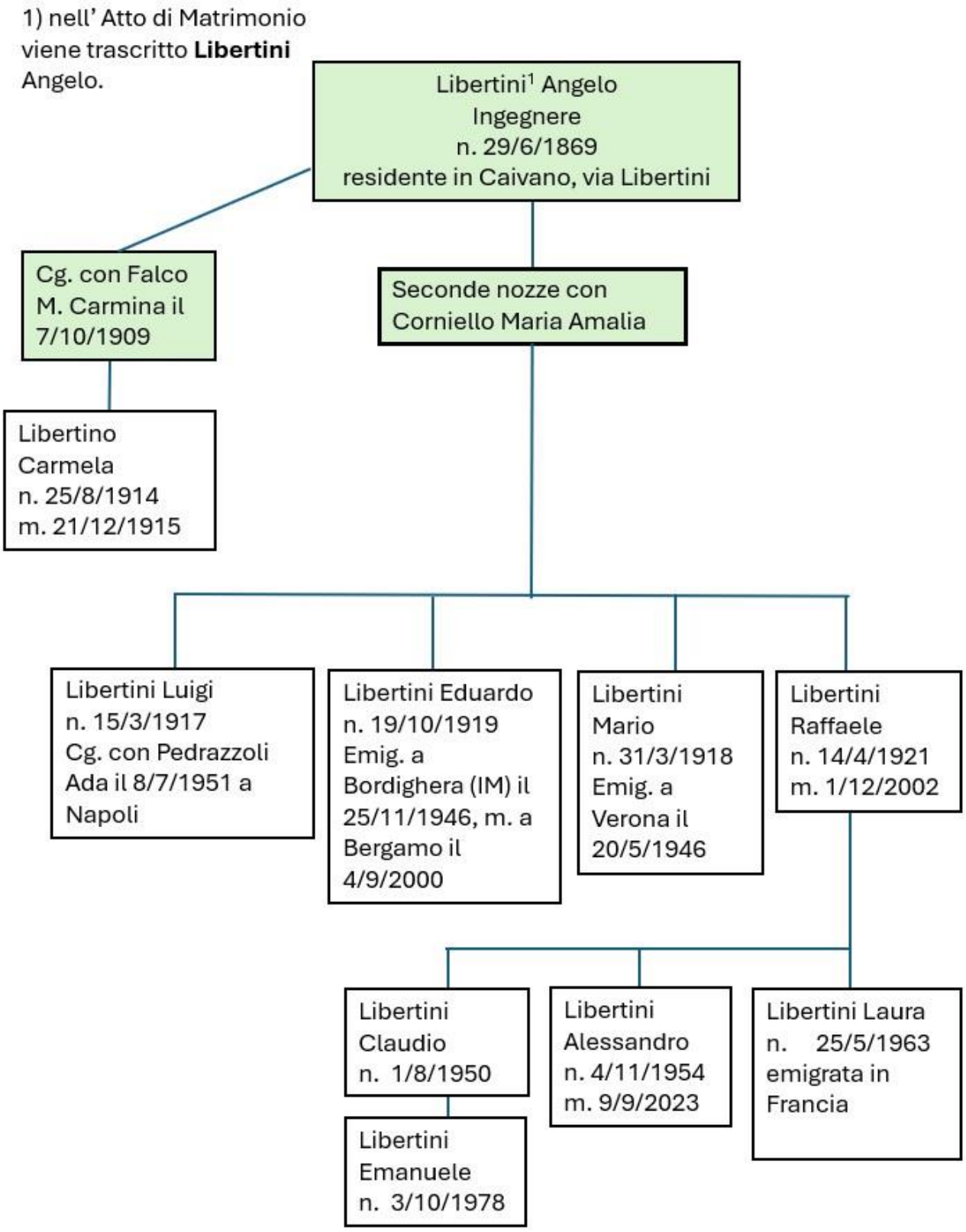

2° ramo Libertino / i

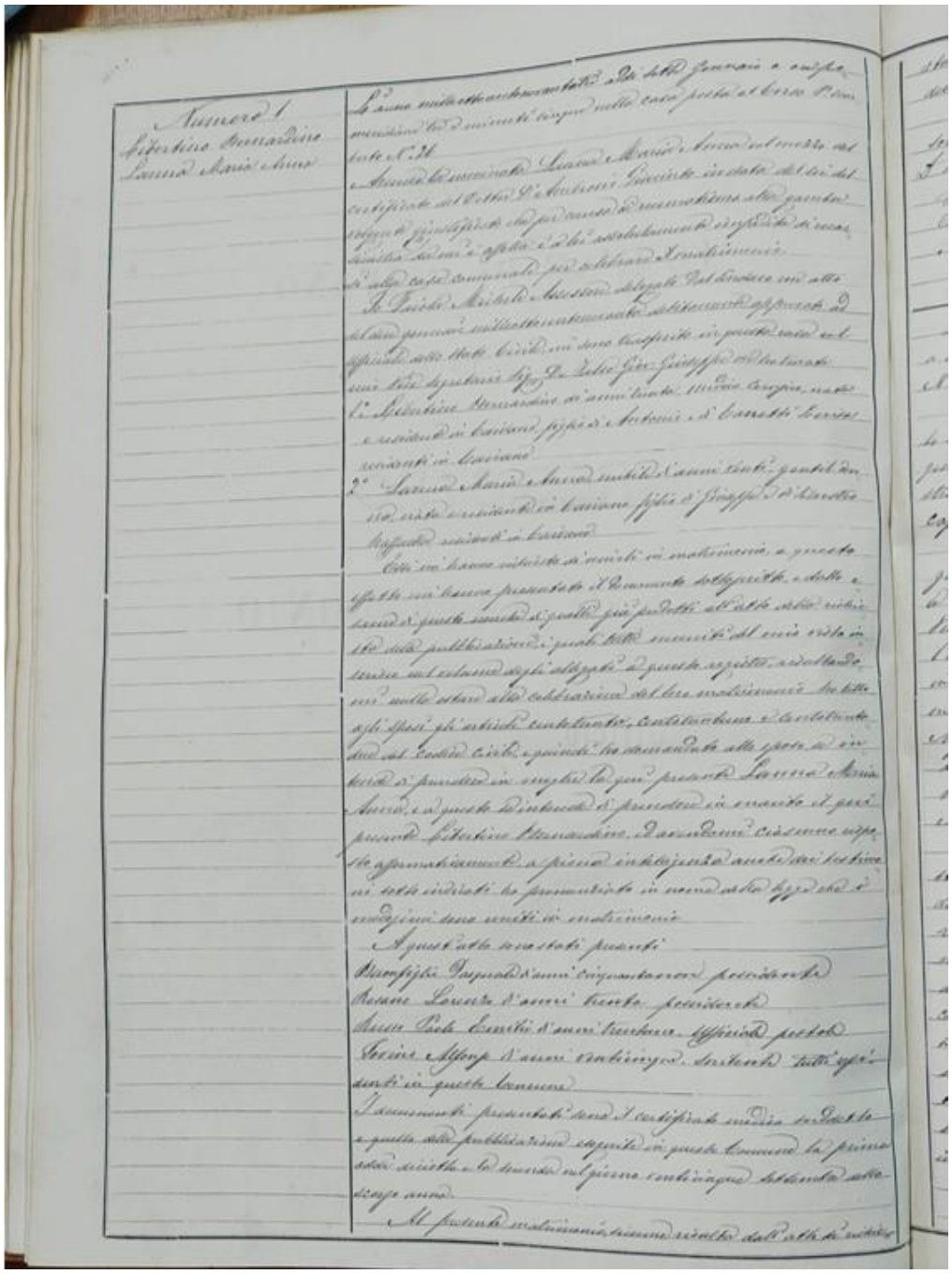

Matrimonio di Bernardino Libertino, medico cerusico, con Lanna Maria Anna il 7/1/1893.

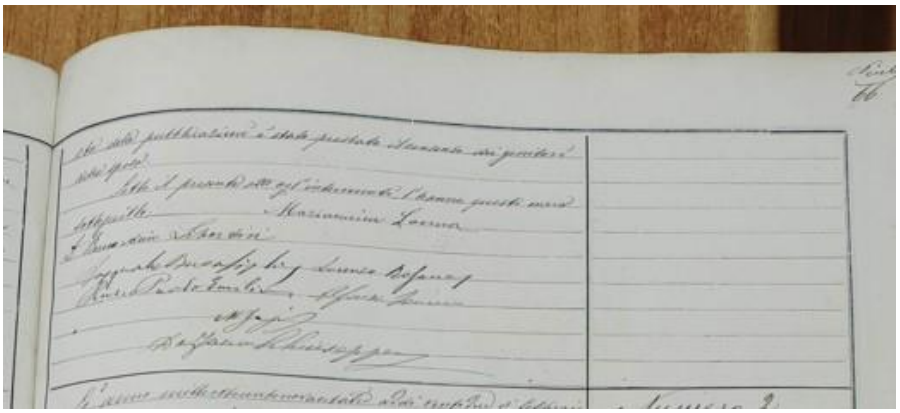

(continuazione).

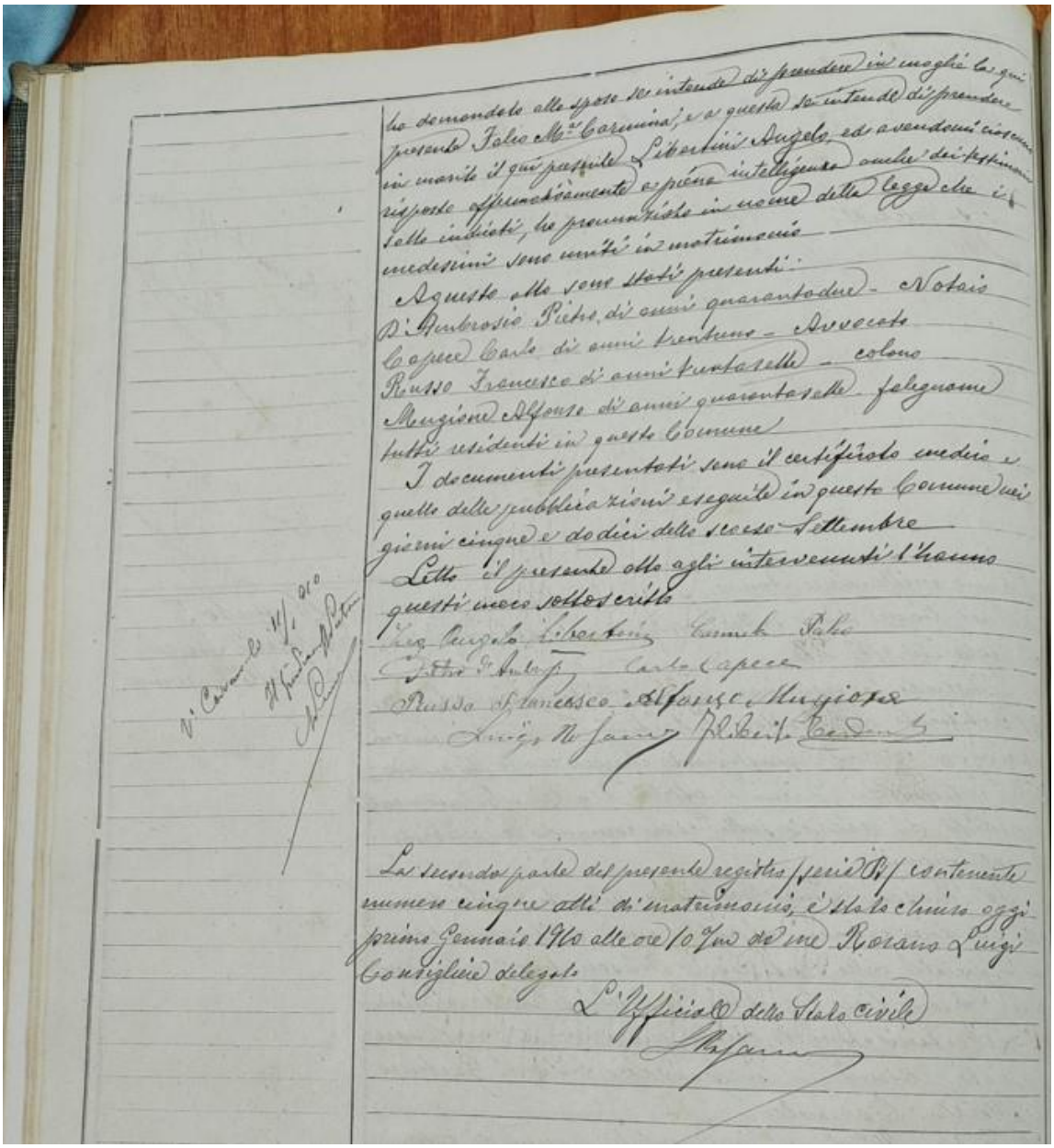

Matrimonio dell'ing. Angelo Libertini e Falco M. Carmina

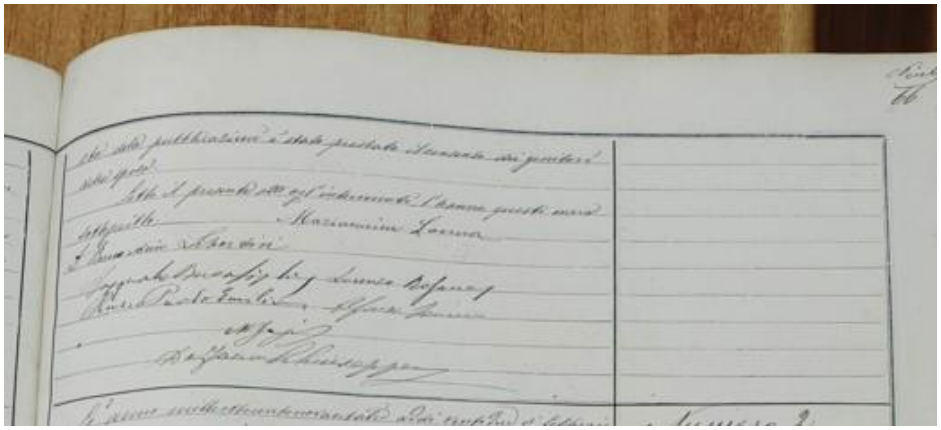

(continuazione).

L’ing. Angelo Libertini, uno dei Fondatori del Circolo dell’Unione.

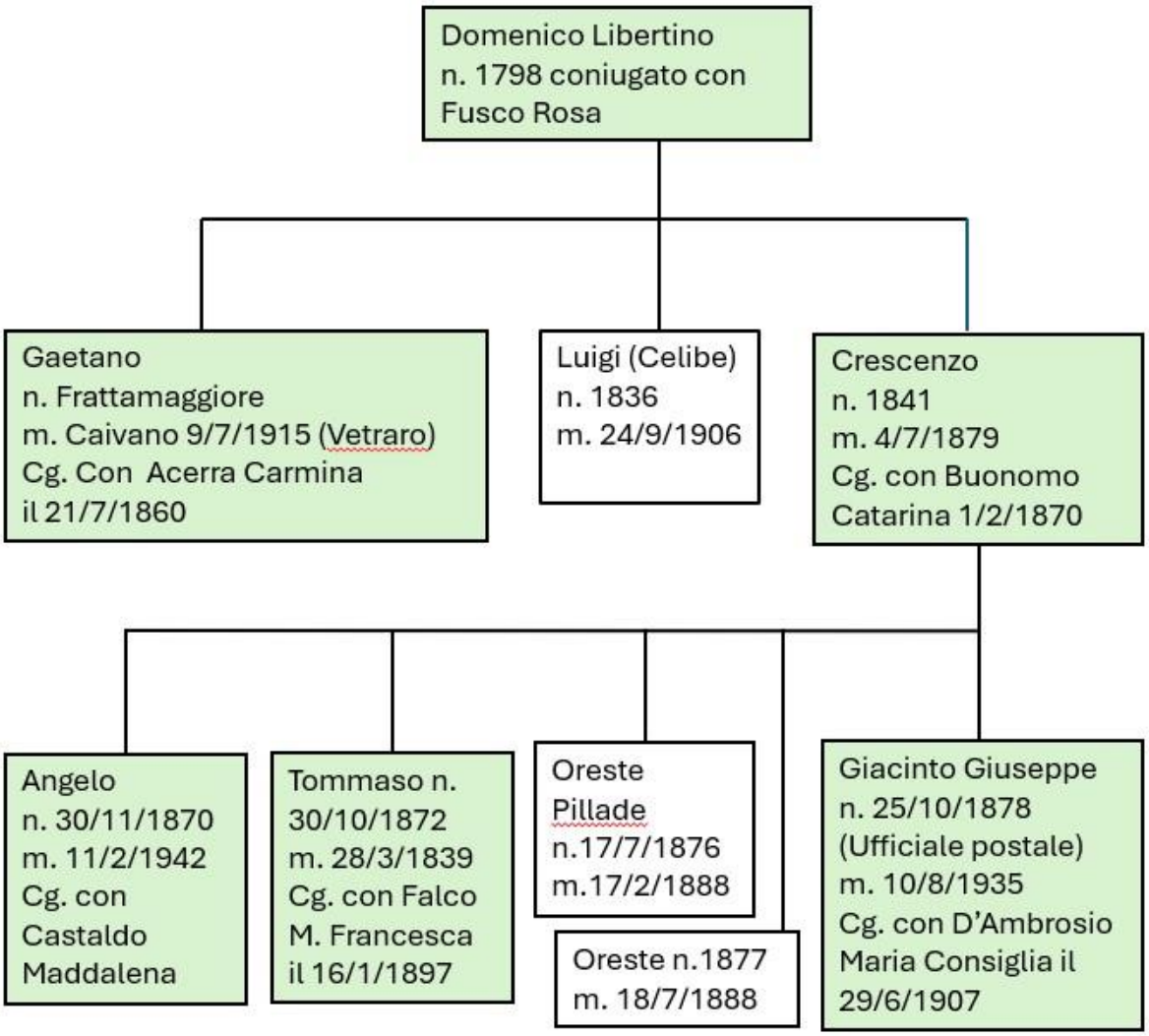

2° ramo Libertino / i

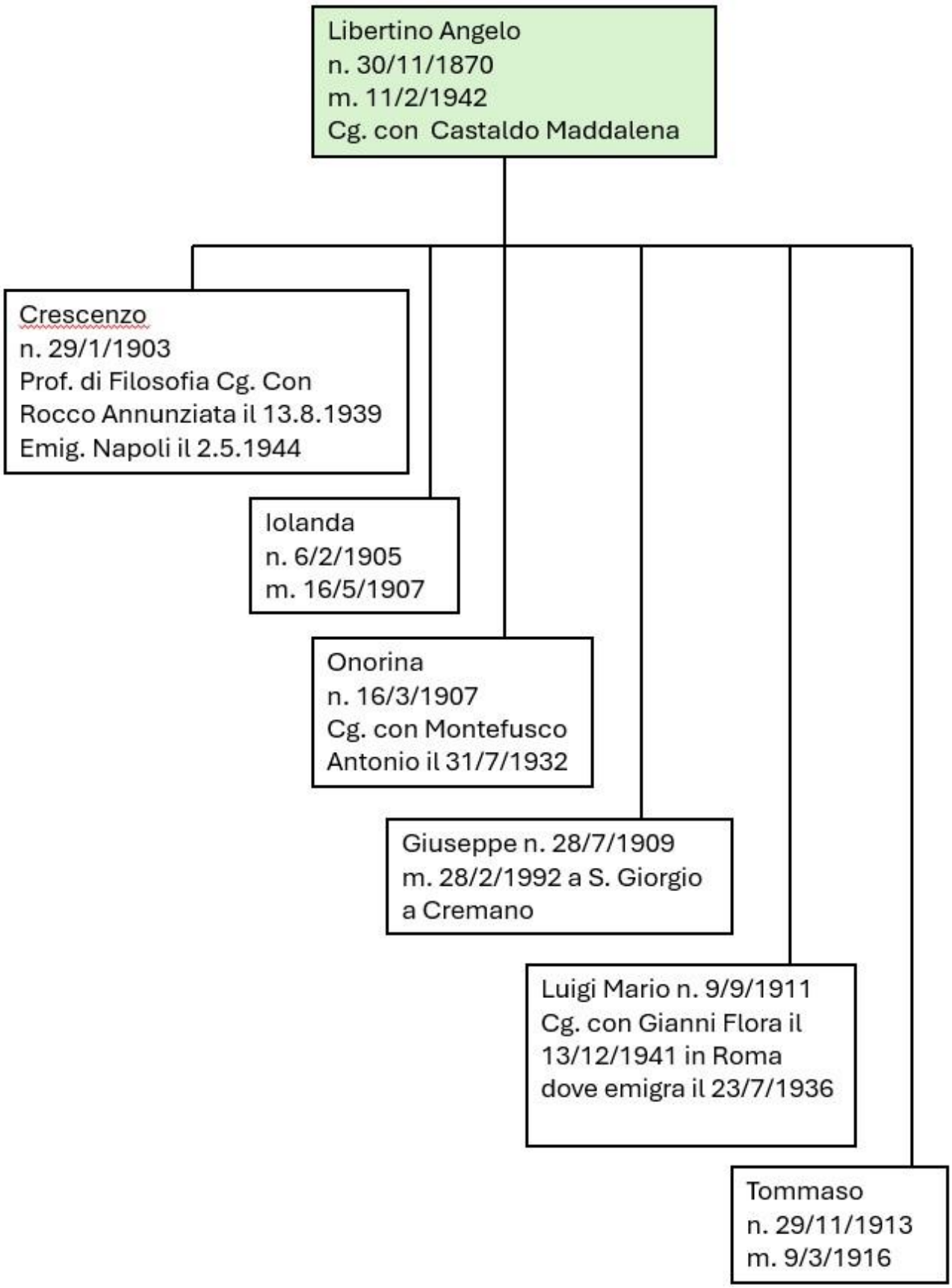

2° ramo Libertino / i

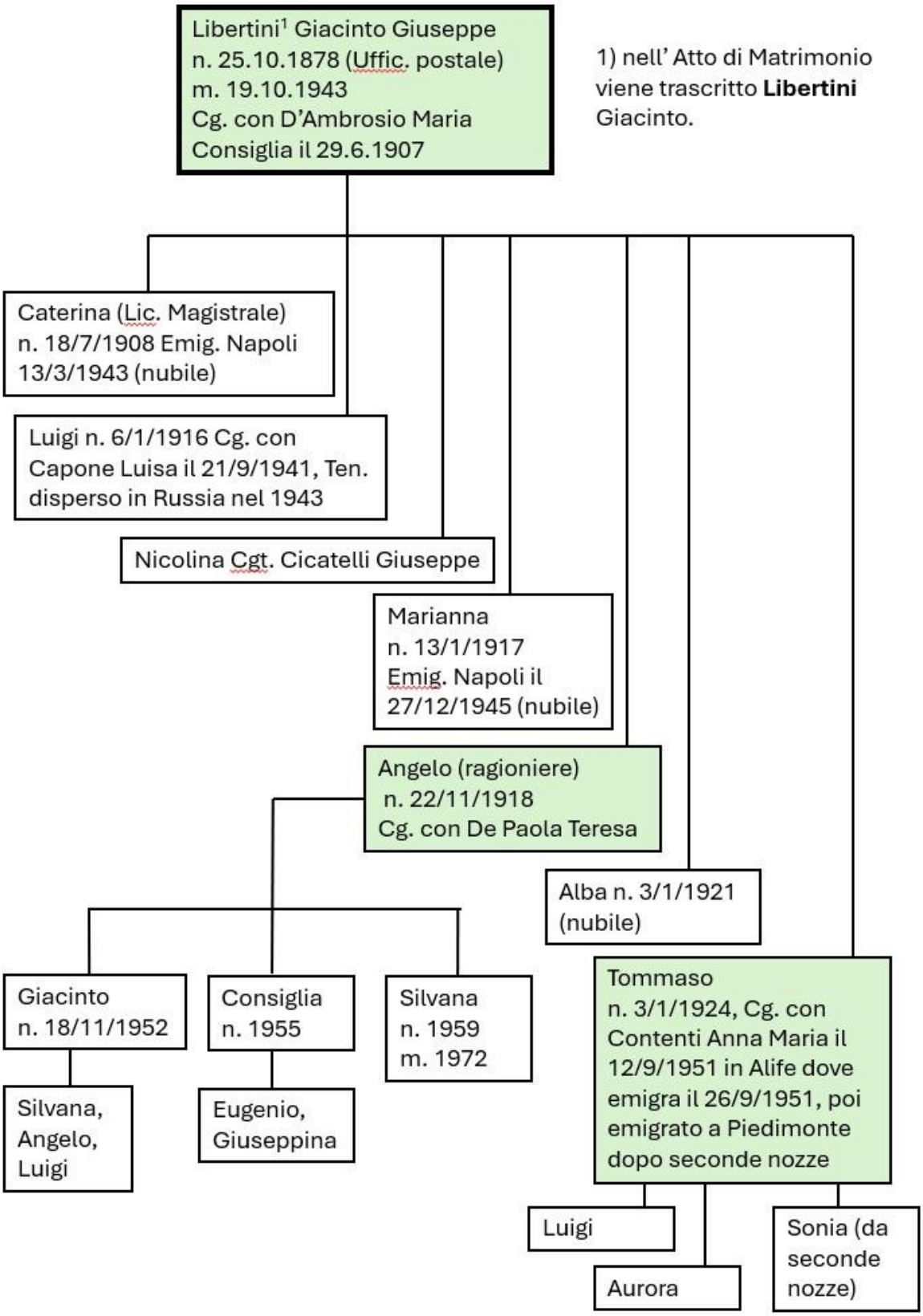

2° ramo Libertino / i

Luigi Libertini, n. 6/1/1916, coniugato con Capone Luisa il 21/9/1941, Tenente disperso in Russia nel 1943.

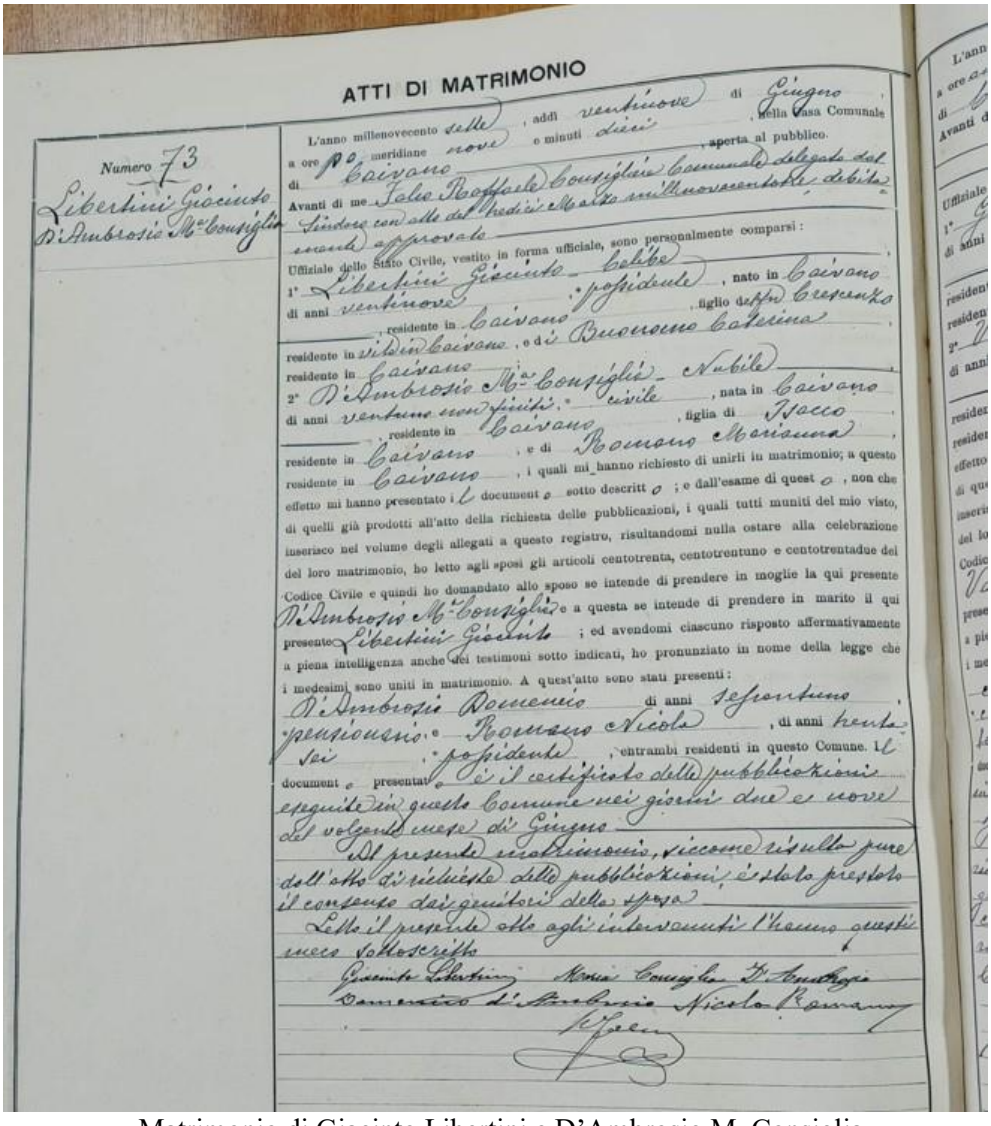

ATTI DI MATRIMONIO

Numero 73

Libertini Giacinto
D'Ambrosio M.a Consiglia

L'anno millenovecento sette, addì ventinove di Giugno, a ore 9 meridiane nove e minuti dieci, nella Casa Comunale aperta al pubblico.
Avanti di me Dolce Raffaele consigliere Comunale delegato dal Sindaco con atto del tredici Marzo millenovecentodue, debitamente approvato
Ufficiale dello Stato Civile, vestito in forma ufficiale, sono personalmente comparsi:
1° Libertini Giacinto celibe, di anni ventinove, possidente, nato in Caivano, residente in Caivano, figlio del fu Crescenzo, residente in vivente Caivano, e di Buonuomo Caterina, residente in Caivano;
2° D'Ambrosio M.a Consiglia Nubile, di anni ventuno non finiti, civile, nata in Caivano, residente in Caivano, figlia di Nicola, residente in Caivano, e di Romano Marianna, residente in Caivano, i quali mi hanno richiesto di unirli in matrimonio; a questo effetto mi hanno presentato i l documento sotto descritto; e dall'esame di questo, non che di quelli già prodotti all'atto della richiesta delle pubblicazioni, i quali tutti muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro, risultandomi nulla ostare alla celebrazione del loro matrimonio, ho letto agli sposi gli articoli centotrenta, centotrentuno e centotrentadue del Codice Civile e quindi ho domandato allo sposo se intende di prendere in moglie la qui presente D'Ambrosio M.a Consiglia e a questa se intende di prendere in marito il qui presente Libertini Giacinto; ed avendomi ciascuno risposto affermativamente a piena intelligenza anche dei testimoni sotto indicati, ho pronunziato in nome della legge che i medesimi sono uniti in matrimonio. A quest'atto sono stati presenti:
D'Ambrosio Domenico di anni sessantuno, pensionato, e Romano Nicola, di anni sessantasei, possidente, entrambi residenti in questo Comune. Il documento presentato è il certificato delle pubblicazioni eseguite in questo Comune nei giorni due e nove del volgente mese di Giugno.
Del presente matrimonio, siccome risulta pure dall'atto di richiesta delle pubblicazioni, è stato prestato il consenso dai genitori della sposa.
Letto il presente atto agli intervenuti l'hanno questi meco sottoscritto.
Giacinto Libertini — Maria Consiglia D'Ambrosio — Domenico D'Ambrosio — Nicola Romano

Matrimonio di Giacinto Libertini e D'Ambrosio M. Consiglia.

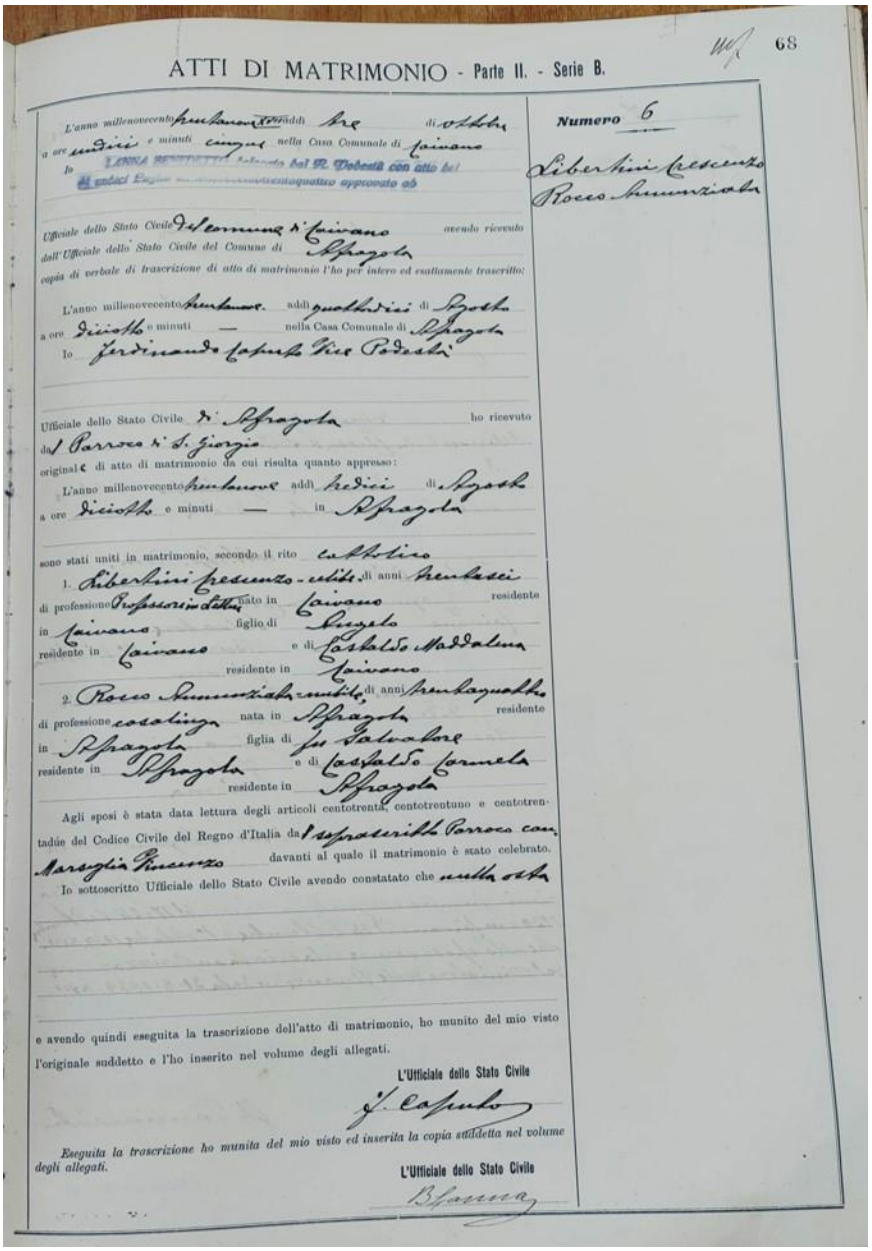

ATTI DI MATRIMONIO - Parte II. - Serie B.

68

Numero 6

Libertini Crescenzo
Rocco Annunziata

L'anno millenovecento dodici addì tre di ottobre
a ore undici e minuti cinque nella Casa Comunale di Caivano
Io [illegible] sindaci [illegible] cinquantuno approvato ob

Ufficiale dello Stato Civile del comune di Caivano avendo ricevuto
dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Afragola
copia di verbale di trascrizione di atto di matrimonio l'ho per intero ed esattamente trascritto:

L'anno millenovecento dodici addì quattordici di Ottobre
a ore diciotto e minuti — nella Casa Comunale di Afragola
Io Ferdinando Capuano Vice Podestà

Ufficiale dello Stato Civile di Afragola ho ricevuto
dal Parroco di S. Giorgio
original e di atto di matrimonio da cui risulta quanto appresso:
L'anno millenovecento dodici addì tredici di Ottobre
a ore diciotto e minuti — in Afragola

sono stati uniti in matrimonio, secondo il rito cattolico
1. Libertini Crescenzo - celibe di anni trentasei
di professione Professore di lettere nato in Caivano residente
in Caivano figlio di Gaetano
residente in Caivano e di Castaldo Maddalena
residente in Caivano
2. Rocco Annunziata - nubile, di anni trentaquattro
di professione casalinga nata in Afragola residente
in Afragola figlia di fu Salvatore
residente in Afragola e di Castaldo Carmela
residente in Afragola

Agli sposi è stata data lettura degli articoli centotrenta, centotrentuno e centotrentadue del Codice Civile del Regno d'Italia da [illegible] Parroco con
davanti al quale il matrimonio è stato celebrato.
Io sottoscritto Ufficiale dello Stato Civile avendo constatato che nulla osta

e avendo quindi eseguita la trascrizione dell'atto di matrimonio, ho munito del mio visto l'originale suddetto e l'ho inserito nel volume degli allegati.

L'Ufficiale dello Stato Civile
F. Capuano

Eseguita la trascrizione ho munita del mio visto ed inserita la copia suddetta nel volume degli allegati.

L'Ufficiale dello Stato Civile
Bianco

Matrimonio ad Afragola di Libertini Crescenzo e Rocco Annunziata.

3° ramo Libertino / i

Il terzo ramo dei Libertino di Caivano fa capo a Libertino Antonio nato circa nel 1814 coniugato con Canetti Luisa. Tale matrimonio non risulta nei registri di Caivano mentre invece risultano trascritti il matrimonio del primo figlio Eugenio con D'Ambrosio Gabriella il 25/11/1876 e la nascita di tutti gli altri figli oltre al matrimonio del figlio Bernardino, medico cerusico, con Lanna Maria Anna il 7/1/1893.

Dalla trascrizione della nascita del figlio Bernardino, nato a Caivano il 21/1/1862, risulta che il padre Antonio (3° ramo) era figlio di Bernardino e abitava in Strada Santa Barbara ed aveva 48 anni e pertanto si è dedotto che era nato nel 1814 circa mentre dalla trascrizione della nascita della figlia Emilia, nata 12 anni prima l'11/6/1850, risulta che il padre Antonio abitava nella Strada Nuova dell'Annunciata. Nella stessa Strada Nuova dell'Annunciata abitava l'altro Antonio Libertino nato nel 1817 (1° Ramo) all'epoca del suo matrimonio con M. Teresa Acerra il 24 marzo 1852. C'è da constatare quindi che nello stesso palazzo in Strada Nuova dell'Annunciata nella stessa epoca, intorno al 1850, vivevano due Antonio Libertino entrambi figli di due Bernardino diversi e forse cugini. Anche Gaetano Libertino del 2° Ramo risiedeva in Strada Santa Barbara alla nascita della

figlia Rosa il 5.10.1864. Possiamo pertanto concludere che i capostipiti di tutti i rami della Famiglia Libertini risiedevano nello stesso Palazzo dell'attuale via Gramsci, già Strada Nuova dell'Annunciata, Strada Santa Barbara e Principessa Margherita, dove nel 1834 era stata impiantata la vetreria dei Fratelli Libertini nel palazzo detto della *vetrera.*

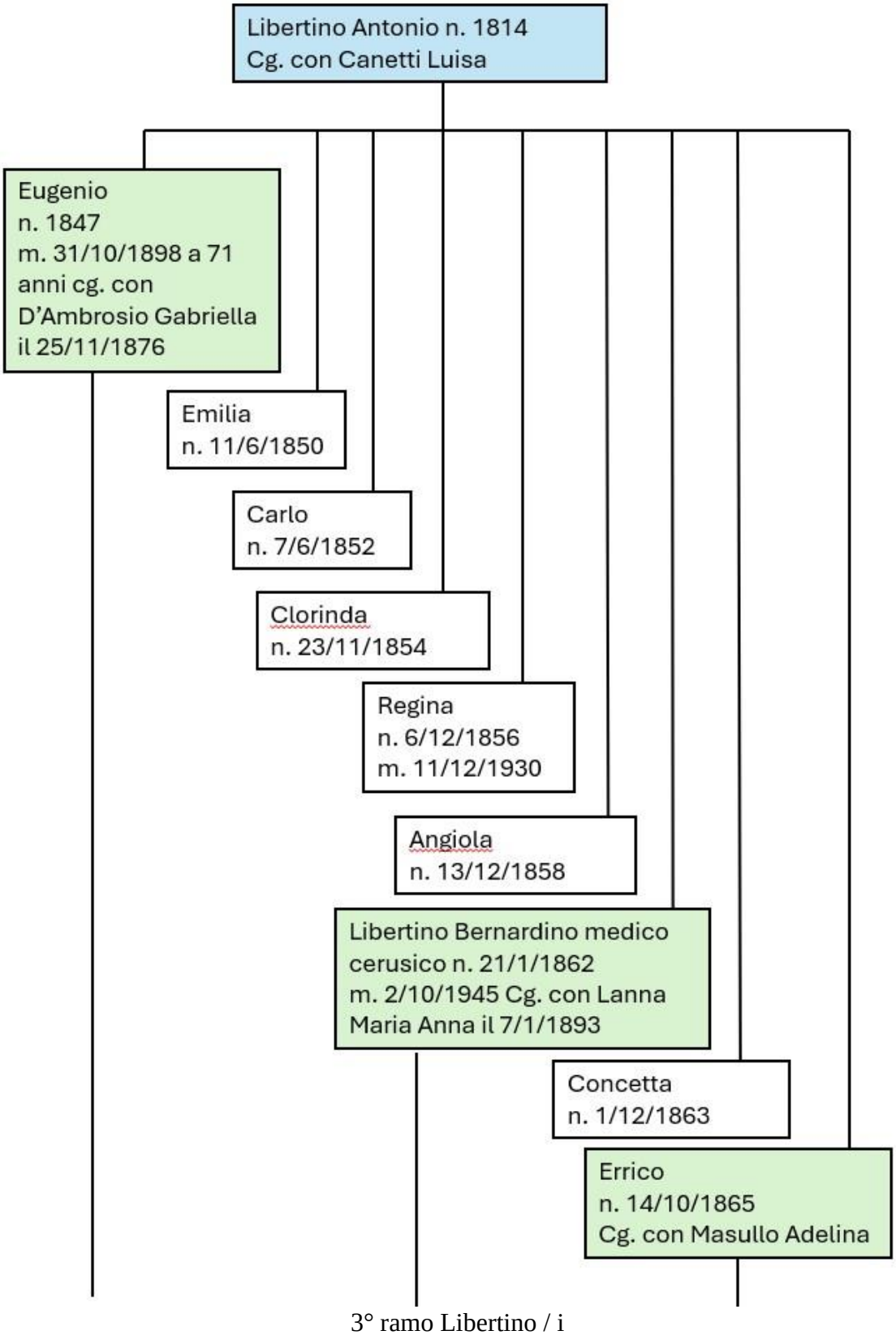

3° ramo Libertino / i

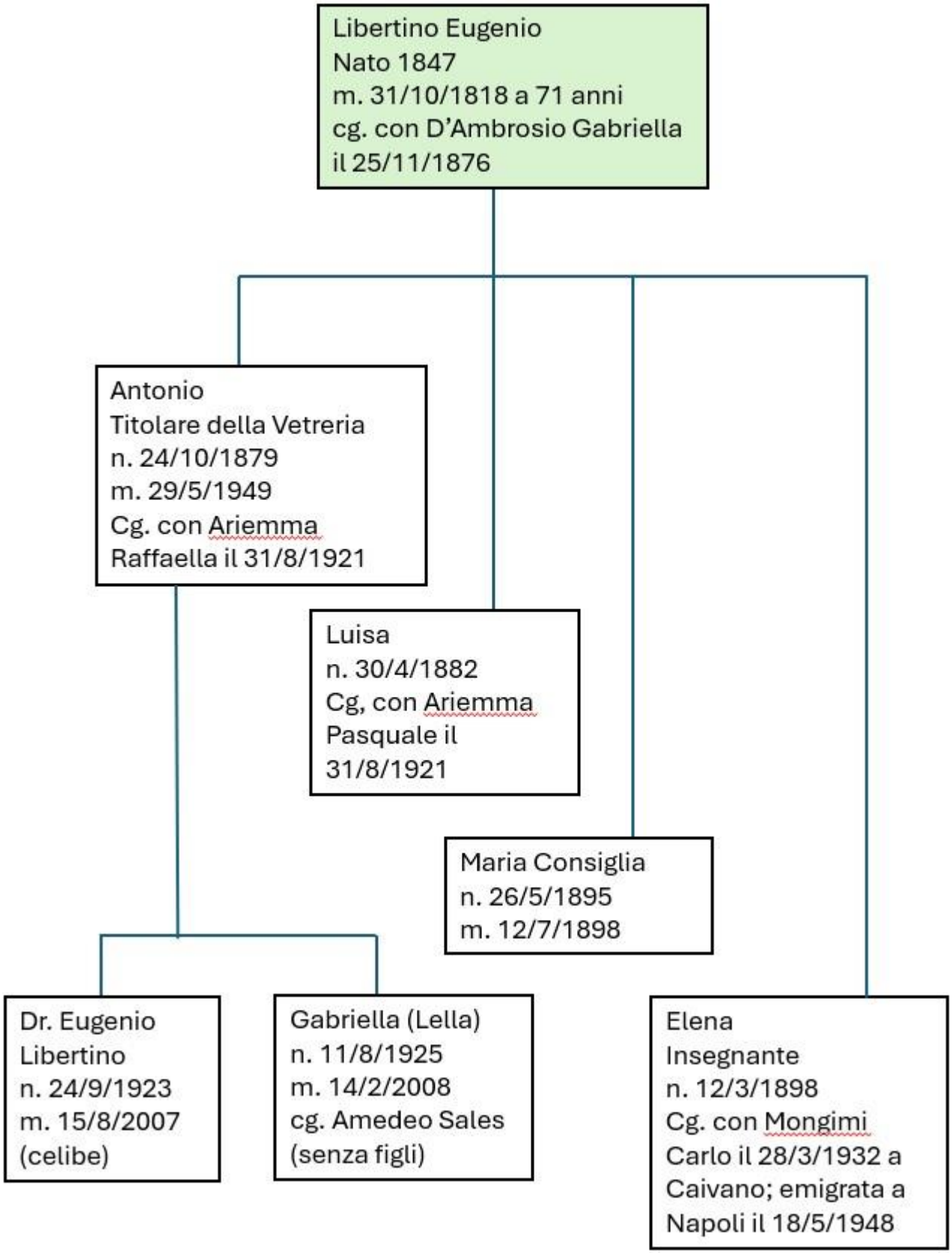

3° ramo Libertino / i

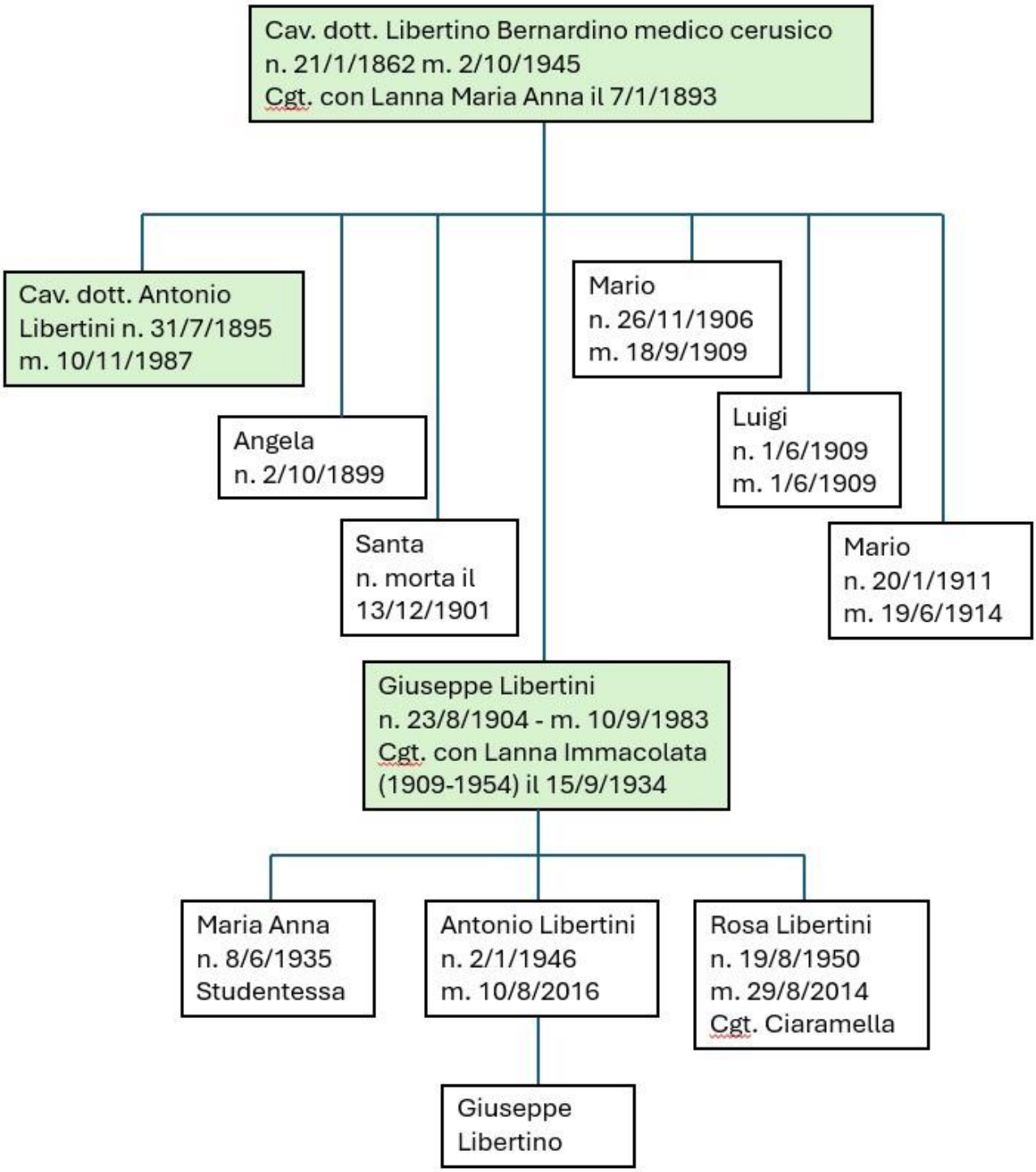

3° ramo Libertino / i

L’edicola della famiglia del dott. Bernardino Libertino.

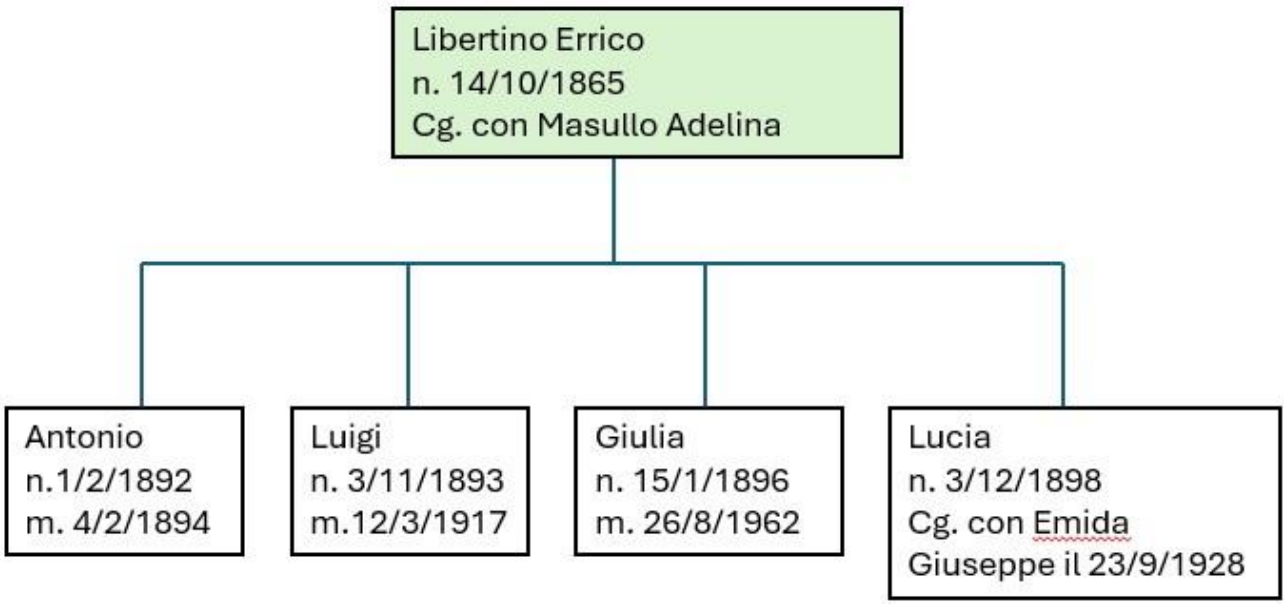

3° ramo Libertino / i

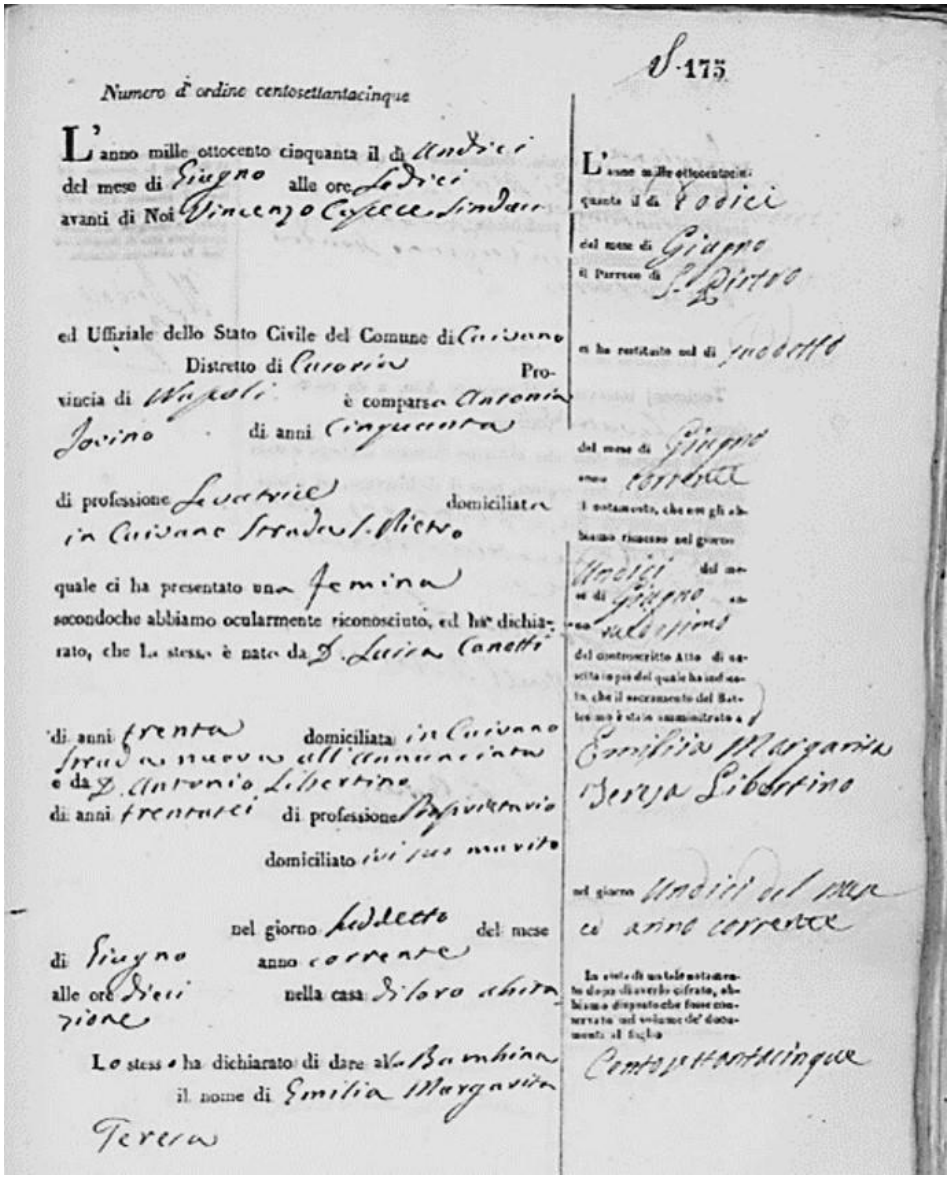

S. 175

Numero d'ordine centosettantacinque

L'anno mille ottocento cinquanta il dì undici
del mese di Giugno alle ore dodici
avanti di Noi Vincenzo Cipriano Sindaco

ed Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cursano
Distretto di Cursano Provincia di Napoli è comparso Antonio
Libertino di anni cinquanta
di professione Lavoratore domiciliato
in Cursano Strada S. Pietro

quale ci ha presentato una femina
secondochè abbiamo ocularmente riconosciuto, ed ha dichiarato, che la stessa è nata da D. Luisa Canetti

di anni trenta domiciliata in Cursano
Strada a nuovo all'Annunziata
e da D. Antonio Libertino
di anni trentuno di professione Proprietario
domiciliato in questo comune

nel giorno suddetto del mese
di Giugno anno corrente
alle ore dieci nella casa di loro abitazione

Lo stesso ha dichiarato di dare alla Bambina
il nome di Emilia Margarita

Teresa

L'anno mille ottocentocinquanta il dì undici
del mese di Giugno
il Parroco di S. Pietro

ci ha restituito nel dì suddetto
del mese di Giugno
anno corrente
l'estratto, che ne gli abbiamo rimesso nel giorno
undici del mese di giugno anno suddetto
del controscritto Atto di nascita in cui del quale ha indicato, che il sacramento del Battesimo è stato amministrato a
Emilia Margarita
Teresa Libertino

nel giorno undici del mese
e anno corrente

In vista di un tale attestato dopo di averlo cifrato, abbiamo disposto che fosse conservato nel volume de' documenti di figlio

Centosettantacinque

Nascita di Emilia Libertino figlia di Antonio e Canetti Luisa.

Dott. Bernardino Libertino.

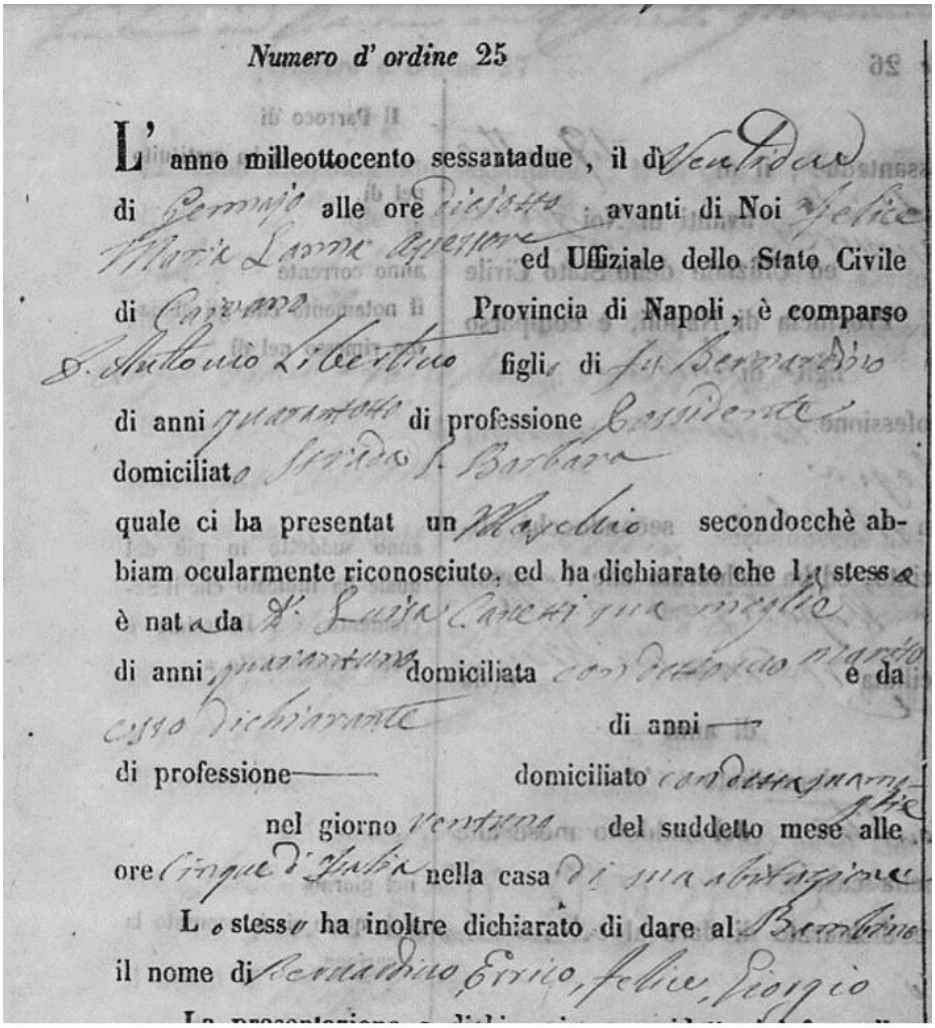

Numero d' ordine 25

L' anno milleottocento sessantadue, il di Ventidue
di Gennajo alle ore Diciotto avanti di Noi Felice
Maria Lanni Assessore ed Uffiziale dello Stato Civile
di Caivano Provincia di Napoli, è comparso
D. Antonio Libertino figlio di fu Bernardino
di anni quarantotto di professione Possidente
domiciliato Strada S. Barbara
quale ci ha presentato un Maschio secondocchè ab-
biam ocularmente riconosciuto, ed ha dichiarato che lo stesso
è nato da D.ª Luisa Canetti sua moglie
di anni quarantuno domiciliata con detto marito e da
esso dichiarante di anni —
di professione — domiciliato con detto marito
nel giorno Ventuno del suddetto mese alle
ore Cinque di Sera nella casa di sua abitazione
Lo stesso ha inoltre dichiarato di dare al Bambino
il nome di Bernardino, Errico, Felice, Giorgio

Nascita di Bernardino Libertino figlio di Antonio e Canetti Luisa.

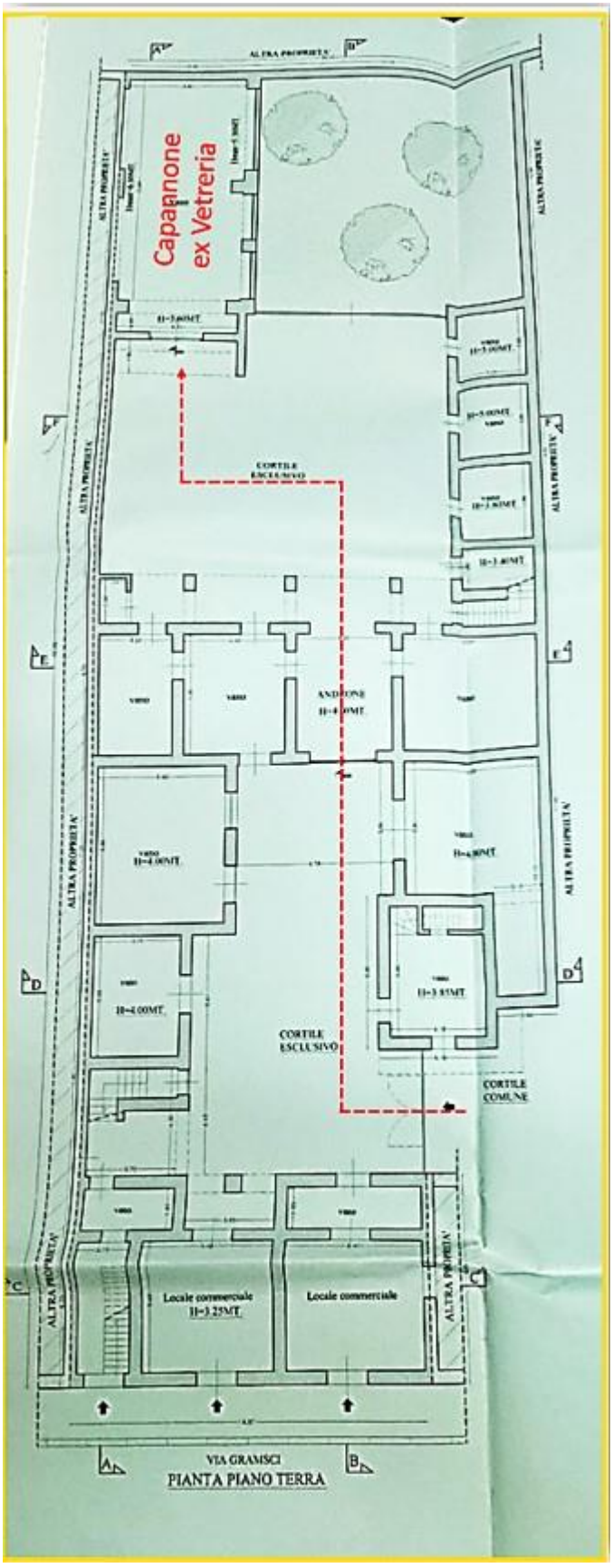

Pianta del piano terra della proprietà Libertini (attuale via Gramsci).

Caivano nella Carta Stradale e Industriale della Provincia di Napoli del 1891 per la presenza della vetreria dei Fratelli Libertini. Infatti: **"**Vetri e cristalli - Vi sono nella provincia 7 fornaci per vetri e cristalli 5 delle quali nel comune di Napoli e una per ciascuno dei comuni di Caivano e Resina" "La vetreria nel comune di Caivano che è di proprietà della ditta Libertini Antonio e fratelli produce annualmente circa 1000 quintali di vetro con un forno a fuoco continuo. Gli operai occupati sommano a 23 per la massima parte maschi adulti" (da Annali di Statistica - Notizie sulle condizioni industriali della Provincia di Napoli con una carta stradale e industriale, 1891)

Via Gramsci – Indicazione del Palazzo Libertino.

Con tratteggio in giallo è indicata la Proprietà Libertino. L'accesso era, ed è, mediante il portone a lato della Chiesa dell'Annunziata (indicato dalla freccia).

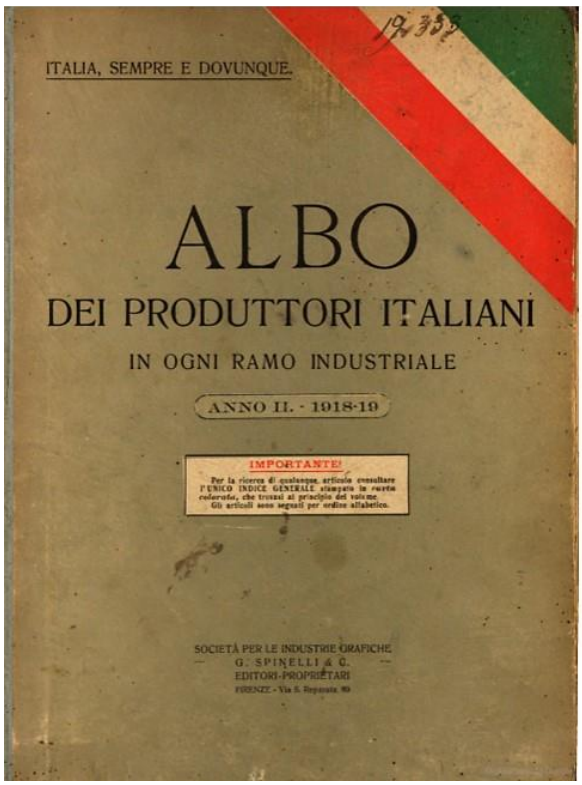

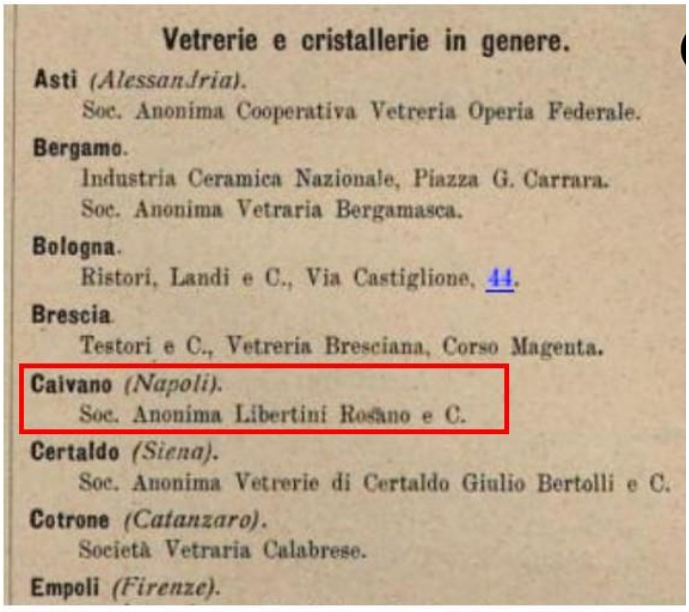

Vetrerie e cristallerie in genere.

Asti *(Alessandria).*
Soc. Anonima Cooperativa Vetreria Operia Federale.

Bergamo.
Industria Ceramica Nazionale, Piazza G. Carrara.
Soc. Anonima Vetraria Bergamasca.

Bologna.
Ristori, Landi e C., Via Castiglione, 44.

Brescia.
Testori e C., Vetreria Bresciana, Corso Magenta.

Caivano *(Napoli).*
Soc. Anonima Libertini Rosano e C.

Certaldo *(Siena).*
Soc. Anonima Vetrerie di Certaldo Giulio Bertolli e C.

Cotrone *(Catanzaro).*
Società Vetraria Calabrese.

Empoli *(Firenze).*

Nel 1918-1919 la Vetreria aveva la denominazione “Società Anonima Libertini, Rosano & C.” che nel 1938 venne messa in liquidazione, come risulta dalla convocazione di assemblea pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 12 luglio 1938.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA
PARTE SECONDA FOGLIO DELLE INSERZIONI

Anno 79° ROMA - Martedì, 12 luglio 1938 - ANNO XVI N. 156

SOCIETA ANON. PER QUOTE « LIBERTINI, ROSANO & C. »

(in liquidazione).

Sede in Caivano. — Capitale sociale L. 50.000.

Convocazione di assemblea.

I soci sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 30 luglio corrente, alle ore 11, presso la sede sociale in Caivano, via Consortile Caivano-Cardito, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Nomina di sindaci;
2. Approvazione del bilancio di liquidazione e ratifica dell'operato del liquidatore;
3. Varie.

La seconda convocazione resta fissata alle ore 11 del giorno 2 agosto 1938, nella detta sede sociale.

Il liquidatore: dott. Nicola Romano.

380 (A pagamento).

4° ramo Libertino / i

Il quarto ramo dei Libertino di Caivano fa capo a Tommaso che dovrebbe essere nato verso la fine del 1700, considerato che i suoi figli Sabato e Vincenzo, entrambi di professione Vetraro, risultano nati rispettivamente nel 1820 e 1824. Questi dati sono stati dedotti dalle trascrizioni delle nascite in Caivano di Giovanni Libertino nato nel 19/7/1847 (figlio di Sabato e Angela Maria Canonico residenti in Strada Annunciata a Santa Barbara) e di Luigi Libertino nato il 6/12/1854 (figlio di Vincenzo e Maria Luigia Vitelli residenti in Strada Nuova Annunciata).

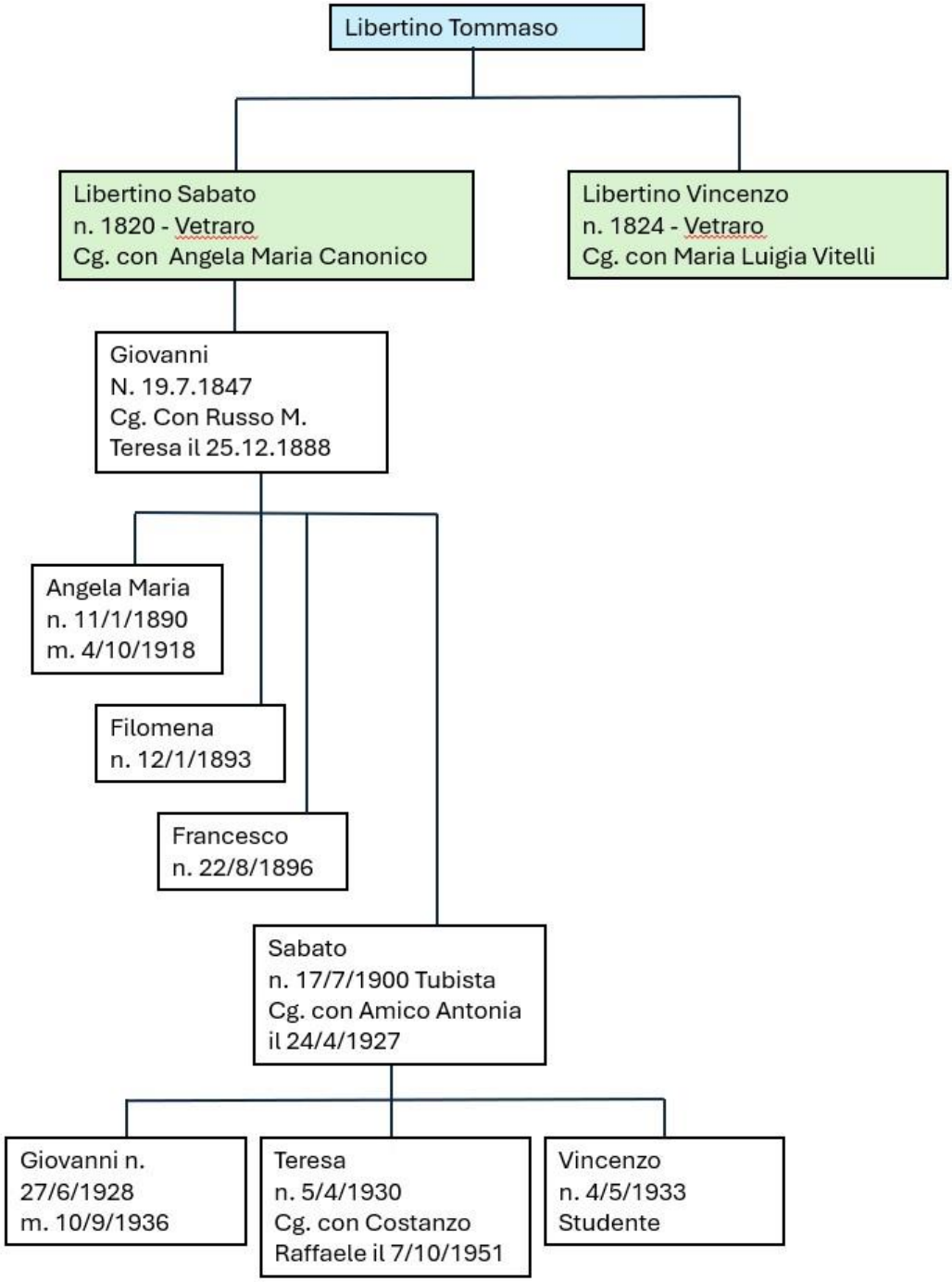

4° ramo Libertino / i

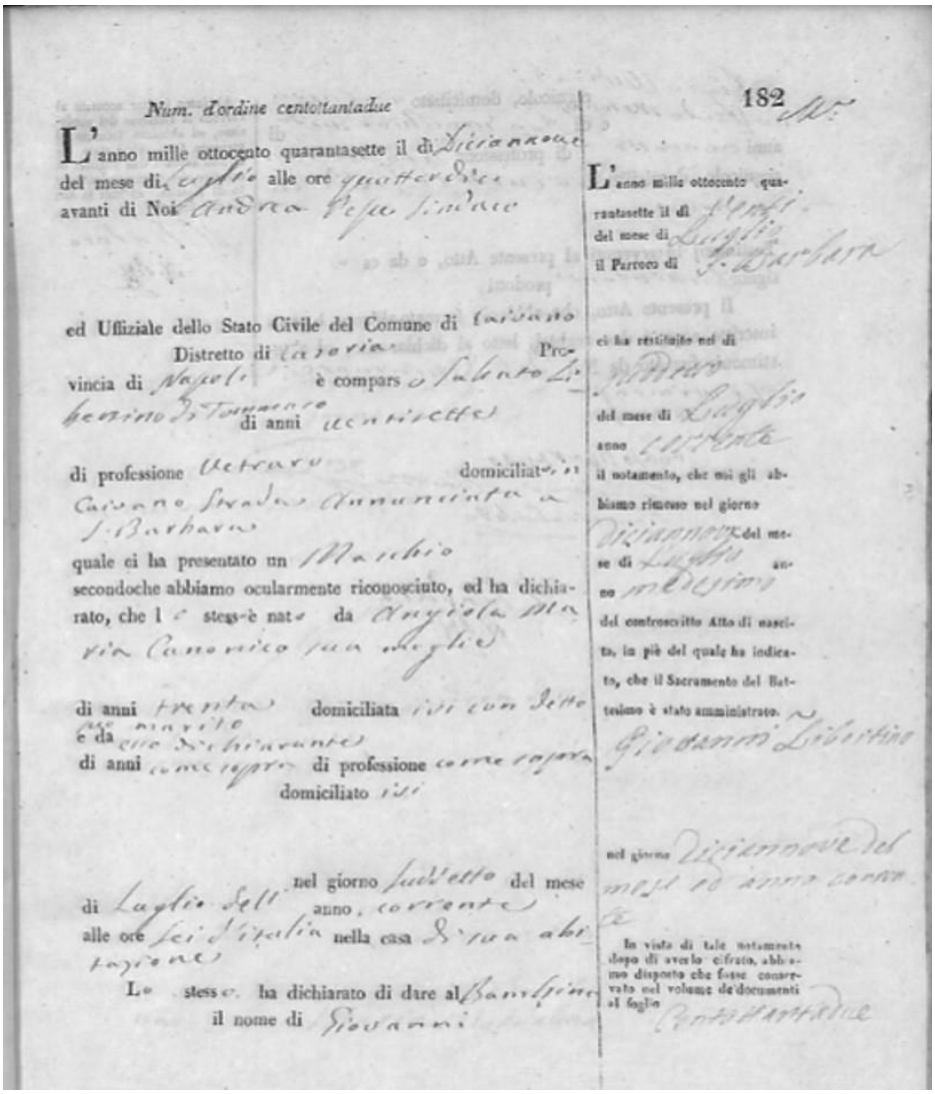

Num. d'ordine centottantadue

182

L'anno mille ottocento quarantasette il di Diciannove del mese di Luglio alle ore quattordici avanti di Noi Andrea Pepe Sindaco

ed Uffiziale dello Stato Civile del Comune di Caivano Distretto di Caserta Provincia di Napoli è comparso Sabato Libertino di anni ventisette di professione Bottaro domiciliato in Caivano Strada Annunziata a S. Barbara quale ci ha presentato un Maschio secondoche abbiamo ocularmente riconosciuto, ed ha dichiarato, che lo stesso è nato da Angiola Maria Canonico sua moglie di anni trenta domiciliata ivi con detto suo marito e da esso dichiarante di anni come sopra di professione come sopra domiciliato ivi nel giorno suddetto del mese di Luglio dell'anno corrente alle ore sei d'Italia nella casa di sua abitazione

Lo stesso ha dichiarato di dare al Battesimo il nome di Giovanni

L'anno mille ottocento quarantasette il dì Venti del mese di Luglio il Parroco di S. Barbara ci ha restituito nel dì Diciannove del mese di Luglio anno corrente il notamento, che noi gli abbiamo rimesso nel giorno Diciannove del mese di Luglio anno milesimo del controscritto Atto di nascita, in piè del quale ha indicato, che il Sacramento del Battesimo è stato amministrato a Giovanni Libertino nel giorno Diciannove del mese ed anno corrente

In vista di tale notamento dopo di averlo cifrato, abbiamo disposto che fosse conservato nel volume de' documenti al foglio Centottantadue

Nascita di Giovanni Libertino 19/7/1847, figlio di Sabato e Angela Maria Canonico.

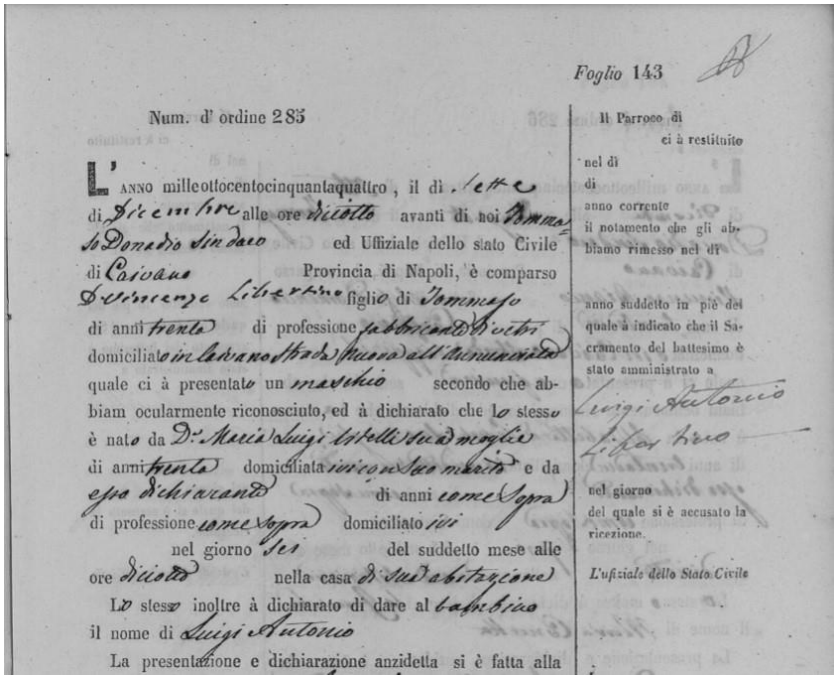

Foglio 143

Num. d' ordine 285

L'anno mille ottocentocinquantaquattro, il dì sette di Dicembre alle ore diciotto avanti di noi Tommaso Donadio sindaco ed Uffiziale dello stato Civile di Caivano Provincia di Napoli, è comparso Vincenzo Libertino figlio di Tommaso di anni trenta di professione fabbricante di vetri domiciliato in Caivano strada Annunziata quale ci à presentato un maschio secondo che abbiam ocularmente riconosciuto, ed à dichiarato che lo stesso è nato da D.a Maria Luigi Vitelli sua moglie di anni trenta domiciliata ivi con suo marito e da esso dichiarante di anni come sopra di professione come sopra domiciliato ivi nel giorno sei del suddetto mese alle ore diciotto nella casa di sua abitazione

Lo stesso inoltre à dichiarato di dare al battesimo il nome di Luigi Antonio

La presentazione e dichiarazione anzidetta si è fatta alla presenza de' testimoni Vincenzo Cirillo e Giuseppe Cirillo

Il Parroco di ci à restituito nel dì di anno corrente il notamento che gli abbiamo rimesso nel dì anno suddetto in piè del quale à indicato che il Sacramento del battesimo è stato amministrato a Luigi Antonio Libertino nel giorno del quale si è accusato la ricezione.

L'ufiziale dello Stato Civile

Luigi Libertino n. 7/12/1854 figlio di Vincenzo nato nel 1824 e Maria Luigi Vitelli.

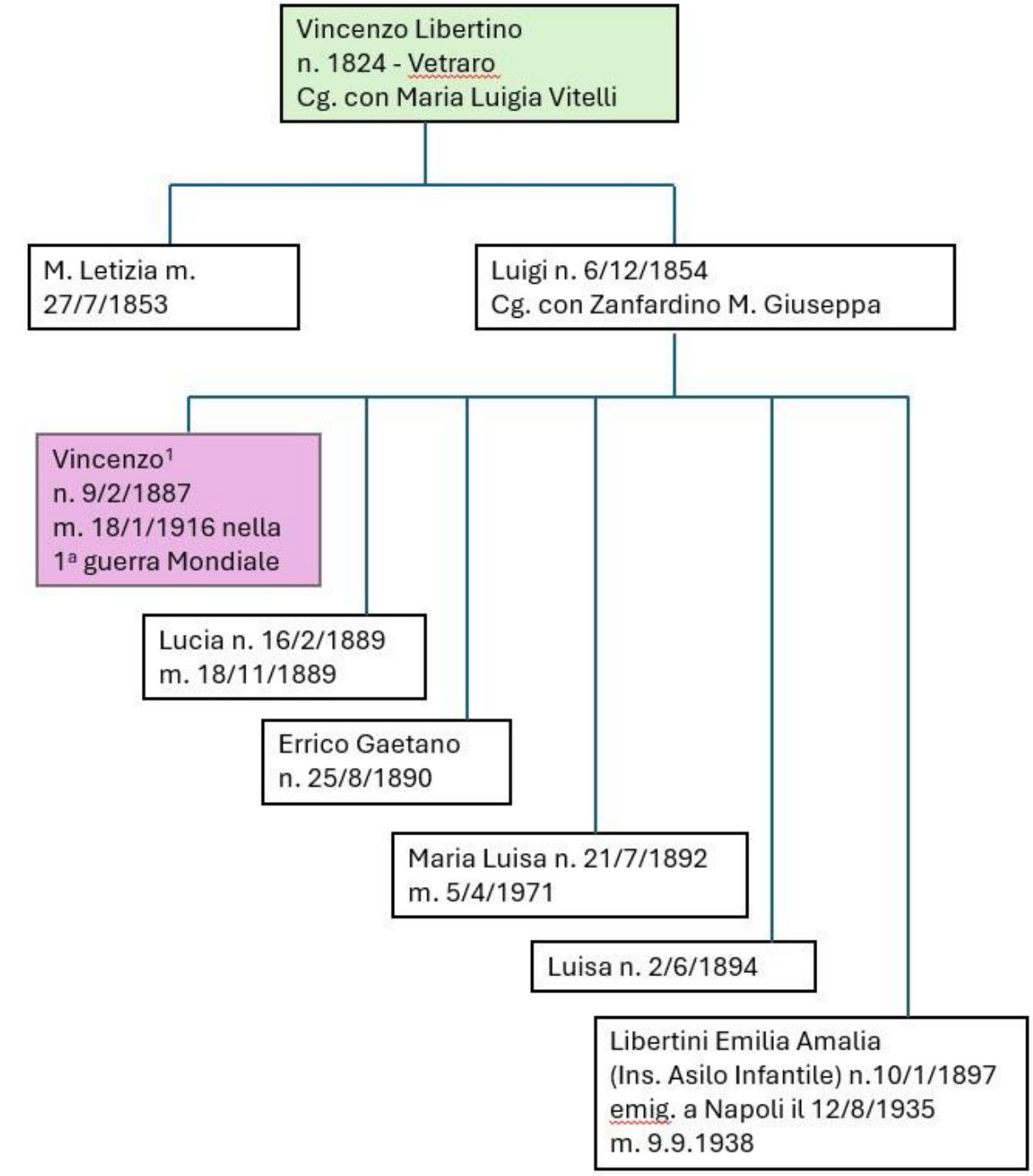

1) BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELL ISTRUZIONE PUBBLICA – 18 aprile 1918
LIBERTINI VINCENZO di Luigi maestro elementare del Comune di Napoli nato a Caivano Napoli il 9 febbraio 1887 morto il 18 gennaio 1916 in un ospedaletto da campo per ferite riportate combattendo ad Oslavia il 16 gennaio Sottotenente di Fanteria

4° ramo Libertino / i

Mons. Salvatore Vitale e Padre Ferdinando Vitale, insigni religiosi di Caivano, figli di Ferdinando Vitale e Paone Maria

Ludovico Migliaccio

Mons. Salvatore Vitale (1908-1988), Prelato Referendario del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e Sacra Rota, Capo Ufficio della Sacra Congregazione per la Disciplina dei Sacramenti, donò nel 1952 un fabbricato in via Libertini alle Suore Alcantarine che vi istituirono un orfanotrofio che esiste ancora con la denominazione di Istituto Paone Maria Vitale.

Padre Ferdinando Vitale al secolo Giuseppe Vitale, nato a Caivano il 23 novembre 1914, nel 1953 emigrò in Brasile dove, fino alla morte, il 3 novembre 2013, a Barbacena, ha svolto la sua opera di missionario in varie località.

P 213

REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL — MODÊLO S.C. 139

FICHA CONSULAR DE QUALIFICAÇÃO 303600

Esta ficha, expedida em duas vias, será entregue à Policia Maritima e à Imigração no pôrto de destino

303600

Nome por extenso Giuseppe Vitale

Admitido em território nacional em caráter permanente (temporário ou permanente)

Nos termos do art. 9 letra do dec. n. 7967, de 1945

Lugar e data de nascimento Caivano 23.11.1919

Nacionalidade italiana Estado civil solteiro

Filiação (nome do Pai e da Mãe) Ferdinando e Maria Paone

Profissão religioso

Residência no pais de origem Roma

	NOME	IDADE	SEXO
FILHOS MENORES DE 18 ANOS			

Departamento Nacional de Imigração

SÊLO CONS

Possaporte n. 4625358P expedido pelas autoridades de Polizia Min. Neg.

Estr. da Italia na data 29.9.53

visado sob n. 3234

ASSINATURA DO PORTADOR:

G. Giuseppe Vitale

NOTA — Esta ficha deve ser preenchida à máquina pela autoridade consular, sendo as duas vias em original.

Consulado do Brasil em Roma

15 de outubro de 19 53

O CÔNSUL:

Documento di naturalizzazione in Brasile di Padre Ferdinando (la data di nascita risulta errata in quanto come da trascrizione della nascita nel registro anagrafico del comune di Caivano Giuseppe Vitale, figlio di Ferdinando e Paone Maria, è nato il 23 novembre 1914)

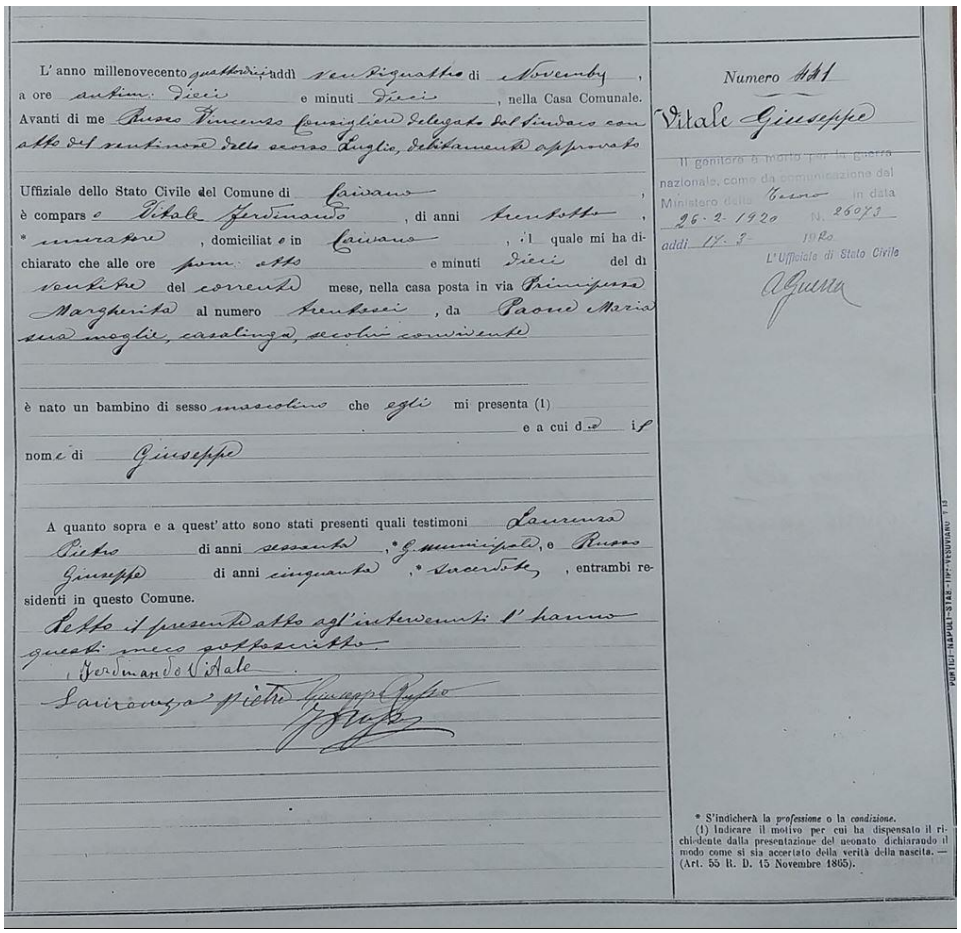

Numero 441

Vitale Giuseppe

Il genitore di merito per la guerra nazionale, come da comunicazione dal Ministero della Roma in data 26-2-1920 N. 26073 addì 17-3 1920

L'Ufficiale di Stato Civile

L'anno millenovecento quattordici addì ventiquattro di Novembre, a ore antim. dieci e minuti dieci, nella Casa Comunale. Avanti di me Russo Vincenzo guardia delegato dal Sindaco con atto del sudetto mese scorso Luglio, debitamente approvato

Uffiziale dello Stato Civile del Comune di Caivano, è comparso Vitale Ferdinando, di anni trentotto, * muratore, domiciliato in Caivano, il quale mi ha dichiarato che alle ore pom. otto e minuti dieci del dì ventidue del corrente mese, nella casa posta in via Principessa Margherita al numero trentasei, da Paone Maria sua moglie, casalinga, meco convivente

è nato un bambino di sesso maschile che egli mi presenta (1) e a cui dà il nome di Giuseppe

A quanto sopra e a quest'atto sono stati presenti quali testimoni Laurenza Pietro di anni sessanta, * Guardia municipale, e Russo Giuseppe di anni cinquanta, * Falegname, entrambi residenti in questo Comune.

Letto il presente atto agl'intervenuti l'hanno meco sottoscritto

Ferdinando Vitale

Laurenza Pietro Giuseppe Russo

* S'indicherà la professione o la condizione.

(1) Indicare il motivo per cui ha dispensato il richiedente dalla presentazione del neonato dichiarando il modo come si sia accertato della verità della nascita. — (Art. 55 R. D. 15 Novembre 1865).

Un gruppo di Passionisti impegnati come missionari in Brasile. Il primo a sinistra in piedi è Padre Ferdinando Vitale (foto fornita dal nipote Carmine Vitale).

Al centro Padre Ferdinando Vitale a Barbacena in Brasile (foto fornita dal nipote Carmine Vitale).

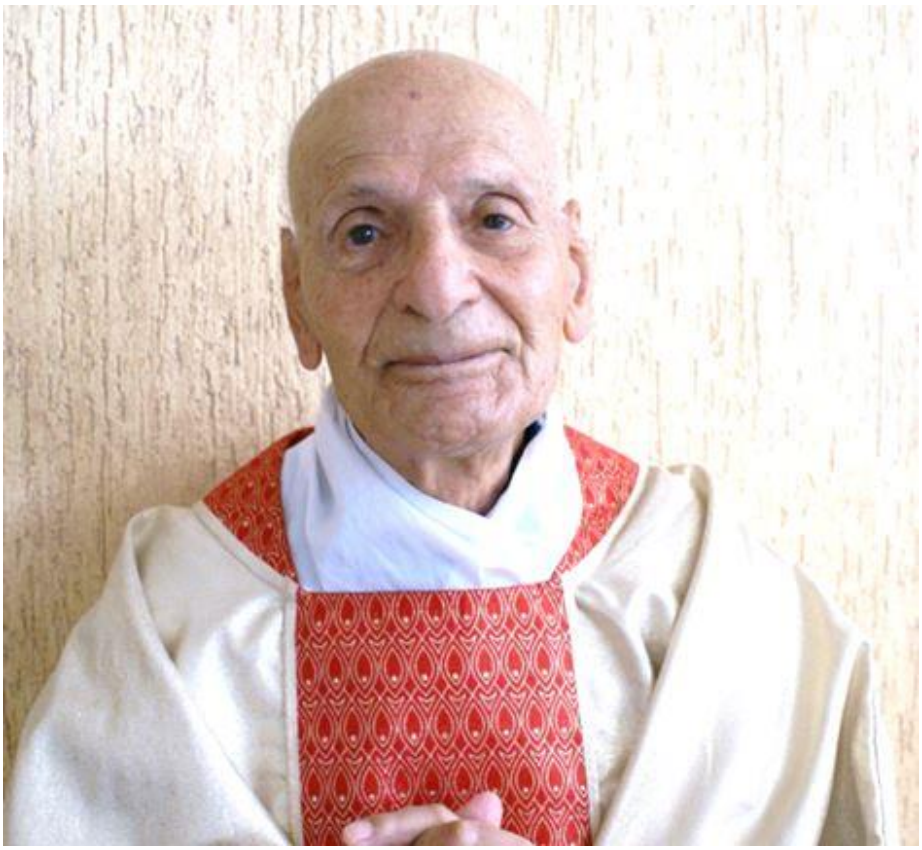

Padre Ferdinando Vitale.

Brasile (Barbacena). Morto il decano dei missionari passionisti in Brasile:
P. Ferdinando Vitale

Articolo di Antonio Rungi pubblicato il 5 novembre del 2013 su Presenza Passionista oggi.

Il giorno 3 novembre 2013, in Brasile, a Barbacena, è morto, all'età di 99 anni, Padre Ferdinando della Sacra Famiglia (Giuseppe Vitale), nato a Caivano (Na) il 23.11.1914, e professato tra i Passionisti, a Paliano (Fr) il 11.11.1933, ordinato sacerdote a Paliano (Fr) il 03.06.1939.
L'esemplarità di questo sacerdote di origini napoletane sta nel suo zelo missionario, vissuto con lo stesso spirito degli inizi per 60 anni continuativamente. Persona semplice, umile, gioiosa ha vissuta la sua esperienza di missionario passionista in una terra, quella brasiliana, dalle grandi problematiche umane e sociali, portando il suo contributo di idee di impegno di vita cristiana, ovunque è stato. Era dalla parte dei poveri, ha vissuto con i poveri e tutto faceva per i poveri. I progetti sociali per i bambini sono stati il suo impegno prioritario nello Stato di Minas Gerais e di Espírito Santo in Brasile. Tante le città e i luoghi che hanno vista la sua opera missionaria in 60 anni ininterrotti, seguendo l'iter umano e formativo di intere generazioni di bambini, genitori brasiliani sprovvisti del necessario.
Uomo di preghiera, ma soprattutto di carità fattiva e generosa, che impegnava il suo tempo per trovare soluzioni immediate per la sopravvivenza di tanti bambini. Suo impegno quotidiano, negli anni in cui ha operato a Barbacena, era quello di girare per le panetterie e ritirare, ogni giorno, il pane non venduto, che gli veniva dato gratuitamente per poi distribuirlo subito ai bambini, quando tornavano a casa dopo la scuola.
I solenni funerali sono stati celebrati ieri a Barbacena, presso il Projetto Devida, di cui una parte dell'intero complesso è stato intitolato alla sua persona e al suo impegno carismatico in questa zona a ovest di Belo Horizonte.

Molte le opere realizzate in varie città del Minas Gerais a Colatina, Barra Sao Francisco, tra chiese, opere sociali, dispensari. I bambini e la famiglia erano al centro del suo cuore e con l'affetto e la tenerezza del sacerdote napoletano portava avanti le varie iniziative confidando molto sulla provvidenza. Nei suoi viaggi di spostamento da una zona all'altra della missione utilizzava una mula, alla quale aveva dato il nome di "Peppinella". Persona umile, distaccata dai beni della terra, ha vissuto con semplicità e nella massima povertà il vangelo della carità e della solidarietà. Per venire incontro alla formazione umana, culturale e lavorativa della gente dei luoghi ove ha operato da missionario, avviò corsi di formazione di ogni genere, da quello in campo edile a quelli più impegnativi nel settore dei servizi. Nel suo amato Brasile era arrivato con altri missionari passionisti della Provincia religiosa dell'Addolorata, comprendente il Basso Lazio e la Campania, alla fine del 1953, dove è rimasto per 60 anni, fatta eccezione per le poche volte che veniva in Italia, non solo per rivedere confratelli, parenti e conoscenti, ma specialmente per chiedere aiuto e sostegno per i suoi tanti bambini considerati dei figli, bambini presi dalla strada, senza genitori e senza parenti diretti che poi venivano accuditi in tutto nei progetti sociali, che sono stati i luoghi privilegiati dei missionari passionisti nei due Stati brasiliani dello Espírito Santo e del Minas Gerais in 60 anni di presenza. Una presenza che si è allargata ed ampliata con molte vocazioni alla vita sacerdotale e religiose, dovute alla promozione vocazionale di P. Ferdinando Vitale, un vero maestro di vita spirituale, apostolica e missionaria e un saggio direttore all'interno e all'esterno della Congregazione dei Passionisti, di cui andava orgoglioso.

La testimonianza di padre Giovanni Cipriani, un suo confratello missionario in Brasile
(Traduzione da portoghese a italiano)
"Vengo dal partito TP ... (Tapa Buraccos)". Chi non ha sentito questa frase di P. Fernandinho? Era il suo modo di intendere e vivere la vita missionaria: umiltà e disponibilità. Sempre pronto a consolare, aiutare, curare le ferite del cuore. Padre Fernando (chiamato affettuosamente Fernandinho) è nato a Caivano, vicino a Napoli, in Italia, il 23 novembre 1914, figlio di Ferdinando Vitale e Maria Paone Vitale. Ha scelto di essere un missionario. Emise i primi voti nella Congregazione Passionista di Paliano l'11 novembre 1933 e fu ordinato sacerdote a Napoli il 3 giugno 1939. È stato direttore del seminario e professore di matematica in Italia.
A 39 anni lasciò l'Italia e salpò per il Brasile. Il 7 novembre 1953 sbarcò a Rio de Janeiro. Ha trascorso un po' di tempo a Jardim América, Cariacica – Espírito Santo (ES). Nel febbraio 1954 si reca a São Silvano, Colatina - ES e poi a Barra São Francisco - ES. Con il suo instancabile spirito missionario tipico di San Paolo da Cruz, associato al modo allegro, gioviale ed energico tipico dei napoletani, fu l'esploratore dal nord dello stato di Espírito Santo al confine del Minas Gerais (Barra de São Francisco, Ecoporanga, Mantenópolis, eccetera.). A quel tempo tutto questo veniva fatto in groppa a Peppinella, il suo cucciolo di mulo. Ovunque andasse svolgeva con i poveri una continua promozione della vita umana, oltre all'evangelizzazione. A Barra de São Francisco ha promosso diversi corsi (uncinetto, maglieria, falegnameria, falegnameria ed elettricista); è stato un ispiratore della Escola Família Agrícola e ha fondato il Seminario Passionista (1970). Ha costruito la chiesa parrocchiale della città, insieme ai sacerdoti Alfredo e Daniele. Nel 1962 torna a São Silvano, Colatina - ES. Anche qui il suo segno è il suo spirito missionario, la sua preoccupazione per le questioni sociali, la sua profonda vita di preghiera. Sempre disponibili al servizio della Chiesa e della Congregazione, attraverso una vita semplice e modesta. Questo sguardo alla realtà con gli occhi compassionevoli di Gesù, porta P. Fernandinho a "inventare" qualcosa per accogliere i bambini poveri. Nel 1963 riceve le Suore Passioniste a São Silvano per assistere i bambini bisognosi. Nel 1984 ha fondato l'asilo nido Santo Antônio, a São Silvano. A partire da questa data, il Centro diurno accoglie centinaia di bambini bisognosi del quartiere. Nel 1983, festeggiando il 30° anniversario dell'arrivo dei Passionisti a Colatina, il 29 ottobre, a São Silvano, P. Fernandinho celebra i 50 anni di professione religiosa.

Nei suoi viaggi di spostamento da una zona all'altra della missione utilizzava una mula, alla quale aveva dato il nome di "Peppinella" (foto fornita dal nipote Carmine Vitale).

In quell'occasione riceve il titolo di "Citizen Colatinense". Nel 1995, P. Fernandinho è stato trasferito al seminario passionista di Ilhas das Flores, Vila Velha - ES, accompagnando le comunità della parrocchia di Paul. Continua il suo lavoro a Jardim América e Belo Horizonte. Nel 1999 arriva a Barbacena, dove opera il Progetto Devida, accogliendo bambini bisognosi. Mantenendo lo stesso spirito missionario e profetico, continua il suo lavoro con le comunità povere e i bambini bisognosi del "Projeto Devida". E anche nella vecchiaia, il suo spirito non perde mai la sua creatività per praticare la carità evangelica e aiutare i poveri. Ogni giorno potevamo vederlo andare nei forni, raccogliere il pane del giorno prima, portarlo sulle spalle, portarlo a casa e distribuirlo ai poveri che già aspettavano. È la carità che fa miracoli! Il 23 novembre 2003, inaugurando il 3° blocco del Progetto Devida, è stata scoperta una targa nel centro missionario: "Centro missionario Passionista P. Fernando Vitale". Sì, P. Fernandinho era un ardente missionario, e ovunque andasse, lasciava segni profondi. Forse il suo segno più grande era la gioia di vivere: sempre sorridere, cantare, suonare ... Era sempre molto laborioso e, anche con la vecchiaia, non aveva restrizioni per festeggiare, visitare i malati, aiutare i poveri. Fernandinho si è spento alle 21:15 del 3 novembre 2013. Mentre i Fratelli Passionisti del Vicariato Nossa Senhora da Vitória, la città di Barbacena, già

si preparavano per la celebrazione del suo 99° compleanno. Lascia tanto desiderio di sé e innumerevoli esempi di vita missionaria. P. Fernandinho non era un teorico della missione e della carità. Era un praticante ... e sempre con tanta umiltà e poche chiacchiere ... E quando qualcuno metteva in luce il suo spirito missionario, rispondeva, quasi alterato: "cosa faccio in particolare? Faccio sempre quello che Gesù chiede ai suoi discepoli, e niente di più ... " Grazie, caro e desiderato Fernandinho. Riposa in pace adesso, tu che non hai mai avuto il tempo di riposare su questa terra.

Da http://www.passionisti.org/JoomlaOLD/sito/vicariato/progetti/devida1.htm

Il "PROJETO DEVIDA" (Devida = a difesa della vita)

I bambini brasiliani sono meravigliosi ma segnati dalla sofferenza di una povertà che si portano dietro. Sofferenza che diventa, per noi passionisti, un "*grido*" e un invito a riunire tutte le forze per fare qualcosa, perché possa cambiare la loro condizione ingiusta, perché il loro avvenire sia migliore, perché la società non abbia a subire le conseguenze di un'infanzia abbandonata a sé stessa.

Il "*Projeto DEVIDA*" è un'iniziativa di noi passionisti che lavoriamo negli Stati (Regioni) di *Espírito Santo e Minas Gerais* (Sud-Est del Brasile) per accogliere ed assistere i bambini più poveri. *È un cammino di speranza e di vita.*

Il *Progetto* fu iniziato nel 1984 da P. Ferdinando Vitale in una zona povera di Colatina (Stato di Espírito Santo). Si è poi diffuso in altre località della Regione, come a Paul e Ilha das Flores (Vitória) nel 1994. Nel 1995 è nata l'idea del grande "*Projeto DEVIDA*" a Barbacena (Stato di Minas Gerais).

Omaggio a Don Carlo Schizzo

Ludovico Migliaccio

Da: *Il Corriere del Sud.it*, 10 settembre 2011.

Don Carlo nacque a Caivano il 12 aprile del 1919: era il quinto di sette fratelli. Dopo aver frequentato l'Istituto ginnasiale del Sacro Cuore di Frattamaggiore, iniziò il Seminario Diocesano, preparandosi con impegno alla teologia. Terminati gli studi, pur non avendo ancora raggiunto l'età prevista dal Codice, con dispensa della Santa Sede, si preparò ad essere ordinato Sacerdote. La mattina del 2 febbraio 1942 ai piedi dell'Altare di Tempio di Teano, venne ordinato Sacerdote per sempre da S. E. Mons. Tamburrini. Dopo aver frequentato il corso di S. Eloquenzia, tenne conferenze e prediche all'Azione Cattolica di Benevento, Avellino, Bari, Lecce ed in altre Città del nord Italia e del Nord America, successivamente venne affidato alla parrocchia di S. Lucia a Mare, a Napoli, come viceparroco. Nel 1946, Mons. Federico Emanuel, Ordinario della Diocesi di Castellammare di Stabia, lo volle nella propria Diocesi per affidarlo, il 9 giugno, al popolo di Ponte Persica che attendeva l'uomo mandato da Dio a comprendere e a condividere le esigenze in cui si dibatteva. Una volta a Ponte Persica si sbrigò a tracciare un programma ben deciso: nel 1950 acquistò un terreno adiacente alla vecchia Cappella di S. Maria dell'Arco. L'anno successivo iniziarono i lavori del nuovo complesso parrocchiale che comprendeva: la Parrocchia, l'asilo infantile, i saloni parrocchiali, le scuole elementari, le stanze per le suore, il laboratorio, di taglio, cucito e ricamo. Nel frattempo iniziò ad operare anche per il progresso sociale; bisogna ricordare che s'era appena usciti della seconda guerra mondiale, mancavano strade, elettricità, acqua, non vi erano scuole, né farmacia, inoltre era molto sentita l'assenza dei telefoni, mezzi di comunicazione con i centri vicini, ufficio postale, le abitazioni erano poche e mal messe. Situazioni che Don Carlo, vissuto e formatosi in un ambiente agiato, vagliò attentamente con scrupolosa coscienza. Ebbene, superando gli attimi di sconcerto iniziali, con forte fede, decise fermamente di restare per porsi all'opera. Andò in America a chiedere aiuto economico per i lavori. Dopo faticosi e lunghi lavori, la Parrocchia fu ultimata e inaugurata il 26 aprile 1961 alla presenza di Mons. Agostino D'Arco, Vescovo di Castellammare, Mons. Aurelio Signora, Vescovo di Pompei, dei sacerdoti e di tutto il popolo esultante. Il sogno era diventato realtà. Dopo 24 anni, trascorsi a Ponte Persica da Parroco, nel febbraio 1969 fu trasferito a Castellammare alla Chiesa di S. Bartolomeo e successivamente in quella del Purgatorio. In questi anni di apostolato parrocchiale non solo sbrigò numerose pratiche religiose, ma sistemò oltre 100 giovani presso enti privati e governativi. In una sua lettera ad un amico sacerdote si legge "Io non ho nulla da perdonare, perché non mi ha fatto male nessuno. Ho ricevuto ciò che meritavo, perché chi aiuta gli altri, è logico che viene invidiato, lottato, calunniato, ecc. ecc." Dopo che si fu stabilito presso la sorella a Castellammare, l'allora Vescovo Mons. Raffaele Pellecchia, lo nominò Canonico del Capitolo Vescovile; fu autore di molti libri di successo di cui ricordiamo: I missili della grazia (1967), Castellammare di Stabia (1971), Chi sei? (1975), I giovani si interrogano (1981), L'uomo del 2000 (1985), La scuola di ieri e di oggi (1988), e, l'ultimo, Dimensione giovani (1989). Il 6 novembre 1988, Don Vincenzo Gargiulo lo invitò a trascorrere una giornata nella sua già parrocchia. Fu una giornata di gioia, di fede e di verità. Nella sua lettera di ringraziamento si legge "mi hai dato una gradita occasione di rivedere la mia Chiesa, la mia Madonna, la mia gente ... auguro a tutti i parroci di avere la stessa gioia che ho avuto io a Ponte Persica dai miei cari fedeli ..." Nel luglio 1989 ritornò nuovamente per il 40entale del riconoscimento giuridico della parrocchia, e il 31 luglio Don Carlo ritornò in parrocchia per celebrare un XXV di matrimonio. Ritornato a casa nella serata, colto da malore e segnandosi con il segno della Croce, si addormentava nel Signore il primo Parroco di Ponte Persica.

A cinquant'anni dalla inaugurazione della Casa di Dio, Don Carlo è ricordato solo nel cuore delle brave persone. Grazie Don Carlo per quello che hai fatto per Ponte Persica.

Rodolfo Armenio

https://www.stabiachannel.it/Cultura/castellammare-smessa-per-don-carlo-schizzo-primo-parroco-di-ponte-persica/59439

Castellammare - S. Messa per Don Carlo Schizzo, primo Parroco di Ponte Persica

Ieri sera presso la Parrocchia S. Maria dell'Arco è stato ricordato nel XVII anniversario del richiamo a Dio il Rev. Canonico Don Carlo Schizzo fondatore e primo Parroco della Chiesa. La S. Messa è stata celebrata dal Rev. Don Michelangelo Gargiulo.

Don Carlo nacque a Caivano il 12 aprile del 1919, il 2 febbraio 1942 ai piedi dell'Altare di Tempio di Teano, venne ordinato Sacerdote da S. E. Mons. Tamburrini. Nel 1946, Mons. Federico Emanuel, Ordinario della Diocesi di Castellammare di Stabia, lo volle nella propria Diocesi per affidarlo, il 6 giugno, al popolo di Ponte Persica che attendeva l'uomo mandato da Dio a comprendere e a condividere le esigenze in cui dibatteva. Una volta a Ponte Persica si sbrigò a tracciare un programma ben deciso: nel 1950 acquistò un terreno adiacente alla vecchia Cappella di S. Maria dell'Arco. L'anno successivo iniziarono i lavori del nuovo complesso parrocchiale che comprendeva: la Chiesa, l'asilo infantile, i saloni parrocchiali, le scuole elementari, le stanze per le suore, il laboratorio, di taglio, cucito e ricamo. Nel frattempo iniziò ad operare anche per il progresso sociale; bisogna ricordare che s'era appena usciti della seconda guerra mondiale, mancavano strade asfaltate, elettricità, acqua, non vi erano scuole, ne farmacia, inoltre era molto sentita l'assenza dei telefoni, mezzi di comunicazione con i centri vicini, ufficio postale, le abitazioni erano poche e mal messe. Situazioni che Don Carlo, vissuto e formatosi in un ambiente agiato, vagliò attentamente con scrupolosa coscienza. Ebbene, superando gli attimi di sconcerto iniziali, con forte fede, decise fermamente di restare per porsi all'opera. Andò in America a chiedere aiuto economico per i lavori. Dopo faticosi lavori, la Chiesa fu ultimata e inaugurata il 23 aprile 1961 alla presenza di Mons. Agostino D'Arco, Vescovo di Castellammare, Mons. Aurelio Signora, Vescovo di Pompei, dei sacerdoti e di tutto il popolo esultante. Il sogno era diventato realtà. Dopo 24 anni, trascorsi a Ponte Persica da Parroco, nel febbraio 1969 fu trasferito a Castellammare alla Chiesa di S. Bartolomeo e in seguito in quella del Purgatorio. Dopo che si fu stabilito presso la sorella a Castellammare, l'allora Vescovo Mons. Raffaele Pellecchia, lo nominò Canonico del Capitolo Vescovile. Il 31 luglio 1989 Don Carlo ritornò in Parrocchia per celebrare un XXV di matrimonio. Ritornato a casa, colto da malore e segnandosi con il segno della Croce, si addormentava nel Signore il primo Parroco di Ponte Persica.

CASOLLA VALENZANO
E LA FAMIGLIA CIMINO

Palazzo Marchesale Cimino di Casolla Valenzano
(proprietà Comm. Umberto Giugliano)

Ludovico Migliaccio
Documentazione Fotografica fornita dall'Arch. Domenico Argiento, Progettista e Direttore dei Lavori dell'intervento di Restauro

A pag. 83 e 84 del volume edito da Istituto di Studi Atellani dal titolo *Atti dei seminari in cammino per le terre di Caivano e Crispano* si legge:
«… il palazzo marchesale dei Cimino, ora proprietà Giugliano, una domus laeta della seconda metà del Settecento, disposta su tre livelli e preceduta da uno splendido giardino. La famiglia Cimino, originaria di Napoli, si trasferì a Taranto con Urbano, consigliere della regina Giovanna II, facendo ritorno nella capitale solamente nella seconda metà del XVI secolo. Con Placido, capitano negli eserciti del re di Spagna, ottenne nel 1585 riconoscimento di nobiltà poi roborato con real diploma nel 1788 da re Ferdinando IV che investì Vincenzo del titolo di marchese di Casolla Valenzana, feudo che la famiglia già possedeva da qualche tempo.»

*D*a *Atti dei seminari in cammino per le terre di Caivano e Crispano:* Pianta ottocentesca di Casolla Valenzana. Dettaglio: A - Il palazzo marchesale e la zona immediatamente circostante

Il 25 ottobre 1976 la Sig. Guida Maria Carmina, consorte del Comm. Umberto Giugliano acquista da Costa Cimino Vincenzo e Isastia Cimino Vittorio il Palazzo Marchesale in via Teatro n. 6, con annesso giardinetto di 1.230 mq. e cortiletto di circa 200 mq. (Prospetto sud, prima del restauro).

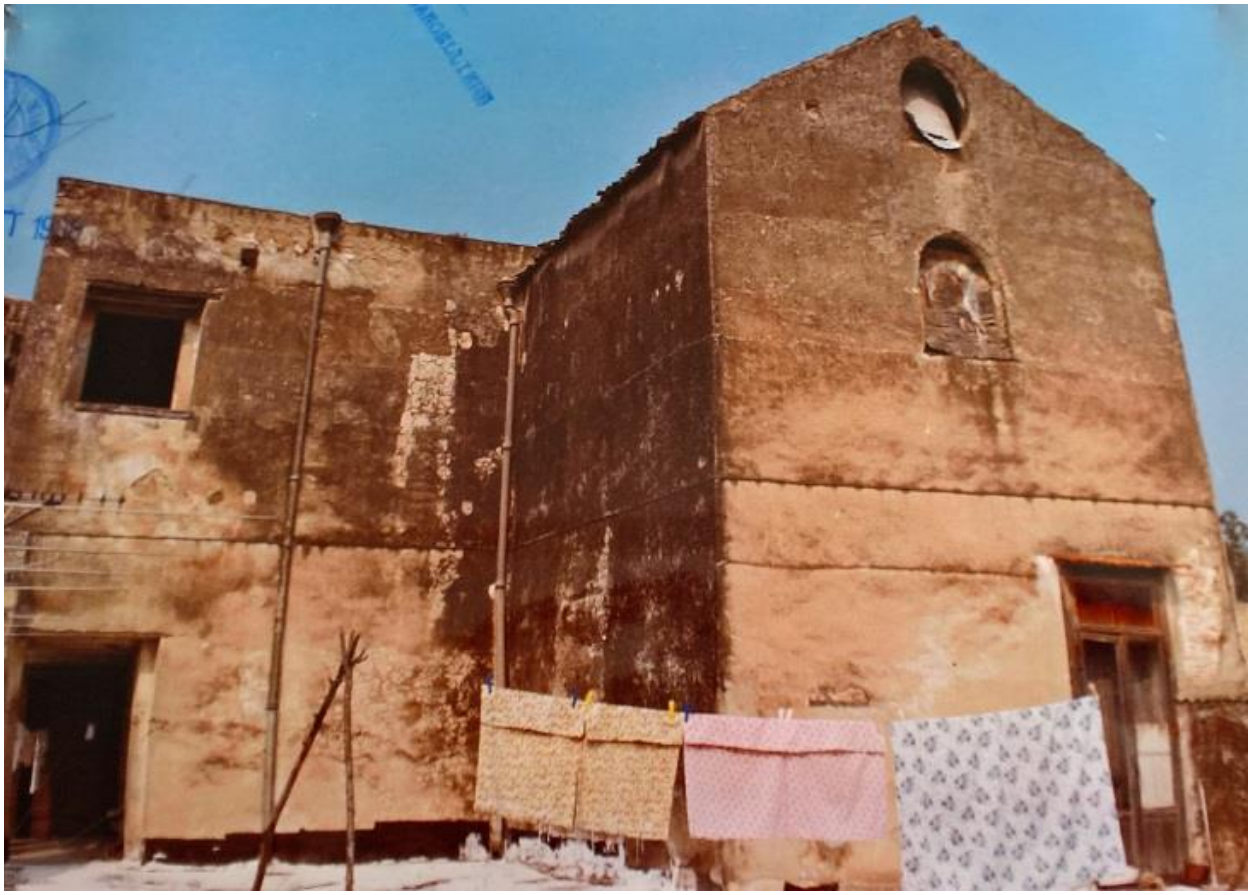

Prospetto sud-est.

Prospetto nord.

Prospetto ovest.

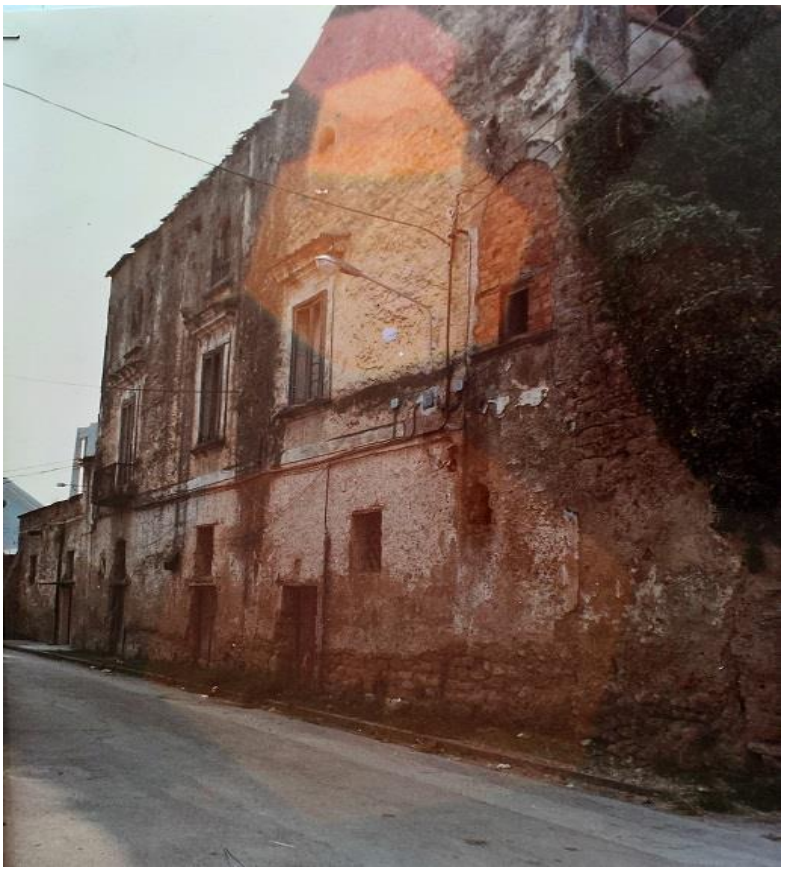

Prospetto est su via Chiesa Vetere.

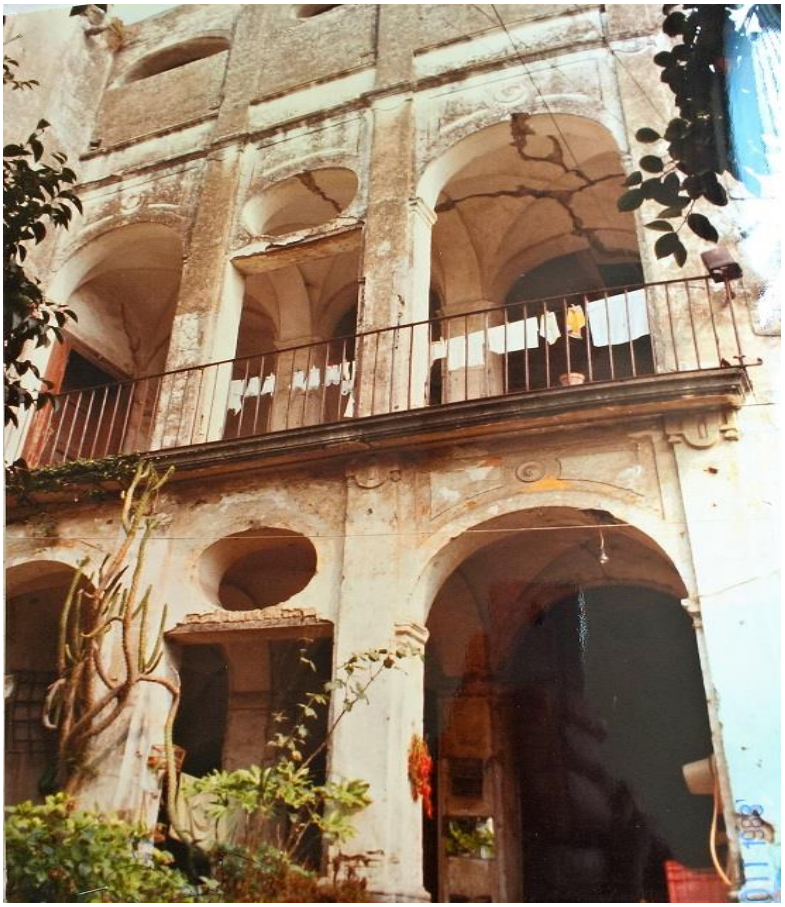

La scala.

Particolare della scala.

Altro particolare della scala.

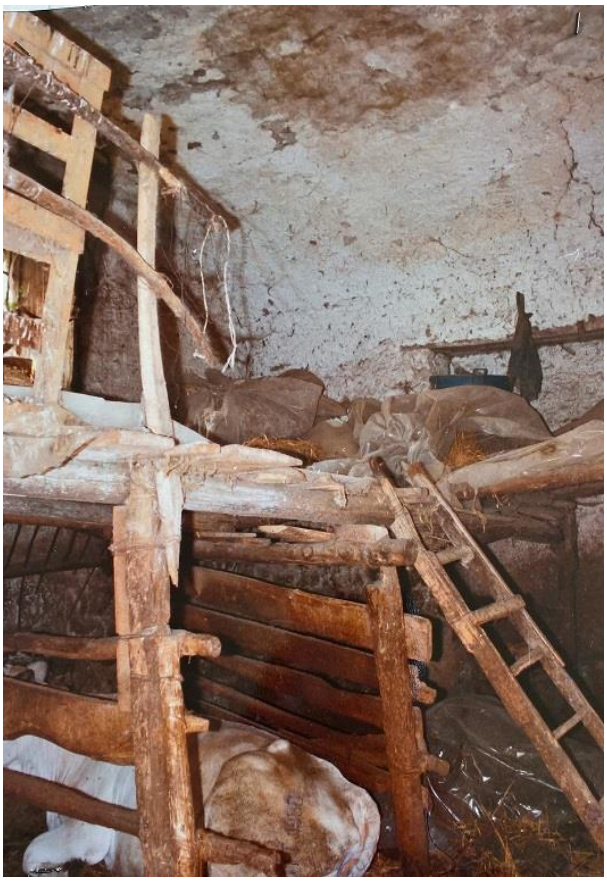

La stalla.

Il Palazzo dopo l'intervento di restauro avvenuto negli anni '90 ai sensi della L. 219/81. Immagine 3D da Google Map lato sud.

Immagine 3D da Google Map lato nord-est.

Immagine 3D da Google Map lato sud-est.

Prospetto lato sud.

Prospetto lato sud-est.

Prospetto sul lato nord.

Prospetto su via Chiesa Vetere.

Prospetto sul lato est.

Particolare degli ambienti interni.

Altro particolare degli ambienti interni.

Corpi Feudali e Burgensatici di Casolla Valenzana (fine settecento)

(fondo documentale famiglia Cimino)

Giacinto Libertini

L'indicazione "fondo documentale famiglia Cimino", annotata qui sopra e per vari altri documenti in queste *Testimonianze*, indica un insieme di documenti in mio possesso e gentilmente a me affidati dall'amico Nino Cerrone circa tre anni fa. In effetti, per lavori in un appartamento antico a Napoli, qualcuno aveva notato un insieme di documenti antichi e li aveva salvati da una certa distruzione mettendoli in una scatola di cartone e poi portandoli a Nino. Dopo l'inaspettato dono, constatai l'antichità dei documenti ma per circa due anni non osai tentare di trascriverli, scoraggiato dalle sigle ostiche abbondanti in molti di essi e dalla scrittura non sempre decifrabile. Il dovere di portare un mio contributo a questo lavoro è stato poi per me uno stimolo fondamentale per l'impresa dell'interpretazione di almeno una parte di tali antichi scritti. Per alcuni di essi è stato importante l'aiuto di Bruno D'Errico e uno di tali documenti è stato per intero interpretato dallo stesso.

Il documento qui presentato, finora inedito, descrive la situazione dei beni feudali (pertinenti al feudatario) e burgensatici (non pertinenti al feudatario) di Casolla Valenzana alla fine del settecento o poco dopo.
Una descrizione più dettagliata del feudo di Casolla è esposta nell'apprezzo del 1740 già pubblicato egregiamente alcuni anni orsono [D'Errico 2005] e di cui si riporta la parte introduttiva, rimandando all'articolo per la dettagliata descrizione riportata in esso riportata:

"A seguito di una complicata questione sorta in merito all'eredità dei beni provenienti dal testamento del 1659 di Francesco de Simone, padre di Gregorio de Simone, che nel 1666 sarebbe divenuto barone del feudo di Casolla Valenzana, oggi Casolla frazione di Caivano, nel 1740 fu mosso giudizio da parte di Nicola de Simone contro Gregorio Cimmino, all'epoca feudatario di Casolla Valenzana e anch'egli discendente, per parte di madre, da Francesco de Simone. Nel corso della causa fu disposto, da parte dei giudici del Sacro Regio Consiglio, l'apprezzo del feudo al fine di poter quantificare il valore dello stesso.
L'apprezzo, ossia la valutazione dei beni, era effettuata dai "tavolari" del tribunale, ossia dei periti esperti, solitamente ingegneri, che oltre a recarsi sul posto per procedere alle operazioni peritali, basavano le loro valutazioni anche sui dati ricavati da questionari che erano sottoposti agli abitanti del luogo particolarmente esperti nella valutazione dei beni ovvero a conoscenza di tutto quanto potesse concorrere alla migliore valutazione del tavolario incaricato dell'apprezzo. Trattandosi di un feudo, il tavolario rivolgeva la sua attenzione oltre che ai beni mobili ed immobili, anche alla popolazione del feudo e ad altre caratteristiche (nel caso di Casolla, ad esempio, è dato particolare risalto alla chiesa parrocchiale) che oggi ci forniscono preziose informazioni sul passato degli antichi centri del nostro Meridione e sui loro abitanti.
Le operazioni connesse all'apprezzo di Casolla Valenzana furono condotte dal «Regio Ingegnere e tavolario» Luca Vecchione nel giugno 1740, ma solo nel febbraio 1741 questi avrebbe inviato la relazione finale, formata da 137 pagine, al giudice Vitale de Vitale."

Il testo di tale apprezzo è utile anche perché riferisce della lite fra Nicola de Simone e Gregorio Cimmino "all'epoca feudatario di Casolla Valenzana e anch'egli discendente, per parte di madre, da Francesco de Simone". Infatti, in tale lite dovette risultare vincente il Cimmino, così spiegando il successivo possesso del feudo di Casolla da parte dei discendenti di tale cognome.

Veniamo ora alla descrizione della situazione di Casolla in un tempo successivo alla suddetta lite e riportato nel documento che qui si pubblica. Di seguito è riportata prima l'interpretazione del testo e poi la riproduzione delle prime cinque pagine del documento, composto da ulteriori tre pagine in

bianco. Le cifre sono riportate in ducati (d.), grana (centesimi di ducato) e cavalli (dodicesimi di grana). Ad esempio la cifra finale "d. 5094: 19: 6" indica 5094 ducati + 19 grana + 6 cavalli. Alcune abbreviazioni ed espressioni particolari usate nel testo sono:
Mog.º, Mog.ª = moggio, moggia (era il moggio aversano pari a 4259 mq)
q.ª, q.e = quarta, quarte (nonostante il nome era la decima e non la quarta parte di un moggio)
nona = la nona parte di un quarto
quinta = la quinta parte di una nona
d.º, d.ª = detto, detta
sud.to, sud.te = suddetto, suddette
rag.ne = ragione
unitam.te = unitamente, vale a dire insieme a
seu = vale a dire
jus = diritto
fenile = adatto alla produzione di fieno o comunque erbe per il bestiame
importa = assomma

Pagina 1

Corpi Feudali

La Massaria delle Fenerie in tutto Mog.ª 94., toltone il Feudale in Mog.ª 80. vi rimangono Mog.ª 14. Burgensatici, qual Massaria stà affittata con la Casa in essa in tutto per d. 940. -, con che toltone l'importo delle Mog.ª 14 sud.te, dà di frutto il d.º Feudale circa	d. 630. -
La Massaria nominata l'Orientale è di Mog.ª 73., delli quali Mog.ª 72 sono feudali, Mog.ª 1 Burgensatico, che in tutto stà affittato per d. 744., da quali toltone alla ragione dell'affitto sud.º il d.º Mog.º, che importa d. 10: 19., resta il feudale in tutto	d. 733: 81
Il Territorio fenile nominato lo Starzullo è di Mog.ª 27., qual territorio stà affittato a d. 6. - il Mog.º, con che importa la rendita di questo in	d. 162. -
La Massaria nominata la Porta è anche feudale, la quale è di Mog.ª 18. e q.te 9. in circa, che in tutto stà affittata per	d. 322. -
Il Jus di peso, zecca, e misura stà affittato per	d. 13. -
Il Jus della Fida parimenti feudale stà affittato per	d. 13. -
Il Jus della Bagliva dà di rendita circa annui	d. 30. -
= In tutto il feudale importa	d. 1903: 81

Pagina 2

Corpi Burgensatici

Le Mog.ª 14. di territorio unite alla Massaria feudale delle Fenerie dà l'annua rendita in circa	d. 113. -
Il Mog.º 1 di territorio incluso alla Massaria anche feudale dell'Orientale alla rag.ne che questa stà affittata dà l'annua rendita di	d. 10. 19
Le Case affittate a Balsamo unitamente con d.ª Massaria per annui	d. 20. -
Il Molino affittato a Barbato unitam.te con Mog.ª 12. di territorio feudale della Porta per annui	d. 20. -
Il territorio nominato il Lemitone di Mog.ª 1. e quarte 9. e none 3. affittato per annui	d. 33. 02
La Massaria nominata il Vatracone di Mog.ª 54. quarte 5. e none 2. affittato a Russo uno con la Casa inclusa per annui	d. 420. –
Metà della Massaria nominata delli Cantari affittata a Frezza Mog.ª 31. una con un luogo di Casa per annui	d. 461. -
L'altra metà di d.ª Massaria di altre Mog.ª 31. affittata al fu Mosca coll'obbligo di Falco per annui	d. 460. -

Il territorio nominato la Piscinella di Mog.ª 9. q.e 3. affittato a Tucci per annui	d. 111. 60
Il territorio nominato a Cantaro, e Ponte di Casolla di Mog.ª 14. in circa affittato a Di Rosa per	d. 196 -
	d. 1844: 81

Pagina 3

Riporto de Corpi Burgensatici	d. 1844: 81
Il territorio nominato li Cantari di Mog.ª 10. e q.te 3. affittato a Romano, ed altri per annui	d. 20 –
Parte del territorio nominato Marcigliano cioè Mog.ª 7. di questo, e Mog.ª 4. e q.te 8. del territorio nel luogo nominato alli Cantari, seu Cantoni affittato a dell'Orgio, ed altri per annui	d. 141. 40
Parte del territorio nominato li Pioppi Secchi cioè Mog.ª 5. e quarte 9. in d.º luogo, e Mog.ª 5. e q.te 5. nel luogo detto alli Cantari seu Cantoni affittato a Romano, ed altro per annui	d. 172. 65
Altra porzione di territorio a Marcigliano cioè Mog.ª 4. in d.º luogo e Mog.ª 9. nel luogo detto li Pioppi Secchi affittato a Coppola, ed altro per annui	d. 159. 80
Altre Mog.ª 2. e q.te 5. di territorio a Marcigliano seu vicino alla Peschiera affittato a dell'Orgio per annui	d. 32. 50
Il territorio nominato alla via di Napoli di Mog.ª 4. e quarte 5. affittato a Ruotolo ed altro per annui	d. 81 -
Altra porzione di territorio a Marcigliano di Mog.ª 7. quarte 4. e quinte 3. e nona 1. affittata a Mattia Frezza ed altri per annui	d. 95 -
Altro pezzo di Territorio nel luogo detto li Pioppi Secchi di Mog.ª 6. quarta 1. e quinta 1. affittato a Palmiero per annui	d. 73. 22. 6
	d. 2620:38:6

Pagina 4

Riporto	d. 2630:38:6
Il territorio nominato la Salicella di Mog.ª 2. e q.te 8. affittato a Ciliento per	d. 47. 60
Il territorio nominato la via delle Rose di Mog.ª 1. e q.ta 1. affittato a Lanza, ed altro per annui	d. 30 –
Il territorio nominato il Castellone di Mog.ª 5. e q.te 6. unitamente col luogo di Casa affittato a Caravalla per	d. 98. 20
Il Giardino attacco al Palazzo Baronale di Mog.ª 3. e quarti 5. affittato a Tuccillo unitam.te con un Basso sistente nel Cortile dell'Erario per annui	d. 77. -
Il territorio di Mog.ª 20. e q.te 5. nel luogo detto S. Marco affittato a Coppola, ed altro per annui	d. 250. 30
Un pezzetto di territorio confinante con S. Marco, e Pioppi Secchi di Mog.ª 1. e q.te 5. affittato a Palmieri per annui	d. 16. 50
Un altro pezzetto di territorio di q.te 1. e none 3. sistente vicino l'abitato di Casolla, affittato a Carmine Coppola per annui	d. 2. 40
Un Basso grande sito nel Cortile dell'Erario affittato a Ruotolo per annui	d. 6. -
Un altro Basso con Cammera sopra accosso al Cortile del Palazzo, e vicino al Molino affittato ad Altrui per annui	d. 6. 50
Un altro Basso accanto a questo, ed al Molino, affittato a Lanza per annui	d. 3. 50
	d. 3158:38:6

Pagina 5

Riporto	d. 3158:38:6
Una Bottega con Cammera sopra affittata all'università per uso di Bottega lorda	d. 14 -

per annui
Il Ius panizzandi affittato a de Falco per annui d. 18 -

d. 3190: 38: 6

L’intiero Feudale in tutto importa circa annui d. 1903. 81
L’intiero Burgensatico in tutto importa circa annui d. 3190: 38: 6

d. 5094: 19: 6

Corpi Feudali

La Massaria delle Ferrerie in tutto Mog.ª 94., tolt.ne il Feudale in mog.ª 80 vi rimangono Mog.ª 14. Burgensatici, qual Massaria sta affittata con le Case in essa in tutto per ₰ 740_, conche tolt.ne l'importo delle Mog.ª 14. Sud.ª, da di frutto il P.º Feudale circa ---------- 630.—

La Massaria nominata l'orientale c'è di Mog.ª 73., delle quali Mog.ª 72. sono Feudali, e Mog.ª 1. Burgensatico, che in tutto sta affittata per ₰ 744. da quale tolt.ne alla ragione dell'affitto Sud.º il P.º Mog.º 1., che importa ₰ 10:19., resta il Feudale in tutto ---------- 733: 81

Il Territorio Feudale nominato lo Stagnello c'è di Mog.ª 27. quel Territorio sta affittato a ₰ 6_ il Mog.º, conche importa la rendita di questo vi ---------- 162.—

La Massaria nominata la Sorte vi è anche Feudale, la quale c'è di Mog.ª 18. eq.ª 9. in circa, che in tutto sta affittata per ---------- 322.—

Il Jus di peso Secca, e Misura sta affittato ₰ ---------- 13.—

Il Jus della Fiera parimente Feudale sta affittato ₰ ---------- 13.—

Il Jus della Bagliva da di rendita circa annui ---------- 30.—

= In tutto il Feudale importa ---------- ₰ 1903: 81

Corpi Burgensatici

Le Mog.e 14. di Territorio unite alla Masseria Feudale delle Senerie da l'annua rendita in circa ... ƒ 113.—

Il Mog.e 1. di Territorio incluso alla Masseria unita Feudale dell'orientale alla Dog.a che questa sta affittata da l'annua rendita d. ... ƒ 10.19

Le Case affittate a Balsamo unitamente con d.a Masseria per annui ... ƒ 20.—

Il Molino affittato a Barbato unitam.te con Mog.e 12. di Territorio Feudale della Sorta p.r annui ... ƒ 20.—

Il Territorio nominato il Cenitone di Mog.e 1. a quarte 9. e none 3. affittato p.r annui ... ƒ 33.02

La Masseria nominata il Vescovone di Mog.e 54. quarte 5. e none 2. affittata a Luppo una con le Case in essa per annui ... ƒ 420.—

Meta della Masseria nominata delle Cantari affittata a Fregga Mog.e 31. una con un luogo di Case per annui ... ƒ 461.—

L'altra meta di d.a Masseria di altri Mog.e 31. affittata al fu Mosca coll'obligo di Palco per annui ... ƒ 460.—

Il Territorio nominato la Pisinella di Mog.e 9. q.e 3. affittato a Tucci p.r annui ... ƒ 111.60

Il Territorio nominato a Cantaro, e Ponte di Casella di Mog.e 14. in circa affittato a Di Rosa p.r ... ƒ 196.—

Dy 1844:81

Riporto de Corpi Burgensatici . . . . ƒ 1844: 81

Il Semitorio nominato li Cantari di Mog.ª 10. eg.ª 3. affittato a Romano, ed altri gannui . . . . . ƒ 70 —

Parte del Semitorio nominato Marigliano cioè Mog.ª 7. di questo, e Mog.ª 4. eg.ª 8. del Semitorio nel luogo nominato alli Cantari, ò sia Cantoni affittato à dell'orgia, ed altri gannui . . . . . ƒ 141. 40

Parte del Semitorio nominato li Pioppi vecchi cioè Mog.ª 5. a quarto 9. in d.º luogo, e Mog.ª 5. e q.ª 5. nel luogo detto alli Cantari ò sia Cantoni affittato a Romano, ed altro gannui . . . . . ƒ 102. 65

Altra porzione di Semitorio a Marigliano cioè Mog.ª 4. in d.º luogo e Mog.ª 9. nel luogo detto li Pioppi vecchi affittato a Coppola, ed altro gannui . . ƒ 159. 80

Altro Mog.ª 2. eg.ª 5. di Semitorio a Marigliano sotto vicino alla Pescheria affittato a dell'orgia gannui . . . . . ƒ 32. 50

Il Semitorio nominato alla via di Napoli di Mog.ª 4. e quarti 5. affittato a Cuotolo ed altro gannui . . ƒ 81 —

Altra porzione di Semitorio a Marigliano di Mog.ª 4. quarto 4. e quinto 3. e rotto 1. affittato a Mattia Poga ed altri gannui . . . . . ƒ 95 —

Altro pezzo di Semitorio nel luogo detto li Pioppi vecchi di Mog.ª 6. quarto 1. e quinto 1. affittato a Palmiero gannui . . . . . ƒ 73. 22.6

ƒ 2620: 38.6

Riporto ... 2620. 38. 6

Il Territorio nominato la Saliella di Mog.ra 2. eg.a 8. affit-
tato a Cilento per ... 47. 60

Il Territorio nominato la via delle Croci di Mog.ra 1. eg.a 7.
affittato a Lanza, ed altro per annui ... 30 —

Il Territorio nominato il Castellano di Mog.ra 5. eg.a 6. uni-
tamente col luogo di Casa affittato a Caravella ... 98. 20

Il Giardino attacco al Palazzo Baronale di Mog.ra 3. e
quarti 5. affittato a Tuccillo unitam.te con un
Basso sistente nel Cortile del Erario ganni ... 77. —

Il Territorio di Mog.ra 20. eg.a 5. nel luogo detto S.
Mano affittato a Coppola, ed altro ganni ... 250. 30

Un pezzetto di Territorio confinante con S. Mano, e
Pioppi Secchi di Mog.ra 1. eg.a 5. affittato a
Palmieri ganni ... 16. 50

Un altro pezzetto di Territorio di eg.a 1. e none 3. sistente
vicino l'abitato di Casolla, affittato a Car-
mine Coppola ganni ... 2. 40

Un Basso grande sito nel Cortile del Erario affitta-
to a Tuccillo ganni ... 6 —

Un altro Basso con Cammera sopra accosto al
Cortile del Palazzo, e vicino al Molino affittato
ad Altri ganni ... 6. 50

Un altro Basso accanto a questo ed al Molino affittato
a Lanza ganni ... 3. 50

ds 3158. 38. 6

Riporto ..... ₰ 3158:38:6

Una Bottega con Cammera Sopra affittata all'università
per uso di Bottega lorda per annui ..... ₰ 14 —

Il Pulpanizzardi affittato a de Falco per annui ... ₰ 18 —

₰ 3190:38:6

L'Intiero Feudale intratto importa circa annui ..... ₰ 1903:81

L'Intiero Burgensatico intratto importa circa annui ... ₰ 3190:38:6

₰ 5094:19:6

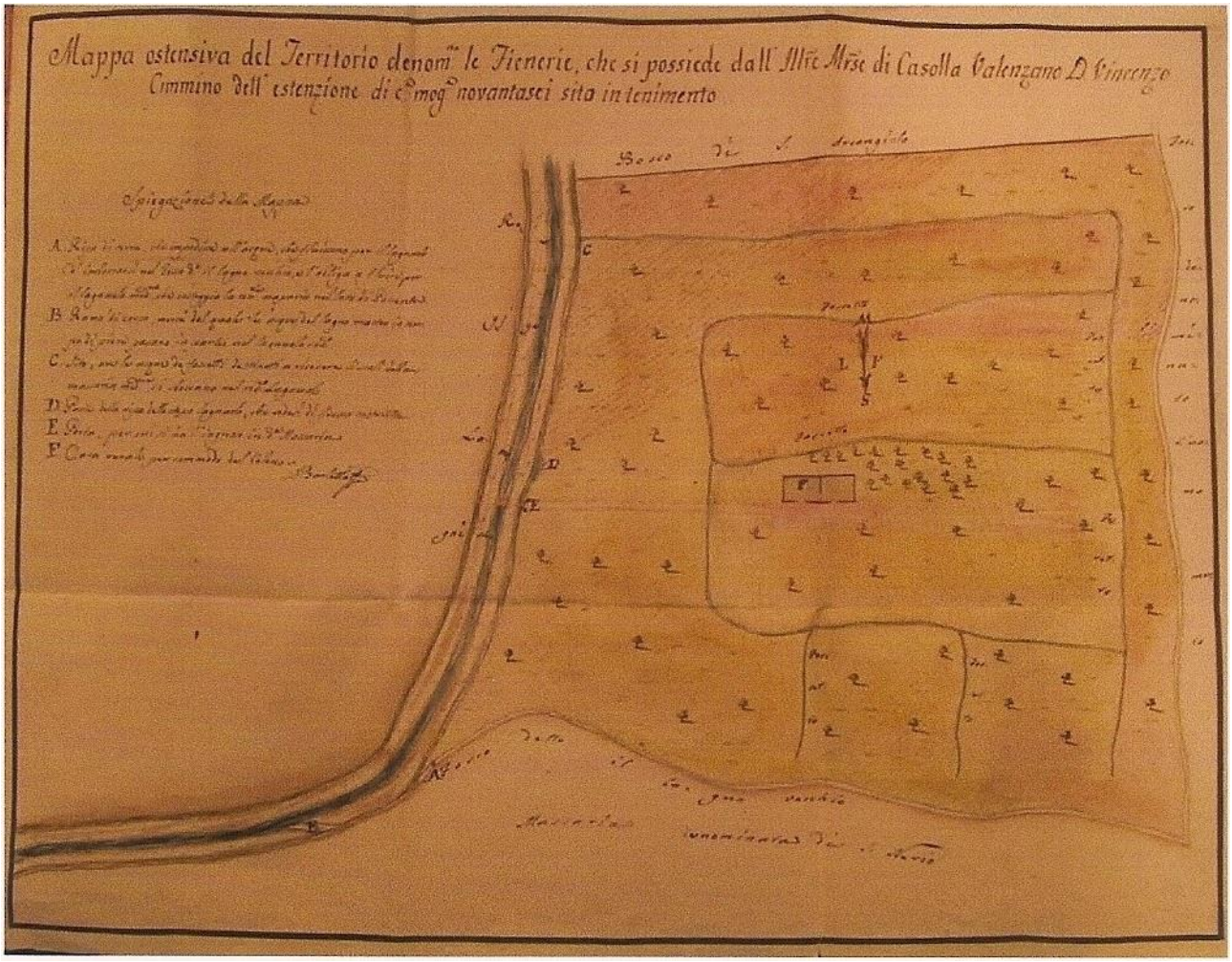

Archivio Storico di Napoli, *Pandetta Corrente*, Fascio 901, fascicolo 1530. Mappa estensiva del territorio appartenente al marchese Vincenzo Cimmino di Casolla Valenzano. Napoli 1800. L'immagine è ricavata dalla tesi di laurea dell'Arch. Rosa Orgiani (Storia dell'Architettura. *Santuario di S. Maria di Campiglione. Urbanizzazione di Caivano e Casolla*, Università di Napoli Federico II, Anno Accademico 2005-2006). Nella mappa si notano alcune dizioni differenti da quelle che si riscontrano nel documento e altrove: territorio denominato *Fienerie* invece che *Fenerie*, Cimmino invece che Cimino e Casolla Valenzano invece che Casolla Valenzana.

Istanza di Fabio di Martino alla Corte Ducale di Caivano per beni in Casolla Valenzana (1785-88)

(fondo documentale famiglia Cimino)

Giacinto Libertini, Bruno D'Errico

Il documento qui riportato, oltre che per la sua relativa antichità, è interessante per vari motivi:
- si fa riferimento alla Corte Ducale di Caivano;
- si parla di un Barone di Casolla Valenzana, titolo che successivamente fu trasformato in quello marchesale;
- evidenzia la competenza della Corte Ducale di Caivano anche nei confronti di Casolla Valenzana.

Inoltre, è sconfortante vedere la disputa fra vari soggetti, tutti più o meno bisognosi, verso le cui richieste la Corte Ducale appare sempre acconsentire e il finale imprevisto in cui un soggetto più forte, il Barone di Casolla Valenzano, rivendicando i suoi crediti chiede di avere precedenza sui diritti degli altri soggetti.

Si riporta di seguito, prima della riproduzione delle tre pagine del documento, a sinistra il testo trascritto il più possibile fedelmente e a destra lo stesso con delle modifiche per renderlo più conforme all'italiano moderno.

A 12 Dec.e 1785. Fabio Martino figlio del p.mo letto di Vinc. comp.e nella Corte Ducale di Caivano, e domanda come a 29 9mb.re 1748 furono firmati capitoli matrim.li di Ang.a Ponticelli sua madre alla quale furono dati in dote doc. 80, cioè doc. 36 in tant'oro lavorato, e li ristanti doc. 44 da pagarsi fra anni quattro coll'int.se del 5 per % sebbene le doti effettive erano di doc. 72 come appariva d'albarano ed in caso di restituz.ne doversene restituire soltanto doc. 60, sicche si doveano soltanto doc. 24 per lo saldo a conto de' quali se n'erano pagati doc. 16 restava da conseguire doc. 8 che domandò esserne soddisfatto coll'int.se decorso	Il 12 Dicembre 1785 Fabio <di> Martino figlio di primo letto di Vincenzo compare nella Corte Ducale di Caivano, e domanda: siccome al 29 novembre 1748 furono firmati i capitoli matrimoniali di Angela Ponticelli sua madre alla quale furono dati in dote ducati 80, cioè ducati 36 in altrettanto oro lavorato, e i restanti ducati 44 da pagarsi fra anni quattro con l'interesse del 5%, sebbene le doti effettive erano di ducati 72 come appariva dal documento di consegna e in caso di restituzione se ne dovevano restituire soltanto ducati 60, sicché si dovevano soltanto ducati 24 per il saldo a conto dei quali se ne erano pagati ducati 16, restava da conseguire ducati 8 per i quali domandò esserne soddisfatto con l'interesse decorso.
ch'essendo morta la sud.a Ang.a Ponticelli d.o Vinc.o Martino passò a seconde nozze con Maddalena Bernardo con cui procreò Lorenzo Dom.co ed Ang.a con aver rimasto in Casolla Val.a un comprens.o di Case con giardino che si dovea dividere tra essi figli maschi col peso di dotare la sud.a Ang.a di loro sorella, e quindi chiese la divisione de' sud.ti beni, sù de' quali si doveano sodisfare li doc. 36 dotali di sua madre ricevuti in tant'oro lavorato	che essendo morta la suddetta Angela Ponticelli detto Vincenzo Martino passò a seconde nozze con Maddalena Bernardo con cui procreò Lorenzo, Domenico e Angela lasciando in eredità in Casolla Valenzana un comprensorio di Case con giardino che si doveva dividere tra i figli maschi con l'obbligo di dare la dote alla suddetta Angela loro sorella, e quindi chiese la divisione dei suddetti beni, su dei quali si dovevano soddisfare i ducati 36 dotali di sua madre ricevuti in

	altrettanto oro lavorato.
Siegue il decr.º di solvat delli duc. 8, e di notificarsi la petiz.ne alla sud.ta Mad.na di Bernardo madre, e tutrice de' minori.	Segue il decreto di *solvat*[1] dei ducati 8, e di notificarsi la petizione alla suddetta Maddalena di Bernardo, madre e tutrice dei minori.
fol. 3. Capitoli matrim.li di Ang.a Ponticelli con Vinc.º di Martino	fol. 3. Capitoli matrimoniali di Angela Ponticelli con Vincenzo di Martino.
fol. 8. Decr.º de 19 Dec.e 1785 con cui si ordina la divis.ne da farsi da due Esperti previa la lista de' Sospetti, ed indi con decr.º de 13 Gen.º 1786 furono eletti gli Esperti Felice Celiento, e Maurizio Casaburo da' quali si fece la requisi.ne f. 10.	fol. 8. Decreto del 19 dicembre 1785 con cui si ordina la divisione da farsi a opera di due Esperti, escludendo gli iscritti nella lista dei Sospetti, e indi con decreto del 13 gennaio 1786 furono eletti gli Esperti Felice Celiento e Maurizio Casaburo dai quali si fece la requisizione f. 10.
fol. 11. Apprezzo fatto di d.e Case e giardino a 25 febr.º per doc. 210., e siegue la divisione con essersi assegnata in porzione alli figli di Vinc.º la parte occidentale delle Case, e cinque none di giardino alla porzione delli figli di Nando di Martino la quarta di mezogiorno con none due di giardino.	fol. 11. Apprezzo fatto di dette Case e giardino al 25 febbraio per ducati 210, e segue la divisione con cui si assegna in porzione ai figli di Vincenzo la parte occidentale delle Case, e cinque none[2] di giardino alla porzione dei figli di Nando di Martino la quarta di mezzogiorno con none due di giardino.
fol. 13. Dichiaraz.ne che fe' stando per morire, ed in letto Fabio di Martino di esser debitore ad Alfonso Pepe di d. 24 per saldo di vini vendutili, per li quali si era obligato Fran.co Angelino di lui socero: dichiara che rappresentava su' la porzione delle Case, e giardino toccato in divisione a Vinc.º *seu* altresi doc. 36 dotali di sua madre, quali rinunziava al pred.to di lui socero, da doverne sodisfare li sud.ti doc. 24 a Pepe, e li restanti d. 12 spenderli per le sue esequie, a qual'effetto si dava facoltà di poter vendere porzione di d.e Case, e giardino, ed il dippiù che avanzava andava in beneficio di sua figlia Ang.a di Martino. Si autentica da N. Pasquale Scuotto, e tre testimoni.	fol. 13. Dichiarazione che Fabio di Martino fece in punto di morte e a letto di essere debitore ad Alfonso Pepe di ducati 24 per saldo di vini vendutigli, per i quali si era fatto garante Francesco Angelino suo suocero: dichiara che ne dava garanzia sulla porzione delle Case e giardino toccata in divisione a Vincenzo *seu*[3] altresì sui ducati 36 dotali di sua madre, ai quali rinunziava a favore del suo predetto suocero, con l'obbligo di pagare i suddetti ducati 24 a Pepe, e i restanti ducati 12 spenderli per le sue esequie, e a tale scopo si dava facoltà di poter vendere porzione di dette Case, e giardino, e il di più che avanzava andava in beneficio di sua figlia Angela di Martino. Si autentica da parte del Notaio

[1] Si paghi.
[2] Una nona era la nona parte di un quarto che a sua volta era la decima parte di un moggio. Poiché il moggio aversano era pari a 4259 mq, una quarta era pari a 425,9 mq e una nona a 47,3 mq. Pertanto cinque none erano pari a 236,5 mq.
[3] oppure.

	Pasquale Scuotto e tre testimoni.
fol. 14. Ist.za di Franc.co Angelino che domanda in virtù della sud.ta dichiaraz.ne di pagarseli da Madalena di Bernardo, e suoi figli li doc. 36 altrim.te procedersi alla vendita di quella porz.ne di Case, e giardino al pred.to Fabio di Martino toccati, e siegue il decr.o di 11 8bre 1786 di Solvat, e a 14 8bre sud.to cum effectu solvat.	fol. 14. Istanza di Francesco Angelino che domanda in virtù della suddetta dichiarazione di ottenere il pagamento da Maddalena di Bernardo e dai suoi figli i ducati 36 altrimenti di procedersi alla vendita di quella porzione di Case e giardino toccati al predetto Fabio di Martino, e segue il decreto dell'11 ottobre 1786 di *Solvat*[4], e del 14 ottobre suddetto *cum effectu solvat*[5].
fol. 16. Mem.le di M.na di Bernardo che domanda, come dovendo alienare quella porzione di giardino che spettava a Fabio di Martino, e tenendo la med.ma li figli pupilli darsi ai med.mi a tale atto il tutore, e siegue decr.o del p.o Dec.e 1786 con cui si dà per Curatore al sud.to atto Pascale Scuotto si expediat nec ne filiis pupillis, et heredibus Vincentii de Martino alienatio portionis viridiarii.	fol. 16. Memoriale di Maddalena di Bernardo che domanda, come dovendo alienare quella porzione di giardino che spettava a Fabio di Martino, e tenendo la medesima i figli in età minorile di darsi ai medesimi per tale atto il tutore, e segue decreto del primo dicembre 1786 con cui si dà per Curatore al suddetto atto Pasquale Scuotto si *expediat necne filiis pupillis, et heredibus Vincentii de Martino alienatio portionis viridiarii*[6].
fol. 17. Ist.za del Curat.re del q. Vin.zo sud.to che dice esser espediente di vendersi d.a porzione di giardino per duc. 36 affine di sodisfarsi esso Fabio	fol. 17. Istanza del Curatore del *quondam*[7] Vincenzo suddetto che dice essere necessario vendersi detta porzione di giardino per ducati 36 al fine di soddisfarsi esso Fabio.
fol. 18. Ist.za della Vedova de q. Vin.zo sud.to che da il consenso di vendersi le none cinque di giardino stimate per doc. 36 affine di sodisfarsi Angelino ... di Fabio di Martino, senza che però fusse tenuta a spesa alcuna di atti, o di stipula: Siegue decr.o di Capiat sum.ria informatio supra decr.o Si expedit	fol. 18. Istanza della Vedova del *quondam* Vincenzo suddetto che dà il consenso di vendersi le none cinque di giardino stimate per ducati 36 al fine di soddisfarsi Angelino <garante>? di Fabio di Martino, senza che però fosse tenuta a spesa alcuna di atti o di stipula: Segue decreto di *Capiat summaria informatio supra* decreto Si *expediat*[8].
fol. 19. Deposiz.ni di due testimonii che attestano esser espediente vendersi d.a porzione di giardino, non avendo la Vedova altro modo come pagare	fol. 19. Deposizioni di due testimoni che attestano essere necessario vendersi detta porzione di giardino, non avendo la Vedova altro modo come pagare.

[4] Si paghi.
[5] Si paghi esecutivamente.
[6] Si esegua o no per i figli minori e per gli eredi di Vincenzo di Martini la vendita di parte del giardino.
[7] fu.
[8] Si prenda sommaria informazione sopra il decreto Si esegua.

fol. 20. Decr.o della Corte Ducale di Caivano de 12 Dec.e 1786 con cui s'interpose il decr.o di Expedit s.a la vendita di d.o giardino	fol. 20. Decreto della Corte Ducale di Caivano del 12 dicembre 1786 con cui fu posto in esecuzione il decreto di *Expedit* sulla vendita di detto giardino.
fol. 21. Fasc. de' Capitoli matrim.li di M.a Angelino figlia di Fran.co con Fabio di Martino de 8 Dec.e 1782 con cui le furono assegnati d. 70 per rag.e delle sue doti stipt. per N. Fran.co M.a d'Ambrosio di Caivano	fol. 21. Fascicolo dei Capitoli matrimoniali di Maria Angelino figlia di Francesco con Fabio di Martino dell'8 dicembre 1782 con cui le furono assegnati ducati 70 a motivo delle sue doti stipulate dal Notaio Francesco Maria d'Ambrosio di Caivano.
fol. 22. Mem.le di M.a Angelino Vedova di Fabio di Martino in Cam.a Legale, espone che per lo matrim.o contratto con d.o Fabio l'avea dato per dote doc. 70 v.so li suoi beni, ed avendo procreato in corso del matrim.o una figliola ed erasi ordinata la vendita di porz.ne di giardino ereditaria di esso Fabio su di cui rappresentava le sue doti, liberarsi a di lei benef.o il prezzo di d. 36 liberi ed espliciti per suoi alim.ti e di d.ta sua figlia. Liceat geria (?) Vidua del p.o Marzo 1787	fol. 22. Memoriale di Maria Angelino vedova di Fabio di Martino in Camera Legale, espone che per il matrimonio contratto con detto Fabio le aveva dato per dote ducati 70 sui suoi beni, e avendo procreato in corso del matrimonio una figliola ed essendosi ordinata la vendita di porzione di giardino ereditaria di esso Fabio su di cui rappresentava le sue doti, liberarsi a suo beneficio il prezzo di ducati 36 liberi ed espliciti per gli alimenti suoi e di detta sua figlia. *Sia consentito per l'anziana* (?) *vedova* del primo marzo 1787.
fol. 23. Ist.za di M.a Angelino che domanda liberarsi il prezzo del sud.to giardino a suo beneficio libero, ed esplicito in conto delle sue doti, per cui ne aveva ottenuto anche l'Ass.o della Cam.a Legale. Siegue decr.o de 15 marzo 1783 con cui si ordina liberarsi il sud.to prezzo ad essa Angelino libero ed esplicito a tenore dell'Ass.o della Cam.ra Legale	fol. 23. Istanza di Maria Angelino che domanda di rendere disponibile il prezzo del suddetto giardino a suo beneficio libero ed esplicito in conto delle sue doti, per cui ne aveva ottenuto anche l'Assenso della Camera Legale. Segue decreto del 15 marzo 1783 con cui si ordina rendere disponibile il suddetto prezzo per la stessa Angelino libero ed esplicito secondo l'Assenso della Camera Legale.
fol. 24. Ist.za di M.a Angelino, e del suo Padre Fran.co, che dicono come non essendosi ritrovato a vendere il sud.to giardino farsene l'aggiudicaz.ne a benef.io di essa M.a per d.ta somma di d. 36. Siegue il decr.o de 12 9bre 1783 di farsi la chiesta aggiudicaz.ne	fol. 24. Istanza di Maria Angelino e di suo padre Francesco, che dicono come non essendo stato possibile vendere il suddetto giardino di farne l'aggiudicazione a beneficio della stessa Maria per la detta somma di ducati 36. Segue il decreto del 12 novembre 1783 di farsi la richiesta aggiudicazione.
fol. 25. Ist.za dell'Erario del Bar.e di Casolla Val.a con cui dice di rappresentar crediti	fol. 25. Istanza dell'Erario del Barone di Casolla Valenzana con cui dice di rappresentare

in virtù di polize bancali v.so li beni di Vinc.o, Leonardo, Emmanuele di Martino, e di Dom.co altresì Vedova del fù Fabio di Martino in somma di doc. 205: 26, ed essendosi pervenuto a notizia che si procedeva alla vendita de' beni da certi suoi debitori siti in Casolla, ordinarsi di non doversi procedere ad atto alcuno di vendita senza essere il med.mo inteso. Siegue decr.o de 5 Dec.e 1783: Explicitis legitimis docum.tis provid. supra. non si notifica	crediti in virtù di polizze bancarie a carico dei beni di Vincenzo, Leonardo e Emmanuele di Martino, e di Domenico e altresì della Vedova del fu Fabio di Martino in somma di ducati 205: 26, ed essendo pervenuta la notizia che si procedeva alla vendita dei beni da certi suoi debitori abitanti in Casolla, ordinarsi di non doversi procedere ad atto alcuno di vendita senza essere il medesimo sentito. Segue decreto del 5 Dicembre 1783: *Explicitis legitimis docum.tis provid. supra*[9]. non si notifica.
Termina d.o proc.o con giusta ist.za osservata da me per pro.re del Sig.r Bar.e di Casolla Val.a a 10 Ag.to 1788 = Nicola Massimo Greco	Termina detto processo con giusta istanza osservata da me come procuratore del Signor Barone di Casolla Valenzana il 10 agosto 1788 = Nicola Massimo Greco[10]

[9] Per gli espliciti legittimi documenti si provveda a riguardo.

[10] L'avvocato Nicola Massimo Greco risultava abitare ed operare in Napoli nel 1784 «alla Porta piccola di s. Tommaso d'Aquino, case di D. Nicola de Vergiliis»: si veda *Catalogo de' legali del Foro napoletano con la notizia delle case ove essi abitano per uso e comodi del pubblico per l'anno 1784 fino a' 4 Maggio 1785 stampato per ordine della Regal Camera di S. Chiara dall'Ufiziale D. Gabriele Saccares*, in Napoli MDCCLXXXIV per Vincenzo Flauto Regio impressore (consultabile e scaricabile on line sul sito Google libri).

A. 12 Dec.r 1785. Fabio Martino figlio del q.m Seor di Vinc.o comp.o nella Corte
Locale di Caivano, e domanda come a 9 Genn.o 1788 furono stipu-
lati Capitoli matrimli di Ang.a Sonticelli sua madre alla quale fu-
rono dati in dote doz 80, Cioè doz 36 in tant'oro lavorato, e li
restanti doz 44 da pagarsi fra anni quattro coll'int.e del 5 p.o
Sebbene le dotj effettive erano di doz 72 come apparisce d'abbarano
ed in caso di restituz.e dovessero restituirsi soltanto doz 60, sicche
si doveano soltanto doz 24 per lo Saldo a conto de' quali se n'era
no pagati doz 16 restava da conseguire doz 8 che domandò
esserne sodisfatto coll'int.e decorso

Ch'essendo morta La Sud.a Ang.a Sonticello d.o Vinc.o Martino passò a
seconde nozze con Maddalena Bernardo con cui procreò Lorenzo
Dom.co ed Ang.a con aver rimasto in Casella Val.a un Congiuns.o di
Case con giardino che si dovea dividere fra essi figli maschi del
peso di dotare La Sud.a Ang.a di loro sorella, e quindi divise
La divisione de' Sud.i beni, sù de' quali si doveano sodisfa
re li doz 36 dotali di sua madre ricev.i in tant'oro lavorato
Siegue il decr.o di solvat delli doz 8, e di notificarsi La petiz.e alla
Sud.a Mad.a di Bernardo madre, e tutrice de' minori.

fol. 3. Capitoli matrimli di Ang.a Sonticelli con Vinc.o di Martino
f. 8. Decr.o de 9 Dec.r 1785 con cui si ordina La divisz.e da farsi da
due Esperti previa la lista de' soggetti, ed indi con decr.o de
13 Gen.o 1786 furono eletti gli Esperti Felice Celiento, e Mau-
fol. 11. rizio Casaburo da' quali si fece La requisiz.e fi. La
Aggrezz.a fatto di d.e Case e giardino a 25 Febr.o per doz 210, e
Siegue La divisione con essersi assegnata in porzione alli figli
di Vinc.o La parte occidentale delle Case, e Cinque none di
giardino alla porzione delli figli di Nardo di Martino La par
te di mezzogiorno con none due di giardino.

ffl: 13. Dichiarazz.e che fù stando per morire, ed in letto Fabio di Martino di esser debitore ad Alfonso Deye duc.ti 24 per saldo di vini venduteli, per li quali si era obligato Franc.o Angelino di lui Socero: dichiarava che rappresentava sù la porzione delle Case, e giardino toccato in divisione a Vinc.o suo Padre duc.ti 36 dotali di sua madre, quali rinunciava al pred.o di lui Socero, da doverne sodisfare li sud.i duc.ti 24 a Deye, e li restanti 12 spenderli per le sue esequie, a qual'effetto li dava facoltà di poter vendere porzione di d.e case, e giardino, ed il dippiù che avanzava andare in benefizio di sua figlia Ang.a di Martino, si autentica da N.r Pascale Scuotto, e tre testimonij

ffl: 14. Istr.a di Franc.o Angelino che domanda in virtù della sud.a dichiaraz.e di pagarsi li da Maddalena di Bernardo, e suoi figli li duc.ti 36 altrim.ti provedersi alla vendita di quella porz.e di Case, e giardino al pred.o Fabio di Martino toccato, e segue il decr.o di 11 8bre 1786 di solvat., ed a 14 8bre sud.o cum effectu solvat

ffl: 16. Instanza di D.a di Bernardo che domanda, come dovendo alienare quella porzione di giardino che spettava a Fabio di Martino, e tenendo la med.a li figli pupilli darli a med.o a tal atto di Tutore, e segue decr.o del p.o Dec.e 1786 con cui si dà per curat.e al sud.o atto Pascale Scuotto si expediat nel ne fiat pupillis, et heredit.s Vincentij de Martino alienatis portionis viridiarij.

ffl: 16 Istr.a del Curat.e de q Dec.e sud.o che dice esser expediente di venderli d.a porzione di giardino per duc.ti 36 affine di sodisfarli esso Fabio

ffl: 18. Istr.a della Vedova de q Dec.e sud.o che da il consenso di venderli le Vigne cinque di giardino stimate per duc.ti 36 affine di sodisfarsi Angelino Cap.o di Fabio di Martino, semprache però fusse tenuto a dar la Misura di atti, e di Stipola: segue decr.o di Capiad.m Sundicum informatis super decr.o si expedit

ffl: 19. Deposiz.ni di due testimonij che attestano esser expediente vendersi d.a porzione di giardino, non avendo la Vedova altro modo come pagare

f: 20 Decr.o della Corte Locale di Caivano de 12 Dec.e 1786 con cui s'interpella il decr.o di Expedit s.a La vendita di d.o giardino

f: 21. Fede de' Capitoli matrimoniali di Ant.a Angelina figlia di Franc.o con Fabio di Martino de 8 Dec.e 1762 con cui le furono assignati duc.ti 30 per vig.e delle sue doti stip.te per N.r Franc.o Ant.o d'Ambrosio di Caivano

fol: 22. Istante di Mr. Angelino Vedova di Fabio di Martino in Cam.a Legale, esponendo che per lo matrim.o contratto con d.o Fabio l'avea dato per dote dotale do s.a li suoi beni, ed avendo provveduto in oss.e del matrim.o una figliola ed eressi ordinata la vendita di porz.e di giardino ereditario di esso Fabio sui di cui rappresentava le sue doti, liberarsi a dilei benef.o il peso di g.a 36 liberi ad esplicito per suoi alim.ti e di d.a sua figliola

fol: 23. Decr.o di d.o Angelino che domandò liberarsi il peso del sud.o giardino a suo benefizio libero, ed esplicito in conto delle sue doti, per cui ne avea ottenuto anche L'Atto.o dalla Cam.a Legale. Segue decr.o de 15 ottobre 1583 con cui si ordina liberarsi il sud.o peso ad essa Angelina libero ed esplicito a tenore dell'Atto.o della Cam.a Legale.

fol: 24. Decr.o di d.o Angelino, e del suo Padre Dom.o che dicono come non essendosi trovato a vendere il sud.o giardino farsene L'aggiudicag.e a benef.o di essa Nr.a per d.a somma di g.a 36.: Segue il decr.o de 12 ottobre 1583 di far si la chiesta aggiudicaz.e

fol: 25. Decr.o del Cavarro del Borgo di Castelnovo.o con cui dice di rappresentar Credità in virtù di polizza bancale s.a li beni di Vinc.o Leonardo Emmanuele di Martino, e di Dom.o Antonio Vedova del fu Fabio di Martino in somma di Ros: 26, ed essendosi pervenuto a notizia che si procedeva alla vendita de' beni da sud.i suoi Debitori siti in Casolla, ordinarsi di non doversi procedere ad atto alcuno di vendita senza esser il nost.o interesso. Segue decr.o de 5 Dec.e 1583: Exhibitis legitimis documentis provide super petitis, non si notifichi.

Termina d.o proc.o con giunta ispr.a osservato da me per grazia del Cav.e Borgo di Castelnovo.o a 16 Agosto 1588 = Nicolao Augustino Fraco.

Istanza di Decio Sorgente, quale agente del marchese di Casolla Valenzana alla Gran Corte della Vicaria per la riscossione coatta dei fitti dei terreni (28 agosto 1805)

(fondo documentale famiglia Cimino)

Giacinto Libertini, Bruno D'Errico

Copia etc.. Nella Gran Corte della Vicaria comparisce il Dottor Decio Sorgente, e dice, che nel dì ventotto Agosto corrente anno con publico istrumento stipulato per Notar Don Carlo Spolidoro, è stato costituito Aggente generale dell'Illustre Marchese di Casolla Valenzana, dandoli ogni ampia faccoltà, e costituendolo in luogo suo, onde poter esigere le rendite di detto Feudo di Casolla Valenzana. Fra i Coloni di detto Marchese si numerano Mario Natale, e Cristofaro Mennillo, Don Giovanni Romano, ed Emanuele Romano, il quondam Antonio Giannoni, e per esso la Vedova Teresa Ruotolo, Vitantonio Mennillo, Pietro Angiolo d'Ambrosio, Angiolo Frezza, Biase Giannino, Giovanni, ed Andrea Caputo, Domenico dell'Orgio quondam Agostino, Andrea Grimaldi, Vincenzo Grimaldi, Carmine Salamone, Crescenzo Castaldo, e Francesco Tucci, Giuseppe de Rosa, Michele Ponticelli, e Felice Celiento, e finalmente Bartolommeo di Martino, Domenico, e Pasquale dell'Orsio. Or detti Coloni per l'annata di estaglio maturata a' quindici del passato Agosto vanno debitori per causa di detto estaglio de' Territori respettivamente a loro affittati, come in forza di oblighi penes acta della Marchesal Corte di detta Casolla Valenzana, copia de' quali in forma valida si presentano. Quindi il comparente ricorre in essa Gran Corte, e fà istanza darsi gli ordini opportuni per l'incusa di detti oblighi, e per le spedizioni delle lettere esecutoriali, nelle quantità, che essi respettivamente devono.	Copia etc. Nella Gran Corte della Vicaria si presenta il Dottor Decio Sorgente, e dice che nel dì ventotto agosto del corrente anno con pubblico strumento stipulato dal Notaio Don Carlo Spolidoro, è stato costituito Agente generale dell'Illustre Marchese di Casolla Valenzana, dandogli ogni ampia facoltà, e costituendolo in sua vece, onde poter esigere le rendite di detto Feudo di Casolla Valenzana. Fra i Coloni di detto Marchese si annoverano Mario Natale, e Cristofaro Mennillo, Don Giovanni Romano, ed Emanuele Romano, il *quondam*[1] Antonio Giannoni, e per esso la vedova Teresa Ruotolo, Vitantonio Mennillo, Pietro Angiolo d'Ambrosio, Angiolo Frezza, Biase Giannino, Giovanni, e Andrea Caputo, Domenico dell'Orgio *quondam* Agostino, Andrea Grimaldi, Vincenzo Grimaldi, Carmine Salamone, Crescenzo Castaldo, e Francesco Tucci, Giuseppe de Rosa, Michele Ponticelli, e Felice Celiento, e finalmente Bartolommeo di Martino, Domenico, e Pasquale dell'Orsio. Ordunque, i detti Coloni per l'annata di estaglio[2] maturata il quindici del passato agosto sono debitori per causa di detto estaglio dei terreni rispettivamente a loro affittati, come in forza di obblighi *penes acta*[3] della Corte Marchesale di detta Casolla Valenzana, copia dei quali in forma valida si presentano. Quindi il comparente ricorre in essa Gran Corte, e fa istanza di emettere gli ordini opportuni per l'incusa[4] di detti obblighi, e per le spedizioni delle lettere esecutive, nelle quantità, che essi rispettivamente devono.
Così dice, e fà istanza salvi etc., omni meliori modo etc. de expensis etc. = Die quinta mensis	Così dice, e fa istanza *salvis* etc.[6], *omni meliori modo* etc.[7] *de expensis* etc.[8] *Nel quinto giorno*

[1] fu.
[2] pigione.
[3] presso gli atti.
[4] contestazione.
[6] fatti salvi etc.
[7] in ogni modo migliore etc.

Decembris millesimo octingentesimo quinto. Neapoli = Per subscriptum Dominum Judicem Magnae Curiae Vicariae visis retroscripta comparitione, ac copiis obligationum penes acta Curiae M.sali Casollae Valenzanae in ea enunciatis, fuit provisum, et decretum, quod retroscripti debitores citentur ad dicendum causam quare non debent conntra[5] eosdem incusari praedictae obligationi, secus incusentur. hoc suum, et expediantur provvisiones = Graziosi = Piciocchi Scriba	*del mese di Ddcembre nell'anno millesimo ottocentesimo quinto. Napoli. Dal sottoscritto Signor Giudice della Gran Curia della Vicaria, visti la retroscritta comparizione e le copie delle obbligazioni presso gli atti della Curia Marchesale di Casolla Valenzana menzionate nella stessa, fu deciso e decretato che i retroscritti debitori siano citati a dire la causa per la quale non debbono* contro gli stessi essere accusati, come sono accusati, per quanto a ciascuno tocca della predetta obbligazione, e siano spediti i provvedimenti. = Graziosi = Piciocchi scrivano.
Extracta est p.ns copia ab actis dic.ti solutionis, et corresponsionis pro D.e D.r Decio Sorgente Adm.e sive Ag.te Ill.mo March.e Casollae Valenzanae, nec non ad incusationem obligationae, et facta coll.ne concordat, mel.ri semper salva, et in fidem Neapoli die 20. Augusti 1807 Dominicus Piciocchi	*La presente copia è stata estratta dagli atti del detto pagamento e corresponsione a favore del Dottor Don Decio Sorgente Amministratore ovvero Agente dell'Illustrissimo Marchese di Casolla Valenzana, nonché per la contestazione delle obbligazioni, ed eseguito il confronto concorda, fatta sempre salva una migliore copia, e in fede. Napoli, nel giorno 20 agosto 1807. Domenico Piciocchi ....*

[8] a riguardo delle spese etc.
[5] contra.

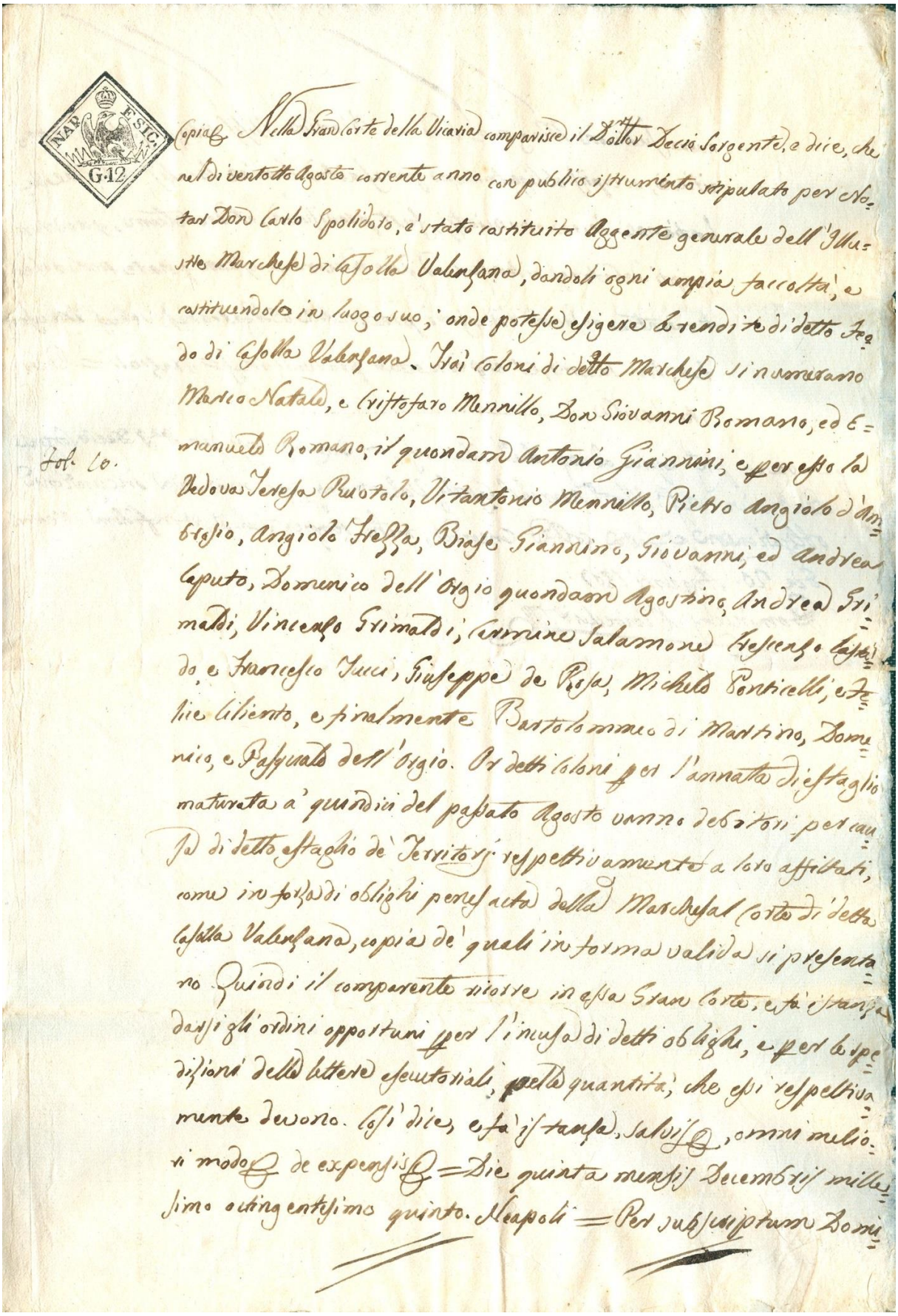

Pagina 1 dell'istanza di Decio Sorgente.

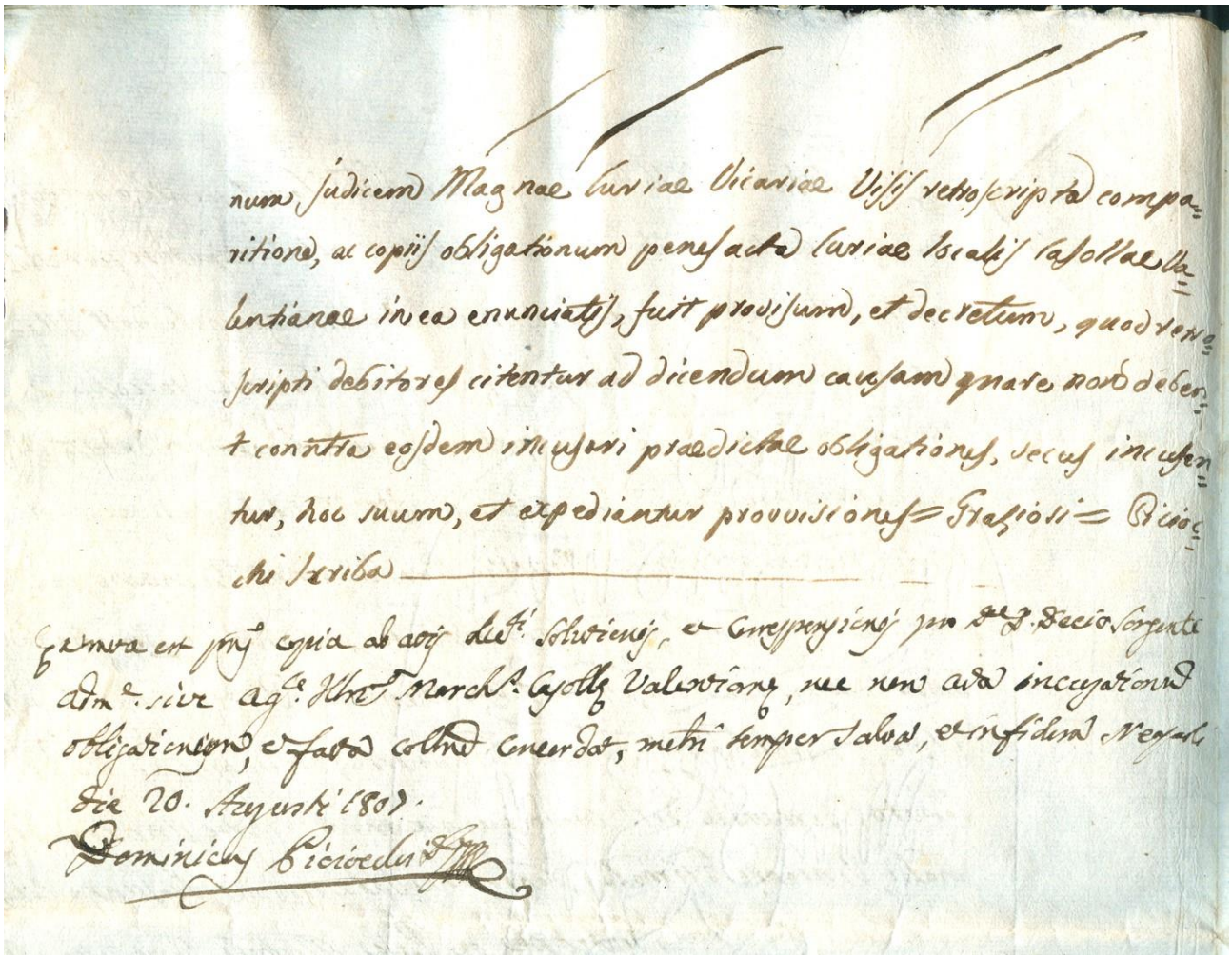

num Judicem Magnae Curiae Vicariae Vobis rethoscripto compa-
ritione, ac copijs obligationum penes acta Curiae locati Casellae
lanianae in ea enunciatis, fuit provisum, et decretum, quod vene
scripti debitores citentur ad dicendum causam quare non deber
et contra eosdem executori praedictae obligationes, secus in
tur, hoc suum, et expedientur provisiones = Gratioli = Bicio
chi Scriba

Gemma et pro Curia ab aoj dict. solvendis, et exequendis pro D.G. Decio Sergente
Adm. sive Agente Illust. March. Cajetj Valeriani, nec non ad incarcerand
obligationes, et fabricand collind Concordat, meth temper salvad, et infidind Negat
die 20. Augusti 1801.

Dominicus Bicioedi

Pagina 2.

Istanza del Marchese di Casolla Valenzana Vincenzo Cimino presso la Gran Corte della Vicaria contro Decio Sorgente (3 gennaio 1806)

(fondo documentale famiglia Cimino)

Giacinto Libertini

Copia etc. = Die tertia Junii millesimo octingentesimo sexto presentata per Procuratorem = Nella Gran Corte della Vicaria compa.ndo il Procuratore dell'Illustre Marchese di Casolla Valenzana Don Vincenzo Cimino, dice, che possedendo esso Illustre suo Principale nel tenimento di quel Feudo, più, e diversi territori componenti la estensione di moggia trecento quarantanove circa[1], quasi tutti dati in fitto a diversi Coloni per tempi, ed estagli convenute nelle rispettive cautele, addì ventotto Agosto del caduto anno mille ottocento cinque con pubblico istrumento sotto lo specioso nome di Aggenzia ne diede a Don Decio Sorgente del Casale di Casoria la coltura per anni sette, non che la esazione forzosa di quella intera rendita importante annui ducati seimila nove, e grani novantadue, costituendogli il non indifferente salario di annui ducati cento sette, e grani quattordici. Il Dottor Sorgente si obbligò di corrispondergli gli anzidetti Ducati seimila nove, e grani novantadue nel seguente modo, cioè ducati quattrocento effettivi di moneta di argento, in ciascun mese, sempre coll'anticipazione di una mesata, e così continuare in tutto il settennio, dovendo il primo pagamento eff.uarsi otto giorni dopo la stipula di quel contratto. Il dippiù dell'espressata rendita importante ducati mille duecento nove, e grani novantatre si obbligò pagare nella fine di ciascun anno = Benvero (parole dell'istrumento) bisognando porzione di detto avanzo ad esso Illustre Signor Marchese Don Vincenzo nel corso dell'anno, si obbligò esso Don Decio a semplice richiesta sua fargliene il pagamento = In tale contratto intervenne eziandio Don Giuseppe Sorgente padre di lui, il quale in tutto, e per tutto, si obbligò in <u>solidum</u> col figlio, come ampiamente si rileva dal legal documento, che se ne produce.	Copia etc. Nel terzo giorno di Giugno dell'anno millesimo ottocentesimo sesto presentata mediante Procuratore. Nella Gran Corte della Vicaria comparendo il Procuratore dell'Illustre Marchese di Casolla Valenzana Don Vincenzo Cimino, dice che possedendo il suo Illustre Principale, nel tenimento di quel Feudo, più e diversi terreni formanti l'estensione di moggia trecento quarantanove circa, quasi tutti dati in fitto a diversi Coloni per tempi, ed estagli[2] stabiliti nelle rispettive cautele[3], il ventotto agosto del trascorso anno mille ottocento cinque con pubblico atto sotto l'erroneo nome di Agenzia ne diede a Don Decio Sorgente del Casale di Casoria la coltura per anni sette, nonché l'esazione forzosa di quella intera rendita assommante a ducati annui seimila nove e grani novantadue, stabilendo per lui il non indifferente salario di annui ducati cento sette e grani quattordici. Il Dottor Sorgente si obbligò di corrispondergli gli anzidetti ducati seimila nove e grani novantadue nel seguente modo, cioè ducati quattrocento effettivi di moneta di argento in ciascun mese, sempre coll'anticipazione di una mesata[4], e così continuare in tutto il settennio, dovendo il primo pagamento effettuarsi otto giorni dopo la stipula di quel contratto. Il di più della definita rendita assommante a ducati mille duecento nove, e grani novantatre si obbligò pagare nella fine di ciascun anno. É ben vero (parole dell'atto) che necessitando porzione di detto avanzo a esso Illustre Signor Marchese Don Vincenzo nel corso dell'anno, si obbligò esso Don Decio a semplice richiesta sua a fargliene il pagamento. In tale contratto intervenne anche Don Giuseppe Sorgente padre di lui, il quale in tutto e per tutto, si obbligò *<u>in solidum</u>* col figlio, come ampiamente si rileva dal documento legale, che si presenta.

[1] Poiché un moggio aversano era pari a 4.259 mq, moltiplicando tale valore per 349 si ottiene 1.486.391 mq = 148,6 ettari = 1,486 kmq.

[2] fitti.

[3] contratti.

[4] quota mensile.

Per effetto di siffatta convenzione il Dottor Sorgente prese subito il maneggio di quel Feudo introitandosi sulle prime il prodotto dell'annata mille ottocento quattro in mille ottocento cinque: e quando l'Illustre Principale del Comparente credevasi esser fuori di quella domestica cura, s'avvide che erasi ingannato a partito. Imperocchè non avendogli il Dottor Sorgente sotto vari pretesti voluto giammai somministrare veruna summa di quell'avanzo di rendita, importante, come sopra si è detto, ducati mille duecentonove, e grani novantatre, che fino al mese di Agosto calò anche nelle sue mani, fu d'uopo ad esso suo Principale venire con lui al prematuro appuramento di conti, so che seguì sotto il dì quindici di Aprile dell'anno corrente. Così il creduto Agente si scoprì liquido debitore dell'Illust.mo Marchese di Valenzana nella somma di ducati mille cento e ventisette, e grani ottantuno, bonificandonegli ducati cento cinquanta di coltura fatta nella Massarie detta le Finerie; ed anche ducati cento sette, e grani quattordici di sua provvisione, tuttoche matura nel prossimo agosto. Dalla notabile impuntualità del Sorgente, n'è derivato, che si sono dovute attrassare più mesate dell'Erario, ed agli Armiggeri di quel Feudo, cosa, che ha arrecato ed arreca tuttavia al Principale del Comparente gravissima angustia.	Per effetto di siffatta convenzione il Dottor Sorgente prese subito la gestione di quel Feudo incassando sulle prime il prodotto dell'annata mille ottocento quattro in mille ottocento cinque: e quando l'Illustre Principale del Comparente credevasi esser fuori di quella domestica cura, s'avvide che si era ingannato a riguardo. Ciò in quanto non avendogli il Dottor Sorgente sotto vari pretesti voluto giammai dargli alcuna parte quell'avanzo di rendita, assommante, come sopra si è detto, ducati mille duecentonove e grani novantatre, che fino al mese di agosto venne a ritrovarsi anche nelle sue mani, fu necessario per esso suo Principale venire con lui alla prematura verifica dei conti, so che seguì sotto il dì quindici di aprile dell'anno corrente. Così il creduto Agente si scoprì liquido debitore dell'Illustrissimo Marchese di Valenzana nella somma di ducati mille cento e ventisette e grani ottantuno, sottraendo ducati centocinquanta di coltura fatta nella Massarie detta le Finerie; e anche ducati cento sette e grani quattordici di sua provvigione, tutto che matura nel prossimo agosto. Dalla notabile mancanza di puntualità del Sorgente, ne è derivato, che si sono dovute porre fra gli arretrati più mesate dell'Erario, ed agli Armigeri di quel Feudo, cosa che ha arrecato ed arreca tuttavia al Principale del Comparente gravissima angustia.
All'impuntualità del preteso Agente, siegue la sua criminosa condotta di già spiegata nella coltura di quei fondi. Per trarne un indoveroso proveccio, ha fatto recidere contro le regole dell'arte, ed a onta del divieto del Padrone, tutt'i rami alla gran quantità de' pioppi d'allievo, che ritrovasi ne' mentovati Fondi, vendendogli a suo vantaggio per uso di fascine. Quindi ne deriva un guasto gravissimo giacchè marcandosi ne' tronchi di quei alberi tante profonde cicatrici, quanti sono i rami recisi, le tavole riuscendo viziose, si vendono al più infimo prezzo. Ciò porta un danno di più migliaia etc. importante all'Illustre Principale del Comparente di non ingrandire la Casa del Sorgente colla rovina della propria; tanto più, che come gli ha manifestato non equivoche si pruova di volersi porre nelle mani la intera rendita del corrente anno, la cui esazione principia dalla metà di questo intero mese di Giugno, e finisce a' quindici Agosto, perciò fa istanza darsi per ora	Alla mancanza di puntualità del preteso Agente, segue la sua criminosa condotta già spiegata nella coltura di quei fondi. Per trarne un indebito provento, ha fatto recidere contro le regole dell'arte e nonostante il divieto del Padrone, tutti i rami alla gran quantità dei pioppi coltivati che si ritrovasi nei fondi menzionati, vendendoli a suo vantaggio per uso di fascine. Quindi ne deriva un guasto gravissimo giacché marcandosi nei tronchi di quei alberi tante profonde cicatrici quanti sono i rami recisi, le tavole riuscendo difettose, si vendono al più infimo prezzo. Ciò porta un danno di più migliaia etc. importante all'Illustre Principale del Comparente di non ingrandire la Casa del Sorgente con la rovina della propria; tanto più, che come gli ha manifestato non equivocamente tenta di impadronirsi dell'intera rendita del corrente anno, la cui esazione inizia dalla metà di questo intero mese di giugno, e finisce il quindici agosto, perciò fa istanza che siano

da essa Gran Corte della le seguenti provvidenze =	emessi da essa Gran Corte i seguenti provvedimenti.
Primo, obbligarsi tanto il Dottor Sorgente, che l'espremissore suo Padre a pagar subito all'Illustre Marchese di Valenzana i detti ducati mille cento ventisette, e grani ottantuno, avanzo della detta rendita a' mentovati ducati, quattrocento, i quali tiene nelle sue mani fino d'Agosto del mille ottocento cinque, e de' quali n'è rimasto liquido debitore, come innanzi si è premesso. Secondo, perchè la espressata impuntualità deve rendere il medesimo Illustre Principale del Comparente piùcchè sollecito a non fargli piombare nelle mani l'intero prossimo prodotto del corrente anno, cumulando debito a debito, perciò fa istanza ordinarsi, che in quanto a' territori affittati, i Fittuari paghino i rispettivi estagli a dirittura ad esso Illustre Marchese, ed in rispetto a' terreni che il Dottor Sorgente fa per conto proprio, devenirsene al sequestro della pendente raccolta, giacchè qual'ora si facesse correre il Dottor Sorgente nel mal concepito disegno d'introitarsi anche la rendita di quest'anno prossimo a raccogliersi, mancarebbe senza dubio nella Casa del Marchese di Valenzana ogni mezzo da vivere per un'intero anno =	Primo, obbligarsi tanto il Dottor Sorgente, che il garante suo Padre a pagare subito all'Illustre Marchese di Valenzana i detti ducati mille cento ventisette e grani ottantuno, avanzo della detta rendita agli anzidetti ducati, quattrocento, i quali tiene nelle sue mani fin da agosto del mille ottocento cinque, e dei quali ne è rimasto debitore in contanti, come innanzi si è premesso. Secondo, perché la manifestata mancanza di puntualità deve rendere il medesimo Illustre Principale del Comparente più che sollecito a non fargli pervenire nelle mani l'intero prossimo prodotto del corrente anno, cumulando debito a debito, perciò fa istanza che si ordini, che in quanto ai territori affittati, i Fittuari paghino i rispettivi estagli direttamente ad esso Illustre Marchese, e a riguardo dei terreni che il Dottor Sorgente fa per conto proprio, di pervenire al sequestro della prossima raccolta, giacché qualora si facesse andare avanti il Dottor Sorgente nel mal concepito disegno di appropriarsi anche della rendita di quest'anno prossimo di raccolta, mancherebbe senza dubbio nella Casa del Marchese di Valenzana ogni mezzo da vivere per un intero anno.
Finalmente fa istanza ordinarsi la perizia sul taglio de' rami, che ha fatto frodolentamente eseguire ne' suddivisati pioppi, onde esso suo Principale ne rest'indennizzato di tutto il danno arrecatogli col punibile atto; riservandosi perciò anche l'azione criminale. Così dice, e fa istanza non solo in questo, ma in ogni altro miglior modo etc. Con espressa protesta di tutt'i danni, spese, ed interessi. Salvis etc. =	Infine fa istanza che si ordini la perizia sul taglio dei rami, che ha fatto fraudolentemente eseguire negli anzidetti pioppi, onde esso suo Principale ne sia indennizzato di tutto il danno arrecatogli con il punibile atto; riservandosi perciò anche l'azione criminale. Così dice, e fa istanza non solo in questo, ma in ogni altro miglior modo etc. Con espressa protesta di tutte i danni, spese, ed interessi. Fatti salvi etc.
Die tertia mensis junii mille ottocento sei Neapoli = Per subscriptum Dominum Judicem Magnae Curiae Vicariae fuit provisum, et decretum, quod praesens petitio intimetur Parti ad finem provvidendi, hoc secum = Letizia = Scoppa Actuarius = Addì tre Giugno mille ottocento sei. Io Tomaso Capece Portiere di Vicaria ho notificato il Dottor Don Decio Sergente di persona, e dateli copia = Evvi il segno del Portiere = Addì trenta Luglio mille ottocento sei. Io sottoscritto Portiere di Vicaria ho notificato il Dottor Don Clemente de Curtis di persona, e dateli copia.	Nel terzo giorno del mese di giugno milleottocentosei Napoli. Dal sottoscritto Signor Giudice della Gran Curia della Vicaria fu deciso e decretato che la presente petizione sia intimata alla Parte affinché provveda a riguardo, ciò insieme. Letizia. Scoppa Attuario. Il tre giugno milleottocentosei. Io Tomaso Capece Portiere di Vicaria ho notificato il Dottor Don Decio Sergente di persona, e data a lui la copia. Vi è il segno del Portiere. Il trenta luglio milleottocentosei Io sottoscritto Portiere di Vicaria ho notificato il Dottor Don Clemente de Curtis di persona, e date a lui la copia.
Concordat cum suo orig.li sist.e in Actis penes	Concorda con il suo originale esistente negli

me etc. mel.[i] rev.[e] Semper Salva. Et in fidem etc. Neapoli die 22 M. Aug.[ti] 1807.	Atti presso di me etc. fatta sempre salva una migliore rilettura. E in fede etc. Napoli, nel giorno 22 del mese di agosto 1807.
Pro De Masellis abs.[te] Joseph del Giudice	Per De Masellis assente Giuseppe del Giudice

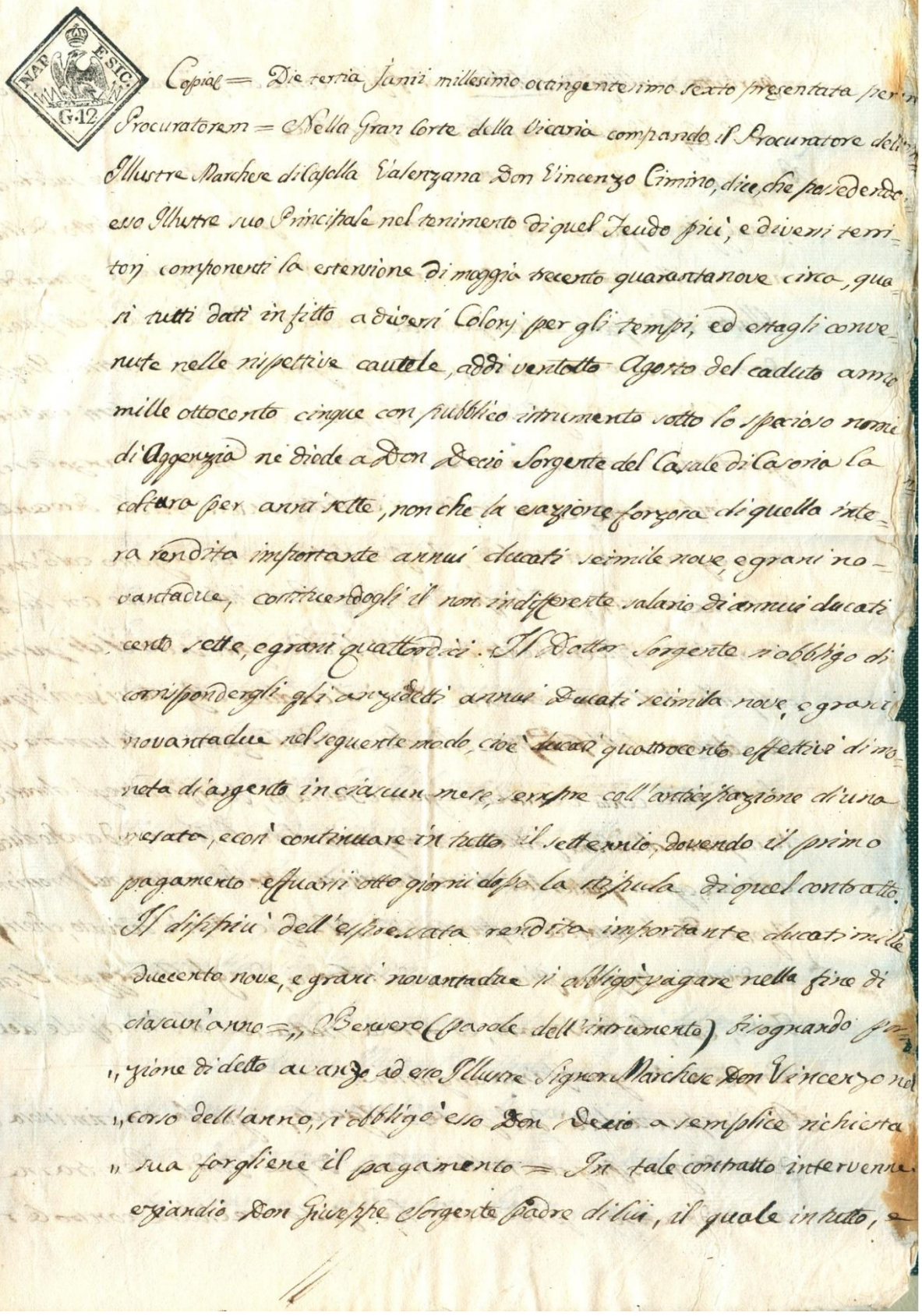

Copia = Die vertia Jamii millesimo octangentesimo sexto presentata per
Procuratorem = Nella Gran Corte della Vicaria comparendo il Procuratore dell'
Illustre Marchese di Lapolla Valenzana Don Vincenzo Cimino, dice, che per vedendo
esso Illustre suo Principale nel tenimento di quel Feudo più, e diversi territ=
torj componenti la estensione di maggio trecento quarantanove circa, qua=
li tutti dati in fitto a diversi Coloni per gli tempi, ed otagli conve=
nute nelle rispettive cautele, addì ventotto Agosto del caduto anno
mille ottocento cinque con pubblico istrumento sotto lo speciose nome
di Aggenzia ne diede a Don Decio Sorgente del Casale di Casoria la
coltura per anni sette, non che la esazione forzosa di quella inte=
ra rendita importante annui ducati seimile nove, e grani no=
vantadue, corrispondogli il non indifferente salario di annui ducati
cento sette, e grani quattordici. Il detto Sorgente si obbligò di
corrispondergli gli suddetti annui ducati seimila nove, e grani
novantadue nel seguente modo, cioè ducati quattrocento effettive di mo=
neta di argento in ciascun mese, eccetto coll'antecipazione di una
mesata, e con continuare in detto il settennio, dovendo il primo
pagamento effettuarsi otto giorni dopo la ripulsa di quel contratto.
Il disipiù dell'espressata rendita importante ducati mille
duecento nove, e grani novantadue si obbligò pagare nella fine di
ciascun'anno = „ Bensì (Regole dell'istrumento) bisognando pur=
„ gione di detto avanzo ad esso Illustre Signor Marchese Don Vincenzo nel
„ corso dell'anno, si obbligò esso Don Decio a semplice richiesta
„ sua fargliene il pagamento = In tale contratto intervenne
eziandio Don Giuseppe Sorgente padre di lui, il quale in tutto, e

Pagina 1.

pertutto si obbligò in solidum col figlio; come ampiamente si rileva dal legal documento, che se ne produce.

Per effetto di siffatta convenzione il Dottor Sorgente prese subito il maneggio di quel Feudo introitandosi nelle prime il prodotto dell'annata mille ducento quattro in mille ottocento cinque: e quando il Illustre Principale del Comparente credevasi di esser fuori di quella domestica cura, si accorse, ch'erasi ingannato a partito. Imperocchè non avendogli il Dottor Sorgente sotto varj pretesti voluto giammai somministrare veruna summa di quell'avanzo di rendita, importante, come sopra si è detto, ducati mille ducento nove, e grani novantadue, che fino dal mese di Agosto caduto nelle sue mani, fu d'uopo ad esso suo Principale venire con lui ad premature appuramento di conti, lo che seguì sotto il dì quindici di Aprile dell'anno corrente. Eccò il creduto Agente si scuoprì legittimo debitore dell'Illustre Marchese di Valenzano nella summa di ducati mille cento ventisette, e grani otto e tauruno, bonificandogli ducati cento cinquanta di colletta fatta nella mastrà detta le Ferrone, ed anche ducati cento sette, e grani quattordici di sua provvisione, tuttochè manchi nel primo Agosto. Dalla notata irregolarità del Sorgente, ne è derivato, che esso non dovuto attrassare più mesate dell'Erario, ed agli Arrendatori di quel Feudo; cosa, che ha arrecato, ed arreca tuttavia al Principale del Comparente gravissima angustia.

All'impuntualità del preteso Agente, niegue la sua cimiera condotta di già spiegata nella coltura di que' Fondi. Per trarne un indovevole provveccio, ha fatto recidere contro le re-

gole dell'arte, ed in onta del divieto del Padrone, tutt'i rami alla gran
quantità de' pioppi d'allievo, che ritrovansi ne' mentovati fondi, ven
derdargli a suo vantaggio a suo vantaggio per uso di farine. Quin
di ne deriva un guasto gravissimo, giacchè marcandovi ne' tron
chi di quei alberi tante profonde cicatrici, quanti sono i rami re
cisi, le tavole riescono viziose, ed in vendono al più infimo prezzo.
Ciò porta un danno di più migliaja ——————————

Ed importante all'Illustre Principale del Comparente di non ag
grandire la Casa del Dr Sorgente colla rovina della propria; tan
te più, che come gli ha manifestato non equivoche risolve
di voleri porre nelle mani la intera rendita del corrente an
no, la cui esazione principia dalla metà di questo istesso mese di
Giugno, e finisce a' quindici Agosto, perciò fa istanza dammi essa da
esa gravi certe le seguenti provvidenze = Primo, obbligarsi tanto
il Dottor Sorgente, che l'espremittente suo Padre a pagar subito all'
Illustre Marchese di Valenzana i suddetti ducati mille cento
ventisette, e grani ottantuno, avanzo della detta rendita a'
mentovati ducati quattrocento, i quali tiene nelle mani sto
ri fino d'Agosto del mille ottocento cinque, e de' quali n'è ri
matto liquido debitore, come innanzi n'è precorso =
Secondo, perchè la esperata impuntualità del primo anno deve
rendere il medesimo Illustre Principale del Comparente più che solle
cito a non fargli piombare nelle mani l'intero provvisto pro
dotto del corrente anno, cumulando debito a debito, perciò
fa istanza ordinarsi, che in quanto a' terreni affittati,

i Fittuarj paghino i rispettivi estagli a dirittura ad esso Illustre Mar-
chese; ed in rispetto a' terreni, che il Dottor Sorgente fa per conto pro-
prio, devenirsi al sequestro della pendente raccolta, giacchè qual'ora
li facesse correre il Dottor Sorgente nel mal concepito disegno d'inter-
tani anche la rendita di quest'anno prossima a raccogliersi, manca-
rebbe senza dubio alla Casa del Marchese di Valenzano ogni mez-
zo da vivere per un'intero anno = Finalmente fa istanza
ordinarsi la perizia nel taglio de' rami, che ha fatto frodolenta-
mente eseguire ne' suddivisati pioppi, onde esso no Principale
ne resti indennizzato di tutto il danno arrecatogli col pu-
nibile atto; riserbandosi perciò anche l'azione criminale. Co-
sì dice, e fa istanza non solo in questo, ma in ogni altro
miglior modo. Con espressa protesta di tutt'i danni,
spese, ed interessi. Salvis = Die tertia mensis Junii mille octo-
cento sei Neapoli = Per subscriptum Dominum Judicem Magnæ Curiæ
Vicariæ fuit provisum, et decretum, quod prædicta petitio intimetur Par-
ti ad finem providendi, hoc meum = Petitio = Coram me Actuario =
Addì tre Giugno mille ottocento sei. Io Tomaso Capece Portiere di Vi-
cario ho notificato il Dottor Don Decio Sorgente di persona, e datoli
li copia = Ecco il regno del Portiere = Addì trenta Luglio mille
ottocento sei. Io suddetto Portiere di Vicaria ho notificato il Dottor
Don Clemente de Costj di persona, e datoli copia ——

Concordat cum suo originali existente in actis causæ mihi relato
Sera per Salvo. Et in fidem Neapoli die 22. Mensis Augusti 1806.

Pro Dno Masellis absente
Joseph del Gaudio Scrib.

Accordo fra il Marchese di Casolla Valenzano e Don Decio Sorgente, incaricato per la riscossione dei fitti nel feudo (15 aprile 1806)

(fondo documentale famiglia Cimino)

Giacinto Libertini

Copia etc. Essendosi tra di noi sottoscritti fatti i conti, giusta l'istrumento stipulato a' ventotto Agosto del passato anno mille ottocento cinque per mano di Notar Spolidoro dell'annata maturata a dì quindici Agosto del detto passato anno, per essersi in questo giorno riveduti li conti, e le ricevute sottoscritte dal Marchese a favore di me sottoscritto Don Decio, ed al presente lacerate, non che quelle dell'Erario, si è rilevato da' medesimi d'aver io sottoscritto Don Decio dato al detto Signor Marchese in conto de' ducati seimila settecento sessantasei, e grana ventotto dovuti per detta annata maturata, come sopra, ed anche per attrasso, ducati cinquemila trecento ottantuno, e grana trentatre sono compresi non solo le partite pagate da Don Decio in danaio, ma ben'anche l'estaglio de' territori sfittati, danaio esatto dall'Erario, e rilascio fatto a' Coloni, per cui resto dovendo io sottoscritto Don Decio al detto Signor Marchese, tanto per detta annata maturata, come sopra, che per l'attrasso sudetto altri Ducati mille trecento ottantaquattro, e grana novantacinque, da' quali debbon dedursi ducati cento cinquanta di spesa di coltivo fatte dippiù nella massaria grande, come ancora la provvisione, salvo sempre miglior calcolo, ed a cautela etc. = Napoli quindici Aprile mille ottocento sei = Marchese di Casolla Valenzana = Dottor Decio Sorgente = Tali sono, ed in fede etc. = Notar Carlo Spolidoro di Napoli	Copia etc. Essendosi tra di noi sottoscritti fatti i conti, secondo l'atto notarile stipulato il ventotto agosto del passato anno milleottocentocinque per mano del Notaio Spolidoro dell'annata maturata al quindici agosto del detto passato anno, per essersi in questo giorno riveduti i conti e le ricevute sottoscritte dal Marchese a favore di me sottoscritto Don Decio, ed al presente lacerate, nonché quelle dell'Erario, si è rilevato dai medesimi d'aver io sottoscritto Don Decio dato al detto Signor Marchese in conto dei ducati seimilasettecentosessantasei, e grana ventotto dovuti per detta annata maturata, come sopra, ed anche per arretrato, ducati cinquemila-trecento ottantuno, e grana trentatre sono compresi non solo le partite pagate da Don Decio in danaro, ma anche il pigione dei territori sfittati, danaro esatto dall'Erario, e il rilascio fatto ai Coloni, per cui rimango a dare io sottoscritto Don Decio al detto Signor Marchese, tanto per detta annata maturata, come sopra, che per l'arretrato suddetto altri ducati milletrecentoottantaquattro, e grana novanta-cinque, dai quali debbono dedursi ducati centocinquanta di spesa peri coltivazione fatte in più nella masseria grande, come ancora la provvigione, salvo sempre miglior calcolo, ed a cautela etc. Napoli quindici aprile milleottocentosei. Marchese di Casolla Valenzana. Dottor Decio Sorgente. Tali sono, ed in fede etc. Notaio Carlo Spolidoro di Napoli
A dì ventiquattro Luglio 1807. Nap.li Io Onofrio Coda ho notificato il S.r D. Decio Sorgente person.te, e datoli Copia. Luogo del Segno.	Il ventiquattro Luglio 1807. Napoli Io Onofrio Coda ho notificato il Signor Don Decio Sorgente personalmente, e datogli Copia. Luogo del Segno.
Collata concordat cum suo orig.li sist.e in actis penes me. mel.ri revis.e semp.er Salva. Et in fidem etc. Neap. die 24 m.e Iulii 1807. U. I. D.[1] Joseph Paolillo act.us Mag.e	Confrontata concorda con il suo originale esistente negli atti presso di me. Fatta sempre salva una migliore rilettura. E in fede etc. Napoli, nel giorno 24 nel mese di luglio 1807. Giuseppe Paolillo attuario Maggiore e Dottore

[1] U.I.D. è l'abbreviazione di *Utroque Iure Doctore*. L'espressione <*in*> *utroque iure* significa "nell'uno e nell'altro Diritto" e nelle prime università indicava i dottori laureati sia in dititto civile che in diritto canonico.

D. Joseph De Masellis S.^{ba} etc.	nell'uno e nell'altro Diritto. D. Giuseppe De Masellis Scrivano etc.

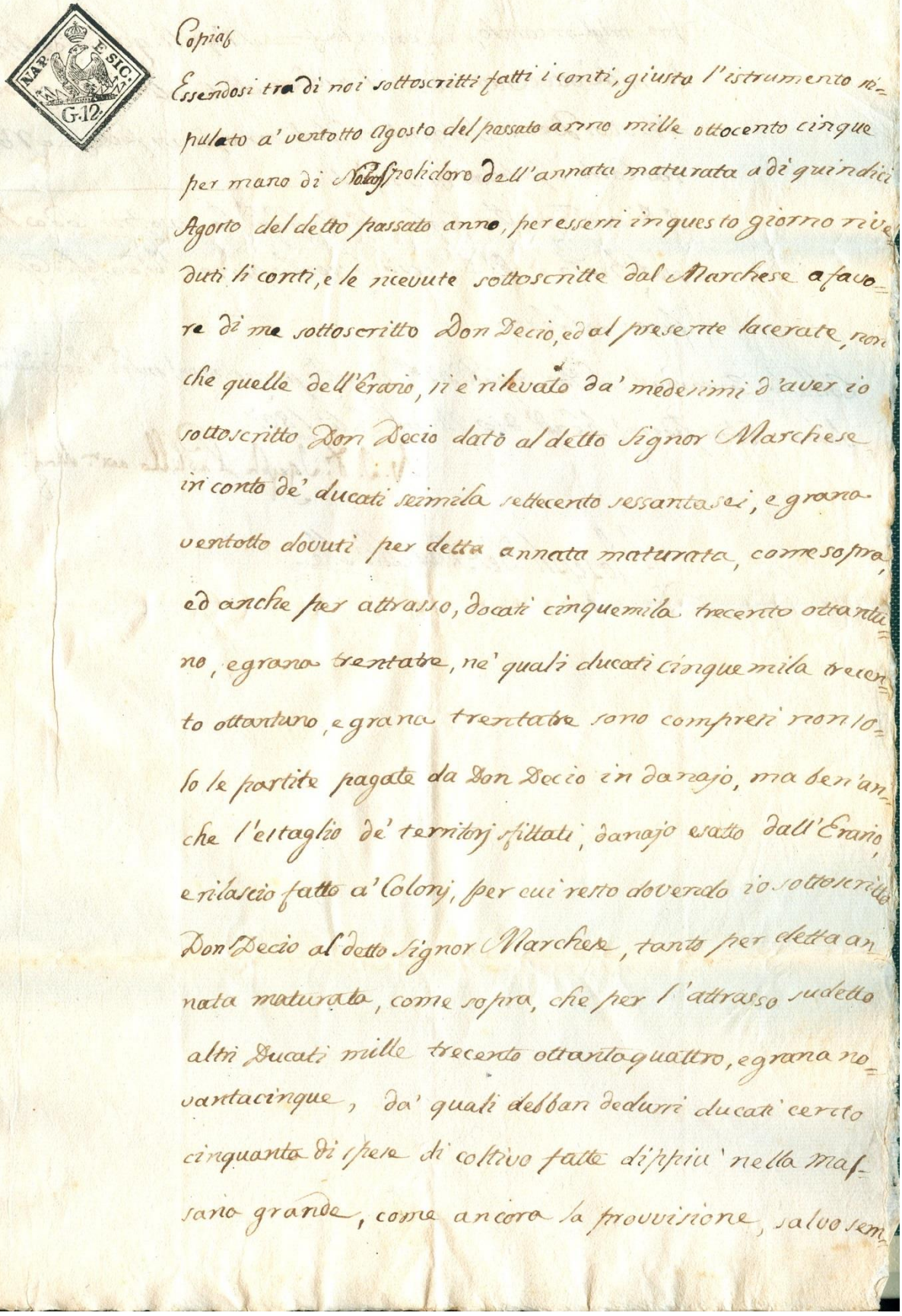

Copia6

Essendosi tra di noi sottoscritti fatti i conti, giusta l'istrumento ri-
pulato a' ventotto Agosto del passato anno mille ottocento cinque
per mano di Notar Sprolidoro dell'annata maturata a dì quindici
Agosto del detto passato anno, per essersi in questo giorno rive-
duti li conti, e le ricevute sottoscritte dal Marchese a favo-
re di me sottoscritto Don Decio, ed al presente lacerate, non
che quelle dell'Erario, si è rilevato da' medesimi d'aver io
sottoscritto Don Decio dato al detto Signor Marchese
in conto de' ducati seimila settecento sessantasei, e grana
ventotto dovuti per detta annata maturata, come sopra,
ed anche per attrasso, ducati cinquemila trecento ottantu-
no, e grana trentatre, ne' quali ducati cinquemila trecen-
to ottantuno, e grana trentatre sono compresi non so-
lo le partite pagate da Don Decio in danajo, ma ben'an-
che l'estaglio de' territorj affittati, danajo esatto dall'Erario,
e rilascio fatto a' Coloni, per cui resto dovendo io sottoscritto
Don Decio al detto Signor Marchese, tanto per detta an-
nata maturata, come sopra, che per l'attrasso suddetto
altri Ducati mille trecento ottantaquattro, e grana no-
vantacinque, da' quali debban dedurri ducati cento
cinquanta di spese di coltivo fatte di più nella Mas-
seria grande, come ancora la provvisione, salvo sem-

Pagina 1.

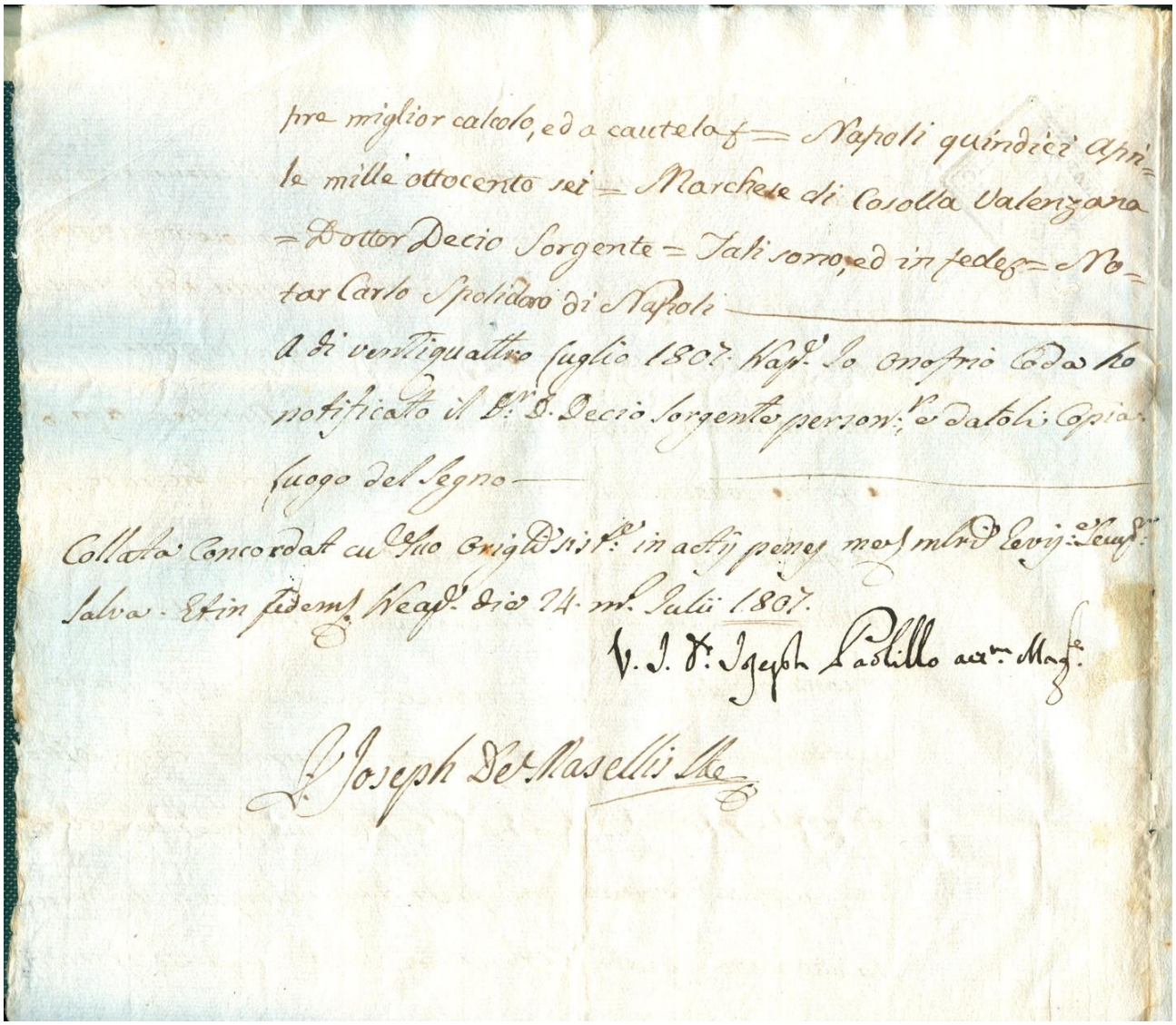

fra miglior calcolo, e d a cautela &= Napoli quindici Apr.
le mille ottocento sei = Marchese di Corolla Valenzana
= Dottor Decio Sorgente = Tali sono, ed in fede &= No=
tar Carlo Spolidoro di Napoli

A di ventiquattro luglio 1807. Nap.i Io onofrio Cado ho
notificato il D.r D. Decio Sorgente personalm.te e datoli Copia
suogo del Segno

Collata Concordat cu Suo Origl Rist.e in actis penes mor.m mtr.m Levij Seru.e
Salva. Et in fidem Neap.i die 24. m.s Julii 1807.

V. I. D. Igepth Castillo acc.ti Mag.e

D. Joseph De Maselli Sc.

Pagina 2.

Istanza di Decio Sorgente presso la Gran Corte della Vicaria contro il Marchese di Casolla Valenzana (4 giugno 1806)

(fondo documentale famiglia Cimino)

Giacinto Libertini

Copia etc. = Die quarto Junii millesimo octogentesimo sexto presentata per Magnificum Comparentem. Nella Gran Corte della Vicaria, e presso gli atti comparendo il Dottor Decio Sorgente, e dice che per parte dell'Illustre Marchese di Casolla Valenzana s'è presentata istanza, colla quale, rammentando la costituzione d'agente generale fatta in persona del comparente con istrumento de' ventotto Agosto scorso anno mille ottocento cinque, ed i patti a quella annessa, per quanto a suo prò facevano, si sono fatte le seguente dimande, cioè che s'astringa tanto il Comparente, che il di lui padre Don Giuseppe a pagare subito ducati mille cento ventisette, di cui dice essere rimasti debitori dell'avanzo a' mentovati ducati quattrocento, convenuti pagarglisi. Che per rispetti a' terreni di Casolla, che si trovano affittati i Coloni paghino direttamente al Marchese, pe' terreni poi coltivati a conto del Comparente si sequestri la pendente raccolta. Finalmente, che si faccia la perizia, sul taglio de' rami, che frodolentamente si vuole aver fatto eseguire il Comparente su pioppi d'allievo, per fissarne l'indennizzazione al Marchese, di qual fatto se ne riserva anche l'azione criminale.	Copia etc. = Nel giorno quarto di giugno millesimo ottocentesimo sesto presentata dal Magnifico Comparente. Nella Gran Corte della Vicaria, e presso gli atti comparendo il Dottor Decio Sorgente, e dice che per conto dell'Illustre Marchese di Casolla Valenzana si è presentata istanza, con la quale, rammentando la costituzione d'agente generale fatta in persona del comparente con atto notarile del ventotto agosto dello scorso anno milleottocentocinque, e i patti a quella annessa, per quanto a suo pro facevano, si sono fatte le seguente domande, cioè che si costringa tanto il Comparente, che il di lui padre Don Giuseppe a pagare subito ducati millecentoventisette, di cui dice sono rimasti debitori per l'avanzo dei menzionati ducati quattrocento, convenuti che gli si dovevano pagare. Che a riguardo dei terreni di Casolla che si trovano affittati, i Coloni paghino direttamente al Marchese, per i terreni poi coltivati per conto del Comparente si sequestri il prossimo raccolto. Infine, che si faccia la perizia sul taglio dei rami, che fraudolentemente si vuole aver fatto eseguire il Comparente sui pioppi coltivati, per fissarne l'indennizzo al Marchese, per il qual fatto se ne riserva anche l'azione criminale.
O stranezza O incongruenza! E veramente una tal'istanza degna per ogni lato: degna in se stessa, per rispetto a' cavilli, che propone; degna rispetto a chi consiglia il Marchese, per far apparire ch'egli senza leggere, o leggendo non distinguere il giusto, e l'onesto e gli fa fare d'ogni erba, fascio, ed a lui medesimo fa scrivere istanze a sol'oggetto di schiccherar carte: degna finalmente rispetto al pubblico, per fare osservare, come si sanno fabbricare vessazioni nella fucina dello sdegno d'una donna, per quanto accorta, e saggia, altrettanto facile a crucciarsi in sogno, a dar conto all'ombra, e da far una vendetta la più aspra, che mai d'un sognato torto. O che folla d'idee al comparente sugerisce la sua mente! O come lo sprona a tingere la sua penna nell'inchiostro d'archiloco per delinearle!	O stranezza, o incongruenza! É veramente una tale istanza degna per ogni lato: degna in se stessa, per rispetto ai cavilli che propone; degna rispetto a chi consiglia il Marchese, per far apparire che egli senza leggere, o leggendo non distinguere il giusto e l'onesto e gli fa fare d'ogni erba fascio, e a lui medesimo fa scrivere istanze al solo scopo di agitare carte: degna finalmente rispetto al pubblico, per fare osservare, come si sanno fabbricare vessazioni nella fucina dello sdegno d'una donna, per quanto accorta e saggia, altrettanto facile a crucciarsi in sogno, a dar conto all'ombra, e da fare una vendetta la più aspra che mai per un torto sognato. O che folla d'idee al comparente suggerisce la sua mente! O come lo sprona a tingere la sua penna nell'inchiostro d'Archiloco per

Ma la di lui educazione ferma l'idee non meno, che inceppa la sua penna. Imperciocchè non conviene palesare gli arcani d'un amico, nè maldirlo anche nemico. Oltre a ciò il rispetto dovuto al Magistrato non comporta altro, che in precisi termini dal reo convenuto s'esponghino le sole eccezioni, che la legge, ed i patti gli somministrano. A tal'oggetto senza divagarsi il Comparente in cose estranee, viene al suo dovere.	delinearle! Ma la sua educazione ferma le idee non meno che inceppa la sua penna. Poiché non conviene palesare gli arcani di un amico, né dirne male anche se nemico. Oltre a ciò il rispetto dovuto al Magistrato non comporta altro, che in precisi termini dal reo convenuto si espongano le sole eccezioni che la legge e i patti gli consentono. A tale scopo senza divagarsi il Comparente in cose estranee, viene al suo dovere.
Non è il Marchese di Casolla Valenzana nel diritto di domandare dal Comparente subito la summa di ducati mille cento ventisette, di cui lo liquida debitore. Imperciocchè calcolandosi sul danaro dal Marchese ricevuto, che forma la somma di ducati cinquemila trecento ottantuno, e grana trentasette, e dividendoli per ragion di ducati quattrocento al mese, fin dallo scorso Aprile viene ad aver soddisfatto anticipatamente dell'intiera prima annata dell'Amministrazione tenuta dal Comparente, non meno che di magior parte dell'avanzo, che sulle mesate sino ad Agosto si farà. É vero, anzi verifichino dopo i conti fatti risulta debitore del Marchese in ducati milletrecentottantaquattro, e grana novanta-cinque, deve però da questo debito dedursi la somma di ducati centocinquanta per ispese soverchie in quel Feudo fatte; deve dedursi la sua provvisione senza tirarne quantità, giusta il convenuto nell'istrumento suddetto; debbono finalmente dedursi i pagamenti con ordine del Marchese fatti al Marchesino, ed il Denaro al medesimo anticipati, che il tutto ascende a ducati cinquecento circa, sicchè resta il debito del Comparente in ducati ottocento circa, ne' quali devono calcolarsi ottocento ducati circa, attrasso antico de' Coloni, per la di cui esazione ha il Comparente un biennio di rispiro, val quanto dire primo dell'elasso del biennio non può il Comparente essere per tale attrasso astretto, a quale dilazione avrebbe volentieri il Comparente rinunziato, se effettivamente tal'attrasso si fosse da' Coloni esatto. A buon conto dedotti i ducati cinquecento, dedotti gli ottocento non deve il Comparente per compimento dell'intiera annata, che pochi ducati, quali saranno assorbite da altre spese, di cui il medesimo dovrà dar nota al Marchese.	Non è il Marchese di Casolla Valenzana nel diritto di domandare dal Comparente subito la somma di ducati millecentoventisette, di cui lo dichiara debitore. Ciò perché facendo il calcolo sul danaro ricevuto dal Marchese, che forma la somma di ducati cinquemilatrecentottantuno e grana trentasette, e dividendoli nella misura di ducati quattrocento al mese, fin dallo scorso aprile viene ad aver soddisfatto anticipatamente l'intera prima annata dell'Amministrazione tenuta dal Comparente, non meno che di maggior parte dell'avanzo, che sulle quote mensili si farà fino ad agosto. É vero, anzi verifichino che dopo i conti fatti risulta debitore del Marchese in ducati milletrecentottanta-quattro e grana novantacinque, deve però da questo debito dedursi la somma di ducati centocinquanta per spese soverchie in quel Feudo fatte; deve dedursi la sua provvigione, senza accrescerne l'importo, secondo il convenuto nell'atto notarile suddetto; debbono finalmente dedursi i pagamenti con ordine del Marchese fatti al Marchesino, e il denaro al medesimo anticipati, che il tutto ascende a ducati cinquecento circa, sicché resta il debito del Comparente in ducati ottocento circa, nei quali devono calcolarsi ottocento ducati circa, attrasso[2] antico de' Coloni, per la di cui esazione ha il Comparente un biennio di respiro, val quanto dire primo del compimento del biennio non può il Comparente essere per tale attrasso costretto, alla quale dilazione avrebbe volentieri il Comparente rinunziato, se effettivamente tale attrasso si fosse dai Coloni esatto. A buon conto dedotti i ducati cinquecento e dedotti gli ottocento non deve il Comparente, per compimento dell'intera annata, che pochi ducati, i quali saranno assorbite da altre spese, di cui il medesimo dovrà dar nota al

[2] arretrato.

	Marchese.
Questo calcolo spiana la via a dimostrare l'inesistenza della seconda dimanda del Marchese. Imperciocchè come mai può reggere che debbano i Coloni pagare direttamente al Marchese, quando il Comparente eletto di lui Agente, non solo lo paga giusta il convenuto, ma anche gli anticipa il pagamento? Come mai può tal dimanda reggere, quando dell'impontualità, e mancanza de' Coloni si vuole il Comparente risponsabile? La stessa puntualità di pagamento non ammette sequestro sopra il frutto pendente, che forma l'altra parte della seconda dimanda.	Questo calcolo spiana la via a dimostrare l'inesistenza della seconda domanda del Marchese. Ciò perché come mai può reggere che debbano i Coloni pagare direttamente al Marchese, quando il Comparente eletto suo Agente, non solo lo paga secondo quanto convenuto, ma anche gli anticipa il pagamento? Come mai può tal domanda reggere, quando della mancanza di puntualità e non pagamento dei Coloni si vuole il Comparente responsabile? La stessa puntualità di pagamento non ammette il sequestro sopra il frutto pendente, che forma l'altra parte della seconda domanda.
E a tal proposito deve ricordarsi il Signor Marchese, che il fissare i pagamenti di ducati quattrocento mensuali, oltre aver avuto di mira il sistema economico di sua Casa, ebbe anche quello di compensare al Comparente d'unita a' lucri che darebbe il Feudo cogli avanzi degli estagli, la tenuità dell'onorario. E chi mai sarebbe stato colui, che con ducati cento circa avrebbe potuto tale amministrazione esercitare? In questo anno specialmente, in cui in detto Feudo tutto era in dissesto, per tutto sistemare c'è occorsa frequentissima la presenza del Comparente, ed in tale frequenza l'onorario non gh'è bastato, nè gli poterà bastare per sola vettura più di tre mesi.	E a tal proposito deve ricordarsi il Signor Marchese, che il fissare i pagamenti di ducati quattrocento mensili, oltre aver avuto di mira il sistema economico di sua Casa, ebbe anche quello di compensare al Comparente la tenuità dell'onorario con i lucri che darebbe il Feudo con gli avanzi degli estagli. E chi mai sarebbe stato colui, che con ducati cento circa avrebbe potuto esercitare tale amministrazione? In questo anno specialmente, in cui in il detto Feudo era tutto in dissesto, e per sistemare tutto è stata necessaria assai di frequente la presenza del Comparente, e in tale frequenza l'onorario non è bastato, né gli potrà bastare per la sola vettura più di tre mesi.
É graziosa finalmente la terza dimanda del Contradittore, che chiede perizia di un preteso danno, che dice cagionato dal mal fatto del Comparente nella recisione de' vimini ne' pioppi d'allievo, qual creduto mal fatto, quasi che fosse un furto, od un'omicidio l'esprime con nome di punibil atto, per indennizzare il Marchese, riserbando per questo anche l'azione criminale. Il Comparente compatisce nel medesimo tal dimanda, come quello, che è poco esperto dell'Agricoltura, arte alla nostra professione molto necessaria, per cui non sà quel che dimanda (ma forse sarà questo soverchio zelo). Chiunque s'intenda appena di questa bella, e vantaggiosa arte ben comprende, togliere ramoscelli agli alberi, anzi che dannegiarli, gli fa crescere, ed ingrandire. E poi dimanda tal perizia senza discernere, se il Comparente poteva, o no farlo, se non poteva, se a ciò fare era stato autorizzato, o nò dal Marchese, quale per certo il tutto secondo la sua onestà l'ha dovuto comunicare.	É graziosa finalmente la terza domanda del Contradittore, che chiede perizia di un preteso danno, che dice cagionato dal mal fatto del Comparente nella recisione dei ramoscelli nei pioppi coltivati, il qual creduto mal fatto, quasi che fosse un furto o un omicidio lo chiama col il nome di atto punibile, per indennizzare il Marchese, riservando per questo anche l'azione criminale. Il Comparente compatisce nel medesimo tale domanda, come di chi è poco esperto dell'Agricoltura, arte alla nostra professione molto necessaria, per cui non sa quel che domanda (ma forse sarà questo soverchio zelo). Chiunque s'intenda appena di questa bella e vantaggiosa arte ben comprende che togliere ramoscelli agli alberi, anziché danneggiarli, li fa crescere e ingrandire. E poi domanda tale perizia senza discernere se il Comparente poteva o no farlo, e, se non poteva, se a fare ciò era stato autorizzato o no dal Marchese, il che per certo secondo la sua onestà l'ha dovuto comunicare.

Il Comparente non per tanto fa presente alla Gran Corte, che tal fatto non era eterogeneo al suo incarico, nè incongruo al citato istrumento. Oltre a ciò a tal fare era stato autorizzato dal Marchese, e l'onestà della Marchesa moglie ne può rendere testimonianza (ma i lucri degli accessi son gustevoli). E su base sì debole contro tutte le regole criminali, minaccia querela.	Il Comparente non per tanto fa presente alla Gran Corte, che tal fatto non era eterogeneo al suo incarico, né incongruo con il citato atto notarile. Oltre a ciò a tal fare era stato autorizzato dal Marchese, e l'onestà della Marchesa moglie ne può rendere testimonianza (ma i guadagni degli accessi sono piacevoli). E su base sì debole contro tutte le regole criminali, minaccia querela.
Ciò posto può colla sua giustizia esaminare la Gran Corte il merito di tal'istanza. Ed in esaminarlo non troverà che sia altro, che quello del cavillo, base fondamentale oggigiorno di nostra professione presso la gente poco intendente, e poco retta, che quello d'una vessazione e d'una vendetta contro del Comparente, ma mal ragionata. In esaminar tal merito rileverà la Gran Corte l'esattezza del Comparente, e che le sue operazioni non hanno il creduto oggetto d'ingrandire la sua casa colla ruina di quella di Cimino, quale ingrandimento è tanto lungi, che teme il Comparente essere l'undecimo, che pazzamente va a profondere la sua azione in Casolla per vantaggio del Marchese, che l'unico oggetto di sua continuazione è procurare di coprire la spesa, e le sue fatiche ingenti, in maniera, che quando il Marchese verrebbe a questo, forse non avrebbe difficoltà lasciare a lui quel lavoro in Casolla, che potrebbe ingrandire la Casa del Comparente (ma forse con ispiantarla). Quindi il Comparente ricorre in essa Gran Corte, e fa istanza ordinare che non si dia luogo alla suddetta dimanda, protestandosi di tutt'i danni, ed interessi, che sarà, per soffrire da tal vessazione, e senza pregiudizio di qualunque altra azione in qualunque modo competendogli. Così dice, e fa istanza, valersi etc. isto etc. omni meliori modo etc. Io Dottor Decio Sorgente fò istanza come sopra.	Ciò posto può con la sua giustizia esaminare la Gran Corte il merito di tale istanza. E nell'esaminarlo non troverà che sia altro che quello del cavillo, base fondamentale oggigiorno della nostra professione presso la gente poco intendente e poco retta, che quello di una vessazione e di una vendetta contro il Comparente, ma male ragionata. Nell'esaminare tale merito rileverà la Gran Corte l'esattezza del Comparente, e che le sue operazioni non hanno il creduto scopo di ingrandire la sua Casa con la rovina di quella di Cimino, il quale ingrandimento è tanto lontano, che teme il Comparente di essere l'undicesimo, che pazzamente va a profondere la sua azione in Casolla per vantaggio del Marchese, che l'unico oggetto del suo continuare è di cercare di coprire la spesa e le sue fatiche ingenti, di modo che quando il Marchese si rendesse conto di questo, forse non avrebbe difficoltà lasciare a lui quel lavoro in Casolla, che potrebbe ingrandire la Casa del Comparente (ma forse con il toglierle le fondamenta). Quindi il Comparente ricorre in essa Gran Corte, e fa istanza ordinare che non si dia luogo alla suddetta domanda, protestando per tutti i danni e interessi, che vi sarà, per il soffrire da tale vessazione, e senza pregiudizio di qualunque altra azione in qualunque modo che gli competono. Così dice, e fa istanza, valersi etc. con questo etc. in ogni migliore modo etc. Io Dottor Decio Sorgente faccio istanza come sopra.
Concordat cum suo orig.li sist.e in Actis penes me etc. meliori revisione semper Salva. Et in fidem etc. Neapoli die 22 M. Aug.ti 1807. Pro De Masellis abs.e Joseph del Giudice	Concorda con il suo originale esistente negli Atti presso di me etc. fatta sempre salva una migliore rilettura. E in fede etc. Napoli, nel giorno 22 del mese di agosto 1807. Per De Masellis assente Giuseppe del Giudice

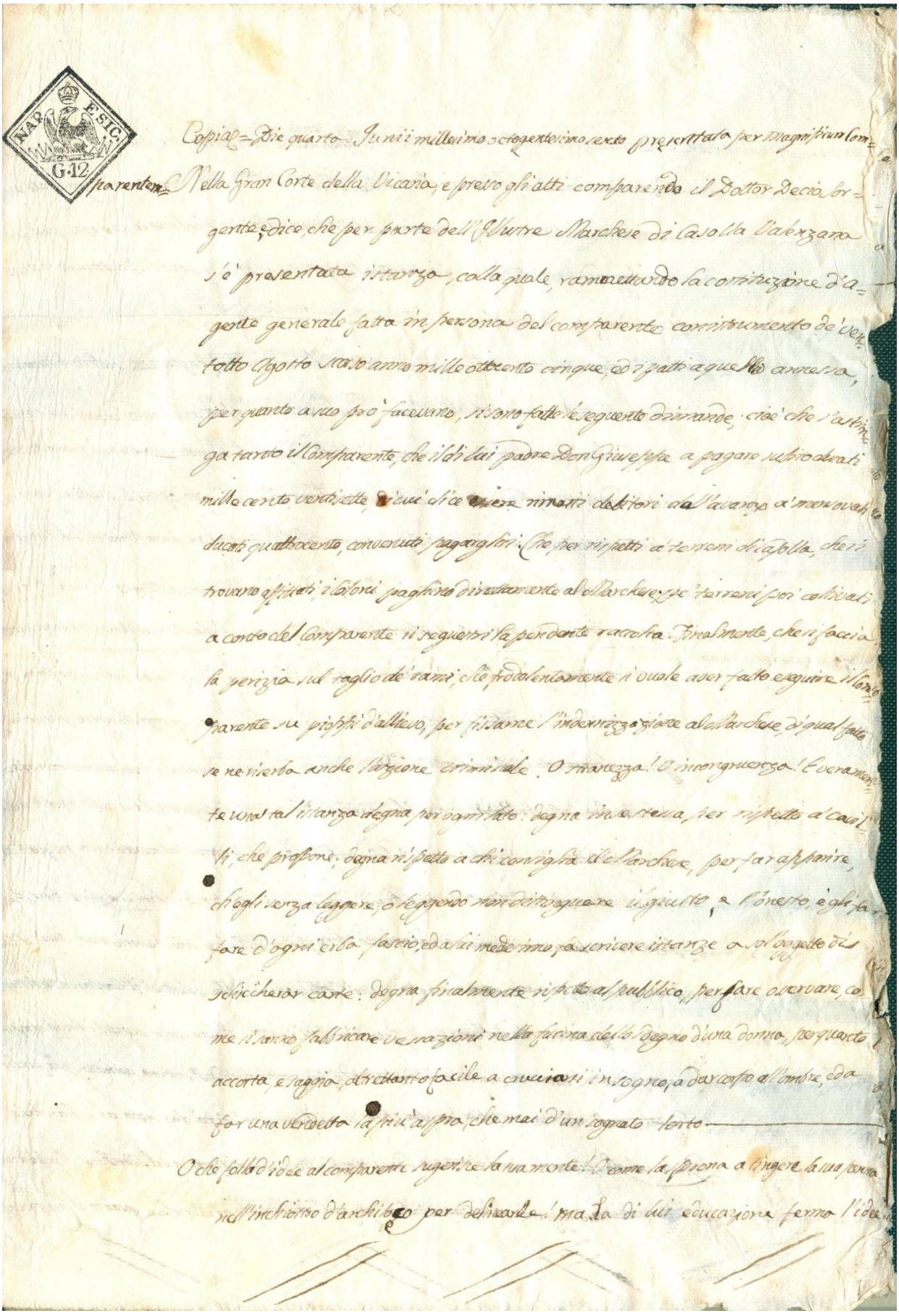

Pagina 1.

non meno, che inceppa la sua penna. Imperciocché non conviene palesare gli arcani
d'un'amico nè maledirlo anche nemico. Oltracciò il rispetto dovuto al Magistrato non
comporta altro, che inspecij termini dal reo convenuto, e ripugnino le tante eccezioni, che
la legge, ed i patti gli somministrano, a tal oggetto senza divagarsi il Comparente in cose
estranee, viene al suo dovere.

Ecco è il Marchese di Casola Valenzano nel sentito di domandare dal Comparente il resto di somma
di ducati mille cento ventisette, di cui lo riputa debitore. Imperciocché calcolando sul denaro
del Marchese ricevuto, che forma la somma di ducati cinquemila duecento ottantaquattro, e grana trentotto
e dividendosi per ragion di ducati quattro cento d'onze fin dallo scorso Aprile viene ad esser lo
di fatto anticipatamente dell'intiera prima annata dall'Amministrazione tenuta dal Compa-
rente, non meno che di maggior parte dell'avanzo, che sulle rimesse viene ad Agosto in circa. E vero
anzi coesistono dopo i conti fatti in sulla debitore del Marchese in ducati mille duecentotrentaquattro, e
e grana novantacinque, deve però da questo debito detrarsi la somma di ducati cento cinquanta per
i spese occorrenti in quest'anno fatte, deve dedursi la sua provvisione senza alcuna grazia,
grava il conteggio nell'istrumento suddetto, debbano finalmente dedursi i pagamenti con ordine
del Marchese fatti al Marchesino, ed il denaro al medesimo anticipato, che il tutto ascende a du-
cati cinquecento circa; sicché resta il debito del Comparente in ducati ottocento circa, ne quali deb-
no calcolarsi ducati ottocento circa, a titolo arretro de' Coloni, per la di cui esazione hail Com-
parente un biennio di respiro, val quanto dire prima dell'elasso del biennio non può il Com-
parente essere per tale attrasso astretto, a quale dilazione avrebbe volentieri il Comparente ne'nun
caso, se effettivamente dal fatto suo risulta da' Coloni il detto. Adunque tolti i ducati cinqua-
cento dedotti, gli ottocento non deve il Comparente per continuato dell'intiera annata, che pochi
ducati, quali sarebbero ascendere da altre parte, di cui il medesimo dovrà dar nota al Marchese.
Questo calcolo spiana la via a dimostrare l'insussistenza della seconda dimanda del Marchese. Imperciocché,
come mai può reggere, che debbano i Coloni pagare direttamente al Marchese, quando il Comparente

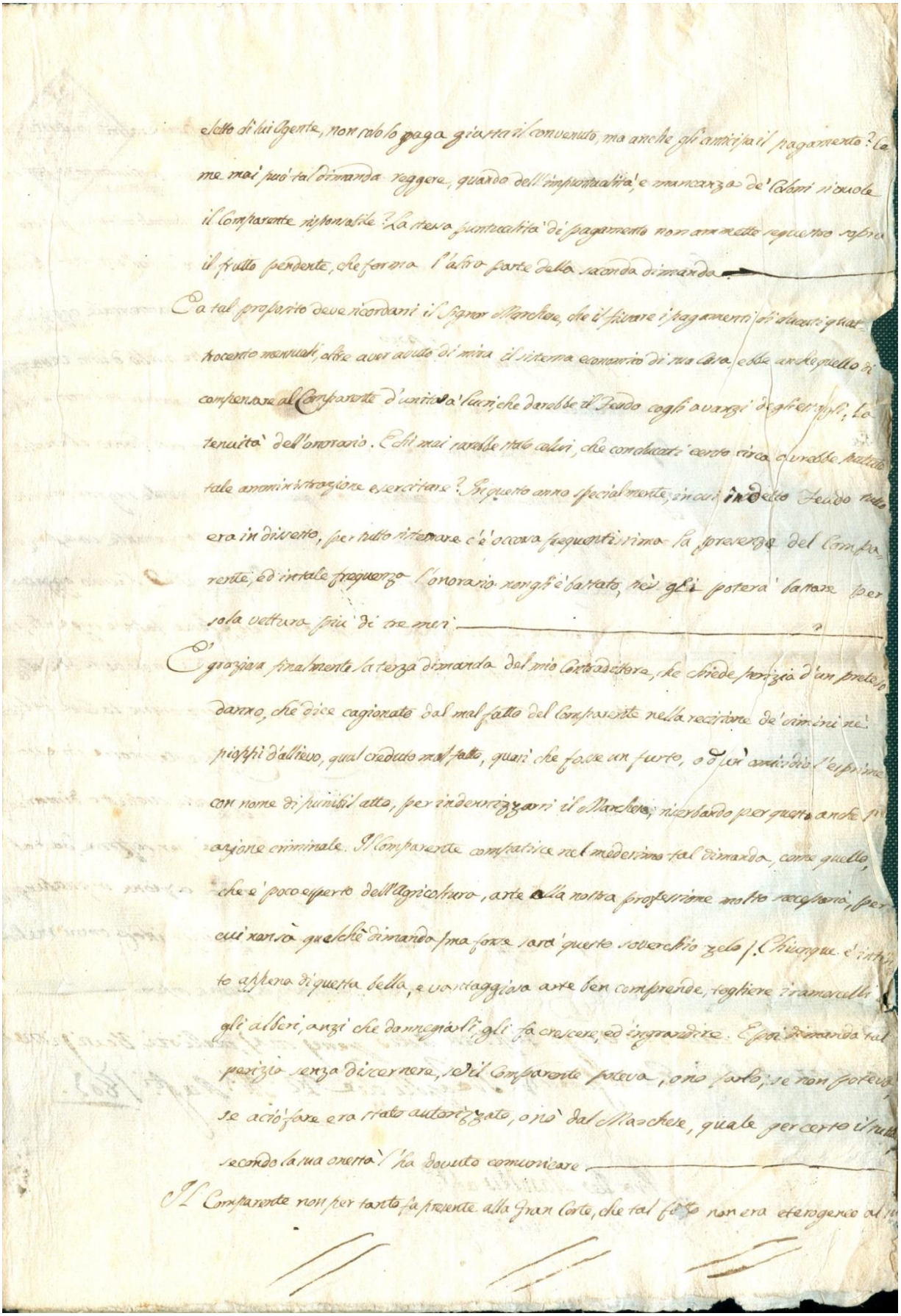

detto di lui Agente, non solo paga giusta il convenuto, ma anche gli anticipa il pagamento? Le
me mai può tal dimanda reggere, quando dell'imputabilità, e mancanza de' Colori ne vuole
il Comparente risponsabile? La stessa puntualità de' pagamento non ammette regresso sopra
il frutto pendente, che forma l'altra parte della seconda dimanda ——————

A tal proposito deve ricordarsi il Signor Marchese, che il fissare i pagamenti di ducati ghat-
trocento mensuali, oltre aver avuto di mira il interna economia di sua casa, ebbe anche quello di
compensare al Comparente d'anticipi a' Vassi, che darebbe il Feudo cogli avanzi de' gli esigibili, la
tenuità dell'onorario. Chi mai vorrebbe tali colori, che conducate certo circa di vent'anni tutte
tale amministrazione esercitare? In questo anno specialmente, in cui in detto Feudo tutto
era in disordine, per tutto ristorare c'è occorsa frequentissima la presenza del Compa-
rente, ed in tale frangente l'onorario non gli è bastato, nè gli potera bastare per
sola vettura più di sei mesi ——————

Egrazia finalmente la terza dimanda del mio Contradittore, che chiede per titolo d'un preteso
danno, che dice cagionato dal mal fatto del Comparente nella recisione de' rimini nei
piccoli d'olivo, qual creduto mal fatto, quasi che fosse un furto, o d'ogni crudeltà l'esprime
con nome di punibil atto, per indebolirezzarmi il Marchese, ritardando per questa anche più
azione criminale. Il Comparente compatisce nel medesimo tal dimanda, come quello,
che è poco esperto dell'Agricoltura, arte alla nostra professione molto necessaria, per
cui ranno qualche dimanda ma forse sarà questo soverchio zelo. Chiunque è istrut-
to appena di questa bella, e vantaggiosa arte ben comprende, togliere i rimanelli
gli alberi, anzi che danneggiarli gli fa crescere, ed ingrandire. E poi dimanda tal
perizio senza dire ove, se il Comparente poteva, o no farlo, se non poteva
se ciò fare era stato autorizzato, o no dal Marchese, quale per certo il tutto
secondo la sua oretta l'ha dovuto commettere ——————

Il Comparente non per tanto fa presente alla Gran Corte, che tal fatto non era estraneo al

Pagina 3.

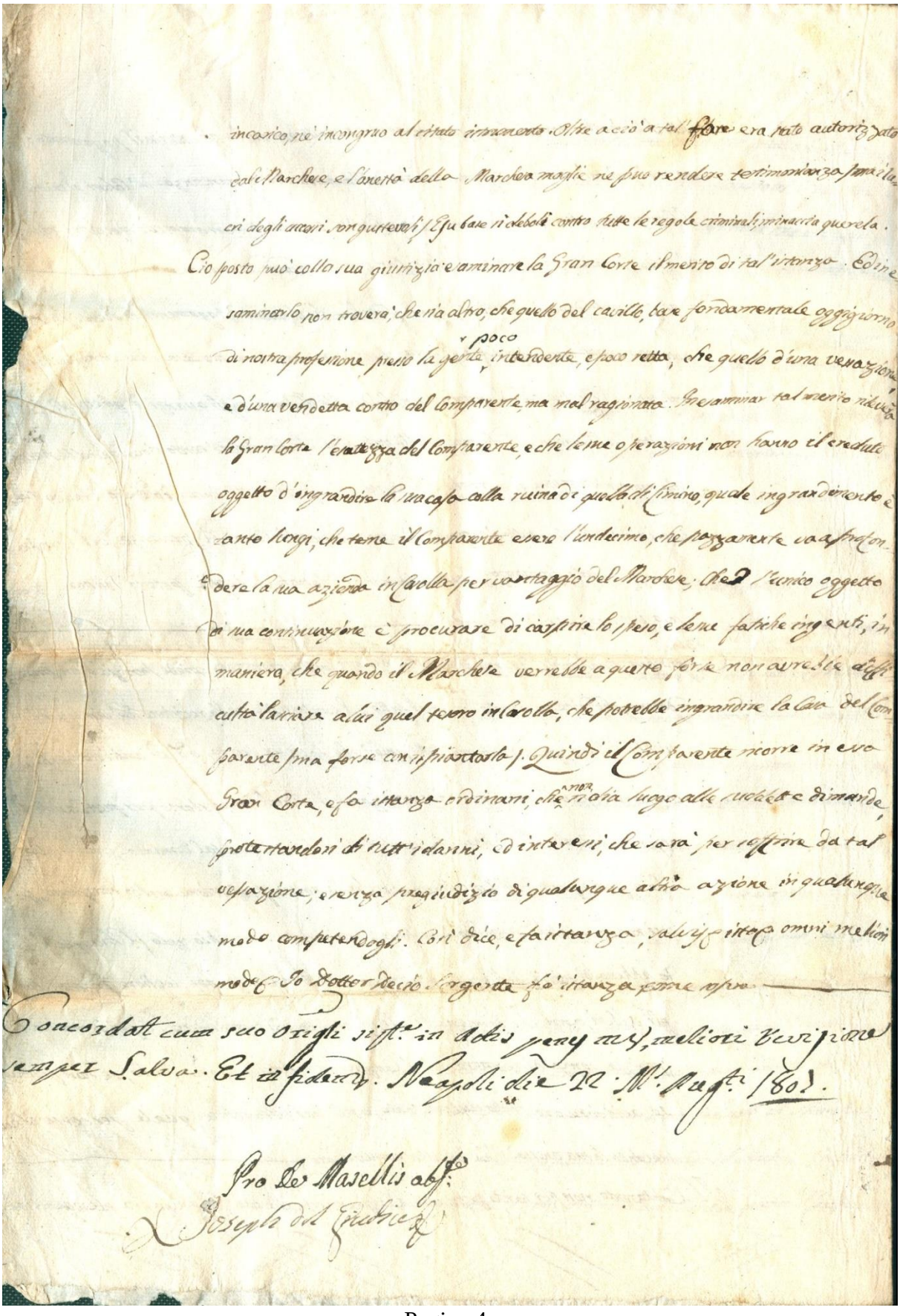

incorso, ne' incongruo al citato immanente. Oltre a ciò a tal fine era stato autorizzato dal Marchese, e l'onestà della Marchesa moglie ne può rendere testimonianza, come la qualità degli attori non gurtevoli, e subare i debiti contro tutte le regole criminali, in mancanza querela.

Ciò posto può collo sua giustizia esaminare la Gran Corte il merito di tal'istanza. Ed in esaminarlo non trovera, che in altro, che quello del cavillo, base fondamentale oggigiorno di nostra professione presso la gente poco intendente, e poco retta, che quello d'una vessazione, e d'una vendetta contro del Comparente, ma mal ragionata. Se esaminar tal merito ridurrà la Gran Corte l'esattezza del Comparente, e che tante operazioni non hanno il creduto oggetto d'ingrandire la sua casa colla ruina di quella di Simino, quale ingrandimento è tanto lungi, che tenne il Comparente essere l'ultimo, che pozzarente ca[illegible] dere la sua azienda in scarola per vantaggio del Marchese. Che è l'unico oggetto di sua continuazione è procurare di cartiare lo peso, e tante fatiche ingenti, in maniera, che quando il Marchese verrebbe a quello forse non avrebbe difficoltà lasciare alui quel tenero in scarola, che potrebbe ingrandire la Casa del Comparente, ma forse con ispiacerlo. Quindi il Comparente ricorre in esa Gran Corte, e fa istanza ordinarsi, che non abbia luogo alle richieste dimande, protestandosi di altri danni, ed interessi, che sarà per soffrire da tal vessazione, e senza pregiudizio di qualunque altra azione in qualunque modo competendogli. Così dice, e fa istanza, salvis ut supra omnibus melioribus modis. Io Dottor decio. Sorgente fa istanza come sopra.

Concordat cum suo originali existente in actis per me, meliori semper salvo. Et in fidem. Napoli die 22. Mensis Augusti 1801.

Pro Dr. Masellis absente
Giuseppe del Giudice

Dichiarazione del Marchese di Casolla Valenzana a Decio Sorgente relativamente ai conti della prima annata di amministrazione (14 ottobre 1806)

(fondo documentale famiglia Cimino)

Giacinto Libertini

Copia etc. = Dichiaro io qui sottoscritto essere soddisfatto da Don Decio Sorgente della prima annata di sua amministrazione, giusta l'istrumento d'affitto stipulato per Notar Spolidoro di Napoli avendogli abonato l'annuo onorario di ducati duecento, e ducati cento cinquanta per ispese fatte nella massaria, e nei terreni, ed in conto della seconda annata di sua amministrazione, ho ricevuto ducati dic.ti mille trecento settantacinque, e grana cinquantadue, come dalle ricevute apparisce da me ritirate, resta il medesimo dovendo per compimento di detta seconda annata ducati quattromila seicento trentaquattro, e grana trentanove, ed oltre ciò resta dovendo anche il Signor Don Decio ducati trecento settantotto metà dell'attrasso fatto dai Coloni, avendo soddisfatta l'altra metà. Resto pero ad abbonare al detto Signor Decio quanto a' pagato per me al beneficiato Pepe, per mesate date al Marchesino dopo il mio biglietto fin'oggi a ragione di ducati venti il mese, avendo l'ultima mesata a me soddisfatta, all'Armiggero Andrea Barra d'Aprile in avanti a ducati cinque al mese, ed il prezzo di generi somministrati al mio Erario, come biada, favucce, e paglia, e finalmente le spese dell'esazione, ed a cautela = Portici quattordici Ottobre mille ottocento sei = Il Marchese di Casolla Valenzana = L'originale della retroscritta copia è in mio potere = Dottor Decio Sorgente = Addì ventuno Luglio mille ottocento sette. Io Onofrio Coda ho notificato il S.r D. Decio Sorgente person.te e datoli Copia = Luogo del Segno	Copia etc. Dichiaro io qui sottoscritto essere soddisfatto da Don Decio Sorgente della prima annata di sua amministrazione, giusta l'atto notarile d'affitto stipulato dal Notaio Spolidoro di Napoli avendogli dato l'annuo onorario di ducati duecento, e ducati centocinquanta per spese fatte nella masseria, e nei terreni, e in conto della seconda annata di sua amministrazione, ho ricevuto detti ducati milletrecentosettantacinque e grana cinquanta-due, come appare dalle ricevute da me ritirate, resta il medesimo a dover dare per completamento di detta seconda annata ducati quattromilaseicentotrentaquattro, e grana trenta-nove, e oltre ciò resta anche il Signor Don Decio a dover dare ducati trecentosettantotto metà dell'attrasso[3] accumulato dai Coloni, avendo soddisfatta l'altra metà. Resto però a dare al detto Signor Decio quanto ha pagato per me al beneficiato Pepe, per le quote mensili date al Marchesino dopo il mio biglietto fino ad oggi a ragione di ducati venti il mese, avendo l'ultima quota soddisfatta per me, all'Armigero Andrea Barra da aprile in avanti a ducati cinque al mese, e il prezzo di generi somministrati al mio Erario, come biada, favucce, e paglia, e finalmente le spese dell'esazione, ed a cautela. Portici quattordici ottobre milleottocentosei = Il Marchese di Casolla Valenzana. L'originale della retroscritta copia è in mio potere. Dottor Decio Sorgente. Addì ventuno Luglio milleottocentosette. Io Onofrio Coda ho notificato il Signor Don Decio Sorgente personalmente e dato a lui Copia. Luogo del Segno
Collata Concordat cum Suo Orig.li sist.e in actis penes ma.e mel.ri revis.e semper salva. Et in fidem etc. Neap. die 22 m.s Julii 1807 U. I. D. Joseph Paolillo act.m Mag.r D. Joseph De Masellis S.ba etc.	*Confrontata concorda con il suo originale esistente negli Atti presso di me, fatta sempre salva una migliore rilettura. E in fede etc. Napoli nel giorno 22 del mese di luglio 1807.* *Giuseppe Paolillo Maestro degli atti, Dottore nell'uno e nell'altro Diritto* *D. Giuseppe De Masellis Scrivano etc.*

[3] arretrato.

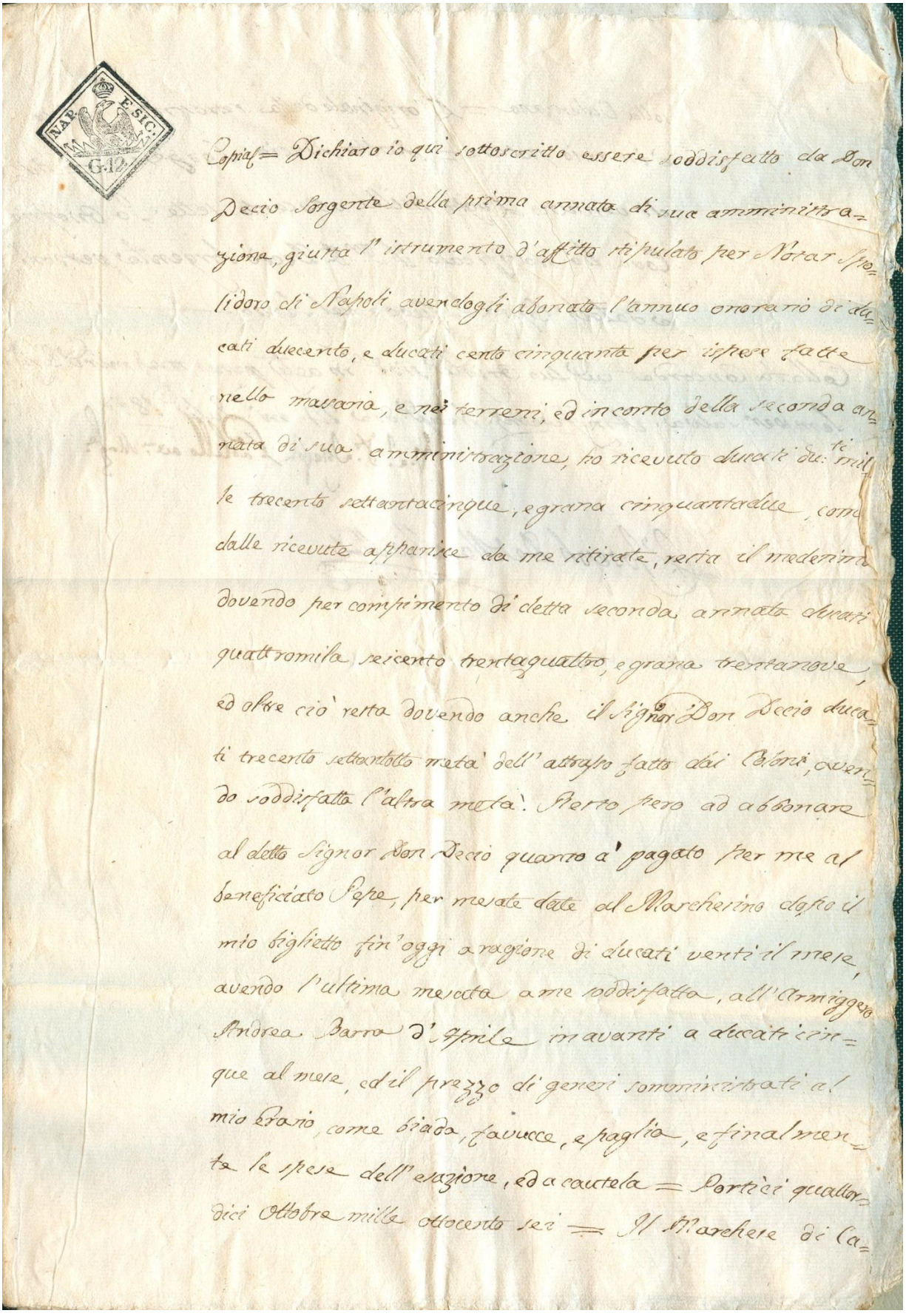

Copia = Dichiaro io qui sottoscritto essere soddisfatto da Don Decio Sorgente della prima annata di sua amministrazione, giusta l'istrumento d'affitto stipulato per Notar Spe= lidoro di Napoli, avendogli abonato l'annuo onorario di du= cati duecento, e ducati cento cinquanta per ispese fatte nello masseria, e nei terreni, ed in conto della seconda an= nata di sua amministrazione, ho ricevuto ducati du.ti mil= le trecento settantacinque, e grana cinquantadue, come dalle ricevute apparire da me ritirate, resta il medesimo dovendo per compimento di detta seconda annata ducati quattromila seicento trentaquattro, e grana trentanove, ed oltre ciò resta dovendo anche il Signor Don Decio duca= ti trecento settantotto meta' dell'attrasso fatto dai Bovi, aven= do soddisfatto l'altra meta'. Resto pero ad abbonare al detto Signor Don Decio quanto a' pagato per me al beneficiato Pepe, per mesate date al Marcherino dopo il mio biglietto fin'oggi a ragione di ducati venti il mese, avendo l'ultima mesata a me soddisfatta, all'Armiggero Andrea Barra d'aprile in avanti a ducati cin= que al mese, ed il prezzo di generi somministrati a' mio favore, come biada, favuccia, e paglia, e finalmen= te le spese dell'esazione, ed a cautela = Portici quattor= dici Ottobre mille ottocento sei = Il Marchese di Ca=

Pagina 1.

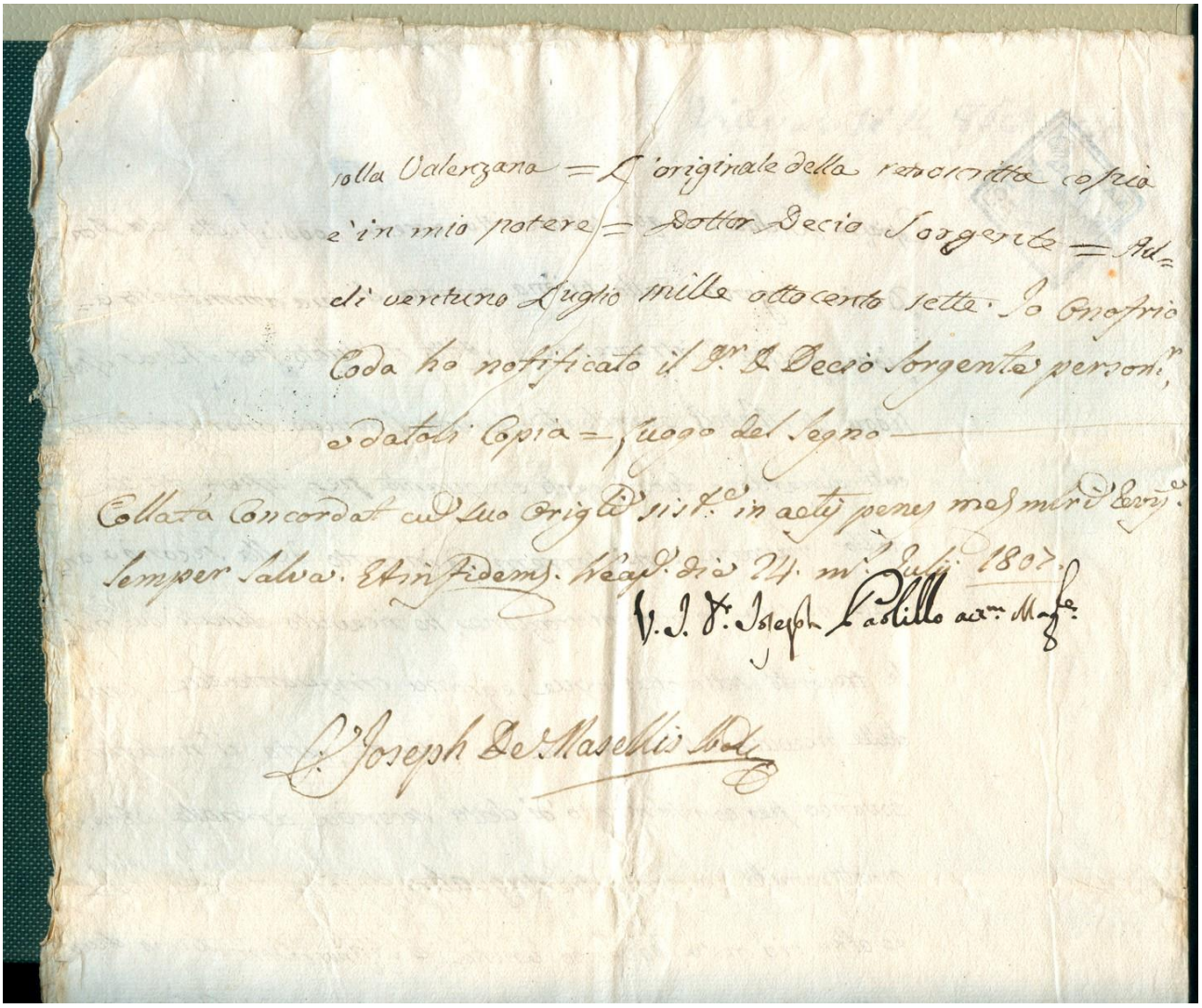

Pagina 2.

Ulteriore istanza di Decio Sorgente presso la Gran Corte della Vicaria contro il Marchese di Casolla Valenzana (18 luglio 1807)

(fondo documentale famiglia Cimino)

Giacinto Libertini

Al Sig.r Giud.e di C.te Civile Il D.r Decio Sorgente con suppl.a l'espone, qualm.te sono tre mesi, e più, che tiene D. Stefano de Focatiis il processo di Vicaria tra il Suppl.te e il Marchese di Casolla Valenzana, senza aver pensiero di restituirlo in Banca dell'Att.o Scoppa. Or come preme al med.o chè quello si restituisca, così il Suppl.te ricorre da V. S., e la prega ordinarsi al detentore di quello che lo restituisca, altrimenti astringersi, e l'avrà etc. Die 18. m.s Julii 1807. Neapoli Detentor in biduo restituat, alias compellatur ... Andrea	Al Signor Giudice di Corte Civile Il Dottor Decio Sorgente con supplica le espone, come sono tre mesi, e più, che Don Stefano de Focatiis tiene il processo di Vicaria tra il Supplicante e il Marchese di Casolla Valenzana, senza aver pensiero di restituirlo in Banca dell'Attuario Scoppa. Or come preme al medesimo che quello si restituisca, così il Supplicante ricorre da V. S., e la prega ordinarsi al detentore di quello che lo restituisca, altrimenti astringersi, e l'avrà etc. *Nel giorno 18 del mese di luglio 1807. Napoli* *Il detentore entro due giorni restituisca, altrimenti sia obbligato* ... Andrea
Adì Venti Luglio 1807. Io Biase Rossi D.to di V.a ho notif.o il D.r D. Stefano de Focatiis di p.na	Il venti luglio 1807 io Biase Rossi Delegato di di Vicaria ho notificato il Dottor Don Stefano de Focatiis di persona

Fò fede, che gli atti della dies.ta causa intitolati Acta pro Ill.i Marchione Casolla D. Vincentio Cimino cum D. Decio Sorgente di C. S. num.o ventitre sono in potere del D.r D. Stefano de Focatiis, come dalla ricevuta etc. Napoli ventitrè Luglio 1807 ... Scoppa ...	Attesto che gli atti della dietro scritta causa intitolati *Atti per l'Illustre Marchese di Casolla Don Vincenzio Cimino con Don Decio Sorgente* di carte scritte numero ventitre sono in potere del Dottor Don Stefano de Focatiis, come dalla ricevuta etc. Napoli ventitre luglio 1807 ... Scoppa ...

Alli 23 Luglio 1807. Si presti l'assistenza dagli Uomini di Polizia, purché il Dottor de Focatiis non sia attivo della Guardia Civica, nel qual caso si adisca il Col.lo del Corpo, ed essendo impiegato ... si cerchi prima la verità dal di lui Superiore. Laurenzana	23 Luglio 1807. Si presti assistenza da parte degli Uomini di Polizia, purché il Dottor de Focatiis non sia attivo della Guardia Civica, nel qual caso si contatti il Colonnello del Corpo, ed essendo impiegato ... si cerchi prima la verità dal suo Superiore. Laurenzana

Dichiaro io sotto.to di aver ric.to dal m.o D.r D. Stefano de Focatis il processo intitolato pro Ill.mo Marchione Casollae D. Vincentio Cimino contra mag.o D. Decio Sorgente presso l'att.o D. Raffaele Schioppa di carte scritte n.o ventitrè, nel p.mo foglio vi è ist.a del Proc.re dell'anzid.o March.e con puntata de' trè Giugno 180sei, e nel d.o foglio a tergo vi sono le seg.ti espressioni =	Dichiaro io sottoscritto di aver ricevuto dal medesimo Dottor Don Stefano de Focatis il processo intitolato *pro Illustrissimo Marchese di Casolla Don Vincenzo Cimino* contro il magnifico Don Decio Sorgente presso l'attuario Don Raffaele Schioppa di carte scritte numero ventitre, nel primo foglio vi è istanza del Procuratore dell'anzidetto Marchese con data

Per effetto di si fatta convenz.ne il D.r Sorgente prese subito il maneggio di quel Feudo, introitandosi in le prime il prodotto dell'annata mille ottocentoquattro in milleottocentocinque =	del tre giugno 1806, e nel detto foglio a tergo vi sono le seguenti espressioni: Per effetto di siffatta convenzione il Dottor Sorgente prese subito la gestione di quel Feudo, introitandosi in le prime il prodotto dell'annata milleottocentoquattro in milleottocentocinque.
Indi al foglio due di d.a ist.a siegue quest'altro paragrafo = primo obligarsi tanto il D.r Sorgente che l'espromissore suo Padre a pagar subito all'Ill.e Marchese di Valenzano i sud.i docati mille centoventisette, e g.a 81., avanzo della d.a rendita a mensuali docati quattrocento, i quali sieno nelle sue mani fin d'Agosto mille ottocentocinque, e de' quali è rimasto liquido debit.e come innanzi si è premesso d.o foglio uno, e due.	Indi al foglio due di detta istanza segue quest'altro paragrafo: primo obbligarsi tanto il Dottor Sorgente che il garante suo Padre a pagare subito all'Illustre Marchese di Valenzano i suddetti ducati millecentoventisette e grana 81, avanzo della detta rendita a ducati quattrocento mensili, i quali siano nelle sue mani fin d'agosto milleottocentocinque, e dei quali è rimasto liquido debitore come innanzi si è premesso in detto foglio uno e due.
Nel foglio nove vi è copia di dichiarazione fatta a 15 Agt.i 180sei in Napoli tra il March.e Casolla Valenzano, e D. Decio Sorgente. Nel foglio dieci vi è ist.a di esso D. Decio pnta.ta al quattro Giugno 180sei. In d.a ist.a fol. dieci at.o vi sono le seg.ti espressioni di d.o D.r D. Decio = è vero, anzi verissimo dopo i conti fatti risulto debitore del March.e in docati mille trecento ottantaquattro, e g.a 95.	Nel foglio nove vi è copia di dichiarazione fatta il 15 di agosto 1806 in Napoli tra il Marchese <di> Casolla Valenzano e Don Decio Sorgente. Nel foglio dieci vi è istanza di esso Don Decio presentata il quattro giugno 1806. In detta istanza foglio dieci nell'atto vi sono le seguenti espressioni di detto Dottor Don Decio: è vero, anzi verissimo dopo i conti fatti risulto debitore del Marchese in ducati milletrecentoottantaquattro, e grana 95.
Nel foglio dodici vi è un certificato ad ist.a dell'Erario del March.e sino al foglio tredici = Nel foglio venti vi è dec.to del Sig.r Giud.e Letizia de' 22. Agosto 180sei = Nel foglio ventuno vi è Suppl.ca di esso D. Decio, ove vi sono le seg.ti espressioni = quae solutio die 15. Ag.ti 1806. mutua pacta fuit, indicandosi la partita di docati cinquemila trecentottantuno, e g.a 33. d.o fol. 21. a 22. etc.	Nel foglio dodici vi è un certificato ad istanza dell'Erario del Marchese sino al foglio tredici. Nel foglio venti vi è decreto del Signor Giudice Letizia del 22 agosto 1806. Nel foglio ventuno vi è Supplica di esso Don Decio, ove vi sono le seguenti espressioni: *la quale risoluzione nel giorno 15 di agosto 1806 mutuo patto fu*, indicandosi la partita di ducati cinquemilatrecentottantuno e grana 33 in detto foglio 21. a 22. etc.
Nel foglio ventitre vi è ist.a di d.o Sorgente composta di nove nomi oltre la sua firma, pnta.ta a ventuno Agt.i 180sei. Dippiù avendo riscontrato la foliaz.ne ho ritrovato tutta netta, e senza veruna viziatura, menocche il foglio quindici contenente veniat S.ba del Marchese de' sette Giug.o 180sei si premette alla copia dello stesso, che esiste al foglio quattordici, con notifica ad esso Sorgen.te, essendo ben' vero li sud.i numeri quindici, e quattordici senza viziatura, essendosi solamen.te premesso il d.o fol. quindici prima del fol. quattordici. Ed a sua cautela etc. Napoli 25. Luglio 1807. Giovanni Guerra	Nel foglio ventitre vi è istanza di detto Sorgente composta di nove nomi oltre la sua firma, presentata il ventuno di agosto 1806. Inoltre, avendo controllato l'insieme dei fogli l'ho ritrovato del tutta nettao e senza alcun difetto, salvo che il foglio quindici contenente *veniat Scriba* del Marchese del sette giugno 1806 si premette alla copia dello stesso, che esiste al foglio quattordici, con notifica ad esso Sorgente, essendo ben vero i suddetti numeri quindici e quattordici senza alterazione essendosi solamente premesso il detto foglio quindici prima del foglio quattordici. E a sua cautela etc. Napoli 25. Luglio 1807. Giovanni Guerra

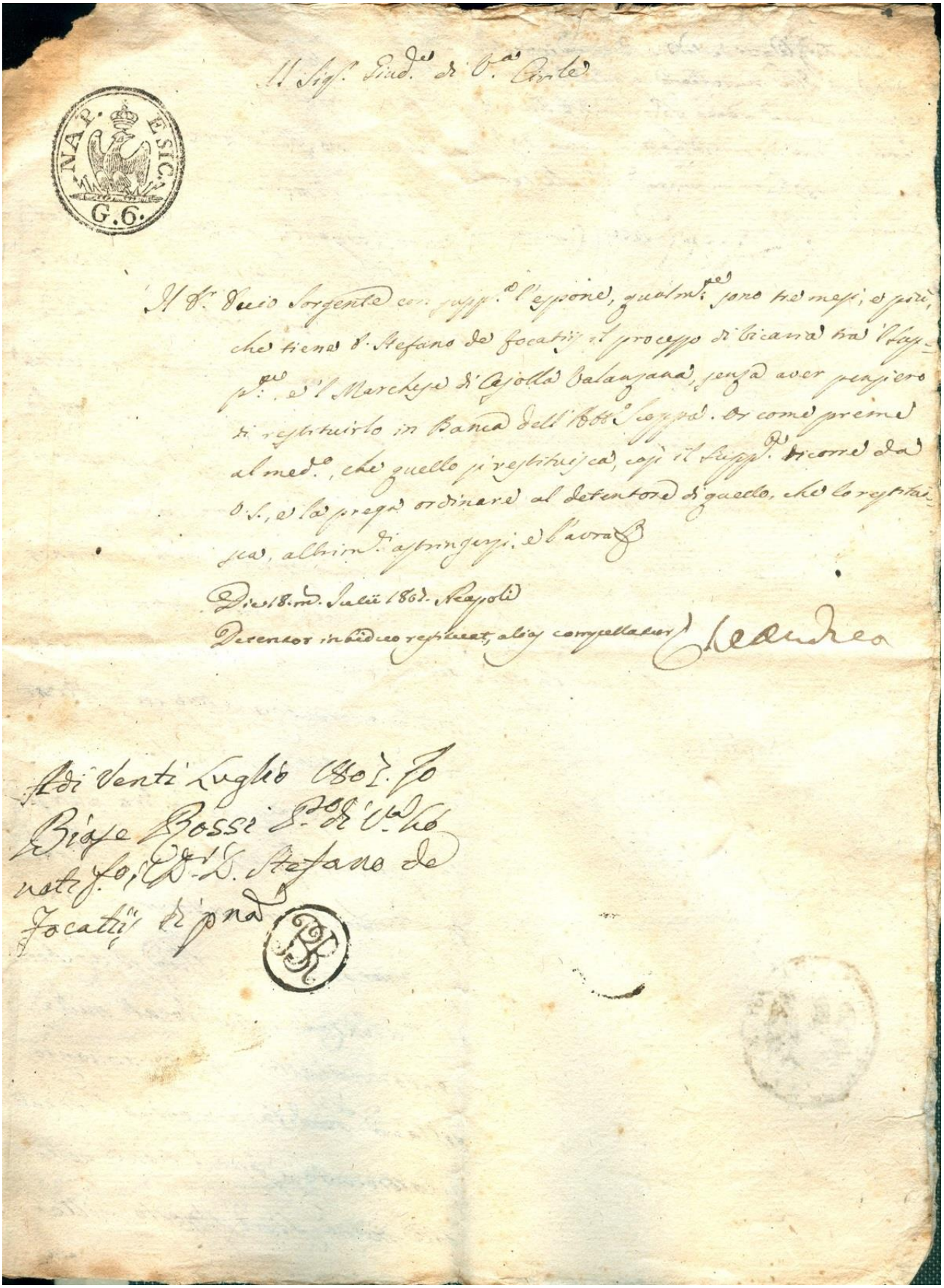

Pagina 1.

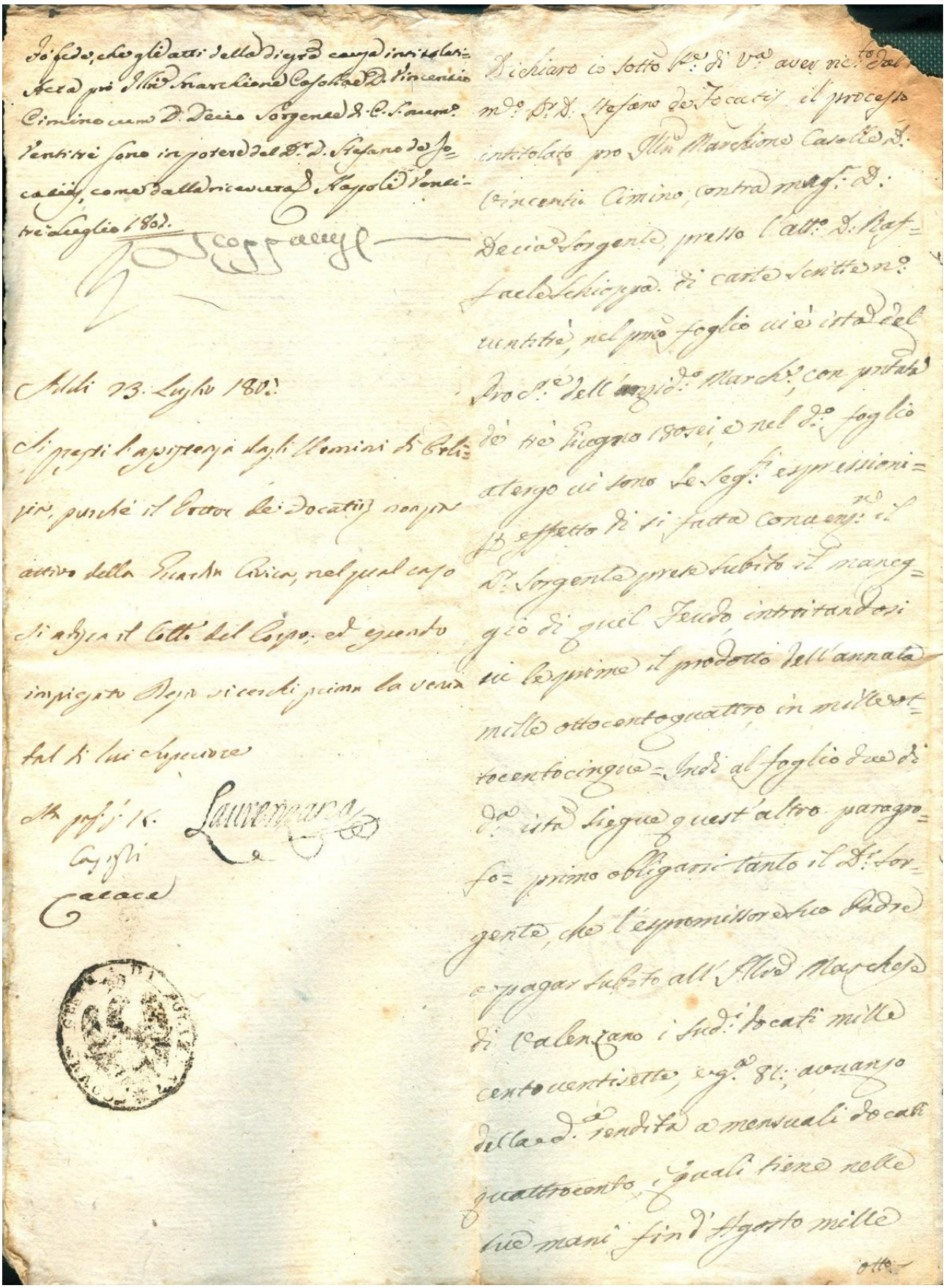

Pagina 2.

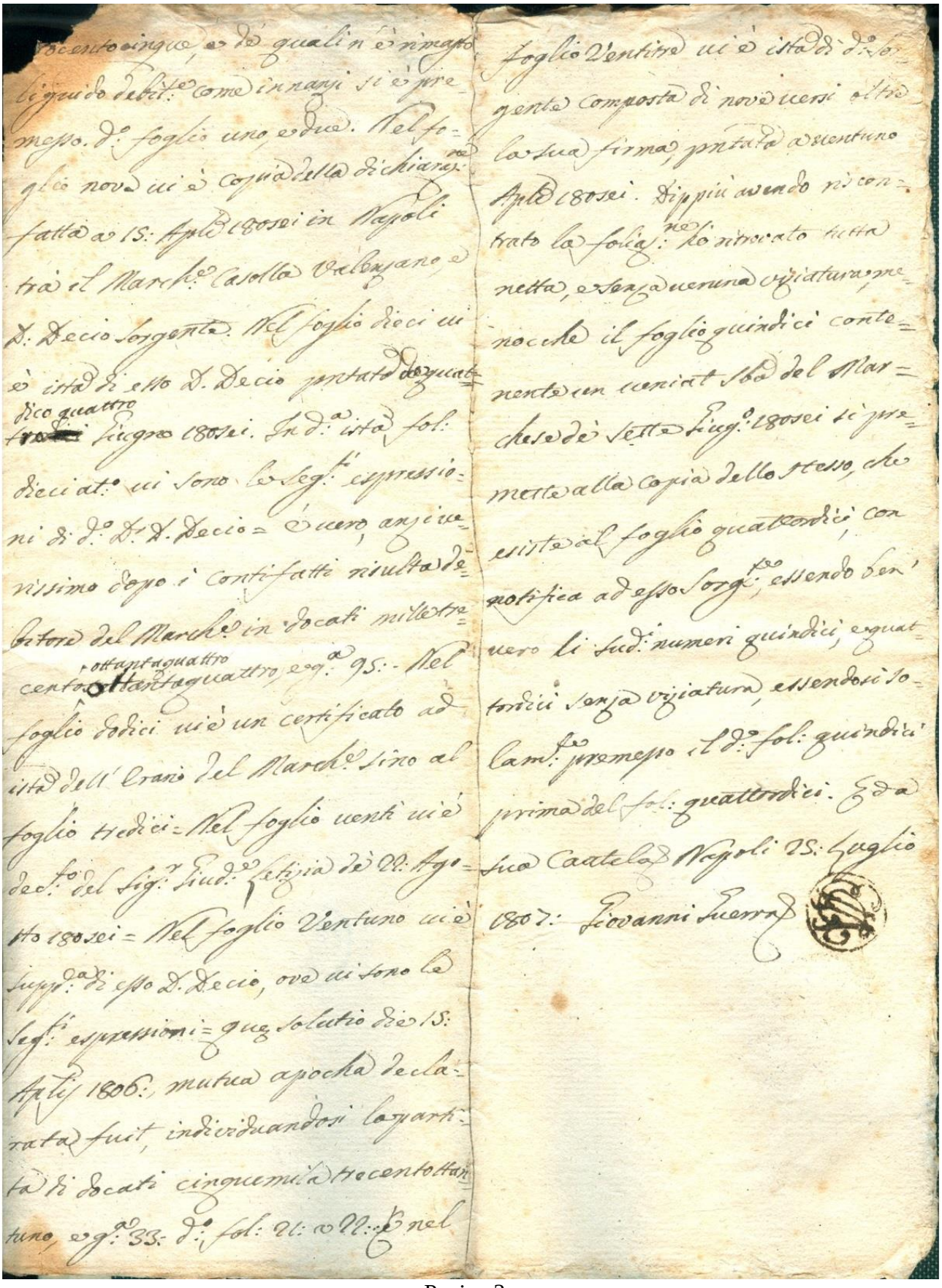

trecento cinque, e di quali in è rimasto
li giuridi debit.re come innanzi si è pre-
messo. di foglio uno, e due. Nel fo-
glio nove vi è copia della dichiara-
tta fatta a 15. Aprile 1805 in Napoli
trà il Marchese Casella Valeriano e
D. Decio Sergente. Nel foglio dieci vi
è citato di esso D. Decio prodotto dezcat-
dico quattro
tra di fuoco 1805 sei. In d.a citta fol.
dieci at.o vi sono le segn.te espressio-
ni di d.o D. D. Decio = Cioè, anzi ve-
nissimo dopo i conti fatti risulta de-
bitore del Marchese in docati milletre-
cento ottantaquattro
centoottantaquattro, e gr.i 95. - Nel
foglio dodici vi è un certificato di
citta dell'Erario del Marchese sino al
foglio tredici = Nel foglio venti vi è
dec.to del sig.r Giud.e Letizia de' 11. Ago-
sto 1805 sei = Nel foglio Ventuno vi è
suppl.a di esso D. Decio, ove vi sono le
segn.te espressioni = Quo solutio die 15.
April 1806. mutua apocha decla-
rata fuit, individuandosi la parti-
ta di docati cinquemilatrecentotten-
tuno, e gr.i 33. d.i fol. 11. e 12. E nel
foglio Ventitre vi è istato d.o se-
gente composta di nove versi di
la sua firma, prodotta a settembre
Aprile 1805 sei. Di più avendo ri con-
trato la folia.ne lo ritrovato tutta
netta, e senza veruna vizziatura, ne-
meno che il foglio quindici conte-
nente un venire sbà del Mar-
chese de' sette Luglio 1805 sei si pre-
mette alla copia dello stesso, che
esiste al foglio quattordici, con
notifica ad esso Sorg.te essendo ben'
vero li sud.i numeri quindici, e quat-
tordici senza vizziatura, essendosi to-
cati in d.o fol. quindici
cam.e premesso il d.o fol. quindici
prima del fol. quattordici. Ed a
fine Casella Napoli 25. Luglio
1807. Giovanni Guerra

Pagina 3.

Istanza alla Regia Corte di Nicola Cimino, a nome del Marchese Vincenzo Cimino, contro Decio Sorgente (9 settembre 1807)

(fondo documentale famiglia Cimino)

Giacinto Libertini

Ill.[is] Marchio Miles U. I. D.[r] D.[nus] D. Bernardus Fargiani Reg.[s] Cons.[s], et Causae Com.[s] = Mag.[co] Scriba S.R.C. etc. Joseph De Masellis, sig.[t] q.[lr1] in hoc S.R.C., et coram nobis fuit porrectus seq.[s] mem.[to] videlicet = All'Ill.[re] Sig.[r] Marchese D. Bernardo Fargiani Regio Cons.[re], et Com.[o] = Il Proc.[re] di D. Nicola Cimino supp.[do] espone u. s.[2] che per la Causa vertesi nel S.R.C. tra il Pnp.[le] col Supp.[te] come amm.[re] generale del Mar.[se] Cimino suo Fra.[llo], e D. Decio, e D. Giuseppe Sorgente, come dagli atti, dalla sua giustizia si devono dare le seg.[ti] provvidenze =	*L'illustre Marchese Cavaliere Dottore nell'uno e nell'altro Diritto Signore Don Bernardo Fargiani Regio Consigliere, e Commissario della Causa = Il Magnifico Scrivano S.R.C.*[3] *etc. Don Giuseppe De Masellis, manifesta come in questa S.R.C. e davanti a noi fu presentato il seguente memoriale vale a dire:* All'Illustre Signor Marchese Don Bernardo Fargiani, Regio Consigliere e Commissario. Il Procuratore di Don Nicola Cimino supplicando espone come segue che per la Causa che si disputa nel S.R.C. tra il Principale con il Supplicante come amministratore generale del Marchese Cimino suo Fratello, e Don Decio e Don Giuseppe Sorgente, come dagli atti, dalla sua giustizia si devono dare le seguenti provvidenze:
Primo = o si deve permettere, che i Coloni a quali ritrovasi fatt'ordine di tenere presso di loro la dovuta quantità per gli rispett.[i] estagli sino a nuovo ordine paghino tali quantità al Principale del Suppl.[te] o che le med.[e] quantità vadino tutte a danno, e rischio di d.[i] Sorgente, come debbono andare de jure, qualora essi si oppongono a tale giusta dimanda, e ciò senza pregiudizio di tutte le ragioni, che competono al suo Pnp.[le] = Secondo perchè à impendente la raccolta del granone, e di altri generi dai Fondi dell'anzid.[o] Marchese, debbonsi tali generi anche sequestrare, non altrimen.[ti], che si à pratticato per talune vettovaglie già raccolte dai Sorgente, e ciò con approvazione di S. M. De. G. Quindi ricorra dalla sua giustizia, a la Supp.[ca] compiacersi dare la opportuna provvidenza sulle esposte cose e l'avrà etc. ut Deus etc. = Die 7. m.[s] 7[mbris] 1807 Neap. Veniat Scriba partibus certioratis = Fargiani =	Primo: o si deve permettere, che i Coloni a quali si ritrova è stato dato ordine di tenere presso di loro la dovuta quantità per i rispettivi estagli sino a nuovo ordine, paghino tali quantità al Principale del Supplicante, o che le medesime quantità vadano tutte a danno, e rischio di detti Sorgente, come debbono andare *di diritto*, qualora essi si oppongono a tale giusta domanda, e ciò senza pregiudizio di tutte le ragioni, che competono al suo Principale. Secondo: perché è prossima la raccolta del granone e di altri generi dai Fondi dell'anzidetto Marchese, si debbono tali generi anche sequestrare, non altrimenti di come si è praticato per talune vettovaglie già raccolte dai Sorgente, e ciò con approvazione di Sua Maestà, che Dio lo Guardi. Quindi ricorra dalla sua giustizia, alla Supplica compiacersi dare la opportuna provvidenza sulle esposte cose e l'avrà etc. *come Dio* etc. Nel giorno 7 del mese di settembre 1807 Napoli. Venga lo Scrivano con parti sufficientemente accertate. Fargiani.
Il D.[r] Decio Sorgente fa presente al degnissimo Sig.r Cons.[re] Com.[o], qualm.[te] per altri appuntamenti si trova impedito per quest'oggi	Il Dottor Decio Sorgente fa presente al degnissimo Signor Consigliere Commissario come per altri appuntamenti si trova impedito

[1] significat qualiter.
[2] ut seguitur.
[3] Santa Regia Corte.

per lo contrario trattandosi di provvidenza da farsi in atto, che pensa gravame iudicio, che si dimanda, da discutersi nel S.R.C., con lungo mem.to il Replicante fa istanza dargliesene Copia per potersi dare le corrispondenti risposte, ad osservarsi ben'anche gli atti di cui si fa menzione nel pnt.e mem.to, quali non essendo ancora a notizia di esso Replicante non può dare le convenevoli risposte per la sua giusta difesa. Notificato a 9 7bre 180sette =	per quest'oggi, ma trattandosi di provvidenza da farsi in atto, che pensa sia di peso per il giudizio, che si domanda da discutersi nel S.R.C., con lungo memoriale il Replicante fa istanza di dargliene Copia per potersi dare le corrispondenti risposte, ad osservarsi benanche gli atti di cui si fa menzione nel presente memoriale, i quali non essendo ancora a notizia di esso Replicante non può dare le convenevoli risposte per la sua giusta difesa. Notificato il 9 settembre 1807.
Il D.r Decio Sorgente di nuovo fa istanza per la Copia, tantoppiù, che si tratta di una nuova dimanda, che per parte di Cimino si fà, e fa istanza per gli atti del sequestro, quali visti è pronto prontissimo per qualunque giorno, in altro caso si protesta = Notif.o a 9 7mbre 180sette =	Il Dottor Decio Sorgente di nuovo fa istanza per la Copia, tanto più che si tratta di una nuova domanda che di fa per conto di Cimino, e fa istanza per gli atti del sequestro, visti i quali è pronto prontissimo per qualunque giorno, in altro caso esprime la sua protesta. Notificato il 9 settembre 1807.
A dì nove 7bre 1807 = Io sotto.o P.o del S.R.C. ho avvisato il D.r D. Decio Sorgente, ed il D.r D. Raffaele Garzia p.r, che per venerdì undici detto si va a provvedere = Onofrio Coda = Quo mem.li viso fuit interf.tus seq.s dec.us videlicet =	Addì 9 settembre 1807. Io sottoscritto Portiere del S.R.C. ho avvisato il Dottor Don Decio Sorgente, ed il Dottor Don Raffaele Garzia procuratore, che per venerdì undici detto si va a provvedere. Onofrio Coda. *Il quale memoriale visto, fu emesso il seguente decreto vale a dire:*
Die 11. m.s 7mbris 1807. Neap. Per Ill.m M.nem D.num Militem V. I. D.*or* D. Bernardum Fargiani Reg.um Cons.em, et Causae Comm.um. Visis rep.ta memoriali, partibusque cert.is, et aud.is, provisus, et dec.us est quod citra prejudicium jurium ambarum Partium, liceat Ill.ti Marchioni Casollae Valentianae D. Vincentio Cimino exiggere quantitatas debitas in pecunia numerata, tam pro attraxu, quam pro annata mat.a in die 15. proximi elapsi m.s Augusti, ab omnibus Conductoribus Territorium eiusdem Ill.is M.nis Casollae Valentianae, facta tamen per eundem obligationem penes acta pn.tis causae de depositando easdam quantitates, ut sup.a exigendas penes D. Lucam Romano ad finem providendi; Nec non liceat D. Decio Sorgente recolligere omnes fructus pendentes in Territoriis p.ctis cum intelligentia et assistentia tamen Ill.is M.nis p.cti, qua recollectione facta, fructus iidem deponantur penes Tertium eligendum de consensu ambarum Partium. Et exeq.r comm.s Scriba Causae respectu recollectionis, et consignationis dictorum fructum. Hoc su.u, et exp.r p.nas = Fargiani = Paolillo Act.um Mag.r = De Masellis S.ba = D.us Dec.us adunque observas iuxtas etc. Neap. die 11. m.s 7mbris 1807.	*Nel giorno 11 del mese di settembre 1807. Napoli. Dall'Illustrissimo Marchese Signore Cavaliere Dottore in entrambi i diritti Don Bernardo Fargiani Regio Consigliere e Commissario della Causa, visti i riportati memoriali, accertate e udite le parti, dispone e decreta che senza pregiudizio dei diritti di ambo le Parti, sia consentito all'Illustre Marchese di Casolla Valenzana Don Vincenzo Cimino di esigere le quantità dovute in denaro numerato, tanto per l'attrasso quanto per l'annata maturata nel giorno 15 del prossimo trascorso mese di agosto, da tutti i Coloni dei Terreni dello stesso Illustre Marchese di Casolla Valenzana, tuttavia avendo preso obbligo da parte dello stesso presso gli atti della presente causa di depositare le stesse quantità, come sopra, da esigere presso Don Luca Romano al fine delle decisioni; E che non sia consentito a Don Decio Sorgente di raccogliere qualsiasi frutto maturato nei predetti terreni, tuttavia con la consapevolezza e l'assistenza dell'Illustre Marchese predetto, fatto tale raccolto, gli stessi frutti siano depositati presso un Terzo da scegliere con il consenso di ambo le Parti. E sia commissario lo Scrivano della Causa per il rispetto della raccolta e della consegna dei detti*

Bernardus Fargiani Factas est obligatio formet.r U. I. D. Joseph Paolillo act.um Mag.r D. Joseph de Masellis S.ba etc.	*frutti. Per quanto soprascritto, anche controlli le persone. Fargiani. Paolillo Maestro degli Atti. De Masellis Scrivano. Il Signor Decio adunque osservi secondo le giuste etc. Napoli, nel giorno 11 del mese di settembre 1807.* *Bernardo Fargiani* *É fatto obbligo che sia istruita.* *Giuseppe Paolillo Maestro degli Atti Dottore nell'uno e nell'altro Diritto* *D. Joseph de Masellis Scrivano etc.*

Casolla Valenzana li 16 Sett.e 1807. Domenicant.o Caruso ass.te Giurato della Leg.e Corte di g.a M.le di Casolla Valenzana, con giuram.to riferisce a me so.tto Mastrod.i della med.a di aver oggi suddetto dì notificate le dietro s.te P.ni del S.R.C. e quanto in esse si contiene, alli Mag.ci Emanuele e Giovanni Pad.e e Figlio di Romano, Teresa Rotolo, Domenico dell'Orgio del q.m[4] Agostino, Biaggio Giannino, Bartolomeo di Martino, Domenico dell'Orgio del q.m Antonio, Pasquale dell'Orgio, Giuseppe Giannini, Francesco dell'Orgio, Salvatore Esposito, Vincenzo Giannini, Michele Ponticelli, Mag.co Felice Celiento, Arcangelo Laurenza, Giovanni Faraldo, Pietrangelo d'Ambrosio, Angelo Frezza, Andrea e Vincenzo F.lli di Grimaldi, Andrea Caputo, Nicola Barbiero, Domenico Vallante, Antonio Russo q.m Pietro, Antonio Russo q.m Crescenzo, Carmine Solamone, Crescenzo Castaldo Tucci, e Giuseppe de Rosa conduttori de' territ.i dell'Ill.re Marchese Sign.r D. Vincenzo Cimino, personalm.e con averli lasciate copie nelle proprie di loro rispettive mani. P.nti per Test.i Luca di Micco, e Giovanni di Micco. In fede Dom.co Guarino Mastr.ti	Casolla Valenzana, li 16 settembre 1807 Domenicantonio Caruso assistente Giurato della Legale Corte di giustizia Marchesale di Casolla Valenzana, con giuramento riferisce a me sottoscritto Mastrodatti[5] della medesima di aver oggi suddetto dì notificate le dietro scritte Provvisioni del S.R.C. e quanto in esse si contiene, ai magnifici Emanuele e Giovanni padre e figlio di Romano, Teresa Rotolo, Domenico dell'Orgio del fu Agostino, Biaggio Giannino, Bartolomeo di Martino, Domenico dell'Orgio del fu Antonio, Pasquale dell'Orgio, Giuseppe Giannini, Francesco dell'Orgio, Salvatore Esposito, Vincenzo Giannini, Michele Ponticelli, Magnifico Felice Celiento, Arcangelo Laurenza, Giovanni Faraldo, Pietrangelo d'Ambrosio, Angelo Frezza, Andrea e Vincenzo fratelli di Grimaldi, Andrea Caputo, Nicola Barbiero, Domenico Vallante, Antonio Russo fu Pietro, Antonio Russo fu Crescenzo, Carmine Solamone, Crescenzo Castaldo Tucci, e Giuseppe de Rosa conduttori dei terreni dell'Illustre Marchese Signor Don Vincenzo Cimino, personalmente con aver lasciate copie nelle loro proprie rispettive mani. Presenti come testimoni Luca di Micco, e Giovanni di Micco. In fede Domenico Guarino Mastrodatti
La sud.a firma è propr.a del pred.to D. Domenico Guarino Mastrod.ti di detta Corte, ed in fede etc. N.r Giuseppe d'Ambrosio di Caivano	La suddetta firma è propria del predetto Don Domenico Guarino Mastrodatti di detta Corte, e in fede etc. Notaio Giuseppe d'Ambrosio di Caivano

[4] quondam = fu.

[5] Il mastrodatti (derivante dal latino *Magister actorum*) era un funzionario addetto alla redazione e alla custodia degli atti, sia pubblici che privati. Era presente in ogni Corte locale e Università e col tempo assunse anche funzioni giudiziarie, sia per l'istruttoria delle cause che per la raccolta delle informazioni necessarie per i giudizi. L'ufficio della mastrodattia era ricoperto generalmente da un notaio, ma, particolarmente nelle comunità più piccole, anche da altri. Spesso l'ufficio veniva affittato ai privati tramite asta pubblica.

Illris Marchio Miles v. I. Dr Dnus B. Bernardus Targiani Reg: Conj; et Caus: Com: = Magco Scribe S. R. C. D. Josepho De Majello, sig: qr in hoc S. R. C. et coram nobis fuit porrectus seq: memle D: B: = All'Illre sig: Marchese B. Bernardo Targiani Regio Conj: e Com: = Il Prod: di D. Nicola Cimino Suppo espone V: S: che per la Causa vertesi nel S. R. C. tra il Prod: del Suppte come Amm: Generale del Marse Cimino suo Fratello, e D. Decio, e D. Giuseppe Sorgente, come dagli Atti, dalla sua giustizia si deve no dare le seg: provvidenze = Primo = E si deve permettere, che li Coloni a quali ritrovasi fatt'ordine di tenere presso di loro le dovute quantità per gli rispettivi Fitti gli sino a nuovo Ordine paghino tali quantità all'Principale del Suppte: O che le med: quantità vadino tutte a Danno, e rischio di d: Sorgente, come debbono andare a dire, qualora essi si opponghino a tale giusta dimanda, acciò senza pregiudizio di tutte le ragioni, che espetano al suo Prod = Secondo perche è imperdente la raccolta del grano, e di altri generi dei Fondi dell'anz: d: Marchese, debbonsi tali generi anche sequestrare, non altrim: di che resti è praticato per tale ne Vettovaglie già raccolte dai Sorgente, acciò con approvazione di S. R. De. J. Quindi ricorre dalla pa

Pagina 1.

giustizia, e la Supp.ca Compiacersi dare le opportune provi-
denze, sulle esposte cose, ed avrà Iust Deus = Dié 7.
m.e Xbris 1807. Neap.s Veniat scriba partibus certioratis
Targiani = Il D.r Decio Iorgente la presente al degnissi-
mo Sig.r Com.e Com.o qual m.te per altri appuntamenti si trova
impedito per quest'oggi, per lo contrario trattandosi di
provvidenze da darsi in atto, che pena grave a mio dire
che si dimanda, da discutersi nel S.R.C, con lungo mente
il Supplicante fa istanza darglisi vera Copia per potervi
dare le corrispondenti risposte, e conservare ben anche
gli atti di cui si fa menzione nel pred.to memo, quali non
essendo ancora a notizia di esso Supplicante non può da-
re le convenevoli risposte per la sua giusta difesa.
Notificato a 9. 7bre 1807 = Il D.r Decio Iorgente di
nuovo fa istanza per la Copia, tanto più, che si tratta
di una nuova dimanda, che da parte di Rimino si fà,
e fa istanza per gli atti del Sequestro, quali visti è pron-
to prontissimo a qualunque giorno, in altro caso si pro-
testa = Notif.to a 9. 7mbre 1807 = Adì nove 7bre
1807 = In fatto S.r del S.R.C ho avvisato il D.r D. Da-
cio Iorgente, ed il D.r D. Raffaele Fanzio p.r che per la
mera di undici detto si và a provvedere = Onofrio Ca-
da = Quo memo Divo fuit interv.s Sec.s Dec.s VB = Dié

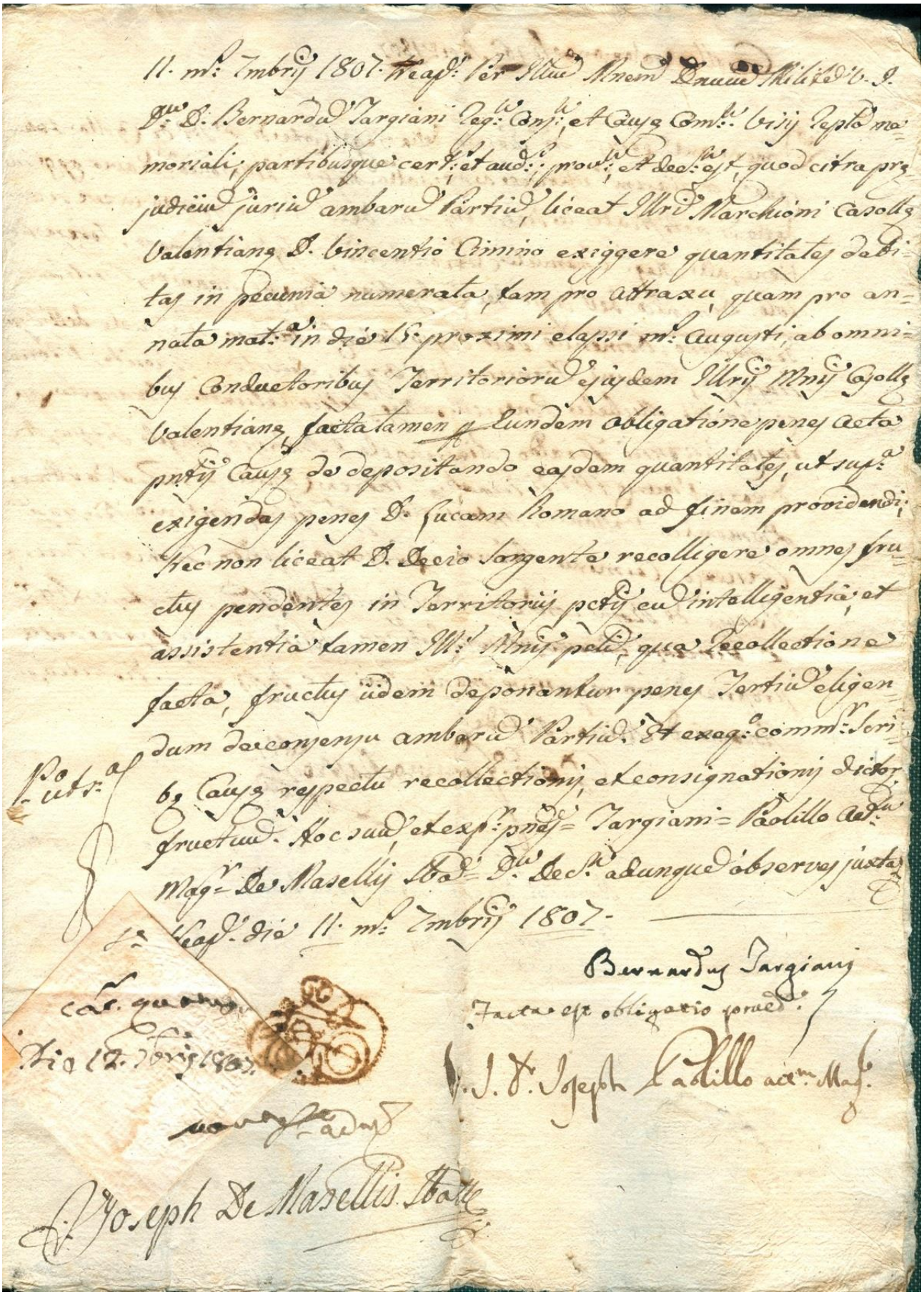

Pagina 3.

Cojolla valeriana li 16. Sett.e 1807.

Domenicant.o Corrijo ord.o Piccato della Sag.a Corte di g.a Ins.a di Cojolla Valeriana, con giuram.to riferisce a me sotto Mast.o della med.a d'aver oggi sud.to dì notificate le dietrojette Ins.ti del S.R.C. e quanto in esse si contiene, alli Mag.ci Emanuele e Giovanni Pad.e figlio di Romano, Teresa Nicolo, Domenico dell'Orgio del q.m Agostino, Biaggio Giannino, Bartolomeo di Martino, Domenico dell'Orgio del q.m Antonio, Lasquale dell'Orgio Giuseppe Giannini, Francesco dell'Orgio, Salvatore Esposito, Vincenzo Giannini, Michele Sorricelli, Mag.co Felice Celiento, Arcangelo Laurenza, Giovanni Faraldo, Dietrangelo d'Ambrosio, Angelo Freya, Andrea, e Vincenzo Atti di Simeoli, Andrea Coppeto, Nicola Barbiero, Domenico Vallante, Antonio Rosso q.m Pietro, Antonio Rosso q.m Crescenzo, Carmine Salerno, Crescenzo Casaldo, Francesco Tucci, e Giuseppe de Rosa conduttori de beni dell'Ill.mo Marchese Sig.r D. Vincenzo Cimino personal.te con averli lasciate copie nelle proprie di loro rispettive mani. Ints per Test.i Luca di Nicco, e Giovanni di Nicco. In fede

Dom.co Guarino Mast.o d'Att.i

La sud.a firma è propr.a del sud.o D. Domenico Guarino Att.e Mast.o di detta Corte, e fede ff.

N.r Giuseppe D'Ambrosia di Caivano ff.

Pagina 4.

Difesa nel tribunale di appello in Napoli dell'avvocato Filippo Vecchioni a favore del marchese di Casolla Valenzana signor Vincenzo Cimino e contro il dottor Decio Sorgente (30 aprile 1809)

(fondo documentale famiglia Cimino)

Giacinto Libertini

É un documento stampato di 41 pagine di cui si presentano le prime tre pagine e poi il testo integralmente trascritto.

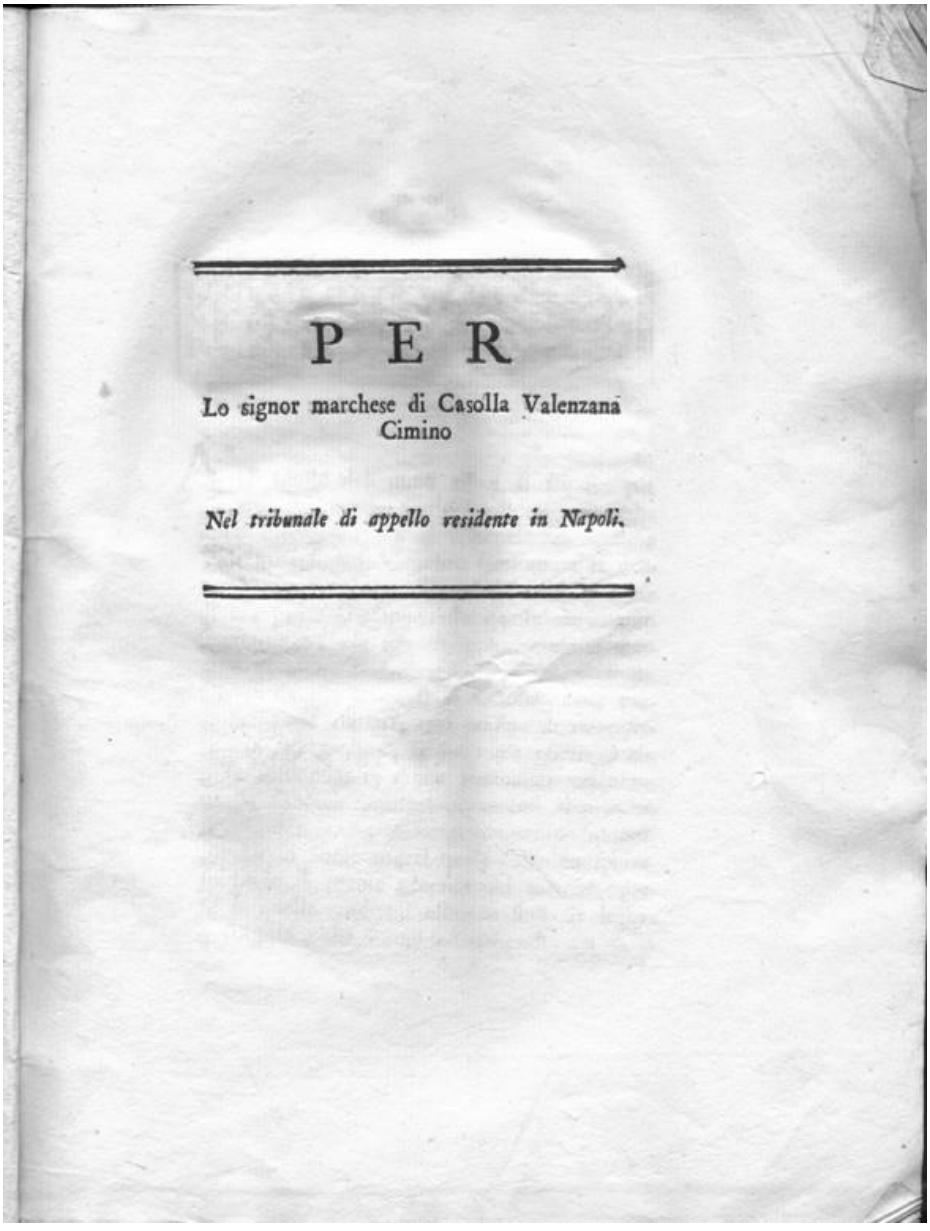

P E R

Lo signor marchese di Casolla Valenzana
Cimino

Nel tribunale di appello residente in Napoli.

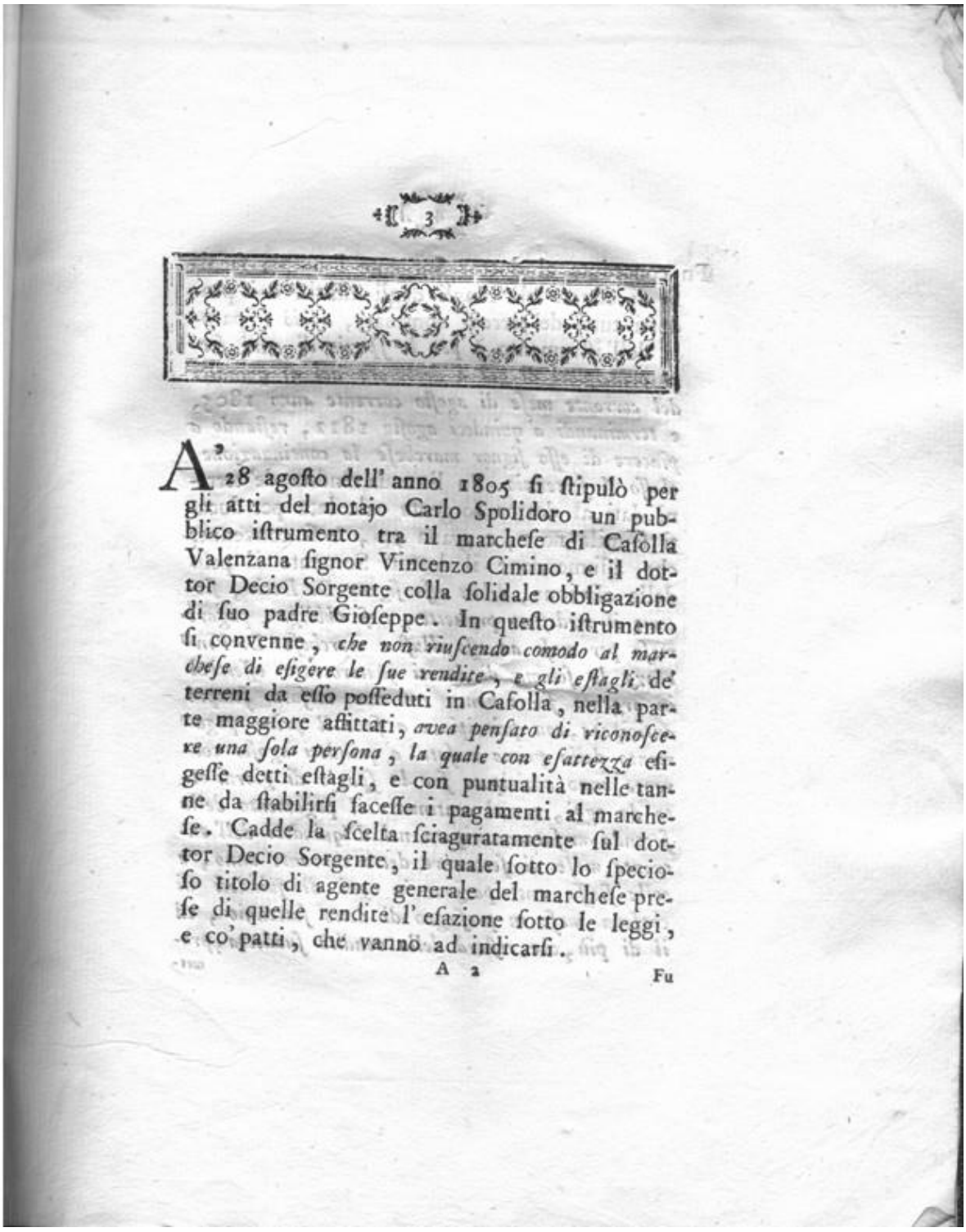

[3]

A 28 agosto dell' anno 1805 fi ſtipulò per gli atti del notajo Carlo Spolidoro un pubblico iſtrumento tra il marcheſe di Caſolla Valenzana ſignor Vincenzo Cimino, e il dottor Decio Sorgente colla ſolidale obbligazione di ſuo padre Gioſeppe. In queſto iſtrumento ſi convenne, *che non riuſcendo comodo al marcheſe di eſigere le ſue rendite, e gli eſtagli* de' terreni da eſſo poſſeduti in Caſolla, nella parte maggiore affittati, *avea penſato di riconoſcere una ſola perſona, la quale con eſattezza* eſigeſſe detti eſtagli, e con puntualità nelle tanne da ſtabilirſi faceſſe i pagamenti al marcheſe. Cadde la ſcelta ſciaguratamente ſul dottor Decio Sorgente, il quale ſotto lo ſpecioſo titolo di agente generale del marcheſe preſe di quelle rendite l' eſazione ſotto le leggi, e co' patti, che vanno ad indicarſi.

A 2 Fu

La lite è fra il signor Vincenzo Cimino, marchese di Casolla Valenzano, e il dottor Decio Sorgente a cui il marchese aveva affidato la riscossione dei fitti dei terreni posseduti in Casolla Valenzana e per i quali il Sorgente era palesemente inadempiente.

Fu conceduta al dottor Sorgente l' ampia facoltà di eſigere gli eſtagli degli affitti, e i prodotti tutti de' terreni nominati, *e ciò* (parole dell' iſtrumento) *per lo ſpazio di anni ſette principiati di già a decorrere dal dì quindici del corrente meſe di agoſto corrente anno* 1805, *e terminandi a' quindeci agoſto* 1812, *reſtando a piacere di eſſo ſignor marcheſe la continuazione, elaſſo il ſettennio*. Fu l'annua rendita de' terreni dati al dottor Sorgente calcolata per ducati ſeimila nove, e grana 92, e ſi convenne, che aſſumendone il dottor Sorgente il peſo della eſazione, *debba eſſo ſignor D. Decio, ſiccome il medeſimo promette, e ſi obbliga, pagare meſe per meſe ad eſſo illuſtre marcheſe D. Vincenzo la ſomma di ducati quattrocento effettivi in argento fuori banco con una meſata ſempre anticipata, con principiare a fare il primo pagamento della prima meſata a' quindeci agoſto corrente anno anticipata fra lo ſpazio di giorni otto da oggi, e così continuare il pagamento della ſeconda meſata anticipata nel dì quindeci dell' entrante meſe di ſettembre detto corrente anno, e colla ſteſſa anticipazione in ogni dì quindeci di ciaſcun meſe in proſieguo di detto ſettennio, ed il di più, che reſterà della rendita ſuddetta, pro-*

met-

P E R

Lo signor marchese di Casolla Valenzana
Cimino

Nel tribunale di appello residente in Napoli.

A' 28 agosto dell'anno 1805 si stipulò per gli atti del notajo Carlo Spolidoro un pubblico istrumento tra il marchese di Casolla Valenzana signor Vincenzo Cimino, e il dottor Decio Sorgente colla solidale obbligazione di suo padre Gioseppe. In questo istrumento si convenne, *che non riuscendo comodo al marchese di esigere le sue rendite, e gli estagli*[1] de' *terreni* da esso posseduti in Casolla, nella parte maggiore affittati, *avea pensato di riconoscere una sola persona, la quale con esattezza* esigesse detti estagli, e con puntualità nelle tanne[2] da stabilirsi facesse i pagamenti al marchese. Cadde la scelta sciaguratamente sul dottor Decio Sorgente, il quale sotto lo specioso titolo di agente generale del marchese prese di quelle rendite l'esazione sotto le leggi, e co' patti, che vanno ad indicarsi.
Fu conceduta al dottor Sorgente l'ampia facoltà di esigere gli estagli degli affitti, e i prodotti tutti de' terreni nominati, e ciò (parole dell'istrumento) *per lo spazio di anni sette principiati di già a decorrere dal dì quindici del corrente mese di agosto corrente anno 1805, e terminandi a quindeci agosto* 1812, *restando a piacere di esso signor marchese la continuazione, elasso*[3] *il settennio.* Fu l'annua rendita de' terreni dati al dottor Sorgente calcolata per ducati seimila nove, e grana 92, e si convenne, che assumendone il dottor Sorgente il peso della esazione, *debba esso signor D. Decio, siccome il medesimo promette, e si obbliga, pagare mese per mese ad esso illustre marchese D. Vincenzo la somma di ducati quattrocento effettivi in argento fuori banco con una mesata sempre anticipata, con principiare a fare il primo pagamento della prima mesata a' quindeci agosto corrente anno anticipata fra lo spazio di giorni otto da oggi, e così continuare il pagamento della seconda mesata anticipata nel dì quindeci dell'entrante mese di settembre detto corrente anno, e colla stessa anticipazione in ogni dì quindeci di ciascun mese in prosieguo di detto settennio, ed il di più, che resterà della rendita suddetta promette, e si obbliga esso dottor Decio pagarla al detto signor marchese D. Vincenzo in ogni anno in fine decorrendo dal detto dì* 15 *agosto corrente anno in avanti*: *ben vero bisognandone porzione di detto avanzo al detto signor marchese D. Vincenzo nel corso dell'anno*, s*ia tenuto il detto dottor Decio a semplice sua richiesta fargliene il pagamento*.
Vi erano delle arretrate esigenze da farsi da' coloni per tutto l'anno scaduto ad agosto 1804, che compreso non andava nel contratto del settennio passato a conto del dottor Sorgente. Quindi volendosi ancora, che il Sorgente ne avesse curata l'esazione, col quarto patto si disse: *Che tutto l'attrasso*[4] *fatto da' coloni fino al dì quindeci agosto del passato anno* 1804 s*ia nell'obbligo il detto signor agente dottor Decio tra il primo, e secondo anno del corrente settennio esigerlo, e pagarlo al detto signor marchese D. Vincenzo ne' rispettivi tempi, che ne farà l'esazione, restando a carico del detto signor marchese D. Vincenzo le spese occorrenti per detta esazione attrassata.*
Finalmente fu stabilito al dottor Sorgente per lo intero settennio il salario di ducati

[1] Nei dizionari si trova che estaglio significa "Contratto simile al cottimo, diffuso nell'Italia meridionale" (http://dizionari.repubblica.it/Italiano/E/estaglio.php). Nel documento è usato nel significato di pigione dovuta per un terreno.
[2] date.
[3] trascorso.
[4] arretrato.

settecento cinquanta, da ritenerlo in diverse tanne, come gli occorrerà, da sopra la suddetta esazione (*Fol. 19 proc. S. C.*).
All'istrumento si accoppiò una poliza bancale corrispondente per ducati 42069, e grana 44, importo dell'estaglio dell'intero settennio, soscritta non meno dal dottor Sorgente, che da suo padre Gioseppe solidalmente (*Fol. 19 ad* 27 *proc. S. C.*).
Dimostra a colpo d'occhio l'interezza del riferito istrumento, che il settennio di esazione forzosa incominciò a decorrere dall'anno maturato ad agosto 1805 inclusivamente, in modo tale, che esigendosi dal Sorgente tutta l'annata da agosto 1804 scaduta in agosto dell'anno 1805, ne incominciava a pagare le tanne a ducati 400 al mese da' 15 agosto dell'anno stesso, e così terminava l'intera corrisponsione in luglio dell'anno seguente 1806, nel quale anno esigendo la seconda annata de' fondi presi ad amministrare, ne soddisfacea l'importanza da agosto dell'anno stesso fino all'anno seguente, di tal che l'ultima annata di rendite, che nelle sue mani piombava, era quella, la quale ad agosto del 1811 maturava, e che nel corso dell'anno seguente fino ad agosto 1812 egli soddisfaceva. Quindi l'anno da agosto 1810 ad agosto 1811 era l'ultimo di sua percezione, e l'anno da agosto 1811 ad agosto 1812 era l'ultimo poi della sua amministrazione, cioè a dire della mensuale corrisponsione delle rendite esatte, che far doveva alla casa Cimino.
É chiaro un tal fatto, come dicea, dall'istrumento, dappoichè non potea certamente il dottor Sorgente nelle strettezze delle sue finanze addossarsi il peso di soddisfare annui duc. seimila alla casa Cimino un anno prima che esiger potesse da' coloni, o raccogliere da' fondi, vale a dire un'annata anticipata, di cui molto scarso compenso sarebbe stata la meschina annuale provisione di poco più, che duc. cento: è dunque evidente, che esigendo sempre *egli* prima un'annata con quelle remore, che ne' coloni tuttora s'incontrano, ne incominciava poi dopo l'esazione a fare il pagamento al marchese a ragione di ducati 400 al mese. É chiaro altresì, dacché nell'istrumento si dice una mesata sempre anticipata, che incominciò dal dì 15 agosto 1805: or se non avesse il dottor Sorgente avuto nel settennio l'esazione dell'annata da agosto 1804 scaduta ad agosto 1805, che poi man mano soddisfacea nell'anno vegnente, non una mesata, ma un'annata intera sarebbe stata anticipata, quando da' 15 agosto 1805 ad agosto 1806 avesse egli soddisfatto quegli estagli, che non prima di agosto 1806 andavano a scadere. É finalmente ciò chiaro dal quarto patto dell'istrumento, nel quale dandosi al dottor Sorgente l'esazione ancora dell'*attrasso* de' coloni fuori del settennio di amministrazione, si circoscrive questo *attrasso* fino al dì 15 agosto 1804, che si obliga di esigere il dottor Sorgente, e di pagarlo al marchese *tra il primo, e secondo anno del corrente settennio*: se dunque l'*attrasso* de' coloni, che dal marchese a riscuotersi rimaneva, si circoscrive fino ad agosto 1804, è evidente, che l'annata scaduta ad agosto 1805 formava il primo anno dell'esazione forzosa del dottor Sorgente, che a ducati 400 al mese dovea indi soddisfare. Ma questa evidenza suggerita dall'istrumento, riceve lume maggiore da' fatti susseguenti, e dalle confessioni delle stesse parti, che contrassero.
Eseguito l'istrumento, e messosi il dottor Sorgente alla esazione delle rendite di Casolla, esigè in fatti l'annata maturata in agosto 1805. E poiché, come avvenir suole, non avean molti coloni soddisfatto gli estagli da loro dovuti per detto anno, così in dicembre 1805 comparve egli nella G. C, presso lo Scrivano Piciocchi, e fece la seguente istanza: *Nella G. C. della vicaria comparisce il dottor Decio Sorgente, e dice, che nel dì* 28 *agosto corrente anno con pubblico istrumento stipulato per notar Spolidoro è stato costituito agente generale dell'illustre marchese di Casolla, dandogli ogni ampia facoltà, e costituendolo in luogo suo, onde potesse esigere le rendite di detto feudo di Casolla Valenzana. Tra i coloni di detto marchese si numerano i seguenti* (qui sono trascritti venti coloni). *Or detti coloni per l'annata di estaglio, maturata A' QUINDECI DEL PASSATO AGOSTO, vanno debitori per causa di detto estaglio de' territorj rispettivamente a loro affittati, come in*

forza di obblighi penes acta[5] *della marchesal corte. Quindi ricorre in essa G. C., e fa istanza darsi gli ordini opportuni.* In conseguenza a' 5 di dicembre 1805 fu fatto dalla G. C. il corrispondente decreto per la incusa[6] degli obblighi (*Fol. . . . proc. del S. C. e della G. C.*). Ed avendo il Sorgente esatto dagli stessi, e da altri coloni, ne soscrisse sempre a pro loro le ricevute, spiegando di avere egli esatto l'*ANNATA MATURATA AD AGOSTO* 1805. Parecchie di queste ricevute sono negli atti presentate (*Fol. . . . proc. del S. C. e della G. C.*).

Intanto essendosi fra il marchese di Casolla, e il dottor Sorgente conteggiato l'*attrasso* dovuto da' coloni fino ad agosto 1804, ch'era quello, che giusta l'istrumento anche prese a suo carico il Sorgente da soddisfarlo fra i primi due anni di sua amministrazione, fu questo *attrasso* liquidato per ducati 766. Quindi venuto il dì 15 aprile 1806, poiché varie somme si erano dal Sorgente pagate al marchese per conto de' ducati 6009 della prima annata di amministrazione maturata ad agosto 1805, e per conto *dell'attrasso* dovuto da' coloni per tutto agosto 1804; si devenne alla seguente apoca[7] di dichiarazione, soscritta da ambedue i contraenti, e coll'autentica dello stesso notajo alligata all'istrumento, importantissima nella causa presente: *Essendosi tra di noi sottoscritti fatt'i conti giusta l'istrumento stipulato a' 28 agosto del passato anno* 1805 *per mano di notar Spolidoro DELLA ANNATA MATURATA A' QUINDECI DI AGOSTO DEL DETTO PASSATO ANNO, per essersi in questo giorno riveduti li conti, e le ricevute sottoscritte dal marchese a favore di me sottoscritto D. Decio, ed al presente lacerate, non che quelle dell'erario, si è rilevato dalle medesime di avere io sottoscritto D. Decio dato al detto signor marchese in conto di ducati* 6776:28 *dovuti PER DETTA ANNATA MATURATA, COME SOPRA, ed anche per ATTRASSO, ducati* 5381:33, *ne quali ducati* 5381:33 *sono comprese non solo le partite pagate da D. Decio in denaro, ma bensì anche l'estaglio de' territorj sfittati, denaro esatto dall'erario, e rilascio fatto a' coloni, per cui resto dovendo io sottoscritto D. Decio al detto signor marchese, TANTO PER DETTA ANNATA MATURATA, COME SOPRA, che per l'ATTRASSO suddetto, altri ducati* 5384:95, *da' quali debbon dedursi ducati* 150 *di spese di coltivo fatte di più nella masseria grande, come ancora la provisione, salvo sempre miglior calcolo. Napoli 15. aprile* 1806 *= marchese di Casolla Valenzana = dottor Decio Sorgente = Tali sono, ed in fede = notar Carlo Spolidoro di napoli* (*Fol. proc. S. C.*).

Non soddisfece il dottor Sorgente la somma che giusta la trascritta apoca di dichiarazione rimase il marchese a conseguire. Quindi a' 3 giugno 1806 comparve egli il marchese nella G. G.: espose l'istrumento, e la dichiarazione, che presentò, e detraendo dalla somma de' ducati 1384:95 i ducati 150 di spese di coltura di più nella masseria grande, e ducati 107 della prima annata di provisione al Sorgente, chiese il pagamento di ducati 1127:81 per saldo della prima annata di amministrazione maturata ad agosto 1805. Deducendo inoltre i chiari argomenti della impontualità[8] del dottor Sorgente, e il rischio che egli correva, che piombando nelle sue mani tutta la seconda annata maturanda ad agosto 1806, non mancasse il sostentamento della sua famiglia coll'inadempimento del Sorgente alla corrisponsione delle mesate nel corso dell'anno avvenire; dimandò eziandìo, che i conduttori avessero a dirittura a lui corrisposto i loro estagli, e che si fosse sequestrata la pendente allora raccolta de' fondi coltivati dal Sorgente a suo conto. Dimandò finalmente il marchese di ordinarsi una perizia su di alcuni danni, che disse essersi cagionati dal Sorgente a' fondi datigli in fitto (*Fol. atti della G. C. presso Schioppa*).

Notificato il dottor Sorgente, presentò la sua istanza, nella quale dettagliando le domande

[5] presso gli atti.
[6] contestazione.
[7] epoca.
[8] non puntualità.

del marchese, cercò a tutte di rispondere. E in quanto al suo debito di ducati 1384:95 per la prima annata di amministrazione maturata ad agosto 1805, non impugnò la dichiarazione de' 15 aprile 1806**,** e le domande del marchese, ma solamente oppose altre detrazioni, che non giustificò, e disse che per li ducati circa ottocento, che in quella somma eran costituiti dall'*attrasso* de' coloni fino al 1804, aveva egli un biennio di tempo, a farne la soddisfazione giusta la legge dell'istrumento. Si leggono nella sua istanza le seguenti parole: *É vero, anzi verissimo, che dopo i conti fatti risulta il comparente debitore del marchese in duc.* 1384:95: *debbon però da questo debito farsi le deduzioni* (Fol. 10 ad 11 dello stesso processo).

Rispose del pari il dottor Sorgente alla seconda dimanda del marchese, di sequestrarsi i fondi per lo pagamento dell'annata, che scadeva ad agosto 1806. E fra le sue risposte disse apertamente, che quello dritto al marchese non competeva, dacchè per legge dell'istrumento egli dovea prima incassare liberamente l'annata, ed indi soddisfarla alla mensuale ragione di ducati 400, essendo stata una parte di compenso della opera sua l'uso del denaro, che gli si lasciava, esigendo prima l'intera annata, ed indi soddisfacendola nel corso dell'anno vegnente mensualmente. Ecco le parole: *E a tal proposito deve ricordarsi il Signor Marchese, che il fissare i pagamenti di ducati* 400 *mensuali, oltre di avere avuto in mira il sistema economico di Sua Casa, ebbe anche quello di compensare al comparente di unita a' lucri, che darebbe il feudo cogli avvanzi degli estagli, la tenuità dell'onorario. E chi mai sarebbe stato colui, che con ducati* 100 *circa avrebbe potuto tale amministrazione esercitare* (Fol.)*?*

La G. C. a' 22 agosto 1805, giudice Letizia, dopo piena cognizione di causa, diè fuori il seguente decreto: *D. Decius Sorgente solvat illustri marchioni Casollae Valentianae D. Vincentio Ciminio ducatos* 1127, et *asses* 81 *per eum debitos pro causa ut ex actis USQUE AD DIEM 15 AUGUSTI ELAPSI ANNI* 1805 *juxta appuramentum fol*. 9 (ch'è l'apoca di dichiarazione de' 15 aprile 1806), *eidemque marchioni D. Vincentio solvat etiam ducatos* 400 *pro mensata anticipata debita in mense Julii currentis annni, & sic continuet in futurum. Nec non super deducta illatione damnorum in arboribus, ut ex actis, capiatur summaria informatio, & dictus D. Decius non audeat in posterum aliquid innovare in damnum proprietatis praediorum in actis deductorum sub poena ducatorum* 500 *F. R. Denique dictus D. Decius Sorgente intra dies decem vel exhibeat legitima documenta bonorum per ipsum possessorum, efformantium securitatem promissionum stipulatarum in instrumento fol.* 4, *vel praestet cautionem pro securitate praedicta, secus providebitur ut juris*[9] (Detto fol. 10 ad 12).

Si dolse il Sorgente con sua supplica in S. C. del trascritto decreto, ma non mai dubitò del suo debito giusta la dichiarazione de' 15 aprile 1806**,** di talché in quel giudizio andaron le parti di accordo, che la prima annata della esazione forzosa presa dal dottor Sorgente in forza dell'istromento fu quella, che conteneva gli estagli, e le rendite de' territorj da' 15 agosto 1804 a' 15 agosto 1805.

Non andò innanzi il giudizio, dappoiché il Sorgente avendo soddisfatto alcune somme,

[9] Traduzione: D. Decio Sorgente paghi all'illustre marchese di Casolla Valenzana D. Vincenzo Cimino ducati 1127, e grana 81 da lui dovuti per la causa come dagli atti FINO AL GIORNO 15 AGOSTO DEL TRASCORSO ANNO 1805 secondo l'accertamento foglio 9 (ch'è l'epoca di dichiarazione del 15 aprile 1806)**,** e allo stesso marchese D. Vincenzo paghi anche ducati 400 per il mese anticipato dovuto nel mese di Luglio del corrente anno, e così continui in futuro. Inoltre, a riguardo della dedotta conseguenza di danni per gli alberi, come dagli atti, si prenda sommaria informazione, e il detto D. Decio non osi in futuro apportare alcuna novità a danno della proprietà dei campi dedotti negli atti con la pena di ducati 500 F. R. Infine il detto D. Decio Sorgente entro dieci giorni o esibisca legittimi documenti per i beni posseduti dallo stesso, che garantiscano la sicurezza delle promesse stipulate nello strumento fol. 4, oppure presti cauzione per la predetta garanzia, come si provvederà secondo legge.

indusse il marchese a desistere, ed essendo già sopravenuta la seconda annata di amministrazione maturata a' 15 agosto 1805, si fece il secondo appuramento de' conti fra il marchese, e il Sorgente, che si contiene nella seguente ricevuta del marchese de' 14 ottobre 1806. Eccone le parole: *Dichiaro io qui sottoscritto essere stato soddisfatto da D. Decio Sorgente della prima annata di sua amministrazione giusta* l'*istrumento stipulato per notar Spolidoro di Napoli, avendogli abbonato l'annuo onorario di ducati* 200 *e ducati* 150 *per spese fatte nella massaria, e ne' terreni. Ed in conto della seconda annata di sua amministrazione ho ricevuto duc.* 1375:32, *come dalla ricevuta apparisce da me ritirata: resta dovendo per compimento di detta seconda annata ducati* 4634:39, *ed oltre a ciò resta dovendo anche il signor D. Decio ducati* 378, *metà dell'attrasso fatto da' coloni, avendo soddisfatta l'altra metà; resto però ad abbonare al detto signor D. Decio quanto ha pagato per me al beneficiato Pepe, per mesate date al marchesino dopo il mio biglietto fin oggi a ragione di ducati* 20 *il mese, avendo l'ultima mesata a me soddisfatta, all'armigero Andrea Barra da aprile in avanti a ducati cinque al mese, ed il prezzo de' generi somministrati al mio erario, come biada, favucce, e paglia, e finalmente le spese dell'esazione, ed a cautela etc. Portici* 14 *Ottobre* 1806: = *marchese di Casolla Valenzano* (Fol. 78 *proc. S. C.*).

Fu in quell'epoca stessa di ottobre 1806, che per la sua cagionevole salute avendo voluto sgravarsi il marchese Cimino dell'amministrazione de' beni di sua famiglia, la conferì con pubblico istrumento al suo germano fratello signor Niccola. Questi avendo ritrovato il debito del dottor Sorgente per la seconda annata di sua amministrazione, scaduta in agosto 1806, in ducati 4634:39, oltre a ducati 378 resto dell'*attrasso* de' coloni per l'anno 1804, incominciò a far premure, ed a riscuotere delle somme in conto dall'affittatore Sorgente, e ad imputargli quelle, che giusta l'ultima dichiarazione del marchese doveano a lui esser rifatte: finché in giugno dell'anno 1807 dimandò, ed ottenne le lettere esecutoriali in. forza dell'istrumento, e della poliza bancale, dalla G. C. contro al dottor Sorgente, e a suo padre Giuseppe obbligati solidalmente, per duc. 3318:19, a quanti il debito in somma maggiore dichiarato nella ricevuta de' 14 ottobre 1806 s'era ridotto, dicendosi nelle lettere esecutoriali dovuta una tal somma, *pro causa, ut ex actis, per totum elapsum annum* 1806[10], cioè per tutto l'anno colonico ad agosto 1806 giusta l'istrumento, e la poliza mentovata (*Fol.* 15 *proc. S. C.*).

Notificato l'*ostendatur*[11] al padre, ed al figlio Sorgente, non mancarono di adoperar tutte le vie da sfuggire, o dilatare il pagamento. Il padre mosse un'azione criminale contro al notajo stipulatore dell'istrumento di amministrazione, dicendo che non mai avea egli acconsentito ad obbligarsi solidalmente col figliuolo. Furon chiamate le parti innanzi al caporuota Liberatore, ma si vide inetta l'accusa. Il figlio produsse l'inibitoria del S. C., facendo vedere, che mesi fa era stato da lui dedotto nel S. C. l'istrumento, onde il S. C. esaminar ne dovea le conseguenze. Ben volentieri il creditore acconsentì al procedimento in S. C., ove gli atti passarono delle lettere esecutoriali spedite dalla G. C.

Non eran però queste cose bastanti a rilevar i debitori dal dovuto pagamento, e quindi rinvenne il dottor Sorgente un modo più efficace, ed imponente. Presentò presso gli atti la ricevuta del marchese de' 14 ottobre 1806, nella quale si avvisò di fare la piccola alterazione, che laddove stava detto, *ed in conto della annata della sua amministrazione ho ricevuto ducati* 1375, vi si legge (essendosi a bella posta rifatta un'altra carta somigliante), *ed in conto della seconda annata di sua amministrazione per agosto* 1807 *ho ricevuto . . . .* In tutto il resto la supposta dichiarazione è uniforme alla vera. Presso gli atti ne esibì Sorgente una pretesa copia attestando di esser presso di se l'originale.

Bentosto il marchese Cimino espose di un tal fatto nel magistrato di polizia la querela di

[10] Traduzione: secondo la causa, come dagli atti, per tutto il trascorso anno 1806.

[11] l'atto di notifica.

falso della sua soscrizione supposta in piedi dell'asserita dichiarazione contro al dottor Sorgente, e contro un tal notajo Tavassi, che l'autenticò. Bentosto contemporaneamente presso gli atti civili del S. C. presentò la copia della vera dichiarazione fatta dal marchese a' 14 ottobre 1806, sotto la cui copia si scrisse dal dottor Sorgente: *ho ricevuto l'originale della presente = dottor Sorgente:* e in questa copia fè vedere, che mancavano quelle parole *per agosto* 1807, che mentre tolgono via di botto una intera annata di sei mila, e rotti ducati, contraddicono l'istrumento, e tutt'i conteggi antecedenti (*Fol. .... proc. del S. C.*). Ha inoltre presentato il creditor Cimino la minuta della stessa dichiarazione de' 14 ottobre 1*806*, scritta tutta di proprio pugno dal dottor Sorgente, che servì di norma a quella, che il marchese distese, e che a lui consegnò, nella quale minuta nè tampoco si leggono le *parole per agosto* 1807 (*Fol. . . . proc. del S. C.*).

Su di questa posizione di processo si andò replicatamente a provvedere innanzi al meritissimo sig. consigliere commissario. Dimandava il marchese Cimino di avvalersi del dritto suo giusta le esecutoriali spedite dalla G. C. per li ducati 3318:19 dovuti per tutto l'anno colonico ad agosto 1806. Dimandava di avvalersi del dritto suo nel nuovo affitto de' fondi da agosto 1807 in avanti in forza del consenso dal dottor Sorgente prestato di risolversi il contratto. Dimandava infine, atteso lo scioglimento del contratto stesso, il pagamento dell'altra annata, che maturava ad agosto 1807, ed intanto il sequestro delle derrate de' fondi coltivati a conto proprio dal Sorgente, e degli estagli di quelli dati ad affitto.

Sosteneva per contrario il Sorgente, benché venuto egli alla presenza del commissario non con franchezza il sostenne, che le annate dell'affitto da lui preso incominciarono da quella scaduta ad agosto 1806, che a suo dire fu la prima; e la seconda era quella da scadere ad agosto 1807, onde la dichiarazione da lui presentata portava le voci *ed in conto della seconda annata di sua amministrazione per agosto* 1807. Quindi conchiudeva, che sciolto pure da agosto 1807 in poi il contratto, altro da lui non si dovea, che quel resto di ducati 4634 in quella carta dichiarati, ed indi minorati di molto per le somme da lui in seguito soddisfatte. Ecco così netta netta saltata via una intera annata di ducati 6009.

Vide a colpo d'occhio il rispettabile magistrato la verità delle posizioni del creditore Cimino, e l'errore, se altro per decenza dir non si voglia, di quella dichiarazione presentata dal Sorgente, ove la *seconda annata* era detta quella maturanda ad *agosto* 1807. Vide egualmente, che le lettere esecutoriali spedite dalla G. C. ad istanza del creditore in forza dell'istrumento, e della poliza bancale per ducati 3318:19 per l'anno 1806 non potean soffrire alterazione, dappoichè nascevano da pubbliche esecutive scritture, ed erano per una somma minore di quella riconosciuta per suo debito dal Sorgente nella carta de' 14 ottobre 1806 a saldo *della seconda annata di amministrazione***.** Vide finalmente, che 1'altra annata ad agosto 1807, nel qual tempo per consenso scambievole rimaneva sciolto il contratto, era la terza annata di amministrazione, la quale dovea parimenti al creditore, padrone de' fondi, soddisfarsi. Seguendo però la lettera delle esecutoriali spedite dalla G. C., ove si diceva spedirsi *per totum elapsum annum* 1806, e credendo, che dovesse conteggiarsi l'anno civile, non l'anno colonico; da gennajo 1807 in poi prese a conteggiar le mesate. Quindi compose in tal modo il suo decreto. Volle, che il marchese Cimino si fosse servito del suo dritto per la nuova locazione de' fondi dal mese di agosto 1807 in poi, stante lo scioglimento del contratto col Sorgente giusta lo scambievole consenso. Ordinò, che dello stesso suo dritto avesse il marchese fatto uso per le esecutoriali spedite dalla G. C. della Vicaria contro agli stessi padre, e figlio Sorgente per la somma di ducati 3318:19 dovuti per l'anno 1805. Prescrisse altresì, che gli stessi padre, e figlio Sorgente pagato avessero al marchese ducati 2400, importo di sei mesate, a ragione di ducati 400 l'una, a contare dal primo gennajo a tutto giugno del corrente anno in conto della terza, ed ora ultima annata del 1807. Riserbò finalmente le provvidenze sul sequestro dimandato dal marchese Cimino della pendente allora raccolta (*Fol. 38 proc. del S. C.*).

Si dolse il primo della penultima parte solamente del trascritto decreto di marchese Cimino, dimostrando, che un equivoco avea fatto obbligare i Sorgente alle mesate di ducati 400 dal primo gennaio dell'anno 1807, quando l'anno colonico, convenuto nell'istrumento, è da agosto, onde quantunque avesse detto la G. C. nelle lettere esecutoriali spedite di esser dovuti i ducati 3318:19 *per totum elapsum annum* 1806*;* pure riportandosi tutto all'istrumento, alle dichiarazioni susseguenti, ed al sistema delle colonie, quell'anno s'intende terminato ad agosto 1806**,** e da agosto in poi comincia il nuovo anno, che ad agosto 1807 spirò. Di fatti oltre all'istrumento, alla corrispondente poliza bancale, ed alle susseguenti dichiarazioni, che sempre l'anno determinato da agosto ad agosto, evvi benanche la giurata dichiarazione delle quantità fatta dal creditore Cimino, che con chiarezza tali epoche distingue (*Fol. . . . proc. C. S.*).

Si dolse il dottor Sorgente delle altre parti del decreto allegando per suo solo scudo la supposta dichiarazione del marchese de' 14 ottobre 1806, nella quale si fa da lui chiamare *secondo anno di amministrazione* quello maturando *ad agosto* 1807. E produsse il dottor Sorgente una copia dell'istrumento passato in ottobre 1806 fra il marchese Cimino, e'l suo signor fratello Niccola, nel quale istrumento crede di leggersi un patto, che favorisca le sue posizioni, e che a suo luogo converrà sviluppare. Produsse infine eziandio alcune ricevute de' creditori Cimino, tutte fra l'epoca dal 1806 a maggio 1807, e tutte generalmente in conto di *ciò, che deve D. Decio*, delle quali si farà benanche a suo luogo parola.

Pendente l'esame delle esposte doglianze giunse il tempo della raccolta dell'anno 1807: ed allora fu che dal consiglier commessario si ordinò, che il marchese Cimino avesse direttamente, ed in conto de' suoi crediti esatto da' conduttori de fondi le somme del loro estaglio sotto 1'obbligazione ad ogni tempo di esibirle, e che il Sorgente avesse pur raccolto le derrate da' fondi coltivati a suo conto coll'assistenza bensì, e la intelligenza di Cimino, e la legge di depositarsi le derrate raccolte presso di una terza persona comunemente eligenda.

Quindi a' 25 settembre 1807 così sul merito delle doglianze decise il S. C.: Suspenso decreto domini causae commissarii super omnibus hinc inde deductis in biduo audiantur partes, & interim fiat calculus per scribam causae quantitatum a D. Decio, & Josepho Sorgente solutarum in computum secundae annatae administrationis, nempe a die 15 augusti elapsi anni 1806 usque ad diem 14 augusti currentis anni 1807 servata forma instrumenti fol. 8, quo calculo facto, eoque discusso coram domino causae commissario, providebitur, firmis interim remanentibus tam sequestro, quam consignatione jam sequuta, ut ex actis[12] (Fol. 119).

Della parte del trascritto decreto, onde il calcolo si prescrivea, chiese il creditor Cimino la spiegazione innanzi al presidente del già S. C., ora della G. C. di cassazione. Dicea Cimino: Ha il tribunale disposto una calcolazione per poi provvedere su de*'* chiesti pagamenti: e sia pure. L'ha circoscritta al secondo anno di esazione del Sorgente, cioè delle quantità pagate in conto del secondo anno di amministrazione. Ma qual sarà questo secondo anno? Questa è la quistione, e questa non ha definita il magistrato. Se il secondo anno è detto, come fu, quello scaduto ad agosto 1806, la cosa andrà bene: ma se il secondo anno volesse per avventura immaginarsi quello scaduto ad agosto 1807, la cosa va pessimo, poicchè un'intera annata di seimila ducati salterebbe via. Questo dubbio rimane

[12] Traduzione: Sospeso il decreto del signor commissario della causa sopra tutte le cose fin qui dedotte, siano ascoltate insieme le parti, e nel frattempo sia fatto dallo scrivano della causa il calcolo delle quantità da pagare da Don Decio e Giuseppe Sorgente nel computo della seconda annata di amministrazione, precisamente dal giorno 15 agosto del trascorso anno 1806 fino al giorno 14 agosto del corrente anno 1807 rispettando la forma dello strumento fol. 8, e fatto tale calcolo, e discusso lo stesso davanti al signor commissario della causa, si provvederà, fermi intanto rimanendo sia il sequestro, quanto la consegna già eseguita, come dagli atti.

intero col decreto del S. C., dacché nel giro di sue parole non è determinato, se il secondo anno della esazione (non già de' pagamenti al proprietario Cimino) fatta da Sorgente fosse scaduto ad agosto 1806, o ad agosto 1807: dunque la spiegazione del decreto è dovuta: Fu convinto di queste cose il presidente del S. C., uomo di singolare ingegno, e di maturo giudizio, in due contradittorj tenuti innanzi a se, e allo stesso S. C. ne commise la cognizione.

Non prima de' 12 dicembre dello scorso anno 1808 si applicò per la seconda fiata quel tribunale all'affare. Dimandò nello stesso tempo il Cimino, sicuro creditore di somme ingenti, che alcune poche centinaja, messe in mano a' consegnatarj delle derrate sequestrate, si fossero a lui soddisfatte. Quindi, commessario l'ottimo allora consiglier Graziosi, udite per una intera mattina le parti, ecco l'ultimo decreto del S. C.: Decretum S. R. C. cum effectu exequatur. Verum calculus in eo ordinatus fiat per totum tempus exactionis factae a D. Decio, & Josepho Sorgente, videlicet a die 14 augusti 1804 in antea, prae oculis habendo tam instrumentum administrationis, quam declarationes diei 15 aprilis 1806, & diei 14 octobris ejusdem anni. Nec non visa comparitione in aula praesentata pro parte marchionis Cimino omnes quantitates consignatae Josepho, & Nicolao Abate ordine S. R. C. liberentur eidem marchioni Cimino, facta per eundem obligatione de illas exhibendo ad omnem ordinem S. C. de quibus quantitatibus habeatur ratio in dicto calculo, ut supra ordinato, & respectu liberationis expediantur ordines[13] (Fol. 131).

Non fu appena il decreto profferito, che le nullità furono opposte dal Sorgente, onde rimase impedita la spedizione degli ordini per lo pagamento delle somme sequestrate: Nè appena si pensò a dimandare il nuovo appuntamento per la discussione delle nullità, che furon prodotti i capi di ricusa contro all'integerrimo consigliere Graziosi commessario, nella certezza, che colla sua carica terminava la sua competenza nella lite.

Questo è lo stato, in cui l'affare al tribunale appello si presenta. Or tanto più ravviserà egli a ribocco la giustizia delle preparatorie, o interine disposizioni date dal S. C. quanto io gli dimostrerò la evidente ragione del creditore per lo doppio pagamento, che chiese l'uno di ducati 3318:19 a saldo della seconda annata maturata ad agosto 1806, e per lo quale sonovi le esecutoriali spedite dalla G. C.: l'altro della intera terza ed ultima annata scaduta ad agosto 1807.

C A P. I.

Lettere esecutoriali spedite dalla G. C.

Non può esservi ombra nè tampoco di quistione sulle lettere esecutoriali spedite dalla G. C. per ducati 3318:19. Ha il creditore per se l'istrumento e la poliza bancale corrispondente, che gli assicurano l'azione, ed ha la dichiarazione de' 14 ottobre 1806, nella quale confessandosi il Sorgente debitore in duc. 4634:39 per resto dell'annata, e di ducati 378 per resto *dell'attrasso,* ebbe ben ragione il creditore in giugno 1807 di dimandare per tal credito, che componea la somma di duc. 5012:39, soli ducati 3318:19, avendo il di più esatto e conteggiato col debitore in varie partite nel tempo intermedio, giusta la giurata

[13] Traduzione: Il decreto della S. R. C. si esegua con effetto immediato. Invero il calcolo ordinato nello stesso si faccia per tutto il tempo dell'esazione fatta da Don Decio e Giuseppe Sorgente, vale a dire dal giorno 14 agosto 1804 in poi, davanti agli occhi avendo tanto lo strumento dell'amministrazione, quanto le dichiarazioni del giorno 15 aprile 1806, e del giorno 14 ottobre dello stesso anno. Inoltre vista l'istanza presentata in aula per la parte del marchese Cimino, tutte le quantità consegnate a Giuseppe e Nicola Abate per ordine della S. R. C. siano affidate allo stesso marchese Cimino, con l'obbligo per lo stesso di esibirle ad ogni ordine della S. C. Delle quali quantità si abbia ragione nel detto calcolo, come sopra ordinato, e nel rispetto dell'affidamento siano effettuati gli ordini.

dichiarazione da lui data fuori. E prenda il S. C, a considerare, che a questo credito, ed al dritto nascente dalle lettere esecutoriali della G. C. non fa verun torto neanche la supposta dichiarazione presentata dal Sorgente, dappoicchè anche in essa da lui non si niega di rimaner debitore di ducati 4634:39 per resta dell'annata, e di ducati 378 per metà dell'*attrasso*, dicendosi solamente il suo debito per la seconda annata di agosto 1807, mentre era di agosto 1806. Sia per poco però il 1807, o il 1806, sempre il suo debito del pari egli confessa, e sempre avrà dritto il creditore di esserne soddisfatto. A queste cose non v'è risposta.

Ma oppone il dottor Sorgente l'istrumento passato tra' fratelli Cimino in ottobre 1806, e basterebbe in vero quella sola opposizione a far formare il vero carattere della causa presente. Il marchese cedè allora al fratello l'amministrazione de' beni di sua casa. Or nel passare tutte le esazioni al fratello stesso, se ne ritenne alcune di poco momento di *attrassi* fatti da'coloni. Ricordiamoci, che fra le obbligazioni assunte dal dottor Sorgente vi fu quella di esigere 1'*attrasso* fatto da' coloni per tutto agosto 1804, che fu riconosciuto in duc. 766. Di questo attrasso il dottor Sorgente avea soddisfatto la metà, onde dell'altra metà in duc. 378 rimanea debitore in ottobre 1806, epoca dell'istrumento fra' fratelli, ed epoca della dichiarazione del marchese, dove a lettere cubitali sta scritto esser debitore il Sorgente di duc. 4634:29 per resto dell'annata, e di ducati 378 per metà dell'*attrasso.* Quindi nel capo terzo dell'istrumento fra i fratelli fu scritto così: *Si è convenuto, che restano a beneficio del marchese le picciole esazioni attrassate a tutto aprile 1806 di pigioni, molino, e piccioli terratici, escluso l'attrasso di ducati 376 circa, dovuto dal dottor D. Decio Sorgente (Fol. 55 proc. S. C.).*

Or chi il crederebbe? Ardisce il dottor Sorgente di far uso delle additate parole, quali una riconoscenza de' fratelli Cimino, che in ottobre 1806 soli ducati 376 dovesse il Sorgente. Ma chi non vede, che in quel capo d'instrumento si parla appunto dell'*attrasso*, come fu caratterizzata nell'instrumento passato con lui nel 1805 quella esazione, che far si dovea da' coloni per tutto agosto 1804? Chi non vede, che la dichiarazione contemporanea, cioè de' 14 ottobre 1806, colla quale si riconosce debitore il Sorgente in ducati 4634:39 per resta dell'annata, e in ducati 378 per *attrasso* toglie qualunque equivoco, e dimostra appunto qual sia quell*'attrasso* di ducati 376 circa, di cui si fa parola nell'istrumento fra fratelli, all'intutto diviso dalla resta dell'annata in ducati 4634:39? Non è dunque un abusar della sofferenza del magistrato, e il tentare una sorpresa all'animo suo, facendo uso di argomenti, che in sola capziosità di parole consistono?

Si disse, che il dottor Sorgente per lo stesso oggetto d'inviluppar la facenda, ch'è quello, che si ha proposto nella mediata *conquista* di nove in dieci mila ducati sulla casa Cimino, esibì parecchie ricevute a lui fatte in conto del suo debito. Or nulla dimostra meglio la ragione del creditore, e la sua esattezza, quanto le esibite ricevute. Potrebbe a dir vero uscirsene il marchese Cimino con due parole in dicendo, che come tutte sono a conto *di ciò che deve***,** e niuna *a saldo*, impedir non possono l'esercizio de' suoi dritti per le somme contenute nelle lettere esecutoriali della G. C. secondo la giurata dichiarazione. Ma D. Niccola Cimino farà di più. Colle stesse ricevute da D. Decio presentate dimostrerà la verità della dichiarazion fatta, e la speditezza del credito dimandato. Ricordiamoci, che giusta la dichiarazione de' 14 ottobre 1806, non varia fra le parti in quanto alle somme, rimase il dottor Sorgente debitore fra retta di annata, ed *attrasso* in ducati 5012:39. Or tredici ricevute ha esibito il dottor Sorgente. Di esse tre, cioè due del marchesino Cimino, e l'altra dell'erario del già feudo, che compongono la somma di ducati 174 (*L'una del marchesino Cimino de' 10' marzo 1806 in duc. 54. L'altra dell'erario de' 25 luglio 1806 duc. 80. L'ultima del marchesino de' 13 ottobre 1806 duc. 40.*) sono anteriori alla dichiarazione de' 14 ottobre 1806. Non posson dunque dedursi dalla somma del debito colà dichiarato, ma furono imputate nel saldo antecedente fatto colla dichiarazione de' 14 ottobre 1806. Le altre dieci ricevute esibite da D. Decio tutte *in conto di ciò, che deve,* sono

posteriori alla dichiarazione de' 14 ottobre 1806, soscritte da D. Niccola, e sono le seguenti.

De' 28 ottobre 1806 . . . . . duc. 100
De' 7 novembre 1806 . . . . . .duc. 100
De' 10 novembre 1806 . . . . . .duc. 105 53
De' 14 novembre 1800 . . . . . .duc. 304 42
De' 31 gennajo 1807 (a) . . . . . .duc. 366 00
. duc. 051 03
De' 21 febbrajo 1807 . . . . . duc. 100 00
De' 12 marzo 1807 . . . . . duc. 050 00
De' 29 marzo 1807 . . . . . .duc. 181 80
De' 10 maggio 1807 . . . . . .duc. 233 42
Dello stesso giorno . . . . . .

(a) In questa ricevuta si dicono espressamente anche comprese, e saldate le partite pagate all'erario, al beneficiato Pepe, vale a dire quelle detrazioni, che giusta la dichiarazione de' 14 ottobre 1806 dovean farsi a pro del Sorgente.

Formano la somma di duc. 1694:20. Or detratta quella somma di ducati 1694:20 dalla somma di ducati 5012:29 dichiarata nella carta de' 14 ottobre 1806 a debito di Sorgente, rimangono appunto ducati 3318:15, quanti furono da Cimino dichiarati con giuramento di suo credito, e per quanti dalla G. G. della Vicaria ottenne la spedizione delle lettere esecutoriali.

Di grazia che si risponderà a questi fatti? Soffrirà il magistrato, che sia la fede de' contratti, e del viver civile così malmenata? Un creditore per riscuotere il suo, e suo per lo più sacro titolo di speciosi fondi dati ad affitto, che il debitore si gode, dovrà essere straziato per tutte le ambagi[14] della più ricercata versuzia[15], e il debitore andar superbo del frutto delle sue macchinazioni, sfuggendo sempre il pagamento!

Conchiudo adunque, che per la conferma del decreto di avvalersi il marchese Cimino del suo dritto per le lettere esecutoriali spedite dalla G. C. nella somma di ducati 3318:19**,** vanterebbe per se il creditore un pubblico istrumento, una poliza bancale, la spedizione delle lettere esecutoriali, che senza deposito non ammettono voci in contrario, la stessa dichiarazione supposta dal debitore presentata, in questa parte delle somme non contraddetta, e finalmente la smascherata capziosità delle contrarie objezioni, e delle carte esibite, che dimostrano vie[16] sempre meglio la giustizia della petizione del creditore. Quanto più queste dimostrazioni varranno alla conferma di un decreto di calcolo, e sequestro colla interina liberazione in luogo del depositario di poche centinaja al sicuro creditore!

C A P. II.

Intera annata scaduta in agosto 1807 *di duc.* 6009:42.

Nello sviluppo de' fatti evidentemente dimostrai, che la prima annata, che percepì il Sorgente, fu quella maturata ad agosto 1805. Il dimostrai colle leggi dell'istrumento, che mentre circoscrive l'*attrasso* a tutto agosto 1804, indica apertamente, che la vegnente annata ad agosto 1805 costituiva la prima del settennio dato al Sorgente. Il dimostrai col

[14] sofferenze.
[15] malizia.
[16] vieppiù.

fatto stesso del debitore, che dimandò quell'annata scaduta ad agosto 1805 di soddisfarsi a lui da' coloni in vigor dell'istrumento di amministrazione, come di fatti da' coloni esigè. Il dimostrai coll'apoca di dichiarazione de' 15 aprile 1805, prima e sincera figlia dell'istrumento, nella quale a lettere cubitali chiama il Sorgente prima annata di amministrazione quella scaduta, e da lui percepita, in agosto 1805. Il dimostrai in fine dall'intero giudizio fatto nella G. C. in giugno del 1806, da quelle giudiziarie confessioni del Sorgente, e dal decreto del magistrato. Or se è così, poco vi vuole a vedere, che della intera annata, scaduta in agosto 1807, sieno debitori i Sorgente al marchese Cimino. Tre annate da' fondi essi percepirono; la prima scaduta in agosto 1805, la seconda in agosto 1806, e la terza in agosto 1807. Per queste tre annate che han soddisfatto? Eccolo. Colla dichiarazione de' 15 aprile 1806 si appurano i primi conti, e si stabilisce di rimanere a dare i Sorgente per saldo della prima annata scaduta ad agosto 1805, e dall'attrasso ducati 1384 (*Fol.* ...) . Col secondo appuramento de' conti de' 14 ottobre 1806 si dichiara soddisfatta e saldata tutta quella prima annata, ricevute più somme in conto *della seconda***,** e di rimanere a dare i Sorgente a saldo di questa *seconda annata*, e dell*'attrasso* duc. 5012 (*Fol.* ...). Dopo questo secondo appuramento non vi sono altre somme pagate da' Sorgente, meno che quelle contenute nelle ricevute da loro esibite, e che montano alla somma di duc. 1654, onde il credito per la *seconda annata***,** e per lo resto dell*'attrasso* è ridotto a duc. 3318**,** per quanti sono spedite le esecutoriali dalla G. C. a saldo della *seconda annata***.** Dunque il dottor Sorgente, e suo padre fono indubitati debitori altresì dell'intera terza, ed ultima annata di amministrazione, scaduta in agosto 1807. É questo un ragionamento, che non richiede nè il giureconsulto, nè il filosofo, ma qualunque idiota, e semplice uomo, purché sia di buona fede. Il dottor Sorgente però non vi si accheta, e la meditata *conquista* sulla casa Cimino gli suggerisce di ricorrere alla supposta dichiarazione esibita da lui de' 14 ottobre 1806. Dice adunque il Sorgente, che in quella dichiarazione sta scritto di aver egli pagato quelle somme *in conto della seconda annata per agosto* 1807, onde conchiude, che il solo suo debito sia quello residuale di duc. 3318 contenuto nelle lettere esecutoriali della G. C. per *la seconda annata per agosto* 1807. Ed ecco così *conquistati* ducati 6009.

Il marchese Cimino ha già detto di falso in via criminale delle operazioni del Sorgente. Ma per quanto all'oggetto presente, o vera, o falsa la soscrizione; l'errore, l'incongruenza, l'impossibilità di quelle parole *per agosto* 1807 si ravvisano a colpo d'occhio.

Si presentarono già non meno la copia della stessa dichiarazione data dal dottor Sorgente, e da lui soscritta colla dicitura, *l'originale è in mio potere*, che la minuta formata di pugno suo per norma della carta distesa: e in amendue queste carte non si legge per ombra *la seconda annata per agosto* 1807, ma semplicemente la *seconda annata***,** che fu quella, come s'è fino alla noja rilevato, scaduta ad agosto 1806.

Ma se anche queste carte non vi fossero, e fosse corso nella vera dichiarazione *seconda annata per agosto* 1807, potrebbe mai questa dicitura far torto all'evidenza stessa dimostrata, che in quella carta facendosi appunto i conti della *seconda annata* di amministrazione, la *seconda annata* fu quella scaduta ad agosto 1806, non miga quella, che andava a scadere ad agosto 1807? No certamente, dappoiché sarebbe stata una falsa dimostrazione della cosa, dicendosi per *seconda annata* quella di *agosto 1807*, la quale falsa dimostrazione è risaputo in legge, che nè la istituzion dell'erede, nè il legato, nè il contratto vizia in alcun modo. Rimarrà dunque ferma la dichiarazione per lo conteggio fatto della *seconda annata*, ma la *seconda annata* sarà sempre quella, che fu, scaduta ad agosto 1806, non curandosi la falsa dimostrazione di agosto 1807. Così del pari scrive il giureconsulto, che se sia stipulato *il mio servo Stico*, non men valido sarà il contratto, perchè il servo appellasi Panfilo**,** e se sia promesso *al padrone Sejo*, sarà lo stesso appellandosi *Cajo*, appunto perchè la falsa dimostrazione, o nella persona, o nella cosa, non mai vizia i contratti, nè i testamenti, per la non dubbia ragione, che servendo a indicar meglio la cosa, rimane inoperosa, dove falsamente la indica, ma non perciò l'atto ne vacilla

(*L. 65 D. de verb. obl., Glos. ibid., Averan. interpr. jur. l. V. cap. IV.*).
Quindi ripetiamo pure. Il dottor Sorgente tre annate percepì delle rendite de' fondi del marchese Cimino, l'ultima essendo quella scaduta in agosto 1807. Per la prima annata finita ad agosto 1805 giusta il primo appuramento de' conti *fatto* in aprile 1806 rimase a dare ducati 1384. Per la seconda annata coll'appuramento de' conti di ottobre 1806 rimase a dare ducati 5012**,** ora ridotti mercè le somme indi pagate, e le fatte detrazioni, a ducati 3318. Per conto della terza annata scaduta in agosto 1807 quali somme han pagato il padre, e il figlio Sorgente? Niuna**.** Dunque sono dell'intera annata debitori, e giustamente il marchese Cimino l'intera soddisfazione ne può dimandare.
Se dunque è così, il decreto del S. C., col quale s'è commessa una calcolazione per tutto il tempo della esazione fatta da' Sorgente ne' tre anni della fermezza del contratto lede anzi la ragione del creditore, al quale si dovea il pieno pagamento, non quella del debitore, che vede tratta a lungo la sua obbligazione. E l'effersi accordata al creditore Cimino, creditore di molte somme, l'interina liberazione di poche centinaja, esistenti nelle mani del terzo depositario, è un piccolo compenso alla sua straziata ragione, e, verun torto non reca a chicchessia, essendo più che cauto il giudizio dalla obbligazione della agiata casa Cimino di esibir le somme liberate ad ogni ordine del magistrato.

li 30 aprile 1809.

Filippo Vecchioni

Pagamenti all'avv. Carlo Maria Riccio da parte di Nicola Cimino e Vincenzo Cimino Marchese di Casolla Valenzana (1808-09)

(fondo documentale famiglia Cimino)

Giacinto Libertini

Qui abbiamo due documenti relativi al pagamento delle competenze dovute all'avv. Carlo Maria Ricci per le cause portate avanti nei Tribunali Regi per conto del Marchese Vincenzo Cimino, di cui risulta amministratore dei beni il fratello Nicola Cimino, e anche per conto dello stesso Nicola Cimino.

1808 a 18 9bre Al Sig.r D. Nicola Cimino Docati Trentadue, e g.na 23. notata f.e a 12 9bre 1808. e per esso a D. Carlo Maria Riccio, a Comp.to di Docati Sessantadue, e g.na 23. atteso i mancanti Docati Trenta, ricevuti in Contanti, e tutti d.i Docati Sessantadue, e g.na 23. sono cioè Docati Cinquanta, e g.na 23. a saldo di due note di spesa dal med.o fatte in questi Regi Tribunali, tanto per conto suo, che per conto di D. Vincenzo Cimino M.se di Casolla Valenzana suo Fratello di cui al p.nte si ritrova Amm.re de' beni tutti del med.o, e gli rimanenti Docati Dodeci, sono in Conto de' favori che il med.o ha compartito, e sta compartendo in tutte le Cause di d.o M.se che si agitano in questi Tribunali; E per esso al Mag.co Cass.re Antonio Damiani per altri d. 32. 1. 3	18 Novembre 1808 Al Signor Don Nicola Cimino ducati trentadue e grana 23, notata fede[1] il 12 novembre 1808, e tramite esso a Don Carlo Maria Riccio, a completamento di ducati sessantadue e grana 23, considerati i mancanti ducati trenta, ricevuti in contanti, e tutti i detti ducati sessantadue, e grana 23. sono cioè ducati cinquanta e grana 23 a saldo di due note di spesa dal medesimo fatte in questi Regi Tribunali, tanto per conto suo, che per conto di Don Vincenzo Cimino Marchese di Casolla Valenzana suo Fratello di cui al presente si ritrova Amministratore di tutti i beni del medesimo, e i rimanenti ducati dodici sono in conto dei favori che il medesimo ha sostenuto e sta sostenendo in tutte le cause di detto Marchese che si agitano in questi Tribunali; E per esso al Magnifico Cassiere Antonio Damiani per altri d. 32. 1. 3.
Noi Sov.i del B.co delle Due Sicilie, fac.mo f.e che la sud.ta part.a essere stata est.a dal G.te del sopp.o B.co di S. G.mo, che si cons.a nell'abolito B.co Mel.i Rev.e Semp.r Salva firm.o, e Sug.to Napoli dall'Arch.o di d.o Abolito B.co, li 10. 8bre 1812 Giovanni Serena Archiv.a 1812 10 ott.e Incassato il diritto di g.na venticinque Tafani Visto Piediferro per il Seg.o	Noi Sovraintendenti del Banco delle Due Sicilie, facciamo fede che la suddetta partita essere stata estratta dal Garante del soppresso Banco di S. Girolamo, che si conserva nell'abolito Banco *meliori revisione semper salva*[2] firmato e munito di sigillo in Napoli dall'Archivio di detto Abolito Banco, il 10 Ottobre 1812 Giovanni Serena Archivista 1812 - 10 ottobre Incassato il diritto di grana venticinque Tafani Visto Piediferro per il Segretario

[1] controllata la veridicità.

[2] sempre salva una migliore interpretazione.

1809 a 3 Gen.º Al Sig.r Nicola Cimino d. uno not.a f.e per 24 Xbre 1808. B.co pagate al Sig.r D. Carlo Carlo Maria Riccio, a comp.to di d. trentacinque, e g.na 2. atteso i mancanti d. trentaquattro, e g.na 2. l'ha da me ricevuti in danari contanti, e tt.i d.i d. 35. 2 sono, cioè d. quindeci, e g.na 2. a saldo di due note di spesa dal med.º fatte in questi Regi Tribunali per le Cause, tanto di me sot.to, che del M.se D. Vincenzo Cimino mio F.llo, cioè d. tre e g.na 43. per mio conto, e d. undeci, e g.na 59. per conto di d.º Sig.r M.se D. Vin.º mio F.llo, e li rimanenti d. venti sono in conto de' favori, che stà compartendo in tt.e le cause di d.º mio F.llo che si agitano in questi Tribunali. Attento quale pag.to resta soddisfatto d.º D. Carlo per causa di d.a nota di spese fatte per tt.º il dì 20 dello spirante mese di Xbre spirante hanno 1808., e da cautela f. Nap.i Xbre 1808 = Nicola Cimino = Al Mag.º Cass.e Ant.º Damiani per altri tanti = Carlo Maria Riccio = dico Carlo Maria Riccio	3 Gennaio 1809 Al Signor Nicola Cimino ducati uno notata fede per il 24 dicembre 1808 Banco pagate al Signor Don Carlo Maria Riccio, a completamento di ducati trentacinque e grana 7, considerati i mancanti ducati trentaquattro e grana 7 li ha da me ricevuti in danari contanti, e tutti i detti sono 35. 7, cioè ducati quindici e grana 7 a saldo di due note di spesa dal medesimo fatte in questi Regi Tribunali per le cause, tanto di me sottoscritto che del Marchese Don Vincenzo Cimino mio Fratello, cioè ducati tre e grana 43 per mio conto, e ducati undici e grana 59 per conto di detto Signor Marchese Don Vincenzo mio Fratello, e i rimanenti ducati venti sono in conto dei favori che sta sopportando in tutte le cause di detto mio Fratello che si agitano in questi Tribunali. Attento quale pagamento resta soddisfatto detto Don Carlo per causa di detta nota di spese fatte per tutto il giorno 20 del mese di dicembre che sta per trascorrere dell'anno 1808 che sta per trascorrere, e da cautela fatta in Napoli 1808. Nicola Cimino. Al Magnifico Cassiere Antonio Damiani per altri tanti. Carlo Maria Riccio; dico Carlo Maria Riccio
Noi Sov.i al B.co delle Due Sic.e facc.º f.e che la sud.a part.a è st.a estt.a dal G.nte del sopp.º B.co di S. G.mo, che si cons.a nell'Archivio del d.º sopp.º B.co Mel.i Rev.u Semp.r Sal.a firm.º, e Sug.to Nap.i dall'Archivio del d.º sopp.º B.co li 10 8bre 1812 Giovanni Serena Archivista 1812 10 ott.e Incassato il diritto di g.na venticinque Tafani Visto Piediferro per il Seg.º	Noi Sovraintendenti al Banco delle Due Sicilie facciamo fede che la suddetta partita è stata estratta dal Garante del soppresso Banco di S. Girolamo, che si conserva nell'Archivio del detto soppresso Banco *meliori revisione semper salva* firmato e munito di sigillo in Napoli dall'Archivio del detto soppresso Banco il 10 ottobre 1812. Giovanni Serena Archivista 1812, 10 ottobre Incassato il diritto di grana venticinque Tafani Visto Piediferro per il Seg.º

1808 = a 18. 9bre

Al Sig.r D.: Nicola Cimino Docati Trentadue, e
gna 23. notataf.a a 12. 9bre 1808 = e per esso a
D.: Carlo Maria Riccio, a Comp.to di Docati Ses=
santadue, e gna 23 = a tutto i marcanti Docati Tren=
ta, ricevuti in Contanti, e tutti d.i Docati Ses=
santadue, e gna 23 = sono cioé Docati Cinquan=
ta, e gna 23 = a Saldo di due nota di spesa del
med.o fatte in questi Regj Tribunali, tanto per
Conto suo, che per Conto di D.: Vincenzo Cimino
Morgé di Capolla Valanzano suo Fratello di
cui al pnte si ritrova Amm.re de beni tutti
del med.o, e gli rimanenti Docati Dodeci,
sono in Conto di favori che il med.o ha Com=
partito, e sta Compartendo in tutte le Cau=
se di d.o Morgé che si agitano in questi Tri=
bunali; E per esso al Mag.co Cap.e Antonio
Damiani per altri ——— 32 . . 1 . 3

Nos Jos.e di Bro Mde Jae Sid.t, facmo f. che

Pagamento del 18 novembre 1808, pag. 1.

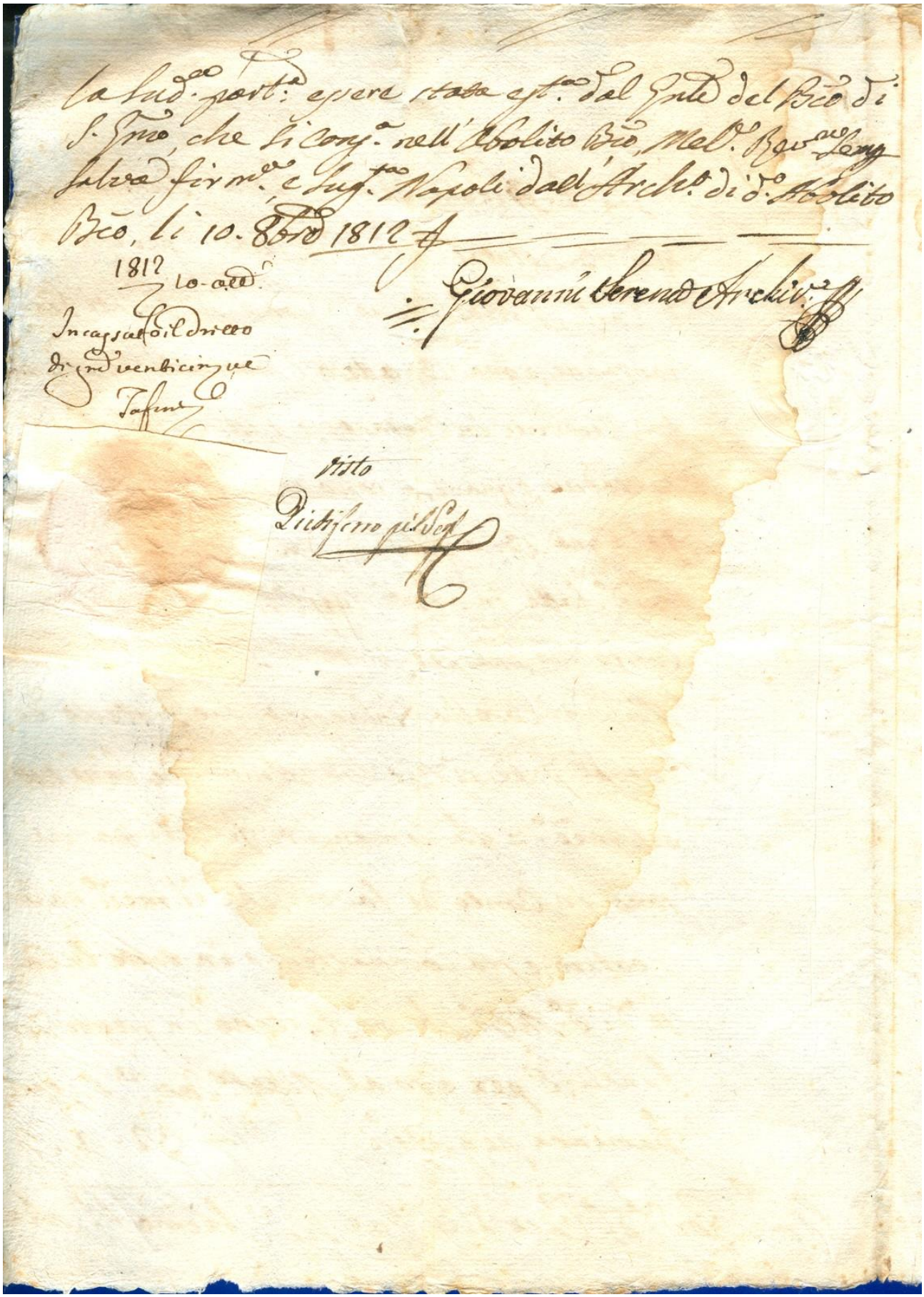

Pagamento del 18 novembre 1808, pag. 2.

1809 a 3. Gen.o

Al Sig.r Nicola Cimino y suo not.a y.e a 11 detto 1808 = B.co pag.re al Sig.r D: Carlo Maria Ricciò a comp.re di y trentacinque, e gra 2. all'ero i marcanti y trenta quattro, e gra 2. l'ho da me ricevuti in danari contanti; e m.i d.i y 35.2. sono, cioè y quindeci, e gra 2. a raddo di due note di spese di med.e fatte in questi Regj Tribunali e le cause, tanto di me sotto, che del Mio D: Lorenzo Cimino mio Fillo, cioè y loro e gra 43. e mio conto, e y undeci, e gra 59. e conto di d.o Sig.r Mio D: Cin.o mio Fillo, e li rimanenti y venti sono in conto de favori, che resta compartendo in m.e le cause di d.o mio Fillo che si agitano in questi Tribunali: Attento quale pag.o resta soddisfatto d.o D: Carlo e causa di d.e note di spese fatte e m.e il dì 20 dello spirante mese di 8bre spirante hanno 1808, e da cautela f. Nap.i 8bre 1808 = Nicola Cimino = al Mag.co Corr.e Ant.o Damiano e altritanti = Carlo Maria Ricciò = dico

Pagamento del 3 gennaio 1809, pag. 1.

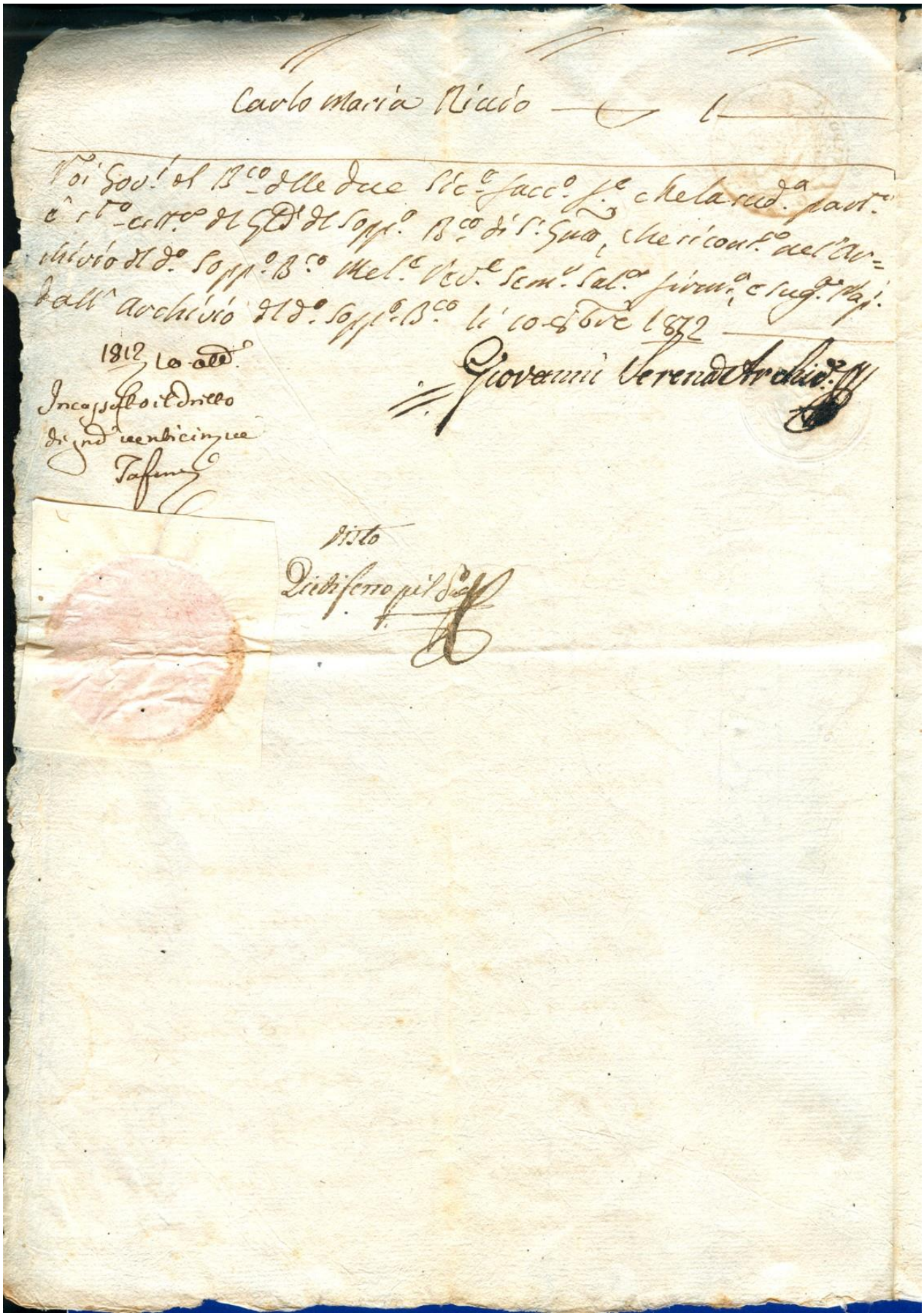

Carlo Maria Ricci

Poi Gov.t del B.co delle due Sic.e facc.o f.e che la rud.a fatt.a è r.l.a cart.a del Gio.le del Sopp.o B.co di S.t Gio, che si cust.e nell'Arch.o del d.o Sopp.o B.co Mel.e Ven.e Sem.e Sal.a firm.a e sug.o Rap.i dall'Archivio del d.o Sopp.o B.co li 10 8bre 1812

Giovanni Serena Archiv.o

1812 Lo 8bre
Incassato il Dritto
di grana ventiscinque
Tassa

Visto
Dichiarato per Sc

Pagamento del 3 gennaio 1809, pag. 2.

Fede di Credito del Banco delle Due Sicilie a favore di Nicola Cimino (1810)

(fondo documentale famiglia Cimino)

Giacinto Libertini

La Fede di Credito attestava un credito del Banco nei confronti di una persona. Essa era attivata con il versamento di una cifra decisa dalla persona intestataria. In tempi successivi era possibile versare altri importi sulla Fede di Credito o ritirare da essa parte di quanto versato. Con l'estinzione della Fede di Credito era possibile ritirare tutto quanto risultava versato e non ritirato.
Il documento di seguito riportato è riferito a una Fede di Credito a beneficio del Sig.r Nicola Cimino per un importo iniziale di centoquaranta ducati. Successivamente furono versati o ritirati numerosi importi fino a raggiungere, come ultimo importo annotato, la cifra considerevole di 2696 ducati e 16 grana (= centesimi di ducato).
Sulla prima pagina si legge:

Il Banco delle Due Sicilie tiene Creditore il Sig.r Nicola Cimino in d. centoquaranta dei quali potrà disp.re colla rest.ne della p.nte firma.ta.	Il Banco delle Due Sicilie ha come Creditore il Signor Nicola Cimino per ducati centoquaranta dei quali potrà disporre colla restituzione della presente firmata.

L'ultima pagina su cui sono annotate operazioni non riporta il totale, che veniva annotato alla fine di ogni mese.
Non si capisce per quale motivo non sia stata estinta la Fede di Credito e perché il documento sia rimasto incompleto nelle mani della famiglia nonostante l'importo non piccolo del credito.

Razionale B 994
Napoli
N. 13
Fedista
Bulletta

BANCO DELLE DUE SICILIE

D 3865/1141 FEDE DI CREDITO

L. 2123 E 3865

Il Banco delle due Sicilie tiene creditore

Il Sig.r Nicola Rimino in Z.a Cerreto, e Cavone

Sel quale potrà disp.e colla rest.e della p.nte Ferm.a

Napoli li 2 Dec.e 86

Fol. 215. Sono Sette

Sono Centoquaranta

1910 27 Gennaro Dodici

16 Febraro Settanta

20 Detto Ottantuno

Prima pagina della Fede di Credito.

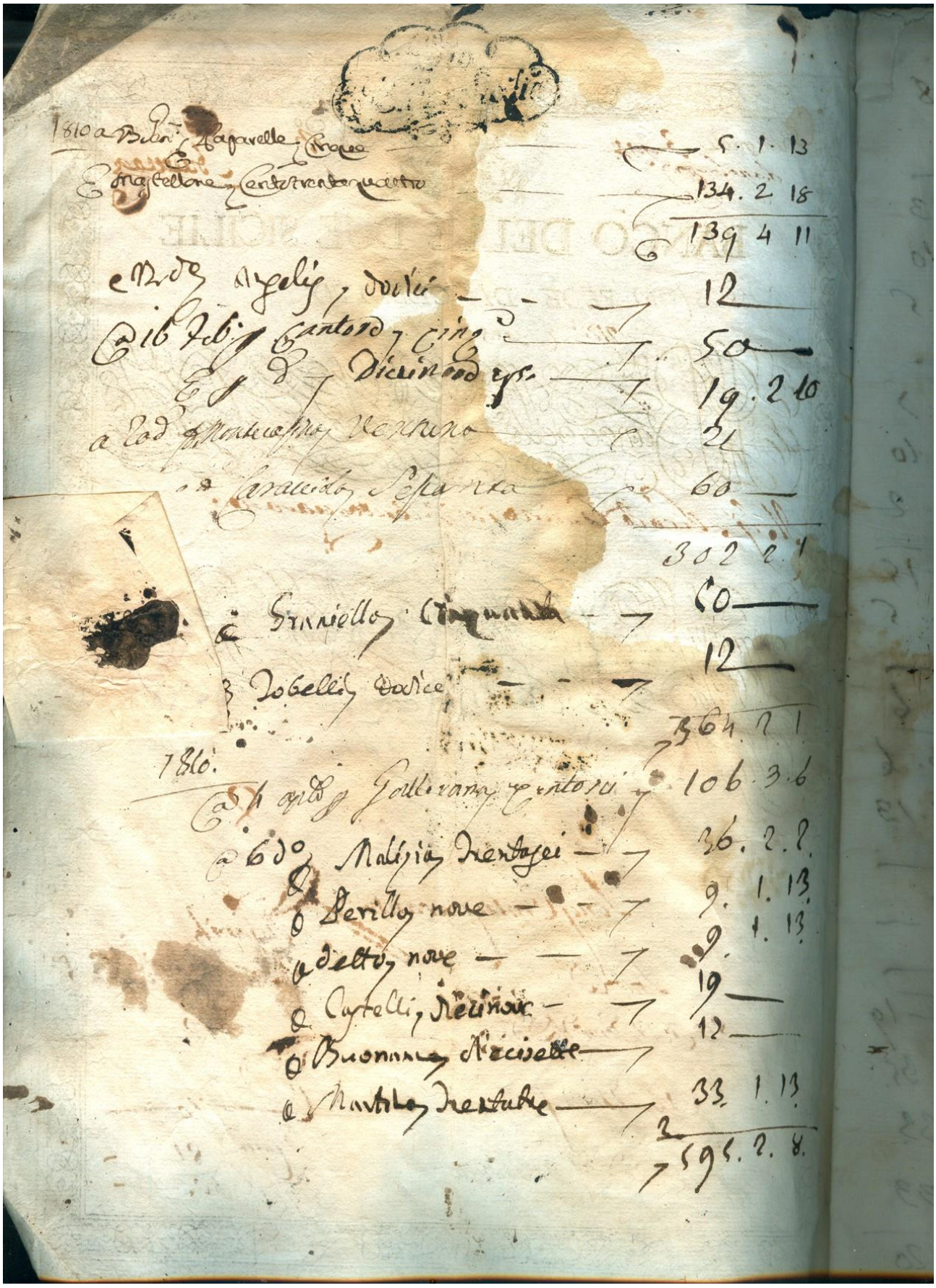

Pagina 2.

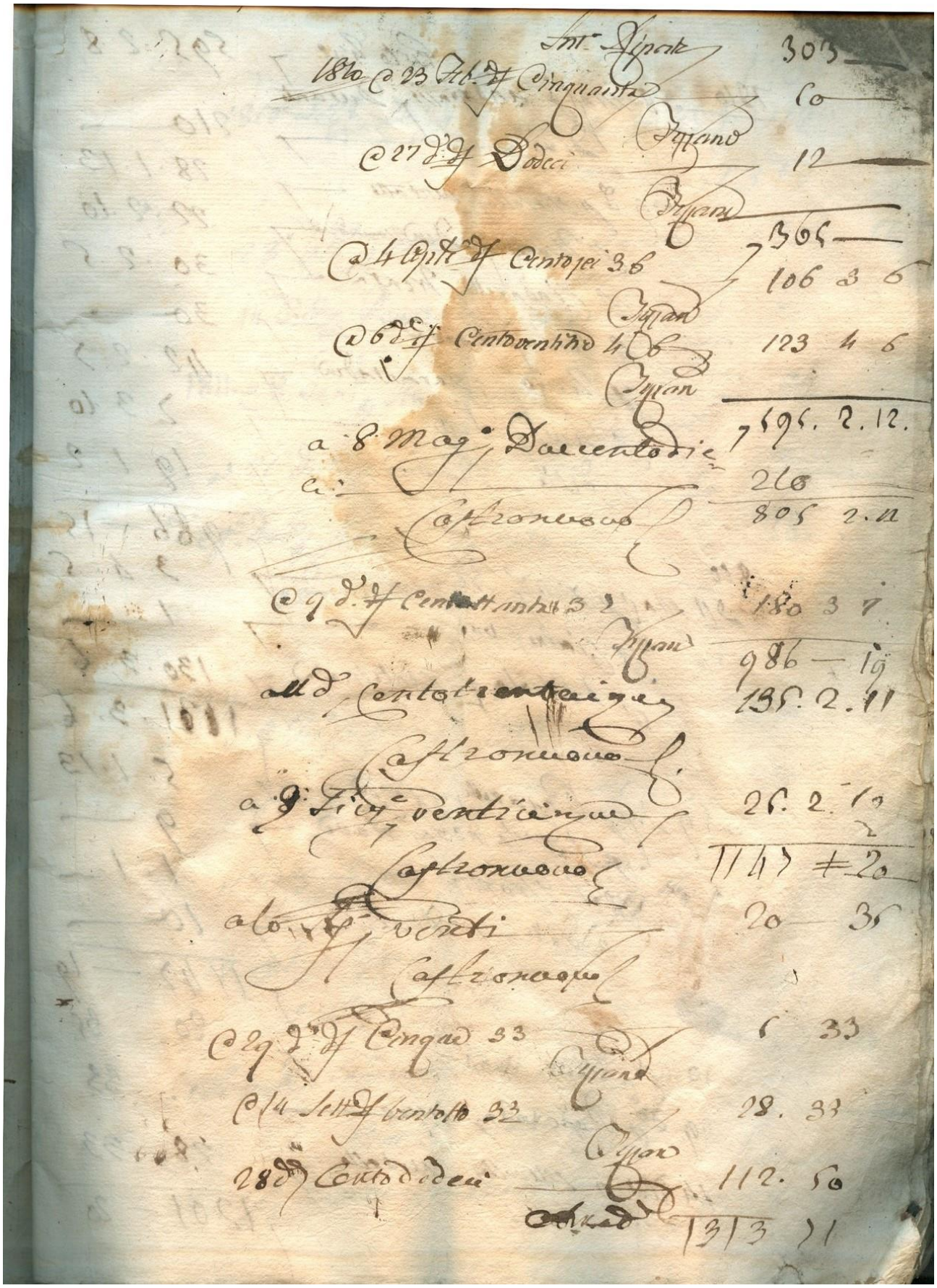

Pagina 3.

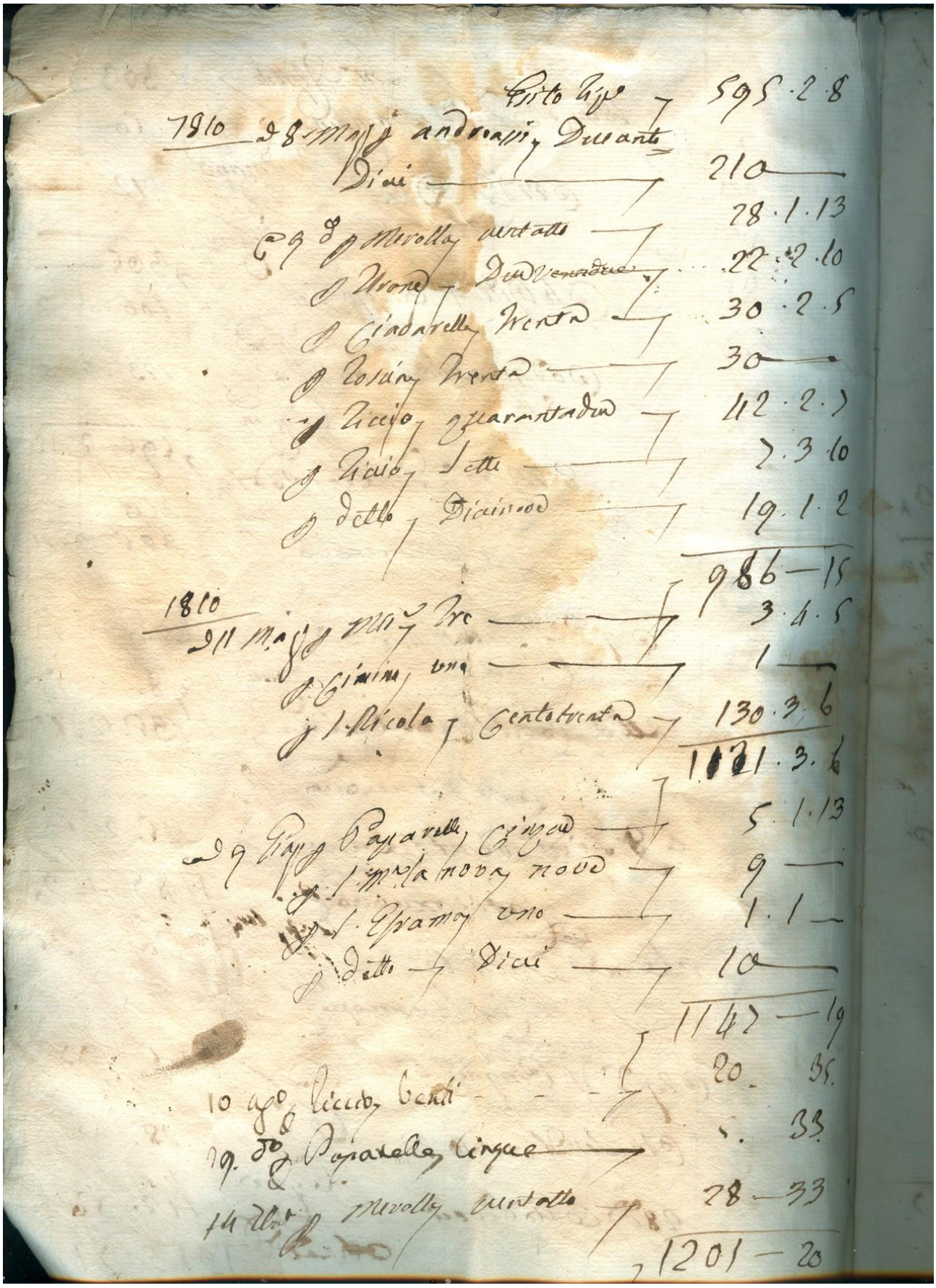

Pagina 4.

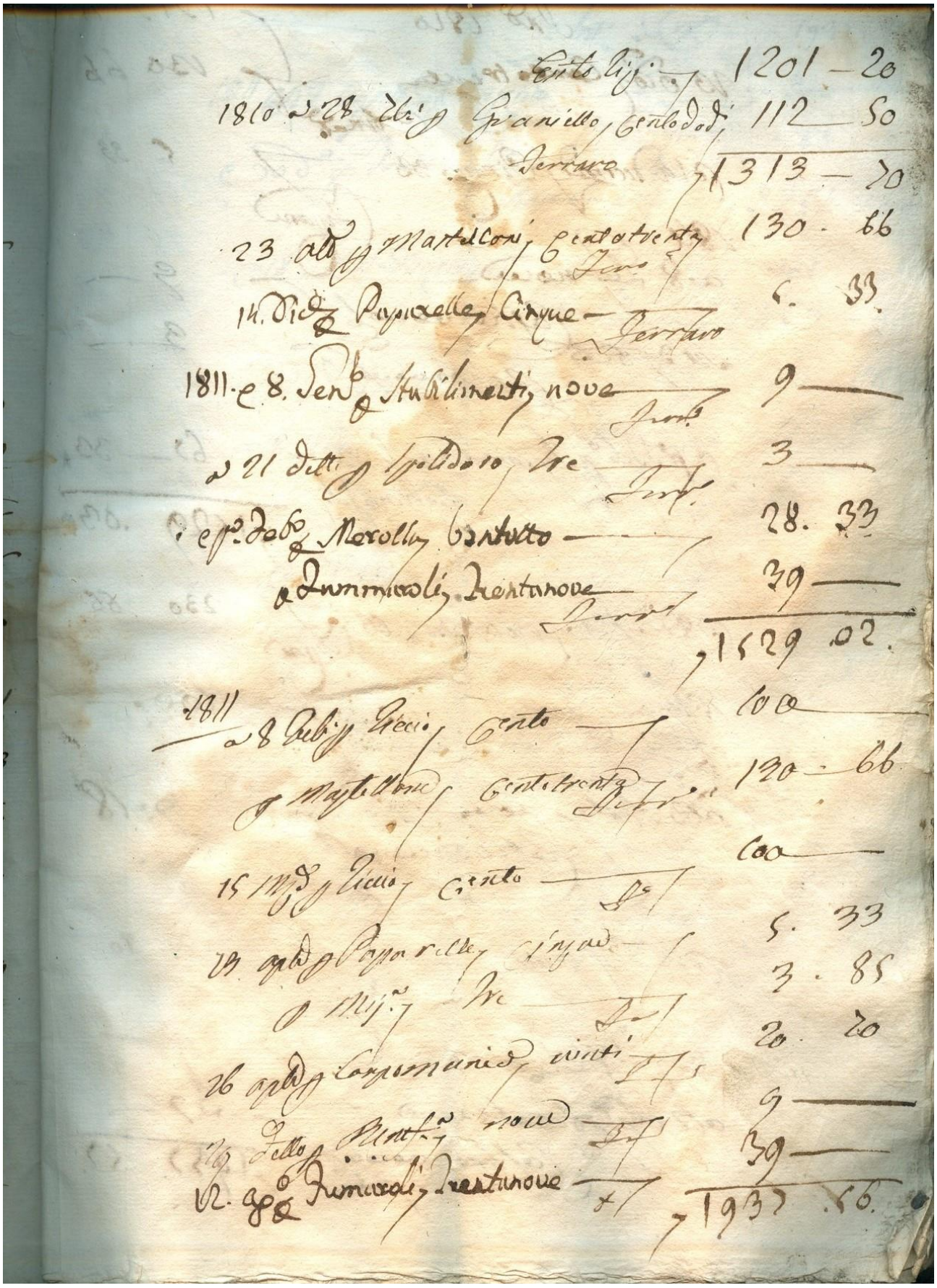

Pagina 5.

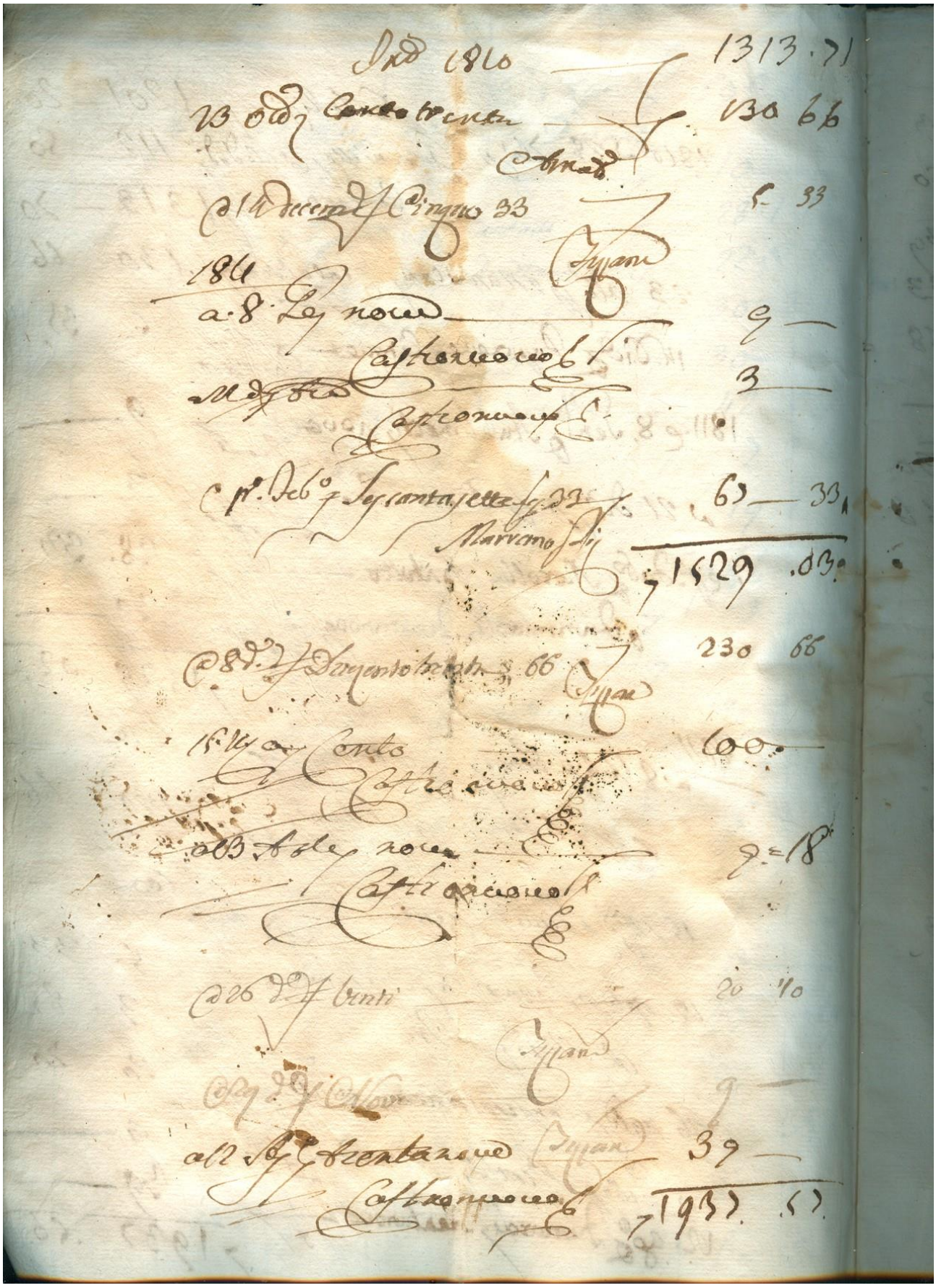

Pagina 6.

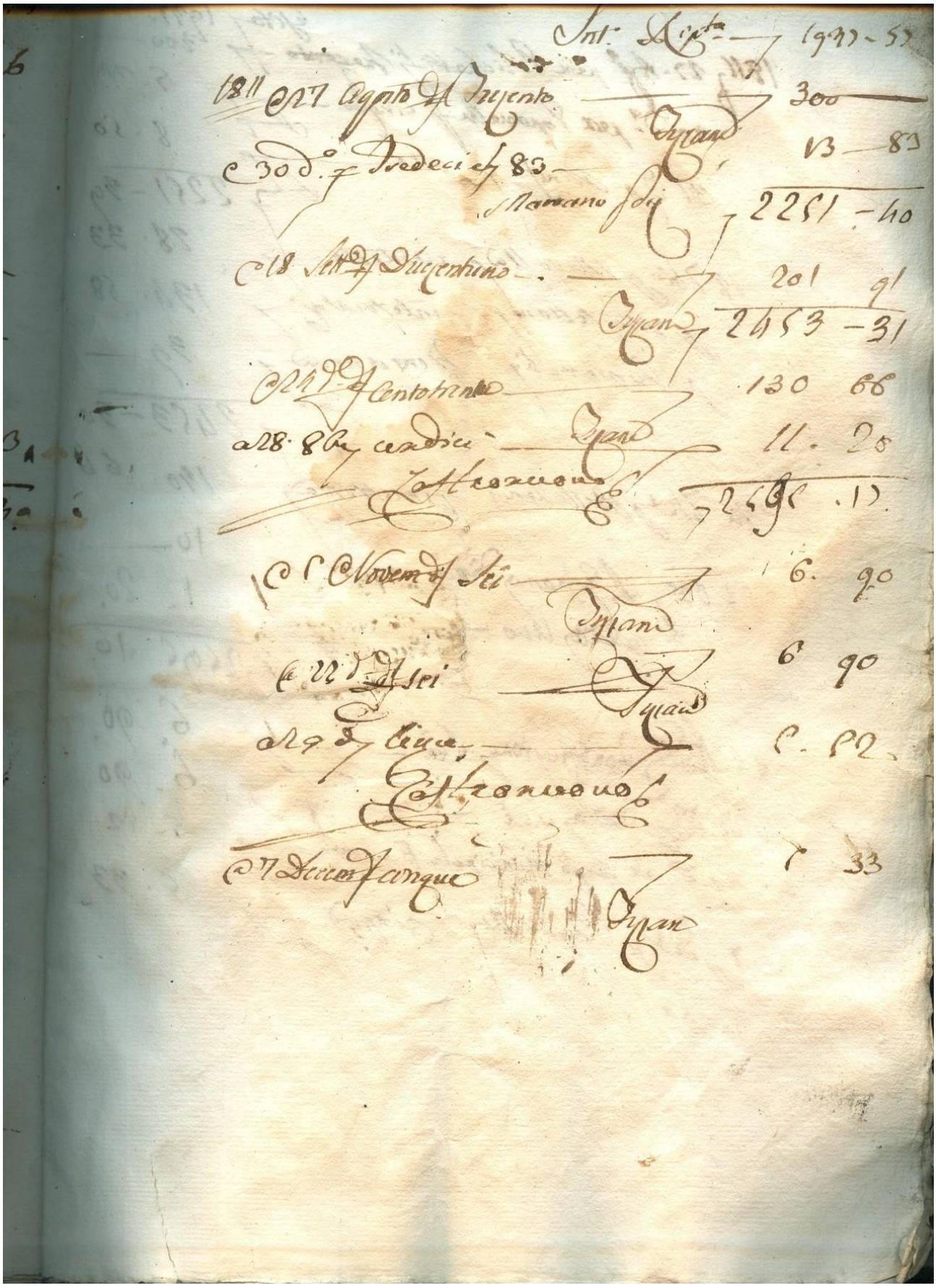

Pagina 7.

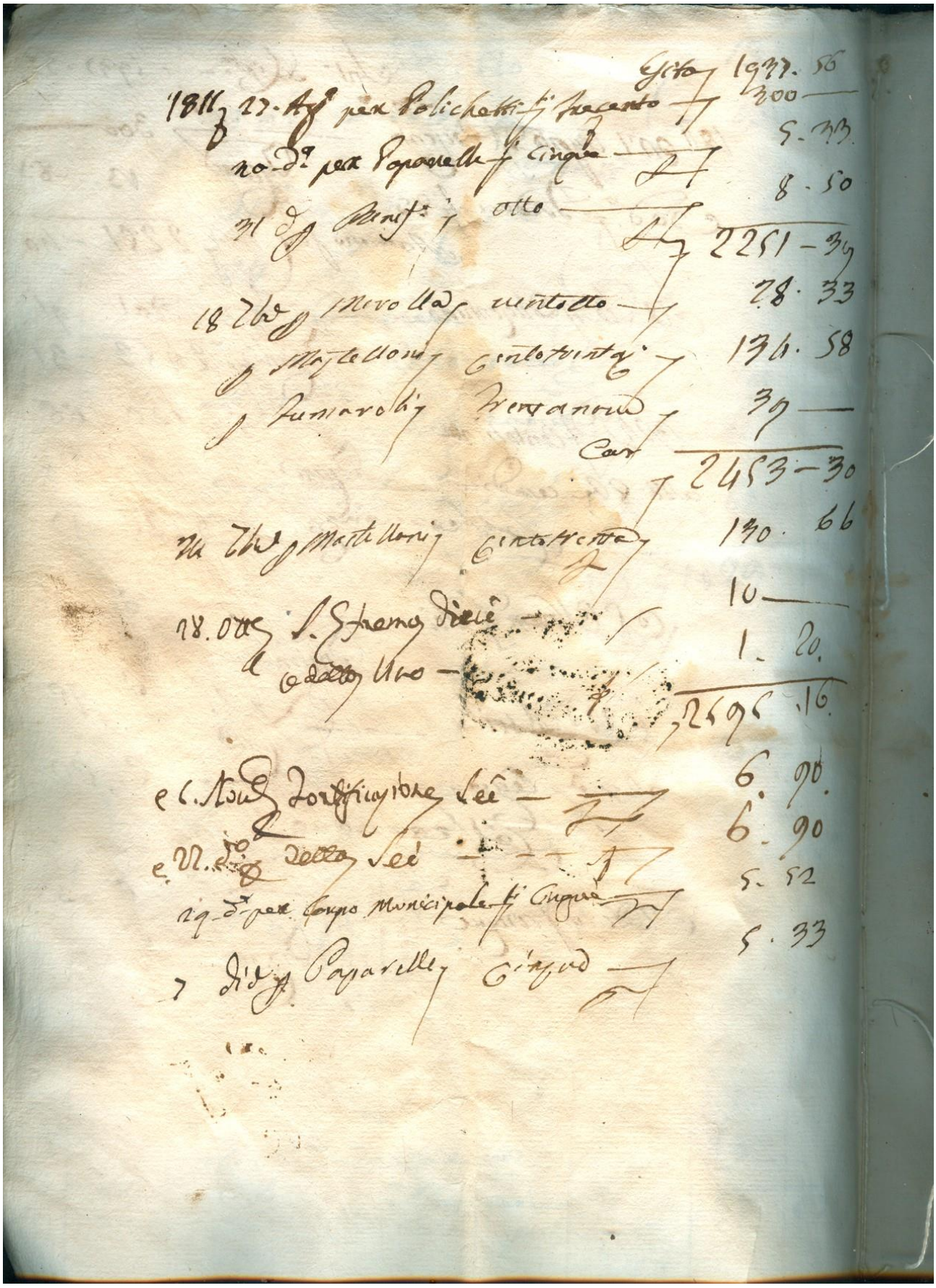

Pagina 8. Seguono altre 8 pagine senza annotazioni.

Vendita di terreno in Casolla Valenzana con proprietà non liberata dal coltivatore (8 ottobre 1808)

(fondo documentale famiglia Cimino)

Bruno D'Errico

Ogni sezione si riferisce a una distinta pagina:

1808 a 8 Ott.e	8 ottobre 1808
Al Sig.r D. Nicola Cimino d. 74. not.a p.a al Cor.te Banco pag.ti all'Avv.to D. Raffaele Malizia d.e sono per tanti che egli hà preinteso nella S. C. della Vicaria presso lo m.o Scrivano Cestari doversegli per annata di rendita doveva percepire sul terr.o di moggi 4. sito nel luogo d.o la Volla da me sotto.o venduto al med.o in nome del M.se di Casolla Valenzana D. Vin.o Cimino mio f.llo d. Milleseicentoventi valutato di comune consenso de quali ne furono pagati soli d. Milleduecentoquattordeci e g.a 12. giacche gli altri man.ti d. quattrocentocinque e g.a 87. si ritennero ale cause espresse nell'Istr.o stipulato a tal uopo sotto il dì 24 Marzo 1807 per lo Reg.o N. D. Vincenzo Errichelli di Napoli	Al Sig. Don Nicola Cimino ducati 74 notata polizza al corrente Banco pagati all'Avvocato Don Raffaele Malizia dette sono per tanti che egli ha prestabilito nella Sacra Corte della Vicaria presso il medesimo Scrivano Cestari gli erano dovuti per annata di rendita che doveva percepire sul terreno di moggia 4 sito nel luogo detto la Volla da me sottoscritto venduto al medesimo in nome del marchese di Casolla Valenzana don Vincenzo Cimino mio fratello ducati milleseicentoventi valutato di comune consenso dei quali ne furono pagati soli ducati milleduecentoquattordici e grana 12 giacché gli altri mancanti ducati quattrocentocinque e grana 87 si trattennero per le cause espresse nell'atto notarile stipulato a tale scopo il 24 marzo 1807 dal Regio Notaio Don Vincenzo Errichelli di Napoli
nel quale fra l'altre cose convenute vi fu quella di doversi far sloggiare dal territ.o sud.o pel dì 15 Ag.o corr.e anno il m.o Franc.o Pecchia che lo teneva per suo conto, e che era stato condannato doverlo rilasciare a favore di d.o mio f.llo M.se D. Vinc.o come dagli atti fabricati presso d.o Scrivano e di far riconoscere altresi dal med.o il d.o Avvocato Malizia per Sig.e e Padrone del sud.o terr.o dal d.o dì 24. Marzo 1807 fino a d.o dì 15 Agosto con pagargli la rata dell'estaglio a ragione di annui d. settantaquattro per cui oggidi non essendosi dal Pecchia p. pura prepotenza voluto sloggiare ne pagare la d.a rata di estaglio ne l'annata intera mat.a a tutto li 15 Ag.o 1808 così adempio io	nel quale fra l'altre cose convenute vi fu quella di doversi far sloggiare dal territorio suddetto entro il giorno 15 agosto corrente anno il magnifico Francesco Pecchia che lo teneva per suo conto, e che era stato condannato a doverlo rilasciare a favore di detto mio fratello marchese Don Vincenzo come dagli atti redatti presso detto Scrivano e di far riconoscere altresì dal medesimo il detto Avvocato Malizia come Signore e Padrone del suddetto territorio dal detto dì 24 marzo 1807 fino a detto dì 15 agosto con pagargli la rata dell'estaglio a ragione di annui ducati settantaquattro per cui oggidì non essendosi dal Pecchia per pura prepotenza voluto sloggiare né pagare la detta rata di estaglio né l'annata intera maturata a tutto il 15 agosto 1808 così adempio io
al p.nte pagamento chiesto in detta G. C. dal sud.o Avvocato Malizia salve restando a me sotto.o tutte le ragioni contro detto Pecchia tanto per far seguir lo sfratto sud.o quanto per astringerlo al pag.o della d.a annata di estaglio della rata antecedente, e dell'altra stà decorrendo non escluse tutte le spese di lite sofferte, e da soffrire, e ciò senza pregiudizio di	al presente pagamento chiesto in detta Gran Corte dal suddetto Avvocato Malizia salve restando a me sottoscritto tutte le ragioni contro detto Pecchia tanto per far seguir lo sfratto suddetto quanto per costringerlo al pagamento della detta annata di estaglio della rata antecedente, e dell'altra che sta decorrendo non escluse tutte le spese di lite sofferte, e da

ripetere altra somma in forza di lettere esecutoriali spedite contro d.º Pecchia e delle ragioni dedotte, e da dedursi, e stante il presente pag.º resta ora in libertà del detto Avvocato Malizia pretender il possesso del d.º terr.º essendosi da me sotto.º in tutto adempito ciò che bisognava per tal oggetto	soffrire, e ciò senza pregiudizio di pretendere altra somma in forza di lettere esecutive spedite contro detto Pecchia e delle ragioni dedotte, e da dedursi, e stante il presente pagamento resta ora in libertà del detto Avvocato Malizia pretendere il possesso del detto terreno essendosi da me sottoscritto in tutto adempito ciò che bisognava a tale scopo
e di pagarlo dall'altra rata di estaglio fino a che sarà sloggiato colla forza il d.º Pecchia e così etc. Napoli Ottobre 1808 Nicola Cimino = Su dorso della presente vi è M.le di D. Raff.e Malizia in pié del q.le vi è il seg.te Dec.to: Die 6 Ott.e 1808 Neapoli Per sub.tum Dom.um Iud.em Magne Curie Vicarie etc. fuit prov.um, et decr.um quod liceat, et licitum sit sup.to supp.ti recipere sup.tam summam per med.m s.pti B.ci citra tamen praeiud.um iurium pretium hoc serv.m. Parrilli = Cohors maior de Vicaria a 7 ottobre 1808 Io sotto.º Port.e di s.a ho notific.º il M.e D. Nicola Cimino di persona e lasciatoli copia = Gennaro Squecco = A me med.º Raff.le Malizia con aut.a di notar Gennaro Bardellino di Napoli ducati 74 Noi Gov.ri del Banco di ….. sopra la suddetta partita …… Napoli 18 Ag.º 1809. Per semplice notizia Lamoglie	e di pagarlo dall'altra rata di estaglio fino a che sarà sloggiato con la forza il detto Pecchia e così etc. Napoli Ottobre 1808 Nicola Cimino. Sul dorso della presente vi è Memoriale di Don Raffaele Malizia in calce del quale vi è il seguente decreto: *Nel giorno 6 ottobre 1808 in Napoli dal sottoscritto signor giudice della Gran Curia della Vicaria etc. fu stabilito e decretato che è lecito e sia lecito per il soprascritto supplicante ricevere la suddetta somma mediante pagamento del soprascritto Banco senza tuttavia pregiudizio dei diritti questo prezzo preservato. Parrilli. Gran Corte della Vicaria,* il 7 ottobre 1808 io sottoscritto Portiere di suddetta <Corte> ho notificato il Marchese Don Nicola Cimino di persona e lasciatogli copia. Gennaro Squecco. A me medesimo Raffaele Malizia con autorità del notaio Gennaro Bardellino di Napoli ducati 74. Noi governatori del Banco di ….. sopra la suddetta partita …… Napoli 18 agosto 1809. Per semplice notizia Lamoglie

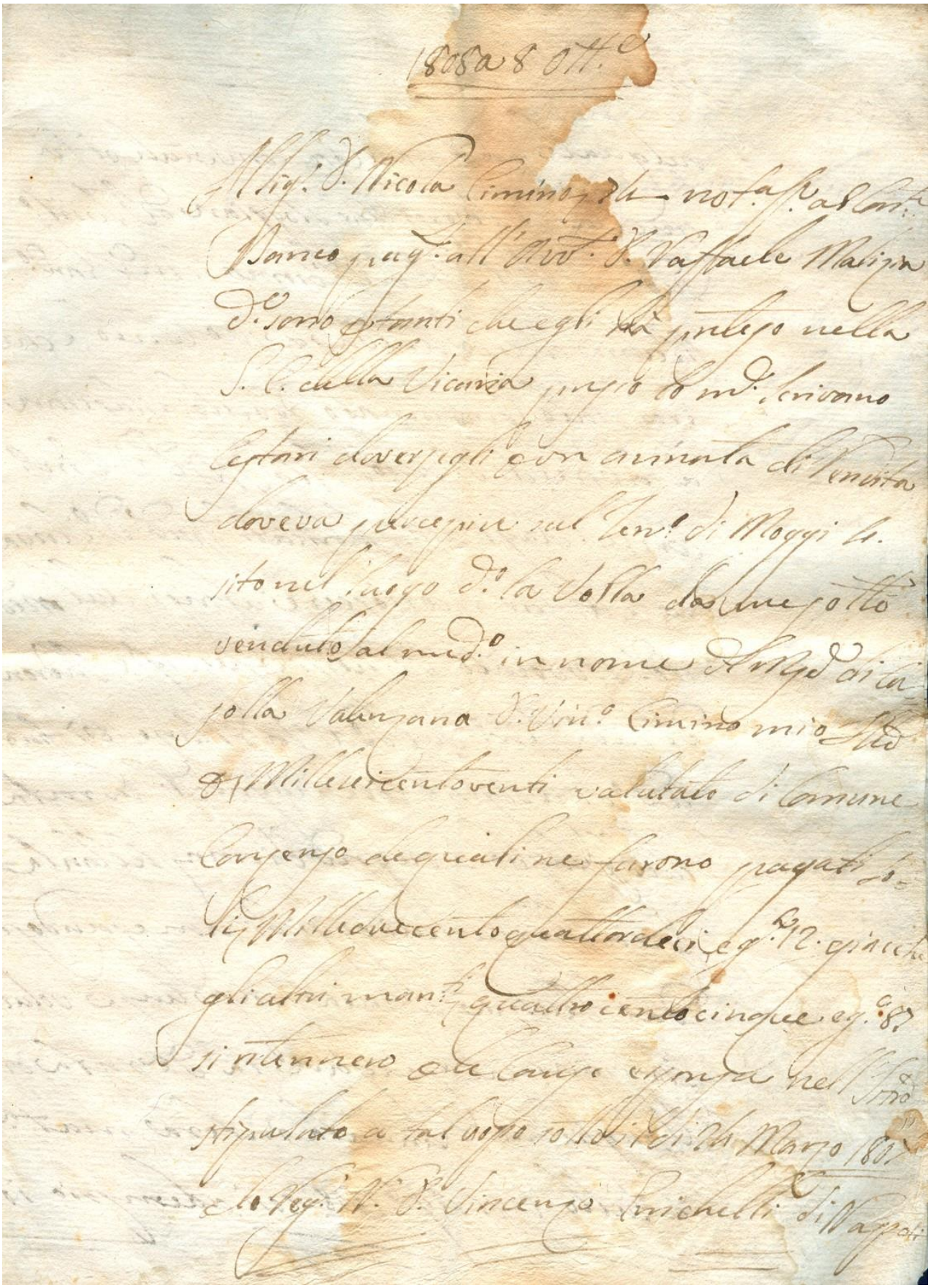

1808 a 8 Ott.e

Pagina 1.

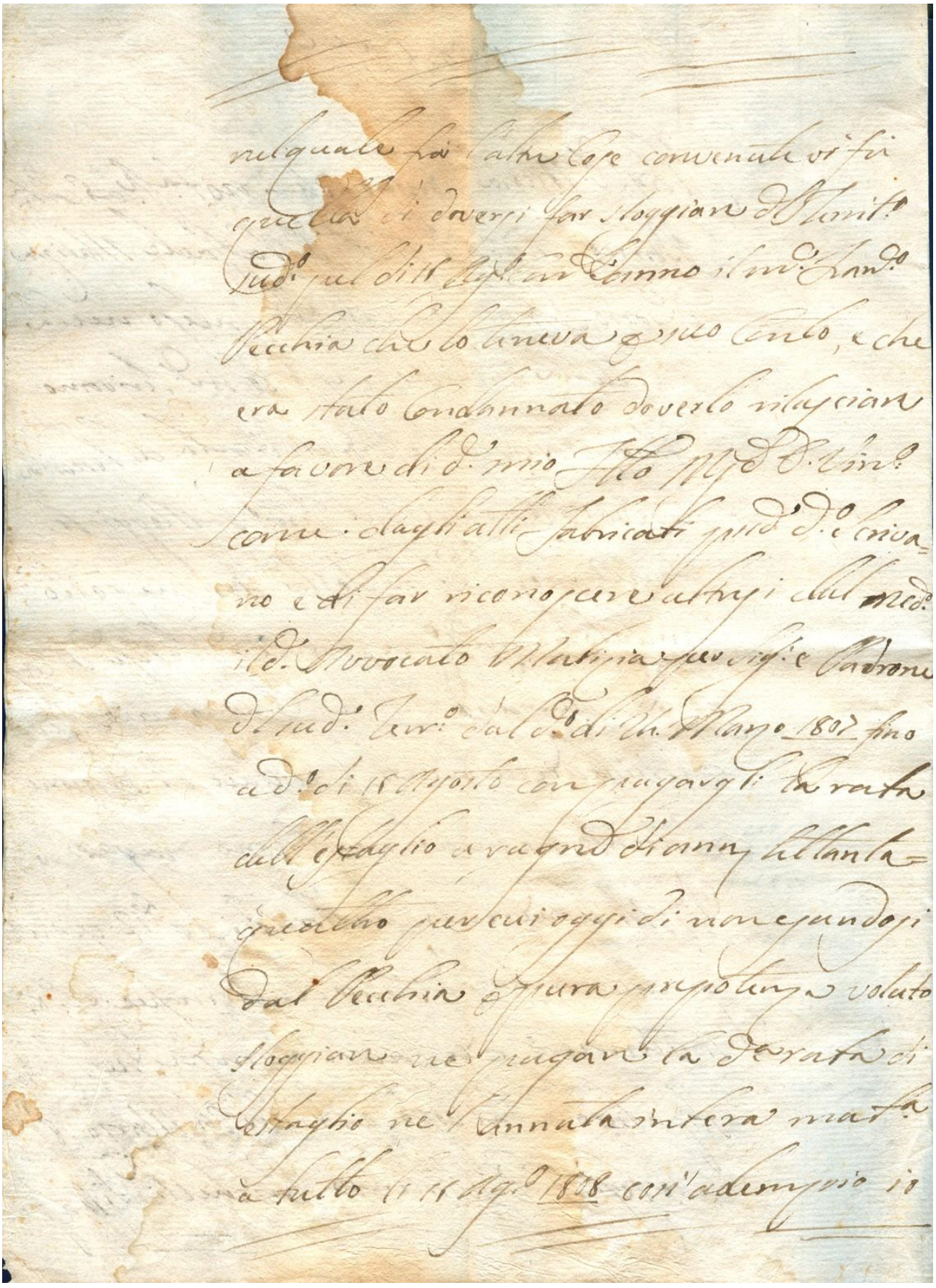

Pagina 2.

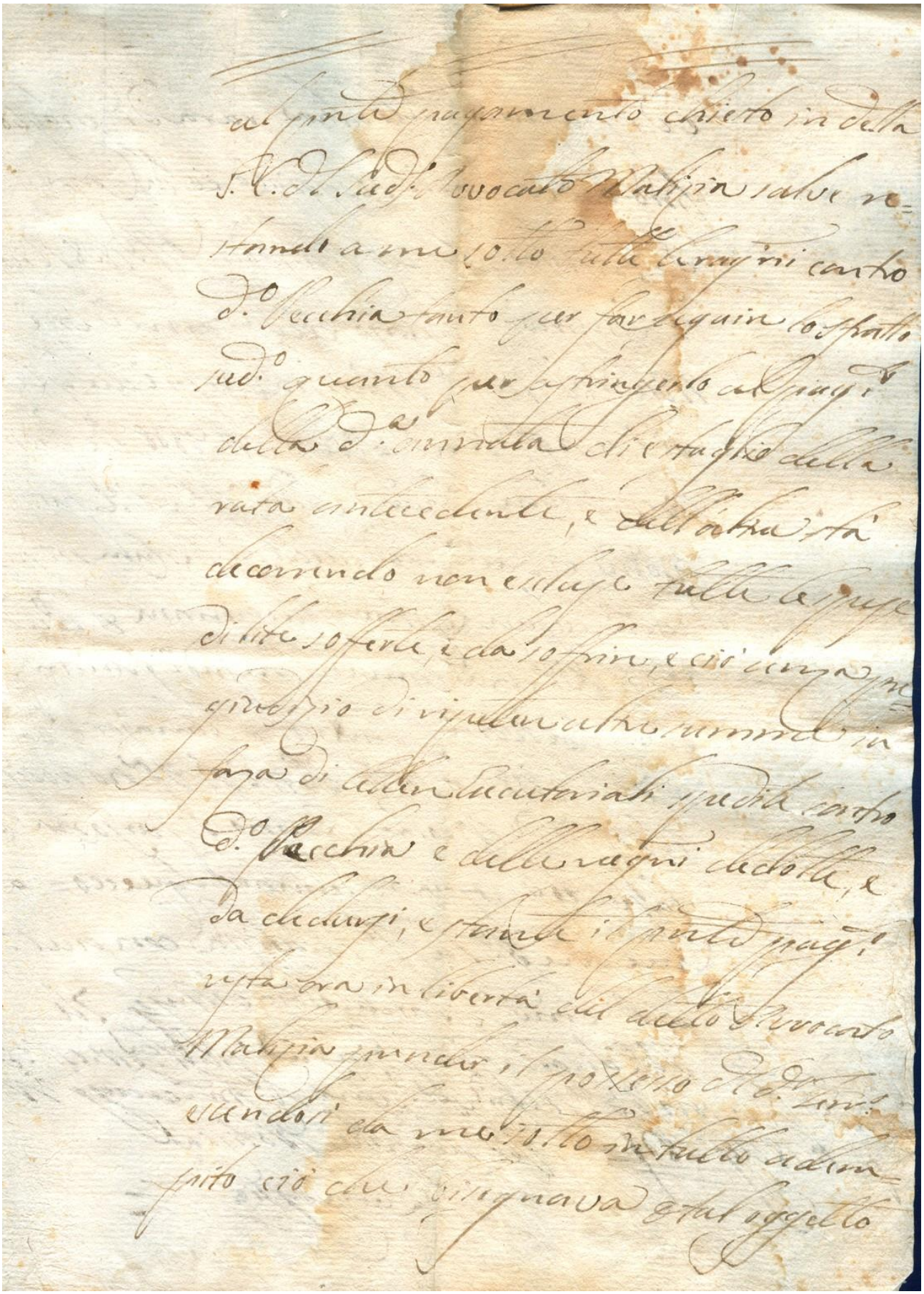

Pagina 3.

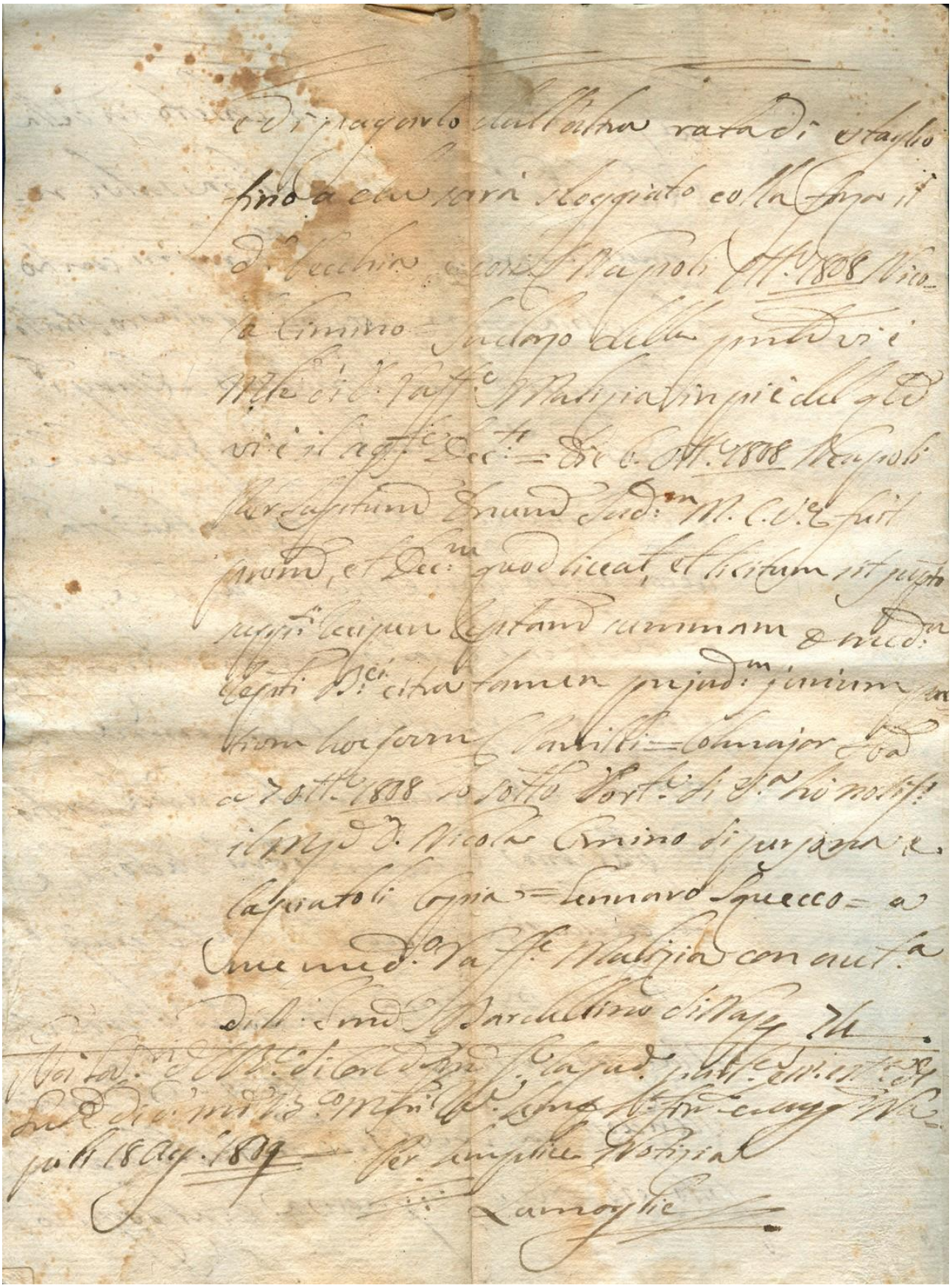

Pagina 4.

Ordini di pagamento da parte del marchese Giovanni Cimino al Banco delle Due Sicilie a favore della famiglia del Duca di Castelmezzano (1837-1846)

(fondo documentale famiglia Cimino)

Giacinto Libertini

Nel fondo documentale della famiglia Cimino sono presenti 41 ordini di pagamento da parte del marchese Giovanni Cimmino, o per suo conto, al Banco delle Due Sicilie e a favore di componenti della famiglia del Duca di Castelmezzano, o a loro discendenti e eredi.
Di tali ordini, che come date spaziano fra il 1837 e il 1846, qui ne vengono riportati 6, sia nella riproduzione dell'originale che nella loro interpretazione.
I testi nelle colonne a sinistra sono riportati il più possibile fedelmente, senza lo scioglimento delle abbreviazioni, mentre a destra le abbreviazioni sono sciolte e vi sono delle trasformazioni in italiano moderno.

Ordine di pagamento 1

C. = Banco delle Due Sicilie pagate al Duchino di Castelmezzano d.ti undeci, e g.a 87., p. lo 3° da 12. Ag.o 1837. degl'an. d.ti 35. 62 che il M.se D. Gio. Cimino gli deve per interesse di una rata di capitale, qual pagamento da me si fa in nome, e parte del d.o I.e M.se, e da sopra la esazione di alcune sue rendite che da me si tiene a partito sciolto. Napoli li Ag.o 1937 = Gioacchino Melina n.a f.e a 1837 Sono d.ti 11. 87 = Ho ricevuto l'originale Francesco Paolo Castignano	Copia = Banco delle Due Sicilie pagate al Duchino di Castelmezzano ducati undici, e grana 87, per lo 3° dal 12. Agosto1837 degli annui ducati 35. 62 che il Marchese Don Giovanni Cimino gli deve per interesse di una rata di capitale, qual pagamento da me si fa in nome e parte del detto Illustre Marchese, e da sopra la esazione di alcune sue rendite che da me si tiene a partito sciolto. Napoli li Agosto 1937 = Gioacchino Melina notata fede a 1837 Sono ducati 11. 87. Ho ricevuto l'originale Francesco Paolo Castignano

Ordine di pagamento 2

C. = Banco delle Due Sicilie pagate al Duchino di Castelmezzano d.ti 11., 87., p. lo 3° ma.ti a 12. Ag.o 1837. degl'an. d.ti 35. 62 che il M.se D. Gio. Cimino gli deve per int.e di una rata di capitale, qual pagamento da me si fa in nome, e parte del d.o I.e M.se, e da sopra la esazione di alcune sue rendite che da me si tiene a partito sciolto. Napoli li Ag.o 1837 = Gioacchino Melina n.a f.e a 11. Ag.o 1837 Sono d.ti 11. 87 = Ho ricevuto l'originale France.co Paolo Castignano	Copia. Banco delle Due Sicilie pagate al Duchino di Castelmezzano ducati 11. 87, per il terzo maturato il 12 Agosto 1837 degli annui ducati 35. 62 che il Marchese Don Giovanni Cimino gli deve per interesse di una rata di capitale, qual pagamento da me si fa in nome e parte del detto Illustre Marchese, e da sopra la esazione di alcune sue rendite che da me si tiene a partito sciolto. Napoli li Agosto 1837. Gioacchino Melina notata fede all'11 agosto 1837 Sono ducati 11. 87. Ho ricevuto l'originale Francesco Paolo Castignano

Ordine di pagamento 3

Banco delle Due Sicilie pag.te ai legittimi eredi della Duchessa di Castelmezzano d. cinque, g.na 93. e detti sono per lo terzo maturato ai 12. del corrente Agosto degli annui d. 17. e g.na 79. per interessi di un capitale ad annua entrata, che io sottoscritto gli debbo a tenore delle cautele, alle quali mi riporto = E con detto pagamento restano essi Sig.ri Eredi saldati e soddisfatti tanto nel detto terzo maturato come sopra, quanto per tutt'i terzi passati, e così pagherete. Napoli li agosto 1846. Marchese Giovanni Cimino = Notata fede ai 11 Ag.o 1846. Sono d. 5. 93. Abbiamo ric.to l'orig.le della p.nte poliza Giuseppe Rendina Conte di Campomaggiore	Banco delle Due Sicilie pagate ai legittimi eredi della Duchessa di Castelmezzano ducati cinque, grana 93, e detti sono per il terzo maturato al 12 del corrente agosto degli annui ducati 17 e grana 79. per interessi di un capitale ad annua entrata, che io sottoscritto gli debbo a tenore delle cautele, alle quali mi riporto. E con detto pagamento restano essi Signori Eredi saldati e soddisfatti tanto nel detto terzo maturato come sopra, quanto per tutti i terzi passati, e così pagherete. Napoli li agosto 1846. Marchese Giovanni Cimino = Notata fede all'11 agosto 1846. Sono ducati 5. 93. Abbiamo ricevuto l'originale della presente polizza Giuseppe Rendina Conte di Campomaggiore

Ordine di pagamento 4

Copia. Banco delle Due Sicilie pag.te agli eredi del fu Duca di Castelmezzano D. Girolamo de Lerma grana sessanta, e dette sono per lo terzo maturato ai 12. del corrente Agosto per interesse di un capitale ad annua entrata, che io sottoscritto gli son debitore = E con detto pagamento restano essi Sig.ri Eredi saldati, e soddisfatti tanto del terzo maturato come sopra, quanto per tutt'i terzi passati, e così pagherete. Napoli li Agosto 1846 = Marchese Giovanni Cimino = Notata fede ai 11. Agosto 1846. Sono g.na 60. Abbiamo ric.to l'orig.le della p.nte poliza Giuseppe Rendina Conte di Campomaggiore	Copia. Banco delle Due Sicilie pagate agli eredi del fu Duca di Castelmezzano D. Girolamo de Lerma grana sessanta, e dette sono per il terzo maturato al 12 del corrente agosto per interesse di un capitale ad annua entrata, che io sottoscritto gli son debitore. E con detto pagamento restano essi Signori Eredi saldati e soddisfatti tanto del terzo maturato come sopra, quanto per tutti i terzi passati, e così pagherete. Napoli li agosto 1846. Marchese Giovanni Cimino. Notata fede all'11 agosto 1846. Sono grana 60. Abbiamo ricevuto l'originale della presente polizza Giuseppe Rendina Conte di Campomaggiore

Ordine di pagamento 5

Copia. Banco delle Due Sicilie pag.te ai legittimi eredi della Duchessa di Castelmezzano d. cinque, g.na 93., e detti sono per lo terzo maturati ai 12. Dicembre dello spirante anno degli annui d. 17., e g.na 79. per interesse di un capitale ad annua entrata, che io sottoscritto gli debbo a tenore delle cautele, alle quali mi riporto = E con detto pagamento restano essi Sig.ri Eredi saldati e soddisfatti tanto per d.to	Copia. Banco delle Due Sicilie pagate ai legittimi eredi della Duchessa di Castelmezzano ducati cinque e grana 93, e detti sono per il terzo maturato al 12 dicembre dell'anno che sta per trascorrere degli annui ducati 17 e grana 79 per interesse di un capitale ad annua entrata, che io sottoscritto gli debbo a tenore delle cautele, alle quali mi riporto. E con detto pagamento restano essi Signori Eredi saldati e soddisfatti tanto per

terzo maturato come sopra, quanto per tutt'i terzi passati, e così pagherete. Napoli Dic.e 1846 = M.se Giovanni Cimino = Notata fede a 9. Dic.e 1846. Sono d. 5. 93. Abbiamo ric.to l'orig.le della p.nte poliza Giuseppe Rendina Conte di Campomaggiore	detto terzo maturato come sopra, quanto per tutti i terzi passati, e così pagherete. Napoli dicembre 1846. Marchese Giovanni Cimino. Notata fede al 9 Dicembre 1846. Sono ducati 5. 93. Abbiamo ricevuto l'originale della presente polizza Giuseppe Rendina Conte di Campomaggiore

Ordine di pagamento 6

Copia. Banco delle Due Sicilie pag.te agli eredi del fu Duca di Castelmezzano D. Girolamo de Lerma g.na sessanta, e dette sono per lo terzo maturato ai 12. Dicembre dello spirante anno per interesse di un capitale ad annua entrata, che io sottoscritto gli son debitore = E con detto pagamento restano essi Sig.ri eredi saldati, e soddisfatti tanto per d.to terzo maturato come sopra, quanto per tutt'i terzi passati, e così pagherete. Napoli Dicembre 1846 = M.se Giovanni Cimino = Notata fede a 9. Dicembre 1846. Sono g.na 60. Abbiamo ric.to l'orig.le della p.nte poliza Giuseppe Rendina Conte di Campomaggiore	Copia. Banco delle Due Sicilie pagate agli eredi del fu Duca di Castelmezzano Don Girolamo de Lerma grana sessanta, e dette sono per il terzo maturato al 12 dicembre dell'anno che sta per trascorrere per interesse di un capitale ad annua entrata, che io sottoscritto gli son debitore. E con detto pagamento restano essi Signori eredi saldati e soddisfatti tanto per detto terzo maturato come sopra, quanto per tutti i terzi passati, e così pagherete. Napoli dicembre 1846. Marchese Giovanni Cimino. Notata fede al 9 dicembre 1846. Sono grana 60. Abbiamo ricevuto l'originale della presente polizza Giuseppe Rendina Conte di Campomaggiore

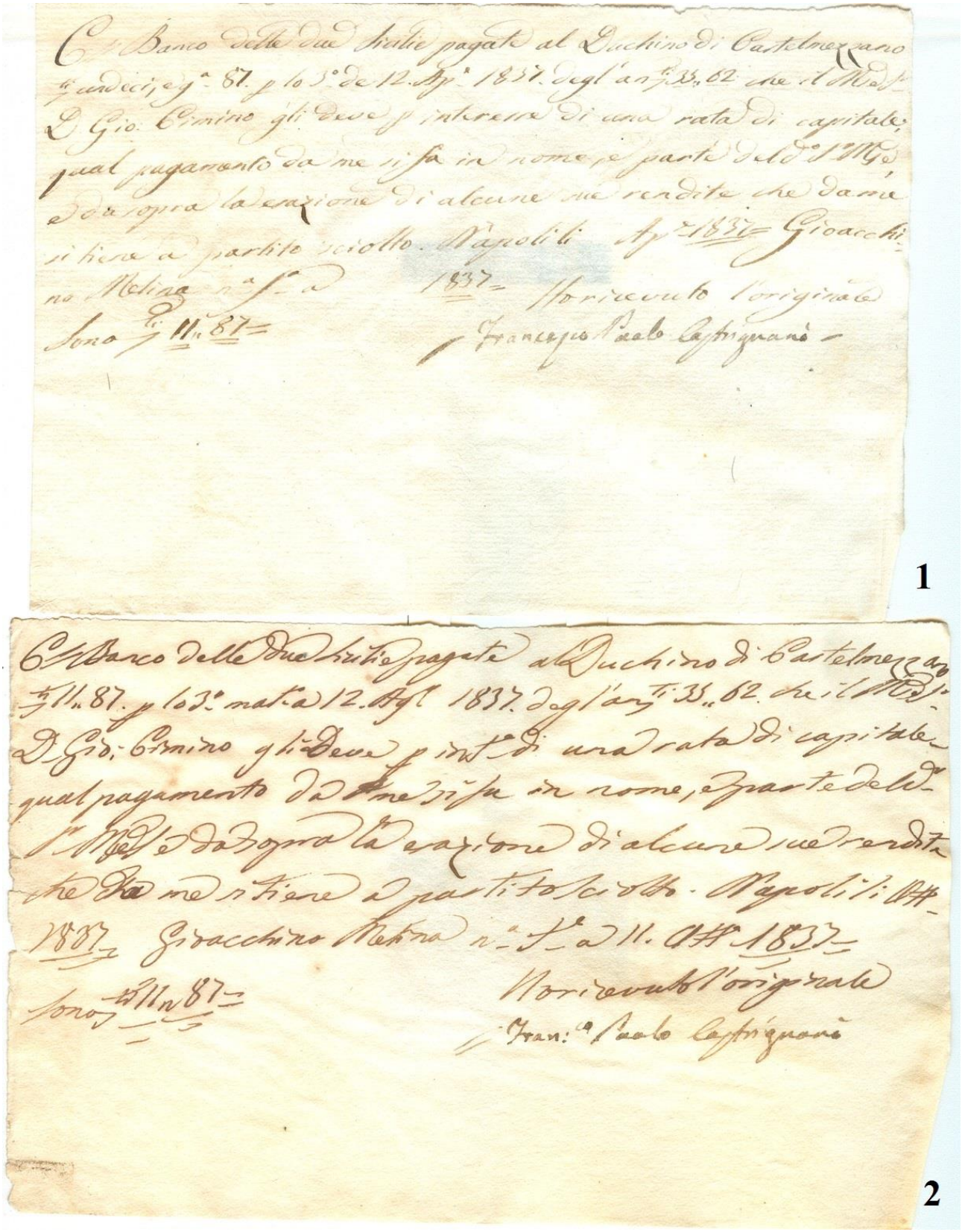

Ordini di pagamento 1 e 2.

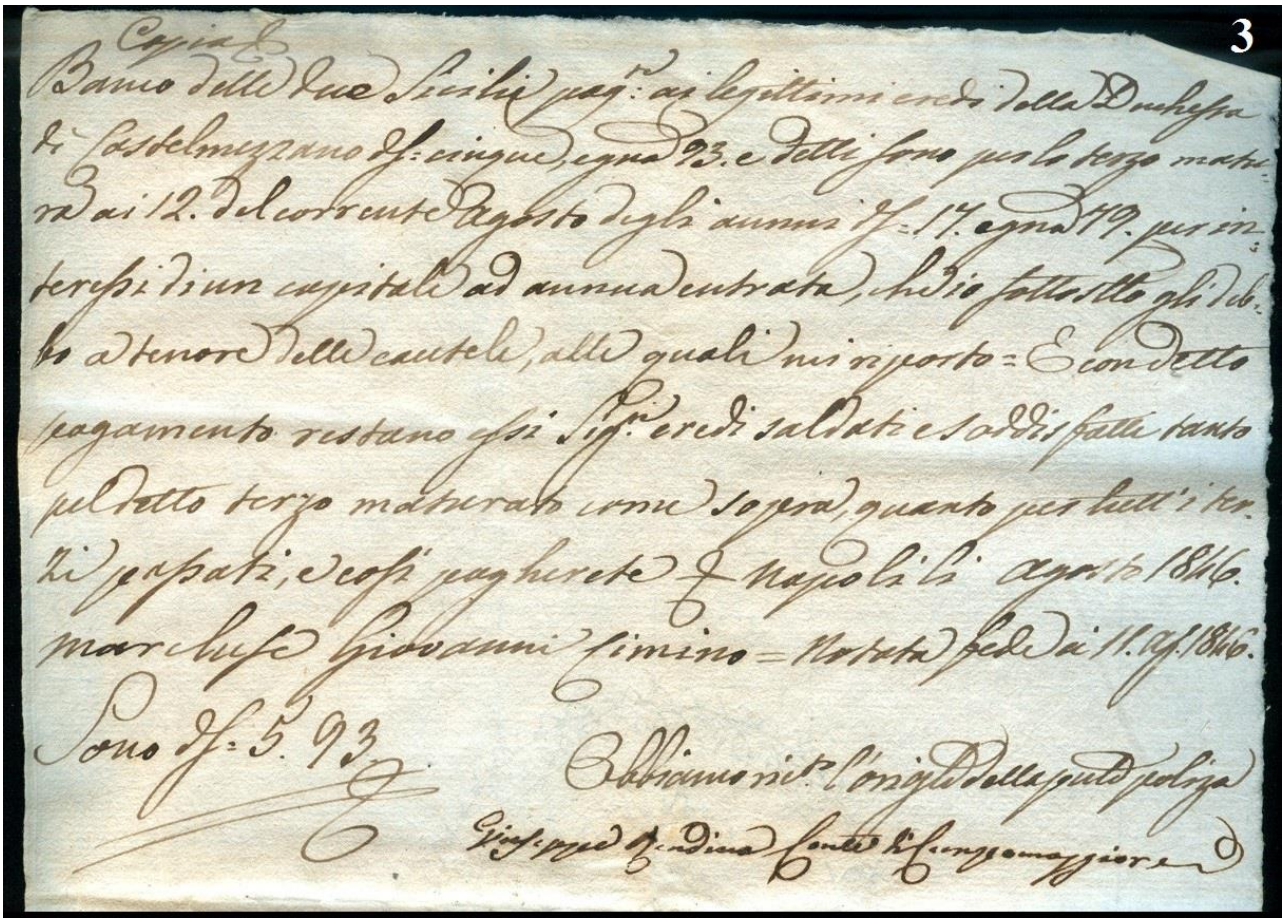
3

Copia
Banco delle due Sicilie pagate ai legittimi eredi della Duchessa di Castelmezzano Dⁱ cinque, cgna 93. e detti sono per lo terzo matu-
rato ai 12. del corrente Agosto degli anni Dⁱ 17. cgna 79. per in-
teressi di un capitale ad annua entrata, che lo fattosi gli de-
bo a tenore delle cautele, alle quali mi riporto = E con detto
pagamento restano essi Sigⁱ eredi saldati e soddisfatti tanto
pel detto terzo maturato come sopra, quanto per tutti i ter-
zi passati, e così pagherete in Napoli li 13 agosto 1846.
marchese Giovanni Fimino = Notata fede ai 11. ag. 1846.
Sono Dⁱ 5. 93.
Abbiamo ric.to l'ordine della qui polizia
Ejusque Ducina Conte di Longomaggiore

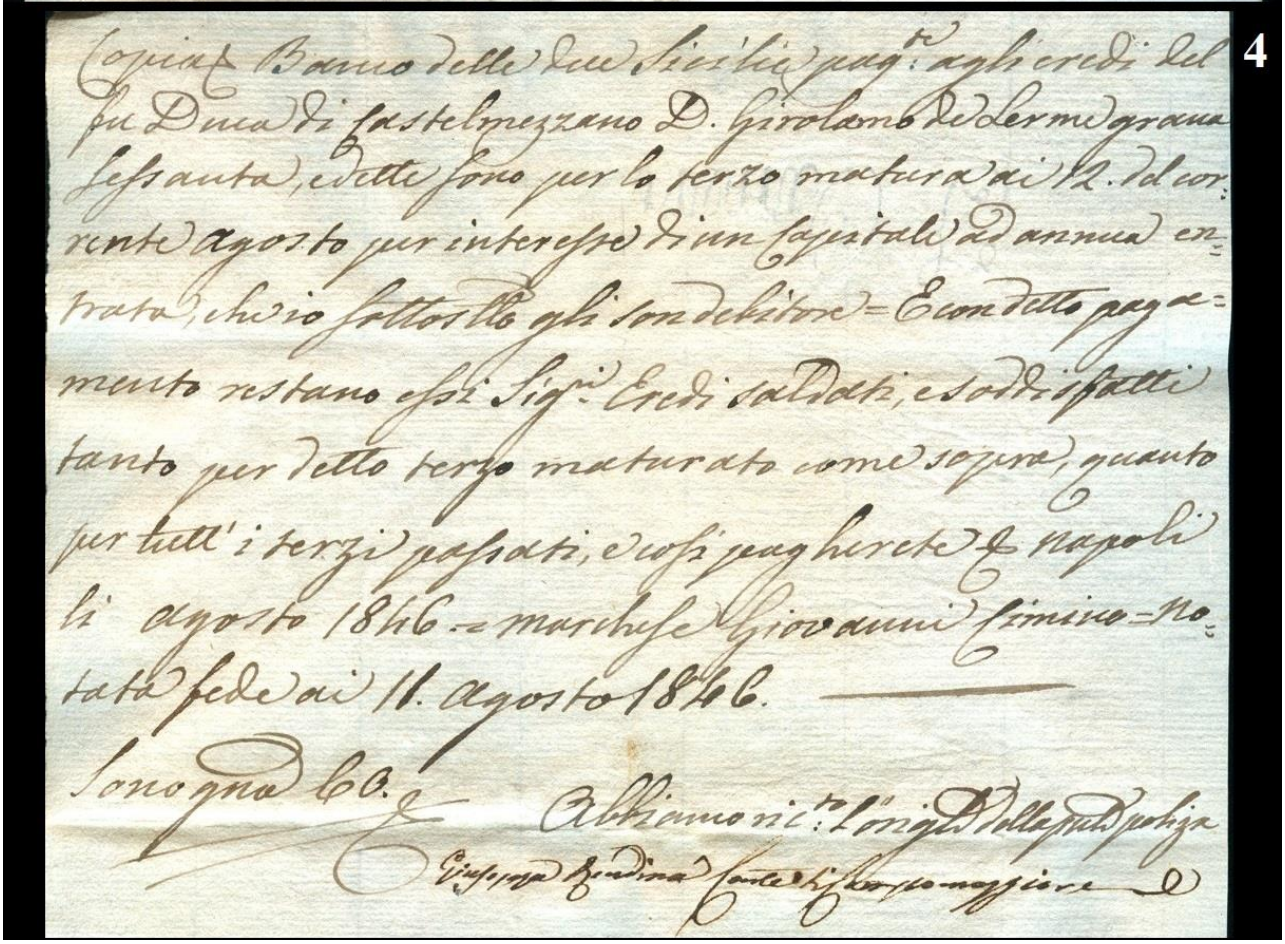
4

Copia Banco delle due Sicilie pagate agli eredi del
fu Duca di Castelmezzano D. Girolamo de Lermo grana
sessanta, e dette sono per lo terzo maturato ai 12. del cor-
rente agosto per interesse di un capitale ad annua en-
trata, che lo fattosi gli son debitore = E con detto paga-
mento restano essi Sigⁱ Eredi saldati, e soddisfatti
tanto per detto terzo maturato come sopra, quanto
per tutti i terzi passati, e così pagherete in Napoli
li agosto 1846 = marchese Giovanni Fimino = No-
tata fede ai 11. agosto 1846.
Sono cgna 60.
Abbiamo ric.to l'ordine della qui polizia
Ejusque Ducina Conte di Longomaggiore

Ordini di pagamento 3 e 4.

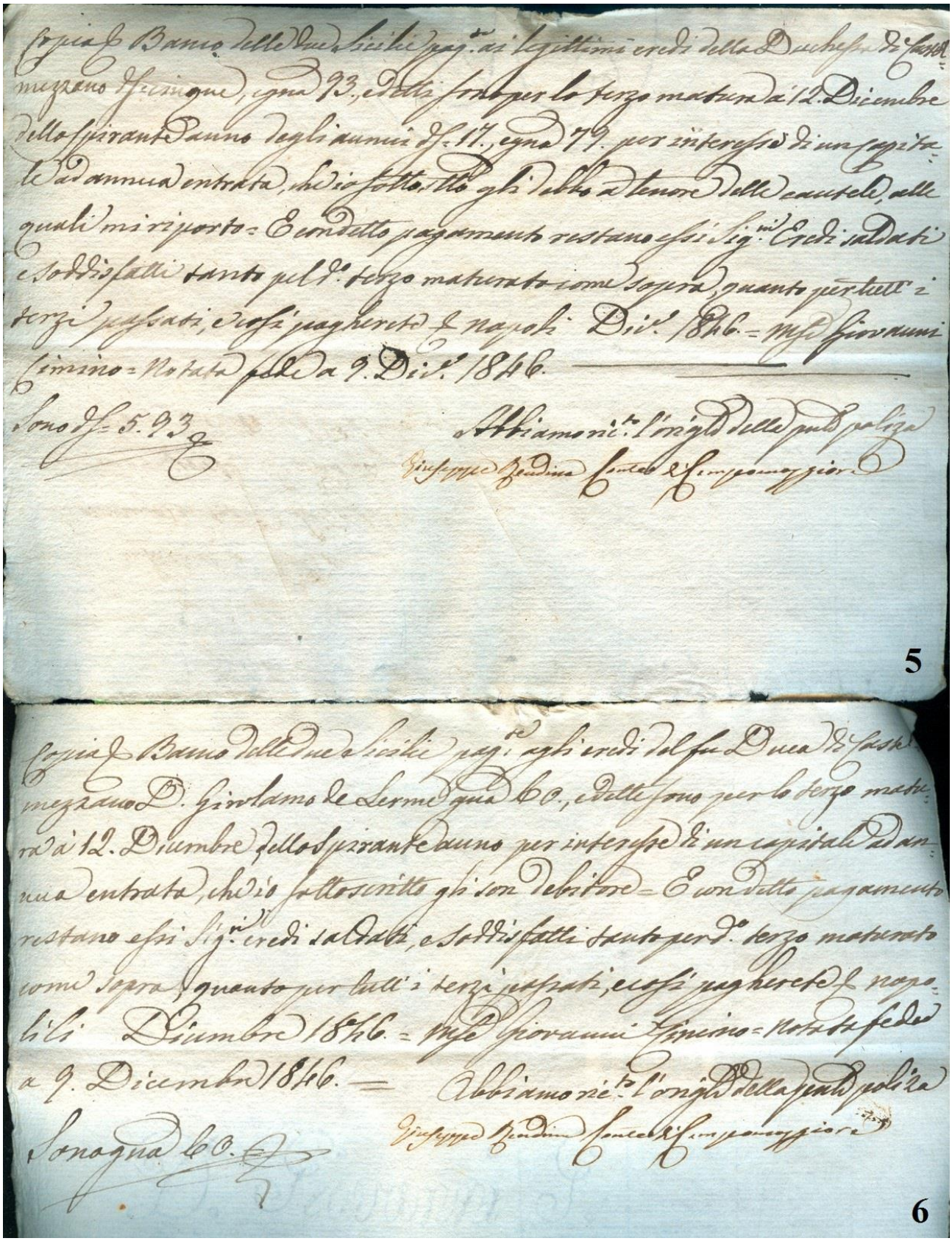

Ordini di pagamento 5 e 6.

Fotografie della famiglia Cimino

(fondo documentale famiglia Cimino)

Giacinto Libertini

Sul retro è annotato: “Zia Giulia Lombardi”.

Sul retro è annotato: “Casolla 1907 maggio”.

Sul retro è annotato: “Cavaliere Greco”.

Si legge: “3 luglio 1907 Maria Carissima
ricordati sempre dell’affezionata Lucia (?)”

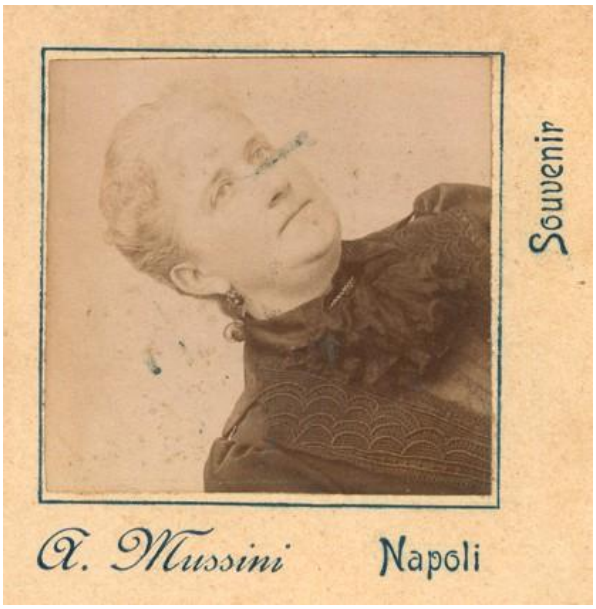

Sul retro è annotato: “Zia Giulia Costa”.

Fratelli Coppo - Napoli
Riviera di Chiaia, 264.

Sul retro è annotato: “1921”.

Si legge: “Agli zii e cugini Cimino con affetto Raffaele Maffettone”.

Sul retro è annotato: “26-V-1960 V. Cimino. B. Ricciardi. P. D’Atri”.

Sul retro è annotato: “1-7-1967 A zia Amalia con affetto. Valentino e Francesca”.

DOCUMENTI
DALL'ARCHIVIO CAETANI

Introduzione ai documenti tratti dall'*Inventarium* e dall'Archivio Caetani

Giacinto Libertini

I documenti della presente sezione sono tratti dal testo: "*Inventarium Honorati Gaietani*. L'inventario dei beni di Onorato II Gaetani d'Aragona. 1491-1493. Trascrizione di Cesare Ramadori, revisione critica, introduzione e aggiunte di Sylvie Pollastri. L'Erma di Bretschneider, Roma 2006". Il libro e la presenza di vari documenti riguardanti Caivano sono stati segnalati da Mario Manzo, la cui capacità di trovare importanti documenti antichi relativi a Caivano è incredibile. I testi sono stati ricopiati, emendati secondo i suggerimenti di Sylvie Pollatri, e tradotti da Giacinto Libertini.

L'*Inventarium Honorati Gaietani* è un codice pergamenaceo (Misc. 8/366) che fa parte dell'imponente raccolta di documenti noti come Archivio Caetani, costituito da circa 200.000 documenti cartacei e 3.000 pergamene (!), e quasi totalmente inedito.
L'*Inventarium* è un documento di grandissimo interesse storico: "Onorato II Gaetani, conte di Fondi, fu uno dei più ricchi e potenti baroni del Regno. Alla sua morte, avvenuta nel 1491, re Ferdinando I fece redigere un inventario completo di tutti i beni mobili ed immobili del defunto. In esso troviamo minutamente descritti il Palazzo di Fondi, il tesoro, gli arazzi, l'archivio, i vestiti, gli schiavi ecc. nonché la Rocca di Fondi ed altri trenta castelli con tutti i beni e i diritti spettanti alla corte del Conte. Il codice pergamenaceo di 548 facciate getta una nuova luce sulla storia, sulla toponomastica, sull'arte e sui costumi delle province napoletane durante la seconda metà del secolo XV" (p. X-XI dell'introduzione del volume).
Il documento fu trascritto nel 1939 da Cesare Ramadori, ma per lungo tempo, anche per la morte del Ramadori e per le vicende belliche, il documento originale e la trascrizione rimasero "accantonati in un magazzino della Vaticana ignoti e ignorati da tutti" (p. XI).
Finalmente dopo oltre sessant'anni, per iniziativa della Fondazione Camillo Gaetani e con la disponibilità della casa editrice L'Erma di Bretschneider, la trascrizione fu emendata, ampliata e completata da Sylvie Pollastri, e poi pubblicata nel 2006 dalla suddetta casa editrice.

I documenti che riguardano Caivano sono:
--- La parte del testo dell'*Inventarium*, da pag. 230 a pag. 253 (parte) del testo trascritto, che corrispondono nel manoscritto originale alla sezione da fol. 186.^{v} (parte) a fol. 208.^{v} (parte), in cui si descrive il castello di Caivano e i diritti e i beni feudali nella terra di Caivano;
--- Nell'Appendice, il documento del 21 marzo 1456 in cui Arnaldo Sanç vende a Re Alfonso I d'Aragona la terra di Caivano (pagg. da LXV a LVII, parte);
--- Parte di una tabella in cui sono menzionati i proventi derivanti dalla terra di Caivano;
--- Parte del testamento del 28 aprile 1399 in cui Carlo Artus, conte di Sant'Agata dei Goti, disereda i figli del primo matrimonio perché rei di tradimento e lascia i propri beni a Ladislao figlio della seconda moglie Giovannella Gaetani, e lega alla stessa, in usufrutto durante la vedovanza, la "*Villa Sancti Arcangeli*" nei pressi di Aversa (p. LIX, parte).

Inoltre, sempre su segnalazione dell'attentissimo Mario Manzo, sono stati ricopiati e tradotti ulteriori 24 documenti (alcuni solo in parte o in forma riassuntiva), presenti sul sito: https://www.fondazionecamillocaetani.it/biblioteca-digitale/**.**
Questo è l'elenco di tali documenti (in ordine cronologico), con un cenno del contenuto di ciascuno di essi:
(1) Vol. III, p. 63, 17 febbraio 1379 - Napoli — Isabella da Celano, contessa di Sant'Agata e Monteodorisio**,** promette di rivendere, per 1080 once, il casale di Sant'Arcangelo in Terra di Lavoro al suo primogenito Carlo d'Artus, conte di Sant'Agata.

(2) Vol. III, p. 255, 25 maggio 1416 - Napoli - Richiesta ai giudici della curia, da parte di Maria *Guindacia*, mediante il notaio *Iohannes de Rosano* di *Cayvano* quale procuratore, per il rilascio dello strumento di un prestito di 2000 ducati d'oro.

(3) Vol. IV, p. 35, 1° settembre 1423 - Aversa - Giovanna II concede in feudo a Baldassarre della Ratta, conte di Caserta e di Alessano, la città di Sant'Agata de' Goti, nonché altri feudi fra cui il castello di Sant'Arcangelo in Terra di Lavoro.

(4) Vol. IV, p. 149, 15 gennaio 1436 - Napoli - La regina Isabella, vicaria generale di Renato d'Angiò, vende a Baldassarre della Ratta il feudo o casale di Sant'Arcangelo presso Aversa.

(5) Vol. IV, p. 186, 31 agosto 1438 - Fondi — Testamento, di Cristoforo I Caetani, conte di Fondi, con il quale istituisce suo erede universale il primogenito Onorato Gaetani, assegnando feudi e beni anche agli altri figli, fra cui il *castrum Sancti Archangelj* al figlio Iacopo.

(6) Vol. V, p. 199, 17 novembre 1461 - Napoli - Cessione da parte di Salvatore *de Ponte* di un terreno in contrada *a la Selva de Paulo* in territorio di Caivano, a saldo di un prestito da parte di Onorato II Gaetani d'Aragona.

(7) Vol. V, p. 274, 11 gennaio 1467 - Napoli - I coniugi Fusco di Marzano e *Clemensa Brancia* vendono i loro censi sopra alcuni beni di Caivano a Onorato II Gaetani.

(8) Vol. V, p. 277, 17 marzo 1467 - Aversa - Amelio *de Lando*, vende un palazzo in Aversa a Onorato II Gaetani, rappresentato come procuratore da *Rizardo Donadei* di Caivano.

(9) Vol. VI, p. 12, 7 febbraio 1472 - Napoli **-** Onorato II Gaetani, mediante procuratore, cede due terreni nelle contrade *ad Ducenta* e lo *Trio Longo* di Caivano, in cambio di un terreno nella contrada *ad Materna* di Caivano.

(10) Vol. VI, p. 13, 7 febbraio e 15 aprile 1472 - Napoli - Cristoforo Massari, anche a nome dei fratelli, vende un terreno in contrada *ad Materna* di Caivano a Onorato II Gaetani rappresentato da un procuratore.

(11) Vol. VI, p. 46, 4 gennaio 1476 - Napoli **-** Mariella Pignatelli vende a Onorato II Gaetani i suoi beni di Caivano.

(12) Vol. VI, p. 139, 21 marzo 1490 (Documento riportato solo come riassunto) - Caivano - Dinanzi a Domenico *de Rosana*, giudice ai contratti, e a testimoni, Luigi figlio del fu Giacomo *de Arecio* di Caivano, e lo zio Gasperino di *Suessa* vendono a Antonio *Tamcreda* di Caivano, *erario* di Onorato II Gaetani, un terreno in contrada *a lo Capo Macza* di Caivano.

(13) Vol. VI, p. 48, 27 marzo 1476 - Calvi Risorta - II nobile Giovanni figlio del notaio *Nicolai de Sisto* vende alcuni terreni al procuratore di Onorato II Gaetani, con procura attestata da strumento del notaio *Blascelli* di *Cayvano*.

(14) Vol. VI, p. 64, 9 dicembre 1478 - Fondi - Testamento di Onorato II Gaetani, con menzione di Caivano.

(15) Vol. VI, p. 109, 15 maggio 1487 - Napoli - Testamento di Onorato II Gaetani. Fra i beni oggetto del testamento vi è la terra di Caivano.

(16) Vol. VI, p. 112, 1° giugno 1487 - Napoli - Ferdinando I ratifica il testamento di Onorato II Gaetani, in cui vi è menzione della terra di Caivano.

(17) Vol. VI, p. 114, 31 luglio 1487 - Napoli - Ferdinando I, nel confermare il testamento col quale Onorato II Gaetani disereda il primogenito Pietro Bernardino, ratifica il testamento a favore dei figli del primogenito, abilitandoli a tutte le dignità del loro stato nonostante le colpe paterne.

(18) Vol. VI, p. 116, 31 luglio 1487 - Napoli - Ferdinando I ordina al commissario *Sancio de Stella Navarro* di far prestare giuramento a Onorato III e Giacomo Maria Gaetani d'Aragona dai loro rispettivi vassalli, nelle contee, città, terre e località lasciate da Onorato II Gaetani d'Aragona.

(19) Vol. VI, p. 132, 15 gennaio 1489 - Fondi – Ultimo testamento di Onorato II Gaetani.

(20) Vol. VI, p. 153, 15 maggio 1491 (Documento riportato solo come riassunto) - Caivano - Gli uomini dell'università, convocati nel luogo *ad Cortem* dai responsabili della curia, nominano i nobili Francesco *de Palmeriis* e Giovanni del fu Domenico *de Rosana* loro procuratori a giurare in Fondi fedeltà al re e a Onorato III e Giacomo Maria Gaetani d'Aragona.

(21) *Varia*, pp. 247-267, 1° luglio 1491 - Napoli - Ferdinando I, dopo l'inventario dei beni di Onorato II Gaetani d'Aragona, conte di Fondi, che aveva chiamato a succedergli i nipoti Onorato III, fidanzato a Sancia d'Aragona, figlia naturale del re, e Giacomo Maria Gaetani d'Aragona, impartisce a Caterina Pignatelli, vedova del conte, istruzioni dettagliate circa il governo dello stato.

(22) Vol. VI, p. 177, 24 aprile 1495 - Napoli – Re Carlo VIII conferma a Onorato III Gaetani e a Giacomo Maria Gaetani, privilegi e beni, fra cui la terra di Caivano.

(23) Vol. VI, p. 223, Aprile 1502 - Blois – Re Luigi XII conferma a Onorato III e a Giacomo-Maria Gaetani il possesso delle loro terre nel Regno, fra cui la terra di Caivano.

(24) Vol. VI, p. 303, 30 gennaio 1517 - Bruxelles - Giovanna e Carlo V, regina e re di Sicilia, confermano a Giacomo Maria Gaetani d'Aragona il possesso dei loro beni nel Regno, fra cui la terra di Caivano.

Abbreviazioni per alcuni testi citati:

Du Cange = Charles Du Cange, *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, Léopold Favre, Paris, 1883-1887.

D'Ambra = Raffaele D'Ambra, *Vocabolario napolitano-toscano domestico di arti e mestieri*, Napoli, 1873.

Treccani = Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti, nota come La Treccani, pubblicata a Roma dal 1929 e ora disponibile su internet.

Salzano = Antonio Salzano, *Vocabolario Napoletano-Italiano, Italiano-Napoletano con nozioni di metrica e rimario*, Edizioni del Giglio, Napoli, 1989.

Zingarelli = *Lo Zingarelli 1999 - Vocabolario della lingua italiana*, Zanichelli, 12ª ed., 1999.

Termini particolari

Nei documenti anzidetti vi sono alcuni termini particolari per i quali sono necessarie delle annotazioni. Laddove questi termini sono usati più di una volta e in diversi documenti, per evitare ripetizioni, si riporta qui una sola volta l'annotazione necessaria.

adoha - Enciclopedia Italiana Treccani (1929): voce ADOBHA o ADOHA di Melchiorre Roberti - "L'antico contratto feudale, se concedeva al feudatario varî diritti, importava anche obblighi diversi e fra questi certamente quello del servizio militare detto *adohamentum*. A quest'obbligo il feudatario poteva sottrarsi già presso i Longobardi e i Franchi, e l'uso si fa ancor più frequente nell'età feudale, nella quale l'esonero diventa una pratica costante. Ai dispensati si richiedeva un contributo in denaro, detto *adoha*, a vantaggio del signore, per dargli modo di poter reclutare altre milizie in sostituzione di quelle che il vassallo era obbligato a presentare. I signori più tardi favorirono tali esenzioni, che davano modo di procurarsi milizie mercenarie più sicure. Questa tassa, detta anche *hostenditiae*, e nell'Italia meridionale bursale, importava in Germania un terzo dei frutti dell'anno, nel Napoletano il cinquanta per cento, nelle terre italiane soggette all'Impero venne fissata da Corrado II (1037) a dodici denari per ogni moggio di terreno. Il vassallo che non prestava il servizio militare e che non pagava l'*adoha* decadeva dal feudo."

angaria - Treccani: "angarìa s. f. [dal lat. tardo angarīa, gr. ἀγγαρεία, di origine persiana; l'ἄγγαρος (pers. mediev. angird) era un messaggero del re di Persia, che poteva imporre requisizioni e tasse nei paesi attraversati]. – 1. Tributo oneroso, gravoso, balzello; in senso fig. (nel quale è più com. la variante angherìa), prepotenza, vessazione. Storicamente, le angarie erano, nell'antica Roma, gli oneri imposti ai provinciali e ai soldati di eseguire trasporti lungo le vie nell'interesse dello stato; dopo la caduta dell'Impero romano, divennero più genericam. prestazioni personali, che nell'età feudale diedero luogo ad abusi gravissimi, trasformandosi così da oneri pubblici in aggravî di natura privata, a carico soprattutto dei lavoratori agricoli e in partic. dei servi della gleba; come tali, persistettero fino alla rivoluzione francese e in taluni paesi anche oltre. Servizio

o onere imposto ai proprietari o coltivatori di terra." Nella traduzione è riportato come angarìe, che ha un corrispettivo nel termine italiano di angherie (prepotenze, soprusi).

bactenderium - Du Cange: "*Bactenderium: Molendinum, ubi panni tunduntur, idem quod Batatorium*", vale a dire mulino per la battitura dei panni.

baiulatio **–** *Baliva*, l'ufficio o funzione del *balivo.*

baiulus **–** Il *baiulus* o *balivo* era un funzionario con attribuzione varie a seconda delle epoche e dei luoghi.

balia - Du Cange: *balia = Tributi genus, quod ratione protectionis et tutelae exigitur* (tipo di tributo che si esige con il motivo della protezione e della tutela).

burgensaticum - Bene acquisito come proprietà diretta (ad esempio, per acquisto) e non come concessione o investitura feudale. E' tradotto come burgensatico.

casalena - Du Cange: "*Casalenum, Domus semidiruta, rudus*", vale a dire per *casalena* si intendono ruderi di case, ruderi.

defensa - Du Cange: "*Defensa, Defesa, generatim pro loco pascuo, vel prato Defenso*", vale a dire pascolo o prato difeso da siepi, alberi, muretti o altro. Avrebbero dovuto essere territorio pubblico della comunità ma nei fatti erano considerate come private dal feudatario, e pertanto delimitate (difese) in vario modo e proibite ad ogni uso dei cittadini se non dopo affidamento (*fida*) da parte del feudatario.

diffida - La *diffida* era il diritto di applicare una multa per chi violava una *fida*.

fida - La *fida*, anche detta *affidatura*, costituiva un antico tipo di servitù che si fondava sul cosiddetto *jus affidaturae*. In pratica era un pagamento per poter pascolare in un'area feudale a favore del signore del luogo che, in veste di proprietario, "affidava" il pascolo.

herbagia - Du Cange: "*Herbagia: Census, qui pro facultate succidendi herbam penditur*", vale a dire tributo che è pagato per la facoltà di tagliare l'erba. E' tradotto come erbaggi.

paragium - Treccani: "Paraggio: Nel diritto feudale, la quota dei beni che il primogenito, titolare esclusivo della successione del feudo, era obbligato a dare ai fratelli cadetti, per compensarli della loro esclusione nella successione stessa. Dote di paraggio fu detta anche la dote che il padre o il fratello avevano l'obbligo di dare alla donna in proporzione delle proprie sostanze e della condizione di lei."

per fustem **-** = *per ferulam* = per investitura. L'investitura di un possedimento nei tempi più antichi avveniva con la proclamazione verbale accompagnata dal movimento simbolico di un ramo (Du Cange, *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, voce: Investitura) o di oggetto analogo, quale un bastone (*fustis*) o una canna (*ferula*).

plateaticus - Il plateatico, o diritto di piazza, era una tassa che si applicava a chi svolgeva un mercato in una piazza (*platea*).

perangaria - Treccani: "parangarìa (anche perangarìa o perangherìa) s. f. [dal lat. tardo parangarīa, gr. παραγγαρεία, comp. di παρα- «para-2» e ἀγγαρεία: v. angaria]. – Nell'età del feudalesimo, onere imposto ai vassalli e spec. ai lavoratori agricoli, consistente nell'obbligo di eseguire gratuitamente trasporti di vettovaglie e altri servizî di corriere a favore del signore feudale." Nella traduzione è riportato come perangarìe, che non ha corrispettivo in italiano.

venationes - Du Cange: "*Venationes: Praestationes annuae seu munera ex feris venatu captis, unde nomen, oblata*", ovvero pagamenti annui o doni offerti per la presa di animali con la caccia, da cui il nome. Si può tradurre con tributi per la caccia.

Nel testo dell'*Inventarium* sono contenute notizie preziosissime per la storia di Caivano. Alcune di esse integrano e arricchiscono elementi già noti mentre altre costituiscono rilevanti novità. Di seguito sono riportate sinteticamente alcune di esse.
In qualche caso è utile fare riferimento alle due figure successivamente riportate.

Porte della *terra murata*

Sono menzionate tre porte nella cinta della terra murata:
- *Porta de la Bastia* (ubicazione lungo l'attuale via Atellana al punto di inizio di via Sonnambula)
- *Portanova* (ubicazione lungo l'attuale via Don Minzoni, poco prima dello sbocco su corso Umberto)
- *Porta dell'Acqua*. Fra le quattro porte di Caivano, escludendo *Porta Bastia* e *Porta Nova*, rimane *Porta Castri* e la porta, senza nome conosciuto, sull'attuale via De Paola e affacciante sull'attuale via Matteotti. Nella menzione di *Porta dell'Acqua* si fa menzione di una casa abitata adiacente e pertanto non appare verosimile che possa essere *Porta Castri* in quanto dietro tale porta vi era lo spazio aperto adibito a mercato (ciò spiega anche perché *Porta Castri* non è menzionata nell'elenco di case contenuto nell'*Inventarium*). Di conseguenza *Porta dell'Acqua* deve essere la porta che si apriva sull'attuale via Matteotti e che è l'unica di cui rimane l'arco. Probabilmente immediatamente davanti tale porta vi era il *Ponte de l'Acqua* che superava un rigagnolo di acque piovane che correva lungo l'attuale via Matteotti.

Torri della *terra murata*
Sono menzionate varie torri:
- *Torre de li Previti* (ubicazione ignota);
- *Torre de la Villania* (ubicazione ignota);
- *Torre de la Bastia* (verosimilmente vicino alla *Porta de la Bastia*);
- piccola torre, sita *alla Portanova*, vicino ai muri della detta porta e le mura della terra;
- piccola torre sita *allo Ponte de l'acqua*, vicino alle mura della terra.
- torre con un certo spazio vuoto davanti, sita dentro *Cayvano alla Porta de la Bastia.*

A riguardo della cinta muraria, è anche da annotare che in più punti si fa riferimento a un fossato e a un terrapieno lungo le mura, di certo rispettivamente sul lato esterno e interno delle mura.

Punti principali di riscossione della *rasone* della *corretura*
La *rasone* era un tributo che si pagava in ragione o quota (*rasone*, dal latino *ratio*, *rationis*) del valore delle merci su cui si applicava, in misura variabile a seconda del tipo di merce. In pratica era una sorta di dazio o IVA. Si applicava anche sulle merci che venivano esportate o importate tramite mediatori (*corretura*). L'*Inventarium* riporta i tre punti principali in cui si riscuoteva la *rasone* della *corretura*, vale a dire *Ponte Carbonaro*, *Ponte de Casolla* e *Archo Pinto*, verosimilmente per le merci che andavano rispettivamente verso (1) Maddaloni e Caserta, (2) Acerra, (3) Napoli e Aversa, o che venivano da tali luoghi.

Beni di Chiese, Cappelle, altari e *hospitales*
Nell'*Inventarium* sono riportati numerosi beni in dotazione a Chiese, Cappelle, altari e *hospitales* di Caivano (beni di strutture religiose di altri centri sono citati solo in riferimento a beni posseduti in Caivano o da abitanti di Caivano in essi). Queste notizie sono importanti perché ci permettono di conoscere l'esistenza di tali strutture e di avere una idea della loro importanza relativa (a lato, in grassetto, il numero di volte che è citato un bene dotale della rispettiva struttura):

Nella *terra murata*:

(13) beni della chiesa di *Sancto Petri* di *Cayvano*
(2) beni dell'altare / cappella di *Sancto Nicola* dentro *Sancto Petri* di *Cayvano*
beni della abbazia della chiesa di *Sancto Petri* di *Cayvano*
il cortile ovvero Aia di *Sancto Petri* di *Cayvano*
beni della cappellania di *Sancto Petri* di *Cayvano*
(2) beni della cappella di *Sancta Maria /* dell'*hospitale* di *Sancta Maria de la Cappella*
(2) beni della chiesa di *Sancta Caterina* di *Cayvano*

vicino alla chiesa di *Sancta Barbarella* dentro *Cayvano*
beni della chiesa di *Sancto Angilo* di *Cayvano*

Nel *burgo de la Lopara*:

(10) beni della chiesa di *Sancta Barbara* di *Cayvano*
beni della rettoria di *Sancta Barbara*
(6) beni della chiesa della *Numptiata* di *Cayvano*
(2) terra della cappella di *Sancta Maria Magdalena* dentro *la Numptiata* di *Cayvano*
(5) beni della chiesa/cappella di *Sancto Iacobo* (di *Cayvano*), borgo de *la Lopara*
(3) vicinanza con la / beni della chiesa/cappella di *Sancto Lonardo*, borgo *de la Lopara*

Nel *burgo de San Iohanni*:

(6) beni della chiesa / cappella di *San Iohanni* (di *Cayvano*), borgo di *San Iohanni*,
hospitale di *San Iohanni*, borgo *de San Iohanni*
(5) beni della / vicinanza con la chiesa/cappella di *Sancto Nicola*, borgo *di San Iohanni*

Nel *burgo de Sancta Maria de Campellone*:

(4) beni dell'*hospitale* di *Sancta Maria de Campiglone*
fuori le mura di *Cayvano*, nel borgo *de Sancta Maria de Campellone*
fuori le mura di *Cayvano* dove si dice *Sancta Maria de Campellione*
cose di *Sancta Maria* di *Cayvano*

In aperta campagna:

(2) beni dell'abbazia di *Sancto Fortunato* / beni di *Sancto Fortunato*

A *Casolla Valenzana*:

(3) beni di *Sancta Maria* di *Casolla*

A *Sancto Arcangilo*:

beni della chiesa di *Sancto Angelo* del villaggio di *Sancto Arcangilo*

Questi dati vanno considerati anche alla luce di quanto riporta il Lanna nel *Cap. XV. Chiese minori e cappelle rurali* (è da notare che il Lanna fa spesso riferimento alla relazione della visita del vescovo Ursino del 1592):
(1) Cappella della SS.ma Concezione nella chiesa di S. Pietro, una delle più antiche, negli atti della visita di Ursino è detta S. Maria della Cappella "... la quale casa doveva essere un giorno l'hospitale, ossia la casa ospitaliera dei poveri, che ricevevano a spese della Confraternità 'tetto et paglia per dormire' ";
(6) Cappella di S. Caterina (in via Braucci, già via S. Caterina);
(7) Cappella di S. Barbarella *intus terram* (diruta nel 1592);
(10) Cappella di S. Leonardo, *extra moenia*, mezzo diruta nella visita di Ursino;
(11) Cappella di S. Nicola nel borgo di S. Giovanni (descritta nella visita di Ursino);
(14) Cappella di S. Fortunata in campagna;
(16) Cappella di S. Angelo in Burgo (non specificata nella visita di Ursino);
(18) Cappella di S. Maria a Marzano;

(19) Cappella di San Giovanni nel borgo omonimo (descritta come molto ricca);
(20) Cappella di S. Giacomo nel borgo lupario.

In sintesi, nell'*Inventarium*, abbiamo:
--- Per la *terra murata*, la menzione di 24 beni dotali, relativi quasi tutti (20) alla chiesa di San Pietro o sue parti e pertinenze e solo in 4 casi relativi a tre chiese o cappelle minori.
--- Per il *burgo de la Lopara*, la menzione di ben 27 beni dotali, di cui 11 pertinenti alla chiesa di *Sancta Barbara*, 8 alla chiesa della *Numptiata*, 5 alla chiesa/cappella di *Sancto Iacobo* e 3 a quella di *Sancto Lonardo*.
--- Per il *burgo de San Iohanni*, la menzione di 12 beni dotali, di cui 7 per la chiesa/cappella di *San Iohanni* e 5 per la chiesa/cappella di *Sancto Nicola*.
A riguardo di *Sancto Fortunato* (2 beni dotali), forse è la cappella di S. Fortunata in campagna del Lanna con l'errore di S. Fortunata invece che S. Fortunato.

Terra murata **e borghi**

Domenico Lanna nel suo importantissimo libro *Frammenti storici di Caivano*, ci ricorda che almeno dal seicento esistevano, oltre alla terra murata, almeno due borghi (per definizione luoghi abitati al di fuori delle mura): il borgo di San Giovanni e il borgo Lupario. Ma le notizie a sostegno della loro esistenza erano frammentarie e scarse. L'osservazione della situazione urbanistica nella pianta catastale di Caivano di fine ottocento permetteva di ricostruire in modo sommario e ipotetico l'estensione di tali borghi nel XVI secolo (Fig. 1). Ulteriore ipotesi era che nei secoli immediatamente precedenti tali borghi fossero di dimensioni assai più ridotte.
Nell'*Inventarium*, i numerosissimi riferimenti esistenti a riguardo di beni al di fuori di Caivano e nel *burgo de San Iohanni* o nel *burgo de la Lopara* e ai loro abitanti, ci danno l'impressione che tali borghi fossero più estesi e popolosi delle parti all'interno della terra murata. Inoltre vi è una isolata menzione di un *burgo de Sancta Maria de Campellone*. Ciò porta a ipotizzare quanto riportato nella Fig. 2.

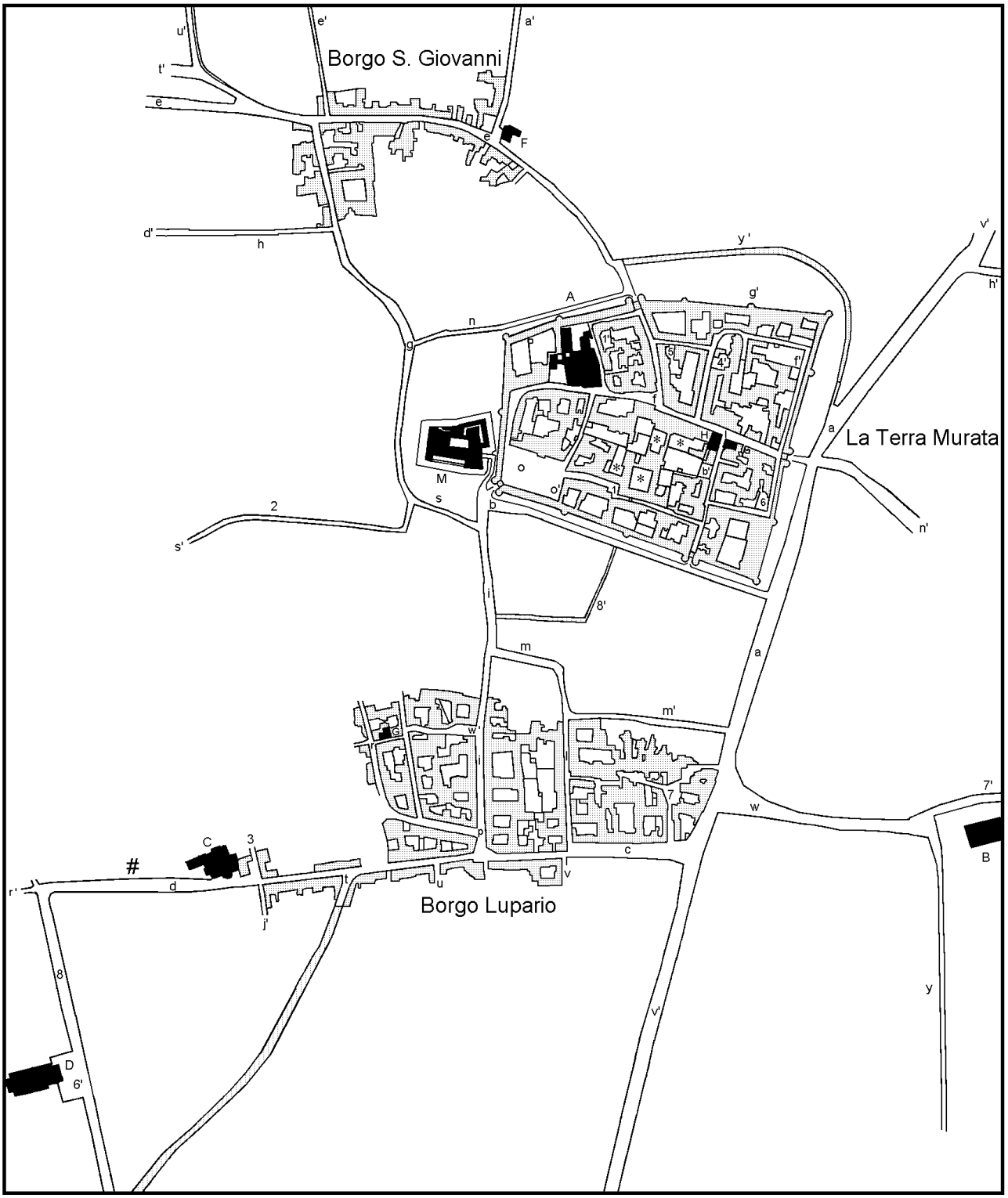

Fig. 1 - Una possibile ricostruzione di Caivano nel XVI secolo divisa in tre borghi (da G. Libertini, *I tre borghi di Caivano*, Rassegna Storica dei Comuni, n. 94-95, Frattamaggiore, 1999). Quando fu formulata questa ipotesi non erano ancora pubblicate le notizie contenute nell'*Inventarium*. Di conseguenza le estensioni del borgo di San Giovanni e del borgo Lupario appaiono sottovalutate e non si ipotizzavano abitazioni vicino alla chiesa di Campiglione.

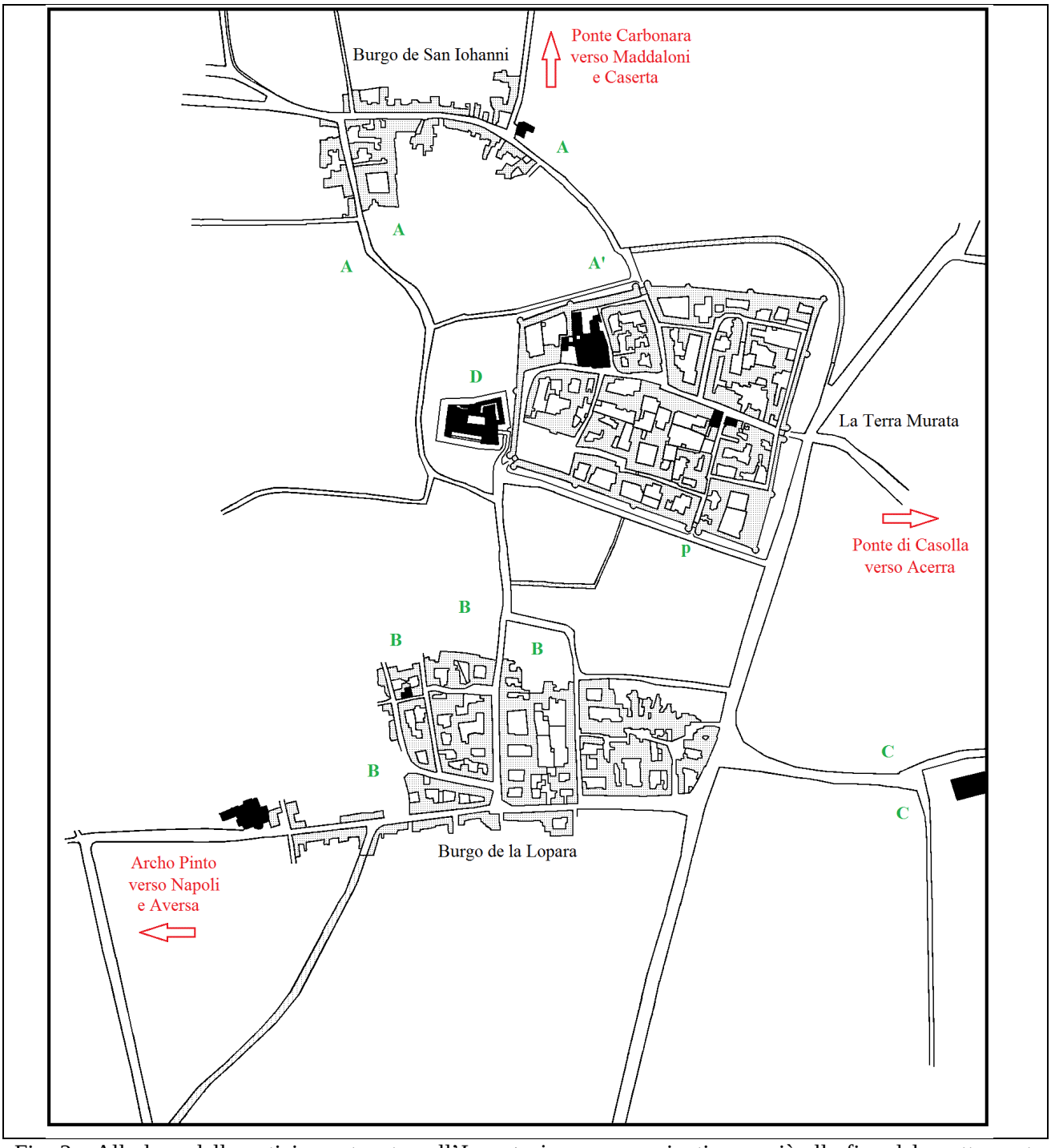

Fig. 2 - Alla luce delle notizie contenute nell'*Inventarium*, occorre ipotizzare già alla fine del quattrocento una maggiore estensione delle zone costruite dei borghi di San Giovanni (zona A) e della Lopara (zona B). Vi erano anche costruzioni a settentrione della Porta Bastia e quindi l'abitato del borgo di San Giovanni doveva essere quasi congiunto con l'abitato della Terra Murata (zona A'). Qualche abitazione esisteva vicino alla chiesa di Campiglione (zona C). Qualche altra costruzione, di proprietà della corte, esisteva a settentrione del Castello dove è ora via Buonfiglio (zona D). La *Porta dell'acqua* era probabilmente quella che oggi da via De Paola si affaccia su via Matteotti dove verosimilmente correva un fosso con acqua piovana su cui vi era un ponticello (*Ponte de l'Acqua*) (p). La chiesa dell'Annunziata già esisteva mentre il convento dei Cappuccini non esisteva ancora. Nel borgo di San Giovanni vi era una cappella di San Nicola, dotata di beni. Nel borgo della Lopara, oltre alla chiesa parrocchiale di Santa Barbara, alla chiesa dell'Annunziata e alla cappella di Santo Iacopo, vi era una cappella dedicata a San Leonardo. Dentro Caivano, cioè all'interno della terra murata vi erano le chiese o cappelle di Santa Caterina, di Santa Barbarella e di Sant'Angelo.

Contrade

Vi sono molte contrade o zone campestri menzionate nell'*Inventarium* per indicare la posizione di un campo:

ad Arco Pinto
(6) *ad / allo Campo de Monacho* + **(1)** *ad Campo de Monacho*, ovvero *ad Chiuppo*
(3) *ad Casale*
(3) *ad Cerquito*
(8) *ad Fractalonga*
(2) *ad Funicello / ad Fonicello*, nelle pertinenze di *Sancto Arcangilo*
(12) *ad Materna* **+ (1)** *ad Materna*, ovvero *a la Via de Pascarola*
(2) *ad Nullito* + *ad Campo de Nullito*
(5) *ad Paduli* + **(1)** *ad Paduli*, vicino al Lagno + **(1)** *ad Paduli* di *Sancto Arcangelo* + **(1)** *ad Paduli*, nelle pertinenze di *Sancto Arcangelo*
(10) *ad Pissignano*
ad Quello de mastro Petruczo
(11) *ad Sancta Barbara*
(2) *ad Sancta Maria de Campellione* + **(2)** *ad Sancta Maria*
ad Sancto Angelo
(5) *ad Sancto Anello* + **(1)** *allo Gaytano*, ovvero *ad Sancto Anello* + **(2)** *allo Gaytano*
(5) *ad Sancto Paulo*
(3) *ad Servapaulo*[1] */ ad Sernapaulo*
(2) *ad Veciano / ad Viciano*
alla Cappella
alla Castegna
(2) *alla Correa*
(5) *alla Pantera / ad Pantera*
(5) *alla Pescina*
(2) *alla Porta de la Bastia / alla Bastia*
(3) *alla Scocta / alle Scocte*
(8) *alla Semeta / alla Semita / alla Semete*
alla Starsa de Monte Vergene
alla Via de la Terra
alla Via de Napoli
alla Via Francesca
(6) *alla Via Traversa*
(5) *alle Cesine*
alli Nasali, ovvero *alle Becciole de le Monache*
(6) *allo Campo* + **(1)** *allo Campo*, ovvero *allo Boscarello*
(5) *allo Capomaczo / lo Capomacza*
(5) *allo Felace / allo Felece* + **(1)** dietro *all'Ortola*, ovvero *allo Felace* + **(1)** *ad Camponollito*, ovvero dietro *all'Ortola*
(3) *allo Fundo*
(2) *allo Pescetillo* + **(1)** *allo Pescetillo*, ovvero *ad Vitulo*
(2) *allo Piro*, ovvero *allo Acconciato* + **(1)** *allo Acconciato*
allo Ponticello

[1] Verosimilmente è la stessa contrada *a la Selva de Paulo* citata in un documento del 17 novembre 1461 che è riportato in questo volume.

allo Trio de li Gigli
(2) *allo Triolongo* + **(1)** *allu Trilongo* ovvero *alla Cayonca* + **(2)** *alla Cayonca* + **(1)** *allo Triolongo*, ovvero *ad Sancto Fortunato* + **(1)** *ad Sancto Fortunato*, ovvero *ad Ducente* + **(1)** *ad Docente*
all'Ulmo

I nomi di alcune zone sono ancora utilizzati oggi, oppure è possibile capire a quale zona si riferiscano:

ad Fractalonga	Frattalonga
ad Nullito	Al confine con Cardito dove, in territorio di tale Comune, vi era *Nullito*
ad Sancta Barbara	zona a occidente della chiesa di Santa Barbara
ad Sancta Maria de Campellione	Santa Maria, zona a oriente della chiesa di Santa Maria di Campiglione
ad Sancto Paulo	zona di via San Paolo?
ad Veciano / ad Viciano	Viggiano
alla Porta de la Bastia	zona a nord dell'inizio di via Sonnambula da via Atellana (dove vi era la Porta Bastia)
alla Scocta / alle Scocte	la Scotta

Cognomi

E' da premettere che ancora nel quattrocento non sempre vi era una chiara distinzione, come in tempi più recenti, fra cognome e attributi di un individuo. Molti "cognomi" indicavano semplicemente chi era il padre o il luogo di provenienza o una qualche caratteristica particolare. Successivamente, in tempi non sempre precisabili, l'indicazione del padre o del luogo di provenienza di un antenato è diventato un cognome. Non sempre la distinzione è possibile. Ad esempio *de Aversa, de Arienso, de Caserta*, etc. indicano che la persona proviene rispettivamente da Aversa, Arienzo, Caserta, etc. o sono da intendersi come cognomi? La seconda ipotesi è stata spesso preferita. Al contrario, in altri casi dove sono chiaramente indicati come abitanti di altri casali o città (ad es.: *Thofano Convenebele de Cardito*), sono stati esclusi dall'insieme degli abitanti di Caivano. Anche gli abitanti di Pascarola e Casolla sono stati esclusi in quanto tali centri erano all'epoca distinti da Caivano e l'*Inventarium* è riferito solo alla terra di Caivano.

Molti sono i cognomi menzionati nel testo che, rispetto a cognomi odierni, sono facilmente riconoscibili o come identici o come tali da esserne l'origine. Nel successivo elenco è riportato come si ritrovano nel testo e a lato il numero delle volte in cui sono menzionati. Dove vi sono dizioni di poco differenti quella più frequente è riportata per prima.

Cognome	**Menzioni**
Antone	*Ianni Antone*
Azano / de Azano	**(2)** *Federico de Azano / Azano*
Arienso	*Palamides Arienso*
Barbato	*Alfonso Barbato*; *Sanctuczo de Ianni Barbato*
Barberi	**(4)** *Iohanni Barberi / Iohanne Barberio*; *Graffio Barberi*; *Luca Barberi*; *Minicho Barberi*
Bayone	**(4)** *Antone Bayone*
Bello	**(3)** *Iohanni / Iohanne Bello*; **(2)** *Andrea Bello*
Boczeri	*Angelillo Boczeri*
Busciano	**(3)** *Iohanni Busciano*; *Antone Busciano*
Cantone	**(3)** *Marco / Marcho Cantone*; *Iohanni Cantone*; *Miele Cantone*; *Sanctillo*

	Cantone
Capogrosso	**(3)** *Paulo Capogrosso, Christoforo Capogrosso, Sanctillo Capogrosso*
Caputo	**(2)** *Andrea Caputo,* **(2)** *Colella Caputo,* **(2)** *Francesco Caputo*
Cardillo	**(6)** *Sabatino Cardillo*
Caruso / de Caruso	**(2)** *Paulo Caruso, Laterano de Caruso, Luciano de Caruso*
Casandrino	*Ianni Casandrino*
Cefalaro / Cefalano / Cefalario	**(5)** *Iacobo Cefalaro / Cefalano,* **(2)** *Brandolino Cefalaro / Cefalario,* **(2)** *Iohanni Cefalaro, Iohanni de Cola Cefalaro, Percaccio Cefalaro*
Cerasola	*Sanctella Cerasola*
Cilente	*Caterina Cilente*
Cinella	*Petri Cinella*
Cola	**(4)** *Petri Cola*
Collecta	**(2)** *Nardillo Collecta / Cillecta*
Comte (-> Conte)	**(6)** *Bactista Comte,* **(6)** *Francesco / Francisco Comte,* **(3)** *Nardo Comte,* **(2)** *Cola Comte,* **(2)** *Francesco de Cola Comte, Andrea de Marino Comte, Antone Comte, Antone de Angelillo Comte, Antone Martino Comte, Cola Comte, Gabriele Comte, Marino Comte*
Conte	*Martinello Conte, Salvatore Conte*
Convenebele	*Iohanni Convenebele*
Consentino	**(3)** *Pentillo / Pantillo Consentino,* **(2)** *Iohanni Consentino, Consentino de Consentino*
de Advocatis / de Advocato	**(2)** *Leonello de Advocatis / de Advocato, Leone de Advocatis*
de Ambrosi	**(6)** *Mayello de Ambrosi / de Ambrosio, Ioanni de Ambrosi*
de Anello	*Iacobo de Anello*
de Arecza / de Arecze / de Aretio	**(7)** *Mitio /Domitio de Arecza / de Arecze / de Aretio,* **(3)** *Iacobo de Arecza / de Arecze, Loysi de Arecza*
de Arienso	*Palamides de Arienso*
de Aversa	*Natale de Aversa*
de Bactista	**(2)** *Iacobo de Bactista*
de Bella	*Marcho de Bella*
de Biancho	**(2)** *Cola de Biancho*
de Caserta	**(4)** *Sanctillo de Caserta,* **(3)** *Alfonso de Caserta,* **(2)** *Fonso de Caserta, Petri de Caserta*
de Cervo	**(4)** *Menechello / Minichello de Cervo,* **(2)** *Antone de Cervo, Marino de Menechello de Cervo, Minicho de Cervo*
de Christoforo	**(4)** *Andrea de Christoforo, Berardo de Andrea de Christoforo, Berardo de Christoforo*
de Cola Manso	*Masello de Cola Manso*
de Daniele	*Angelillo de Daniele*
de Dato	**(4)** *Vicenso de Dato / Dedato, Cerello de Dato, Sebastiano de Cerello de Dato*
de Diamante / de Iamante	**(3)** *Polisena de Diamante / de Iamante*
de Dominico	*Andrea de Dominico, Antonella de Do[mi?]nico, Cola de Dominico*
de Falcho / de Falco	**(3)** *Andrea de Falcho,* **(3)** *Hector de Falco / de Falcho,* **(2)** *Marino de Falcho, Cola de Falcho, Iacobo de Falcho, Iohanni de Falcho, Lucia de*

	Falcho
de Felippo	**(5)** *Angelillo de Felippo, Mirabella de Nardella de Felippo, Pellegrina de Nardella de Felippo*
de Fusco	*Cola de Fusco*
de Galasso	**(4)** *Miele de Galasso, Andrea de Galasso, Iohanni de Galasso, Iacobo de Galasso*
de Galteri / Galterio / Gualteri / de Gualteri	**(2)** *Antonello de Galteri / de Galterio,* **(2)** *Palmeri de Galteri / de Gualteri,* **(2)** *Pudano / Pedano de Galteri, Marco de Gualteri, Michele de Gualteri, Pacello de Galteri, Pacello Gualteri*
de Germano / Germano	**(3)** *Petri Cola de Germano,* **(2)** *Iohannello de Germano / Germano, Antone de Germano*
de Gorrasio / de Gorrasi	*Fabritio de Gorrasi, Masella de Bactista de Gorrasio*
de Grummo	*Cola de Grummo, Iacobo de Grummo, Palmeri de Grummo*
de Herrico	*Bono Anno de Herrico*
de la Cerra	**(2)** *Cola de la Cerra, Romanella de Cola di Cola de la Cerra*
de Lando	**(3)** *Maria de Lando,* **(4)** *Menechello de Lando, Pascarello de Lando*
de la Tina	*Iohanni de la Tina*
de Loysi	*Cicco de Loysi*
de la Rocca / Rocca / de Roccho	**(2)** *Mactheo de la Rocca / Rocca, Chierecone de Roccho*
de la Valle / de Valle / da Vallo	**(3)** *Minico / Minicho de la Valle,* **(3)** *Cobello de Valle / Cobello da Vallo, Dominico de la Valle, Iacobo de la Valle*
de Lictera	**(2)** *Antone de Lictera*
de Macchia	*Francesco de Macchia*
de Marramone	*Antone de Marramone*
de Marzano / de Marsano / de Marsano / de la Marzana	**(3)** *Francesco de Marzano,* **(3)** *Francesco de la Marzana,* **(2)** *Francesco de Marsano, Francesco de Marzana, Iohannello de Antonello de Marsano, alias de Germano*
de Mayello	*Parillo de Mayello*
de Melfi / de Melfia	**(2)** *Rosa de Melfi, Nicolay de Melfia*
de missere Antonello	*Paulo de missere Antonello*
de missere Dominico	*Iohanni de missere Dominico*
de Napoli	*Nicolò de Napoli*
de Ninno	*Francesco de Ninno*
de notaro Iohanni / Ianni	**(11)** *Antone de notaro Iohanni,* **(6)** *Iacobo de notaro Iohanni / Ianni,* **(2)** *Francisco de notaro Iohanni*
de Paulo	**(5)** *Antone de Paulo,* **(3)** *Marino de Paulo,* **(2)** *Bonifatio de Paulo, Francesco de Paulo, Iulio de Paulo*
de Pedemonte	*Iacobo de Pedemonte*
de Riardo	**(3)** *Nicolò de Riardo, Cecca de Riardo*
de Roberto	**(6)** *Pascarello de Roberto*
de Rogeri	**(3)** *Andrea de Rogeri,* **(3)** *Iohanni de Rogeri, Gabriele de Rogeri, Honorato de Rogeri*
de Rosana / de Rosano	**(19)** *Dominico de Rosana / de Rosano,* **(17)** *Antone de Rosana / Rosana,* **(9)** *Berardo de Rosana / Rosano,* **(6)** *Salvatore de Rosana,* **(5)** *Antone de Loysi*

(-> Rosano)	*de Rosana / Antone Loysi de Rosana,* **(4)** *Antone de notaro Iohanni / Johanni / Ianni de Rosana,* **(4)** *Iohanni de Rosana,* **(3)** *Francesco de Rosana,* **(3)** *Marino de Rosana, Andrea de Rosana, Antone de notaro Iohanne de Rosana, Cola de Andrea de Dominico de Rosana, Cola Minico de Rosana, Francesco de notaro Iohanni de Rosana, Iacobo de Rosano, Loysi de Rosana, Luca de Rosana, Iohanni de Dominico de Rosana, Iohanni de missere Dominico de Rosano, Marino da Iacobo de notaro Iohanni de Rosana, Vicenso de Rosano*
de Rosella	*Nardo de Rosella*
de Sanctuczo	**(6)** *Petruczo de Sanctuczo*
de Saporita	*Iacobo de Saporita*
de Scoramucza	*Iacobo de Scoramucza*
de Sena	*Petrollino de Sena*
de Sera	*Perolino de Sera*
de Soffia / de Sofia/ de Suffia	*Cola de Soffia, Cola de Sofia, Cola de Suffia, dicto de Bella, Marco de Soffia, Marcho de Suffia*
de Somma	*Cobello de Somma*
de Stabele	**(5)** *Sabatino de Stabele,* **(3)** *Angelillo de Stabele / Stabele,* **(2)** *Iohanni de Stabele, Alfonso de Stabele*
de Stadio	**(4)** *Paulo de Stadio,* **(2)** *Gabriele de Stadio,* **(2)** *Minicho de Stadio, Antonello de Stadio, Dominico de Stadio, Fuscho de Stadio*
de Tartaro	*Cicco de Tartaro*
de Vertone	*Mariella de Vertone*
de Ysa	**(5)** *Andrea de Ysa,* **(5)** *Sabatino de Ysa,* **(4)** *Minicho de Ysa,* **(4)** *Minicho Iannuczo / de Iannuczo de Ysa,* **(3)** *Iacobo de Ysa,* **(3)** *Iohanni de Ysa,* **(3)** *Minico de Sanctillo / Sanctillo de Ysa,* **(3)** *Talento / Talente de Ysa,* **(3)** *Vicenso de Ysa,* **(2)** *Francisco / Francesco de Ysa,* **(2)** *Iohanni de Ysa,* **(2)** *Angilo de Ysa, Antone de Ysa, Dominico de Ysa, Iannuczo de Ysa, Minico de Antone de Ysa, Paulo de Ysa*
Dompnadeo / Donadeo (-> Donadio)	**(19)** *Ricciardo Dompnadeo / Donadeo,* **(5)** *Biancho Dompnadeo / de Dompnadeo,* **(4)** *Bactista Dompnadeo,* **(3)** *Iohanni Dompnadeo,* **(2)** *Petruczo Dompnadeo, Alixandro Dompnadeo, Francesco Dompnadeo, Oliveri Dompnadeo, Paulo Donadeo, Penta Dompnadeo, Petruczo Donadeo, Tartaro Dompnadeo*
Fera	**(2)** *Berardino Fera, Artuso Fera, Fuscho Fera*
Ferraro	**(2)** *Fiorentino Ferraro, Cola Ferraro, Ferentino Ferraro, Valentino Ferraro*
Forcella	**(3)** *Iacobo Forcella*
Fortino	*Cobello Fortino*
Gilardo	*Iohanni Gilardo*
Grande	*Salvatore Iohan Grande*
Grassa	**(3)** *Fiorensa Grassa, Firensa Grassa*
Greco	**(13)** *Mancino Greco,* **(5)** *Iacobello Greco,* **(5)** *Simeone Greco,* **(4)** *Michele Greco,* **(4)** *Miele Greco,* **(3)** *Iacobo de Gulielimo Greco,* **(2)** *Antonello Greco,* **(2)** *Iacobo Greco,* **(2)** *Iohanni Greco,* **(2)** *Simone Greco, Angelillo Greco, Francesco de Gulielimo Greco, Francesco de Simeone Greco, Francesco Greco dicto Cardella, Iannuczo Greco, Raynaldo Greco, Sabatino Greco*
Maczucchella	**(3)** *Guarino Maczucchella,* **(3)** *Narda /Nardo Maczucchella,* **(2)** *Minicho / Minico Maczucchella,* **(2)** *Vincenso / Vicenso Maczucchella, Angelo Maczucchella, Carlo Maczucchella, Cola Maczuchella, Dominico Maczucchella, Helisabet Maczucchella, Iohanni Maczucchella, Iuliano*

	Maczucchella, Luciano Maczucchella, Sanctella Maczucchella, Vicenso de Minicho Maczucchella
Marino	**(4)** *Cola Marino,* **(4)** *Iacobo Marino,* **(3)** *Iacobo Severino Marino,* **(3)** *Ianni Marino,* **(2)** *Andrea de Marino,* **(2)** *Roberto Marino, Francisco Marino, Ianni de Cola Marino, Iohanni Marino*
Martino	**(4)** *Iacobo Martino, Antone Martino*
Mauro / de Mauro	**(3)** *Paulo Mauro / Marno* (forse *Mauro*), *Petri de Mauro*
Mayorana	*Antone Mayorana, Ianni Antone Mayorana, Iohanni de Antone Mayorana*
Maxaro (-> Massaro)	**(4)** *Angelillo Maxaro / de Maxaro,* **(2)** *Christofaro / Cristofaro Maxaro,* **(2)** *Paulo Maxaro*
Menuto	*Petruczo Menuto*
Micza / Miccia / Miccio	**(5)** *Bartholomeo Micza / Miccia / Miccio, Andrea Micza*
Minicho / de Minicho	*Minicho de Cola Minicho, Cola de Andrea de Minicho*
Moccia	*Bertino Moccia*
Mogione / Migione / Mocione / Mucione (- Mugione)	**(3)** *Bartholomeo Mogione,* **(2)** *Biasiello Mogione / Mocione,* **(2)** *Mayello Mogione, Angelillo Mogione, Antonio Mocione,* **(2)** *Antone Mogione / Migione, Blasiello Mucione, Iannuczo de Mogione, Nardillo Mogione, Sabatino Mogione, Vicenso Mogione*
Napodano	*Marino Napodano*
Natale / de Natale	**(6)** *Iohanni de Natale,* **(5)** *Iohanni Natale, Monacha Natale, Stefano Natale*
Nicza	*Bartholomeo Nicza*
Nuczo	*Andrea Nuczo*
Palmeri / Parmeri / Parmero (-> Palmieri)	**(16)** *Monacho Palmeri / Parmeri,* **(4)** *Salvatore Palmeri / de Palmeri,* **(3)** *Christiano Palmeri,* **(3)** *Francesco / Francisco Palmeri,* **(3)** *Iacobo Parmeri / de Palmeri,* **(2)** *Francischello Parmeri / Parmero, Sabatino Palmeri*
Passarello	*Iacobo Passarello*
Peczullo / Piczullo	**(2)** *Luca Peczullo, Angelum Peczullo, Iohanni Piczullo, Minicho Peczullo*
Perola	*Andrea Perola*
Perrecta	**(2)** *Francesco Perrecta, Antonello Perrecta, Menechello Perrecta, Rensello Perrecta, Rensillo Perrecta*
Perrone	**(7)** *Dominico Perrone,* **(6)** *Minico / Minicho Perrone,* **(6)** *Paulo Perrone, Cola Perrone*
Picone	*Antona Picone*
Pinto	**(6)** *Luciano Pinto,* **(4)** *Paulo Pinto, Iuliano Pinto*
Rosa	*Biancha Rosa*
Russo	*Francesco Russo*
Sanctarso	**(2)** *Sanctarso / Sanct'Arso, Francesco Sanctarso*
Sanctella	*Iacobo Sanctella*
Scaramucza	**(6)** *Iacobo Scaramucza / de Scaramucza, Iohanni de Scaramucza, Iohannello de Scaramucza*
Scocto (-> Scotto)	**(8)** *Antonino Scocto,* **(3)** *Angilo Scocto,* **(3)** *Iacobo Scocto / de Scocto,* **(2)** *Nardo Scocto, Andrea Scocto, Minicho Scocto, Prisciano de Iacobo Scocto*
Sempremay	**(5)** *Cola Sempremay, Iacobo de Cola Sempremay*
Severino	**(5)** *Antone Severino,* **(5)** *Berardo Severino,* **(3)** *Capuano Severino,* **(3)** *Marino Severino,* **(3)** *Napodano / Napudano Severino,* **(2)** *Pudano Severino,* **(2)** *Ypolita Severina, Angilo Severino, Cicco Severino, Dominico Severino, Iacobo Marino Severino, Iannuczo Severino, Marino Napodano Severino*

Siciliano	**(3)** *Petri Siciliano*
Simeonis	*Angelillo Simeonis*
Simone / de Simone	**(4)** *Iohanni Simone / de Simone*, **(2)** *Angelillo Simone / de Simone*, **(2)** *Menecuczo Simone / de Simone, Angelo Simone, Minico Simone*
Speraindio	**(3)** *Lanzillocto Speraindio*
Tancreda / Tramcreda / Tancredo	**(4)** *Antone / Antonio Tancreda / Tramcreda*, **(3)** *Antone Tancredo*
Terrecuso	**(2)** *Menechello Terrecuso*
Testa	**(12)** *Lanzillocto Testa*, **(2)** *Antone Testa / Antone Testa alias de Galasso*, **(2)** *Dactilo Testa, Iacobo Testa*
Thodischo	**(4)** *Marchionno Thodischo, Angelo Thodischo, Melchionno Thodischo*
Ventrone / de Ventrone	**(2)** *Berardo Ventrone / de Ventrone*
Venuto	**(3)** *Petruczo Venuto*, *Berardo Venuto*, *Narda de Petruczo Venuto*, *Sancto Venuto*
Vitale	**(8)** *Sabatino Vitale*, **(2)** *Cola Vitale, Iacobo Vitale*
Zampella	**(4)** *Iohanni Zampella*, **(2)** *Iannuczo Zampella*, **(2)** *Paulo de Antone Zampella*, **(2)** *Zampello de Zampella*, *Carraro Zampella*, *Francalanza Zampella*, *Iacobo de Antone Zampella, Iacobo de Iannuczo Zampella, Paulo Zampella, Rosa Zampella*

La terra di Caivano nell'*Inventarium Honorati Gaietani* (1491-1493)

Documento segnalato da Mario Manzo, trascritto e tradotto da Giacinto Libertini

(pp. 230-253 dell'*Inventarium*)

[186.r] ...	...
*	*
**	**
Die quinto mensis agusti, VIIII^e^ indictionis, 1491,	Nel quinto giorno del mese di agosto, della VIIII^a^ indizione, 1491,
IN TERRA	NELLA TERRA DI
CAYVANI	*CAYVANI*
Supradicti magnifici Leonardus Campanilis, regius, [186.v] *et Marinus Ruta, ducalis commixarii et procuratores ut supra, et nobilis vir notarius Andreas Proya de Fundis, co[m]mixarius et procurator supradictorum reverendiximi domini patriarce et illustris comitisse Fundorum, tutorum ut supra, procuratoriis nominibus antedictis, non divertendo ad alios actus extraneos circa confectionem dicti invenctarii, sed sequendo et perseverando in ipsa confetione ut supra, discedendo a terra Sancti Georgii ubi extiterant ad invenctariandum alia bona dicte hereditatis.*	gli anzidetti magnifico *Leonardus Campanilis*, [commissario] regio, e *Marinus Ruta*, commissari e procuratori ducali come sopra, e il nobile uomo notaio *Andreas Proya* di *Fundis*, commissario e procuratore dei sopra detti reverendissimo signor patriarca e illustre contessa di *Fundorum*, tutori come sopra, procuratori come anzidetto, non affidando ad altri estranei gli atti a riguardo della redazione del detto inventario ma seguendo e perseverando nella stessa redazione come sopra, venendo dalla terra di *Sancti Georgii* dove si trovavano a inventariare altri beni della detta eredità.
Arcessitis prius nobis quibus supra iudice, notario et testibus infrascriptis, contulerunt se et contulimus una secum ad eorum requisitiones et procuratores ad dictam terram Cayvani, et ibidem, in nostrum omnium quorum supra presentia processerunt ad descriptionem et annotationem omnium et singulorum infrascriptorum bonorum et iurium dicte hereditatis in dicta terra et suo territorio et districtu existentium et repertorum, modo e forma ut inferius continetur, videlicet, in primis:	Chiamati prima noi quali sopra giudice, notaio e testimoni sottoscritti, si recarono e ci recammo insieme ai loro chiamati e procuratori alla detta terra di *Cayvani*, e ivi in presenza di noi tutti di cui sopra, procedettero alla descrizione di tutti e di ciascuno degli infrascritti beni e dei diritti della detta eredità esistenti e ritrovati nella detta terra e nel suo territorio e distretto, nel modo e nella forma come sotto è contenuto, vale a dire, innanzitutto:
Have la corte	Ha la corte
LO CASTELLO	IL CASTELLO
con una torre mastra, tre altri torrioni con lo foxo morato et scarpeato circum circa: intro lo quale è uno cortiglo, con sale, camere et cellaro, puczo, furno, cocina et diversi altri membri.	con una torre maestra, tre altri torrioni con il fossato con muro e scarpa intorno: dentro il quale vi è un cortile, con sale, camere e cantina, pozzo, forno, cucina e diverse altre parti.
In lo quale castello se entra per una porta da dentro la terra et per un'altra porta fore la terra, con uno ponte levaturo, con dui catene affixe allo dicto ponte. Et dentro lo dicto castello so state trovate le infrascripte artelliarie, arme, monetioni et altre cose particularmente appresso sequenti. Et in dicto castello è stato trovato per castellano Antone de Cola de Firensa, de Morcone, con uno compagno.	Nel quale castello si entra per una porta da dentro la terra e per un'altra porta fuori la terra, con un ponte levatoio, con due catene affisse al detto ponte. E dentro il detto castello sono state trovate le sotto riportate artiglierie, armi, munizioni e altre cose nei particolari poi seguenti. E nel detto castello è stato trovato come castellano *Antone de Cola de Firensa*, di *Morcone*, con un compagno.

Et primo in lo introyto de lo correturo: Bombarda una de ferro con deyce cerchia, sopra lo cippo[2]*, con dui corree*[3] *de ferro sensa masculo, et con un'altra correa de ferro chiavata allo cippo dove stava la coda de lo masculo; apere in bocca circa mezo palmo.*	E innanzitutto nell'ingresso del corridoio: Una bombarda[4] di ferro con dieci cerchi, sopra il ceppo, con due corregge di ferro, senza mascolo, e con un'altra correggia di ferro legata al ceppo dove stava la coda del mascolo; con una apertura della bocca di circa mezzo palmo.

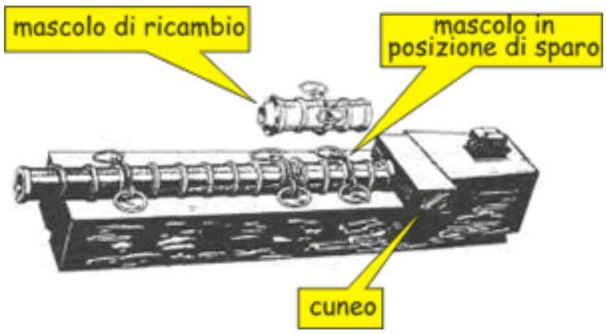

La canna, o "tromba", era fissata ad tavolone di legno, il "ceppo", per agevolarne il maneggio e per aumentarne la massa all'atto dello sparo. La camera di scoppio asportabile, invece, era chiamata "mascolo" e fissata alla canna da un cuneo posteriore. Mentre un mascolo era in uso, un altro veniva caricato, per aumentare la cadenza di tiro.

A sinistra una bombarda senza mascolo; a destra particolare del punto dove si inseriva il mascolo.

Un'altra bombarda de ferro con cerchia dudici, sensa masculo et sensa cippo, longa palmi dui et mezo; apere in bocca palmo terso.	Un'altra bombarda di ferro con dodici cerchi, senza mascolo e senza ceppo, lunga due palmi e mezzo; con apertura della bocca di un terzo di palmo.
Un'altra bombarda de ferro sopra lo cippo, con una correa de ferro, con uno masculo de cerchia undici; apere in bocca più de terso de palmo; la quale infra de uno circhio è rocta; et lo cannone è longo palmi dui et tersi doy.	Un'altra bombarda di ferro sopra il ceppo, con una correggia di ferro, con un mascolo, di undici cerchi; con apertura della bocca di più di un terzo di palmo; la quale al di sotto di un cerchio è rotta; e la canna è lunga due palmi e due terzi.
Un'altra bombarda con uno masculo, posta sopra lo cippo, con dui corree de ferro; et un'altra dove sta la coda de lo masculo con deyce cerchia, longa de cannone palmi tre simplici; apere in bocca palmo terso.	Un'altra bombarda con un mascolo, posta sopra il ceppo, con due corregge di ferro; e un'altra dove sta la coda del mascolo, con dieci cerchi, con la canna lunga tre palmi semplici; con apertura della bocca un terzo di palmo.

[2] D'Ambra: *cippo* = ceppo.
[3] Salzano: *corréja / curréja* = correggia.
[4] "La bombarda era un pezzo d'artiglieria a tiro parabolico, inizialmente costruito con verghe prismatiche di ferro battuto disposte come le doghe delle botti e poi saldate e rinforzate con cerchi di ferro cui si dava la forma cilindrica saldandone poi gli orli." Da Wikipedia, v. voce Bombarda.

Un'altra bombarda desioncta da le cerchia in più lochi, con uno masculo, posta sopra lo cippo, con dui corree de ferro et un'altra alla coda de lo masculo con octo cerchia; de cannone longa palmi dui; apere in bocca quarto de palmo.	Un'altra bombarda distaccata dai cerchi in più punti, con un mascolo, posta sopra il ceppo, con due corregge di ferro e un'altra alla coda del mascolo, con otto cerchi; con la canna lunga due palmi; con apertura della bocca un quarto di palmo.
Un'altra bombarda con uno masculo, posta sopra lo cippo, con dui corree de ferro et un'altra ad pede lo masculo, con undici cerchia, longa de cannone palmi dui et uno quarto; apere in bocca terso de palmo.	Un'altra bombarda con un mascolo, posta sopra il ceppo, con due corregge di ferro e un'altra al piede del mascolo, con undici cerchi, con la canna lunga due palmi e un quarto; con apertura della bocca un terzo di palmo.
In lo dicto correturo: Partesane cinque inastate. Una ciarabactana de mitallo con lo masculo, con tre corree de ferro, sopra uno cippo, et un'altra a lo pede de lo masculo; longa de cannone palmi quactro.	Nel detto corridoio: Cinque partigiane[5] su asta. Una ciarabattana[6] di metallo con il mascolo, con tre corregge di ferro, sopra un ceppo, e un'altra al piede del mascolo; con canna lunga quattro palmi.

La punta di una partigiana.

Dui caballecti de ligno da operare la dicta ciarabactana, in uno de li quali è uno pernio de ferro. Tre terracuni con la devisa de Casa Gaytana. Tre tabo[187.r]*laccini similiter con la dicta devisa, vecchi et usati.*	Due cavalletti di legno per far funzionare la detta ciarabattana, in uno dei quali vi è un perno di ferro. Tre *terracuni* con la divisa di Casa *Gaitana*. Tre *tabolaccini* similmente con la detta divisa, vecchi e usati.
Dui tabole grandi da mangiare, con uno paro de pedestalli; scannello uno da sedere; certa quantità de prete de bombarde et una rota da arrotare con lo ferro.	Due tavole grandi per mangiare, con un paio di piedistalli; uno *scannello*[7] per sedere; una certa quantità di pietre per bombarde e una ruota per arrotare[8] con il ferro.
In un altro membro dove è la porta falsa de dicto castello: Una bombarda de ferro, posta sopra lo cippo, con tre corree et un'altra ad pede dove	In un'altra parte dove è la porta falsa del detto castello: Una bombarda di ferro, posta sopra il ceppo, con tre corregge e un'altra al piede dove

[5] V. figura.

[6] "La ciarabattana era un'arma da fuoco, lunga e pesante, in grado di sparare a una lunga distanza e di infliggere danni notevoli al nemico; aveva però bisogno di un sostegno su cui poggiare e anche la ricarica del colpo era lunga e complessa." Amedeo Gilardoni, *La flotta fluviale e lacustre del ducato di Milano nel XV secolo*, in *Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica*, Nuova Serie II (1918), Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Studi Storici, Mondadori Editore.

[7] Salzano: *scannièllo* = piccolo scanno, panchetto.

[8] Zingarelli: arrotare = ridare il taglio ad una lama.

sta lo masculo de quactordece cerchia de ferro, sensa masculo; longa de cannone palmi quactro et mezo; apere in bocca circa tre quarti de palmo.	sta il mascolo, di quattordici cerchi di ferro, senza mascolo; con la canna lunga quattro palmi e mezzo; con apertura della bocca circa tre quarti di palmo.
Un'altra bombarda de ferro, posta sopra lo cippo, con dui corree de ferro et un'altra ad pede dove sta lo masculo, sensa masculo, de tridici cerchia; longa de cannone palmi tre; apere in bocca circa tre quarti de palmo.	Un'altra bombarda di ferro, posta sopra il ceppo, con due corregge di ferro e un'altra al piede dove sta il mascolo, senza mascolo, di tredici cerchi; con la canna lunga palmi tre; con apertura della bocca circa tre quarti di palmo.
Un'altra bombarda con tre corree, posta sopra lo cippo, et un'altra correa ad pede dove sta lo masculo, sensa masculo, con cerchia sidici: longa de cannone palmi quactro et un terso; apere in bocca palmo mezo.	Un'altra bombarda con tre corregge, posta sopra il ceppo, e un'altra correggia al piede dove sta il mascolo, senza mascolo, con sedici cerchi: con canna lunga quattro palmi e un terzo; con apertura della bocca mezzo palmo.
Un'altra bombarda, posta sopra lo cippo, con dui corree et un'altra dove sta lo masculo, con undici cerchia; longa palmi tre et più apere in bocca quarto de palmo.	Un'altra bombarda, posta sopra il ceppo, con due corregge e un'altra dove sta il mascolo, con undici cerchi; lunga palmi tre e più, con apertura della bocca un quarto di palmo.
Una matra[9] *da fare polve, con lo coperchio. Una matra da fare pane. Una bocte de azena con poco de acito guasto.*	Una madia per fare la polvere [da sparo], con il coperchio. Una madia per fare il pane. Una botte di *azena* con un poco di aceto guasto.

Una *màttera* (madia).

In un altro membro iuncto allo supradicto: Centimolo uno con dui mole, acto ad macenare, lo quale al presente è sensa bestia et non macena; una volpara de ferro con quactro grappe; uno sicchio de rame allo puczo de lo cortiglo; uno bancho da sedere de abito allo dicto cortiglo.	In un'altra parte adiacente alla anzidetta: un *centimolo*[10] con due mole, adatto a macinare, il quale al presente è senza bestia e non macina; una *volpara*[11] di ferro con quattro *grappe*[12]; un secchio di rame al pozzo del cortile; un banco per sedere d'uso al detto cortile.
Allo cellaro del dicto castello, lo quale se governa per li mastri maxari deputati et deputandi: Una bocte grossa, apere in tempagno	Nella cantina del detto castello, la quale è governata dai mastri massari incaricati e da incaricare: Una botte grossa, con diametro di sei

[9] Nella parlata locale di Caivano: *màttera* = madia.
[10] Salzano: *centìmmolo* = mulino azionato dalla forza animale.
[11] D'Ambra: *vorpàra* = "strumento di ferro ad uno o più rebbi, adunchi e aguzzi", cioè una sorta di rastrello con le punte a uncino.
[12] Verosimilmente uncini.

palmi sey: la quale è piena de vino non troppo bono: un'altra bocte grossa, apere in tempagno palmi quactro et mezo, vacante: un'altra bocte grossa, apere in tempagno palmi cinque, piena de vino asperigno, bono;	palmi: la quale è piena di vino non troppo buono: un'altra botte grossa, con diametro di quattro palmi e mezzo, vuota: un'altra botte grossa, con diametro di cinque palmi, piena di vino asprigno, buono;
un'altra bocte grossa, apere in tempagno palmi cinque, in la quale è poco vino; un'altra bocte grossa, apere in tempagno palmi quactro, più de tersa de acito; un'altra bocte grossa, apere in tempagno palmi quactro et mezo, con poco de vino; bocte un'altra grossa, apere in tempagno palmi sey et mezo, vacante; tre bucti de mena, piene de vino;	un'altra botte grossa, con diametro di cinque palmi, nella quale vi è poco vino; un'altra botte grossa, con diametro di quattro palmi, più di un terzo di aceto; un'altra botte grossa, con diametro di quattro palmi e mezzo, con un poco di vino; un'altra botte grossa, con diametro di sei palmi e mezzo, vuota; tre botti *de mena*[13], piene di vino;
diceno li dicti maxari che lo vino è de la corte et le bucti so state prestate da li citadini; un altra bocte grossa vacante, apere in bocca palmi quactro et mezo; li posti ordenati et fabricati allo dicto cellaro da dui bande.	dicono i detti massari che il vino è della corte e le botti sono state prestate dai cittadini; un'altra botte grossa vuota, con diametro di quattro palmi e mezzo; i posti ordinati e in muratura nella detta cantina da due lati.
In una camera terranea iuncto allo introyto de lo cortiglo: Dui scrigni da tenere candele et torcie, vulgariter dicte candelere, vecchie et usate; sopra le quali stanno sey tabole da lecto; uno mataraczo; una colcetra de penna; una coltra; uno capeczale de penna: tucti usati.	In una camera a piano terra adiacente all'ingresso del cortile: Due casse per tenere candele e torcie, comunemente dette *candelere*, vecchie e usate; sopra le quali stanno sei tavole da letto; un *mataraczo*[14]; una piccola coperta di penne; una coperta; un *capezzale*[15] di penne: tutti usati.
Item scanni sive banchi tre de abito, da sedere; uno mezo thomolo da tenere argento in reposto, vecchio; una cassecta de noce, de palmi dui et mezo; uno pede de concola grande de rame; una tabola da magnare, piecatora, de abito, con uno paro de pedestalli; una accepta da molecteri; una bocte de mena, stempagnata, da tenere [187.v] *farina, vacante.*	Poi tre scanni o banchi d'uso, per sedere; un mezzo *thomolo*[16] per tenere argento in credenza, vecchio; una cassetta di noce, di due palmi e mezzo; un piede di *concola*[17] grande di rame; una tavola per mangiare, pieghevole (?), d'uso, con un paio di piedistalli; una accetta *da molecteri* una botte *de mena*, senza fondo, per contenere farina, vuota.
Alla torre mastra: Masculi sey de ferro de bumbarde grosse; masculi dece de ferro de bombarde piu piczule; masculi doy de mitallo de ciarabactana. Ciarabactane nove de ferro, con li masculi posti sopra li cippi, tucti con tre corregie per una; masculi de ferro sidici, de le sopradicte ciarabactane.	Nella torre maestra: Sei mascoli di ferro per bombarde grosse; dieci mascoli di ferro per bombarde piu piccole; due mascoli di metallo per ciarabattana. Nove ciarabattane di ferro, con i mascoli posti sopra i ceppi, tutti con tre corregge ciascuna; sedici mascoli di ferro per le anzidette ciarabattane.
Scoppecte de mitallo dudici con li loro manichi,	Dodici *scoppette*[18] di metallo con i loro manichi,

[13] Nel testo Erich Schilbach, *Byzantinische Metrologie*, Verlag C. H. Beck, München, 1970, è riportato "1 botte de mena (Neapel) = 431,04 l". In Max Pfister, *Lessico etimologico italiano,* vol. 8, edizione 1974, L. Reichert Verlag, è riportato che una "*botte de mena*" era una "botte per olio e vino". E' preferibile intendere *botte de mena* come una botte per olio e vino di minori dimensioni rispetto alla botte definita grossa.

[14] Salzano: *mataràzzo* = materasso.

[15] Forse un cuscino.

[16] Si intende un contenitore della capacità di mezzo *tomolo*.

[17] D'Ambra: *concola* = conca.

[18] Salzano: *scuppètta* = fucile, schioppo.

intro le quale ce nde è una con dui bocche, et tre de epse sono ad cannoli, con octo cannoli de mitallo.	fra le quali ce ne è una con due bocche, e tre di esse sono a canne affiancate, con otto canne di metallo.
Spingarda una de ferro con lo sou cippo; ferrecti da parare spingarde sey; doe lime. Celate quactro; bavuchi septe; coracze dui scoperte; uno gorgiarile biancho; uno paro de guanti de ferro; cinque coraczine coperte de fostayno, con li sacchecti dintro pieni de pallia.	Una spingarda di ferro con il suo ceppo; sei ferretti per preparare spingarde; due lime. Quattro celate[19]; sette *bavuchi*; due corazze scoperte; un *gorgiarile*[20] bianco; un paio di guanti di ferro; cinque *coraczine* coperte di fustagno, con i sacchetti dentro pieni di palle.

http://www.borgomedievaletorino.it/scheda_opera-39.html?pag=1015: "La spingarda è uno dei primi pezzi di artiglieria funzionanti a polvere da sparo. Ha canna corta, che ne facilita la manovra, e piccolo calibro; per sparare, deve essere appoggiata su cavalletti bloccati posteriormente. Alla fine del XV secolo le armi da fuoco, dapprima poco efficaci e sicure, raggiungono un alto livello tecnologico che permette loro di eccellere nei combattimenti del secolo seguente. Le spingarde nella rocca riproducono un originale del XV secolo proveniente da Vercelli che, nel 1883, era collocato nel cortile dell'Arsenale militare di Torino. Furono realizzate su commissione del Ministero della Guerra, espositore all'Esposizione Generale Italiana del 1884."

Balestre tre de ligno, dui grosse da scanno et una piczola da centa. Balestre cinque de acciaro, con le zamfrogne in ordene. Balestre dui de acciaro da scanno.	Tre balestre di legno, due grosse da cavalletto e una piccola *da centa*. Cinque balestre di acciaio, con le *zamfrogne* in ordine. Due balestre di acciaio da cavalletto.
Balestre cinque de acciaro da parare ad centa, con dui cent[e], con girelle et scalelle. Scammecchine tre grosse, con dui coperte de pelle; scammecchine dui altre piu piczole, scoperte.	Cinque balestre di acciaio per preparare *ad centa*, con due *cente*, con *girelle* e *scalelle*. Tre *scammecchine*[21] grosse, con due coperte di pelle; altre due *scammecchine* più piccole, scoperte.
Paraturo de scammecchine uno. Paraturi sive martinecti quactro da parare balestre. Dui tenere de balestra, che uno de ipsi è sensa noce.	Un *paraturo*[22] per *scammecchine*. Quattro *paraturi* ovvero martinetti per preparare balestre. Due *tenere*[23] di balestra, che uno degli stessi è senza *noce*[24].
Panzere dui de mallia; tre maniche de mallia; gorgiarili de maglia. Partesane sey inastate. Iannecte dui inastate. Pali dui de ferro, grossi.	Due panciere di maglia [di ferro]; tre maniche di maglia; *gorgiarili* di maglia. Sei *partesane* su asta. Due *iannecte* su asta. Due pali di ferro, grossi.
Uno dardo sardischo, con 1'asta. Accia una inastata. Uno ferro ad modo de spito, sensa	Un dardo *sardischo*, con l'asta. Un'ascia su asta. Un ferro a forma di spiedo, senza asta. Due

[19] La celata era la parte dell'armatura che proteggeva il capo (Zingarelli).
[20] La gorgiera era la parte dell'armatura a protezione della gola (Zingarelli).
[21] La *scammecchina* doveva essere un tipo di balestra.
[22] La balestra si caricava con un meccanismo chiamato martinetto o tornio.
[23] Il teniere era il fusto della balestra (Zingarelli).
[24] La *noce* era il meccanismo che bloccava la corda (https://www.medioevoinumbria.it/home/balestra/).

asta. Carcasi dui con ferri inastati, inpennati de carta, sidici, et aste cinque sensa ferri; cinque altre carcasi sen[s]a ferri, con una asta de vira.	*carcasi* con ferri su asta, *inpennati de carta*, sedici, e cinque aste senza ferri; cinque altre *carcasi* senza ferri, con una asta *de vira*.
Dui girelle sfornite da balestra. Cente cinque sfornite, nove, et tre altre vecchie da balestra.	Due *girelle sfornite* per balestra. Cinque *cente sfornite*, nuove, e tre altre vecchie per balestra.
Uno paro de forfece de coseture, usate. Inbracciatore octo, septe con la devisa de Casa Gaytana, et una de un'altra devisa, vecchia. Terrachecte cinque de la devisa et dui altre de altra devisa.	Un paio di *forfece*[25] per *coseture*[26], usate. Otto *inbracciatore*, sette con la divisa di Casa *Gaitana*, e una di un'altra divisa, vecchia. Cinque *terrachecte* della divisa e altre due di altra divisa.
Ferri dui de lanze longhe. Scanno uno da parare balestre con la vite. Ascie dui francesche, grandi a dui mani; mandara una; dui ascie ad occhi; acceptole picciole tre.	Due ferri di lancie lunghe. Un cavalletto per preparare balestre con la vite. Due asce francesi, grandi a due mani; una *mandara*; due asce *ad occhi*; tre piccole accette.
Uno peczo de fonicello da tirare lo ponte; matasse octo de spaco grosso; matasse de spaco soctile vintiuna; liombora tridici de spaco soctile da fare corde; geffole quindici de spaco de frandina da fare corde. Accepte dui sane con li manichi; accepte quactro rocte, tra grandi et picciole.	Un pezzo di *fonicello* per tirare il ponte; otto matasse di spago grosso; ventuno matasse di spago sottile; tredici *liombora* di spago sottile per fare corde; quindici *geffole* di spago di *frandina* per fare corde. Due accette integre con i manichi; quattro accette rotte, tra grandi e piccole.
Seche tre da sechare, armate; seche tre altre da secare, dessarmate; anella dui de ferro; ancino uno de ferro da fare corde de balestre. Bacile uno de rame Cipri, vecchio; cassecta una de rame, dentro la quale so pallocte tridici de piumbo da cerbactane, et cento et sidici picciole da spingarde. et dui [188.r] *de preta da ciarabactane. Picza una de piumbo de circa rotola cinque. Modoli quactro da fare pallocte de spingarde et de ciarabactane.*	Tre seghe per segare, armate; altre tre seghe per segare, non armate; due anelli di ferro; un uncino di ferro per fare corde di balestre. Un bacile di rame di Cipro, vecchio; una cassetta di rame, dentro la quale vi sono tredici palle di piombo per ciarabattane, e centosedici piccole per spingarde e due di pietra per ciarabattane. Un pezzo di piombo di circa cinque *rotola*. Quattro *modoli* per fare palle per spingarde e per ciarabattane.
Una cassa de abito con chiave, con dui albani dentro, l'uno con cetro mele et l'altro più de mezo de terbentina; peczi cinque de colla de pesce da incollare, dentro dicta cassa; scaczarella sive palella una de ferro.	Una cassa d'uso con chiave, con due *albani* dentro, l'uno con *cetro mele* et l'altro più di mezzo di *terbentina*; cinque pezzi di colla di pesce per incollare, dentro la detta cassa; una *scazzarella* ovvero *palella*[27] di ferro.
Cassecte dui piene de sulfo; un'altra cassecta, quasi lo terso piena de sulfo. Barili cinque da tenere polve, tra li quali ce so dui con circa deyce rotola de polve. Uno cato vecchio con carbuni dentro. Uno centimolo con le molelle da fare polve. Mezo maczo de funi da salme.	Due cassette piene di zolfo; un'altra cassetta, quasi per un terzo piena di zolfo. Cinque barili per conservare la polvere, tra i quali ce ne sono due con circa dieci *rotola* di polvere. Un *cato*[28] vecchio con dentro carboni. Un *centimolo* con piccole mole per fare polvere. Mezzo mazzo di funi per *salme*[29].

[25] Salzano: *fòrfece* / *fuòrfece* = forbice.
[26] Salzano: *cusetòre* = sarto.
[27] Salzano: *palélla* = piccola pala.
[28] Salzano: *cato* = secchio di ferro.
[29] Du Cange: v. *Sagma*, "*Salma ... Sagma, quae corrupte vulgo dicitur Salma, scilicet sella, vel pondus, vel pondus et sarcina quae super sellam ponitur* ...", ovvero carico che si pone su una bestia da soma.

Palecte dui de ferro da voltare pesce. Palecta una da focho. Una cocchiara de rame da maccaruni. Una grata de ferro da pesce. Una cocchiara de ferro da brodo, vecchia et rocta.	Due palette di ferro per rivoltare il pesce. Una paletta per il fuoco. Una *cocchiara*[30] di rame per *maccaruni*[31]. Una grata di ferro per il pesce. Una *cocchiara* di ferro per il brodo, vecchia e rotta.
Trocciole dui de ligno. Magli dui de ligno da carcare bombarde. Casse septe da pianelle sensa ferri. Campanello uno de ferro sensa martello, et un altro con lo martello. Staffe tre vecchie. Fiebone uno de ferro da ciarabactana.	Due *trocciole*[32] di legno. Due magli di legno per caricare le bombarde. Sette casse per *pianelle* senza ferri. Un campanello di ferro senza martello, e un altro con il martello. Tre staffe vecchie. Un *fiebone* di ferro per ciarabattana.
Reste tre de coracza. Certa quantità de carbuni da fare polve. Cippo uno de bombarda, con quactro correge de ferro. Tre pontaroli da provare vino.	Tre resti di corazza. Una certa quantità di carboni per fare polvere da sparo. Un ceppo di bombarda, con quattro corregge di ferro. Tre *pontaroli* per provare il vino.
Portillo uno de ferro da presuni. Campanella una de mitaglio, sana, per la guardia, appesa sopra la porta. Cassepte septe con passaturi et tondayne de balestre, grosse et picciole, quasi piene.	Un *portillo* di ferro per *presuni*[33]. Una campanella di metallo, sana, per la guardia, appesa sopra la porta. Sette cassette con *passaturi*[34] e *tondayne* di balestre, grosse e piccole, quasi piene.
Martelli sey de ferro, tra grandi et piccioli. Moscole sive vergare quactordece, tra grandi et picciole. Scarapello uno grosso da pertusare mura; scarapello uno picciolo. Paro uno de antenaglie piczole.	Sei martelli di ferro, tra grandi e piccoli. Quattordici *moscole* o *vergare*[35], tra grandi e piccole. Uno scalpello grosso per *pertusare*[36] le mura; uno scalpello piccolo. Un paio di tenaglie piccole.
Una campana de bacche, sensa martello. Ranola una de ferro da centimolo. Chianelle dui con li ferri; una chianella ad cantone. Zeppe dui grosse de ferro da bombarde. Uno compasso de legname.	Una campana per vacche, senza martello. Una *ranola* di ferro per *centimolo*. Due *chianelle*[37] con i ferri; una *chianella ad cantone*. Due zeppe grosse di ferro per bombarde. Un compasso di legno.
Una catena de ferro da focho. Spiti de ferro quactro da arrostire. Frexore quactro, dui de rame et dui de ferro, et un'altra frexora alla cocina, de rame, vecchie.	Una catena di ferro da fuoco. Quattro spiedi di ferro per arrostire. Quattro *frexore*, due di rame e due di ferro, e un'altra *frexora* alla cucina, di rame, vecchie.
Caudaro uno de rame, con la manicha de ferro; caudarelle dui de rame con le maniche de ferro, usate et una rocta. Uno sicchio de rame, vecchio et ructo, con la catena de ferro. Uno capofocho de ferro de circa palmi tre. Una zappa et una zappella de ferro, vecchie et usate.	Un *caudaro*[38] di rame, con la manica di ferro; due *caudarelle*[39] di rame con le maniche di ferro, usate e una rotta. Un *sicchio*[40] di rame, vecchio e rotto, con la catena di ferro. Un *capofocho*[41] di ferro di circa tre palmi. Una zappa e una zappetta di ferro, vecchie e usate.

[30] Salzano: *cucchiàra* = … mestolo da cucina.
[31] D'Ambra: *maccarùne*, plur. di *maccaròne* = maccheroni.
[32] Salzano: *tròcciola / teròcciola* = carrucola, puleggia.
[33] Salzano: *presunìa* = prigionia. Per cui *presùni* dovrebbe significare prigioni.
[34] D'Ambra: *passaturo* = stocco (cioè bastone, asta).
[35] Salzano: *vergàra / vergàla* = succhiello, trivellino.
[36] Salzano: *spertusà* = bucare, forare.
[37] D'Ambra: *chianèlla* = sorta di cestino spaso dei pescivendoli. Sportella.
[38] Salzano: *caudàra / cauràra* = caldaia.
[39] *caudarèlla / caurarèlla* = diminutivo di *caudàra / cauràra* = piccola caldaia.
[40] Salzano: *sicchio* = secchio.
[41] Salzano: *capofuòco* = alare (arnese usato nel focolare o nel camino per sostenere la legna o per appoggiarvi lo spiedo).

Lucerne tre de ferro usate, che una ne è sensa manicha. Tenda una de cannavaccio. Coperta una de coyrame da sella o vero barda. Cocomell[e] dui de rame, da focho, che una ne è sensa coperchio. Circhio uno de ferro. Trepide uno de ferro con dui pedi, vecchio. Para quactro de ferri da presuni. Certa quantità de mantillecti, tra sani et ructi. Dui candoleri de actone, che uno ne è con lo pede guasto; uno candeleri de ferro, da muro.	Tre lucerne usate di ferro, di cui una è senza manica. Una tenda di *cannavaccio*[42]. Una coperta di cuoio da sella ovvero *barda*. Due *cocomelle*[43] di rame, da fuoco, di cui una è senza coperchio. Un cerchio di ferro. Un *trepide*[44] di ferro con due piedi, vecchio. Quattro paia di ferri da prigioni. Una certa quantità di *mantillecti*[45], tra sani e rotti. Due candelieri di ottone, di cui uno è con il piede guasto; un candeliere di ferro, da muro.
Allo studiecto, in capo lo correturo de la torre mastra: Uno carcaso de [188.v] *abito, copertato et serrato con certe ciappecte et con dudici vire thodesche dintro.*	Allo studietto, in capo al corridoio della torre maestra: Un *carcaso* d'uso, coperto e chiuso con certe *ciappecte*[46] e con dodici viti (?) tedesche dentro.
Coracza una de coyrame russo, copertata con correole de seta, con chiovicti de argento da appontare et con deyce boccole de argento sopranaurat[e]. Una faccie de mataraczo, de una tela et meza, con liste de bambace negra che sta coperta alia dicta coracza.	Una corazza di cuoio rosso, coperta con corregge di seta, con chiodetti di argento da allacciare e con dieci boccole dorate di argento. Una *faccie* di materasso, di una tela e mezza, con liste di *bambace* nera che sta sopra alla detta corazza.
Socto la scala che va alla torrecta: certa quantità de prete de bombarde.	Sotto la scala che va alla torretta: una certa quantità di pietre per bombarde.
Allo torrione sopra la porta dove dorme lo castellano: Lectera una con tabole, con uno saccone vecchio et uno mataraczo de lana straczato et una coltra tucta straczata et dui lenzola tucte straczate.	Al torrione sopra la porta dove dorme il castellano: un letto con tavole, con un saccone vecchio e un materasso di lana stracciato e una coperta tutta stracciata e due lenzuola tutte stracciate.
Alla cammera de li compagni: Uno mataraczo de lana straczato; dui tabani da guardia, ructi et senza maniche; uno thomola da mesurare sale; una bocte napoletana stempagnata; una scala ad cavallecto; una vite da carcare balestre; tabole sey da lectera; tabole quactordece de chiuppo, chiavate, grandi; tabole sey schiavate, grandi, de chiuppo; scannelli cinque da lecto; focolaro uno de legname, levaturo.	Alla camera dei compagni: Un materasso di lana lacerato; due *tabani*[47] da guardia, rotti e senza maniche; uno *tomola* per misurare il sale; una botte napoletana senza fondo; una scala a cavalletto; una vite per caricare le balestre; sei tavole da letto; quattordici tavole di pioppo, *chiavate*, grandi; sei tavole *schiavate*, grandi, di pioppo; cinque *scannelli* da letto; un *focolaro* di legname, *levaturo*.
Alla sala iuncto la dicta camera; Tabole tre grosse de fraxo; bocte meza de sale nitro; tenello uno ad pede dove stava lo caso; uno carratello stempagnato; arciscanni dui de abito; selle tre vecchie; barili da oglio deyce, vecchi; certa	Nella sala adiacente alla detta camera; Tre grosse tavole di frassino; mezza botte di salnitro; un *tenello ad pede* dove stava *lo caso*[48]; un *carratello* senza fondo; due *arciscanni* d'uso; tre vecchie selle; dieci barili per olio, vecchi; una

[42] Salzano: *cannavàccio* = tela di canapa.
[43] Salzano: *còcuma / cùcuma* = recipiente di metallo. Pertanto c*ocomella* indicherebbe una piccola *cocuma*. Il termine deriva dal latino *cuccuma*
[44] Salzano: *trèppete / trèbbete* / *treppère* = treppiede.
[45] "mantile [lat. tardo *mantile* 'salvietta, tovaglia', per il classico *mantele* ..." (Zingarelli). Pertanto *mantillecti* potrebbe significare piccola tovaglia o tovagliolo.
[46] Salzano: *ciappa* / *ciappètta* = fermaglio, gancio.
[47] Salzano: *tabano* = veste lunga, palandrano.
[48] Salzano: *caso* = cacio, formaggio. Il termine deriva dal latino *caseus*.

quantità de peczi de tabole et de mantellecti, sani et ructi; uno vano da conciare grano.	certa quantità di pezzi di tavole e di *mantellecti*, sani e rotti; un vano per conciare il grano.
Alla sala grande: Bancha una per altare dove se dice la mexa, con dui pedestalli; un'altra bancha per riczaturo con dui scannelli; arciscanni quactro, chiavati inturno la dicta sala; segie cinque chiudetore; ronca una con france de seta, con la devisa sopranaurata; iannecte dui; lanza una de cerese, longa; partisane deyce; lanza una ornata, coperta con coyrame; cassa una de abito, longa de circa palmi octo, quale sta al presente alla casa dove habita lo capitano.	Nella sala grande: Un banco per altare dove si dice la messa, con due piedistalli; un altro banco per *riczaturo* con due *scannelli*; quattro *arciscanni*, fissati intorno alla detta sala; cinque sedie che si possono chiudere; una *ronca* con frange di seta, con la divisa dorata; due *iannecte*; una lancia *cerese*, lunga; dieci *partisane*; una lancia ornata, coperta con cuoio; una cassa d'uso, lunga circa otto palmi, la quale al presente sta nella casa dove abita il capitano.
Alla camera in capo la dicta sala: Cassa una longa de abito de circa palmi deyce; una carriola da lecto; uno scrigno incoyrato et ferrato, con le arme de lo signore.	Alla camera in capo alla detta sala: Una cassa d'uso lunga circa dieci palmi; una *carriola* da letto; uno scrigno coperto con cuoio e ferro, con le armi del signore.
Alla nanticamera: Una bancha grande da guardaroba; un'altra bancha chiudetora con li pedestalli; uno scrigno ferrato, longo de circa palmi septe; una lanterna de tela; una conca de rame ad pede; una salera de piltro; uno mortale de preta.	Nell'anticamera: un banco grande da guardaroba; un altro banco che si può chiudere, con i piedistalli; una cassa rinforzata con ferri, lunga circa sette palmi; una lanterna di tela; una conca di rame *ad pede*; una saliera di peltro; un mortaio di pietra.
Alla stalla: Uno somaro de pilo biancho per uso de lo castello.	Nella stalla: un somaro di pelo bianco ad uso del castello.
Have la dicta corte uno iardino contiguo a lo dicto castello, circumdato de foxi inturno, con arbori fructiferi per uso de lo castello, So in dicto castello: Paguni sidici, tra masculi et femene, con tridici polcini.	Ha la detta corte un giardino contiguo al detto castello, circondato da fossi intorno, con alberi fruttiferi ad uso del castello, Sono nel detto castello: Sedici polli, tra maschi e femmine, con tredici pulcini.
Have la dicta corte in la dicta terra de Cayvano: Lo officio del capitaniato et lo officio dei mastrodactati, con li provencti civili et criminali; et lo officio del mastrodactati se sole concedere gratis.	Ha la detta corte nella detta terra di Caivano: L'ufficio del capitano[49] e l'ufficio dei *mastrodatti*[50], con i proventi civili e criminali; e l'ufficio del *mastrodatto* si suole concedere gratuitamente.
Have la corte la balia la quale consiste in la scannatura de lo bestiame, che sse sole exigere grana cinque per porco, grana dui per crastato et grana sey et denari quactro per bestia baccina.	Ha la corte la *balia*[51], riguardante la macellazione del bestiame, per la quale si suole esigere cinque grana per porco, due grana per castrato e sei grana e quattro denari per bestia vaccina.
La rasone de la piacza de quello che sse vende et compera per li [189.r] *frosteri in lo tenemento de la dicta terra, ad rasone de grana decedocto per onze. Verum li arrendaturi ne soleno fare gratia*	La *rasone*[52] della piazza di quello che si vende e compra da parte dei forestieri nel tenimento della detta terra, nella misura di grana diciotto per oncia. Invero gli appaltatori sono soliti fare

[49] Il capitano di una terra, con l'aiuto di sottoposti, aveva i compiti che ora sono assolti da vigili urbani, carabinieri e finanzieri, manteneva l'ordine pubblico e reprimeva abusi e violazioni, erogando anche sanzioni e pene per reati fino a una certa entità. La competenza per reati maggiore era dei giudici.

[50] Dal latino *magister actorum* -> mastro d'atti. Era la funzione di segreteria per gli atti.

[51] Era una tassa che si applicava anche per la macellazione del bestiame.

[52] Dal latino *ratio*, frazione. Era una tassa che si pagava in rapporto al valore della merce e con frazioni che variavano a seconda del tipo di prodotto, così come un tempo per il dazio e oggi per l'IVA.

et concordarenosse con li dicti conperaturi et vendeturi.	sconti e fare accordi con i detti compratori e venditori.
La rasone de la corretura, la quale se exige in tucto lo territorio et pertenentie de dicta terra ad rasone de grano uno per salma de farina et de salme de mercantie grosse grana dudici per salma; et tarì dui et grana deyce per centenaro de bestie baccine; et tarì uno et grana deyce per centenaro de bestie porcine; et tarì uno et grana cinque per centenaro de bestie pecorine; et grana cinque per bove domato; et grana dui per somaro et per iumenta che passaxaro sensa barda.	La *rasone* della *corretura*[53], la quale si esige in tutto il territorio e le pertinenze della detta terra con la *rasone* di un grano per salma di farina e per le salme di mercanzie grosse dodici grana per salma; e due tarì e dieci grana per cento di bestie vaccine; e un tarì e dieci grana per cento di bestie porcine; e un tarì e cinque grana per cento di bestie pecorine; e cinque grana per bue domato; e due grana per somaro e per giumenta che passassero senza sella.
Verum sempre li arrendaturi se soleno accordare per mino. Et la dicta rasone de la corretura se sole exigere in tucto lo dicto tenemento de dicta terra, et presertim in lo Ponte Carbonaro, in lo Ponte de Casolla et in lo Archo Pinto, secondo la depositione et iuramento de li infrascripti citadini. La rasone de lo scannello, zoè de tenere corte, da quindici carlini a bascio[54]*.*	Invero gli appaltatori sono sempre soliti accordarsi per meno. E la detta *rasone* della *corretura* si suole esigere in tutto il detto tenimento della detta terra, e principalmente al *Ponte Carbonaro*, al *Ponte de Casolla* e allo *Archo Pinto*[55], secondo la deposizione e il giuramento degli infrascritti cittadini. La *rasone* dello *scannello*, cioè di tenere corte, da quindici carlini in giù.
Et con la dicta gabella et ballia è la rasone de li fructi che proveneno da le possexioni haveno li napoletani in lo tenimento de dicta terra quando cacciano li dicti fructi per li portare ad Napoli o in altro loco, videlicet: per bocte de vino grana cinque, et grano uno per soma de grano et altri victuagli che sse fanno in dicto te[ni]mento; et la soma se intende quactro thomola; et dicti napoletani de dicte loro possexioni non contrebuysceno nè pagano cosa alcuna de li pagamenti fiscali de dicta terra.	E con la detta gabella e *ballia*[56] è la *rasone* dei frutti che provengono dai possedimenti che i Napoletani hanno nel tenimento della detta terra quando esportano dal territorio i detti frutti per portarli a *Napoli* o in altro luogo, vale a dire: per botte di vino cinque grana, e un grano per *soma* di grano e altre vettovaglie che si fanno in detto tenimento; e per *soma* si intende quattro *tomola*; e i detti Napoletani per i loro detti possedimenti non contribuiscono nè pagano cosa alcuna dei pagamenti fiscali della detta terra.
La quale balia, rasuni et gabelle se soleno arrendare omne anno ad chi più ne dà; et sta aperta per tucto lo anno per modo che se po' incantare per tucto lo mese de agusto con la quarta parte de lo incanto che sse fa; et se sole arrendare sidici, decedocto, fi in vinti onze più et	Le quali *balia*, *rasuni* e gabelle si è soliti appaltare ogni anno a chi più ne dà; e sta aperta per tutto l'anno di modo che si può mettere all'asta per tutto il mese di agosto con la quarta parte dell'incanto che si fa; e si suole appaltare per sedici, diciotto, fino a venti once più o

[53] Du Cange riporta "*Correttaria. Idem quod Corretagium*" e "*Corretagium. Jus vel munus proxenatarum*". Pertanto, la *corretura* deve intendersi come i diritti dovuti alla corte per l'intermediazione nella vendita di mercanzie.

[54] Salzano: *abbàscio* = abbasso, giù.

[55] *Ponte Carbonaro* e *Ponte de Casolla*, denominazioni ancora usate o conosciute, per le merci rispettivamente nelle direzioni di Maddaloni o Caserta e Acerra. *Archo Pinto* doveva essere era nella direzione di Cardito e poi di Napoli e Aversa. Ad Afragola, vi è una zona ancora oggi chiamata con lo stesso nome ma non è verosimile che per una tassa dovuta alla corte di Caivano si utilizzasse un luogo presso Afragola. Inoltre nell'*Inventarium* vi è anche menzione di una *taberna* sita in tal luogo e di proprietà della corte di Caivano. Pertanto è da ritenersi una omonimia.

[56] Du Cange: *balia = Tributi genus, quod ratione protectionis et tutelae exigitur* (tipo di tributo che si esige con il motivo della protezione e della tutela).

mino; et lo presente anno fi in questo dì è stata incantata onze vintitre, lorda de omne incanto.	meno; e il presente anno fino a questo giorno è stata incantata per ventitrè once, al lordo di ogni incanto.
La corte have lo officio de li iudici annali, da li quali se sole exigere tarì dudici per dui iudici che sse fanno, ad rasone de tarì sey per uno; li quali pagano ipsi iudici che sse fanno per la universitate, cum hoc che deveno sedere in lo scannello de la balia per misi sey per uno.	La corte ha l'ufficio dei giudici annuali, dai quali si suole esigere dodici tarì per due giudici che si fanno, nella misura di sei tarì per ciascuno; i quali li pagano gli stessi giudici che si fanno per l'università, con la condizione che debbono sedere nello scanno della *balia* per sei mesi ciascuno.
La università de dicta terra deve dare omne anno dui mastri maxari che faczano le facende de la dicta corte et dui iurati sive mandatari, sensa spesa alcuna de la corte.	L'università della detta terra deve dare ogni anno due mastri massari che svolgano le faccende della detta corte e due giurati ovvero mandatari, senza spesa alcuna per la corte.
Verum diceno li infrascripti citadini che questo è stato inducto da tempo de l'illustro condam comte de Fundi in cqua, et li iurati haveno ad servire in le cose pertenenti alla corte et no ad capitano nè ad erario.	Invero dicono gli infrascritti cittadini che questo è stato stabilito dal tempo dell'illustre fu conte di *Fundi* ad oggi, e i giurati debbono servire nelle cose pertinenti alla corte e non al capitano nè all'*erario*.
La corte have una casa appresso lo piano de lo castello, in la quale noviter è hedificato uno cellaro con uno porticale, dentro lo quale sono tre potheche[57] *et uno scriptorio; et in une de dicte potheche è certa* [189.v] *corticella per dereto.*	La corte ha una casa vicino al piano del castello, nella quale di recente è stato edificato una cantina con un porticato, dentro il quale vi sono tre botteghe e uno *scriptorio*[58]; e in una delle dette botteghe vi è un certo cortiletto di dietro.
Et dentro lo dicto cellaro sono le infrascripte bucti, videlicet: una bocte grossa, vacante, apere in tempagno palmi sey; un'altra bocte grossa, apere in tempagno palmi sey; un'altra bocte grossa, apere in tempagno palmi quactro et mezo; un'altra bocte grossa, apere in tempagno palmi quactro et mezo; un'altra bocte grossa, apere in tempagno palmi sey; un'altra bocte grossa, apere in tempagno palmi quactro et mezo; un'altra bocte grossa, apere in tempagno palmi sey; un'altra bocte grossa, apere in tempagno palmi sey; un'altra bocte grossa, apere in tempagno palmi quactro; un'altra bocte grossa, apere in tempagno palmi cinque; un'altra bocte grossa, apere in tempagno palmi cinque et mezo. Le quali so tucte vacanti et sportellate.	E dentro la detta cantina vi sono le sotto elencate botti, vale a dire: una botte grossa, vuota, con un diametro di sei palmi; un'altra botte grossa, con un diametro di sei palmi; un'altra botte grossa, con un diametro di quattro palmi e mezzo; un'altra botte grossa, con un diametro di quattro palmi e mezzo; un'altra botte grossa, con un diametro di sei palmi; un'altra botte grossa, con un diametro di quattro palmi e mezzo; un'altra botte grossa, con un diametro di sei palmi; un'altra botte grossa, con un diametro di sei palmi; un'altra botte grossa, con un diametro di quattro palmi; un'altra botte grossa, con un diametro di cinque palmi; un'altra botte grossa, con un diametro di cinque palmi e mezzo. Le quali sono tutte vuote e senza portello.
Have un'altra casa in lo dicto piano denanti lo castello et iuncto alle dicte potheche et correturo, consistente in una sala, dui camere, una latrina et de socto una stalla con una menostalla. In la quale casa al presente habita lo capitano de dicta terra et contiguo alla stalla	Ha un'altra casa nel detto piano davanti al castello e adiacente alle botteghe e al passaggio, consistente in una sala, due camere, una latrina e di sotto una stalla con una *menostalla*. Nella quale casa al presente abita il capitano della detta terra e adiacente alla stalla vi è un'altra

[57] Salzano: *putéca* = bottega.

[58] Luogo dove si scrive, probabilmente utilizzato da notai, mastrodatti o altri che dovevano scrivere atti.

è un altro membro dove dicto capitano tene la presonia.	parte dove il detto capitano tiene la prigione.
*In lo dicto piano, verso le mura de la terra, have un altra casa, socto la quale sta una stalla et de sopra sta una sala et una camera et una latrina con una venella seu largho ad costo ad sé, in li quali membri sono li infrascripti victuagli, videlicet: de grano thomola **; de orgio thomola **; de miglo thomola **.*	Nel detto piano, verso le mura della terra, ha un'altra casa, sotto la quale vi è una stalla e di sopra una sala e una camera e una latrina con una stradetta ovvero un largo al suo lato, nelle quali stanze vi sono le sottoscritte vettovaglie, vale a dire: di grano tomola **; di orzo tomola **; di miglio tomola **.
Have una pothechella[59] *dentro la terra la quale è noviter constructa et fi allo presente non è coperta, vecino lo foxo de lo castello et le mura de la terra per farece la ferraria.*	Ha una piccola bottega dentro la terra la quale è da poco costruita e fino ad oggi non è coperta, vicino al fosso del castello e le mura della terra per fare lavori in ferro.
*Have una torre dicta la Torre de li Previti, quale tene Miele de Galasso, et deve rendere alla dicta corte omne anno, in la festa de Sancta Maria de agusto **.*	Ha una torre detta la *Torre de li Previti*, che tiene *Miele de Galasso*, e deve rendere alla detta corte ogni anno, nella festa di Santa Maria ad agosto **.
Have la corte fore le mura, denanti lo castello, uno larghecto de terreno circumdato da la via publica et da lo foxo de dicto castello, dove sono le infrascripte cose de la corte, videlicet: Una ayra de fabrica. Due palmenti con uno osceturo in mezo, coperto ad pinci, con le ordegne in tucti dui li dicti palmenti per torcere alla usansa de Terra de Labore.	Ha la corte fuori le mura, davanti al castello, un piccolo slargo di terreno circondato dalla via pubblica e dal fosso del detto castello, dove vi sono le infrascritte cose della corte, vale a dire: Uno spazio di fabbrica. Due torchi con uno riparo in mezzo, coperto *ad pinci*[60], con i macchinari in tutte e due i detti torchi per torchiare secondo l'uso di *Terra de Labore*.
Uno palliaro circum circa torneato de mura, con la porta, et de sopra coperto de lescha, pieno de pallia per uso de la corte; et dereto lo dicto palliaro, coniuncto ad ipso palliaro, sono quactro forcate coperte de lescha. In le quali forcate se ammaczano le bestie baccine et altre bestie grosse, et donase per ciascheduna bestia alla corte rotolo uno de carne: la quale al presente se dona a la excellente comtexa de Morcone per soa cotidiana vita, per ordenatione ut dicitur facta per lo illustro condam comte de Fundi.	Un pagliaio circondato da mura, con la porta, e di sopra coperto di *lescha*[61], pieno di paglia per uso della corte; e dietro il detto pagliaio, congiunto con lo stesso pagliaio, vi sono quattro arcate coperte di *lescha*. Nelle quali arcate si ammazzano le bestie vaccine e altre bestie grosse, e si dona per ciascuna bestia alla corte un rotolo di carne: la quale al presente si dona alla eccellente contessa di *Morcone* per la sua vita quotidiana, per ordine, come si dice, fatto dall'illustre fu conte di *Fundi*.
Et diceno li infrascripti citadini che questo non è stato may solito, excepto dal tempo del comte de Fundi, in cqua. Have la corte una taberna ad Arco Pinto, iuxta li boni de Lanzillocto Speraindio, la via publica et altri confini. Solese locare dui, tre et fi in quactro ducati, più et mino; et lo presente anno è stata locata ducato [190.r] *uno, tarì uno et grana deyce.*	E dicono i sottoscritti cittadini che questo non è stato mai solito, tranne che dal tempo del conte di *Fundi* ad oggi. Ha la corte una taverna *ad Arco Pinto*, vicino ai beni di *Lanzillocto Speraindio*, la via pubblica e altri confini. Si è soliti fittarla per due, tre e fino a quattro ducati, più o meno; e per il presente anno è stata locata per ducati uno, tarì uno e grana dieci.
Presente Lanzillocto Sperandio et asserente la dicta taberna essere hedificata sopra lo terreno	Presente *Lanzillocto Sperandio* e asserente che la detta taverna è edificata sopra il suo terreno e

[59] *putechélla* = diminutivo di *putèca* = piccola bottega.
[60] Forse: *con tegole.* Così sarà interpretato successivamente.
[61] Forse: frasche.

sou et spectare ad ipso; et così se protesta de omne soa rasone che lo presente invenctario no li agia ad preiodecare.	spetta allo stesso; e così reclama per ogni sua ragione che il presente inventario non abbia a pregiudicare.
La corte have una terra arbustrata et vitate dove se dice ad Paduli, fo de Loysi de Arecza, iuxta la terra de Mitio de Arecza, iuxta la terra de Iacobello Greco et la terra de Menechello de Lando, et la terra de Biancha Rosa et la terra de Cola de la Cerra et la via publica de dui bende; et li arbori de dicta terra se potano et vendegnano ad spese de la corte; et lo terreno se concede ad laborandia de le cinque le dui alla corte; et è de circa moya quindici et una quarta.	La corte ha una terra alberata e con viti dove si dice *ad Paduli*, fu di *Loysi de Arecza*, vicino alla terra di *Mitio de Arecza*, vicino alla terra di *Iacobello Greco* e la terra di *Menechello de Lando*, e la terra di *Biancha Rosa* e la terra di *Cola de la Cerra*[62] e la via pubblica da due lati; e gli alberi della detta terra si potano e si vendemmiano a spese della corte; e il terreno si concede a lavorare di cinque parti [di frutto] due alla corte; ed è di circa quindici moggia e una quarta.
Have un'altra terra arbustrata dove se dice lo Capomacza, iuxta li boni de la ecclesia de Sancto Iacobo, iuxta li boni de la abbatia de Sancto Fortunato et li boni de Melella moglere che fo de condam Antone Martino Comte et li boni de Sancta Maria de Casolla et la via publica da dui bande. La quale è de moya dudici incirca, et tenese in demanio de li arbori, ut supra; et lo terreno se concede ad laborandia ut supra.	Ha un'altra terra alberata dove si dice *lo Capomacza*, vicino ai beni della chiesa di *Sancto Iacobo*, vicino ai beni dell'abbazia di *Sancto Fortunato* e i beni di *Melella* che fu moglie del defunto *Antone Martino Comte* e i beni di *Sancta Maria* di *Casolla* e la via pubblica da due lati. La quale è di moggia dodici circa, e si mantengono nel demanio gli alberi, come sopra; e il terreno si concede a lavorare come sopra.
Have un'altra terra arbustrata ad Sancto Anello, de circa moya sey, iuxta li boni de Berardo Severino et li boni de lo hospitale de Sancta Maria de Campiglone et li boni de Iacobo Scaramucza et fratri et la via vicinale; tenesi in demanio de li arbori, ut supra; et lo terreno se concede ut supra. Presente Iohanni Maczucchella et dicente la dicta terra essere soa per lassito li fece condam Luciano Maczuchella sou avo.	Ha un'altra terra alberata *ad Sancto Anello*, di circa moggia sei, vicino ai beni di *Berardo Severino* e i beni dell'*hospitale* di *Sancta Maria de Campiglone* e i beni di *Iacobo Scaramucza* e fratelli e la via vicinale; si mantengono nel demanio gli alberi, come sopra; e il terreno si concede come sopra. Presente *Iohanni Maczucchella* e dicente che la detta terra era sua per lascito che gli fece il fu *Luciano Maczucchella* suo avo.
Have un'altra terra arbustrata alla Pescina, de circa moya nove, iuxta li boni de le heredi de Iacobo de notaro Iohanni et li boni de la ecclesia de San Dominico de Napoli et li boni de Minicho de la Valle et la via publica da dui bande. Tenese li arbori ut supra, et lo terreno se concede alla mitade; verum de le sementi de marso se risponde lo terso.	Ha un'altra terra alberata *alla Pescina*, di circa nove moggia, vicino ai beni degli eredi di *Iacopo de notaro Iohanni* e i beni della chiesa di *San Dominico* di *Napoli* e i beni di *Minico de la Valle* e la via pubblica da due lati. Si mantengono gli alberi come sopra, e il terreno si concede alla metà; invero delle sementi di marzo si risponde il terzo.
Have un'altra terra arbustrata ad Campo de Monacho, de circa moya vinti, iuxta li boni de la cappellania de Sancto Petri de Cayvano et li boni de Iohanni Vulcano de Napoli et li boni de Ricciardo Donadeo et li boni de la cappella de San Iohanni, et li boni de la ecclesia de Sancta Caterina et li boni de Minicho et Fuscho de	Ha un'altra terra alberata *ad Campo de Monacho*, di circa venti moggia, vicino ai beni della cappellania di *Sancto Petri* di *Cayvano* e i beni di *Iohanni Vulcano* di *Napoli* e i beni di *Ricciardo Donadeo* e i beni della cappella di *San Iohanni*, e i beni della chiesa di *Sancta Caterina* e i beni di *Minicho* e *Fuscho de Stadio* e i beni

[62] *la Cerra* = Acerra.

Stadio et li boni de Pentillo Consentino et la via publica.	di *Pentillo Consentino* e la via pubblica.
Tenese in demanio de li arbori, ut supra; et lo terreno se concede ad laborandia de le cinque le dui; et lo marzullo allo terso. Have un altra terra scampia ad Paduli de Sancto Arcangelo, iuxta li boni de Petri Cola de Germano et li boni de Laterano de Caruso et li boni de Sancta Maria de libari de Napoli et li boni de Angelillo Simone et li boni de Minico et de Iohanni Simone et la via publica. Concedese ad laborandia ut supra, de le cinque le dui; et è de moya nove o vero deyce in circa.	Si mantengono nel demanio gli alberi, come sopra; e il terreno si concede a lavorare delle cinque parti due; e il *marzullo*[63] al terzo. Ha un'altra terra *scampia*[64] *ad Paduli* di *Sancto Arcangelo*, vicino ai beni di *Petri Cola de Germano* e i beni di *Laterano de Caruso* e i beni di *Sancta Maria de libari* di *Napoli* e i beni di *Angelillo Simone* e i beni di *Minico* e di *Iohanni Simone* e la via pubblica. Si concede a lavorare come sopra, delle cinque parti due; ed è di moggia nove o dieci circa.
Have un'altra terra arbustrata dove se dice ad Materna, de moya vintisepte in circa, iuxta li boni de la herede de Minico Perrone et li boni de Francischello Parmeri et li boni de Sancto Nicola et li boni de Francesco Comte et li boni de Miele Greco et li boni de Mancino Greco et *la via publica et la via* vicinale. Concedese *lo terreno ad labo*[190.v]*randia, de le cinque le dui; et li arbori in demanio de la corte, ut supra.*	Ha un'altra terra alberata dove si dice *ad Materna*, di moggia ventisette circa, vicino ai beni della erede di *Minico Perrone* e i beni di *Franceschello Parmero* e i beni di *Sancto Nicola* e i beni di *Francesco Comte* e i beni di *Miele Greco* e i beni di *Mancino Greco* e la via pubblica e la via vicinale. Si concede il terreno a lavorare, di cinque parti due; e gli alberi come demanio della corte, come sopra.

Have la corte li infrascripti *RENDITI* *sopra le infrascripte terre et casi, quali se possedeno per li infrascripti, videlicet in primis, secondo appare per uno invenctario olim facto per missere Cobello Barnaba, ut dicitur, conmissario regio:*	Ha la corte gli infrascritti TRIBUTI sopra le infrascritte terre e case, le quali sono in possesso da parte degli infrascritti, vale a dire innanzitutto, secondo come appare in un inventario un tempo fatto da messer *Cobello Barnaba*, come si dice, commissario regio:
Minicho de Sanctillo de Ysa, de Cayvano, tene uno moyo de terra dove se dice ad Sancta Maria de Campellione, iuxta la via publica et li boni de Sancta Barbara et li boni de Mayello de Ambrosio et l'orto et casa de le heredi de Rensello P[er]recta; per la quale è tenuto rendere in la festa de Sancta Maria de agusto grana tridici et denari dui.	*Minicho de Sanctillo de Ysa*, di *Cayvano*, tiene un moggio di terra dove si dice *ad Sancta Maria de Campellione*, vicino alla via pubblica e i beni di *Sancta Barbara* e i beni di *Mayello de Ambrosio* e l'orto e la casa delle eredi di *Rensello Perrecta*; per la quale è tenuto a dare nella festa di Santa Maria di agosto tredici grana e due denari.
Tene una casa terrena, coperta ad pinci, dentro Cayvano, iuxta la via publica et vicinale et la casa de Maria de Lando: burgensatica et censuale et è tenuto rendere in la festa de Natale gallina una.	Tiene una casa a piano terra, coperta con tegole, dentro *Cayvano*, vicino alla via pubblica e vicinale e la casa di *Maria de Lando*: burgensatica e censuale ed è tenuto a dare nella festa di Natale una gallina.
Iacobo Passarello, figlo de condam Sabatino de Ysa, Francisco de Ysa et fratelli de Ysa teneno uno moyo de terra arbustrato allo Triolongo, iuxta li boni de Sancto Fortunato et li boni de le heredi de Christiano Palmeri et li boni franchi	*Iacobo Passarello*, figlio del fu *Sabatino de Ysa*, *Francisco de Ysa* e fratelli *de Ysa* tengono un moggio di terra alberato *allo Triolongo*, vicino ai beni di *Sancto Fortunato* e i beni delle eredi di *Christiano Palmeri* e i beni franchi dello

[63] Verosimilmente le sementi di marzo.
[64] Salzano: *scampìa* = podere, terreno a semenza non alberato.

de ipso Iacobo et neputi: in burgensaticum, per lo quale so tenuti rendere in la dicta festa de Sancta Maria grana decennove, denaro uno.	stesso *Iacobo* e nipoti: in burgensatico, per il quale sono tenuti a dare nella detta festa di Santa Maria grana diciannove, denari uno.
Teneno li predicti uno moyo de terra arbustrato in lo dicto locho, iuxta li boni de Minicho de Iannuczo de Ysa et li boni de Salvatore Palmeri et la via publica: in burgensaticum et so tenuti rendere omne anno in la dicta festa grana quactro et mezo.	I predetti tengono un moggio di terra alberato nel detto luogo, vicino ai beni di *Minicho de Iannuczo de Ysa* e i beni di *Salvatore Palmeri* e la via pubblica: in burgensatico e sono tenuti a dare ogni anno nella detta festa quattro grana e mezzo.
Teneno li predicti, una casa posta dentro Cayvano, iuxta li boni de Paulo Perrone et li boni de Iacobo de Galasso et la casa de Berardino Fera, per la quale è tenuto rendere in la festa de Natale, omne anno, meza gallina.	Tengono i predetti una casa posta dentro *Cayvano*, vicino ai beni di *Paulo Perrone* e i beni di *Iacobo de Galasso* e la casa di *Berardino Fera*, per la quale sono tenuti a dare nella festa di Natale, ogni anno, mezza gallina.
Iohanni de Stabele tene una casa terregna, coperta ad astraco, dentro Cayvano, iuxta la casa de Antone de L[ict]era et la casa de Antone Bayone et la via pubblica: in burgensatico et è tenuto rendere in la festa de Sancta Maria de agusto, et è dotale de sua moglere, grana cinque.	*Iohanni de Stabele* tiene una casa a piano terra, coperta *ad astraco*[65], dentro *Cayvano*, vicino alla casa di *Antone de Lictera* e la casa di *Antone Bayone* e la via pubblica: in burgensatico ed è tenuto a dare nella festa di Santa Maria di agosto grana cinque, ed è dotale di sua moglie.
Deve lo predicto Iohanni per una corticella che tene dentro Cayvano, iuxta la dicta casa dotale et la casa de Antone Bayone et la via publica, grana tre in la dicta festa, omne anno.	Deve il predetto *Iohanni* per un piccolo cortile che tiene dentro *Cayvano*, vicino alla detta casa dotale e la casa di *Antone Bayone* e la via pubblica, grana tre nella detta festa, ogni anno.
Antone Bajone deve per una casa terrena, coperta ad pinci, con una camera de sopra, quale possede dentro Cayvano, iuxta la corticella de Antone de L[ict]era et la casa de Sapia et la via publica, grana sey in la dicta festa, per vertute de uno privilegio de lo illustro condam comte de Fundi: cum conditione che se cessasse dal dicto rendito per dui misi poy lo dicto tempo, casche de le rasuni soe.	*Antone Bajone* deve per una casa a piano terra, coperta con tegole, con una camera di sopra, la quale possiede dentro *Cayvano*, vicino al piccolo cortile di *Antone de Lictera* e la casa di *Sapia* e la via pubblica, grana sei nella detta festa, per virtù di un privilegio dell'illustre fu conte di *Fundi*: con la condizione che se cessasse dal pagare quanto detto per due mesi, dopo il detto tempo, venissero meno le sue ragioni.
Polisena de Iamante deve per tre quarti de terra, arbustrata poco più o mino, quale tene alla Via Traversa, iuxta li boni de Antonino Scocto et li boni de Sabatino de Ysa et la via vicinale, grana septe et mezo omne anno, in la dicta festa de Sancta Maria.	*Polisena de Iamante* deve per tre quarti di terra, alberata, poco più o meno, la quale tiene *alla Via Traversa*, vicino ai beni di *Antonino Scocto* e i beni di *Sabatino de Ysa* e la via vicinale, sette grana e mezzo ogni anno, nella detta festa di Santa Maria.
Salvatore de Rosana deve per una [191.r] *terra de quarte quactordece in circa arbustrate, quale tene alla Correa, iuxta li boni de notaro Dominico de Rosana et li boni de Francesco de Maczia, de Magdaluni, et li altri boni de ipso Salvatore, grana sidici omne anno, in la dicta festa de Sancta Maria.*	*Salvatore de Rosana* deve per una terra di circa quattordici quarte, alberata, la quale tiene *alla Correa*, vicino ai beni del notaio *Dominico de Rosana* e i beni di *Francesco de Maczia*, di *Magdaluni*, e gli altri beni dello stesso *Salvatore*, grana sedici ogni anno, nella detta festa di Santa Maria.
Deve per una terra ad uno thomolo arbustrata,	Deve per una terra di un tomolo alberata, la

[65] Salzano: *àstreco* = solaio di copertura, terrazzo, pavimento grezzo.

quale tene ad Sancta Barbara, iuxta la terra de condam missere Dominico de Rosana et li boni de la rectoria de Sancta Barbara et la via publica, grana tre et mezo in la dicta festa de Sancta Maria, omne anno.	quale tiene *ad Sancta Barbara*, vicino alla terra del fu messere *Dominico de Rosana* e i beni della rettoria di *Sancta Barbara* e la via pubblica, tre grana e mezzo nella detta festa di Santa Maria, ogni anno.
Deve per uno casalino scoperto, quale comparao da condam Antone de Rosana, sito in lo burgo de la Lopara, iuxta la via publica, et la corte de ipso Salvatore et le cose de Sancta Maria de Cayvano, grana cinque omne anno, in la dicta festa.	Deve per una piccola casa scoperta, la quale comprò dal fu *Antone de Rosana*, sita nel borgo *de la Lopara*, vicino alla via pubblica, e il cortile dello stesso *Salvatore* e le cose di *Sancta Maria* di *Cayvano*, grana cinque ogni anno, nella detta festa.
Deve per una terra arbustrata de quarte octo, che fo de Antonella, moglere de Petri de Caserta, sita alla Correa, iuxta li boni de notaro Dominico de Rosana et la via publica, grana deyce in la dicta festa de Sancta Maria; et per la parte de dicta terra che fo de Masella de Bactista de Gorrasio, sita ibidem, iuxta dictos fines, grana deyce.	Deve per una terra alberata di otto quarte, che fu di *Antonella*, moglie di *Petri de Caserta*, sita *alla Correa*, vicino ai beni del notaio *Dominico de Rosana* e la via pubblica, grana dieci nella detta festa di Santa Maria; e per la parte della detta terra che fu di *Masella de Bactista de Gorrasio*, sita nello stesso luogo, vicino ai detti confini, grana dieci.
Iacobo Cefalaro deve per uno moyo de terra arbustrato, quale tene ad Campo de Monacho, iuxta li boni de Marchionno Thodischo et li boni de Angelo Simone da dui parti et la via publica, grana septe et mezo omne anno, in la dicta festa de Sancta Maria.	*Iacobo Cefalaro* deve per un moggio di terra alberata, il quale tiene *ad Campo de Monacho*, vicino ai beni di *Marchionno Thodischo* e i beni di *Angelo Simone* da due parti e la via pubblica, sette grana e mezzo ogni anno, nella detta festa di Santa Maria.
Deve per una casa quale tene dentro Cayvano, iuxta la casa de notaro Antonio Tancreda et la casa de Iacobo Vitale et la via publica, una gallina in la festa de Natale, omne anno.	Deve per una casa che tiene dentro *Cayvano*, vicina alla casa del notaio *Antonio Tancreda* e la casa di *Iacobo Vitale* e la via pubblica, una gallina nella festa di Natale, ogni anno.
Et per un'altra meza casa fo de Iacobo Martino, iuxta li altri boni de ipso Iacobo et li boni de Sabatino Vitale Crispano et fratre et la via publica, gallina meza in festo Nativitatis, ut supra.	E per un'altra mezza casa che fu di *Iacobo Martino*, vicino agli altri beni dello stesso *Iacobo* e i beni di *Sabatino Vitale Crispano* e fratelli e la via pubblica, mezza gallina nella festa della Natività, come sopra.
Iohannello de Antonello de Marsano, alias de Germano, deve per una casa quale tene fore le mura de Cayvano, in lo burgo de Sancto Ianne, iuxta li boni de condam Cola Comte et li boni de Iacobello Greco et la via publica, grana sey, denari quactro omne anno, in la dicta festa de Sancta Maria.	*Iohannello de Antonello de Marsano*, alias *de Germano*, deve per una casa che tiene fuori le mura di *Cayvano*, nel borgo di *Sancto Ianne*, vicino ai beni del fu *Cola Comte* e i beni di *Iacobello Greco* e la via pubblica, grana sei, denari quattro ogni anno, nella detta festa di Santa Maria.
Deve per una terra alla Semete, iuxta li boni de Pascarello de Lando et li boni de Francesco de la Marzana et la via publica, grano uno, denari dui omne anno, in la dicta festa ut supra.	Deve per una terra *alla Semete*, vicino ai beni di *Pascarello de Lando* e i beni di *Francesco de la Marzana* e la via pubblica, grana uno, denari due ogni anno, nella detta festa come sopra.
Lo dicto Iohannello et Petri Cola sou fratre deveno per una terra feudale, sita in le pertenentie de la Villa de Sancto Arcangelo, dove se dice ad Paduli, iuxta li boni franchi de Iacobello Greco et li boni de Luciano Pinto et li boni de la corte et la via publica, tarì uno, zoè	Il detto *Iohannello* e *Petri Cola* suo fratello debbono per una terra feudale, sita nelle pertinenze del villaggio di *Sancto Arcangelo*, dove si dice *ad Paduli*, vicino ai beni franchi di *Iacobello Greco* e i beni di *Luciano Pinto* e i beni della corte e la via pubblica, tarì uno, cioè

lo dicto Iohannello per la tersa parte et lo dicto Petri Cola per le dui parti, in la dicta festa ut supra.	il detto *Iohannello* per la terza parte e il detto *Petri Cola* per due parti, nella detta festa festa come sopra.
Mastro Lanzillocto Testa deve per una casa con cortillio et ayra, fore le mura de Cayvano, in lo burgho de San Iohanni, iuxta li boni de Paulo de Stadio et li boni de Iohanni Zampella et la via publica, grana quactro omne anno, in la dicte festa.	Mastro *Lanzillocto Testa* deve per una casa con cortile e aia, fuori le mura di *Cayvano*, nel borgo di *San Iohanni*, vicino ai beni di *Paulo de Stadio* e i beni di *Iohanni Zampella* e la via pubblica, grana quattro ogni anno, nella detta festa.
Deve per una terra sita ad Pissignano, iuxta li boni de Sancta Caterina de Formello de Napoli et li boni de ipso mastro Lanzillocto da dui parti et la via vicinale, in la festa de Natale gallina una, omne anno.	Deve per una terra sita *ad Pissignano*, vicino ai beni di *Sancta Caterina de Formello* di Napoli e i beni dello stesso mastro *Lanzillocto* da due parti e la via vicinale, nella festa di Natale una gallina, ogni anno.
Deve per una terra de Carmosina soa nora, sita ad Materna, iuxta la terra de lo iuspatronatus de Sancto Nicola et la via publica et vicinale, grana septe omne anno, in la dicta festa de Sancta Maria.	Deve per una terra di *Carmosina* sua nuora, sita *ad Materna*, vicino alla terra dello *iuspatronatus* di *Sancto Nicola* e la via pubblica e vicinale, grana sette ogni anno, nella detta festa di Santa Maria.
Iannuczo Greco deve per una casa sita in lo burgo de San Iohanni fore le mura de Cayvano, iuxta lo [191.v] *orto de Marino de Paulo et li boni de Cecca de Riardo et la via publica, grana septe et mezo omne anno, in la dicta festa de Sancta Maria.*	*Iannuczo Greco* deve per una casa sita nel borgo di *San Iohanni* fuori le mura di *Cayvano*, vicina all'orto di *Marino de Paulo* e i beni di *Cecca de Riardo* e la via pubblica, sette grana e mezzo ogni anno, nella detta festa di Santa Maria.
Iohanni Zampella deve per una casa fore le mura de la terra, in lo burgo de San Iohanni, iuxta la casa de Vincenso de Dato et la casa de Iacobo de Gulielimo Greco et li boni de mastro Lanzillocto Testa, grana deyce omne anno, in la dicta feste.	*Iohanni Zampella* deve per una casa fuori le mura della terra, nel borgo di *San Iohanni*, vicina alla casa di *Vincenso de Dato* e la casa di *Iacobo de Gulielimo Greco* e i beni di mastro *Lanzillocto Testa*, grana dieci ogni anno, nella detta festa.
Deve per la mità de uno orto, sito in lo dicto burgo de San Iohanni, iuxta lo orto de San Iohanni et la casa de condam Simeone Greco et| lo orto de Minico Perrone, grana tre omne anno, in la dicta festa de Sancta Maria.	Deve per la metà di un orto, sito nel detto borgo di *San Iohanni*, vicino all'orto di *San Iohanni* e la casa del fu *Simeone Greco* e| l'orto di *Minico Perrone*, tre grana ogni anno, nella detta festa di Santa Maria.
Deve per una terra fo de Sabatino de Stabele, sita ad Fractalonga, iuxta li altri boni de ipso Iohanni da dui parti et li boni de Iacobo et Francesco de Gulielimo Greco, grana sidici, denari cinque et quarti tre de denaro omne anno, in la dicta festa de Sancta Maria.	Deve per una terra che fu di *Sabatino de Stabele*, sita *ad Fractalonga*, vicina agli altri beni dello stesso *Iohanni* da due parti e i beni di *Iacobo* e *Francesco de Gulielimo Greco*, grana sedici, denari cinque e quarti tre di danaro ogni anno, nella detta festa di Santa Maria.
Deve per una terra fo de Angelillo de Stabele, sita ibidem iuxta li boni de ipso Iohanni et li boni de Sabatino de Stabele et la via vicinale, grana cinque et mezo in la dicta festa, ut supra.	Deve per una terra che fu di *Angelillo de Stabele* sita nello stesso luogo vicino ai beni dello stesso *Iohanni* e i beni di *Sabatino de Stabele* e la via vicinale, cinque grana e mezzo nella detta festa, come sopra.
Iohanni de Cola Cefalaro deve per una terra sita ad Sernapaulo, iuxta li boni de Bartholomeo Miccia et fratri et li boni de	*Iohanni de Cola Cefalaro* deve per una terra sita *ad Sernapaulo*, vicino ai beni di *Bartholomeo Miccia* e fratelli e i beni di *Iohanni Busciano* e i

Iohanni Busciano et li boni de la abbatia de la ecclesia de Sancto Petri de Cayvano et la via publica, tarì sey omne anno, in la dicta festa de Sancta Maria.	beni della abbazia della chiesa di *Sancto Petri* di *Cayvano* e la via pubblica, tarì sei ogni anno, nella detta festa di Santa Maria.
Deve per una terra de moy dui, sita ad Campo de Monacho, iuxta li boni de Marchionno Thodischo et fratri et li boni de Petri Cinella et la via publica, tarì tre, grana quindici omne anno, in la dicta festa de Sancta Maria.	Deve per una terra di moggia due, sita *ad Campo de Monacho*, vicino ai beni di *Marchionno Thodischo* e fratelli e i beni di *Petri Cinella* e la via pubblica, tarì tre, grana quindici ogni anno, nella detta festa di Santa Maria.
Deve per uno hospitio lo quale alias consestia in dui casi, sito dentro Cayvano, iuxta lo cortiglio de la casa de Mayello de Ambrosi et neputi et la casa de Antone Bayone et la via vicinale, tarì uno de Amalfi omne anno, in la dicta festa de Sancta Maria, ut supra.	Deve per uno *hospitio* il quale altresì consiste in due case, sito dentro *Cayvano*, vicino al cortile della casa di *Mayello de Ambrosi* e nipoti e la casa di *Antone Bayone* e la via vicinale, un tarì di Amalfi ogni anno, nella detta festa di Santa Maria, come sopra.
Deve per uno certo cambio facto per soy antecessuri con la corte, como se dice apparere in lo dicto invenctario facto per missere Cobello, che sse contenea in un altro quaterno de la corte, grana dudici omne anno, in la dicta festa.	Deve per uno certo scambio fatto dai suoi antenati con la corte, come si dice apparire nel detto inventario fatto da messere *Cobello*, che si conteneva in un altro quaderno della corte, grana dodici ogni anno, nella detta festa.
Sabatino figlo de condam Petri Siciliano et fratelli deveno per una terra comparao da Valentino Ferraro et soa moglere, sita alla Via Traversa, iuxta li boni de Antonino Scocto et li boni de Polisena et la via publica et vicinale, grana octo omne anno, in la dicta festa de Sancta Maria.	*Sabatino* figlio del fu *Petri Siciliano* e fratelli debbono per una terra comprata da *Valentino Ferraro* e sua moglie, sita *alla Via Traversa*, vicino ai beni di *Antonino Scocto* e i beni de *Polisena* e la via pubblica e vicinale, grana otto ogni anno, nella detta festa di Santa Maria.
Deveno li s[opra]dicti per una terra arbustrata, dove se dice ad Sancto Anello, iuxta li boni de Cola Sempremay et li boni de lo hospitale de Sancta Maria Campellone et la via vicinale, tarì uno omne anno, in la dicta festa de Sancta Maria.	Debbono i sopraddetti per una terra alberata, dove si dice *ad Sancto Anello*, vicino ai beni di *Cola Sempremay* e i beni dell'*hospitale* di *Sancta Maria Campellone* e la via vicinale, un tarì ogni anno, nella detta festa di Santa Maria.
Deveno per uno mezo moyo de terra arbustato, dove se dice alla Scocta, iuxta li boni de la ecclesia de Sancto Petri de Cayvano et li boni de la Numptiata et li boni de Iacobo Parmeri et la via vicinale, grana cinque omne anno, in la dicta festa de Sancta Maria.	Debbono per un mezzo moggio di terra alberata, dove si dice *alla Scocta*, vicino ai beni della chiesa di *Sancto Petri* di *Cayvano* e i beni *de la Numptiata* e i beni di *Iacobo Parmeri* e la via vicinale, grana cinque ogni anno, nella detta festa di Santa Maria.
Deveno per una casa sita dentro Cayvano, iuxta la casa de Petruczo Menuto et la via publica da dui parti, gallina meza in la festa de Natale, omne anno.	Debbono per una casa sita dentro *Cayvano*, vicino alla casa di *Petruczo Menuto* e la via pubblica da due parti, mezza gallina nella festa di Natale, ogni anno
Mastro Iohanni Gilardo, barberi, deve per uno orto de uno moyo in circa fore le mura de Cayvano, in lo burgo de San Iohanni, dove se dice alla Bastia, iuxta lo orto de Bartholomeo Miccia et li boni de la herede de condam Fabritio de Gorrasi et la via publica et vicinale, gallina una omne anno, in la festa de Natale.	Mastro *Iohanni Gilardo*, barbiere, deve per un'orto di un moggio circa fuori le mura di *Cayvano*, nel borgo di *San Iohanni*, dove si dice *alla Bastia*, vicino all'orto di *Bartholomeo Miccia* e i beni della erede del fu *Fabritio de Gorrasi* e la via pubblica e vicinale, una gallina ogni anno, nella festa di Natale.

Deve per una potheca fore le mura de Cayvano, iuxta lo orto [192.r] *de ipso mastro Iohanni et la via publica, gallina una omne anno, in la festa de Natale.*	Deve per una bottega fuori le mura di *Cayvano*, vicino all'orto dello stesso mastro *Iohanni* e la via pubblica, una gallina ogni anno, nella festa di Natale.
Deve per una casa sita dentro Cayvano, iuxta la casa de notaro Dominico de Rosana et li boni de Minicho Maczucchella et la via publica, grana cinque omne anno, in la dicta festa de Sancta Maria.	Deve per una casa sita dentro *Cayvano*, vicino alla casa del notaio *Dominico de Rosana* e i beni di *Minicho Maczucchella* e la via pubblica, grana cinque ogni anno, nella detta festa di Santa Maria.
Missere Fran[cisc]o Palmeri de Cayvano deve per una terra de moyo uno, sita alla Via de la Terra, quale fo de Cicco de Loysi, iuxta la via publica dicta la Via de la Terra et la terra de ipso missere Francesco et la terra de Paulo Donadeo et la terra de Sancto Dominico de Napoli, grana dudici et mezo in festo Sancte Marie, ut supra.	Messere *Francisco Palmeri* di *Cayvano* deve per una terra di un moggio, sita *alla Via de la Terra*, la quale fu di *Cicco de Loysi*, vicino alla via pubblica detta la *Via de la Terra* e la terra dello stesso messere *Francesco* e la terra di *Paulo Donadeo* e la terra di *Sancto Dominico* di *Napoli*, dodici grana e mezzo nella festa di Santa Maria, come sopra.
Per una terra de quarte dui arbustrata, quale fo de condam Paulo Perrone, sita ad Materna, la quale toccao ad Biancholella moglera de ipso missere Francesco et figliola del dicto Paulo, grana cinque in dicto festo, ut supra.	Per una terra alberata di due quarte, la quale appartenne al fu *Paulo Perrone*, sita *ad Materna*, che toccò a *Biancholella* moglie dello stesso messere *Francesco* e figlia del detto *Paulo*, grana cinque nella detta festa, come sopra.
Et per una corticella con puczo dentro Cayvano, iuxta li boni de la dicta Biancholella et iuxta la ecclesia de Sancta Barbarella et la via publica, gallina meza in la festa de Natale, omne anno.	E per un piccolo cortile con pozzo, dentro *Cayvano*, vicino ai beni della detta *Biancholella* e vicino alla chiesa di *Sancta Barbarella* e la via pubblica, mezza gallina nella festa di Natale, ogni anno.
Lo hospitale de Sancta Maria de Campellione deve per una terra de quarte tre, legata a lo dicto hospitale per condam Paulo Perrone, sita allo Felece, iuxta la terra de Iohanna moglere de Liso Scanzione de Crispano et l'altre cose del dicto hospitale et la via publica, grana septe et mezo in dicto festo, ut supra.	L'*hospitale* di *Sancta Maria de Campellione* deve per una terra di quarte tre, lasciata al detto *hospitale* dal fu *Paulo Perrone*, sita *allo Felece*, vicino alla terra di *Iohanna* moglie di *Liso Scanzione* di *Crispano* e altre cose del detto *hospitale* e la via pubblica, sette grana e mezzo nella detta festa, come sopra.
Iohanni Greco deve per uno orto de una quarta, fo de condam Paulo Perrone, data in dote per lo dicto condam Paulo ad Violante soa nepote, moglere del dicto Iohanni, sito allo burgo de San Iohanni, iuxta altri boni dotali de la dicta Violante, la via publica et altri confini, grana dui et mezo in la dicta festa, ut supra.	*Iohanni Greco* deve per un orto di una quarta, che appartenne al fu *Paulo Perrone*, data in dote dal detto fu *Paulo* a *Violante* sua nipote, moglie del detto *Iohanni*, sito nel borgo di *San Iohanni*, vicino agli altri beni dotali della detta *Violante*, la via pubblica e altri confini, due grana e mezzo nella detta festa, come sopra.
Andrea de Galasso deve per una casa terranea sita dentro Cayvano, fo de condam Paulo Perrone, iuxta la casa de Sancto Arso et fratelli et la via publica et altri confini, gallina meza in la festa de Natale de omne anno.	*Andrea de Galasso* deve per una casa a piano terra sita dentro *Cayvano*, che appartenne al fu *Paulo Perrone*, vicino alla casa di *Sancto Arso* e fratelli e la via pubblica e altri confini, mezza gallina nella festa di Natale di ogni anno.
Per una pecza de terra de tre quarte et meza, fo de condam Dominico Perrone, sita allo Felace, iuxta li boni de lo hospitale de Sancta Maria et li boni de Antonino Scocto, grana septe et mezo	Per un pezzo di terra di tre quarte e mezza, che appartenne al fu *Dominico Perrone*, sita *allo Felace*, vicino ai beni dell'*hospitale* di *Sancta Maria* e i beni di *Antonino Scocto*, sette grana e

in la festa de Sancta Maria de agusto.	mezzo nella festa di Santa Maria di agosto.
Per una casa dentro Cayvano, iuxta li boni de Sabatino Cardillo et la via pubblica, la quale fo de Dominico Perrone, gallina meza in la festa de Natale de omne anno.	Per una casa dentro *Cayvano*, vicino ai beni di *Sabatino Cardillo* e la via pubblica, la quale fu di *Dominico Perrone*, mezza gallina nella festa di Natale di ogni anno.
Et per una casella fo de condam Dominico Perrone, sita dentro Cayvano, iuxta li boni de Angelica moglere de Andrea de Ysa et la via publica, quarto uno de gallina in la festa de Natale, ut supra.	E per una piccola casa che appartenne al fu *Dominico Perrone*, sita dentro *Cayvano*, vicino ai beni di *Angelica* moglie di *Andrea de Ysa* e la via pubblica, un quarto di gallina nella festa di Natale, come sopra.
Vicenso de Ysa deve per una terra de quarte tre, per legato ad ipso facto per condam Dominico Perrone, sita ad Materna, iuxta li altri boni che foro del dicto condam Dominico da dui parti et la via vicinale et altri confini, grana cinque in festo Sancte Marie de agusto, quolibet anno.	*Vicenso de Ysa* deve per una terra di tre quarte, per lascito fatto allo stesso dal fu *Dominico Perrone*, sita *ad Materna*, vicino agli altri beni che appartennero al detto fu *Dominico* da due parti e la via vicinale e altri confini, grana cinque nella festa di Santa Maria di agosto, per ciascun anno.
Per uno orto fo del dicto Dominico, de meza quarta, sito allo burgo de San Iohanni, iuxta li altri boni de ipso Vicenso et li boni de la soprascripta Violante et la via publica, grana cinque in la dicta festa, ut supra.	Per un orto che fu del detto *Dominico*, di mezza quarta, sito al borgo *de San Iohanni*, vicino agli altri beni dello stesso *Vicenso* e i beni della soprascritta *Violante* e la via pubblica, grana cinque nella detta festa, come sopra.
Per una terra arbustrata de quarte sey, fo de condam Dominico Perrone, sita ad Fractalonga, iuxta li altri boni de ipso Vicenso et li boni de condam Simeone Greco et la via vicinale, grana cinque, denaro mezo in la dicta festa, ut supra.	Per una terra alberata di quarte sei, che appartenne al fu *Dominico Perrone*, sita *ad Fractalonga*, vicino agli altri beni dello stesso *Vicenso* e i beni del fu *Simeone Greco* e la via vicinale, grana cinque, denaro mezzo nella detta festa, come sopra.
Andrea de Ysa deve per una casa fo de Dominico Perrone, lassata ad Angenica moglere de dicto Andrea, dentro Cayvano, iuxta li boni de Dominico de la Valle et fratelli et li boni de le heredi de Colella [192.^{v}] *Caputo et la via publica, gallina meza in la festa de Natale, omne anno.*	*Andrea de Ysa* deve per una casa che fu di *Dominico Perrone*, lasciata ad *Angenica* moglie del detto *Andrea*, dentro *Cayvano*, vicino ai beni di *Dominico de la Vall*e e fratelli e i beni delle eredi di *Colella Caputo* e la via pubblica, mezza gallina nella festa di Natale, ogni anno.
Francisco Marino deve per una casa sita in lo burgo de la Lopara, fore de Cayvano, iuxta la casa de Sancta Caterina et lo orto de preyte Monacho Palmeri et li boni de Iacobo Martino et la via publica, grana decidocto in la festa de Sancta Maria de agusto, omne anno.	*Francisco Marino* deve per una casa sita nel borgo *de la Lopara*, fuori di Caivano, vicino alla casa di *Sancta Caterina* e l'orto di prete *Monacho Palmeri* e i beni di *Iacobo Martino* e la via pubblica, grana diciotto nella festa di Santa Maria di agosto, ogni anno.
Antonello Bocceri de Crispano et Angelillo Boczeri, sou frate, deveno per una terra de moya dui vel circa, sita ad Nullito, iuxta li boni de Thofano Convenebele de Cardito et fratri et la via vicinale et altri confini, grana quindici in dicto festo Sancte Marie, ut supra.	*Antonello Bocceri* di *Crispano* e *Angelillo Boczeri*, suo fratello, debbono per una terra di moggia due circa, sita *ad Nullito*, vicino ai beni di *Thofano Convenebele* di *Cardito* e fratelli e la via vicinale e altri confini, grana quindici nella detta festa di Santa Maria, come sopra.
Per una casa dentro Cayvano, iuxta li boni de condam Dominico Perrone et li boni de li heredi de Sancto Venuto et la via publica,	Per una casa dentro *Cayvano*, vicino ai beni del fu *Dominico Perrone* e i beni degli eredi di *Sancto Venuto* e la via pubblica, mezza gallina

gallina meza in festo Nativitatis, quolibet anno.	nella festa della Natività, ogni anno.
Loysi Scansione de Crispano, per sé et Iohanna soa moglere, deve per uno peczo de terra de quarti quindici, dove se dice allo Felace, iuxta li boni de condam Minicho et Paulo Perrone et li boni de Sancta Barbara, la via publica et altri confini, grana cinque in festo Sancte Marie, ut supra.	*Loysi Scansione* di *Crispano*, per sé e *Iohanna* sua moglie, deve per un pezzo di terra di quindici quarte, dove si dice *allo Felace*, vicino ai beni del fu *Minicho* e di *Paulo Perrone* e i beni di *Sancta Barbara*, la via pubblica e altri confini, grana cinque nella festa di Santa Maria, come sopra.
Iacobo Martino deve per una pecza de terra arbustrata de quarte quindici, dove se dice alla Pantera, iuxta la terra de lo altare de Sancto Nicola dentro Sancto Petri et la terra de Leonello de Advocatis et la via publica, grana deyce in festo Sancte Marie, ut supra.	*Iacobo Martino* deve per un pezzo di terra alberata di quindici quarte, dove si dice *alla Pantera*, vicino alla terra dell'altare di *Sancto Nicola* dentro *Sancto Petri* e la terra di *Leonello de Advocatis* e la via pubblica, grana dieci nella festa di Santa Maria, come sopra.
Per una casa sita in lo burgo de la Lopara, iuxta la casa de condam Roberto Marino, iuxta lo orto de dompno Monacho Palmeri et de li neputi et la via publica, grana nove in dicto festo, ut supra.	Per una casa sita nel borgo *de la Lopara*, vicino alla casa del fu *Roberto Marino*, vicino all'orto di domino *Monacho Palmeri* e dei nipoti e la via pubblica, grana nove nella detta festa, come sopra.
Per un'altra casa sita ibidem, iuxta li boni de condam Cola Maczuchella et la via publica, grana dui et mezo in dicto festo, ut supra.	Per un'altra casa sita nello stesso luogo, vicino ai beni del fu *Cola Maczuchella* e la via pubblica, due grana e mezzo nella detta festa, come sopra.
Lo monasterio de Sancto Petri de la Mayella de Napoli deve per una terra arbustrata, quale fo de Sancta Caterina de Formello, ad Campo de Monacho, iuxta li soy confini, grana decedocto in festo Sancte Marie.	Il monastero di *Sancto Petri de la Mayella* di *Napoli* deve per una terra alberata, la quale fu di *Sancta Caterina de Formello*, *ad Campo de Monacho*, vicino ai suoi confini, grana diciotto nella festa di Santa Maria.
Iohanni de Rogeri et Andrea sou frate deveno per una terra arbustrata de moya quactro, sita ad Pissignano, iuxta li boni de Angelillo Barberi de Crispano et li boni de Francesco de Marzano et li boni de Sancto Petri ad Mayella, alias de Sancta Caterina, galline dui in festo Nativitatis.	*Iohanni de Rogeri* e *Andrea* suo fratello debbono per una terra alberata di moggia quattro, sita *ad Pissignano*, vicino ai beni di *Angelillo Barberi* di *Crispano* e i beni di *Francesco de Marzano* e i beni di *Sancto Petri ad Mayella*, ovvero di *Sancta Caterina*, due galline nella festa della Natività.
Deveno per una casa dentro Cayvano, iuxta la casa de dompno Antonio Mocione et fratri et la casa de Antone de Marramone, gallina meza in la festa de Natale. Deveno per uno fundo, sito ibidem, uno gallina in la dicta festa, ut supra.	Debbono per una casa dentro *Cayvano*, vicino alla casa di domino *Antonio Mocione* e fratelli e la casa di *Antone de Marramone*, mezza gallina nella festa di Natale. Debbono per un fondo, sito nello stesso luogo, una gallina nella detta festa, come sopra.
Sebastiano de Cerello de Dato et fratri deveno per una casa, con cortiglo innanti, sita in lo burgo de San Iohanni, iuxta la casa de Rosa Zampella et li boni de Paulo Caruso et la via publica, grana cinque, denari dui in festo Sancte Mariae, ut supra.	*Sebastiano de Cerello de Dato* e fratelli debbono per una casa con cortile avanti, sita nel borgo di *San Iohanni*, vicino alla casa di *Rosa Zampella* e i beni di *Paulo Caruso* e la via pubblica, grana cinque, denari due nella festa di Santa Maria, come sopra.
Pantillo Consentino et Iohanni sou frate deveno per una terra arbustrata de uno moyo, sita ad Campo de Nullito, iuxta li boni de Cola de	*Pantillo Consentino* e *Iohanni* suo fratello debbono per una terra alberata di un moggio, sita *ad Campo de Nullito*, vicino ai beni di *Cola*

Fusco et li boni de Salvatore Sernillo de Cardito et la via vicinale, tarì uno, grana tre in la dicta festa de Sancta Maria, ut supra.	*de Fusco* e i beni di *Salvatore Sernillo* di *Cardito* e la via vicinale, tarì uno, grana tre nella detta festa di Santa Maria, come sopra.
Deveno per una casa dentro Cayvano, iuxta li boni de Petrillo de Ruvo et li boni de Iacobo de Sc[a]ramucza [193.r] *et fratri, galline dui in festo Nativitatis Domini ut supra. Deveno per un'altra casa sita ibidem, iuxta la casa de Iacobo de Scaramucza et fratri et la casa de Cola de Sofia et la via publica, grana cinque in festo Sancte Marie, ut supra.*	Debbono per una casa dentro *Cayvano*, vicino ai beni di *Petrillo de Ruvo* e i beni di *Iacobo de Scaramucza* e fratelli, galline due nella festa della Natività del Signore, come sopra. Debbono per un'altra casa sita nello stesso luogo, vicino alla casa di *Iacobo de Scaramucza* e fratelli e la casa di *Cola de Sofia* e la via pubblica, grana cinque nella festa di Santa Maria, come sopra.
Bartholomeo Micza et preyte Iuliano et Gabriele, soy fratelli, deveno per una terra de uno moyo, arbustrata poco più o mino, dove se dice allo Capomacza, iuxta li boni de preyte Michele de Gualteri et fratri et li boni de Talente de Ysa et la via publica, grana tre, denari dui in la dicta festa de Sancta Maria, ut supra.	*Bartholomeo Micza* e prete *Iuliano* e Gabriele, suoi fratelli, debbono per una terra di un moggio, alberata poco più o meno, dove si dice *allo Capomacza*, vicino ai beni di prete *Michele de Gualteri* e fratelli e i beni di *Talente de Ysa* e la via pubblica, grana tre, denari due nella detta festa di Santa Maria, come sopra.
Sabatino Palmeri, Francesco et preyte Monacho, fratelli, deveno per una terra campese de quarte sey in circa allo Gaytano, iuxta li boni de notaro Dominico de Rosana et li boni de Daniele de Crespano et la via vicinale, grana doy, denaro mezo in la festa de Sancta Maria, ut supra.	*Sabatino Palmeri*, *Francesco* e prete *Monacho*, fratelli, debbono per una terra non alberata di quarte sei circa *allo Gaytano*, vicino ai beni del notaio *Dominico de Rosana* e i beni di *Daniele de Crespano* e la via vicinale, grana due, denaro mezzo nella festa di Santa Maria, come sopra.
Deveno per una casa dentro Cayvano, iuxta la casa de Iacobo Parmeri et la casa de Antone de Rosana et l'altre casi loro franche, gallina una in la festa de Natale.	Debbono per una casa dentro *Cayvano*, vicino alla casa di *Iacobo Parmeri* e la casa di *Antone de Rosana* e le altre case loro franche, una gallina nella festa di Natale.
Deveno per un'altra casa che fo de condam Cobello Fortino, iuxta la casa de Iacobo de Palmeri et la casa de Antone de Rosana et la casa de Antone de Loysi de Rosana et la via publica, gallina una in la festa de Natale.	Debbono per un'altra casa che appartenne al fu *Cobello Fortino*, vicino alla casa di *Iacobo de Palmeri* e la casa di *Antone de Rosana* e la casa di *Antone de Loysi de Rosana* e la via pubblica, una gallina nella festa di Natale.
Deveno per un'altra casa, quale fo de Petri de Mauro, sita ibidem, iuxta la casa de Cola Vitale et la casa de Sabatino Vitale de Crispano et la via publica, quarti tre de gallina in la dicta festa, ut supra.	Debbono per un'altra casa, la quale fu di *Petri de Mauro*, sita nello stesso luogo, vicino alla casa di *Cola Vitale* e la casa de *Sabatino Vitale* di *Crispano* e la via pubblica, tre quarti di gallina nella detta festa, come sopra.
Deveno per un'altra casa ibidem, iuxta la casa loro et la casa de Sabatino Vitale de Crespano et la casa de Antona de Rosana et la via publica, quarto uno de gallina in la dicta festa ut supra.	Debbono per un'altra casa nello stesso luogo, vicino alla casa loro e la casa di *Sabatino Vitale* di *Crespano* e la casa di *Antona de Rosana* e la via pubblica, un quarto di gallina nella detta festa come sopra.
Palmeri de Gualteri et fratri deveno per una terra de uno moyo, arbustrata, alla Cayonca, iuxta li boni de Bartholomeo Micza et fratri et li boni de condam Cola Perrone et la via publica, grana tre, denari dui in dicto festo Sancte	*Palmeri de Gualteri* e fratelli debbono per una terra di un moggio, alberata, *alla Cayonca*, vicino ai beni di *Bartholomeo Micza* e fratelli e i beni del fu *Cola Perrone* e la via pubblica, grana tre, denari due nella detta festa di Santa

Marie.	Maria.
Deveno per uno orto sito allo burgho de la Lopara, iuxta lo cortillo de Antone de notaro Iohanni et li boni de Hector de Falco et fratri et la via publica, grana quactro in la dicte festa.	Debbono per un orto sito al borgo *de la Lopara*, vicino al cortile di *Antone de notaro Iohanni* e i beni di *Hector de Falco* e fratelli e la via pubblica, grana quattro nella detta festa.
Deveno per un altro orto, sito ibidem, iuxta ii boni de ipso Palmeri et fratri et lo cortillo de Antono de notaro Iohanni, grana dui, denaro uno in la dicta festa.	Debbono per un altro orto, sito nello stesso luogo, vicino ai beni dello stesso *Palmeri* e fratelli e il cortile di *Antono de notaro Iohanni*, grana due, denari uno nella detta festa.
Deveno per una casa dentro Cayvano, quale compararo da condam mastro Andrea Nuczo, iuxta la casa de ipso Palmeri et fratri, la via publica et vicinale, gallina una in la festa de Natale.	Debbono per una casa dentro *Cayvano*, la quale comprarono dal fu mastro *Andrea Nuczo*, vicino alla casa dello stesso *Palmeri* e fratelli, la via pubblica e vicinale, una gallina nella festa di Natale.
Deveno per una quarta parte de una casa compararo da Ricciardo Dompnadeo, dentro Cayvano, iuxta le tre parti de dicta casa et la casa de ipso Palmeri et lo cortillo de Ricciardo, grana sey in la dicta festa de Sancta Maria. Et più so tenuti alla dicta corte, per la dicta quarta parte de casa, quarto uno de gallina in la festa de Natale.	Debbono per una quarta parte di una casa comprata da *Ricciardo Dompnadeo*, dentro *Cayvano*, vicino alle tre parti della detta casa e la casa dello stesso *Palmeri* e il cortile di *Ricciardo*, grana sei nella detta festa di Santa Maria. E in più sono tenuti alla detta corte, per la detta quarta parte di casa, un quarto di gallina nella festa di Natale.
Deveno per una casa dentro [193.v] *Cayvano, la quale compararo da mastro Andrea Micza, iuxta la casa de ipso Palmeri, francha, et la via vicinale da dui parti, gallina una in la festa de Natale, ut supra.*	Debbono per una casa dentro *Cayvano*, la quale comprarono da mastro *Andrea Micza*, vicino alla casa dello stesso *Palmeri*, franca, e la via vicinale da due parti, una gallina nella festa di Natale, come sopra.
Dompno Vicenso de Rosano, cappellano de la Nunptiata de Cayvano in lo burgo de la Lopara, deve per una terra ad Sancta Barbara, iuxta li boni de Bactista Dompnadeo et la via publica, grana octo et mezo in la dicta festa de Sancta Maria.	Domino *Vicenso de Rosano*, cappellano della *Nunptiata* di *Cayvano* nel borgo *de la Lopara*, deve per una terra *ad Sancta Barbara*, vicino ai beni di *Bactista Dompnadeo* e la via pubblica, otto grana e mezzo nella detta festa di Santa Maria.
Deve per un'altra terra ad Paduli, iuxta li boni de Bartholomeo Mogione da dui parti et la via publica, grana dui in la dicta festa. Deve per un'altra terra che fo de Ioanni de Ambrosi, ad Paduli, iuxta li boni de Antone de Anello de Crispano et li boni de Sanctillo Capogrosso et li boni de Berardo de Rosano et la via publica, grana deyce in la dicta festa.	Deve per un'altra terra *ad Paduli*, vicino ai beni di *Bartholomeo Mogione* da due parti e la via pubblica, grana due nella detta festa. Deve per un'altra terra che fu di *Ioanni de Ambrosi*, *ad Paduli*, vicino ai beni di *Antone de Anello* di *Crispano* e i beni di *Sanctillo Capogrosso* e i beni di *Berardo de Rosano* e la via pubblica, grana dieci nella detta festa.
Dompno Honorato de Rogeri et dompno Iohanni de Ysa, cappellani de la ecclesia de Sancta Barbara, deveno per una terra sita alla Pescina, iuxta li boni de Minico de Iannuczo de Ysa et li boni de Minico de Sanctillo de Ysa et la via publica, grana deyce in la dicta festa.	Domino *Honorato de Rogeri* e domino *Iohanni de Ysa*, cappellani della chiesa di *Sancta Barbara*, debbono per una terra sita *alla Pescina*, vicino ai beni di *Minico de Iannuczo de Ysa* e i beni di *Minico de Sanctillo de Ysa* e la via pubblica, grana dieci nella detta festa.
Deveno per un'altra terra all'Ulmo, iuxta li boni de Sancto Petri de Cayvano et li boni de le heredi de condam Angelillo de Felippo et la via	Debbono per un'altra terra *all'Ulmo*, vicino ai beni di *Santo Petri* di *Cayvano* e i beni delle eredi del fu *Angelillo de Felippo* e la via

publica, grana deyce in la dicta festa de Sancta Maria, ut supra.	pubblica, grana dieci nella detta festa di Santa Maria, come sopra.
Deveno per un'altra terra ad Sancta Barbara, iuxta li boni de Ricciardo Dompnadeo et li boni de Biancho Dompnadeo et la via vicinale, grana tre in la dicta festa.	Debbono per un'altra terra *ad Sancta Barbara*, vicino ai beni di *Ricciardo Dompnadeo* e i beni di *Biancho Dompnadeo* e la via vicinale, grana tre nella detta festa.
Deveno per un'altra terra allo Felace, iuxta li boni de Sancto Petri de Cayvano et li boni de la herede de Angelillo de Felippo et la via publica, grane dui in dicto festo.	Debbono per un'altra terra *allo Felace*, vicino ai beni di *Sancto Petri* di *Cayvano* e i beni della erede di *Angelillo de Felippo* e la via pubblica, grana due nella detta festa.
La ecclesia de San Iohanni et preyte Monacho Parmeri, como cappellano de dicta ecclesia in lo burgo de San Iohanni, deve per una terra arbustata ad Materna de quarte XVIII, iuxta li boni de Simeone Greco da dui parti et li boni de Sancto Petri de Cayvano et la via vicinale, grana deyce in la dicta festa de Sancta Maria.	La chiesa di *San Iohanni* e prete *Monacho Parmeri*, come cappellano della detta chiesa nel borgo *de San Iohanni*, deve per una terra alberata *ad Materna* di quarte XVIII, vicino ai beni di *Simeone Greco* da due parti e i beni di *Sancto Petri* di *Cayvano* e la via vicinale, grana dieci nella detta festa di Santa Maria.
Deve per uno territorio, in lo quale de presente sta hedificata certa parte de ipsa ecclesia, grana tre et mezo in dicto festo ut supra.	Deve per un terreno, nel quale al presente sta edificata una certa parte della stessa chiesa, tre grana e mezzo nella detta festa come sopra.
Maria de Lando deve per una casa dentro Cayvano, iuxta li boni de mastro Leone da dui parti et li boni de Antone de Paulo da dui parti et la via publica, gallina una in la festa de Natale, ut supra.	*Maria de Lando* deve per una casa dentro *Cayvano*, vicino ai beni di mastro *Leone* da due parti e i beni di *Antone de Paulo* da due parti e la via pubblica, una gallina nella festa di Natale, come sopra.
Notaro Dominico de Rosana deve per una terra sita ad Casale, iuxta li boni de Salvatore Palmeri et li boni de Rosa de Iacobo de Caserta et la via publica, grana dudici et mezo in la festa de Sancta Maria, ut supra.	Il notaio *Dominico de Rosana* deve per una terra sita *ad Casale*, vicino ai beni di *Salvatore Palmeri* e i beni di *Rosa de Iacobo* di *Caserta* e la via pubblica, dodici grana e mezzo nella festa di Santa Maria, come sopra.
Deve per un'altra terre sita alle Cesine, iuxta li boni de Antone de Ligorio de Crespano et li boni de Salvatore de Rosana et li boni de ipso notaro Dominico et la via publica, grana sey et mezo in la dicta festa de Sancta Maria.	Deve per un'altra terra sita *alle Cesine*, vicino ai beni di *Antone de Ligorio* di *Crispano* e i beni di *Salvatore de Rosana* e i beni dello stesso notaio *Dominico* e la via pubblica, sei grana e mezzo nella detta festa di Santa Maria.
Deve per dui casi, una palatiata et l'altra terranea, coperte ad pinci, dentro Cayvano, iuxta la casa de Cobello de Valle et li altri boni franchi de ipso notaro Dominico da dui parti et la via publica, tarì uno in la dicta festa de Sancta Maria; et più deve per le dicte dui case in la festa de Natale uno cappone, omne anno.	Deve per due case, una *palatiata* e l'altra a piano terra, coperte con tegole, dentro *Cayvano*, vicino alla casa di *Cobello de Valle* e gli altri beni franchi dello stesso notaio *Dominico* da due parti e la via pubblica, tarì uno nella detta festa di Santa Maria; e in più deve per le dette due case nella festa di Natale un cappone, ogni anno.
Et più deve per uno casalino dentro Cayvano, iuxta li boni de preyte Antone Mogione et fratri et li boni franchi de ipso notaro Dominico da dui parti, grana deyce in dicto festo Sancte Marie.	E in più deve per una piccola casa dentro *Cayvano*, vicino ai beni di prete *Antone Mogione* e fratelli e i beni franchi dello stesso notaio *Dominico* da due parti, grana dieci nella detta festa di Santa Maria.

Devea per una casa coperta ad scannole dentro Cayvano, iuxta li boni de Iohanni Barberi et li boni dotali de Angelella soa figla et li boni franchi de ipso notaro Dominico et la via publica, una gallina in la festa de Natale;	Doveva per una casa coperta *ad scannole*[66] dentro *Cayvano*, vicino ai beni di *Iohanni Barberi* e i beni dotali di *Angelella* sua figlia e i beni franchi dello stesso notaio *Dominico* e la via pubblica, una gallina nella festa di Natale;
lo quale [194.r] *rendito al presente se trova posto in un'altra casa palatiata de ipso notaro Domenico dentro Cayvano, iuxta li boni de ipso notaro Dominico da tre bande et la via publica et vicinale, per respecto che in dicta casa ad scannole ce have constructa una cappella.*	il quale tributo al presente si trova posto in un'altra casa *palatiata* dello stesso notaio *Domenico* dentro *Cayvano*, vicino ai beni dello stesso notaio *Dominico* da tre lati e la via pubblica e vicinale, per rispetto che nella detta casa *ad scannole* ci ha costruita una cappella.
Nardo de Regori, de villa Crispano, deve per una terra de reto all'Ortola, alias allo Felace, iuxta li boni de Sabatino Vitale et li boni de Francesco de Maczia de Magdaluni et li boni de Iacobo de notaro Ianni et la via publica, tarì tre, grana tre in la dicta festa de Sancta Maria.	*Nardo de Regori*, del villaggio di *Crispano*, deve per una terra dietro *all'Ortola*, ovvero *allo Felace*, vicino ai beni di *Sabatino Vitale* e i beni di *Francesco de Maczia* di *Magdaluni* e i beni di *Iacobo de notaro Ianni* e la via pubblica, tarì tre, grana tre nella detta festa di Santa Maria.
Minicho de la Valle et fratri deveno per una terra ad Pissignano, iuxta li boni de la ecclesia de Sancto Petri de Cayvano et li boni de Sancto Petri ad Mayella, alias de Sancta Caterina de Formello, et la via publica et vicinale, grana deyce in festo Sancte Marie, ut supra.	*Minicho de la Valle* e fratelli debbono per una terra *ad Pissignano*, vicino ai beni della chiesa di *Sancto Petri* di *Cayvano* e i beni di *Sancto Petri ad Mayeilla*, ovvero di *Sancta Caterina de Formello*, e la via pubblica e vicinale, grana dieci nella festa di Santa Maria, come sopra.
Deve per una casa, che fo de Carraro Zampella, dentro Cayvano, iuxta la casa de notaro Dominico de Rosana et la casa de Sancto Ianne et la via publica, grana nove, denaro uno in la dicta festa ut supra.	Deve per una casa, che fu di *Carraro Zampella*, dentro *Cayvano*, vicino alla casa del notaio *Dominico de Rosana* e la casa di *Sancto Ianne* e la via pubblica, grana nove, denari uno nella detta festa come sopra.
Deve per un'altra casa sita dentro Cayvano, iuxta la casa de Vincenso Maczucchella et la casa de Iacobo Scaramucza et la via publica et vicinale, gallina meza in la festa de Natale.	Deve per un'altra casa sita dentro *Cayvano*, vicino alla casa di *Vincenso Maczucchella* e la casa di *Iacobo Scaramucza* e la via pubblica e vicinale, mezza gallina nella festa di Natale.
Et deve per la casa comparao da lo dicto Iacobo de Scaramucza, ibidem, iuxta la dicta casa de ipso Minicho et la via publica, gallina meza in la dicta festa, ut supra.	E deve per la casa comprata dal detto *Iacobo de Scaramucza*, nello stesso luogo, vicino alla detta casa dello stesso *Minicho* e la via pubblica, mezza gallina nella detta festa, come sopra.
Deve per certo terreno, dove have constructa una potheca, fore le mura de Cayvano, alla Porta de la Bastia, iuxta lo foxo et la potheca de Pascarello de Roberto et la via publica, grana deyce in la dicta festa de Sancta Maria.	Deve per certo terreno, dove ha costruita una bottega, fuori le mura di *Cayvano, alla Porta de la Bastia*, vicino al fossato e la bottega di *Pascarello de Roberto* e la via pubblica, grana dieci nella detta festa di Santa Maria.
Deve per una terra arbustrata de quarte quactro, dove se dice alla Semeta, iuxta li boni de Mancino Greco et li boni de Petruczo Venuto et la via publica, grana cinque in la dicta festa, ut supra.	Deve per una terra alberata di quarte quattro, dove si dice *alla Semeta*, vicino ai beni di *Mancino Greco* e i beni di *Petruczo Venuto* e la via pubblica, grana cinque nella detta festa, come sopra.
Deve per una casa dentro Cayvano, comparao da Mayello de Ambrosi, iuxta la casa de	Deve per una casa dentro *Cayvano*, comprata da *Mayello de Ambrosi*, vicino alla casa di *Cobello*

[66] Considerato che *scannellà* = scanalare (Salzano), potrebbe essere il riferimento a una forma di tegole con scanalature.

Cobello de Valle et li altri boni soy, comparati da Iacobo Scaramucza, et la via publica et vicinale, gallina meza in la festa de Natale.	*de Valle* e gli altri suoi beni, comprati da *Iacobo Scaramucza*, e la via pubblica e vicinale, mezza gallina nella festa di Natale.
Marchionno et Angelo Thodischo, fratri, deveno per una terra campese ad Paduli, iuxta lo Lagno, iuxta la terra de Lanzillocto Testa et la terra de Biancho Dompnadeo et la terra de Romanella de Cola de Cola de la Cerra et la via vicinale, grana dui in la festa predicta.	*Marchionno* e *Angelo Thodischo*, fratelli, debbono per una terra non alberata *ad Paduli*, vicina al *Lagno*, vicina alla terra di *Lanzillocto Testa* e la terra di *Biancho Dompnadeo* e la terra di *Romanella de Cola* di *Cola de la Cerra* e la via vicinale, grana due nella festa predetta.
Deveno per un'altra terra ad Campo de Monacho, iuxta li boni de Marino de Paulo et li boni de Iohanni Cefalaro et li boni de la ecclesia de Sancta Maria de Casolla et la via vicinale, grana dui et mezo in la dicta festa de Sancta Maria.	Debbono per un'altra terra *ad Campo de Monacho*, vicino ai beni di *Marino de Paulo* e i beni di *Iohanni Cefalaro* e i beni della chiesa di *Sancta Maria* di *Casolla* e la via vicinale, due grana e mezzo nella detta festa di Santa Maria.
Paulo et Luciano Pinto deveno per una casa in lo burgo de San Iohanni, iuxta lo orto de Pascarello de Roberto et lo fundo de Iacobo de Antone Zampella et lo fundo de Cerello de Dato et lo fundo de condam Paulo de Antone Zampella et la via publica, grana deyce in la festa de Sancta Maria.	*Paulo* e *Luciano Pinto* debbono per una casa nel borgo di *San Iohanni*, vicino all'orto di *Pascarello de Roberto* e il fondo di *Iacobo de Antone Zampella* e il fondo di *Cerello de Dato* e il fondo del fu *Paulo de Antone Zampella* e la via pubblica, grana dieci nella festa di Santa Maria.
Deveno per una terra de moya quactro ad Pissignano, iuxta li boni de Lanzillocto Testa et li boni de Sabatino Vitale de Crespano et li boni de Francesco de Marzano et la via publica, grana cinque in la dicta festa.	Debbono per una terra di moggia quattro *ad Pissignano*, vicino ai beni di *Lanzillocto Testa* e i beni di *Sabatino Vitale* di *Crespano* e i beni di *Francesco de Marzano* e la via pubblica, grana cinque nella detta festa.
Deveno per la parte loro de uno fundo sito in lo burgo [194.^{v}] *de Sancto Ianne, iuxta lo orto seu cortiglo de la herede de Iannuczo Zampella et li boni de ipsi Paulo et Luciano et lo fundo de Iohanni de Natale et la via publica, grana undici, denari quactro in la dicta festa.*	Debbono per la parte loro di un fondo sito nel borgo di *Sancto Ianne*, vicino all'orto e cortile della erede di *Iannuczo Zampella* e i beni degli stessi *Paulo* e *Luciano* e il fondo di *Iohanni de Natale* e la via pubblica, grana undici, denari quattro nella detta festa.

Deveno per un altro fundo sito in lo dicto burgho, che fo de Dominico Severino, iuxta lo fundo de condam Iannuczo Zampella et lo orto de condam Pudano Severino et la via publica, grana undici in la dicta festa.	Debbono per un altro fondo sito nel detto borgo, che fu di *Dominico Severino*, vicino al fondo del fu *Iannuczo Zampella* e l'orto del fu *Pudano Severino* e la via pubblica, grana undici nella detta festa.
Deveno per uno orto sito in lo dicto burgo, iuxta li boni de ipsi Paulo et Luciano et la via publica, grana tre, denaro uno in la dicta festa.	Debbono per uno orto sito nel detto borgo, vicino ai beni degli stessi *Paulo* e *Luciano* e la via pubblica, grana tre, denari uno nella detta festa.
Deve lo dicto Luciano sulo per una terra, quale comparao da la herede de Iannuczo Severino alla Semeta, iuxta li boni de Christofaro Maxaro et li boni de Michele Greco et li boni de condam Marino Severino et la via publica, grana tre in la dicta festa.	Deve il detto *Luciano*, da solo, per una terra, la quale comprò dalla erede di *Iannuczo Severino alla Semeta*, vicino ai beni di *Cristofaro Maxaro* e i beni di *Michele Greco* e i beni del fu *Marino Severino* e la via pubblica, grana tre nella detta festa.
Deve lo dicto Luciano per uno cortiglo sito in lo	Deve il detto *Luciano* per un cortile sito nel

dicto burgo, iuxta lo fundo de Ianni de Cola Marino et lo fundo de ipso Luciano et la via publica, grana sey in dicto festo, ut supra.	detto borgo, vicino al fondo di *Ianni de Cola Marino* e il fondo dello stesso *Luciano* e la via pubblica, grana sei nella detta festa, come sopra.
Bartholomeo Mogione, Mayello et notaro Biasiello, Angelillo, Vicenso et Sabatino Mogione deveno per certo terreno, in lo quale è hedificato uno astraco, in la Via Carrara in mezo, dentro Cayvano, iuxta li boni loro franchi et la casa de Angelillo de Daniele et lo terreno concesso ad condam Mactheo de la Rocca et la via publica, tarì uno, grana deyce in la dicta festa de Sancta Maria.	*Bartholomeo Mogione*, *Mayello* e notaio *Biasiello*, *Angelillo*, *Vicenso* e *Sabatino Mogione* debbono per un certo terreno, nel quale è edificato un [vano coperto] con *astraco*, nella *Via Carrara* in mezzo, dentro *Cayvano*, vicino ai beni loro franchi e la casa di *Angelillo de Daniele* e il terreno concesso al fu *Mactheo de la Rocca* e la via pubblica, tarì uno, grana dieci nella detta festa di Santa Maria.
Deveno per uno orto alla Lopara, iuxta li boni loro franchi et li boni de la herede de condam Marcho de Suffia et la via publica, grana deyce in la dicta festa, ut supra.	Debbono per un orto *alla Lopara*, vicino ai beni loro franchi e i beni della erede del fu *Marcho de Suffia* e la via pubblica, grana dieci nella detta festa, come sopra.
Deveno per uno palmento et oscitorio con la corte denanti in lo dicto burgo de la Lopara, iuxta la casa et corte de Mayello et lo orto de condam Nardo Maczucchella et la via publica, grana sey in la dicta festa.	Debbono per un torchio e il suo riparo con un cortile davanti nel detto borgo *de la Lopara*, vicino alla casa e cortile di *Mayello* e l'orto del fu *Nardo Maczucchella* e la via pubblica, grana sei nella detta festa.
Deveno per una corte sita in lo dicto burgo, quale fo de condam Cola Ferraro, iuxta li boni loro franchi et la corte o vero Ayra de Sancto Petri de Cayvano et la via publica da dui parti, grana cinque, denari quactro in la dicta festa.	Debbono per un cortile sito nel detto borgo, il quale appartenne al fu *Cola Ferraro*, vicino ai beni loro franchi e il cortile ovvero Aia di *Sancto Petri* di *Cayvano* e la via pubblica da due parti, grana cinque, denari quattro nella detta festa.
Item dicto Mayello pro se et fratri deveno per una casa dentro Cayvano, iuxta la corte de Iacobo de notaro Ianni et lo terreno conceso ad condam Mactheo de la Rocca, gallina una in la festa de Natale.	Poi, il detto *Mayello* per sé e i fratelli debbono per una casa dentro *Cayvano*, vicino al cortile di *Iacobo de notaro Ianni* e il terreno concesso al fu *Mactheo de la Rocca*, una gallina nella festa di Natale.
Item Bartholomeo predicto deve per uno peczo de terra ad Paduli, iuxta li boni de la Numptiata de Cayvano, iuxta li boni de ipso Bartholomeo franchi et la via publica, grana deyce in la festa de Sancta Maria.	Parimenti il predetto *Bartholomeo* deve per un pezzo di terra *ad Paduli*, vicino ai beni de *la Numptiata* di *Cayvano*, vicino ai beni dello stesso *Bartholomeo* franchi e la via pubblica, grana dieci nella festa di Santa Maria.
Deve lo dicto Bartholomeo per una corte in lo burgo de la Lopara, quale fo de Cola de Soffia, iuxta li boni de la herede de Marco de Soffia, zoè 1'altra mitade, et li boni de Antone de notaro Iohanni et la via publica, grana sidici et mezo in la dicta festa; et per 1'altra parte de dicta corte, quale comparao da Pascale herede de lo dicto Marcho, iuxta la corte de Antone de notaro Johanni de Rosana et la via publica, grana tridici, denari dui in la dicta festa.	Deve il detto *Bartholomeo* per un cortile nel borgo *de la Lopara*, il quale fu di *Cola de Soffia*, vicino ai beni della erede di *Marco de Soffia*, cioè 1'altra metà, e i beni di *Antone de notaro Iohanni* e la via pubblica, sedici grana e mezzo nella detta festa; e per 1'altra parte del detto cortile, il quale comprò da *Pascale* erede del detto *Marcho*, vicino al cortile di *Antone de notaro Johanni de Rosana* e la via pubblica, grana tredici, denari due nella detta festa.
Deve lo dicto Bartholomeo per una quinta parte de una corte, fo de Marcho de Bella, in lo dicto burgo, iuxta l'altra mità de ipso Bartholomeo et	Deve il detto *Bartholomeo* per una quinta parte di un cortile, che fu di *Marcho de Bella*, nel detto borgo, vicino all'altra metà dello stesso

la via publica, grana tre, denari dui in la dicta festa.	*Bartholomeo* e la via pubblica, grana tre, denari due nella detta festa.
Deve per una casa dentro Cayvano, la quale fo de Brandolino Cefalaro, iuxta la casa de Iohanni de Rogeri et fratri et la casa francha de ipso Bartholomeo, gallina una in la festa de Natale.	Deve per una casa dentro *Cayvano,* la quale fu di *Brandolino Cefalaro,* vicino alla casa di *Iohanni de Rogeri* e fratelli e la casa franca dello stesso *Bartholomeo*, una gallina nella festa di Natale.
Deve per una potheca, che fo de Cobello da Vallo, dentro Cayvano, iuxta li boni de notaro Domenico de Rosana da tre parti et la via publica, grano uno et mezo in la festa de Sancta Maria.	Deve per una bottega, che fu di *Cobello da Vallo*, dentro *Cayvano,* vicino ai beni di notaio *Domenico de Rosana* da tre parti e la via pubblica, un grano e mezzo nella festa di Santa Maria.
Deve dicto Bartholomeo per dui moy de terra arbustrata, comparao [195.r] *da Iohanni Piczullo, sita alla Cayonca, iuxta li boni de la herede de Bactista Comte da dui parti et la via publica et vicinale, grana quactro et mezo in la dicta festa, ut supra.*	Deve il detto *Bartholomeo* per due moggia di terra alberata, comprata da *Iohanni Piczullo,* sita *alla Cayonca*, vicino ai beni della erede di *Bactista Comte* da due parti e la via pubblica e vicinale, quattro grana e mezzo nella detta festa, come sopra.
Masello de Cola Manso deve per una terra de moy dui arbustrata in le pertenentie de Sancto Arcangilo, dove se dice ad Fonicello, iuxta li boni de la ecclesia de Sancto Angelo de la Villa de Sancto Arcangilo da dui parti et li boni de Alfonso Barbato et la via vicinale, tarì uno, grana cinque in la festa de Sancta Maria, ut supra.	*Masello de Cola Manso* deve per una terra di moggia due, alberata, nelle pertinenze di *Sancto Arcangilo*, dove si dice *ad Fonicello,* vicino ai beni della chiesa di *Sancto Angelo* del villaggio di *Sancto Arcangilo* da due parti e i beni di *Alfonso Barbato* e la via vicinale, tarì uno, grana cinque nella festa di Santa Maria, come supra.
Cola de Andrea de Dominico de Rosana, Antone, Iannuczo et Angelillo, fratelli, deveno per una terra ad Sancta Barbara, iuxta li boni de Ricciardo Dompnadeo da dui parti et li boni de Ricciardo de Regori de Crispano et la via vicinale, tarì uno, grana nove in la festa de Sancta Maria.	*Cola de Andrea de Dominico de Rosana*, *Antone*, *Iannuczo* e *Angelillo*, fratelli, debbono per una terra *ad Sancta Barbara*, vicino ai beni di *Ricciardo Dompnadeo* da due parti e i beni di *Ricciardo de Rogeri* di *Crispano* e la via vicinale, tarì uno, grana nove nella festa di Santa Maria.
Deveno per una casa dentro Cayvano, quale compararo da Dilecta de condam Rensillo Perrecta, iuxta li boni loro et li boni de Mancino Greco et la via vicinale, grano uno et mezo in la dicta festa.	Debbono per una casa dentro *Cayvano,* la quale comprarono da *Dilecta* del fu *Rensillo Perrecta,* vicino ai beni loro e i beni di *Mancino Greco* e la via vicinale, un grano e mezzo nella detta festa.
Deveno per un'altra casa dentro Cayvano, quale compararo da Cobello de Somma, iuxta la casa de la herede de missere Antonello de Galterio et li boni de Antone de Paulo et la via publica, grana dui in la dicta festa.	Debbono per un'altra casa dentro *Cayvano,* la quale comprarono da *Cobello de Somma,* vicino alla casa della erede di messere *Antonello de Galterio* e i beni di *Antone de Paulo* e la via pubblica, grana due nella detta festa.
Pellegrino Farina de Crespano deve per una casa terranea dentro Cayvano, iuxta la casa de iodece Francesco Palmeri et li boni de la cappella de Sancta Maria et la via vicinale, grana dudici in la dicta festa.	*Pellegrino Farina* di *Crispano* deve per una casa a piano terra dentro *Cayvano,* vicino alla casa del giudice *Francesco Palmeri* e i beni della cappella di *Sancta Maria* e la via vicinale, grana dodici nella dicta festa.
Deve per una casa con la cortiglia, quale comparao da Artuso Fera et Iohanna soa	Deve per una casa con il cortile, la quale comprò da *Artuso Fera* e *Iohanna* sua moglie,

moglere, dentro Cayvano, iuxta la casa de preyte Ferentino Ferraro et la casa de Petri Cola de Germano et la via vicinale, grana quactro in la dicta festa.	dentro *Cayvano,* vicino alla casa di prete *Ferentino Ferraro* e la casa di *Petri Cola de Germano* e la via vicinale, grana quattro nella detta festa.
Bartholomeo Vitale de Crespano et Cola et Sabatino, fratelli, deveno zoè lo dicto Bartholomeo per le tre parti et li dicti Cola et Sabatino per l'altra parte de una casa dentro Cayvano, iuxta la casa de preyte Monacho Palmeri et la casa de Percaccio Cefalaro et la via publica, quarti tre de gallina in la festa de Natale.	*Bartholomeo Vitale* di *Crispano* e *Cola* e *Sabatino*, fratelli, devono cioè il detto *Bartholomeo* per tre parti e i detti *Cola* e *Sabatino* per l'altra parte di una casa dentro *Cayvano*, vicino alla casa di prete *Monacho Palmeri* e la casa di *Percaccio Cefalaro* e la via pubblica, tre quarti di gallina nella festa di Natale.
Antone de Rosana deve per una casa dentro Cayvano, iuxta la casa de Berardo de Rosano et li boni de preyte Monacho Palmeri et la via publica, quarti tre de gallina in la festa de Natale.	*Antone de Rosana* deve per una casa dentro *Cayvano*, vicino alla casa di *Berardo de Rosano* e i beni di prete *Monacho Palmeri* e la via pubblica, tre quarti di gallina nella festa di Natale.
Deve per una terra arbustrata alle Cesine, iuxta la terra de Berardo de Rosana et la terra de Antone Loysi de Rosana et la via publica, grana sey, denari dui in la festa de Sancta Maria.	Deve per una terra alberata *alle Cesine*, vicino alla terra di *Berardo de Rosana* e la terra di *Antone Loysi de Rosana* e la via pubblica, grana sei, denari due nella festa di Santa Maria.
Deve per la parte li tocca de uno orto sito alla Lupara, iuxta l'altra mità de dicto orto de Berardo de Rosana, iuxta certo terreno francho sou, che alias fo casa, et la via publica, grana septe, denari dui in la dicta festa.	Deve per la parte che gli tocca di un orto sito *alla Lupara*, vicino all'altra metà del detto orto di *Berardo de Rosana*, vicino a un certo terreno franco suo, che altrimenti fu casa, e la via pubblica, grana sette, denari due nella detta festa.
Deve per una terra arbustrata, che è de Penta soa nora, sita alla Scocta, iuxta li boni de Antone Loysi de Rosana et la via publica, grana sey in la dicta festa, ut supra.	Deve per una terra alberata, che è di *Penta* sua nuora, sita *alla Scocta*, vicino ai beni di *Antone Loysi de Rosana* e la via pubblica, grana sei nella detta festa, come sopra.
Berardo de Rosana deve per una terra arbustrata alle Cesine, iuxta li boni de Antone de Rosana et li boni de Francesco de Macchia et la via publica, grana sey, denari dui in la dicta festa.	*Berardo de Rosana* deve per una terra alberata *alle Cesine*, vicino ai beni di *Antone de Rosana* e i beni di *Francesco de Macchia* e la via publica, grana sei, denari due nella detta festa.
Deve per la parte li tocca de uno orto allo burgo de la Lopara, iuxta la mità de l'orto de Antone Rosana et li boni de Bactista Comte et la via publica, grana septe, denari dui in la dicta festa.	Deve per la parte che gli tocca di un orto al borgo *de la Lopara*, vicino alla metà dell'orto di *Antone Rosana* e i beni di *Bactista Comte* e la via pubblica, grana sette, denari due nella detta festa.
Deve per una casa denctro Cayvano, iuxta la casa de Antone de Rosana da dui parti et la via publica, gallina meza in la festa de Natale.	Deve per una casa dentro *Cayvano*, vicino alla casa di *Antone de Rosana* da due parti e la via pubblica, mezza gallina nella festa di Natale.
Deve per [195.v] *una casa dentro Cayvano, iuxta la casa de condam Angelillo de Felippo da dui parti et li boni de Iohanni de missere Dominico et fratri et la via publica, quarto uno de gallina in la festa de Natale.*	Deve per una casa dentro *Cayvano*, vicino alla casa del fu *Angelillo de Felippo* da due parti e i beni di *Iohanni de missere Dominico* e fratelli e la via pubblica, un quarto di gallina nella festa di Natale.
Deve per certo terreno dentro Cayvano, iuxta li	Deve per un certo terreno dentro *Cayvano*,

boni de preyte Monacho Palmeri et la casa de Antone de Rosana et la casa de ipso Berardo et la via publica, quarto uno de gallina in la dicta festa.	vicino ai beni di prete *Monacho Palmeri* e la casa di *Antone de Rosana* e la casa dello stesso *Berardo* e la via pubblica, un quarto di gallina nella detta festa.
Deve per un'altra casa, quale comparao da Iohanni de Rosana, dentro Cayvano, iuxta la corte de Antone de Loysi de Rosana et la via publica da dui parti, gallina meza in la dicta festa.	Deve per un'altra casa, la quale comprò da *Iohanni de Rosana*, dentro *Cayvano*, vicino al cortile di *Antone de Loysi de Rosana* e la via pubblica da due parti, mezza gallina nella detta festa.
Mancino Greco et Miele, sou nepote, deve per una terra arbustrata de quarte octo, sita allo Fundo, iuxta la terra de Iohanni de Natale, iuxta un'altra terra franca de ipso Mancino et la via publica, grana octo in festo Sancte Marie, ut supra.	*Mancino Greco* e *Miele*, suo nipote, deve per una terra alberata di otto quarte, sita *allo Fundo*, vicino alla terra di *Iohanni de Natale*, vicino a un'altra terra franca dello stesso *Mancino* e la via pubblica, grana otto nella festa di Santa Maria, come sopra.
Deveno per dui casi dentro Cayvano, con corte innanti, iuxta li boni de Cola de Dominico, iuxta la casa de Salvatore de Rosana et la casa palatiata de ipso Mancino et la via publica, grana sey in la dicta festa.	Debbono per due case dentro *Cayvano*, con cortile davanti, vicine ai beni di *Cola de Dominico*, vicino alla casa di *Salvatore de Rosana* e la casa *palatiata* dello stesso *Mancino* e la via pubblica, grana sei nella detta festa.
Deveno per una terra arbustrata de moya dui et quarte septe, sita alla Semita, iuxta la terra de Francesco de Marsano et li boni de la herede de Cola Marino et la terra de Iohannello Germano et la via publica, tarì uno et grana deyce et mezo in la dicta festa, ut supra.	Debbono per una terra alberata di moggia due e quarte sette, sita *alla Semita*, vicino alla terra di *Francesco de Marsano* e i beni della erede di *Cola Marino* e la terra di *Iohannello Germano* e la via pubblica, tarì uno e grana dieci e mezzo nella detta festa, come sopra.
Deveno per un'altra terra arbustrata de quarte quactordece, sita allo Fundo, iuxta li boni de Iohanni de Natale et la terra de ipso Mancino et la via publica, grana cinque in la dicta festa, ut supra.	Debbono per un'altra terra alberata di quattordici quarte, sita *allo Fundo*, vicino ai beni di *Iohanni de Natale* e la terra dello stesso *Mancino* e la via pubblica, grana cinque nella detta festa, come sopra.
Deveno per una casa dentro Cayvano, iuxta li boni de ipso Mancino et la via publica, la sexta parte de uno cappone in la festa de Natale.	Debbono per una casa dentro *Cayvano*, vicino ai beni dello stesso *Mancino* e la via pubblica, la sesta parte di un cappone nella festa di Natale.
Michele predicto, da per sè deve per una terra arbustrata, sita alla Semita, iuxta la terra de Iacobo et de Ianni Marino, iuxta la terra de Luciano Pinto et la terra de Ma[n]cino Greco, grano uno et mezo in la festa de Sancta Maria, ut supra.	Il predetto *Michele* di per sé deve per una terra alberata, sita *alla Semita*, vicino alla terra di *Iacobo* e di *Ianni Marino*, vicino alla terra di *Luciano Pinto* e la terra di *Mancino Greco*, un grano e mezzo nella festa di Santa Maria, come sopra.
Christoforo Maxaro, Paulo et Angelillo, fratelli, deveno per una terra arbustrata, sita ad Fractalonga, iuxta la terra de Mancino et de Miele Greco et la terra de la moglere de Iacobo de Iannuczo Zampella et la via vicinale, tarì uno et grana cinque in la festa de Sancta Maria, ut supra.	*Christoforo Maxaro*, *Paulo* e *Angelillo*, fratelli, debbono per una terra alberata, sita *ad Fractalonga*, vicino alla terra di *Mancino* e di *Miele Greco* e la terra della moglie di *Iacobo de Iannuczo Zampella* e la via vicinale, tarì uno e grana cinque nella festa di Santa Maria, come sopra.
Deve lo dicto Christoforo sulo per una terra sita alla Semita, iuxta la terra de Miele Greco et li	Deve il detto *Christoforo* da solo per una terra sita *alla Semita*, vicino alla terra di *Miele Greco*

boni de Iuliano Pinto et li boni de Vicenso de Dato, grano uno et mezo in la festa de Sancta Maria, ut supra.	e i beni di *Iuliano Pinto* e i beni di *Vicenso de Dato*, un grano e mezzo nella festa di Santa Maria, come sopra.
Deveno li predicti per uno orto sito allo burgo de Sancto Ianne, iuxta li boni de Iohanni de Natale et li boni de Ianni Marino et li boni de Nicolò de Napoli et la via publica, grana dudici in la festa de Sancta Maria, ut supra.	Devono i predetti per un orto sito al borgo *de Sancto Ianne*, vicino ai beni di *Iohanni de Natale* e i beni di *Ianni Marino* e i beni di *Nicolò de Napoli* e la via pubblica, grana dodici nella festa di Santa Maria, come sopra.
Deve lo dicto Christoforo sulo per certo terreno sito dentro Cayvano, alla Porta dell'Acqua, iuxta li boni de Melchionno Thodischo et li boni de Paulo Capogrosso et la via publica, grana quactordece in la dicta festa de Sancta Maria.	Deve il detto *Christoforo* da solo per un certo terreno sito dentro *Cayvano*, *alla Porta dell'Acqua*, vicino ai beni di *Melchionno Thodischo* e i beni di *Paulo Capogrosso* e la via pubblica, quattordici grana nella detta festa di Santa Maria.
Devo lo dicto Paulo sulo per certo terreno dentro Cayvano, iuxta lo terreno de dicto Christoforo sou [196.r] *frate, et lo orto de Simone Greco et la via publica, tarì uno in la dicta festa de Sancta Maria, ut supra.*	Devo il detto *Paulo* da solo per un certo terreno dentro *Cayvano*, vicino al terreno del detto *Christoforo* suo fratello, e l'orto di *Simone Greco* e la via publica, tarì uno nella detta festa di Santa Maria, come sopra.
Deve lo dicto Paulo per quarti quactro de terra arbustrata sita ad Fractalonga, iuxta la terra de Francesco de Marzano et la terra de Miele Greco et la via vicinale, grana dui et mezo et quarti tre de denaro in la dicta festa, ut supra.	Deve il detto *Paulo* per quattro quarte di terra alberata sita *ad Fractalonga*, vicino alla terra di *Francesco de Marzano* e la terra di *Miele Greco* e la via vicinale, due grana e mezzo e tre quarti di denaro nella detta festa, come sopra.
Miele de Galasso deve per uno orto, novamente ad ipso conceso per lo condam illustro signore comte de Fundi, quale sta fore le mura de la terra, iuxta lo foxo de la dicta terra et lo orto de la herede de Iacobo de Arecza et la via publica, grana decessecte et mezo in la dicta festa, ut supra.	*Miele de Galasso* deve per un orto, nuovamente concesso allo stesso dal fu illustre signor conte di *Fundi*, il quale sta fuori le mura della terra, vicino al fossato della detta terra e l'orto della erede di *Iacobo de Arecza* e la via pubblica, diciassette grana e mezzo nella detta festa, come sopra.
Deve per una torre, simelemente ad ipso concesa per lo dicto condam comte, sita dentro Cayvano, la quale se chiama la Torre de la Villania, iuxta menia terre Cayvani et la via publica, grana deyce in la dicta festa de Sancta Maria.	Deve per una torre, similmente concessa allo stesso dal detto fu conte, sita dentro *Cayvano*, la quale si chiama la *Torre de la Villania*, vicino alle mura della terra di *Cayvani* e la via pubblica, grana dieci nella detta festa di Santa Maria.
La herede de condam Paulo de missere Antonello deve per uno orto sito dentro Cayvano, iuxta lo orto de la herede de dicto condam missere Antonello et le casi che foro de Antone de Paulo et la via publica, cappone uno in la festa de Natale.	La erede del fu *Paulo de missere Antonello* deve per un orto sito dentro *Cayvano*, vicino all'orto della erede del detto fu messere *Antonello* e le case che furono di *Antone de Paulo* e la via pubblica, un cappone nella festa di Natale.
Berardo et Iohanni, fratelli, figlioli de condam missere Dominico de Rosana, deveno per uno palmento sito allo burgo de la Lopara, iuxta la via vicinale et la via per la quale se entra allo dicto palmento et la casa et cortiglo loro franca, tarì uno et mezo in la festa de Sancta Maria.	*Berardo* e *Iohanni*, fratelli, figli del fu messere *Dominico de Rosana*, debbono per un torchio sito nel borgo *de la Lopara*, presso la via vicinale e la via per la quale si entra al detto torchio e la casa e cortile loro franca, un tarì e mezzo nella festa di Santa Maria.
Deveno per uno casalino, comparato da le	Debbono per una piccola casa, comprata dalle

heredi de condam Iohannello Gulielimo de villa Crispano, dentro Cayvano, iuxta li boni de condam Bactista Comte, che foro de Caterina Cilente, et la via publica, pollastra una in la festa de Natale.	eredi del fu *Iohannello Gulielimo* del villaggio di *Crispano*, dentro *Cayvano*, vicino ai beni del fu *Bactista Comte*, che furono di *Caterina Cilente*, e la via pubblica, una pollastra nella festa di Natale.
Deveno per una casa, quala fo de Martinello Conte, comparata da Fuscho Fera, dentro Cayvano, iuxta la casa de Francesco de Rosana et la corte che fo de Bactista Comte, gallina meza in la festa de Natale.	Debbono per una casa, la quale fu di *Martinello Conte*, comprata da *Fuscho Fera*, dentro *Cayvano*, vicino alla casa di *Francesco de Rosana* e il cortile che fu di *Bactista Comte*, mezza gallina nella festa di Natale.
Deveno per le casi patremoniali site dentro Cayvano, le quali se teneno per loro, iuxta la via publica da dui parti, de le quali per la quarta parte loro, gallina meza in la festa de Natale.	Debbono per le case patrimonio di famiglia site dentro *Cayvano*, le quali sono possedute da loro, vicino alla via pubblica da due parti, delle quali per la quarta parte loro, mezza gallina nella festa di Natale.
Marino da Iacobo de notaro Iohanni de Rosana et fratri deveno per la quarte parte de le casi patremoniali soy dentro Cayvano, iuxta la via publica da dui parti, gallina meza in la festa de Natale.	*Marino da Iacobo de notaro Iohanni de Rosana* e fratelli debbono per la quarta parte delle loro case patrimonio di famiglia dentro *Cayvano*, vicino alla via pubblica da due parti, mezza gallina nella festa di Natale.
Deveno per uno moyo de terra arbustrato ad Sancta Maria, iuxta la via publica et iuxta un altro moyo de terra che tene Francesco de Rosana, grana deyce in la festa de Sancta Maria.	Debbono per un moggio di terra alberata *ad Sancta Maria*, vicino alla via pubblica e vicino a un altro moggio di terra che tiene *Francesco de Rosana*, grana dieci nella festa di Santa Maria.
Deve per la mità de una casa con corte, quale foro de Nardo de Rosella in lo burgo de la Lopara, iuxta la via publica da dui parti et iuxta l'altra mità de epsa casa reddetitia, quale tene Antone Severino, grana deyce in la festa de Sancta Maria, ut supra.	Deve per la metà di una casa con cortile, che furono di *Nardo de Rosella* nel borgo *de la Lopara*, vicino alla via pubblica da due parti e vicino l'altra metà redditizia della stessa casa, la quale tiene *Antone Severino*, grana dieci nella festa di Santa Maria, come sopra.
Francisco de notaro Ianni de Rosana deve per uno moyo de terre arbustrato ad Sancta Maria, iuxta li boni de condam Iohanni de Rosana et li boni de Marino de Rosana et la via publica, grana deyce in la festa de Sancta Maria, ut supra.	*Francisco de notaro Ianni de Rosana* deve per un moggio di terra alberata *ad Sancta Maria*, vicino ai beni del fu *Iohanni de Rosana* e i beni di *Marino de Rosana* e la via pubblica, grana dieci nella festa di Santa Maria, come sopra.
Deve per uno orto in lo burgo de la Lopara, iuxta lo orto [196.ᵛ] *Mayello de Ambrosi et lo orto de Sanctarso et fratri et li boni de Petruczo Dompnadeo et la via publica, tarì quactro, grana nove in la festa de Sancta Maria, ut supra.*	Deve per uno orto nel borgo *de la Lopara*, vicino all'orto di *Mayello de Ambrosi* e l'orto di *Sanctarso* e fratelli e i beni di *Petruczo Dompnadeo* e la via pubblica, tarì quattro, grana nove nella festa di Santa Maria, come sopra.
Deve per le casi patremoniali dentro Cayvano, iuxta li boni de condam Nardello et Iannuczo de Mogione et la via publica de dui parti, gallina meza in la festa de Natale.	Deve per le case patrimonio di famiglia dentro *Cayvano*, vicino ai beni del fu *Nardello* e di *Iannuczo de Mogione* e la via pubblica da due parti, mezza gallina nella festa di Natale.
Deve per la mità de una casa, quale fo de Stefano Calione de villa Crispano, dentro Cayvano, iuxta la casa de la herede de Bactista	Deve per la metà di una casa, la quale fu di *Stefano Calione* del villaggio di *Crispano*, dentro *Cayvano*, vicino alla casa della erede di

Comte, et la altra mità de epsa casa, la quale se posse per Antone sou frate, quarto uno de gallina in la festa de Natale, ut supra.	*Bactista Comte*, e l'altra metà della stessa casa, la quale è posseduta da *Antone* suo fratello, un quarto di gallina nella festa di Natale, come sopra.
Deve per una casa dentro Cayvano, con corticella innanti, la quale fo de Antone Martino, iuxta la casa de le heredi de condam missere Dominico de Rosana et la casa de Antone de notaro Iohanni et la via publica, gallina meza in la festa de Natale.	Deve per una casa dentro *Cayvano*, con piccolo cortile davanti, la quale fu di *Antone Martino*, vicino alla casa delle eredi del fu messere *Dominico de Rosana* e la casa di *Antone de notaro Iohanni* e la via pubblica, mezza gallina nella festa di Natale.
Antone de notaro Iohanni de Rosana deve per la mità de uno moyo de terra ad Sancta Barbara, iuxta l'altra mità reddetitia, quale tene Bactista Dompnadeo, et li boni de Salvatore de Rosana et la via publica, grana octo et mezo in la festa de Sancta Maria, ut supra.	*Antone de notaro Iohanni de Rosana* deve per la metà di un moggio di terra *ad Sancta Barbara*, vicino all'altra metà redditizia, la quale tiene *Bactista Dompnadeo*, e i beni di *Salvatore de Rosana* e la via pubblica, otto grana e mezzo nella festa di Santa Maria, come sopra.

Deve per le case patrimoniali soe dentro Cayvano, iuxta la via publica da dui parti et li boni de Francesco sou fratello, gallina meza in la festa de Natale.	Deve per le sue case patrimonio di famiglia dentro *Cayvano*, vicino alla via pubblica da due parti e i beni di *Francesco* suo fratello, mezza gallina nella festa di Natale.
Deve per una mità de una casa, quale fo de Stefano Moccia et fratri de villa Crispano, dentro Cayvano, iuxta la mità de epsa casa, quale tene Francesco sou frate, et la via publica et vicinale, quarto uno de gallina in la festa de Natale, ut supra.	Deve per la metà di una casa, la quale fu di *Stefano Moccia* e fratelli del villaggio di *Crispano*, dentro *Cayvano*, vicino alla metà della stessa casa, la quale tiene *Francesco* suo fratello, e la via pubblica e vicinale, un quarto di gallina nella festa di Natale, come sopra.
Deve per una casa, con una corticella innanti, dentro Cayvano, iuxta la casa de la herede de condam Angelillo de Paulo et li boni de Francesco de Rosana et la via publica, gallina meza in la festa de Natale.	Deve per una casa, con un piccolo cortile davanti, dentro *Cayvano*, vicino alla casa della erede del fu *Angelillo de Paulo* e i beni di *Francesco de Rosana* e la via pubblica, mezza gallina nella festa di Natale.
Dompno Gabriele Comte, cappellano de la cappella de Sancta Maria Magdalena dentro la Numptiata de Cayvano, deve per una terra arbustrata allo Campo, iuxta li boni de la herede de condam Iuliano Maczucchella et li boni de li heredi de condam Angelillo de Felippo, como dota de dicta cappella, grana octo, denari quactro. Et tucti singuli cappellani successive so tenuti similiter al dicto rendito in la festa de Sancta Maria, ut supra.	Domino *Gabriele Comte*, cappellano della cappella di *Sancta Maria Magdalena* dentro *la Numptiata* di *Cayvano*, deve per una terra alberata *allo Campo*, vicino ai beni della erede del fu *Iuliano Maczucchella* e i beni degli eredi del fu *Angelillo de Felippo*, come dote della detta cappella, grana otto, denari quattro. Tutti i singoli cappellani successivi sono tenuti similmente al detto tributo nella festa di Santa Maria, come sopra.
Luca Peczullo deve per quactro quarte de terra, che cagnao con Polisena de Diamante, site alla Via Traversa, iuxta li boni de Antonino Scocto et la via vicinale, grana septe et mezo in la festa de Sancta Maria, ut supra.	*Luca Peczullo* deve per quattro quarte di terra, che scambiò con *Polisena de Diamante*, site *alla Via Traversa*, vicino ai beni di *Antonino Scocto* e la via vicinale, sette grana e mezzo nella festa di Santa Maria, come sopra.
Polisena de Diamante deve per mezo moyo de terra alla Via Traversa, quale cagnao con Luca Peczullo, iuxa li boni de Luciano Pinto et li boni	*Polisena de Diamante* deve per mezzo moggio di terra *alla Via Traversa*, la quale scambiò con *Luca Peczullo*, vicino ai beni di *Luciano Pinto* e

de li heredi de condam Andrea Scocto, grana septe in la dicta festa de Sancta Maria, ut supra.	ai beni degli eredi del fu *Andrea Scocto*, grana sette nella detta festa di Santa Maria, come sopra.
Fonso de Caserta et Andrea de Rosana deveno per una casa, con corte innanti, sita in lo burgo de la Lopara, iuxta li boni de Antone de Loysi de Rosana da dui parti et la via publica et vicinale, grana septe in la dicta festa de Sancta Maria.	*Fonso de Caserta* e *Andrea de Rosana* debbono per una casa, con cortile davanti, sita nel borgo *de la Lopara*, vicino ai beni di *Antone de Loysi de Rosana* da due parti e la via pubblica e vicinale, grana sette nella detta festa di Santa Maria.
Dompno Fiorentino Ferraro de Cayvano deve per una casa, con uno furno, dentro Cayvano, iuxta li boni de ipso domno Fiorentino reddetitii ad Francesco Comte, iuxta la corte de le heredi de condam Andriello Farina de Crespano et la via publica, grana dui et mezo [197.r] *in la festa de Sancta Maria, ut supra.*	Domino *Fiorentino Ferraro* di *Cayvano* deve per una casa, con un forno, dentro *Cayvano*, vicino ai beni dello stesso domino *Fiorentino* redditizi a *Francesco Comte*, vicino al cortile delle eredi del fu *Andriello Farina* di *Crespano* e la via pubblica, due grana e mezzo nella festa di Santa Maria, come sopra.
Sabatino Vitale et Iohanni Vitale de Crespano deveno per una casa dentro Cayvano, iuxta la casa de preyte Monacho Palmeri et neputi et la casa de Iacobo Cefalaro et la via publica, tarì uno, grana quactro in la dicta festa de Sancta Maria, ut supra.	*Sabatino Vitale* e *Iohanni Vitale* di *Crespano* debbono per una casa dentro *Cayvano,* vicino alla casa di prete *Monacho Palmeri* e nipoti e la casa di *Iacobo Cefalaro* e la via pubblica, tarì uno, grana quattro nella detta festa di Santa Maria, come sopra.
Deveno per una terra arbustata de quarte undice, fo de Marino Napodano, sita ad Pissignano, iuxta li boni de Capuano Severino et li boni de Paulo Pinto et la via vicinale, grana quactordece, denari dui in la dicta festa.	Debbono per una terra alberata di quarte undici, che fu di *Marino Napodano*, sita *ad Pissignano*, vicino ai beni di *Capuano Severino* e i beni di *Paulo Pinto* e la via vicinale, grana quattordici, denari due nella detta festa.
Sabatino et Angelillo de Gulielimo de Crespano, fratelli, deveno per una terra arbustata, sita ubi dicitur ad Quello de mastro Petruczo, iuxta li boni de Antone de notaro Iohanni et li boni de Sabatino Vitale et la via publica, grana cinque in la dicta festa.	*Sabatino* e *Angelillo de Gulielimo* di *Crespano*, fratelli, debbono per una terra alberata, sita dove si dice *ad Quello de mastro Petruczo*, vicino ai beni di *Antone de notaro Iohanni* e i beni di *Sabatino Vitale* e la via pubblica, grana cinque nella detta festa.
Ricciardo Dompnadeo deve per una terra arbustata, sita ad Campo de Monacho, o vero ad Chiuppo, quale fo pro quarta parte de Penta Dompnadeo, et 1'altra quarta parte de Francesco Dompnadeo, et l'altra quarta parte de condam Iacobo de notaro Iohanni, et l'altra quarta parte fo de Ianni et Iacobo Marino et fratri, iuxta la terra de la corte de Sancto Arcangelo et la terra de la corte de Cayvano, de moya sey, et iuxta lo altro francho de ipso Ricciardo, tarì cinque in la festa de Sancta Maria, ut supra.	*Ricciardo Dompnadeo* deve per una terra alberata, sita *ad Campo de Monacho*, ovvero *ad Chiuppo*, la quale fu per la quarta parte di *Penta Dompnadeo*, e un'altra quarta parte di *Francesco Dompnadeo*, e un'altra quarta parte del fu *Iacobo de notaro Iohanni*, e l'altra quarta parte fu di *Ianni* e *Iacobo Marino* e fratelli, vicino alla terra della corte di *Sancto Arcangelo* e la terra della corte di *Cayvano*, di moggia sei, e vicino ad altro [bene] franco dello stesso *Ricciardo*, tarì cinque nella festa di Santa Maria, come sopra.
Deve per uno orto in lo burgo de la Lopara, quale fo de condam Sanctillo et Iohanni Cantone, iuxta la corte francha de ipso Ricciardo et la casa de condam Bactista Dompnadeo et la via vicinale, grana dudici, denari quactro in la dicta festa.	Deve per un orto nel borgo *de la Lopara*, il quale appartenne ai fu *Sanctillo* e *Iohanni Cantone*, vicino al cortile franco dello stesso *Ricciardo* e la casa del fu *Bactista Dompnadeo* e la via vicinale, grana dodici, denari quattro nella detta festa.

Deve per una casa dentro Cayvano, iuxta la casa et potheca de Pascarello de Roberto et le curti de Alfonso de Caserta et la via publica, grana sey in la dicta festa.	Deve per una casa dentro *Cayvano,* vicino alla casa e bottega di *Pascarello de Roberto* e i cortili di *Alfonso de Caserta* e la via pubblica, grana sei nella detta festa.
Dicto Ricciardo Dompnadeo et Cola de Biancho, Iacobo de Bactista et Petruczo de Sanctuczo con li fratri, soy neputi, deveno per una pecza de terra arbustata de moya sey et mezo, sita ad Sancta Barbara, iuxta li altri boni loro da dui parti et li boni de la Numptiata et li boni de Sancta Barbara et la via publica da dui parti, tarì uno, grana cinque in la festa de Sancta Maria, ut supra.	Il detto *Ricciardo Dompnadeo* e *Cola de Biancho, Iacobo de Bactista* e *Petruczo de Sanctuczo* con i fratelli, suoi nipoti, debbono per un pezzo di terra alberata di sei moggia e mezzo, sita *ad Sancta Barbara,* vicino agli altri loro beni da due parti e i beni della *Numptiata* e i beni di *Sancta Barbara* e la via pubblica da due parti, tarì uno, grana cinque nella festa di Santa Maria, come sopra.
Deveno per un'altra terra arbustata de moy dui, sita ad Sancta Barbara, iuxta li altri boni loro da dui parti et la via publica, grana sidici in la dicta festa, ut supra.	Debbono per un'altra terra alberata di moggia due, sita *ad Sancta Barbara,* vicino agli altri loro beni da due parti e la via publica, grana sedici nella detta festa, come sopra.
Deveno per un'altra terra arbustata de moyo uno, sita ad Sancta Barbara, iuxta li boni de la Numptiata et li boni de Antone de notaro Iohanni et la via publica, grana decedocto in la dicta festa, ut supra.	Debbono per un'altra terra alberata di un moggio, sita *ad Sancta Barbara,* vicino ai beni della *Numptiata* e i beni di *Antone de notaro Iohanni* e la via pubblica, grana diciotto nella detta festa, come sopra.
Deveno per un'altra terra arbustata de moyo uno et poco più, sita ibidem, iuxta li boni de Cola de Andrea de Minicho et fratri et li boni de Nardo de Regori de Crespano et li boni de Sancta Barbara et la via vicinale, grana decennove in la dicta festa, ut supra.	Debbono per un'altra terra alberata di un moggio e poco più, sita nello stesso luogo, vicina ai beni di *Cola de Andrea de Minicho* e fratelli e i beni di *Nardo de Regori* di *Crespano* e i beni di *Sancta Barbara* e la via vicinale, grana diciannove nella detta festa, come sopra.
Deveno per uno fundo dentro Cayvano, iuxta li boni che foro de Carlo Maczucchella et le casi loro et le curti de Nardo Scocto et la via publica, grana septe, denari deyce in la dicta festa, ut supra.	Debbono per un fondo dentro *Cayvano,* vicino ai beni che furono di *Carlo Maczucchella* e le lo loro case e i cortili di *Nardo Scocto* e la via pubblica, grana sette, denari dieci nella detta festa, come sopra.
Li dicti Cola de Biancho, Iacobo de Bactista et Petruczo de Sanctuczo, con soy fratri, deveno per soccessione paterna omne anno in la festa de Natale quarti tre de gallina.	I detti *Cola de Biancho, Iacobo de Bactista* e *Petruczo de Sanctuczo,* con i loro fratelli, debbono per successione paterna ogni anno nella festa di Natale tre quarti di gallina.
Dice lo dicto Cola è s[opra] una casa possede Pacello de Galteri et Palmeri sou frate dentro Cayvano, iuxta li boni de Ricciardo Dompnadeo et la rede de Pedano de Galteri.	Dice il detto *Cola* è sopra una casa che possiede *Pacello de Galteri* e *Palmeri* suo fratello dentro *Cayvano,* vicino ai beni di *Ricciardo Dompnadeo* e la erede di *Pedano de Galteri*.
Item [197.v] *deveno per una terra arbustata, sita ad Sancta Barbara, iuxta li boni loro da dui parti et la via vicinale, con li quali è tenito rendere lo dicto Ricciardo, una inseme con loro per la dicta terra, grana octo in la festa de Sancta Maria, ut supra.*	Parimenti debbono per una terra alberata, sita *ad Sancta Barbara,* vicino ai loro beni da due parti e la via vicinale, con i quali è tenuto a dare come tributo il detto *Ricciardo,* insieme a loro per la detta terra, grana otto nella festa di Santa Maria, come sopra.
Lo dicto Cola sulo con li fratri deveno per uno mezo moyo de terra arbustato, quale comparao da Antone de Ysa, sito alla Pescina, iuxta li boni	Il detto *Cola* da solo con i fratelli debbono per un mezzo moggio di terra alberato, il quale comprarono da *Antone de Ysa*, sito *alla Pescina,*

de Marino Comte et li boni de Minico de Antone de Ysa et la via publica, grana deyce in la dicta festa, ut supra.	vicino ai beni di *Marino Comte* e i beni di *Minico de Antone de Ysa* e la via pubblica, grana dieci nella detta festa, come sopra.
Lo dicto Jacobo con li fratri deveno per una terra ad Sancta Barbara de quarte cinque, quale comparao da missere Dominico de Rosana, iuxta li boni de Petruczo et Ricciardo Dompnadeo et li boni de Sancta Barbara et la via publica, grana octo et mezo in la dicta festa, ut supra.	Il detto *Jacobo* con i fratelli debbono per una terra *ad Sancta Barbara* di cinque quarte, la quale comprarono da messere *Dominico de Rosana*, vicino ai beni di *Petruczo* e *Ricciardo Dompnadeo* e i beni di *Sancta Barbara* e la via pubblica, otto grana e mezzo nella detta festa, come sopra.
Lo dicto Petruczo con li fratri deveno per una terra arbustata de uno moyo in circa, la quale comparao da Dompnadeo, dove se dice ad Docente, iuxta li boni de Paulo Mauro et fratri et li altri boni de ipso Petruczo et la via publica, grana dui et mezo in la dicta festa, ut supra.	Il detto *Petruczo* con i fratelli debbono per una terra alberata di un moggio circa, la quale comprarono da *Dompnadeo*, dove si dice *ad Docente*, vicino ai beni di *Paulo Mauro* e fratelli e gli altri beni dello stesso *Petruczo* e la via pubblica, due grana e mezzo nella detta festa, come sopra.
Deve li dicti Petruczo et fratri, per uno orto in lo burgo de San Iohanni, iuxta lo orto de Andrea de Christoforo et lo orto de Francesco Comte et la via vicinale, grana tre in la dicta festa de Sancta Maria, ut supra.	Debbono i detti *Petruczo* e fratelli, per un orto nel borgo *de San Iohanni*, vicino all'orto di *Andrea de Christoforo* e l'orto di *Francesco Comte* e la via vicinale, grana tre nella detta festa di Santa Maria, come sopra.
Deveno li predicti Petruczo et fratri per uno moyo de terra campese, quale comparao da Federico de Azano, sito alla Pantera, iuxta li boni de Minico Sanctillo de Ysa et li boni de ipsi Petruczo et fratri et la via publica, grana cinque in la dicta festa de Sancta Maria, ut supra.	Debbono i predetti *Petruczo* e fratelli per un moggio di terra non alberata, che comprarono da *Federico de Azano*, sito *alla Pantera*, vicino ai beni di *Minico Sanctillo de Ysa* e i beni degli stessi *Petruczo* e fratelli e la via pubblica, grana cinque nella detta festa di Santa Maria, come sopra.
Deve lo dicto Petruczo per uno orto con corte, sito in lo burgo de la Lopara, iuxta lo orto et casa et corte de Francesco de notaro Iohanni de Rosana da tre parti et la via publica, grana quindici in la dicta festa, ut supra.	Deve il detto *Petruczo* per un orto con cortile, sito nel borgo *de la Lopara*, vicino all'orto e la casa e il cortile di *Francesco de notaro Iohanni de Rosana* da tre parti e la via pubblica, grana quindici nella detta festa, come sopra.
Domitio de Arecze deve per le tre parti et meza de le dudici de uno feo dicto lo Marmorano seu la Mocta, consistente in diversi membri de casi et altre robe, sito in lo territorio de Cayvano, quarti tre et mezo de le dudici parti de uno spalveri, secondo possede del dicto feo; che lo restante de ipso feo possede la corte del dicto condam signore comte de Fundi; develo rendere quando se adoha in Regno.	*Domitio de Arecze* deve per le tre parti e mezza delle dodici di un feudo detto *lo Marmorano* o *la Mocta*, consistente in diversi membri di case e altre cose, sito nel territorio di *Cayvano*, tre quarti e mezzo delle dodici parti di uno *spalveri*, secondo quanto possiede del detto feudo; che il restante dello stesso feudo possiede la corte del detto fu signor conte di *Fundi*; debbono pagare tributo per esso quando si paga la *adoha* nel Regno.
Et deve similiter per le tre parti et meza de le dudici de uno orto sito in lo burgo de la Lopara, iuxta li boni de Andrea Bello et fratri et la via vicinale, parti tre et meza de le dudici de grana deyce, secondo possede del dicto orto; che lo restante possede la corte et devele rendere in festo Sancte Marie de mense agusti.	E deve similmente per le tre parti e mezza delle dodici di un orto sito nel borgo *de la Lopara*, vicino ai beni di *Andrea Bello* e fratelli e la via vicinale, parti tre e mezza delle dodici di grana dieci, secondo quanto possiede del detto orto; che il restante lo possiede la corte e deve pagare tributo per esso nella festa di Santa Maria del

	mese di agosto.
Lo hospitale de Sancta Maria de la Cappella deve per una casa dentro Cayvano, iuxta la casa de Bertino Moccia de Cayvano et li boni de Pellegrino Farina de Crespano et lo orto de Sancto Petri, grana cinque, denari dui in la dicta festa de Sancta Maria, ut supra.	L'*hospitale* di *Sancta Maria de la Cappella* deve per una casa dentro *Cayvano*, vicino alla casa di *Bertino Moccia* di *Cayvano* e i beni di *Pellegrino Farina* di *Crespano* e l'orto di *Sancto Petri*, grana cinque, denari due nella detta festa di Santa Maria, come sopra.
Paulo de Stadio et Gabriele sou frate deveno per una terra arbustata, dove se dice ad Veciano, iuxta la terra de Francesco de Ninno et la terra de Luciano Pinto et la via vicinale, grana cinque, denaro uno in la dicta festa, ut supra.	*Paulo de Stadio* e *Gabriele* suo fratello debbono per una terra alberata, dove si dice *ad Veciano*, vicino alla terra di *Francesco de Ninno* e la terra di *Luciano Pinto* e la via vicinale, grana cinque, denari uno nella detta festa, come sopra.
Lo dicto Paulo deve per una corticella de Ypolita Severina, soa moglere, sita in lo burgo de San Iohanni, iuxta li boni de Iacobo Greco et li boni de la herede de Cola Marino et la [198.r] *via publica; et per una casa con lo orto de reto, sita ibidem, quale fo de condam Pudano Severino et de Antone Severino, grana tridici in la dicta festa, ut supra.*	Il detto *Paulo* deve per un piccolo cortile di *Ypolita Severina*, sua moglie, sito nel borgo *de San Iohanni*, vicino ai beni di *Iacobo Greco* e i beni della erede di *Cola Marino* e la via pubblica; e per una casa con l'orto dietro, sita nello stesso luogo, la quale appartenne al fu *Pudano Severino* e ad *Antone Severino*, grana tredici nella detta festa, come sopra.
Deve per una terra, venduta per li antecessuri de dicta Ypolita ad condam Marino Abbate de Napuli, de Acconciato ad Viciano, iuxta li boni de Lanzillocto Testa et li boni de Sabatino Vitale et fratri, grana cinque in la dicta festa, ut supra.	Deve per una terra, venduta dagli antenati della detta *Ypolita* al fu *Marino Abbate* di *Napuli*, di *Acconciato ad Viciano*, vicino ai beni di *Lanzillocto Testa* e i beni di *Sabatino Vitale* e fratelli, grana cinque nella detta festa, come sopra.
Deve per uno orto sito in lo burgo de San Iohanni, iuxta lo orto de condam Andrea Perola et lo orto de le heredi de condam Cola Marino, grana tre in la dicta festa de Sancta Maria, ut supra.	Deve per uno orto sito nel borgo *de San Iohanni*, vicino all'orto del fu *Andrea Perola* e l'orto delle eredi del fu *Cola Marino*, grana tre nella detta festa di Santa Maria, come sopra.
Vicenso de Minicho Maczucchella deve per una terra arbustata de moya tre in circa, sita ad Cerquito, iuxta li boni de preyte Antone Migione et li boni de condam missere Dominico de Rosano et la via publica, tarì uno in la dicta festa ut supra.	*Vicenso de Minicho Maczucchella* deve per una terra alberata di moggia tre circa, sita *ad Cerquito*, vicino ai beni di prete *Antone Migione* e i beni del fu messere *Dominico de Rosano* e la via pubblica, tarì uno nella detta festa come sopra.
Deve per un'altra terra arbustata de moya tre et mezo, sita ibidem, iuxta li boni de Sancto Petri ad Magella, alias de Sancta Caterina de Formeglo, et li boni de ipso Vicenso et la via publica, grana decennove in la dicta festa, ut supra.	Deve per un'altra terra alberata di tre moggia e mezzo, sita nello stesso luogo, vicino ai beni di *Sancto Petri ad Magella*, ovvero di *Sancta Caterina de Formeglo*, e i beni dello stesso *Vicenso* e la via pubblica, grana diciannove nella detta festa, come sopra.
Deve per una casa sita dentro Cayvano, iuxta li boni de Marino Napodano Severino et li altri boni franchi de ipso Vicenso, gallina una et meza in la festa de Natale.	Deve per una casa sita dentro *Cayvano*, vicino ai beni di *Marino Napodano Severino* e gli altri beni franchi dello stesso *Vicenso*, una gallina e mezza nella festa di Natale.
Iacobo et Minicho de Iohannello de Pascarola, fratri, deveno per una terra arbustata et vitata	*Iacobo* e *Minicho de Iohannello* di *Pascarola*, fratelli, debbono per una terra alberata e con viti

sita ad Materna, iuxta li boni de Simeone de Antone de Milone de dicta villa et li boni de Simeone Greco et la via publica, grana decessepte, denari dui et mezo, per la tersa parte, in la festa de Sancta Maria, ut supra.	sita *ad Materna*, vicino ai beni di *Simeone de Antone de Milone* del detto villaggio e i beni di *Simeone Greco* e la via pubblica, grana diciassette, denari due e mezzo, per la terza parte, nella festa di Santa Maria, come sopra.
Sanctella Cerasola deve per una terra arbustata sita ad Nullito, iuxta li boni de Sanctillo de Caserta et li boni dotali de Iacobo Marino et la via vicinale, tarì uno, grana tridici in la dicta festa de Sancta Maria, ut supra.	*Sanctella Cerasola* deve per una terra alberata sita *ad Nullito*, vicino ai beni di *Sanctillo de Caserta* e i beni dotali di *Iacobo Marino* e la via vicinale, tarì uno, grana tredici nella detta festa di Santa Maria, come sopra.
Francesco de Cola Comte deve per uno orto sito in lo burgo de San Iohanni, iuxta li boni de Menecuczo et Iohanni Simone et la via publica, grana octo et mezo in la festa de Sancta Maria, ut supra.	*Francesco de Cola Comte* deve per un orto sito nel borgo *de San Iohanni*, vicino ai beni di *Menecuczo* e *Iohanni Simone* e la via pubblica, otto grana e mezzo nella festa di Santa Maria, come sopra.
Deve per un orto sito ibidem, iuxta lo orto francho de dicto Francisco, con la Carrara de lato, et la via publica, grana octo, denari dui in la dicta festa de Sancta Maria, ut supra.	Deve per un orto sito nello stesso luogo, vicino all'orto franco del detto *Francisco*, con la *Carrara* di lato, e la via pubblica, grana otto, denari due nella detta festa di Santa Maria, come sopra.
Deve per una terra arbustata de uno moyo, fo de condam Consentino de Consentino, sita ad Materna, iuxta li boni franchi de dicto Francesco e la via vicinale, grana quactro in la dicta festa, ut supra.	Deve per una terra alberata di un moggio, che appartenne al fu *Consentino de Consentino*, sita *ad Materna*, vicino ai beni franchi del detto *Francesco* e la via vicinale, grana quattro nella detta festa, come sopra.
La cappella de Sancto Nicola fore Cayvano deve per una terra arbustata rara de tre moya, sita ad Materna, iuxta li boni de Francesco de Cola Comte, quale cappella è iuspatronatus de dicto Francesco, et iuxta li boni de la corte de Cayvano et la via vicinale, grana cinque in la dicta festa, ut supra.	La cappella di *Sancto Nicola* fuori *Cayvano* deve per una terra con pochi alberi di tre moggia, sita *ad Materna*, vicino ai beni di *Francesco de Cola Comte*, la quale cappella è *iuspatronatus* del detto *Francesco*, e vicino ai beni della corte di *Cayvano* e la via vicinale, grana cinque nella detta festa, come sopra.
Deve la dicta cappella per una terra ibidem, iuxta li boni de la ecclesia de Sancto Petri da dui parti et la via publica et vicinale, tarì dui, grana cinque in dicto festo, ut supra.	Deve la detta cappella per una terra nello stesso luogo, vicino ai beni della chiesa di *Sancto Petri* da due parti e la via pubblica e vicinale, tarì due, grana cinque nella detta festa, come sopra.
Iacobello Greco et Antonello, sou frate, deveno per una casa sita in lo burgo de San Iohanni, iuxta li boni franchi loro et la casa de Andrea de Christoforo et la via publica, grana dui et mezo in la dicta festa de Sancta Maria, ut supra.	*Iacobello Greco* e *Antonello*, suo fratello, debbono per una casa sita nel borgo *de San Iohanni*, vicino ai beni franchi loro e la casa di *Andrea de Christoforo* e la via pubblica, due grana e mezzo nella detta festa di Santa Maria, come sopra.
La ecclesia de Sancto Petri de Cayvano deve per una terra arbustata, sita alla Via Traversa, iuxta li boni de Antonino Scocto et la via publica da dui [198.v] *bande, grana nove in la dicta festa de Sancta Maria.*	La chiesa di *Sancto Petri* di *Cayvano* deve per una terra alberata, sita *alla Via Traversa*, vicino ai beni di *Antonino Scocto* e la via pubblica da due lati, grana nove nella detta festa di Santa Maria.
Deve per un'altra terra alla Via de Napoli, iuxta li boni de Iacobo de notaro Iohanni et li boni de Biancho Dompnadeo et la via publica,	Deve per un'altra terra *alla Via de Napoli*, vicino ai beni di *Iacobo de notaro Iohanni* e i beni di *Biancho Dompnadeo* e la via pubblica,

grana quindici in la dicta festa de Sancta Maria, ut supra.	grana quindici nella detta festa di Santa Maria, come sopra.
Deve per un'altra pecza de terra campese, dove se dice allo Felace, che fo de Petri Cola, iuxta li boni de Antonino Scocto et la via publica da dui parti, grana tre in la dicta festo, ut supra.	Deve per un altro pezzo di terra non alberata, dove si dice *allo Felace*, che fu di *Petri Cola*, vicino ai beni di *Antonino Scocto* e la via pubblica da due parti, grana tre nella detta festa, come sopra.
Deve per un'altra terra sita ad Sancto Anello, iuxta la via publica da tre parti et li altri boni de ipsa ecclesia, tarì uno, grana undici in la dicta festa, ut supra.	Deve per un'altra terra sita *ad Sancto Anello*, vicino alla via pubblica da tre parti e gli altri beni della stessa chiesa, tarì uno, grana undici nella detta festa, come sopra.
Cola de Suffia, dicto de Bella, deve per una terra arbustata, comparao da Menechello Terrecuso, sita ad Sancto Paulo, iuxta li boni de Francisco de notaro Iohanni de Rosana et le altri case de ipso Cola da dui parti et la via publica, grana nove in la dicta festa, ut supra.	*Cola de Suffia*, detto *de Bella*, deve per una terra alberata, che comprò da *Menechello Terrecuso*, sita *ad Sancto Paulo*, vicino ai beni di *Francisco de notaro Iohanni de Rosana* e le altre case dello stesso *Cola* da due parti e la via pubblica, grana nove nella detta festa, come sopra.
Deve per un'altra terra arbustata de uno moyo, sita ibidem, iuxta li boni de Sancto Petri et li altri boni soy da dui parti et la via publica, grana deyce in la dicta festa, ut supra.	Deve per un'altra terra alberata di un moggio, sita nello stesso luogo, vicino ai beni di *Sancto Petri* e gli altri beni suoi da due parti e la via pubblica, grana dieci nella detta festa, come sopra.
Minicho de Cola Minicho deve per una terra arbustata, sita alle Scocte, iuxta li boni de Sancto Petri de Cayvano et la via publica da tre parti, grana dui et mezo in la dicta festa, ut supra.	*Minicho de Cola Minicho* deve per una terra alberata, sita *alle Scocte*, vicino ai beni di *Sancto Petri* di *Cayvano* e la via pubblica da tre parti, due grana e mezzo nella detta festa, come sopra.
Deve per una casa, corte et orto, comparata da Paulo Marno[67]*, sito in lo burgo de la Lopara, iuxta la via publica circum circa, grana septe et mezo in la dicta festa, ut supra.*	Deve per una casa, cortile e orto, comprata da *Paulo Mauro* (?), sita nel borgo *de la Lopara*, vicino e intorno alla via pubblica, sette grana e mezzo nella detta festa, come sopra.
Andrea, Iacobo, Iohanni et Cola, fratelli, figlioli de Hector de Falcho, deveno per una casa, con una corte innanti et con uno orto dereto, sito in lo burgo de la Lopara, iuxta li boni de Antone de notaro Iohanni et li boni de Marco Cantone et la via publica, tarì uno in la dicta festa; et più deveno per la dicta casa, in la festa de Natale, cappone mezo.	*Andrea*, *Iacobo*, *Iohanni* e *Cola*, fratelli, figli di *Hector de Falcho*, debbono per una casa, con un cortile davanti e con un'orto dietro, sita nel borgo *de la Lopara*, vicino ai beni di *Antone de notaro Iohanni* e i beni di *Marco Cantone* e la via pubblica, tarì uno nella detta festa; e in più debbono per la detta casa, nella festa di Natale, mezzo cappone.
Deveno per uno peczo de terra de moya tre et quarti sey in circa, arbustata, sita ad Casale, iuxta li boni de notaro Dominico de Rosana et li boni de Salvatore de Palmeri et la via publica, grana dudici in la dicta festa, ut supra.	Debbono per un pezzo di terra di moggia tre e quarte sei circa, alberata, sita *ad Casale*, vicino ai beni del notaio *Dominico de Rosana* e i beni di *Salvatore de Palmeri* e la via pubblica, grana dodici nella detta festa, come sopra.
Deveno per una casa, con la corte innanti, dentro Cayvano, iuxta li boni de la herede de condam Iacobo de Arecza et la via publica da dui parti, la sexta parte de uno cappone in la	Debbono per una casa, con il cortile davanti, dentro *Cayvano*, vicino ai beni della erede del fu *Iacobo de Arecza* e la via pubblica da due parti, la sesta parte di un cappone nella festa di

[67] Forse *Mauro*.

festa de Natale.	Natale.
Marino de Falcho deve per una casa dentro Cayvano, iuxta li boni de Iacobo de Scaramucza et li boni de la herede de Christiano Palmeri et la via publica, la sexta parte de uno cappone in la festa de Natale.	*Marino de Falcho* deve per una casa dentro *Cayvano*, vicino ai beni di *Iacobo de Scaramucza* e i beni della erede di *Christiano Palmeri* e la via pubblica, la sesta parte di un cappone nella festa di Natale.

Mirabella de Nardella de Felippo, moglere de Francesco Comte, et Pellegrina de Nardella de Felippo, moglere de Luca de Rosana, deveno per una terra arbustata sita allo Campo, iuxta la terra de la herede de Guarino Maczucchella et la terra de la ecclesia de Sancta Barbara et la via publica, grana tridici, denari quactro, in festo Sancte Marie, ut supra.	*Mirabella de Nardella de Felippo*, moglie di *Francesco Comte*, e *Pellegrina de Nardella de Felippo*, moglie di *Luca de Rosana*, debbono per una terra alberata sita *allo Campo*, vicino alla terra della erede di *Guarino Maczucchella* e la terra della chiesa di *Sancta Barbara* e la via pubblica, grana tredici, denari quattro, nella festa di Santa Maria, come sopra.
Deveno per un'altra terra arbustata sita ibidem, iuxta li boni de la herede de condam Guarino Maczucchella et li boni de Sancta Barbara et la via publica et la via vicinale, grano uno, denari quactro in la dicta festa, ut supra.	Debbono per un'altra terra alberata sita nello stesso luogo, vicino ai beni della erede del fu *Guarino Maczucchella* e i beni di *Sancta Barbara* e la via pubblica e la via vicinale, grano uno, denari quattro nella detta festa, come sopra.
Deveno per un'altra terra ibidem, quale fo de condam Francesco Capocifaro de Napoli, iuxta li boni de la herede de condam notaro Iohanni de Rosana et li boni de la herede de condam Guarino Maczucchella et la via publica et vicinale, grana quactro in la dicta festa, ut supra.	Debbono per un'altra terra nello stesso luogo, la quale appartenne al fu *Francesco Capocifaro* di *Napoli*, vicino ai beni della erede del fu notaio *Iohanni de Rosana* e i beni della erede del fu *Guarino Maczucchella* e la via pubblica e vicinale, grana quattro nella detta festa, come sopra.
Deveno per uno orto sito alla Lopara, iuxta li boni de Talento de Ysa et li boni de la herede de condam Christiano Pal[199.r]*meri et la via publica, grana octo in la dicta festa, ut supra.*	Debbono per un orto sito *alla Lopara*, vicino ai beni di *Talento de Ysa* e i beni della erede del fu *Christiano Palmeri* e la via pubblica, grana otto nella detta festa, come sopra.
Deveno per una casa dentro Cayvano, iuxta li boni de Antone de notaro Iohanni et li boni de Berardo de Rosana, et la via publica da dui parti, una gallina in la festa de Natale.	Debbono per una casa dentro *Cayvano*, vicino ai beni di *Antone de notaro Iohanni* e i beni di *Berardo de Rosana*, e la via pubblica da due parti, una gallina nella festa di Natale.
Deveno per un'altra casa sita dentro Cayvano, iuxta li boni de condam missere Dominico de Rosana et li boni de Iohanni et de Andrea de Rogeri et la via publica, gallina meza in la festa de Natale.	Debbono per un'altra casa sita dentro *Cayvano*, vicino ai beni del fu messere *Dominico de Rosana* e i beni di *Iohanni* e di *Andrea de Rogeri* e la via pubblica, mezza gallina nella festa di Natale.
Prisciano de Iacobo Scocto et fratri deveno per una terra arbustata sita alla Castegna, de moya dui, iuxta li boni de Petruczo Dompnadeo et fratri et li boni de notaro Iohanni de Rosana et la via publica et vicinale, tarì uno in la dicta festa de Sancta Maria, ut supra.	*Prisciano de Iacobo Scocto* e fratelli debbono per una terra alberata sita *alla Castegna*, di moggia due, vicino ai beni di *Petruczo Dompnadeo* e fratelli e i beni del notaio *Iohanni de Rosana* e la via pubblica e vicinale, tarì uno nella detta festa di Santa Maria, come sopra.
Ianni Casandrino deve per uno orto sito in lo burgo de San Iohanni, iuxta la ecclesia de Sancto Nicola et li boni de Andrea de	*Ianni Casandrino* deve per un orto sito nel borgo *de San Iohanni*, vicino alla chiesa di *Sancto Nicola* e i beni di *Andrea de Christoforo*

Christoforo et la via publica, grana dudici in la dicta festa, ut supra.	e la via pubblica, grana dodici nella detta festa, come sopra.
Deve per una casa dentro Cayvano, iuxta la casa de Minicho de Ysa et la casa de Berardino Fera et la via publica, gallina meza in la festa de Natale.	Deve per una casa dentro *Cayvano*, vicino alla casa di *Minicho de Ysa* e la casa di *Berardino Fera* e la via pubblica, mezza gallina nella festa di Natale.
Antone et Marino de Rosana, fratelli, deveno per una terra allo Trio de li Gigli, iuxta li boni de Bartholomeo Mogione et li boni de la herede de condam Pudano de Gualteri et la via publica, grana deyce in la dicta festa de Sancta Maria.	*Antone* e *Marino de Rosana*, fratelli, debbono per una terra *allo Trio de li Gigli*, vicino ai beni di *Bartholomeo Mogione* e i beni della erede del fu *Pudano de Gualteri* e la via pubblica, grana dieci nella detta festa di Santa Maria.
Deveno per un'altra terra alle Cesine, iuxta li boni de Antone de Rosana et li boni de Francesco de Maczia de Magdaluni et la via vicinale, grana dudici, denari quactro in la dicta festa, ut supra.	Debbono per un'altra terra *alle Cesine*, vicino ai beni di *Antone de Rosana* e i beni di *Francesco de Maczia* di *Magdaluni* e la via vicinale, grana dodici, denari quattro nella detta festa, come sopra.
Deveno per un'altra terra allo Campo, alias allo Boscarello, iuxta li boni de Parillo de la Fragola da dui parti et li boni de Sancta Barbara et la via publica, grana tre in la dicta festa de Sancta Maria, ut supra.	Debbono per un'altra terra *allo Campo*, ovvero *allo Boscarello*, vicino ai beni di *Parillo* di *la Fragola*[68] da due parti e i beni di *Sancta Barbara* e la via pubblica, grana tre nella detta festa di Santa Maria, come sopra.
Deveno per una casa sita allo burgo de la Lopara, iuxta la casa de Sabatino de Ysa et la via publica, tarì dui in la dicta festa de Sancta Maria, ut supra.	Debbono per una casa sita al borgo *de la Lopara*, vicino alla casa di *Sabatino de Ysa* e la via pubblica, tarì due nella detta festa di Santa Maria, come sopra.
Deveno per una casa dentro Cayvano, iuxta la casa de preyte Monacho Palmeri et fratri et li boni de Antone de Rosana et la via publica da dui parti, gallina meza in la festa de Natale.	Debbono per una casa dentro *Cayvano*, vicino alla casa di prete *Monacho Palmeri* e fratelli e i beni di *Antone de Rosana* e la via pubblica da due parti, mezza gallina nella festa di Natale.
Iohanni Dompnadeo, dicto Fraccho, deve per uno moyo de terra ad Sancto Paulo, iuxta li boni de Iohanni de missere Dominico de Rosana et li boni de Sanct'Arso et la via publica, grano uno, denaro uno in la dicta festa, ut supra.	*Iohanni Dompnadeo*, detto *Fraccho*, deve per un moggio di terra *ad Sancto Paulo*, vicino ai beni di *Iohanni de missere Dominico de Rosana* e i beni di *Sanct'Arso* e la via pubblica, grano uno, denari uno nella detta festa, come sopra.
Iohanni de Cervo, habitante in la villa Casolla Valenzana, deve per uno orto che tene in la dicta villa, qual fo de condam Bono Anno de Herrico, iuxta lo orto de Petri figlo de dicto Bono Anno et lo orto de Sanctuczo de Ianni Barbato et la via publica, grana deyce in la dicta festa de Sancta Maria, ut supra.	*Iohanni de Cervo*, abitante nel villaggio di *Casolla Valenzana*, deve per un orto che tiene nel detto villaggio, il quale appartenne al fu *Bono Anno de Herrico*, vicino all'orto di *Petri* figlio del detto *Bono Anno* e l'orto di *Sanctuczo de Ianni Barbato* e la via pubblica, grana dieci nella detta festa di Santa Maria, come sopra.
La herede de Bernardo Arsano de la Cerra, habitante in la villa de Casolla Valenzana, deveno per una casa, con la corte denanti et con lo orto simul coniuncti, in la dicta villa, iuxta la casa de Christoforo de Vernuczo et la casa de Antone de Magdaluni et la via publica, tarì uno, grana cinque in la dicta festa de Sancta Maria,	La erede di *Bernardo Arsano* di *la Cerra*, abitante nel villaggio di *Casolla Valenzana*, debbono per una casa, con il cortile davanti e con l'orto insieme congiunti, nel detto villaggio, vicino alla casa di *Christoforo de Vernuczo* e la casa di *Antone* di *Magdaluni* e la via pubblica, tarì uno, grana cinque nella detta festa di Santa

[68] Afragola.

ut supra.	Maria, come sopra.
Minicho et Graffio, figli de mastro Luca Barberi, deveno per uno orto in lo burgo de la Lopara, iuxta la ecclesia de Sancto Lonardo et li boni de Antone de Rosana et la via publica, tarì uno, grana nove in la dicta festa de Sancta Maria, ut supra.	*Minicho* e *Graffio*, figli di mastro *Luca Barberi*, debbono per un orto nel borgo *de la Lopara*, vicino alla chiesa di *Sancto Lonardo* e i beni di *Antone de Rosana* e la via pubblica, tarì uno, grana nove nella detta festa di Santa Maria, come sopra.
La abbatia de la ecclesia de Sancto Gregori de Villa Crispano [199.v] *deve per una pecza de terra arbustata, dove se dice alli Nasali, alias alle Becciole de le Monache, iuxta li boni de epsa ecclesia franchi et la via publica, grana quactro in la dicta festa, ut supra.*	L'abbazia della chiesa di *Sancto Gregori* del villaggio di *Crispano* deve per un pezzo di terra alberata, dove si dice *alli Nasali*, ovvero *alle Becciole de le Monache*, vicino ai beni franchi della stessa chiesa e la via pubblica, grana quattro nella detta festa, come sopra.
Helisabet figla de condam Narda Maczucchella deve per uno peczo de terra arbustata allo Pescetello, iuxta li boni de Iohanni Bello et li boni de Cola Sempremay et la via publica et vicinale, grana dudici et mezo in la dicta festa de Sancta Maria, ut supra.	*Helisabet* figlia del fu *Narda Maczucchella* deve per un pezzo di terra alberata *allo Pescetello*, vicino ai beni di *Iohanni Bello* e i beni di *Cola Sempremay* e la via pubblica e vicinale, dodici grana e mezzo nella detta festa di Santa Maria, come sopra.
Mayello de Ambrosi deve per una terra arbustata, sita allo Capomaczo, iuxta li boni de la ecclesia de San Iohanni ad Mare de Napoli et la via publica da dui parti, grana deyce in la dicta festa de Sancta Maria, ut supra.	*Mayello de Ambrosi* deve per una terra alberata, sita *allo Capomaczo*, vicino ai beni della chiesa di *San Iohanni ad Mare* di *Napoli* e la via pubblica da due parti, grana dieci nella detta festa di Santa Maria, come sopra.
Deve per tre moya de terra arbustata, sita alla Via Francesca, iuxta li boni de Sabatino Cardillo et li altri boni soy et la via publica,, tarì uno in la dicta festa, ut supra.	Deve per tre moggia di terra alberata, sita *alla Via Francesca*, vicino ai beni di *Sabatino Cardillo* e gli altri beni suoi e la via pubblica, tarì uno nella detta festa, come sopra.
Deve per una terra de moya dui et quarte cinque, comparao da mastro Iohanni Barberi, sita ad Paduli, iuxta li boni de notaro Dominico de Rosana et li boni de Salvatore de Rosana, grana dui et mezo in la dicta festa, ut supra.	Deve per una terra di moggia due e quarte cinque, comprata da mastro *Iohanni Barberi*, sita *ad Paduli*, vicino ai beni del notaio *Dominico de Rosana* e i beni di *Salvatore de Rosana*, due grana e mezzo nella detta festa, come sopra.
Deve per una casa dentro Cayvano, iuxta li boni de Petruczo Venuto et li boni de Sabatino Cardillo et la via publica, gallina una in la festa de Natale.	Deve per una casa dentro *Cayvano*, vicino ai beni di *Petruczo Venuto* e i beni di *Sabatino Cardillo* e la via pubblica, una gallina nella festa di Natale.
Antone Severino deve per una casa con la corte innanti, sita in lo burgo de la Lopara, dove se dice Sancto Lonardo, iuxta li boni de Antone de Rosana et la via publica, grana deyce in la festa de Sancta Maria, ut supra.	*Antone Severino* deve per una casa con il cortile davanti, sita nel borgo *de la Lopara*, dove si dice *Sancto Lonardo*, vicino ai beni di *Antone de Rosana* e la via pubblica, grana dieci nella festa di Santa Maria, come sopra.
Deve per una terra acconciata, per la parte li tocca, sita allo Piro, alias allo Acconciato, quale se possede per Lanzillocto Testa et Mancino Greco, la quale fo venduta ad Marino Abbate de Napoli franca, iuxta li boni de Lanzillocto Testa et li boni de Sancto Petri ad Mayella, alias de Sancta Caterina de Formellio,	Deve per una terra *acconciata*, per la parte che gli tocca, sita *allo Piro*, ovvero *allo Acconciato*, la quale è tenuta da *Lanzillocto Testa* e *Mancino Greco*, che fu venduta a *Marino Abbate* di *Napoli* franca, vicino ai beni di *Lanzillocto Testa* e i beni di *Sancto Petri ad Mayella*, ovvero di *Sancta Caterina de Formellio*, grana

grana septe, denaro uno in la dicta festa, ut supra.	sette, denari uno nella detta festa, come sopra.
Iohanni Convenebele et li neputi, figlioli de condam Thofano de Villa Carditi, deveno per una terra arbustata, de moya quactro incirca, sita ad Camponollito, alias dereto all'Ortola, iuxta li boni de Ricciardo Dompnadeo da dui parti et li boni de Nardo de Regori de Crespano et la via vicinale, grana septe in la dicta festa, ut supra.	*Iohanni Convenebele* e i nipoti, figli del fu *Thofano* del villaggio di *Carditi*, debbono per una terra alberata, di moggia quattro circa, sita *ad Camponollito*, ovvero dietro *all'Ortola*, vicino ai beni di *Ricciardo Dompnadeo* da due parti e i beni di *Nardo de Regori* di *Crespano* e la via vicinale, grana sette nella detta festa, come sopra.
Riccio de Fusco et Antone, sou frate, et Andrea loro nepote, de Cardito, devono per una terra arbustata quale alias fo de Iacobo Scocto, sita ad Cardito, iuxta li boni de la herede de missere Dominico de Rosana et de Francesco Russo, loro frate, et la via vicinale, grana octo in la dicta festa de Sancta Maria, ut supra.	*Riccio de Fusco* e *Antone*, suo fratello, e Andrea loro nipote, di *Cardito*, debbono per una terra alberata quale altrimenti fu di *Iacobo Scocto*, sita a *Cardito*, vicino ai beni della erede di messere *Dominico de Rosana* e di *Francesco Russo*, loro fratello, e la via vicinale, grana otto nella detta festa di Santa Maria, come sopra.
Fonso de Federico, de Napoli, deve per una terra raro arbustata, dove se dice alle Cesine, che la comparao da notaro Iacobo de Rosano, che alias fo de Francesco de Maczia de Magdaluni, iuxta li boni de Antone de Rosana et li boni de preyte Monacho Palmeri et neputi et la via publica, grana dudici, denari quactro in la festa de Sancta Maria, ut supra.	*Fonso de Federico*, di *Napoli*, deve per una terra con pochi alberi, dove si dice *alle Cesine*, la quale comprarono dal notaio *Iacobo de Rosano*, che altrimenti fu di *Francesco de Maczia* di *Magdaluni*, vicino ai beni di *Antone de Rosana* e i beni di prete *Monacho Palmeri* e nipoti e la via pubblica, grana dodici, denari quattro nella festa di Santa Maria, come sopra.
Francesco Perrecta et fratri deveno per uno orto con una ayra, la quale alias fo de notaro Antone Tamcreda, fore le mura de Cayvano dove se dice Sancta Maria de Campellione, iuxta lo orto de Minicho de Ysa da dui parti et la via publica, grana quactro, denari cinque in la festa de Sancta Maria, ut supra.	*Francesco Perrecta* e fratelli debbono per un'orto con un'aia, la quale altrimenti fu del notaio *Antone Tamcreda*, fuori le mura di *Cayvano* dove si dice *Sancta Maria de Campellione*, vicino all'orto di *Minicho de Ysa* da due parti e la via pubblica, grana quattro, denari cinque nella festa di Santa Maria, come sopra.
Menechello Perrecta deve per uno orto sito ibidem, iuxta li boni de Francesco Perrecta et lo orto de Minico de Ysa [200.r] *et la via publica, grano uno, denari quactro in la festa de Sancta Maria, ut supra.*	*Menechello Perrecta* deve per un orto sito nello stesso luogo, vicino ai beni di *Francesco Perrecta* e l'orto di *Minico de Ysa* e la via pubblica, grana uno, denari quattro nella festa di Santa Maria, come sopra.
Deve ipso Menechello et soy neputi, per una casa dentro Cayvano, iuxta la casa de Cola de Andrea de Dominico et li boni de la herede de missere Antonello de Galteri, denari tre in la dicta festa, ut supra.	Deve lo stesso *Menechello* e i suoi nipoti, per una casa dentro *Cayvano*, vicino alla casa di *Cola de Andrea de Dominico* e i beni della erede di messere *Antonello de Galteri*, denari tre nella detta festa, come sopra.
Iacobo de Pedemonte, habitante in Cayvano, deve per una torre dicta la Torre de la Bastia, con certo terreno innanti, iuxta le mura de la terra et la via publica, grana deyce in la dicta festa de Sancta Maria.	*Iacobo de Pedemonte*, abitante in *Cayvano*, deve per una torre detta la *Torre de la Bastia*, con un certo terreno davanti, vicina alle mura della terra e la via pubblica, grana dieci nella detta festa di Santa Maria.
Capuano Severino deve per la parte soa de la terra de li Acconciati, venduta per li antecessuri soy ad condam Marino Abbate de Napoli	*Capuano Severino* deve per la parte sua della terra *de li Acconciati*, venduta franca dai suoi antenati al fu *Marino Abbate* di *Napoli*, sita *allo*

francha, sita allo Piro seu allo Acconciato, iuxta li boni de Lanzillocto Testa et la via publica, grana cinque, denari quactro et mezo in la dicta festa de Sancta Maria.	*Piro* ovvero *allo Acconciato*, vicino ai beni di *Lanzillocto Testa* e la via pubblica, grana cinque, denari quattro e mezzo nella detta festa di Santa Maria.
Dompno Bonifatio de Paulo et Iulio sou nepote deveno per una terra arbustata, sita ad Fractalonga, iuxta li altri boni loro franchi, iuxta li boni de la cappella de Sancto Nicola dentro Sancto Petri de Cayvano et la via publica, grana deyce in la dicta festa de Sancta Maria.	Domino *Bonifatio de Paulo* e *Iulio* suo nipote debbono per una terra alberata, sita *ad Fractalonga*, vicino agli altri loro beni franchi, vicino ai beni della cappella di *Sancto Nicola* dentro *Sancto Petri* di *Cayvano* e la via pubblica, grana dieci nella detta festa di Santa Maria.
Iacobo de Gulielimo Greco, Andrea, Simone et Francesco, soy neputi, deveno per quarte dui de terra arbustat[e], site allo Fundo, iuxta li boni de la herede de Andrea de Christoforo et li altri boni loro franchi et li boni de la herede de Cola Comte grana dui, in la dicta festa de Sancta Maria, ut supra.	*Iacobo de Gulielimo Greco*, *Andrea*, *Simone* e *Francesco*, suoi nipoti, debbono per due quarte di terra alberata, sita *allo Fundo*, vicino ai beni della erede di *Andrea de Christoforo* e gli altri loro beni franchi e i beni della erede di *Cola Comte* grana due, nella detta festa di Sancta Maria, come sopra.
Angelillo de Simone, Minicho et fratelli de Menecuczo de Simone, et Iohanni de Simone deveno per una casa dentro Cayvano, con la corte innanti et furno et puczo simul coniuncti, iuxta li boni de Lanzillocto Testa et li boni de la herede de condam Alixandro Dompnadeo et la via publica da dui parti, tarì uno in la dicta festa de Sancta Maria.	*Angelillo de Simone*, *Minicho* e fratelli di *Menecuczo de Simone*, e *Iohanni de Simone* debbono per una casa dentro *Cayvano*, con il cortile davanti e forno e pozzo insieme congiunti, vicino ai beni di *Lanzillocto Testa* e i beni della erede del fu *Alixandro Dompnadeo* e la via pubblica da due parti, tarì uno nella detta festa di Santa Maria.
Deveno per una peczolla de terra arbustata, sita ad Sancto Angelo, iuxta li boni de Oliveri Dompnadeo et li boni de Sancto Angilo de Cayvano et la via publica, grana dui et mezo in la dicta festa.	Debbono per un piccolo pezzo di terra alberata, sita *ad Sancto Angelo*, vicino ai beni di *Oliveri Dompnadeo* e i beni di *Sancto Angilo* di *Cayvano* e la via pubblica, due grana e mezzo nella detta festa.
Li dicti Minicho et fratelli et Iohanni de Simone deveno per quarte sey de terra arbustat[e], sit[e] allo Campo de Monacho, iuxta li boni de Sancto Petri ad Mayella, alias de Sancta Caterina de Formello de Napoli, et li boni de Ricciardo Dompnadeo et la via vicinale, grana sey in la dicta festa, ut supra.	I suddetti *Minicho* e fratelli e *Iohanni de Simone* debbono per sei quarte di terra alberata, sita *allo Campo de Monacho*, vicino ai beni di *Sancto Petri ad Mayella*, ovvero di *Sancta Caterina de Formello* de *Napoli*, e i beni di *Ricciardo Dompnadeo* e la via vicinale, grana sei nella detta festa, come sopra.
Leonello de Advocato de Cayvano deve per uno orticello sito dentro Cayvano, iuxta la casa de Maria de Lando et la via vicinale et la corte francha de ipso Leonello, grana sey, denari quactro in la festa de Sancta Maria, ut supra.	*Leonello de Advocato* di *Cayvano* deve per un orticello sito dentro *Cayvano*, vicino alla casa di *Maria de Lando* e la via vicinale e il cortile franco dello stesso *Leonello*, grana sei, denari quattro nella festa di Santa Maria, come sopra.
Iohanni Vulcano de Napoli deve per una terra de uno moyo, arbustata, sita allo Campo, iuxta li boni de la ecclesia de Sancta Barbara et li boni de la ecclesia de la Numptiata de Cayvano et la via vicinale, grano uno, denari quactro in la dicta festa de Sancta Maria.	*Iohanni Vulcano* de *Napoli* deve per una terra di un moggio, alberata, sita *allo Campo*, vicino ai beni della chiesa di *Sancta Barbara* e i beni della chiesa della *Numptiata* di *Cayvano* e la via vicinale, grana uno, denari quattro nella detta festa di Santa Maria.
Vicenso de Dato deve per una casa coperta ad pinci, con la corte innanti, sita dentro Cayvano,	*Vicenso de Dato* deve per una casa coperta con tegole, con il cortile davanti, sita dentro

iuxta li boni de Natale de Aversa et le potheche de la corte et la via vicinale, grana cinque in la dicta festa.	*Cayvano*, vicino ai beni di *Natale de Aversa* e le botteghe della corte e la via vicinale, grana cinque nella detta festa.
Iohannello de Alixandro de Napoli deve per una terra arbustata sita alla Via Traversa, iuxta li boni de Antonino Scocto et li boni de la ecclesia de Sancto Petri de Cayvano et li boni de Sancto Petri ad Mayella, [200.v] *alias de Sancta Caterina de Formello, grana octo in la dicta festa de Sancta Maria, ut supra.*	*Iohannello de Alixandro* di *Napoli* deve per una terra alberata sita *alla Via Traversa*, vicino ai beni di *Antonino Scocto* e i beni della chiesa di *Sancto Petri* di *Cayvano* e i beni di *Sancto Petri ad Mayella*, ovvero di *Sancta Caterina de Formello*, grana otto nella detta festa di Santa Maria, come sopra.
Ursolina de Baldenes de Napoli, relicta condam de Carlo de Griffis, deve per una terra arbustata de quarte nove, sita ad Materna, iuxta li boni de la ecclesia de Sancto Nicola et li boni de Sancto Petri de Cayvano da dui parti et la via publica et vicinale, grana dudici in la dicta festa de Sancta Maria.	*Ursolina de Baldenes* di *Napoli*, vedova del fu *Carlo de Griffis*, deve per una terra alberata di nove quarte, sita *ad Materna*, vicino ai beni della chiesa di *Sancto Nicola* e i beni di *Sancto Petri* di *Cayvano* da due parti e la via pubblica e vicinale, grana dodici nella detta festa di Santa Maria.
Deve per un'altra terra arbustata, ibidem iuxta li boni de Antonello Greco et li boni de Sancto Petri de Cayvano et la via publica, grana octo in la dicta festa, ut supra.	Deve per un'altra terra alberata, nello stesso luogo vicino ai beni di *Antonello Greco* e i beni di *Sancto Petri* di *Cayvano* e la via pubblica, grana otto nella detta festa, come sopra.
Preyte Monacho Palmeri deve per una casa terranea coperta ad pinci, con lo cortiglio nanti se, sita dentro Cayvano, che fo de condam Mactheo Rocca et Penta soa moglere, iuxta la casa de Marco Cantone et la casa de Federico Azano et la via publica, tarì uno in la dicta festa de Sancta Maria.	Prete *Monacho Palmeri* deve per una casa a piano terra coperta con tegole, con il cortile davanti, sita dentro *Cayvano*, che appartenne al fu *Mactheo Rocca* e a *Penta* sua moglie, vicino alla casa di *Marco Cantone* e la casa di *Federico Azano* e la via pubblica, tarì uno nella detta festa di Santa Maria.
Federico de Azano deve per una casa dentro Cayvano, iuxta la casa de preyte Monacho Palmeri et la casa de Cefalano et la via publica, tarì uno in la festa de Sancta Maria ut supra.	*Federico de Azano* deve per una casa dentro *Cayvano*, vicino alla casa di prete *Monacho Palmeri* e la casa di *Cefalano* e la via pubblica, tarì uno nella festa di Santa Maria come sopra.
Deve per una terra campese, sita alla Pantera, iuxta li boni de Renso Dedado de Casolla et li boni de Petruczo Donadeo et la via publica, tarì uno, grana cinque in la dicta festa, ut supra.	Deve per una terra non alberata, sita *alla Pantera*, vicino ai beni di *Renso Dedado* di *Casolla* e i beni di *Petruczo Donadeo* e la via pubblica, tarì uno, grana cinque nella detta festa, come sopra.
Andrea de Marino, Berardo Severino et fratri, et Iacobo de Ysa deveno per uno orto sito allo burgo de la Lopara, che fo de la moglere de Menechello de Lando et de Antona soa nepote, iuxta li boni de Mitio de Arecze et li boni de Iacobo de Ysa predicto et li boni de Francesco de Ysa, tarì uno in la dicta festa, ut supra.	*Andrea de Marino, Berardo Severino* e fratelli, e *Iacobo de Ysa* debbono per un orto sito al borgo *de la Lopara*, che fu della moglie di *Menechello de Lando* e di *Antona* sua nipote, vicino ai beni di *Mitio de Arecze* e i beni del predetto *Iacobo de Ysa* e i beni di *Francesco de Ysa*, tarì uno nella detta festa, come sopra.
Zampello de Zampella deve per una casa in lo burgo de San Iohanni, iuxta li boni de Luciano Pinto da dui parti et la via publica da dui parti, grana sey et mezo in la dicta festa de Sancta Maria, ut supra.	*Zampello de Zampella* deve per una casa nel borgo *de San Iohanni*, vicino ai beni di *Luciano Pinto* da due parti e la via pubblica da due parti, sei grana e mezzo nella detta festa di Santa Maria, come sopra.
Deve per una terra arbustata, de mezo moyo,	Deve per una terra alberata, di mezzo moggio,

sita ad Fractalonga, quale fo de Iacobo sou frate, iuxta li boni de Paulo Pinto et li boni de Angelillo Maxaro et la via publica, grana deyce in la dicta festa, ut supra.	sita *ad Fractalonga*, la quale fu di *Iacobo* suo fratello, vicino ai beni di *Paulo Pinto* e i beni di *Angelillo Maxaro* e la via pubblica, grana dieci nella detta festa, come sopra.
Nicolò de Riardo deve per una casa terranea, con cortillo innanti, in lo burgo de San Iohanni, iuxta li boni de prevete Iohanni de Antone Mayorana, et li boni de condam Antone de Germano et la via publica, grana septe et mezo, in la dicta festa de Sancta Maria.	*Nicolò de Riardo* deve per una casa a piano terra, con cortile davanti, nel borgo *de San Iohanni*, vicino ai beni di prete *Iohanni de Antone Mayorana*, e i beni del fu *Antone de Germano* e la via pubblica, sette grana e mezzo, nella detta festa di Santa Maria.
Dompno Iohanni de Ysa et Angilo et Paulo de Ysa, soy neputi, deveno per una ayra, con uno orto dereto, in lo burgo de la Lopara, iuxta 1'ayra de Berardo de Rosana et li boni franchi de ipso dompno Iohanni et la via publica, tarì dui in la dicta festa de Sancta Maria, ut supra.	Domino *Iohanni de Ysa* e *Angilo* e *Paulo de Ysa*, suoi nipoti, debbono per un'aia, con un orto dietro, nel borgo *de la Lopara*, vicino all'aia di *Berardo de Rosana* e i beni franchi dello stesso domino *Iohanni* e la via pubblica, tarì due nella detta festa di Santa Maria, come sopra.
Deveno per quarti cinque de terra arbustata ad Sancto Anello, iuxta li boni de Sancta Maria Magdalena de Cayvano et li boni de Antone de notaro Iohanni de Rosana et la via publica, tarì uno in la dicta festa, ut supra.	Debbono per cinque quarte di terra alberata *ad Sancto Anello*, vicino ai beni di *Sancta Maria Magdalena* di *Cayvano* e i beni di *Antone de notaro Iohanni de Rosana* e la via pubblica, tarì uno nella detta festa, come sopra.
Deveno per una casa in lo burgo de la Lopara, iuxta li boni de condam Angelillo de Felippo et lo orto de dompno Monacho Palmeri et fratri et la via publica, grana dui et mezo in la dicta festa, ut supra.	Debbono per una casa nel borgo *de la Lopara*, vicino ai beni del fu *Angelillo de Felippo* e l'orto di domino *Monacho Palmeri* e fratelli e la via pubblica, due grana e mezzo nella detta festa, come sopra.

Paulo figlo de Talento de Ysa deve per una terra de quarte cinque allo Capomaczo, iuxta li boni de Bartho[lo]meo Miccio et li boni de Antona Picone et la via publica, grano uno et mezo in la dicta festa de Sancta Maria, ut supra.	*Paulo* figlio di *Talento de Ysa* deve per una terra di cinque quarte *allo Capomaczo*, vicino ai beni di *Bartholomeo Miccio* e i beni di *Antona Picone* e la via pubblica, un grano e mezzo nella detta festa di Santa Maria, come sopra.
Deve per una parte de una terra arbustata, sita alla Pescina, iuxta li boni de Minico Iannuczo de Ysa et li boni de Biancho de Dompnadeo et la via publica, denari vinti in la festa de Sancta Maria, ut supra.	Deve per una parte di una terra alberata, sita *alla Pescina*, vicino ai beni di *Minico Iannuczo de Ysa* e i beni di *Biancho de Dompnadeo* e la via pubblica, denari venti nella festa di Santa Maria, come sopra.
Andrea [201.r] *de Marino Comte deve per uno orto sito in lo burgo de la Lopara, iuxta le cose franche de ipso Andrea et li boni de Berardo de Rosana et la via publica, tarì uno in la dicta festa.*	*Andrea de Marino Comte* deve per un orto sito nel borgo *de la Lopara*, vicino alle cose franche dello stesso *Andrea* e i beni di *Berardo de Rosana* e la via pubblica, tarì uno nella detta festa.
Deve per una casa sita dentro Cayvano, iuxta la casa de Perolino de Sera et la casa de Iohanni de Dominico de Rosana et la via publica, quarti tre de gallina in la festa de Natale.	Deve per una casa sita dentro *Cayvano*, vicino alla casa di *Perolino de Sera* e la casa di *Iohanni de Dominico de Rosana* e la via pubblica, tre quarti di gallina nella festa di Natale.
Deve per la parte de una terra arbustata sita alla Pescina, quale comparao da dompno Iohanni de Ysa, iuxta li boni de Minicho	Deve per la parte di una terra alberata sita *alla Pescina*, la quale comprò da domino *Iohanni de Ysa*, vicino ai beni di *Minicho Iannuczo de Ysa*

Iannuczo de Ysa et li boni de Biancho Dompnadeo et la via publica, grana deyce in la dicta festa, ut supra.	e i beni di *Biancho Dompnadeo* e la via pubblica, grana dieci nella detta festa, come sopra.
Antone de Angelillo Comte et soy fratelli deveno per una terra de uno moyo, arbustata, quale fo de Minicho Peczullo, sita allu Trilongo seu alla Cayonca, iuxta li boni de la ecclesia de Sancto Lonardo et li boni de ipsi Antone et fratri et la via publica, grano uno et mezo in la dicta festa de Sancta Maria, ut supra.	*Antone de Angelillo Comte* e i suoi fratelli debbono per una terra di un moggio, alberata, la quale fu di *Minicho Peczullo*, sita *allu Trilongo* ovvero *alla Cayonca*, vicino ai beni della chiesa di *Sancto Lonardo* e i beni dello stesso *Antone* e fratelli e la via pubblica, un grano e mezzo nella detta festa di Santa Maria, come sopra.
Notaro Antone Tancredo deve per una casa dentro Cayvano, iuxta la casa de Iacobo Cefalaro et la corte de Iacobo Scaramucza et la via publica, gallina una in la festa de Natale.	Il notaio *Antone Tancredo* deve per una casa dentro *Cayvano*, vicino alla casa di *Iacobo Cefalaro* e il cortile di *Iacobo Scaramucza* e la via pubblica, una gallina nella festa di Natale.
Deve per certo terreno dentro Cayvano, iuxta li boni de Sabatino Vitale de Crespano et la casa de ipso notaro Antone, che fo de Paulo Mauro et la via publica, gallina una in la festa de Natale, ut supra: concessa ad ipso per privilegio de lo illustro condam comte exspedito XXVI° agusti 1488.	Deve per un certo terreno dentro *Cayvano*, vicino ai beni di *Sabatino Vitale* di *Crespano* e la casa dello stesso notaio *Antone*, che fu di *Paulo Mauro* e la via pubblica, una gallina nella festa di Natale, come sopra: concessa allo stesso per privilegio dell'illustre fu conte espresso nel XXVI° giorno di agosto 1488.
Sabatino Cardillo deve per una terra arbustata sita ad Sancto Paulo, iuxta li boni de la cappella de Sancto Iacobo de Cayvano et la terra de Mayello de Ambrosi et la via publica, tarì uno, grana cinque in la festa de Sancta Maria, ut supra.	*Sabatino Cardillo* deve per una terra alberata sita *ad Sancto Paulo*, vicino ai beni della cappella di *Sancto Iacobo* di *Cayvano* e la terra di *Mayello de Ambrosi* e la via pubblica, tarì uno, grana cinque nella festa di Santa Maria, come sopra.
Deve per una casa dentro Cayvano, iuxta la casa de Minico Perrone et la casa de Angelillo Boczeri Crespano et la via publica, gallina una et meza in la festa de Natale.	Deve per una casa dentro *Cayvano*, vicino alla casa di *Minico Perrone* e la casa di *Angilillo Boczeri* [di] *Crespano* e la via pubblica, una gallina e mezza nella festa di Natale.
Sanctillo de Caserta deve per una terra arbustata sita allo Pescetello, iuxta li boni de Menechello Terrecuso et li boni de Iacobo de Cola Sempremay et la via publica, grana dui, denari quactro in la dicta festa de Sancta Maria, ut supra.	*Sanctillo de Caserta* deve per una terra alberata sita *allo Pescetillo*, vicino ai beni di *Menechello Terrecuso* e i beni di *Iacobo de Cola Sempremay* e la via pubblica, grana due, denari quattro nella detta festa di Santa Maria, come sopra.
Deve per una casa con una corte innanti, dentro Cayvano, comparao da Antone Severino, iuxta li boni de Berardo Severino et fratri et li boni de Iohanni Cefalaro et la via vicinale, grana sey, denari dui in la dicta festa, ut supra.	Deve per una casa con un cortile davanti, dentro *Cayvano*, che comprò da *Antone Severino*, vicino ai beni di *Berardo Severino* e fratelli e i beni di *Iohanni Cefalaro* e la via vicinale, grana sei, denari due nella detta festa, come sopra.
Iacobo Forcella deve per una casa in lo burgo de San Iohanni, iuxta li boni de Iohanni de Natale et li boni de Dominico de Stadio et la via publica, tarì uno, grana deyce in la festa de Sancta Maria, ut supra.	*Iacobo Forcella* deve per una casa nel borgo *de San Iohanni*, vicino ai beni di *Iohanni de Natale* e i beni di *Dominico de Stadio* e la via pubblica, tarì uno, grana dieci nella festa di Santa Maria, come sopra.
Notaro Biasiello Mocione, Parillo de Mayello et Nardo Comte deveno per uno orto sito in lo burgo de la Lopara, iuxta lo orto de la ecclesia	Il notaio *Biasiello Mocione, Parillo de Mayello* e *Nardo Comte* debbono per un orto sito nel borgo *de la Lopara*, vicino all'orto della chiesa

de Sancta Caterina de Cayvano da tre parti et li boni de dompno Monacho Palmeri et neputi et la via publica, tarì uno, grana deyce in la dicta festa de Sancta Maria, ut supra.	di *Sancta Caterina* di *Cayvano* da tre parti e i beni di domino *Monacho Palmeri* e nipoti e la via pubblica, tarì uno, grana dieci nella detta festa di Santa Maria, come sopra.
Verum dice lo dicto notaro Biasiello che ipso paga omne anno alli dicti Parillo et Nardo grana deyce per uno per la [201.v] *parte de dicto orto che ipso tene, quale comparao cum dicto onere.*	Invero dice il detto notaio *Biasiello* che lo stesso paga ogni anno ai detti *Parillo* e *Nardo* grana dieci ciascuno per la parte del detto orto che lo stesso tiene, la quale comprò con il detto onere.
Angelillo Greco, Raynaldo et Sabatino Greco deveno per una casa con cortiglo in lo burgo de San Iohanni, iuxta li boni de le heredi de condam Napodano Severino et li boni de Iacobo Marino Severino et la via publica da dui parti, grana decennove in la festa de Sancta Maria, ut supra.	*Angelillo Greco*, *Raynaldo* e *Sabatino Greco* debbono per una casa con cortile nel borgo *de San Iohanni*, vicino ai beni delle eredi del fu *Napodano Severino* e i beni di *Iacobo Marino Severino* e la via pubblica da due parti, grana diciannove nella festa di Santa Maria, come sopra.
Antonello Perrecta deve per una casa con corte et orto, sita fore le mura de Cayvano, in lo burgo de Sancta Maria de Campellone, iuxta li boni de Dominico de Ysa da dui parti et la via publica, grana quactro, denari dui et terso uno de denari in la festa de Sancta Maria, ut supra.	*Antonello Perrecta* deve per una casa con cortile e orto, sita fuori le mura di *Cayvano*, nel borgo *de Sancta Maria de Campellone*, vicino ai beni di *Dominico de Ysa* da due parti e la via pubblica, grana quattro, denari due e un terzo di denaro nella festa di Santa Maria, come sopra.
Natale de Maffeo de Aversa deve per una casa con cortiglo dereto, dentro Cayvano, iuxta la casa de Vicenso Dedato et li boni de Marco de Gualteri et fratri, grana cinque in la dicta festa de Sancta Maria, ut supra.	*Natale de Maffeo* di *Aversa* deve per una casa con cortile dietro, dentro *Cayvano*, vicino alla casa di *Vicenso Dedato* e i beni di *Marco de Gualteri* e fratelli, grana cinque nella detta festa di Santa Maria, come sopra.
Cola de la Cerra deve per una terra arbustata allo Capomaczo, iuxta li boni de la herede de condam Iacobo de Arecze et li boni de Menechello de Lando et la via publica; grano uno, denari quactro in la festa de Sancta Maria, ut supra.	*Cola de la Cerra* deve per una terra alberata *allo Capomaczo*, vicino ai beni della erede del fu *Iacobo de Arecze* e i beni di *Menechello de Lando* e la via pubblica; grana uno, denari quattro nella festa di Sancta Maria, come sopra.
Deve per certo terreno dentro Cayvano, iuxta li boni de notaro Biasiello et li boni de Andrea de Falcho et fratri et la via publica, la sexta parte de uno cappone in la festa de Natale.	Deve per un certo terreno dentro *Cayvano*, vicino ai beni del notaio *Biasiello* e i beni di *Andrea de Falcho* e fratelli e la via pubblica, la sesta parte di un cappone nella festa di Natale.
Iohanni Marino et Iacobo Severino, sou frate, deveno per uno peczo de terra de lo Acconciato, venduta franca per li loro antecessuri ad condam Marino Abbate de Napoli, ubi dicitur allo Acconciato, iuxta li boni de Lanzillocto Testa da dui parti et la via publica, grana nove in la festa de Sancta Maria, ut supra.	*Iohanni Marino* e *Iacobo Severino*, suo fratello, debbono per un pezzo di terra dell'*Acconciato*, venduta franca dai loro antenati al fu *Marino Abbate* di *Napoli*, dove si dice *allo Acconciato*, vicino ai beni di *Lanzillocto Testa* da due parti e la via pubblica, grana nove nella festa di Santa Maria, come sopra.
Deve ipso Iacobo Marino sulo per una terra dotale de soa moglere, sita allo Pescetillo, alias ad Vitulo, iuxta li boni de Sanctella Maczucchella et li boni de notaro Dominico de Rosana, tarì uno, grana deyce in la dicta festa, ut supra.	Deve lo stesso *Iacobo Marino* da solo per una terra dotale di sua moglie, sita *allo Pescetillo*, ovvero *ad Vitulo*, vicino ai beni di *Sanctella Maczucchella* e i beni del notaio *Dominico de Rosana*, tarì uno, grana dieci nella detta festa, come sopra.

Deve per una casa de soa moglere, con una corte innanti, dentro Cayvano, iuxta li boni de Dominico Maczucchella et li boni de Marino Severino et la via publica, gallina una in la festa de Natale.	Deve per una casa di sua moglie, con un cortile davanti, dentro *Cayvano*, vicino ai beni di *Dominico Maczucchella* e i beni di *Marino Severino* e la via pubblica, una gallina nella festa di Natale.
Berardo Severino, Cicco et Angilo, fratelli, deveno per la mità de una casa fo de Antone Severino, loro tiano, iuxta la via vicinale, grana sey, denari doy in dicta festa de Sancta Maria.	*Berardo Severino*, *Cicco* e *Angilo*, fratelli, debbono per la metà di una casa che fu di *Antone Severino*, loro *tiano*, a lato della via vicinale, grana sei, denari due nella detta festa di Santa Maria.
Deveno per la parte de la terra de lo Acconciato, venduta francha per loro antecessori ad Marino Abbate de Napoli, iuxta la terra de Lanzillocto Testa da due parti et la via publica, grana septe, denaro uno in la dicta festa.	Debbono per la parte della terra *de lo Acconciato*, venduta franca dai loro antenati a *Marino Abbate* di *Napoli*, vicino alla terra di *Lanzillocto Testa* da due parti e la via pubblica, grana sette, denari uno nella detta festa.
Deveno per una terra, fo de Mabella loro ava, sita allo Triolongo, alias ad Sancto Fortunato, iuxta la ecclesia de Sancto Iacobo et la via publica, tarì uno, grana sey in la dicta festa.	Debbono per una terra, che fu di *Mabella* loro ava, sita *allo Triolongo*, ovvero *ad Sancto Fortunato*, vicino [ai beni della] chiesa di *Sancto Iacobo* e la via pubblica, tarì uno, grana sei nella detta festa.
Iohanni Natale et Stefano sou nepote deveno per una casa in lo burgo de San Iohanni, iuxta la casa de Angelillo Maxaro et lo fundo de Francesco de la Marzana et la via vicinale, tarì uno, grano uno, denari dui in la dicta festa.	*Iohanni Natale* e *Stefano* suo nipote debbono per una casa nel borgo *de San Iohanni*, vicino alla casa di *Angelillo Maxaro* e il fondo di *Francesco de la Marzana* e la via vicinale, tarì uno, grana uno, denari due nella detta festa.
Deveno per una [202.r] *terra arbustata alla Cappella, iuxta li altri boni loro et li boni de Mancino et Michele Greco et la via publica, tarì uno, grano uno, denari dui in la dicta festa.*	Debbono per una terra alberata *alla Cappella*, vicino agli altri loro beni e i beni di *Mancino* e *Michele Greco* e la via pubblica, tarì uno, grana uno, denari due nella detta festa.
Deveno per uno orto, fo de condam Francalanza Zampella, iuxta lo fundo de Luciano de Caruso et li boni de Angelillo de Maxaro et la via vicinale, grana cinque, denari dui.	Debbono per un orto, che appartenne al fu *Francalanza Zampella*, vicino al fondo di *Luciano de Caruso* e i beni di *Angelillo de Maxaro* e la via vicinale, grana cinque, denari due.
Deveno per una casa dentro Cayvano, iuxta la casa de Bactista Dompnadeo et la casa de Pacello Gualteri et fratri et la via publica, gallina una in la festa de Natale.	Debbono per una casa dentro *Cayvano*, vicino alla casa di *Bactista Dompnadeo* e la casa di *Pacello Gualteri* e fratelli e la via pubblica, una gallina nella festa di Natale.
Deve lo dicto Iohanni sulo per la terra de Monacella soa moglere, arbustata de quarte octo, sita ad Pissignano, iuxta li boni de Petri Cola et de Germano et fratri et la via vicinale, grana dui in la festa de Sancta Maria.	Deve il detto *Iohanni* da solo per la terra di *Monacella* sua moglie, alberata, di otto quarte, sita *ad Pissignano*, vicino ai beni di *Petri Cola* e di *Germano* e fratelli e la via vicinale, grana due nella festa di Santa Maria.
Deveno per uno orto in lo burgo de San Iohanni, iuxta lo fundo de Iacobo Forcella et la via publica, grana tre et mezo in la dicta festa.	Debbono per un orto nel borgo *de San Iohanni*, vicino al fondo di *Iacobo Forcella* e la via pubblica, tre grana e mezzo nella detta festa.
Berardo de Andrea de Christoforo et soy fratelli deveno per uno orto fore le mura de Cayvano, iuxta l'orto de Francisco Comte et la via	*Berardo de Andrea de Christoforo* e i suoi fratelli debbono per un orto fuori le mura di *Cayvano*, vicino all'orto di *Francisco Comte* e

publica, tarì uno, grana quactro in la festa de Sancta Maria, ut supra.	la via pubblica, tarì uno, grana quattro nella festa di Santa Maria, come sopra.
Minicho de Stadio et fratri deveno per una terra arbustata ad Pissignano, iuxta li boni loro franchi et li boni de Monacha Natale et la via vicinale, grana dui in la dicta festa de Sancta Maria.	*Minicho de Stadio* e fratelli debbono per una terra alberata *ad Pissignano*, vicino ai loro beni franchi e i beni di *Monacha Natale* e la via vicinale, grana due nella detta festa di Santa Maria.
Deveno per un'altra pecza de terra arbustata, de quarte sey, sita ad Servapaulo, iuxta li boni de la ecclesia de Sancto Angilo de Cayvano et la via vicinale, grana sey in la festa de Sancta Maria, ut supra.	Debbono per un altro pezzo di terra alberata, di quarte sei, sita *ad Servapaulo*, vicino ai beni della chiesa di *Sancto Angilo* di *Cayvano* e la via vicinale, grana sei nella festa di Santa Maria, come sopra.
Deveno per uno orto sito in lo burgo de San Iohanni, lo compararo da Brandolino Cefalario, iuxta li boni de Iacobo Forcella da dui parti et la casa et cortiglio de Capuana loro matre et la via publica, grana dudici in la dicta festa, ut supra.	Debbono per un orto sito nel borgo *de San Iohanni*, lo comprarono da *Brandolino Cefalario*, vicino ai beni di *Iacobo Forcella* da due parti e la casa e il cortile di *Capuana* loro madre e la via pubblica, grana dodici nella detta festa, come sopra.
Deveno per uno casalino con corte et orto in lo dicto burgo, iuxta lo orto de Iohanni de Natale da dui parti et lo orto loro et la via publica, grana tre, denari dui in la dicta festa, ut supra.	Debbono per una piccola casa con cortile e orto nel detto borgo, vicino all'orto di *Iohanni de Natale* da due parti e l'orto loro e la via pubblica, grana tre, denari due nella detta festa, come sopra.
Deveno Gabriele et Paulo de Stadio, dui de dicti fratelli, per una casa con uno cortillio in lo burgo de la Lopara, iuxta la casa et corte de Iohanni Consentino et lo orto de Sabatino Cardillo et la via vicinale, grano uno in la dicta festa, ut supra.	Debbono *Gabriele* e *Paulo de Stadio*, due dei detti fratelli, per una casa con un cortile nel borgo *de la Lopara*, vicino alla casa e cortile di *Iohanni Consentino* e l'orto di *Sabatino Cardillo* e la via vicinale, grana uno nella detta festa, come sopra.
Petrollino de Sena deve per una terra arbustata de soa moglere, sita ad Cerquito, iuxta li boni de Iohanni de missere Dominico de Rosano et li boni de Andrea de Rogeri et la via vicinale, grana deyce in la dicta festa de Sancta Maria.	*Petrollino de Sena* deve per una terra alberata di sua moglie, sita *ad Cerquito*, vicino ai beni di *Iohanni de missere Dominico de Rosano* e i beni de *Andrea de Rogeri* e la via vicinale, grana dieci nella detta festa di Santa Maria.
Deve per una casa sita dentro Cayvano, iuxta la casa de Vicenso Maczucchella et la casa de condam Bactista Comte et la via publica, una gallina in la festa de Natale.	Deve per una casa sita dentro *Cayvano*, vicino alla casa di *Vicenso Maczucchella* e la casa del fu *Bactista Comte* e la via pubblica, una gallina nella festa di Natale.
Marino Severino deve per tucti li boni soy, secondo sono stati soliti pagare li nanticessuri soy, grana sey, denari dui in la festa de Sancta Maria, ut supra.	*Marino Severino* deve per tutti i suoi beni, secondo quanto sono stati soliti pagare i suoi antenati, grana sei, denari due nella festa di Santa Maria, come sopra.
Deve per una parte de terra de lo Acconciato, venduta per li nantecissuri soy ad condam Marino Abbate de Napoli, sita ad Pissignano, iuxta li boni de Lanzillocto Testa da dui [202.v] *parti et la via publica, grana nove, denari quactro in la dicta festa.*	Deve per una parte di terra *de lo Acconciato*, venduta dagli antenati suoi al fu *Marino Abbate* di *Napoli*, sita *ad Pissignano*, vicino ai beni di *Lanzillocto Testa* da due parti e la via pubblica, grana nove, denari quattro nella detta festa.
Deve per una casa dentro Cayvano, iuxta la casa de Minico Maczucchella et la casa dotale	Deve per una casa dentro *Cayvano*, vicino alla casa di *Minico Maczucchella* e la casa dotale di

de Iacobo Marino et la via publica, gallina una in la festa de Natale.	*Iacobo Marino* e la via pubblica, una gallina nella festa di Natale.
Deve per una terra dotale de la nora, che fo de condam Ciucta, ad Servapaulo, iuxta li boni de Iohanni Busciano et la via publica et vicinale, grana octo in la dicta festa.	Deve per una terra dotale della nuora, che appartenne al fu *Ciucta, ad Servapaulo*, vicino ai beni di *Iohanni Busciano* e la via pubblica e vicinale, grana otto nella detta festa.
Francesco de Simeone Greco et fratri et neputi deveno per una casa sita in lo burgo de San Iohanni, iuxta lo orto de San Iohanni et iuxta lo hospitale de San Iohanni et la via vicinale, grana sidici in la dicta festa de Sancta Maria.	*Francesco de Simeone Greco* e fratelli e nipoti debbono per una casa sita nel borgo *de San Iohanni*, vicino all'orto *de San Iohanni* e vicino all'*hospitale* di *San Iohanni* e la via vicinale, grana sedici nella detta festa di Santa Maria.
Deveno per la dicta casa uno cappone in la festa de Natale.	Debbono per la detta casa un cappone nella festa di Natale.
Deveno per uno orto, comparato da Roberto Marino in lo dicto burgo, iuxta li boni loro franchi da dui parti et la via publica, grana octo in la dicta festa, ut supra.	Debbono per un orto, comprato da *Roberto Marino* nel detto borgo, vicino ai loro beni franchi da due parti e la via pubblica, grana otto nella detta festa, come sopra.
Deveno per uno orto, comparato da Iohanni de Stabele in lo dicto burgo, iuxta lo orto de la ecclesia de San Iohanni et li altri boni loro franchi et la via vicinale, grano uno, denari quactro in la dicta festa, ut supra.	Debbono per un orto, comprato da *Iohanni de Stabele* nel detto borgo, vicino all'orto della chiesa di *San Iohanni* e gli altri loro beni franchi e la via vicinale, grana uno, denari quattro nella detta festa, come sopra.
Deveno per octo quarte de terra arbustate, comparate da Paulo de Antone Zampella, ad Materna, iuxta li boni de condam Minicho Perrone et li boni de Narda de Petruczo Venuto et la via vicinale, grana sey, denari quactro et mezo in la dicta festa de Sancta Maria, ut supra.	Debbono per otto quarte di terra alberata, comprate da *Paulo de Antone Zampella*, *ad Materna*, vicino ai beni del fu *Minicho Perrone* e i beni di *Narda de Petruczo Venuto* e la via vicinale, grana sei, denari quattro e mezzo nella detta festa di Santa Maria, come sopra.
Deve per uno orto, comparao da Sabatino de Stabele, in lo burgo de San Iohanni, iuxta li boni de Simone Greco da dui bande et la via vicinale, grano uno et mezo in la dicta festa, ut supra.	Deve per uno orto, comprato da *Sabatino de Stabele*, nel borgo *de San Iohanni*, vicino ai beni di *Simone Greco* da due lati e la via vicinale, un grano e mezzo nella detta festa, come sopra.
Iohanni de Scaramucza et Iacobo, sou fratello, deveno per una casa dentro Cayvano, iuxta la casa de Pentillo Consentino et la casa de la corte da dui parti et la via publica, grana cinque in la dicta festa de Sancta Maria, ut supra.	*Iohanni de Scaramucza* e *Iacobo*, suo fratello, debbono per una casa dentro *Cayvano*, vicino alla casa di *Pentillo Consentino* e la casa della corte da due parti e la via pubblica, grana cinque nella detta festa di Santa Maria, come sopra.
Deveno per tre potheche, quale comparao da Antone de Paulo, dentro Cayvano, iuxta le casi de Bartholomeo Nicza et fratri da dui parti et le casi de Antone de Paulo et la via publica, grana deyce in la dicta festa.	Debbono per tre botteghe, le quale comprarono da *Antone de Paulo*, dentro *Cayvano*, vicino alle case di *Bartholomeo Nicza* e fratelli da due parti e le case di *Antone de Paulo* e la via pubblica, grana dieci nella detta festa.
Deveno per uno orto dentro Cayvano, iuxta la casa de Gabriele de Rogeri et la casa de Iacobo de notaro Iohanni et la via publica, grana tridici in la dicta festa.	Debbono per un orto dentro *Cayvano*, vicino alla casa di *Gabriele de Rogeri* e la casa di *Iacobo de notaro Iohanni* e la via pubblica, grana tredici nella detta festa.
Deveno per una casa dentro Cayvano, iuxta li boni soy franchi et la via publica, galline dui et	Debbono per una casa dentro *Cayvano*, vicino ai beni loro franchi e la via pubblica, due galline e

quarto uno in la festa de Natale.	un quarto nella festa di Natale.
Deveno per una terra arbustata, sita ad Sancto Fortunato, alias ad Ducente, iuxta li boni loro franchi et li boni de la ecclesia de Sancto Antone de Napoli, et la via publica, grana undici in la dicta festa de Sancta Maria, ut supra.	Debbono per una terra alberata, sita *ad Sancto Fortunato*, ovvero *ad Ducente*, vicino ai beni loro franchi e i beni della chiesa di *Sancto Antone* di *Napoli*, e la via pubblica, grana undici nella detta festa di Santa Maria, come sopra.
Deveno per un'altra terra arbustata sita ad Casale, iuxta li altri boni loro et li boni de Sancto Antone de Napoli et la via publica, grana quactro in la dicta festa.	Debbono per un'altra terra alberata sita *ad Casale*, vicino agli altri loro beni e i beni di *Sancto Antone* di *Napoli* e la via pubblica, grana quattro nella detta festa.
Deveno per una casa che fo de Ciucta mogle de Nardillo Cillecta, dentro Cayvano, iuxta la casa de ipso Iohanni et la via publica, gallina meza in la festa de Natale.	Debbono per una casa che fu di *Ciucta* moglie di *Nardillo Cillecta*, dentro *Cayvano*, vicino alla casa dello stesso *Iohanni* e la via pubblica, mezza gallina nella festa di Natale.
Deveno per una casa dentro Cayvano, comparata da notaro Antone Tancredo, iuxta li boni de Sanctillo de Caserta et la via publica, gallina una et quarto uno et mezo in la festa de Natale.	Debbono per una casa dentro *Cayvano*, comprata dal notaio *Antone Tancredo*, vicino ai beni di *Sanctillo de Caserta* e la via pubblica, una gallina e un quarto e mezzo nella festa di Natale.
Deveno per una casa dentro Cayvano, iuxta li boni de ipso Iacobo, che la compararo da Sanctillo de Caserta, et li boni de Nardillo Collecta et la via publica, gallina una in la dicta festa.	Debbono per una casa dentro *Cayvano*, vicino ai beni dello stesso *Iacobo*, che la comprarono da *Sanctillo de Caserta*, e i beni di *Nardillo Collecta* e la via pubblica, una gallina nella detta festa.
Item [203.r] *deveno per una casa che fo de Antonella de Do[mi?]nico, dentro Cayvano, iuxta li boni de ipso Iacobo da dui bande, et li boni de la herede de condam Petri Siciliano et la via publica, gallina meza in la dicta festa.*	Parimenti debbono per una casa che fu di *Antonella de Do[mi?]nico*, dentro *Cayvano*, vicino ai beni dello stesso *Iacobo* da due lati, e i beni della erede del fu *Petri Siciliano* e la via pubblica, mezza gallina nella detta festa.
Dompno Ianni de Antone Mayorana deve per uno certo territorio sito fore le mura de Cayvano, che cagnao con Francesco de Paulo in lo burgo de San Iohanni, iuxta li boni de la herede de Napudano Severino et li boni de Nicolò de Riardo et la via vicinale, grana deyce in la dicta festa de Sancta Maria; et deve per una torre allo Ponticello a ffronte alle casi soe, iuxta li boni de Petri Cola, grana deyce in la dicta festa.	Domino *Ianni de Antone Mayorana* deve per un certo territorio sito fuori le mura di *Cayvano*, che scambiò con *Francesco de Paulo* nel borgo di *San Iohanni*, vicino ai beni della erede di *Napudano Severino* e i beni di *Nicolò de Riardo* e la via vicinale, grana dieci nella detta festa di Santa Maria; e deve per una torre *allo Ponticello* di fronte alle case sue, vicino ai beni di *Petri Cola*, grana dieci nella detta festa.
Midea figla de Iohanni de la Tina deve per una terra arbustata, sita ad Pissignano, comparao da Napodano Severino, iuxta la terra de Sabatino Vitale da dui parti et li boni de Ypolita soa figla, grana quactro in la dicta festa.	*Midea* figlia di *Iohanni de la Tina* deve per una terra alberata, sita *ad Pissignano*, comprata da *Napodano Severino*, vicino alla terra di *Sabatino Vitale* da due parti e i beni di *Ypolita* sua figlia, grana quattro nella detta festa.
Marcho Cantone deve per una casa sita dentro Cayvano, iuxta li boni de Marchionno Thodisco et fratri et li boni de dompno Monacho Palmeri et la via publica, grana quindici in la dicta festa de Sancta Maria.	*Marcho Cantone* deve per una casa sita dentro *Cayvano*, vicino ai beni di *Marchionno Thodisco* e fratelli e i beni di domino *Monacho Palmeri* e la via pubblica, grana quindici nella detta festa di Santa Maria.

Deve per una casa sita allo burgo de la Lopara, iuxta li boni de Andrea de Falcho et fratri et li altri boni franchi de ipso Marcho, grana septe in la dicta festa.	Deve per una casa sita al borgo *de la Lopara*, vicino ai beni di *Andrea de Falcho* e fratelli e gli altri beni franchi dello stesso *Marcho*, grana sette nella detta festa.
Deve per una terra arbustata, de quarti cinque, ad Funicello, iuxta la terra de Sancta Maria de Casolla da dui bande et li boni franchi de ipso Marcho et la via publica et vicinale, grana cinque in la dicta festa.	Deve per una terra alberata, di cinque quarte, *ad Funicello*, vicino alla terra di *Sancta Maria* di *Casolla* da due lati e i beni franchi dello stesso *Marcho* e la via pubblica e vicinale, grana cinque nella detta festa.

Laurensa de Firensa Grassa deve per una terra arbustata, sita ad Pissignano, comparaola da Marino Severino, iuxta la terra de Paulo Pinto et li boni de Iohanni Natale et li boni de Ypolita, grana quindici in la festa di Sancta Maria.	*Laurensa de Firensa Grassa* deve per una terra alberata, sita *ad Pissignano*, la comprarono da *Marino Severino*, vicino alla terra di *Paulo Pinto* e i beni di *Iohanni Natale* e i beni di *Ypolita*, grana quindici nella festa di Santa Maria.
Petruczo Venuto et Berardo sou nepote deveno per una casa sita dentro Cayvano, iuxta la casa de Angelillo Boczeri de Crespano et la casa de Petri Siciliano et la via publica da dui bande, gallina una in la festa de Natale.	*Petruczo Venuto* e *Berardo* suo nipote debbono per una casa sita dentro *Cayvano*, vicino alla casa di *Angelillo Boczeri* di *Crespano* e la casa di *Petri Siciliano* e la via pubblica da due lati, una gallina nella festa di Natale.
Deveno per la mità de uno orto sito in lo burgo de San Iohanni, iuxta li boni de Mancino Greco et li boni de Iohanni Natale et fratri et la via publica, grana dui in la festa de Sancta Maria, ut supra.	Debbono per la metà di un orto sito nel borgo *de San Iohanni*, vicino ai beni di *Mancino Greco* e i beni di *Iohanni Natale* e fratelli e la via pubblica, grana due nella festa di Santa Maria, come sopra.
Deveno per uno peczo de terra arbustato, de uno moyo, sito alla Semeta, iuxta li boni de Mancino Greco et li boni de Minico de la Valle et li boni de Carmosina, mogle de Dactilo Testa, et la via publica, grana sey in la dicta festa.	Debbono per un pezzo di terra alberata, di un moggio, sito *alla Semeta*, vicino ai beni di *Mancino Greco* e i beni di *Minico de la Valle* e i beni di *Carmosina*, moglie di *Dactilo Testa*, e la via pubblica, grana sei nella detta festa.
Deveno per un altro peczo de terra, de quarte quindici, quale compararo da Paulo Zampella, site ad Fractalonga, iuxta li boni de condam Minicho Perrone et li boni de condam Simeone Greco et la via vicinale, grana sidici, denaro mezo in la dicta festa, ut supra.	Debbono per un altro pezzo di terra, di quindici quarte, il quale comprarono da *Paulo Zampella*, sita *ad Fractalonga*, vicino ai beni del fu *Minicho Perrone* e i beni del fu *Simeone Greco* e la via vicinale, grana sedici, e mezzo denaro nella detta festa, come sopra.
Salvatore Palmeri, Monaco, Iacobo et dompno Iohannello fratri deveno per una terra sita alla Starsa de Monte Vergene, de moya quactro incirca, iuxta li boni de Sancta Maria de Monte Vergene et la terra de Minicho Scocto et li boni de Sancto Petri ad Mayella, alias de Sancta Caterina et la via vicinale, grana undici in la festa de Sancta Maria, ut supra.	*Salvatore Palmeri*, *Monaco*, *Iacobo* e domino *Iohannello* fratelli debbono una terra sita *alla Starsa de Monte Vergene*, di moggia quattro circa, vicino ai beni di *Sancta Maria de Monte Vergene* e la terra di *Minicho Scocto* e i beni di *Sancto Petri ad Mayella*, ovvero di *Sancta Caterina* e la via vicinale, grana undici nella festa di Santa Maria, come sopra.
Deveno per un altro peczo de terra campese, sito allo Gaytano, iuxta li boni de notaro Dominico de Rosana et li boni de dompno Monacho Palmeri et neputi et li boni de Antone	Debbono per un altro pezzo di terra non alberata, sito *allo Gaytano*, vicino ai beni di notaio *Dominico de Rosana* e i beni di domino *Monacho Palmeri* e nipoti e i beni di *Antone de*

de Loysi de Rosana, grana dui, denaro mezo [203.v] *in la dicta festa.*	*Loysi de Rosana*, grana due, e mezzo denaro nella detta festa.
Deveno per una casa dentro Cayvano, iuxta la casa de dompno Monacho Palmeri et soy neputi da tre parti et la via publica, gallina una in la festa de Natale.	Debbono per una casa dentro *Cayvano*, vicino alla casa di domino *Monacho Palmeri* e suoi nipoti da tre parti e la via pubblica, una gallina nella festa di Natale.
Deveno per un'altra casa dentro Cayvano, iuxta la casa de Mancino Greco et la casa de Marino de Falcho et la via publica, grana septe in la festa de Sancta Maria, ut supra; et più deveno la sexta parte de uno cappone in la festa de Natale.	Debbono per un'altra casa dentro *Cayvano*, vicino alla casa di *Mancino Greco* e la casa di *Marino de Falcho* e la via pubblica, grana sette nella festa di Santa Maria, come sopra; e in più debbono la sesta parte di un cappone nella festa di Natale.
Deve lo dicto Iacobo sulo per uno orto sito allo burgo de la Lopara, comparaolo da Angelo Maczucchella, iuxta li boni de Salvatore Conte et la via publica et vicinale, grana cinque in la dicta festa de Sancta Maria.	Deve il detto *Iacobo* da solo per un orto sito al borgo *de la Lopara*, lo comprò da *Angelo Maczucchella*, vicino ai beni di *Salvatore Conte* e la via pubblica e vicinale, grana cinque nella detta festa di Santa Maria.
Andrea de Iannuczo de Ysa et Minicho sou frate deveno per una terra sita allo Gaytano, alias ad Sancto Anello, iuxta li boni de Andrea Caputo et li boni de Antone de notaro Iohanni et la via publica, tarì uno in la festa de Sancta Maria, ut supra.	*Andrea de Iannuczo de Ysa* e *Minicho* suo fratello debbono per una terra sita *allo Gaytano*, ovvero *ad Sancto Anello*, vicino ai beni di *Andrea Caputo* e i beni di *Antone de notaro Iohanni* e la via pubblica, tarì uno nella festa di Santa Maria, come sopra.
Deveno per un'altra terra de quarte dudici sita allo Triolongo, iuxta li boni de la ecclesia de Sancto Petri de Cayvano et li boni de Sabatino de Ysa et la via publica, grana tre et mezo in la dicta festa, ut supra.	Debbono per un'altra terra di dodici quarte sita *allo Triolongo*, vicino ai beni della chiesa di *Sancto Petri* di *Cayvano* e i beni di *Sabatino de Ysa* e la via pubblica, grana tre e mezzo nella detta festa, come sopra.
Deve dicto Minicho sulo per una casa sita dentro Cayvano, iuxta la casa de Iacobo Testa et la casa de Antone Testa et fratri et la via vicinale, terso uno de gallina in la festa de Natale, ut supra.	Deve il detto *Minicho* da solo per una casa sita dentro *Cayvano*, vicino alla casa di *Iacobo Testa* e la casa di *Antone Testa* e fratelli e la via vicinale, un terzo di gallina nella festa di Natale, come sopra.
Dompno Francesco Sanctarso et Alfonso sou fratillo deveno per uno orto de quarte dui, site allo burgo de la Lopara, iuxta lo orto et terra de Francisco de notaro Iohanni da tre parti et la via vicinale, tarì uno in la festa de Sancta Maria, ut supra.	Domino *Francesco Sanctarso* e *Alfonso* suo fratello debbono per un orto di due quarte, sito al borgo *de la Lopara*, vicino all'orto e terra di *Francisco de notaro Iohanni* da tre parti e la via vicinale, tarì uno nella festa di Santa Maria, come sopra.
Deveno per una casa dentro Cayvano, iuxta li boni de Vicenso de Ysa et li boni de Sabatino Cardillo et la via publica, quarti tre de gallina in la festa de Natale.	Debbono per una casa dentro *Cayvano*, vicino ai beni di *Vicenso de Ysa* e i beni di *Sabatino Cardillo* e la via pubblica, tre quarti di gallina nella festa di Natale.
Deveno per una terra de quarte nove, sita ad Sancto Paulo, iuxta li boni de Iohanni Dompnadeo et li boni de Antone de notaro Iohanni et la via publica, grano uno, denaro uno in la dicta festa de Sancta Maria, ut supra.	Debbono per una terra di nove quarte, sita *ad Sancto Paulo*, vicino ai beni di *Iohanni Dompnadeo* e i beni di *Antone de notaro Iohanni* e la via pubblica, grana uno, denari uno nella detta festa di Santa Maria, come sopra.
Berardo de Ventrone deve per una casa dentro Cayvano, iuxta la casa de Angenica de Andrea	*Berardo de Ventrone* deve per una casa dentro *Cayvano*, vicino alla casa di *Angenica de*

de Ysa et li boni de Francesco Caputo et fratri et la via publica, gallina una et meza in la festa de Natale.	*Andrea de Ysa* e i beni di *Francesco Caputo* e fratelli e la via pubblica, una gallina e mezza nella festa di Natale.
Iacobo de Saporita deve per una casa sita in lo burgo de la Lopara, iuxta li boni de dompno Monacho Palmeri et neputi et li boni de Iacobo Martino et la via publica, grana sidici et mezo in la dicta festa de Sancta Maria, ut supra.	*Iacobo de Saporita* deve per una casa sita nel borgo *de la Lopara*, vicino ai beni di domino *Monacho Palmeri* e nipoti e i beni di *Iacobo Martino* e la via pubblica, grana sedici e mezzo nella detta festa di Santa Maria, come sopra.
Francesco de la Marzana et Iuliano sou frate deveno per una terra arbustata, de quarte quindici, sita ad Materna, alias a la Via de Pascarola, iuxta la terra de San Iohanni de Cayvano da dui parti et la via publica, grana quactordece in la dicta festa de Sancta Maria.	*Francesco de la Marzana* e *Iuliano* suo fratello debbono per una terra alberata, di quindici quarte, sita *ad Materna*, ovvero *a la Via de Pascarola*, vicino alla terra di *San Iohanni* di *Cayvano* da due parti e la via pubblica, grana quattordici nella detta festa di Santa Maria.
Deve dicto Francesco sulo per una corte sita in lo burgo de Sancto Ianne, iuxta la casa de Iohanni Natale et fratri et la via vicinale da dui bande et la via publica, [204.r] *grana deyce in la dicta festa, ut supra.*	Deve il detto *Francesco* da solo per un cortile sito nel borgo *de Sancto Ianne*, vicino alla casa di *Iohanni Natale* e fratelli e la via vicinale da due lati e la via pubblica, grana dieci nella detta festa, come sopra.
Deveno Francesco et Iuliano per uno orto sito in lo burgo de San Iohanni, iuxta la terra de Iohanni Natale et lo orto de Michele Greco et la via publica, grana cinque in la dicta festa.	Debbono *Francesco* e *Iuliano* per un orto sito nel borgo *de San Iohanni*, vicino alla terra di *Iohanni Natale* e l'orto di *Michele Greco* e la via pubblica, grana cinque nella detta festa.
Deve dicto Francisco sulo per una terra arbustata sita alla Semeta, iuxta li boni de Mancino Greco et li boni dotali de Iohannello de Germano et la via publica et vicinale, grano uno, denari dui, in la dicta festa, ut supra.	Deve il detto *Francisco* da solo per una terra alberata sita *alla Semeta*, vicino ai beni di *Mancino Greco* e i beni dotali di *Iohannello de Germano* e la via pubblica e vicinale, grana uno, denari due, nella detta festa, come sopra.
Deve ipso Francesco sulo per una terra arbustata, de quarte cinque, site ad Fractalonga, iuxta li boni de condam Cola Marino et li boni de Michele Greco et la via vicinale, grana dui et mezo et quarti tre de denaro in la dicta festa de Sancta Maria, ut supra.	Deve lo stesso *Francesco* da solo per una terra alberata, di cinque quarte, sita *ad Fractalonga*, vicino ai beni del fu *Cola Marino* e i beni di *Michele Greco* e la via vicinale, due grana e mezzo e tre quarti di denaro nella detta festa di Santa Maria, come sopra.
Deve ipso Francesco sulo per una casa sita dentro Cayvano, iuxta la casa de Menechello de Cervo et la via publica da tre parti, tarì uno, grana quactro, denari quactro in la dicta festa.	Deve lo stesso *Francesco* da solo per una casa sita dentro *Cayvano*, vicino alla casa di *Menechello de Cervo* e la via pubblica da tre parti, tarì uno, grana quattro, denari quattro nella detta festa.
Francesco Caputo, Angelillo, Sabatino et Andrea Caputo, fratelli, deveno per una terra sita allo Campo, iuxta li boni de Iohanni Dompnadeo et la terra de Iohanni Vulcano de Napoli et li boni de la ecclesia de la Numptiata de Cayvano et la via vicinale, tarì tre, grana deyce in la festa de Sancta Maria, ut supra.	*Francesco Caputo, Angelillo, Sabatino* e *Andrea Caputo*, fratelli, debbono per una terra sita *allo Campo*, vicino ai i beni di *Iohanni Dompnadeo* e la terra di *Iohanni Vulcano* di *Napoli* e i beni della chiesa *de la Numptiata* di *Cayvano* e la via vicinale, tarì tre, grana dieci nella festa di Santa Maria, come sopra.
Deveno per un'altra terra sita ad Sancto Anello, iuxta li boni de Francesco de notaro Iohanni et li boni de Andrea de Ysa et la via publica, grana	Debbono per un'altra terra sita *ad Sancto Anello*, vicino ai beni di *Francesco de notaro Iohanni* e i beni di *Andrea de Ysa* e la via

decessepte in la dicta festa.	pubblica, grana diciassette nella detta festa.
Deveno per una casa dentro Cayvano, iuxta la casa de Berardo Ventrone et la casa de Vicenso de Ysa et la via publica, gallina una et meza in la festa de Natale.	Debbono per una casa dentro *Cayvano*, vicino alla casa di *Berardo Ventrone* e la casa di *Vicenso de Ysa* e la via pubblica, una gallina e mezza nella festa di Natale.
Tartaro Dompnadeo deve per una corte sita in lo burgo de la Lopara, iuxta lo orto de Ricciardo et lo orto de dicta ecclesia de Sancto Iacobo de Cayvano et la via publica, grana dui et mezo in la dicta festa de Sancta Maria, ut supra.	*Tartaro Dompnadeo* deve per un cortile sito nel borgo *de la Lopara*, vicino all'orto di *Ricciardo* e l'orto della detta chiesa di *Sancto Iacobo* di *Cayvano* e la via pubblica, due grana e mezzo nella detta festa di Santa Maria, come sopra.
Berardo de Lucia de Falcho et Minico de Cola Minico de Rosana deveno per una casa sita in lo burgo de la Lopara, iuxta li boni de Ricciardo Dompnadeo et li boni de Colella Caputo et lo orto de la ecclesia de Sancto Iacobo et la via publica, grana tridici in la festa de Sancta Maria, ut supra.	*Berardo de Lucia de Falcho* e *Minico de Cola Minico de Rosana* debbono per una casa sita nel borgo *de la Lopara*, vicino ai beni di *Ricciardo Dompnadeo* e i beni di *Colella Caputo* e l'orto della chiesa di *Sancto Iacobo* e la via pubblica, grana tredici nella festa di Santa Maria, come sopra.
Iulio, dompno Bonifatio et Marino de Paulo, fratelli, deveno per uno casalino, quale sta dentro Cayvano, iuxta la via vicinale et li altri boni de ipso Iulio et fratri et lo orto de mastro Leone de Advocatis, grana tre, denari dui in la dicta festa de Sancta Maria, ut supra.	*Iulio*, domino *Bonifatio* e *Marino de Paulo*, fratelli, debbono per una piccola casa, la quale sta dentro *Cayvano*, presso la via vicinale e gli altri beni dello stesso *Iulio* e fratelli e l'orto di mastro *Leone de Advocatis*, grana tre, denari due nella detta festa di Santa Maria, come sopra.
Mancino Greco deve per una casa, consistente in dui membri terraney, posta dentro Cayvano, iuxta la casa et cortiglo franchi de ipso Mancino et la via publica da dui parti, ad ipso et soy heredi et successuri in perpetuum concessa per lo illustro condam comte, per privilegio exspedito ultimo novembris 1488, grana quindici in la festa de Sancta Maria de mezo agusto, et quando cessasse dal dicto rendito per tre misi poy la dicta festa, casche da tucte soy rasuni.	*Mancino Greco* deve per una casa, consistente in due locali a piano terra, posta dentro *Cayvano*, vicino alla casa e al cortile franchi dello stesso *Mancino* e la via pubblica da due parti, allo stesso e ai suoi eredi e successori concessa in perpetuo dall'illustre fu conte, per privilegio espresso nell'ultimo giorno di novembre 1488, grana quindici nella festa di Santa Maria di mezzo agosto, e quando cessasse dal detto tributo per tre mesi dopo la detta festa, decada da tutti i suoi diritti.

[204.ᵛ] *Item li infrascripti so li rendenti de lo* *FEO DE LO FUSCO* *DE MARSANO DE SEXA* *olim comparato per lo illustro condam comte de Fundi, in primis: Sabatino de Stabele deve per una casa sita dentro Cayvano, iuxta la casa de Mariella de Vertone et la casa de notaro Paulo de Gulielimo et fratri de Crespano et la casa de Millina de Ricciardo Dompnadeo et la via publica, tarì dui in la festa de Sancta Maria; et più deve per la dicta casa galline dui in la festa de Natale.*	Poi, gli infrascritti sono i tributari del FEUDO DI *FUSCO* *DE MARSANO DE SEXA* un tempo comprato dall'illustre fu conte di *Fundi*, innanzitutto: *Sabatino de Stabele* deve per una casa sita dentro *Cayvano*, vicino alla casa di *Mariella de Vertone* e la casa di notaio *Paulo de Gulielimo* e fratelli di *Crespano* e la casa di *Millina de Ricciardo Dompnadeo* e la via pubblica, due tarì nella festa di Santa Maria; e in più deve per la detta casa due galline nella festa di Natale.
Iacobo de Regori de Crispano deve per una casa dentro Cayvano, iuxta la casa de Antone Busciano et la casa de dompno Iohanni de Ysa	*Iacobo de Regori* di *Crispano* deve per una casa dentro *Cayvano*, vicino alla casa di *Antone Busciano* e la casa di domino *Iohanni de Ysa* e

et la via publica et vicinale, tarì dui et mezo in la festa de Sancta Maria, ut supra; et più deve per la dicta casa galline tre in la festa de Natale.	la via pubblica e vicinale, due tarì e mezzo nella festa di Santa Maria, come sopra; e in più deve per la detta casa tre galline nella festa di Natale.
Iacobo de Grummo et Palmeri de Grummo, sou nepote, deveno per una casa et corte sita dentro Cayvano, iuxta la casa de Salvatore de Rosana et la corte de notaro Paulo de Crespano et fratri et la casa de Sabatino de Stabile, tarì uno, grana deyce in la festa de Sancta Maria, ut supra; et più deve per la dicta casa galline dui in la festa de Natale.	*Iacobo de Grummo* e *Palmeri de Grummo*, suo nipote, debbono per una casa e cortile sita dentro *Cayvano*, vicino alla casa di *Salvatore de Rosana* e il cortile di notaio *Paulo* di *Crespano* e fratelli e la casa di *Sabatino de Stabile*, tarì uno, grana dieci nella festa di Santa Maria, come sopra; e in più deve per la detta casa due galline nella festa di Natale.
Iacobello Greco, Naurata soa moglere et Rosa de Melfi, soa caynata, deveno per una casa, con uno casalino coniuncto, et per un altro casalino da parte, site dentro Cayvano, iuxta la casa de Menechello de Cervo et la casa et corte de Francesco de Marsano et la casa de Minicho de Cervo et la via publica da dui bande, tarì due in la festa de Sancta Maria, ut supra; et più deveno per la dicta casa galline dui in la festa de Natale.	*Iacobello Greco*, *Naurata* sua moglie e *Rosa de Melfi*, sua cognata, debbono per una casa, con una piccola casa congiunta, e per un'altra piccola casa da parte, sita dentro *Cayvano*, vicino alla casa di *Menechello de Cervo* e la casa e cortile di *Francesco de Marsano* e la casa di *Minicho de Cervo* e la via pubblica da due lati, due tarì nella festa di Santa Maria, come sopra; e in più debbono per la detta casa due galline nella festa di Natale.
Francesco de Marzana deve per una casa et corte innanti dicta casa, dentro Cayvano, iuxta la casa de Rosa de Melfi et li boni de la herede de condam Antonello de Stadio et la via publica, tarì uno, grana septe et mezo in la dicta festa de Sancta Maria; et più deve per la dicta casa gallina una et tersi dui in la festa de Natale.	*Francesco de Marzana* deve per una casa e un cortile davanti la detta casa, dentro *Cayvano*, vicino alla casa di *Rosa de Melfi* e i beni della erede del fu *Antonello de Stadio* e la via pubblica, tarì uno, grana sette e mezzo nella detta festa di Santa Maria; e in più deve per la detta casa una gallina e due terzi nella festa di Natale.
Minichello de Cervo deve per una casa dentro Cayvano, che fo de Antone de Cervo, iuxta li boni de Carmosina moglere de Dactilo Testa et li boni de Minichello de Cervo et li boni de Rosa de Salvatore Iohan Grande, grana quindici in la festa de Sancta Maria, ut supra; et più deve per la dicta casa gallina meza in la festa de Natale.	*Minichello de Cervo* deve per una casa dentro *Cayvano*, che fu di *Antone de Cervo*, vicino ai beni di *Carmosina* moglie di *Dactilo Testa* e i beni di *Minichello de Cervo* e i beni di *Rosa de Salvatore Iohan Grande*, grana quindici nella festa di Santa Maria, come sopra; e in più deve per la detta casa mezza gallina nella festa di Natale.
Item li infrascripti so li rendenti del feo comparato olim per lo illustro condam comte de Fundi da madamma Mariella Branchacza, in primis:	Poi, gli infrascritti sono i tributari del feudo comprato un tempo dall'illustre fu conte di *Fundi* da madama *Mariella Branchacza*, innanzitutto:
Nardo Comte deve per una terra sita ad Pantera, iuxta li boni de Ricciardo Donadeo et li boni de Berardo de Rosano et la via publica, grana septe et mezo in la festa de Sancta Maria, ut supra.	*Nardo Comte* deve per una terra sita *ad Pantera*, vicino ai beni di *Ricciardo Donadeo* e i beni de *Berardo de Rosano* e la via pubblica, sette grana e mezzo nella festa di Santa Maria, come sopra.
Andrea de Ysa et Minicho sou frate deveno, per le parte loro proprie, annuatim al dicto feo, grana septe in la dicta festa de Sancta Maria.	*Andrea de Ysa* e *Minicho* suo fratello debbono, per le parti loro proprie, ogni anno al detto feudo, grana sette nella detta festa di Santa Maria.

Francesco Comte deve per una terra rara arbustata et fructuata de certe mela, sita alla Pantera, iuxta la terra de Nardo Comte et li boni de Antone de Rosana et li boni de la herede de Nardillo Mogione et la via vicinale, grana septe et mezo in la dicta festa de Sancta Maria.	*Francesco Comte* deve per una terra con rari alberi e con alberi da frutta di certe mele, sita *alla Pantera*, vicino alla terra di *Nardo Comte* e i beni di *Antone de Rosana* e i beni della erede di *Nardillo Mogione* e la via vicinale, sette grana e mezzo nella detta festa di Santa Maria.
Antone et Marino de Rosana, fratelli, deveno per uno orto sito in lo burgo de la Lopara, iuxta lo orto de Sabatino de Ysa et li boni de Mitio de Arecza, grana deyce in la dicta festa.	*Antone* e *Marino de Rosana*, fratelli, debbono per un orto sito nel borgo *de la Lopara*, vicino all'orto di *Sabatino de Ysa* e i beni di *Mitio de Arecza*, grana dieci nella detta festa.
Iacobo de Ysa, Berardo Severino, Andrea [205.r] *de Marino deveno per uno orto, compararo da Menechello de Laudo*[69]*, sito in lo burgo de la Lopara, iuxta li boni de Mitio de Arecza et li boni de Sabatino de Ysa, tarì uno, grana quactro in la dicta festa de Sancta Maria; et più deveno per lo dicto orto, de grano thomolo uno et de orgio thomolo uno et de miglio thomolo uno.*	*Iacobo de Ysa*, *Berardo Severino*, *Andrea de Marino* debbono per un orto, comprato da *Menechello de Lando* (?), sito nel borgo *de la Lopara*, vicino ai beni di *Mitio de Arecza* e i beni di *Sabatino de Ysa*, tarì uno, grana quattro nella detta festa di Santa Maria; e in più debbono per il detto orto, di grano tomolo uno e di orzo tomolo uno e di miglio tomolo uno.

Item li infrascripti so li rendenti de lo *FEO DE LO MARMORANO* *comparato olim per lo illustro condam comte de Fundi da Loysi de Arecze, lo quale è pro indiviso con Mitio de Arecze, hoc modo videlicet che de tucti dicti renditi et intrate de dicto feo, la dicta corte ne percepe de omne dudici parti octo et meza, in primis:*	Poi, gli infrascritti sono i tributari del FEUDO *DE LO MARMORANO* comprato un tempo dall'illustre fu conte di *Fundi* da *Loysi de Arecze*, il quale è indiviso con *Mitio de Arecze*, in questo modo, vale a dire che di tutti i detti tributi e entrate del detto feudo, la detta corte ne percepisce di ogni dodici parti otto e mezza, innanzitutto:
Pascarello de Roberto deve per una casa coperta ad pinci dentro Cayvano, iuxta la casa de Ricciardo Donadeo et li boni de Cola Sempremay et la via vicinale, grana dudici et mezo in lo mese de mayo.	*Pascarello de Roberto* deve per una casa coperta con tegole dentro *Cayvano*, vicino alla casa di *Ricciardo Donadeo* e i beni di *Cola Sempremay* e la via vicinale, dodici grana e mezzo nel mese di maggio.
Et deve per un'altra casa da fronte alla predicta, iuxta li boni de Alfonso de Caserta et de Ricciardo Dompnadeo et la via vicinale, grana dudici et mezo in lo dicto mese.	E deve per un'altra casa di fronte alla predetta, vicino ai beni di *Alfonso de Caserta* e di *Ricciardo Dompnadeo* e la via vicinale, dodici grana e mezzo nel detto mese.
Et deve per una apotheca ibidem, iuxta li boni de Ricciardo Dompnadeo et la via publica et vicinale, grana quactro in lo dicto mese ut supra.	E deve per una bottega nello stesso luogo, vicino ai beni di *Ricciardo Dompnadeo* e la via pubblica e vicinale, grana quattro nel detto mese come sopra.
Cola Sempremay deve per una casa sita dentro Cayvano, iuxta la casa de Pascarello de Roberto et la casa de Angilo Scocto et la via vicinale, tarì uno in lo mese de mayo.	*Cola Sempremay* deve per una casa sita dentro *Cayvano*, vicino alla casa di *Pascarello de Roberto* e la casa di *Angilo Scocto* e la via vicinale, tarì uno nel mese di maggio.
Angilo Scocto deve per una casa sita dentro Cayvano, iuxta la casa de Miele de Galasso et la casa de Cola Sempremay et la via vicinale,	*Angilo Scocto* deve per una casa sita dentro *Cayvano*, vicino alla casa di *Miele de Galasso* e la casa di *Cola Sempremay* e la via vicinale,

[69] Forse *de Lando*.

grana dudici in lo dicto mese de mayo.	grana dodici nel detto mese di maggio.
Alfonso de Caserta deve per una casa dentro Cayvano, iuxta le mura de la terra et la casa de Pascarello de Roberto et la casa de Ricciardo Dompnadeo et li boni de Iohanni Zampella, tarì uno in lo dicto mese.	*Alfonso de Caserta* deve per una casa dentro *Cayvano*, vicino alle mura della terra e la casa di *Pascarello de Roberto* e la casa di *Ricciardo Dompnadeo* e i beni di *Iohanni Zampella*, tarì uno nel detto mese.
Iohanni Zampella deve per una casa dentro Cayvano, iuxta la casa de Fonso de Caserta et lo terrapieno de la terra et la via vicinale, tarì uno, grana deyce in lo dicto mese.	*Iohanni Zampella* deve per una casa dentro *Cayvano*, vicino alla casa di *Fonso de Caserta* e il terrapieno della terra e la via vicinale, tarì uno, grana dieci nel detto mese.
Fiorensa Grassa deve per dui casi dentro Cayvano, l'una iuxta li boni de Ricciardo Dompnadeo et li boni de Miele de Galasso et la via vicinale, et l'altra iuxta li boni de Francesco Palmeri et li boni de dompno Ianni Antone et li boni de Iacobo Sanctella, grana quindici per una: so in tucto tarì uno, grana deyce: del mese de mayo ut supra.	*Fiorensa Grassa* deve per due case dentro *Cayvano*, una vicino ai beni di *Ricciardo Dompnadeo* e i beni di *Miele de Galasso* e la via vicinale, e l'altra vicino ai beni di *Francesco Palmeri* e i beni di domino *Ianni Antone* e i beni di *Iacobo Sanctella*, grana quindici per ciascuna: sono in tutto tarì uno, grana dieci: nel mese di maggio come sopra.
Miele de Galasso deve per una casa dentro Cayvano, iuxta li boni de Angilo Scocto et li boni de Fiorensa Grassa et la via vicinale, tarì uno, grana deyce in lo dicto mese de mayo.	*Miele de Galasso* deve per una casa dentro *Cayvano*, vicino ai beni di *Angilo Scocto* e i beni di *Fiorensa Grassa* e la via vicinale, tarì uno, grana dieci nel detto mese di maggio.
Petri Cola de Germano deve per una casa et corte dentro Cayvano, iuxta li boni de dompno Fiorentino Ferraro et la casa de Pellegrino Farina de Crespano et lo terrapieno de la terra, grana quindici in lo dicto mese.	*Petri Cola de Germano* deve per una casa e un cortile dentro *Cayvano*, vicino ai beni di domino *Fiorentino Ferraro* e la casa di *Pellegrino Farina* di *Crespano* e il terrapieno della terra, grana quindici nel detto mese.
Zampello de Zampella deve per uno casalino dentro Cayvano, iuxta la Casa de Berardo de Christoforo et fratri et la via publica da dui bande, tarì uno, grana deyce in lo dicto mese.	*Zampello de Zampella* deve per una piccola casa dentro *Cayvano*, vicino alla casa di *Berardo de Christoforo* e fratelli e la via pubblica da due lati, tarì uno, grana dieci nel detto mese.
Angelillo de Stabele deve per una casa et corte sita dentro Cayvano, iuxta li boni de Paulo Caruso et li boni de la herede de Narda Maczucchella et la via vicinale, grana quindici in lo dicto mese.	*Angelillo de Stabele* deve per una casa e un cortile sita dentro *Cayvano*, vicino ai beni di *Paulo Caruso* e i beni della erede di *Narda Maczucchella* e la via vicinale, grana quindici nel detto mese.
Francesco Greco dicto Cardella, Iacobo Greco et [205.v] *neputi deveno per una casa dentro Cayvano, iuxta li boni de Angelillo Stabele et li boni de Paulo Maxaro et la via publica, grana quindici in lo dicto mese.*	*Francesco Greco* detto *Cardella*, *Iacobo Greco* e nipoti debbono per una casa dentro *Cayvano*, vicino ai beni di *Angelillo Stabele* e i beni di *Paulo Maxaro* e la via pubblica, grana quindici nel detto mese.
Sabatino Vitale deve per uno vacuo sistente dentro Cayvano, iuxta li altri boni soy et li boni de notaro Antone Tancreda et li boni de Iacobo Cefalano et la via publica, tarì uno, grana dui in lo dicto mese.	*Sabatino Vitale* deve per uno spazio vuoto esistente dentro *Cayvano*, vicino agli altri beni suoi e i beni di notaio *Antone Tancreda* e i beni di *Iacobo Cefalano* e la via pubblica, tarì uno, grana due nel detto mese.
Notaro Antone Tancreda deve per certo terreno sistente dentro Cayvano, iuxta li boni de ipso notaro Antone et li boni de Sabatino Vitale et li boni de Iacobo Cefalano, grana octo in lo dicto	Il notaio *Antone Tancreda* deve per un certo terreno esistente dentro *Cayvano*, vicino ai beni dello stesso notaio *Antone* e i beni di *Sabatino Vitale* e i beni di *Iacobo Cefalano*, grana otto

mese.	nel detto mese.
Dompno Ianni Antone Mayorana deve per una casa et corte dentro Cayvano, iuxta li boni de Fiorensa Grassa et li boni de Francischello Parmeri et lo terrapieno de la terra, tarì dui in lo dicto mese.	Domino *Ianni Antone Mayorana* deve per una casa e cortile dentro *Cayvano*, vicino ai beni de *Fiorensa Grassa* e i beni di *Francischello Parmeri* e il terrapieno della terra, due tarì nel detto mese.
Item li altri infrascripti rendenti, comparati inseme con lo dicto feo, rendeno tucti alla corte sensa contribuyre con lo dicto Mitio, videlicet:	Poi, gli altri infrascritti tributari, acquisiti insieme con il detto feudo, pagano tutti tributo alla corte senza darne parte al detto *Mitio*, vale a dire:
Chierecone de Roccho deve per le octo parti et meza de una casa, corte, furno et puczo, de la quale ne sta pro indivisa con dicto Mitio la corte, sita in lo burgo de la Lopara, iuxta li boni de la herede de Iacobo de Scocto et li boni de Antonino Scocto et li altri boni de ipso Chierecone, tarì septe, grana deyce;	*Chierecone de Roccho* deve per le otto parti e mezza di una casa, con cortile, forno e pozzo, della quale ne è indiviso con il detto *Mitio* il cortile, sita nel borgo *de la Lopara*, vicino ai beni della erede di *Iacobo de Scocto* e i beni di *Antonino Scocto* e gli altri beni dello stesso *Chierecone*, tarì sette, grana dieci;
et più deve dicto Chiericone per le octo parti et meza de lo carlino, rendeva primo alla corte dicta casa, corte, furno et puczo, grana septe, denaro uno; quali renditi supradicti se deveno pagare in la festa de Sancta Maria de agusto ciascheuno anno.	e in più deve il detto *Chiericone* per le otto parti e mezza del carlino, che prima pagava come tributo alla corte la detta casa, corte, forno e pozzo, grana sette, denari uno; i quali tributi anzidetti si debbono pagare nella festa di Santa Maria di agosto ciascun anno.
Et più deve per dui quarte de terra site ibidem, iuxta dicta casa et corte et li boni de Iohanni Bello et fratri et li boni de la herede de Iacobo Scocto et li boni de Mitio de Arecze, tarì tre in la dicta festa ut supra.	E in più deve per due quarte di terra sita nello stesso luogo, vicino alla detta casa e cortile e i beni di *Iohanni Bello* e fratelli e i beni della erede di *Iacobo Scocto* e i beni di *Mitio de Arecze*, tarì tre nella detta festa come sopra.
Item li altri infrascripti so rendenti alla corte per le infrascripte cose che teneno per concessione a lloro facta, ut dicitur, per lo dicto condam comte et per lo olim comte de Morcone, in primis:	Poi, gli altri infrascritti sono tributari alla corte per le infrascritte cose che tengono per concessione a loro fatta, come si dice, dal detto fu conte e da quello che fu un tempo conte di *Morcone*, innanzitutto:
Iohanni de Galasso deve per uno certo terreno, sitro (!) dentro Cayvano appresso lo terrachino de le mura de la terra, iuxta la casa de Mayello Mogione et la via publica, tarì uno, grana deyce in la festa de Sancta Maria de agusto.	*Iohanni de Galasso* deve per uno certo terreno, sito dentro *Cayvano* vicino al terrapieno delle mura della terra, vicino alla casa di *Mayello Mogione* e la via publica, tarì uno, grana dieci nella festa di Santa Maria di agosto.
Antone Testa alias de Galasso deve per una torricella con certo terreno ad epsa contiguo, sita alla Portanova, iuxta li muri de dicta porta et le mura de la terra et la via publica, grana deyce in la dicta festa.	*Antone Testa* ovvero *de Galasso* deve per una piccola torre con un certo terreno contiguo ad essa, sita *alla Portanova*, vicino ai muri della detta porta e le mura della terra e la via publica, grana dieci nella detta festa.
Palamides de Arienso deve per una torre con certo vacuo denanti, sita dentro Cayvano alla Porta de la Bastia, iuxta lo muro de dicta porta et la via publica et le mura de dicta terra, grana quindici in la dicta festa.	*Palamides de Arienso* deve per una torre con un certo spazio vuoto davanti, sita dentro *Cayvano alla Porta de la Bastia*, vicino al muro della detta porta e la via publica e le mura della detta terra, grana quindici nella detta festa.
Marino de Menechello de Cervo deve per una torre tene dentro Cayvano, quale alias teneva	*Marino de Menechello de Cervo* deve per una torre che tiene dentro *Cayvano*, che altrimenti

Antone de Cervo, la quale sta per dericto la casa de Iacobo de Anello, iuxta le mura de dicta terra et la via publica, grana deyce in la dicta festa.	teneva *Antone de Cervo*, la quale sta davanti la casa di *Iacobo de Anello*, vicino alle mura della detta terra e la via pubblica, grana dieci nella detta festa.
Dompno Iohanni de Ysa deve per uno certo terreno, sito extra le mura de Cayvano alla Porta de la Bastia, in lo quale have hedificata una potheca, iuxta li boni de mastro Iohanni Barberi et la via publica da dui bande, grana quindici in la dicta festa; secondo appare per privilegio de lo olim comte de Morcone, sub data [206.r] *XV° ianuarii 1484.*	Domino *Iohanni de Ysa* deve per un certo terreno, sito al di fuori delle mura di *Cayvano alla Porta de la Bastia*, nel quale ha edificata una bottega, vicino ai beni di mastro *Iohanni Barberi* e la via pubblica da due lati, grana quindici nella detta festa; secondo quanto appare per privilegio dell'allora conte di *Morcone*, sotto la data del XV° giorno di gennaio 1484.
Cola de Grummo deve per uno foxo et certo altro terreno contiguo ad ipso, che sta fore le mura de la terra, adturno allo iardino de la corte, tarì uno, grana dui in la dicta festa.	*Cola de Grummo* deve per un fosso e un certo altro terreno contiguo allo stesso, che sta fuori le mura della terra, attorno al giardino della corte, tarì uno, grana due nella detta festa.
Alfonso de Stabele deve per certo terreno sito fore le mura de la terra, iuxta la ayra de la corte et la via publica da dui bande, grana cinque in la dicta festa.	*Alfonso de Stabele* deve per un certo terreno sito fuori le mura della terra, vicino all'aia della corte e la via pubblica da due lati, grana cinque nella detta festa.
Cicco de Tartaro deve per una torricella sita allo Ponte de l'acqua, con certo terreno innanti ad se, iuxta le mura de la terra et la via publica, grana deyce in la dicta festa ut supra.	*Cicco de Tartaro* deve per una piccola torre sita *allo Ponte de l'acqua*, con un certo terreno davanti, vicino alle mura della terra e la via pubblica, grana dieci nella detta festa come sopra.
Nardo Scocto deve dare per prestito olim ad ipso gratiose facto per lo illustro condam comte de Fundi, secondo la depositione de notaro Antone Tancredo, erario, ducati octo de carlini.	*Nardo Scocto* deve dare per prestito un tempo allo stesso per grazia fatto dall'illustre fu conte di *Fundi*, secondo la deposizione del notaio *Antone Tancredo, erario*, ducati otto di carlini.
Miele Cantone deve dare pro simili causa, secondo la depositione de dicto erario, ducati quactro.	*Miele Cantone* deve dare per simile motivo, secondo la deposizione del detto *erario*, ducati quattro.
ET PREDICTA OMNIA, superius descripta et annotata, invenctariata et publicata fuerunt per supradictos dominos commixarios et procuratores, nominibus antedictis, in porticale ante cellarium dicte curie superius descriptum et annotatum, anno, die, mense et indictione predictis. Presentibus, videntibus, audientibus et intelligentibus nobis supradictis iudice, notario et testibus infrascriptis ac presentibus, intelligentibus et confirmantibus cum iuramento infrascriptis probis viris dicte terre, qui ad hoc vocati conparuerunt, videlicet:	E tutte le predette cose sopra descritte e annotate, furono inventariate e rese pubbliche dagli anzidetti signori commissari e procuratori, con i nomi anzidetti, nel portico davanti la cantina della detta curia sopra descritto e annotato, nell'anno, giorno, mese e indizione predetti. Presenti, vedenti, ascoltanti e osservanti, noi anzidetti giudice, notaio e testimoni infrascritti e presenti, comprendenti e confermanti con giuramento gli infrascritti probi viri della detta terra, i quali a ciò chiamati si presentarono, vale a dire:
notario Nicolao de Franchis de Pedemonte, capitaneo dicte terre, notario Antonio Tramcreda, erario dicte curie, Iohanne domini Dominici de Rosana, Ricciardo Dompnadeo, Mitio de Aretio et Iohannello de Scaramucza, quatuor electis eiusdem terre, et Cesare de	notaio *Nicolao de Franchis* di *Pedemonte*, capitano della detta terra, notaio *Antonio Tramcreda*, *erario* della detta curia, *Iohanne* di domino *Dominici de Rosana*, *Ricciardo Dompnadeo*, *Mitio de Aretio* e *Iohannello de Scaramucza*, quattro eletti della stessa terra, e

Valle, notario Paulo Crispano, Alfonso de Valle, notario Blasiello Mucione, Iohanne Greco, magistro Iohanne Barberio, Iacobo de la Valle, Iohanne Bello, Andrea Bello et Angelillo Simeonis, maxario dicte curie in eadem terra: quibus prius delatum fuit iuramentum in sacris licteris si sciebant alia bona et iura spectare et pertinere dicte curie seu prefate hereditati.	*Cesare de Valle*, notaio *Paulo Crispano, Alfonso de Valle*, notaio *Blasiello Mucione, Iohanne Greco*, mastro *Iohanne Barberio, Iacobo de la Valle*, *Iohanne Bello, Andrea Bello* e *Angelillo Simeonis*, massaro della detta curia nella stessa terra: dai quali prima fu dichiarato giuramento sulle sacre scritture se conoscevano altri beni e diritti spettare e appartenere alla detta curia o alla predetta eredità.
Et non invencto aliud adesse, de eorum notitia, scientia et saputa, ut dixerunt, premissis prius bannimentis et publicis subastationibus factis per Angelum Peczullo, magistrum iuratum dicte terre Cayvani, in locis solitis et consuetis ipsius terre, ut retulit; propterea domini commixarii supradicti et procuratores, nominibus antedictis, ad descriptionem et invenctariationem omnium et singulorum supradictorum bonorum et iurium que invenerunt in dicta hereditate et locis predictis sollempniter processerunt;	E non ritrovato che altro vi fosse, a riguardo di loro notizie, conoscenze e cose risapute, come dissero, dopo aver premesso bandi e pubblici proclami[70] fatti da *Angelum Peczullo*, magistro giurato della detta terra di *Cayvani*, nei luoghi soliti e consueti della stessa terra, come riferì; pertanto gli anzidetti signori commissari e procuratori, con i nomi anzidetti, solennemente procedettero nella descrizione e nell'inventario di tutti e dei singoli beni e diritti anzidetti che ritrovarono nella detta eredità e nei luoghi predetti;
protestatione tamen premissa quod si qua posuissent que ponenda et describenda non fuissent, quod illa pro non appositis habeantur, et si qua etiam alia non posuissent nec descripsissent que ponenda et describenda fuissent, quod illa possent ponere addere et supplere quandocumque ad eorum notitiam invenerunt; et quod per hoc non derogetur in aliquo presenti invenctario nec minus quin procedi possit et procedatur ad annotationem omnium et singulorum aliorum bonorum huc usque non annotatorum, et in annotatis minime ledat neque [206.v] *in aliquo derogetur.*	tuttavia con la riserva in premessa che se delle cose avessero posto che non dovevano essere poste, quelle si abbiano come non poste, e se anche delle cose non avessero poste né descritte che dovevano essere poste e descritte, che quelle possano porre aggiungere e supplire in qualsiasi momento a loro pervenisse notizia delle stesse; e che per ciò non si deroghi in qualcosa al presente inventario e nondimeno si possa procedere e si proceda alla annotazione di tutti e di ciascuno degli altri beni fin qui non annotati, e nelle cose annotate per niente si arrechi danno nè in qualcosa si deroghi.
De qua quidem annotatione hucusque facta et omnibus et singulis supradictis rogaverunt nos prefatos iudicem, notarium et testes, ut eis quibus supra nominibus ad futuram memoriam et certitudinem premissorum ac dictorum heredum et omnium et singulorum aliorum quorum interrest et interresse poterit cautelam publicum conficeremus instrumentum, intelligendo propterea et declarando non devenisse nec devenire ad alios actus extraneos, sed continue perseverando in confectione eiusdem invenctarii et annotatione omnium aliorum bonorum dicte hereditatis hucusque non annotatorum:	Della quale annotazione ora fatta e di tutte le cose anzidette e di ognuna di esse chiesero a noi anzidetti giudice, notaio e testimoni, di cui sopra i nomi a futura memoria e certezza dei premessi e detti eredi e a tutela di tutti e di ciascuno degli altri di cui vi è interesse e potrà esservi interesse, affinché redigessimo un pubblico strumento, osservando e dichiarando di non essere pervenuti né di pervenire ad altri atti differenti, ma continuamente perseverando nella preparazione dello stesso inventario e nella annotazione di tutti gli altri beni della detta eredità fin qui non annotati:

[70] *Subasta* significa vendita all'asta. Forse qui è meglio intendere come proclama.

presentibus iudice Antonio de Barbactis de Fundis ad contractus, Placito Manni Panemundi de Fundis, Nicolao Tolentino de Neapoli, notario Manno de Fatiis de Fundis, Berardino de Placza de Ytro, Thomasio de Conctencto de Fundis et Serafino de Aretio de Ytro, testibus licteratis.	presenti il giudice ai contratti *Antonio de Barbactis* di *Fundis* , *Placito Manni Panemundi* di *Fundis*, *Nicolao Tolentino* di *Neapoli*, notaio *Manno de Fatiis* di *Fundis*, *Berardino de Placza* di *Ytro*, *Thomasio de Conctencto* di *Fundis* e *Serafino de Aretio* di *Ytro*, testimoni letterati.

Tabella con i proventi feudali dalla terra di Caivano

Documento segnalato da Mario Manzo, ricopiato da Giacinto Libertini

Dalla Tabella 4 (pp. XXVIII e segg.)
Caivano 9e ind. (le cifre indicano ducati - tarì - grana)

Renditi case e terre	45.6.15
Taverna	4.2.10
Possessioni della Corte	90.0.0
Legno e sarcine	7.1.0
Terragii de grano, 50 th[71]	15.0.0
Orzo, 40 th	6.0.0
Miglio, 13 th	1.4.15
Fagioli, 12 th	3.3.0
Fave, 8 th	2.2.0
Prato, lupini, rape, 18 muids	12.0.0
Paglia, 10 carri	5.0.0
Paglia per massaro, 35 carri	17.2.10
Mastrodattia	6.0.0
Proventi giudiziari (tolto provisione per il capitano)	6.0.0
Carne	5.0.0
Case della Corte	9.0.0
Totale	367.2.10

[71] Abbreviazione di *tomoli*.

Testamento di Carlo Artus, conte di Sant'Agata de' Goti, con cui si dispone di beni in *Villa Sancti Archangeli* (1399)

Documento segnalato da Mario Manzo, ricopiato e tradotto da Giacinto Libertini

1399, 28 aprile, VIII[a] indizione, Sant'Agata de' Goti.
Testamento di Carlo Artus, conte di Sant'Agata de' Goti, con il quale disereda, secondo i privilegi di Ladislao d'Angiò-Durazzo del 27 e 28 febbraio 1399, Lodovico e Giacomo, nati dal suo primo matrimonio con Rogasia di Marzano, colpevoli di avere complottato contro il padre, in favore di Lasdislao, nato dal suo secondo matrimonio con Giovannella Gaetani. Lascia, inoltre, alla moglie Giovannella la *Villa Sancti Archangeli*, nei pressi di Aversa, come usufrutto durante la vedovanza, nonché *in legitima* 1500 once di beni suoi, non compresi i beni già legati o acquisiti durante il loro matrimonio. Stabilisce inoltre la dote di paraggio per la figlia o le figlie che nascessero e, qualora entrassero in convento, di assegnare loro i beni che furono attribuiti a Margarita e Caterina Artus, sorelle, allorché divennero monache.
A. Arch. Col. perg. LIV, n. 52, secondo ACR, fotogr., B XIV, n. 9 (fotografia non rinvenuta).
B. ACR, ms Appendice.

... *Item instituit sibi heredem seu heredes postumum seu postumos, nasciturum seu nascituros ex eo et dicta Iohannella, eius consorte, in Villa Sancti Archangeli, pertinentiarum Averse, et in bonis que fuerunt quondam Iohannucii Poverimartini de Neapoli, sistentibus in Villa Sancti Archangeli, in aliis bonis acquirendis per testorem, que ascendant ad summam unciarum mille;*	... Poi stabilì per i suoi erede o eredi, postumo o postumi, nasciturо o nascituri, da lui e dalla detta *Iohannella* sua consorte, nella *Villa Sancti Archangeli*, delle pertinenze di *Averse*, e nei beni che appartennero al fu *Iohannucii Poverimartini* di *Neapoli*, esistenti nella *Villa Sancti Archangeli*, in altri beni da acquisire da testatore, che ascendano alla somma di once mille;
cum infrascripta limitatione: quod si unus tantum postumus nasceretur et superstas fuerit, habere debeat et succedat in Villa Sancti Archangeli et in aliis bonis que fuerunt Iohannutii Poverimartini et in legitima sua sibi debita de bonis burgensaticis testatoris tantum, dumtaxat exceptis bonis burgensaticis legatis per eum consorti sue.	con la infrascritta limitazione: che se uno soltanto postumo nascesse e fosse superstite, debba avere e succeda nella *Villa Sancti Archangeli* e in altri beni che furono di *Iohannutii Poverimartini* e nella sua legittima a sé stesso dovuta dei beni burgensatici del testatore soltanto, solo con l'eccezione dei beni burgensatici da lui lasciati alla sua consorte.
Et in casu quo testator ipse decederet antequam acquireret bona ascendentia ad valorem unciarum mille, voluit testator quod Landislaus teneatur assignare unico postumo uncias mille, infra annos quinque a die obitus testoris in antea numerandos; de quibus omnibus unciis mille postumus emere debeat terras, loca et castra feudalia in regno hoc, cum hominibus et vassallis.	E nel caso che il testatore decedesse prima di acquisire beni ascendenti al valore di mille once, volle il testatore che *Landislaus* sia tenuto ad assegnare all'unico postumo mille once, entro cinque anni da calcolare dal giorno della morte del testatore in poi; con tutte le quali mille once il postumo debba comprare terre, luoghi e castelli feudali in questo regno, con uomini e vassalli.
Ubi vero essent dum plures vel quaticumque postumi mascruli, succedant in Villa Sancti Archangeli et aliis bonis que fuerunt dicti quondam Iohannucii et in u[n]ciis mille quingentis et in legitima eis competente super bonis stabilibus burgensaticis tantum testatoris,	Laddove invero vi fossero plurimi e comunque postumi maschi, succedano nella *Villa Sancti Archangeli* e in altri beni che appartennero al detto fu *Iohannucii* e in millecinquecento once e nella legittima a loro competente sopra i beni immobili burgensatici soltanto del testatore, con

bonis burgensaticis per eum legatis eius consorti dumtaxat exceptis, nec non et in aliis bonis acquirendis per testatorem, que ascendant ad valorem unciarum mille quingentorum de carlenis argenti, pro equali porcione.	la sola eccezione dei beni burgensatici da lui lasciati alla sua consorte, nonché in altri beni da acquisire dal testatore, che ascendano al valore di millecinquecento once di carlini d'argento, in eguale porzione.
Et in casu quo testator decederet antequam acquireret bona ascendentia ad valorem unciarum mille quingentorum, voluit quod Ladislaus teneatur assignare predictis postumis uncias mille quingentas infra anno quinque a die obitus testoris in antea numerandos; de quibus unciis mille quingentis, postume emere teneantur terras, loca et castra feudalia in regno.	E nel caso in cui il testatore decedesse prima di acquisire beni ascendenti al valore di millecinquecento once, volle che *Ladislaus* sia tenuto ad assegnare ai predetti postumi millecinquecento once entro cinque anni, da calcolare dal giorno della morte del testatore in poi; con le quali millecinquecento once, i postumi siano tenuti a comprare terre, luoghie castelli feudali nel regno.
Et ubi nasceretur postuma sola et unica, dotetur de paragio a dictis heredibus suis universalibus postumo seu postumis; in qua dote seu dotibus de paragio, testator ipsam heredem instituit et in quindecim aliis florenis de auro, una cum dictis dotibus; in quibus postumus et postumi teneantur contribuere cum Landislao pro portione predicta et relicta, institutionis titulo et filie maritate in dicta dote et in pecunia supradictis.	E laddove nascesse una postuma sola e unica, che sia dotata di paraggio dai detti suoi eredi universali postumo o postumi; nella quale dote o doti di paraggio, il testatore stabilì la stessa erede anche in quindici altri fiorini d'oro, insieme con le dette doti; nei quali il postumo e i postumi siano tenuti a contribuire con *Landislao* per la porzione predetta e con la vedova, a titolo di disposizione anche della figlia maritata nella detta dote e nella anzidetta somma.
Ultra dotes, testator fecit et substituit dicte filie sue, ut infra subsequitur, vulgariter et fideicommissum, prout melius de iure constet et sustitutio ipsa tenetur.	Oltre alle doti, il testatore fece e sostituì alla detta figlia sua, come segue sotto, secondo la maniera ordinaria anche il fedecommesso, affinché sia meglio di diritto e la stessa sostituzione sia osservata.
Ubi vero essent plures posthume, prima, ut predicitur, dotata, alie monacentur et sint moniales vel in monasterio Sancte Clare de Neapoli, vel in monasterio Sancte Marie Dompne Regine de Neapoli; et illis assignentur illa que fuerunt soluta Margarite Artus et Catherine Artus, sororibus, cum transiverunt ad religiones predictas et secundum consuetudinem dictorum monasteriorum.	Laddove invero vi fossero più postume, la prima, come anzidetto, sia dotata, le altre si facciano monache e siano monache o nel monastero di *Sancte Clare* di *Neapoli*, o nel monastero di *Sancte Marie Dompne Regine* di *Neapoli*; e a loro siano assegnate quelle cose che furono attribuite a *Margarite Artus* e *Catherine Artus*, sorelle, allorché passarono agli anzidetti ordini e secondo la consuetudine dei detti monasteri.
Et predictam institucionem de postumis seu postumo factam, testator voluit valere vigore infrascripti regii indulti sibi de dividendis suis bonis feudalibus inter filios suos, exclusis semper et exheredatis dictis Loysio et Iacobo, filiis suis. *...*	E la predetta disposizione fatta a riguardo dei postumi o del postumo, il testatore volle che valesse con la forza del sottoscritto indulto regio per sé a riguardo della divisione dei suoi beni feudali fra i suoi figli, esclusi sempre e diseredati i detti *Loysio* e *Iacobo*, figli suoi. ...
Et quod dictum est de Villa Sancti Archangeli et aliis bonis acquirendis per postumum seu postumos, postumus vel postumi et heredes eorum immediate et in capite teneant a regia	E ciò che è detto a riguardo della *Villa Sancti Archangeli* e di altri beni da acquisire per il postumo o i postumi, il postumo i postumi e i loro eredi immediatamente e in capo ottengano

curia, sub debitis feudalibus serviciis seu adohis et nullum alium preter regiam curiam pro predictis bonis in dominum recognoscant. ...	dalla regia curia, sotto i dovuti servizi feudali o *adoha* e nessun altro riconoscano come signore per i predetti beni eccetto che la regia curia. ...

La vendita della terra di Caivano
da Arnaldo Sanç a Re Alfonso di Aragona (1456)

Documento segnalato da Mario Manzo, ricopiato e tradotto da Giacinto Libertini

E' da premettere che a pag. 101 dell'Inventarium (fol. 74.^{v} del manoscritto) è riportato:

Uno instrumento de la vendeta de Cayvano, venduta per missere Arnaldo Sanzo al signore re Alfonso per ducati deyce milia [26 lug. 1456] ant.	Uno strumento della vendita di *Cayvano*, venduta da messere *Arnaldo Sanzo* al signore re Alfonso per ducati diecimila [26 lug. 1456] ant.
Uno privilegio in forma contractus de la vendeta fece lo signore re Alfonso a lo illustro signore comte de Fundi, per ducati deyce milia, de dicta terra de Cayvano. 26 lug. 1456.	Un privilegio in forma di contratto della vendita che fece il signor re *Alfonso* all'illustre signor conte di *Fundi*, per ducati diecimila, della detta terra di *Cayvano*. 26 lug. 1456.

1456, 21 marzo, IV^{a} indizione. Napoli.
Arnalt Sanç, di Valencia, cavaliere, castellano di Castel dell'Ovo a Napoli, vende la *terra* di Caivano al re Alfonso I d'Aragona, per il prezzo di 10.000 ducati. Arnalt Sanç aveva comprato la *terra* da Nicola Maria Bozzuto, cavaliere di Napoli.
B. ASN, Regia camera della Sommaria, Relevi nuovi n. 33, fol. 62^{r}-65^{v}. Copia (riassunta) del XV secolo (?) con appunti del XVII° secolo, fol. 65v: «*Copia instrumenti venditionis terre Cayani facta per Raynaldum Sans c.mo d. R. Alfonso, presentata ad pro. Bald(essarem) (M)artorem iuris passus*».
D. *Inventarium*, p. 101, nota 1 (rinvio)[169].

Nota 169: E' aggiunta, in margine, la presunta data dell'atto [26 lug. 1456]. L'editore del 1935 si è basato sulle notizie tratte da Volpicelli, riportate a pag 97, nota 22 dell'Inventario. In entrambi i casi, i testi dell'Inventario dicono solo (p. 101) «Item uno instromento de la vendeta de Cayvano, venduta per missere Arnaldo Sanzo al signore re Alfonso per ducati deyce milia» e (p. 97) «Item uno instromento de la piglata de la possexione de Cayvano per la m(ayes)ta del signore re Alfonso».

[62.^{r}] *In Dey nomine. Amen. Pateat universis presens instrumentum inspecturis,* (signum) *Die vicesima prima mensis martii quarte indicionis, anno a Nativitate Domini millesimo quadrigentesimo quinquagesimo sexto, existentibus ne notario ne testibus infrascriptis, in Castro Novo civitatis Neapolis et impresentia illustrissimi et serenissimi domini nostri domini Alfonsi, Dei gratia regis Aragonium, Sicilie citra et ultra Farum, Valentie, Hierusalem, Hungarie, Maioricarum, Sardinie et Corsice, comitis Barchinone, ducis Athenarum et Neopatrie ac etiam comitis Rossilionis et Ceritani.*	In nome di Dio. Amen. Sia chiaro a tutti quelli che leggeranno il presente strumento (*firma*) Nel giorno ventesimo primo del mese di marzo della quarta indizione, nell'anno dalla Natività del Signore millesimo quattrocentesimo cinquantesimo sesto, presenti me notaio e i testimoni infrascritti, nel *Castro Novo* della città di *Neapolis* e in presenza dell'illustrissimo e serenissimo signore nostro domino Alfonso, per grazia di Dio re di *Aragonium*, della *Sicilie* al di qua e al di là del Faro, di *Valentie*, di *Hierusalem*, di *Hungarie*, delle *Maioricarum*, della *Sardinie* e della *Corsice*, conte di *Barchinone*, duca di *Athenarum* e *Neopatrie* e anche conte del *Rossilionis* e della *Ceritani*.
Presente quoque ibidem magnifico viro domino Arnaldo Sans de Valentia, milite, castellano regio dicti Castri Novi, agente pro se suisque heredibus et successoribus, prefatus quidem Arnaldus ibidem, presente dicto domino nostro	Presente anche nello stesso luogo il magnifico uomo domino *Arnaldo Sans* di *Valentia*, cavaliere, castellano regio del detto *Castri Novi*, agente per sé stesso e per i suoi eredi e successori, invero ivi il predetto *Arnaldus*,

rege audiente et intelligente, asseruit se ipsum Arnaldum habere, tenere et possidere tanquam verum utiliter dominum et patronum, immediate et in capite ab ipso domino notro rege seu eius curia, titulo emptionis per eum facte a magnifico Nicolao Maria Buczuto de Neapoly, milite, sub certo feudali servitio seu adoha dicte regie curie prestando, quotiens feudale servitium comitibus, baronibus et aliis feudotariis huius regni Sicilie citra Farum generaliter indice(re)t, terram Caivani, cum eius castro firmato seu fortellitio, hominibus, vassallis, feudis, burgis, feudotariis et subfeudotariis, redditibus, rendentibus, censibus, domibus, jardenis, casalenis, startiis cultis et incultis, nemoribus, pascuis, pratis, aquis aquarumque decursi[bu]s, querqertis, venationibus, fidis, diffidis, defensis, iuribus plateaticis, iuribus patronatus ecclesiarum, banco justicie et cognitione causarum civilium ac mero et misto imperio et gladii potestate inter homines et per homines eiusdem terre Cayvani, cum omnibus et singulis eius iuribus ac iurisdictionibus, actionibus, rationibus, utili dominio si qui sunt, et ad dictam terram et feudum spectantibus et pertinentibus quovismodo, iure et causa quibuscunque et cum integro statu ipsius et cum his que de demanio in demanium et de servitio in servitium ac de feudo in feudum sint feudi natura in aliquo non mutata;	presente il detto signore nostro re che ascoltava e intendeva, dichiarò che sé stesso *Arnaldum* aveva, teneva e possedeva come vero utile signore e padrone, direttamente e in capo dallo stesso signore nostro re e dalla sua curia, a titolo di acquisto da lui fatto dal magnifico *Nicolao Maria Buczuto* di *Neapoly*, cavaliere, sotto un certo servizio feudale o *adoha* da prestare alla detta regia curia, ogni qualvolta in generale indicasse il servizio feudale ai conti, baroni e altri feudatari di questo regno di *Sicilie* al di qua del Faro, la terra di *Caivani*, con il suo castello fortificato o fortilizio, uomini, vassalli, feudi, borghi, feudatari e subfeudatari, redditi, tributi, censi, case, giardini, ruderi di case, campi colti e incolti, boschi, pascoli, prati, acque e corsi d'acqua, querceti, tributi per la caccia, *fidae*, *diffidae*, *defensae*, plateatici, diritti di patronato delle chiese, banco di giustizia e competenza per le cause civili e con il mero e misto imperio e il potere di spada tra gli uomini e per gli uomini della stessa terra di *Cayvani*, con tutti e ciascuno dei suoi diritti e giurisdizioni, azioni, ragioni, se vi sono per utile dominio, e alla detta terra e feudo spettanti e pertinenti in qualsiasi modo, per qualsiasi diritto e causa e con l'integro stato dello stesso e con quelle cose che da demanio in demanio e da servizio in servizio e da feudo in feudo siano per natura del feudo non mutate in qualcosa;
sitam quidem terram ipsam Cayvani in provincia Terre Laboris, in diocese Aversane, juxta territorium casalis Cardeti, juxta territorium casalis Crispani, juxta territorium casalis Casolle Valenzane, juxta territorium civitatis Acerrarum, juxta territorium casalis Nolleti et Sancti Arcangeli, et si qui sunt antiqiores et plures ac vetiores confines;	sita invero la stessa terra di *Cayvani* in provincia di *Terre Laboris*, nella diocesi *Aversane*, vicino al territorio del casale di *Cardeti*, vicino al territorio del casale di *Crispani*, vicino al territorio del casale di *Casolle Valenzane*, vicino al territorio della città di *Acerrarum*, vicino al territorio del casale di *Nolleti* e di *Sancti Arcangeli*, e se vi sono più antichi e ulteriori e più vetusti confini;
francam quidem terram ipsam Cayvani, cum eius castro, vassallis et iuribus predictis, liberam et exemptam ab omni venditione, alienatione, permutatione, donatione, nexu onere et obligatione quacunque ac nemini per ipsum Arnaldum, vel alium sui parte, dictam terram Cayvani in toto [62.v] *vel in parte venditam, alienatam aut alicui onori vel obligationi submissam, excepto dicto feudali servitio seu adoha regie curie prestando pro eadem et his, etiam exceptis que debentur ex*	franca invero la stessa terra di *Cayvani*, con il suo castello, vassalli e diritti predetti, libera e esente da ogni vendita, alienazione, permuta, donazione, legame, onere e qualsivoglia obbligazione e a nessuno da parte dello stesso *Arnaldum*, o altri per suo conto, la detta terra di *Cayvani* in toto o in parte venduta, alienata o sottoposta ad alcun onere o obbligazione, eccetto il detto servizio feudale o *adoha* da prestare alla regia curia in favore della stessa e per queste cose, anche con le eccezioni che sono

natura feudi maioris domini ratione et sicut eidem Arnaldo placuit ac utile et necessarium sibi fore conspexit, ac pro certis suis causis expediendis, ut dixit, ac in conventione cum dicto domino nostro re, qui pro se similiter et suis heredibus et successoribus egitur devenit.	dovute dalla natura di feudo maggiore per la ragione del signore e come allo stesso *Arnaldo* piacque e fu ritenuto utile e necessario per sé stesso, e per certe sue cose da compiere, come disse, e in accordo con il detto signore nostro re, il quale per sé similmente e per i suoi eredi e successori pertanto convenne.
Idcirco dictus Arnaldus coram me notario et testibus infrascripris constitutus sponte non vi, dolo vel metu cohactus suasionibus inducto aut aliter circumventus, sed eius libera, pura, mera, gratuita et spontanea volumptate ac deliberate et, ex certa sua scientia, dictam terram Cayvani, cum eius castro seu fortellitio, hominibus, vassallis, feudis, feudotariis, burgis vassallorumque, redditibus, reddentibus ac integris feudis suis antiquis et modernis, censibus, domibus, starciis, cabellis, iuribus plateaticis, arbustis, nemoribus, jardenis, startiis, terris, cultis et incultis, fidis et diffidis, pascuis, venationibus, passagiis, campisiis, pratis, terris, territoriis, aquis aquarumque decursibus, iuribus patronatus ecclesiarum, banco justitie et cognitione causarum civilium, mero ac misto imperio ac gladii potestate inter homines et per homines terre predicte, et cum omnibus et singulis iuribus, iurisditionisbus, rationibus, utili dominio ad ipsam terram Cayvani, ut supra consistentem, spectantibus et pertinentibus, quovismodo si qui sunt, et ad ipsam terram seu feudum spectare noscuntur quoquomodo in feudum, feudi natura, in aliquo non mutata, et que de demanio in demanium et de servitio in servitium et que de feudo in feudum sunt,	Di conseguenza il detto *Arnaldus* davanti a me notaio e ai testimoni sottoscritti costituitosi spontaneamente non costretto da forza, inganno o timore, indotto da consigli o altrimenti ingannato, ma per sua libera, pura, mera, gratuita e spontanea volontà e in modo ponderato e, per certa sua consapevolezza, la detta terra di *Cayvani*, con il suo castello o fortilizio, uomini, vassalli, feudi, feudatari, e borghi dei vassalli, redditi, tributi, e con gli integri feudi suoi antichi e moderni, censi, case, campi, gabelle, plateatici, alberi, boschi, giardini, campi, terre, colte e incolte, *fidae* e *diffidae*, pascoli, tributi per la caccia, diritti di passaggio, campi non alberati, prati, terre, territori, acque e corsi d'acqua, diritti di patronato delle chiese, banco di giustizia e competenza delle cause civili, con il mero e misto imperio e con la potestà di spada tra uomini e per gli uomini della terra predetta, e con tutti e ciascuno dei diritti, giurisdizioni, ragioni, per un utile dominio alla stessa terra di *Cayvani*, come sopra consistente, spettanti e pertinenti, in qualsiasi modo se vi sono, e che alla stessa terra o feudo sono noti spettare in qualsiasi modo nel feudo, per natura del feudo, in qualcosa non mutati, e che sono da demanio in demanio e da servizio in servizio e da feudo in feudo,
sponte dictus Arnaldus coram me notario et testibus infrascriptis omni meliori iure, via, modo et forma, quibus melius et magis cautius potuit et voluit, vendidit, alienavit et per fustem, iure proprio, et imperpetuum t(r)addidit et assignavit eidem illustrissimo ac serenissimo domino Alfonso, regi et domino nostro predicto, presenti ibidem et pro se et suis heredibus et successoribus, bona fide ementi et recipienti a dicto Arnaldo, venditore, pro pretio et nomine pretii inter eos convento, integro et finali venditionis dicte terre Cayvani, ut supra consistentis, ducatorum decem milium, computatorum ad rationem tarenorum quinque gigliatorum argenti, boni et justi ponderis, pro	spontaneamente il detto *Arnaldus* davanti a me notaio e ai testimoni infrascritti con ogni migliore diritto, via, modo e forma, con i quali meglio e con più attenzione potè e volle, vendette, alienò e per investitura, con proprio diritto, e in perpetuo trasferì e consegnò allo stesso illustrissimo e serenissimo domino *Alfonso*, re e signore nostro anzidetto, ivi presente e per sé stesso e i suoi eredi e successori, in buona fede comprante e ricevente dal detto *Arnaldo*, venditore, per il prezzo e in nome del prezzo tra di loro convenuto, integro e finale della vendita della detta terra di *Cayvani*, come sopra consistente, di ducati diecimila, calcolati alla ragione di cinque tareni gigliati

quolibet ducato.	d'argento, di buono e giusto peso, per ogni ducato.
Quos ducatos decem mille, ut supra computatos, dictus Arna[l]dus, venditor, sponte coram me notario et testibus infrascriptis, confessus fuit et in veritate [63.r] *legitime recognovit se presentialiter et manualiter recepisse et habuisse a dicto serenissimo domino nostro Alfonso rege, ibidem presente confessionem ipsam audiente, intelligente ac acceptante, dicti ipsius domini nostri regis emptoris propria pecunia, sicut dixit.*	I quali ducati diecimila, come sopra calcolati, il detto *Arnaldus*, venditore, spontaneamente davanti a me notaio e ai testimoni infrascritti, dichiarò e in verità legittimamente riconobbe di aver ricevuto e avuto personalmente e a mano dal detto serenissimo nostro signore re *Alfonso*, ivi presente e che ascoltava, intendeva e accettava tale dichiarazione, del detto stesso signore nostro re compratore il proprio denaro, come disse.
De quo pretio dictorum ducatorum decem milium, ut supra, recepto venditionis terre predicte, cum eius iuribus supradictis, dictus Arnaldus, venditor, sponte se vocavit, tenuit et reputavit bene contentum, solutum, pacatum ac integre et plenarie satisfactum.	Del quale prezzo dei detti ducati diecimila, come sopra, ricevuto per la vendita della terra predetta, con i suoi diritti anzidetti, il detto *Arnaldus*, venditore, spontaneamente si dichiarò, ritenne considerò bene contento, pagato, tranquillo e completamente e pienamente soddisfatto.
Et pro ulterioris cautele suffragio dicti domini nostri regis, emptoris, et eius heredum et successorum, dictus Arnaldus, venditor, sponte, solleniter et legitime donavit eidem emptori, presenti et recipienti pro se suisque heredibus et subcessoribus, donationis titulo inrevocabiliter inter vivos, omne totum et quidquid dicta terra Cayvani, cum dicto eius castro, hominibus, vassallis, iuribus et pertinentiis suis predictis, predictis ducatis decem mille valeret in quacunque quantitate consistat vel ascendat magna maxima sive parva;	E per volontà di ulteriore tutela del detto signore nostro re, compratore, e dei suoi eredi e successori, il detto *Arnaldus*, venditore, spontanemente, solennemente e legittimamente donò allo stesso compratore, presente e ricevente per sé e per i suoi eredi e successori, a titolo di donazione irrevocabile tra vivi, ogni e qualsiasi cosa la detta terra di *Cayvani*, con il suo detto castello, uomini, vassalli, diritti e le sue predette pertinenze, per i predetti ducati diecimila valesse in qualsiasi quantità consista o ammonti grande massima o piccola;
etiam si in venditione predicta dictus Arnaldus, venditor, deceptus esset, ultra dimidiam justi pretii, vel aliter circumscriptus, per eundem dominum nostrum regem, emptorem, comodolibet dici posset, quam dictus venditor dixit se facere et fecisse, ut supra, propter in minimas ingentesque gratias quas habuit et habet a dicto domino nostro re.	anche se nella predetta vendita il detto *Arnaldus*, venditore, fosse stato ingannato, oltre la metà del giusto prezzo, o altrimenti raggirato, dallo stesso signore nostro re, compratore, in qualsiasi modo potesse dirsi, il che il detto venditore disse che faceva e aveva fatto, come sopra, per le minime e grandissime grazie che ha avuto e ha dal detto signore nostro re.
Ad habendum siquidem ex nunc in antea tenendum et poxi(den)dum, d(o)na(n)du(m), uti fruendum, vendendum, alienandum dictam terram Cayvani, supra consistentem cum eius castro seu fortellitio, hominibus, vassallis, redditibus, rendentibus, domibus, terris, startiis, nemoribus, iuribus et pertinentiis suis omnibus et aliis supradictis per dictum dominum nostrum regem, emptorem, et eius heredes et successores, donandum, cedendum, permutandum ac faciendum et disponendum, de cetero de dicta terra ut supra vendita et	Affinché possa se mai da ora in poi tenere e possedere, donare, fruirne gli utili, vendere, alienare la detta terra di *Cayvani*, sopra consistente con il suo castello o fortilizio, uomini, vassalli, redditi, tributi, case, terre, campi, boschi, diritti e tutte le sue pertinenze e le altre cose anzidette per il detto signore nostro re, compratore, e i suoi eredi e successori, a donare, cedere, permutare e fare e disporre di altro a riguardo della detta terra come sopra venduta e consistente con i suoi diritti e pertinenze e le altre cose anzidette qualsiasi

consistente iuribus et pertinentiis eius et aliis supradicti(s) quidquid eidem domino nostro emptori regi et suis heredibus et successoribus placuerit et melius visum erit.	cosa allo stesso signore nostro re compratore e ai suoi eredi e successori fosse gradito e meglio sembrasse.
Cedens nihilominus, transferens ex dicte venditionis causa prefatus Arnaldus, venditor, eidem domino nostro regi, emptori, presenti, recipienti et stipulanti ut supra omne ius omnemque actionem, dominium et proprietatem realem et personalem, utilem et directam, mistam et in rem scriptam et omnem et quamcunque aliam ipsi Arnaldo competens, competentem, competiturum et competituram acquisitum et acquisitam, et maxime rigore et titulo em[p]tionis per eum facto a dicto domino Nicolao Maria Buczuto et quocunque alio iure titulo sine causa vel occasione quacunque in et super dicta terra Cayvani, ut supra consistente cum iuribus et pertinentiis suis et aliis supradictis, ac contra et adverse personas quascunque ratione terre predicte iurium et pertinentiarum eius predictorum [63.^{v}].	L'anzidetto *Arnaldus*, venditore, cedendo nondimeno, trasferendo in conseguenza della detta vendita allo stesso signore nostro re, compratore, presente, ricevente e stipulante come sopra ogni diritto e ogni azione, dominio e proprietà reale e personale, utile e diretta, mista e scritta in atti e ogni e qualsiasi altra allo stesso *Arnaldo* competente, o che sarà competente, acquisito e acquisita, e massimamente con rigore e per il titolo di acquisto da lui fatto dal detto domino *Nicolao Maria Buczuto* e per qualsiasi altro diritto o titolo senza causa o occasione qualsiasi in e sopra la detta terra di *Cayvani*, come sopra consistente con i suoi diritti e pertinenze e le altre cose anzidette, e contro anche le persone per qualsivoglia ragione avversarie degli anzidetti diritti e pertinenze della terra predetta.
In quedam quod ex nunc in antea liceat et licitum sit dicto domino nostro regi, emptori, et suis heredibus et successoribus predictam terram Cayvani, ut supra consistentem cum dictis eius iuribus, pertinentiis et aliis supradictis, ut supra venditam tenere et poxidere et, ex ea iura, redditus, fructus et proventus colligere, percipere et habere pacifice et quiete et omnia alia in iudicio et extra iudicium facere et generaliter exercere; que ad modum dictus venditor ante dictam factam venditionem facere poterat et valebat, ponens exinde dictus Arnaldus, venditor, eundem dominum nostrum regem, emptorem, presentem, recipientem, ut supra stipulantem, in locum vicem dominium, privilegium et gradum suum, dicte terre ut supra vendite et cuiusque partis ipsius iurium et pertinentiarum eius predictorum; et constituens eundem dominum regem, emptorem, presentem et volentem procu(ra)t(or)em in rem suam propriam quoniam dictus venditor nullum ius nullamque actionem, proprietatem, dominium vel privilegium, sibi aut suis, vel alteri cuicunque persone retinuit, seu quomodolibet reservavit, nisi feudale servitium supradictum, et alia que regie curie debentur maioris dominii ratione.	Nelle quali cose che da ora in poi sia consentito e sia lecito al detto signore nostro re, compratore, e ai suoi eredi e successori la predetta terra di *Cayvani*, come sopra consistente con i detti suoi diritti, pertinenze e le altre cose anzidette, come sopra venduta tenere e possedere e, per tali diritti, redditi, frutti e proventi raccogliere, percepire e avere pacificamente e quietamente e tutte le altre cose in giudizio e extra giudizio fare e in generale esercitare; qualsiasi cosa il detto venditore prima della detta compiuta vendita poteva ed era in grado di fare, ponendo pertanto il detto *Arnaldus*, venditore, lo stesso signore nostro re, compratore, presente, ricevente, come sopra stipulante, in sua vece dominio, privilegio e grado suo, della detta terra come sopra venduta e degli anzidetti diritti e pertinenze di ogni parte della stessa; e costituendo lo stesso signore re, compratore, presente e volente procuratore in bene suo proprio poiché il detto venditore nessun diritto e nessuna azione, proprietà, dominio o privilegio, per sé o per i suoi, o per qualsiasi altra persona mantenne, o in qualche modo riservò, se non il servizio feudale anzidetto, e altre cose che alla regia curia sono dovute a ragione del maggiore dominio.

Et constituit se ex nunc in antea dictus venditor dictam terram Cayvani, ut supra venditam cum dictis eius iuribus et pertinentiis et aliis supradictis, procuratorio nomine, pro parte dicti domini nostri regis, emptoris, et eius heredum et successorum, tenere et etiam possidere donec dictus dominus noster rex, emptor, vel eius heredes et successores, per se vel alium aut alios eius nomine, corporalem et vacuam poxessionem dicte terre, ut supra vendite, et consistentis et cuiusque partis ipsius, ut expedit, adepti fuerint et co(r)poraliter assecuti.	E costituì sé stesso da ora in poi il detto venditore la detta terra di *Cayvan*i, come sopra venduta con i detti suoi diritti e con le pertinenze e le altre cose anzidette, a titolo di procuratore, per conto del detto signore nostro re, compratore, e dei suoi eredi e successori, a tenere e anche possedere finché il detto signore nostro re, compratore, o i suoi eredi e successori, per sé stesso o per altro o altri in suo nome, abbiano ottenuto e corporalmente conseguito, come è utile, corporale e libero possesso della detta terra, come sopra venduta, e consistente e di ogni parte della stessa.
Quam apprehendendi, capiendi, tenendi et possidendi, deinceps autore propria absque iussu vel licentia iudicis, magistratus sive procuratoris solum presentis instrumenti vigore, et nunc dictus venditor potestatem omnimodam et plenariam dedit, tribuit et concessit eidem domino nostro regi emptori et suis heredibus et successoribus;	Della quale prendere possesso, occupare, tenere e possedere, di poi per propria volontà senza comando o permesso di giudice, magistrato o procuratore soltanto con la forza del presente strumento, e ora il detto venditore potestà completa e plenaria diede, attribuì e consegnò allo stesso signore nostro re compratore e ai suoi eredi e successori;
volens et statuens expresse dictus venditor quod hui(usmo)di p(re)caria possessio et investitura per fustem (vn) locum et effectum habeat vere realis et corporalis poxessionis dicte terre Cayvani, ut supra vendite, et cuiusque partis ipsius iurium et pertinentiarum eius predictorum lege, iure, usu, consititutione et consuetudine quamlibet non obstante et quod liceat et licitum sit dicto emptori et dictis suis heredibus et subcessoribus quancunque voluerint dictum (pactum) auctoritate propria revocare;	volendo e stabilendo espressamente il detto venditore che il precario possesso e investitura *per fustem* così fatto abbia luogo ed effetto di vero reale e corporale possesso della detta terra di *Cayvani*, come sopra venduta, e di ogni parte della stessa e dei suoi predetti diritti e pertinenze, per quanto non contrastante con legge, diritto, uso, costituzione e consuetudine, e che sia permesso e sia lecito al detto compratore e ai detti suoi eredi e successori in qualsiasi modo volessero il detto patto revocare con propria autorità;
a manu cuiuscunque detentoris et possessoris ipsius terre ut supra consistentis et per sollendem et legitimam stipulationem promisit et convenit dictus Arnaldus, venditor, ac se ipsum eiusque heredes, successores et bona eius omnia mobilia et stabilia, burgensatica et feudalia, presentia et futura ubicunque sita et posita et in quibuscunque consistentis, et alia queque bona, et illa que sine spetiali pacto obligari non possunt, usque ad legem et preter legem eidem domino nostro regi presenti, recipienti, et ut supra [64.r] *stipulanti pro se et suis heredibus et successoribus soleniter et legitime obligavit venditionem et alienationem predictas ac omnia et et singula suprascripta et infrascripta impresenti instrumento con(t)ent(a)*	dalla mano di qualunque detentore e possessore della stessa terra come sopra consistente e per solenne e legittimo patto promise e convenne il detto *Arnaldus*, venditore, e sé stesso e i suoi eredi, successori e tutti i loro beni mobili e stabili, burgensatici e feudali, presenti e futuri dovunque siti e posta e in qualsiasi cosa consistenti, e qualsiasi altro bene, e quelli che senza speciale patto non si possono obbligare, fino a quanto previsto dalla legge e oltre, allo stesso signore nostro re presente, ricevente, e come sopra stipulante per sé e per i suoi eredi e successori solennemente e legittimamente obbligò la vendita e l'alienazione predette e tutte le cose ogni singola cosa soprascritta e infrascritta nel presente strumento contenute
[...]nda et presens instrumentum omni futuro tempore ratas, gratas et firmas, grata et firma,	[...]nda e il presente strumento in ogni futuro tempo deliberate, accettate e ferme, deliberati,

*ratum, gratum et firmum, habere, tenere et inviolabiliter observare, ac haberi, teneri et observari facere, et contra ea vel ipsorum aliquod non facere, dicere, opponere, allegare vel venire nec eundem dominum nostrum regem emptorem eiusque heredes et subcessores super poxessione et tenuta dicte terre Cayvani turbare, vexare vel impetere aut aliquatenus molestare ad penam et sub penam dupli pecunie pretii venditionis premisse pro reali observatione omnium et singulorum predictorum, mediatete vel ipsi(us) pene in eam commicti contingat regio fisco vel alteri cuicunque curie ecclesiastice vel seculari in qua de premissis ******** forte contingat applicanda;*	accettati e fermi, considerare, mantenere e inviolabilmente osservare, e far considerare, mantenere e osservare, e contra di loro o qualcuna di loro non agire, dire, opporsi, addurre o venire nè lo stesso signore nostro re compratore e i suoi eredi e successori sopra il possesso e la gestione della detta terra di *Cayvani* turbare, vessare o assalire o in qualche modo molestare alla pena e sotto la pena del doppio in denaro del prezzo di vendita premesso per l'effettivo rispetto di tutte le cose predette e di ognuna di esse, metà cioè della stessa pena commessa contro di quella spetti al fisco regio o ad altra qualsiasi curia ecclesiastica o secolare in cui a riguardo delle cose premesse ******** eventualmente capiti che siano da applicare;
et reliqua ipsius pene, medietate dicto domino nostro rege, emptori, et suis heredibus et successoribus, applicanda me infrascripto notario publico, tanquam persona publica, medietatem dicte pene pro parte eiusdem fisci a dicto domino nostro rege, emptore, pro se et suis heredibus et successoribus, et reliquam medietatem pene eiusdem a dicto venditore soleniter et legitime stipulante penam ipsam.	e la rimanente metà della stessa pena al detto signore nostro re, compratore, e ai suoi eredi e successori, da applicare da me sottoscritto notaio pubblico, come persona pubblica, metà della detta pena per la parte del suo fisco dal detto signore nostro re, compratore, per sé e i suoi eredi e successori, e la rimanente metà della stessa pena dal detto venditore solennemente e legittimamente stipulante la stessa pena.
Acto inter partes ipsas expresse quod dictus venditor pro em[p]tione dicte terre aliorumque supra venditorum eiusque heredes et successores ipsiusque et illorum bona et predicto domino nostro regi et eius heredibus et successoribus aut ab eis jus et causam habentibus nullatenus teneatur sicque dictus venditor sibi expresse reservavit.	Stabilito tra le stesse parti espressamente che il detto venditore per la compera della detta terra e delle altre cose sopra vendute e i suoi eredi e successori e i loro beni e al predetto signore nostro re e i suoi eredi e successori o da loro aventi diritto e causa aventi in nessun modo sia vincolato e così il detto venditore a sé stesso espressamente riservò.
Et renuntiavit dictus Arnaldus, venditor, supra premissis et quolibet premissorum, ex certa eius scientia, omnibus legibus exceptionibus per quas et que se posset deffundere et tueri omnibus iuribus canonicis et civilibus exceptionibus, questionibus, compensationibus et allegationibus atque defensionibus iuris et facti, quibus et p(ro)p(ter) que dictus venditor vel eius heredes et subcessores contra et adversus predicta vel aliquod predictorum venire posset quoquomodo vel ab ipsorum abservantia se tueri de vi(c)e vel de facto.	E rinunziò il detto *Arnaldus*, venditore, sopra le cose premesse e per ciascuna di esse, per sicura sua consapevolezza, a tutte le eccezioni di legge per le quali e con le quali si potesse difendere e tutelare con tutti i diritti canonici e le civili eccezioni, questioni, compensazioni e rimostranze e difese di diritto e di fatto, con i quali e per i quali il detto venditore o i suoi eredi e successori contro e in contrasto delle cose predette o di qualcuna di esse potesse venire in qualsiasi modo o dall'osservanza delle stesse difendersi indirettamente o nei fatti.
Et pro reali observatione omnium premissorum, dictus Arnaldus, venditor, ad sancta quatuor Dey evangelia tactis scripturis prestitit iuramentum.	E per la reale osservanza di tutte le cose premesse, il detto *Arnaldus*, venditore, toccate le scritture prestò giuramento presso i santi quattro evangeli di Dio.
Unde ad futuram rey memoriam ac certitudinem	Pertanto a futura memoria del re e certezza e

et cautelam dicti domini nostri regis eiusque heredum et successorum factus est de premissis hoc presens publicum instrumentum per me notarium infrascriptum, loco, die, mense, inditione et anno predictis, presentibus pro testibus ad hec vocatis spetialiter et assumptis, spectabilibus et magnificis viris Gullielmo Raimundo de Montechateno, comite Adernoni, ac magistro justitiario regno Sicilie [64.v] *[...]emoris Carmilengo Raimundo Paloma et legum doctore Matheo Joannis, secretario consiliarii a(c) Gullielmo Marcho Cer(n)ello, mediatore negotiorum curie domini regis predicti et aliis plurimis adstantibus.*	tutela del detto signore nostro re e dei suoi eredi e successori fu fatto a riguardo delle cose premesse questo presente pubblico strumento da me notaio infrascritto, nel luogo, giorno, mese, indizione e anno predetti, presenti come testimoni a queste cose specialmente chiamati e assunti, i rispettabili e magnifici uomini *Gullielmo Raimundo di Montechateno*, conte di *Adernoni*, e magistro giustiziere del regno di *Sicilie* [...]emoris *Carmilengo Raimundo Paloma* e il dottore in legge *Matheo Joannis*, segretario consigliere e *Gullielmo Marcho Cernello*, mediatore delle attività della curia del signore re predetto e altri più presenti.
(più verso destra) *Sign*(signum crucis)*um mei Arnaldi Folleda, prothonotarius dicti serenissimi domini regis, in ipsius regnis et terris occidius*[72] *eiusque auctoritate notarii publici per totam terram et donationem suam.*	(più verso destra) Segno (segno della croce) di me *Arnaldi Folleda*, protonotaio del detto serenissimo signor re, nei suoi regni e terre occidentali e con la sua autorità di notaio pubblico per tutta la sua terra e donazione.
Qui premissis ut premittitur interfui hocque publicum instrumentum recepi et publicavi et per alium mey vice scriptum clausi et signo meo solito artis not(or)r(i)e signavi; corrigitur in lineis XVII, "se vocavit, tenuit et reputavit bene contentum solutum pacatum", XVII(m) "irrevocabiliter", et alibi in eadem "pb duc. decem mille valeret", et etiam alibi in eadem "etiam si in vendi" et XXXIIII(m) "et singula suprascripta etc."	Le quali cose premesse, come si premette, fui presente e questo pubblico strumento ho recepito e pubblicato e per altro scritto del mio vice chiusi e con il mio solito sigillo dell'arte notarile contrassegnai; si corregge nelle linee XVII, "*se vocavit, tenuit et reputavit bene contentum solutum pacatum*", XVII(m) "*irrevocabiliter*", et alibi in eadem "*pb duc. decem mille valeret*", e anche altrove nella stessa "*etiam si in vendi*" e XXXIIII(m) "*et singula suprascripta etc.*"
[65.r] *(*bianco*)*	(bianco)
[65.v] (di un'altra mano, scrittura del XVII° sec.) *Copia instrumenti venditionis terre Cayvani facte per Raynaldum Sans E.mo d. r. Alfonso, presentata ad pro. Bald[essarem] [M]artonem, iuri passus.*	(di un'altra mano, scrittura del XVII° sec.) Copia di strumento della vendita della terra di Cayvani fatta da *Raynaldum Sans* all'E.mo signor re *Alfonso*, presentata al pro. *Baldessarem Martonem*, secondo il diritto.
(margine inferiore, della stessa scrittura del testo) *Fuit privilegium not. per totum regnum sine potestate pro Ber(nard)ino magistri An(tonio) Domacchiagodina.*	(margine inferiore, della stessa scrittura del testo) Il privilegio fu reso noto in tutto il regno senza potestà da *Antonio Domacchiagodina* per il magistro *Bernardino*.

[72] Verosimilmente *occiduis*.

Altri ventiquattro documenti dall'Archivio Caetani

Documenti segnalati da Mario Manzo, ricopiati e tradotti da Giacinto Libertini

Dal sito: https://www.fondazionecamillocaetani.it/biblioteca-digitale/

(1) Vol. III, p. 63
C-1379.11.17. 2642.
17 febbraio 1379

Napoli — Isabella da Celano, contessa di Sant'Agata e Monteodorisio**,** secondo precedenti accordi, promette di rivendere, per 1080 once, il casale di Sant'Arcangelo in Terra di Lavoro al suo primogenito Carlo d'Artus, conte di Sant'Agata.

Arc. Caet., Prg. n. 2642. Originale, con sottoscrizioni autografe. Nel verso note del sec. XIV: a) *Caroli comitii Artus*; *b) instrumentum pacti rivendicionis casalis Sancti Archangeli cum certis pactis et convencionibus*; *segnature, del sec. XVII: n. 2 ; n. 108;* del sec. XIX: *XLI. n. 79.*

✠ *Anno a nativitate millesimo trecentesimo septuagesimo nono, regnante Iohanna, regina Ierusalem et Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue, Provincie et Forcalquerij ac Pedimontis comitissa, regnorum eius anno tricesimo septimo, die septimo decimo mensis februarij, secunde indictionis, Neapoli.*	✠ Nell'anno dalla natività millesimo trecentesimo settantesimo nono, regnante *Iohanna*, regina di *Ierusalem* e *Sicilie*, del ducato di *Apulie* e del principato di *Capue*, contessa di *Provincie* e *Forcalquerij* e *Pedimontis*, nell'anno trentesimo settimo dei suoi regni, nel giorno decimo settimo del mese di febbraio della seconda indizione, *Neapoli*.
Nos Nicolaus de Anglono de Neapoli, per provincias Terrelaboris et comitatus Molisii ac Principatus citra ultraque serras Montorij ad contractus iudex, Disiatus de Cioffo de Vico, per regnum Sicilie regia et reginali autoritate notarius, et testes subscripti notumfacimus quod, in nostri presencia constitutis magnificis personis domina Ysabella de Celano, comitissa Sancte Agathes et Montis Odorisij, in viduytate existente, more nobilium et iure francorum vivente, pro se, et suis heredibus et successoribus, ex parte una, et Carulo Artus, comite Sancte Agathes, filio primogenito eiusdem domine comitisse, pro se et suis heredibus et successoribus, ex parte altera:	Noi, *Nicolaus de Anglono* di *Neapoli*, giudice ai contratti per le province di *Terrelaboris* e della contea del *Molisii* e dei *Principatus* al di qua e oltre le serre di *Montorij*, *Disiatus de Cioffo* di *Vico*, per autorità del re e della regina notaio per il regno di *Sicilie*, e i testimoni sottoscritti, rendiamo noto che, costituitisi in nostra presenza le magnifiche persone domina *Ysabella de Celano*, contessa di *Sancte Agathes* e di *Montis Odorisij*, in stato vedovile, vivente secondo il costume dei nobili e il diritto dei Franchi, per sé e per i suoi eredi e successori, da una parte, e *Carulo Artus*, conte di *Sancte Agathes*, figlio primogenito della stessa signora contessa, per sé e per i suoi eredi e successori, dall'altra parte:
asseruerunt partes unanimiter quod olim ipse comes Sancte Agathes, possidens inmediate et in capite a curia reginali, sub certo servicio seu adoha curie ipsi prestando, casale Sancti Archangeli, situm in provincia Terrelaboris, cum hominibus, vassallis, feudotarijs, subfeudotarijs, iuribus, rationibus et pertinentiis suis omnibus, francum quidem dictum casale, liberum et exemptum ab omni obligacione et ypothecacione, onere et prestacione, excepto a predicto feudali servicio et his que debentur ex natura feudi:	le parti dichiararono concordemente che un tempo lo stesso conte di *Sancte Agathes*, possedendo direttamente e in capo dalla curia della regina, sotto un certo servizio o *adoha* da prestare alla stessa curia, il casale di *Sancti Archangeli*, sito in provincia di *Terrelaboris*, con uomini, vassalli, feudatari, subfeudatari, con tutti i suoi diritti, ragioni e pertinenze, invero il detto casale franco, libero e esente da ogni obbligazione e ipoteca, onere e prestazione, eccetto il predetto servizio feudale e le cose che sono dovute per la natura del feudo:

olim ipse comes casale Sancti Archangeli cum integro statu suo vendidit et per fustem tradidit eidem comitisse, recipienti pro se, heredibus et successoribus suis, pro pretio untiarum mille octuaginta in carlenis argenti, sexaginta per unciam conputatis, quas uncias comes recepit a comitissa, prout in instrumento puplico facto Neapoli per manus mei notarii Disiati, subscripto subscripcione mei iudicis Nicolai et testibus in numero sufficienti vallato:	che un tempo lo stesso conte vendette e per investitura consegnò il casale di *Sancti Archangeli* con il suo integro stato alla stessa contessa, che lo ricevette per sé e per i suoi eredi e successori, per il prezzo di mille ottanta once in carlini d'argento, calcolati sessanta per oncia, le quali once il conte ricevette dalla contessa, come nello strumento pubblico fatto in *Neapoli* per mano di me notaio *Disiati*, con la sottoscrizione di me giudice *Nicolai* e avallato da testimoni in numero sufficiente:
prefata comitissa promisit et convenit eidem comiti casale Sancti Archangeli cum integro statu suo, nil de eo sibi retento vel reservato, revendere eidem comiti vel heredibus et successoribus suis pro dicto precio unciarum mille octuaginta in carlenis argenti, sexaginta per unciam conputatis, quandocumque dictas uncias assignaverint vel assignare fuerint parati ipsi domine comitisse vel heredibus suis:	la predetta contessa promise e convenne con lo stesso conte di rivendere il casale di *Sancti Archangeli* con il suo integro stato, niente di quello per sé trattenuto e riservato, allo stesso conte o ai suoi eredi e successori per il detto prezzo di mille ottanta once in carlini d'argento, calcolati sessanta per oncia, allorché avessero consegnato o fossero pronti a consegnare le dette once alla stessa signora contessa o ai suoi eredi:
ita quod ipsa comitissa non teneatur ad defensionem vel eviccionem aliquam nisi a se ipsa tantum et ab habentibus causam ab eo, et interim dictum casale promisit non alienare et tradere eidem comiti vel eius heredibus et successoribus dictum casale, ita quod ex tunc in antea sit in dominio et possessione ac potestate dicti comitis suorumque heredum et successorum;	di modo che la stessa contessa non sia tenuta a difesa o rivendicazione alcuna se non da sé stessa soltanto e dagli aventi causa da lui, e nel frattempo promise di non alienare il detto casale e di rimettere allo stesso conte o ai suoi eredi e successori il detto casale, di modo che da ora in poi sia in dominio e possesso e potestà del detto conte e dei suoi eredi e successori;
acto eciam inter partes quod, ubi ipse comes vel sui heredes et successores quandocumque parati fuerint dictas uncias assignare et ipsa comitissa esset forte absens vel recusaret vel non esset procurator pro ea qui potestatem habeat recipiendi dictam pecuniam et faciendi revendicionem, eo casu liceat eidem comiti suisque heredibus dictas uncias mille octuaginta ad opus eiusdem comitisse deponere penes edem sacram in Neapoli vel in alio loco tuto in civitate Neapolis et ipso facto dictum casale sit inemptum et liberum a vendicione predicta facta dicte comitisse, et possit ipse comes et liceat sibi et suis heredibus et successoribus facere de ipso casali pro eius voluntatis arbitrio, et eo casu comitissa aut sui heredes non possint obstare quod dictum casale non fuerit nec sit per comitissam venditum.	stabilito anche tra le parti che, laddove lo stesso conte o i suoi eredi e successori allorché saranno pronti a consegnare le dette once e la stessa contessa fosse per caso assente o si rifiutasse o non vi fosse procuratore per lei che abbia la potestà di ricevere il detto denaro e di fare la rivendita, in quel caso sia lecito allo stesso conte e ai suoi eredi di deporre le dette mille ottanta once a disposizione della stessa contessa presso una sede sacra in *Neapoli* o in altro luogo sicuro nella città di *Neapolis* e per tale fatto il detto casale sia non venduto e libero dalla predetta vendita fatta alla detta contessa, e possa lo stesso conte e sia lecito a sé stesso e ai suoi eredi e successori fare dello stesso casale secondo l'arbitrio della propria volontà, e in quel caso la contessa o i suoi eredi non possano obiettare che il detto casale non sia stato nè sia venduto dalla contessa.

Item fuit expresse conventum inter paties quod, ubi dicta comitissa fecerit aliquas frabicas[73] *necessarias seu reparaciones in dicto casali seu domibus et bonis eius, quod comes teneatur eidem comitisse satisfacere illud quod expendiderit.*	Poi fu espressamente convenuto tra le parti che, laddove la detta contessa avesse fatto qualche costruzione necessaria o riparazioni nel detto casale o nelle case e nei beni dello stesso, che il conte sia tenuto a pagare alla stessa contessa quello che aveva speso.
Et cum alia convencione quod, ubi dicta comitissa fecerit interim, durante dicta vendicione sibi facta, aliquas donaciones seu concessiones de bonis excadecialibus et que devolventur ad manus eiusdem comitisse per mortem aliquorum vassallorum dicti casalis seu aliter seu quibuscumque personis et servitoribus suis fidelibus de Regno, reservatis semper redditibus et censibus consuetis curie comitis supradicti, comes promisit illa rata habere	E con l'altro accordo che, laddove la detta contessa avesse fatto nel frattempo, nel tempo dalla detta vendita fatta alla stessa, qualche donazione o concessione dei beni *excadeciales*[74] e che sono devoluti nelle mani della stessa contessa per morte di qualche vassallo del detto casale o altrimenti e per qualsivoglia persona e servitore suoi fedeli del Regno, riservati sempre i tributi e censi consueti della curia del conte anzidetto, il conte promise di considerare tali cose approvate:
partes obligaverunt se et earum heredes, successores et bona omnia sub pena unciarum auri trium milium, medietate reginali curie applicanda aut alteri curie ubi fuerit facta reclamacio, et reliqua medietate parti lese et observanti; reservato reginali beneplacito et assensu quatenus fuerit oportunus et bona feudalia tanguntur.	le parti obbligarono sé stessi e i loro eredi e successori e tutti i beni sotto la pena di tremila once d'oro, da applicare per metà alla curia della regina o ad altra curia dove fosse fatta la rivendicazione, e per la restante metà alla parte lesa e osservante; con riserva del beneplacito e assenso della regina per quanto sarà opportuno e che riguarda i beni feudali.
Item convenit inter eos quod de predictis fieri possint plura instrumenta; ad comitisse et eius heredum cautelam factum est hoc instrumentum, subscriptione mei iudicis et nostrum testium subscriptionibus roboratum, quod scripsi ego Disiatus notarius.	Poi si convenne tra loro che delle cose predette potessero essere fatti più strumenti; a tutela della contessa e dei suoi eredi fu fatto questo strumento, con la sottoscrizione di me giudice e con le sottoscrizioni di noi testimoni, che scrissi io notaio *Disiatus*.
ST. S. Nicolaus de Anglono de Neapoli iudex ad contractus. ✠ Ferrucius de Afflicto legum doctor. ✠ Magister Antonius de Anitista de Limatula phisicus. ✠ Iohannes de Iaquinto de Neapoli testis. ✠ Iohannoctus de Romano pro teste me subscripsj. ✠ Notarius Nicolaus Bayardi de Vitulano.	Sottoscrissero S. *Nicolaus de Anglono* di *Neapoli* giudice ai contratti. ✠ *Ferrucius de Afflicto* dottore in legge. ✠ Maestro *Antonius de Anitista* di *Limatula* medico fisico. ✠ *Iohannes de Iaquinto* di *Neapoli* testimone. ✠ *Iohannoctus de Romano* come testimone sottoscrissi. ✠ Notaio *Nicolaus Bayardi* di *Vitulano*.

[73] Salzano: *fràveca* = fabbrica, edificio.

[74] Beni di defunti in assenza di eredi, andati cioè in *escadentia* e devoluti al pubblico, in questo caso il feudatario.

(2) Vol. III, p. 255
C-1416.III.24-V.25. 2648.
25 maggio 1416

Napoli - I giudici della curia procedono sulla istanza di Maria Guindacia, che chiede le sia rilasciato pubblico strumento del prestito di 2000 ducati d'oro concesso ad Antonello Fuscaldo con ipoteca su Ailano e Gravinola, in conformità alla nota redatta dal defunto notaio Nicola Faro; e ordinano al notaio, al giudice per i contratti e ai testimoni che autentichino tale nota, secondo la costituzione del Regno.

Arc. Caet., in Prg. n. 2648. Copia, Inserita in C-/1417. IX.29.

Nos Iohannes Morisca de Neapoli, substitutus Andreucij de Musco[A] *de Neapoli baiuli civitatis Neapolis huius presentis anni*[B] *none indictionis, Nicolaus de dopno Nicolao Cincialma et Urbanus Flunczutus*[C] *de Neapoli, annales iudices civitatis Neapolis annj none indictionis, significamus vobis iudici Antonio Oliva de Neapoli, iudici ad contractus, et notario Bartholomeo Cannabazolo de Neapoli notario, nec non Iohannocto Castanea de Gaieta, Francisco Cantelmo, comite (!) Populj, notario Nicolao de Sanctorio de Montealto, presbitero Raynaldo Cotina, iudice (!) Nicolao de Petracca, Iacobo Fabario, Pertello Fabaro (!) et notario Cobello Porta, quod olim presentate fuerunt nobis et apud acta curie per dictum Andreucium baiulum littere substitucionis dicti Iohannis substituti sui, in carta bonbice scripte ac nicijs dominorum locumtenencium camerarij regni Sicilie in*[D] *cera rubea sigillate, tenoris subsequentis (cf. C-1415.IX.1).*	Noi *Iohannes Morisca* di *Neapoli*, sostituto di *Andreucij de Musco* di *Neapoli balivo* della città di *Neapolis* di questo presente anno della nona indizione, *Nicolaus* di domino *Nicolao Cincialma* e *Urbanus Flunczutus* di *Neapoli*, giudici annuali della città di *Neapolis* dell'anno della nona indizione, rendiamo noto a voi giudice *Antonio Oliva* di *Neapoli*, giudice ai contratti, e notaio *Bartholomeo Cannabazolo* notaio di *Neapoli*, nonché a *Iohannocto Castanea* di *Gaieta*, *Francisco Cantelmo*, conte di *Populj*, notaio *Nicolao de Sanctorio* di *Montealto*, presbitero *Raynaldo Cotina*, giudice *Nicolao de Petracca*, *Iacobo Fabario*, *Pertello Fabaro* e notaio *Cobello Porta*, che un tempo furono presentate a noi e presso gli atti della curie mediante il detto *balivo Andreucium* lettere di sostituzione del detto *Iohannis* sostituto suo, scritte in carta bombice e con le firme dei signori luogotenenti del camerario del regno di Sicilia con sigillo in cera rossa, del seguente tenore *(cf. C-1415.IX.1)*.
Postquam, dum olim die vicesimo quarto proximi preteriti mensis marcij, presentis anni none indictionis, nos substitutus et iudices curie regeremus in ecospectu gradum (!) ecclesie Sancti Paulj Maioris de Neapoli, iuxta palacium universitatis hominum civitatis Neapolis, ubi civilis curia baiulorum et iudicum civitatis Neapolis consuevit regi et regitur, una cum notario Iacobo Inutulo et Martucio de Cioffo de Neapoli, dicte curie baiulorum et iudicum civitatis Neapolis regia auctoritate actorum notariis, comparuit coram nobis pro tribunali sedentibus notarius Iohannes de Rosano de Cayvano, procuratore (!) magnifice mulieris domine Marie Guindacie de Neapoli, de cuius procuracione nobis et curie constat, et obtulit in iudicio et apud acta curie peticionem tenoris subsequentis:	Dopo ciò, mentre già nel giorno ventesimo quarto del vicino trascorso mese di marzo, del presente anno della nona indizione, noi sostituto e giudici della curia reggevamo in cospetto dei gradini della chiesa di *Sancti Paulj Maioris* di *Neapoli*, vicino al palazzo dell'università degli uomini della città di *Neapolis*, dove la curia civile dei *balivi* e dei giudici della città di *Neapolis* era solito che fosse retta ed è retta, insieme con il notaio *Iacobo Inutulo* e *Martucio de Cioffo* di *Neapoli*, della detta curia *balivi* e giudici della città di *Neapolis* per regia autorità notai degli atti, comparve davanti a noi sedenti come tribunale il notaio *Iohannes de Rosano* di *Cayvano*, procuratore della magnifica donna sposata domina *Marie Guindacie* di *Neapoli*, della cui procura risulta a noi e alla curia, e presentò in giudizio e presso gli atti della curia una

	richiesta del seguente tenore:
Coram vobis, baiulo vel eius substituto et iudicibus curie causarum civilium civitatis Neapolis suisque districtus huius presentis annj none indictionis, et vestra curia exponit notarius Iohannes de Rosano de Cayvano procuratore (!) magnifice mulieris domine Marie Guindacie de Neapoli, de cuius procuratione apud acta curie vestre plene constat, dicens quod olim die octavodecimo mensis ianuarij, secunde indictionis proxime preterite, Neapoli, magnificus Antonellus de Fiscaldo, baroniarum Fiscaldi et Aylani dominus, in publico testimonio constitutus, coram iudice, notario et testibus, confessus fuit, ad interrogationem prefate Marie sibi factam, se habuisse mutuo gratis et amore ab eadem Maria ducatorum duomilia aurj venetorum; quos Antonellus convenit pro se et suis heredibus et successoribus restituere eidem Marie vel suis heredibus usque ad annum unum conplendum, ex tunc in antea conputandum, necnon curare quod domina Ceccarella Guindacia, uxor eius, deberet consentire obligacionj predicte pro omnibus dotibus suis ter[c]iarie dodarij et alijs iuribus suis usque ad menses sex, ex tunc inantea numerandos;	Davanti a voi, *balivo* o suo sostituto e giudici della curia delle cause civili della città di *Neapolis* e del suo distretto di questo presente anno della nona indizione, e alla vostra curia espone il notaio *Iohannes de Rosano* de *Cayvano* procuratore della magnifica donna sposata domina *Marie Guindacie* di *Neapoli*, della cui procura presso gli atti della vostra curia pienamente risulta, dicendo che in passato nel giorno decimo ottavo del mese di gennaio, della seconda indizione prossima trascorsa, in *Neapoli*, il magnifico *Antonellus de Fiscaldo*, signore delle baronie di *Fiscaldi* e *Aylani*, costituito in pubblica testimonianza, davanti al giudice, al notaio e testimoni, dichiarò, in risposta a domanda fatta allo stesso della predetta *Maria*, di aver avuto un prestito senza interessi e per affetto dalla stessa *Maria* di duemila ducati d'oro veneti; i quali *Antonellus* convenne per sé e i suoi eredi e successori di restituire alla stessa *Marie* o ai suoi eredi entro il compimento di un anno, da calcolare da allora in poi, nonché di aver cura che domina *Ceccarella Guindacia*, moglie dello stesso, dovesse acconsentire alla predetta obligazione per tutti i suoi beni dotali per la terza parte della dote e per altri diritti suoi entro mesi sei, da calcolare da allora in poi;
et pro predictis observandis obligavit se Antonellus et suos heredes, successores et bona omnia feudalia, que ipse possidet in regno Sicilie inmediate et in capite a regia curia, et specialiter obligavit, ypothecavit et anteposuit loco specialis obligacionis et pignoris baroniam Aylanj et castrum Gravinule, sita in provincia Terrelaboris, cum hominibus, vassallis, casalibus, iuribus, rationibus et pertinencijs eorum omnibus et cum integro statu ipsorum, et quam baroniam et castrum debitor asseruit se possidere, inmediate et in capite, tanquam verum dominum et patronum, a regia curia, sub certo feudali servicio seu adoha ipsi regie curie prestando et hijs que debentur ex natura feudi et neminj aliter vendita, alienata vel obligata seu distracta; sub pena duplj debiti supradicti; reservato in predictis regio beneplacito et assensu.	e per rispettare le cose predette *Antonellus* obbligò sé stesso e i suoi eredi, successori e tutti i beni feudali, che lo stesso possiede nel regno di *Sicilie* direttamente e personalmente dallo regia curia, e in modo speciale obbligò, ipotecò e antepose come speciale obbligazione e pegno la baronia di *Aylanj* e il castro di *Gravinule*, siti in provincia di *Terrelaboris*, con tutti i loro uomini, vassalli, casali, diritti, ragioni e pertinenze e con l'integro stato degli stessi, e la cui baronia e castro il debitore dichiarò di possedere, direttamente e personalmente, quale vero signore e padrone, dalla regia curia, sotto un certo servizio feudale o *adoha* da prestare alla stessa regia curia e per quelle cose che sono dovute per la natura del feudo e a nessuno altrimenti vendute, alienate o obbligate o separate; sotto pena del doppio del debito anzidetto; con la riserva nelle cose predette del regio beneplacito e assenso.
In quo contractu mutuj intervenit pro notario quondam notarius Nicolaus Faro de Neapoli et	Nel quale contratto di prestito come notaio intervenne il fu notaio *Nicolaus Faro* di

pro iudice ad contractus intervenit condam iudex Petrus Bozonus de Neapoli, iudex ad contractus, et pro testibus intervenerunt Franciscus Cantelmus, comes Populj, notarius Nicolaus de Sanctorio de Montealto, Iohannoctus Castagna, presbiter Raynaldus Cotina, iudex Nicolaus de Petracca, Iacobus Fabarius, Pertellus Fabarius et notarius Cubellus de Porta, prout hec in prothocollo, nota seu abreviatura scripta manu condam notarij Nicolai Faro continentur;	*Neapoli* e come giudice ai contratti intervenne il fu giudice *Petrus Bozonus* di *Neapoli*, giudice ai contratti, e come testimoni parteciparono *Franciscus Cantelmus*, conte di *Populj*, il notaio *Nicolaus de Sanctorio* di *Montealto*, *Iohannoctus Castagna*, il presbitero *Raynaldus Cotina*, il giudice *Nicolaus de Petracca*, *Iacobus Fabarius*, *Pertellus Fabarius* e il notaio *Cubellus de Porta*, come queste cose sono contenute nel protocollo, nella nota o compendio scritte per mano del fu notaio *Nicolai Faro*;
quia antequam de predictis ad cautelam Marie assumeretur et fieret publicum instrumentum notarius Nicolaus Faro et iudex Petrus Boxonus, iudex ad contractus, fuerunt vita functi, superstitibus testibus supradictis et Antonello debitore, et interest eiusdem Marie habere de predictis instrumentum, predictus procurator petit quod, constito vobis et dicte curie de predictis per prothocollum quondam notarij Nicolaj Faro et per testes superviventes, seu duorum ex eis ad minus testificacione iurata et recepta, iuxta sacrarum Regni constitucionum, et quod condam Nicolaus Faro fuit notarius, homo integre fame, et manus et scriptura eius nota sit alijs iudicibus atque notariis civitatis Neapolis, nec non de morte prefatorum iudicis et notarii et de alijs quod sufficiant, servata dicta forma dicte constitucionis Regni et secundum observanciam vestram et vestre curie, mandatis et decernatis instrumentum dicti mutuj assumendum fore per alium notarium et subscribendum per aliquem iudicem ad contractus ex iudicibus civitatis Neapolis et per testes superviventes, dictum instrumentum assumptum eidem procuratori seu Marie assignetis pro sua cautela perpetuo valiturum.	poiché prima che fosse assunto e redatto pubblico strumento a riguardo delle cose predette a tutela di *Marie*, il notaio *Nicolaus Faro* e il giudice *Petrus Boxonus*, giudice ai contratti, morirono, essendo superstiti i testimoni anzidetti e il debitore *Antonello*, ed è interesse della stessa *Marie* avere strumento delle cose anzidette, il predetto procuratore chiede che, verificate da parte vostra e della detta curia le cose anzidette mediante il protocollo del fu notaio *Nicolaj Faro* e i testimoni ancora viventi, o di due fra loro almeno per testimonianza giurata e ricevuta, secondo le sacre costituzioni del Regno, e che il defunto *Nicolaus Faro* fu notaio, uomo di integra fama, e che la sua mano e scrittura è nota agli altri giudici e notai della città di *Neapolis*, nonché della morte dei predetti giudice e notaio e delle altre cose che siano necessarie, preservata la detta forma della detta costituzione del Regno e secondo l'osservanza vostra e della vostra curia, comandiate e decretiate che lo strumento del detto prestito sia redatto da altro notaio e sottoscritto da qualche giudice per i contratti fra i giudici della città di *Neapolis* e dai testimoni ancora viventi, e che il detto strumento assunto consegniate allo stesso procuratore o a *Marie* per sua tutela valido in perpetuo.
Qua peticione oblata predicto die[E] *vicesimo quarto mensis marcij per exponentem, peticio ipsa per nos et nostram curiam admissa extitit.*	La quale petizione presentata nel predetto giorno ventesimo quarto del mese di marzo dalla esponente, la stessa petizione per noi e la nostra curia risulta ammessa.
Citarj fecimus Antonellum de Fiscaldo ut, in termino sibi dato, in dicta curia conparere deberet ad opponendum causam racionabilem quare dictum instrumentum confici non deberet.	Facemmo citare *Antonellum de Fiscaldo* affinché, nel termine dato allo stesso, dovesse comparire nella detta curia a opporre causa ragionevole per la quale il detto strumento non dovesse essere fatto.
Quo termino veniente, quia Antonellus non	Il quale termine venendo, poiché *Antonellus*

conparuit, fuit per dictum notarium Iohannem contumacia accusata et habita fuit per eandem curiam pro accusata, et pecijt procurator per eandem curiam procedi ad anteriora in causa predicta quatenus de iure erat, ipsius citati in dicta curia et non conparentis eius absencia et contumatia non obstantte (!), et pecijt terminum sibi dari ad ponendum et probandum.	non si presentò, fu posta accusa di contumacia dal detto notaio *Iohannem* e fu considerata come accusata dalla stessa curia, e il procuratore richiese dalla stessa curia che si procedesse ad ulteriori atti nella causa predetta poiché era di diritto, dello stesso citato nella detta curia e non l'assenza del comparente e nonostante la contumacia, e richiese che un termine allo stesso fosse dato per opporsi e fornire prove.
Et datus fuit terminus per eandem curiam eidem notario Iohanni usque per totum duodecimum diem instantis mensis aprilis, presentis anni none indictionis, in contumacia Antonellj citati et non conparentis.	E fu dato termine dalla stessa curia allo stesso notaio *Iohanni* fino a tutto il dodicesimo giorno del corrente mese di aprile, del presente anno della nona indizione, in contumacia di *Antonellj* citato e non comparente.
Infra quem terminum notarius Iohannes procurator presentavit in dicta curia et apud acta ipsius non nullas posiciones seu articulos, nec non citarj fecit non nullos testes quj interfuerunt in contractu predicto, nec non non nullos iudices et notarios civitatis Neapolis, iuxta formam constitucionis Regni, ad iurandum super articulis memoratis;	Entro il quale termine il notaio *Iohannes* procuratore presentò nella detta curia e presso gli atti della stessa alcune posizioni o articoli, inoltre fece citare alcuni testimoni che furono presenti al contratto anzidetto, nonché alcuni giudici e notai della città di *Neapolis*, secondo la forma della costituzione del Regno, a giurare sopra gli articoli ricordati;
necnon citarj fecit Antonellum ut in dicto termino conpareat, ipsorum testium iuramenta visurus, et eciam Bartholomeum Cannabazolum, conservatorem actorum et prothocollorum quondam notarij Nicolai Faro ut in predicto termino in dicta curia comparere deberet ad producendum prothocollum sive notam contractus dicti mutuj, scripta manu condam notarij Nicolaj Faro.	inoltre fece citare *Antonellum* affinché si presentasse nel detto termine, per vedere i giuramenti degli stessi testimoni, e anche *Bartholomeum Cannabazolum*, conservatore degli atti e dei protocolli del fu notaio *Nicolai Faro* affinché nel predetto termine dovesse comparire nella detta curia per presentare il protocollo ovvero la nota di contratto del detto mutuo, scritta per mano del fu notaio *Nicolaj Faro*.
Quo termino veniente, conparuit in iudicio notarius Bartholomeus et presentavit apud acta curie prothocollum dicti notarij Nicolai[F]*, in quo contractus dicti mutui continetur et est scriptus; et interrogatus super contentis in prothocollo predicto per nos, testificatus fuit quod dicta lictera seu scriptura contractus eiusdem mutuj est scriptura quondam notarij Nicolai, que bene nota est eidem, et quod notarius Nicolaus fuit notarius publicus, homo integre fame et opinionis.*	Il quale termine venendo, comparve in giudizio il notaio *Bartholomeus* e presentò presso gli atti della curia il protocollo del detto notaio *Nicolai*, in cui è contenuto ed è scritto il contratto del detto prestito; e interrogato da noi sopra i contenuti del predetto protocollo, testimoniò che il detto diploma o scrittura di contratto dello stesso prestito è scrittura del fu notaio *Nicolai*, che è ben nota allo stesso, e che il notaio *Nicolaus* fu notaio pubblico, uomo di integra fama e opinione.
Et similiter conparuerunt in dicta curia coram nobis non nullj ex testibus supradictis et dicti iudices et notarii de civitate Neapolis citati, quj iuraverunt: quos unum post alium semotum et in secreto examinavimus, quorum dicta et deposiciones in actis dicte curie reddigi fecimus in contumacia Antonellj.	E similmente si presentarono nella detta curia davanti a noi alcuni fra i testimoni anzidetti e i detti giudici e notai citati della città di *Neapolis*, i quali giurarono: i quali esaminammo ciascuno dopo che l'altro si era allontanato e in segreto, dei quali le cose dette e le deposizioni facemmo scrivere negli atti della detta curia in

	contumacia di *Antonellj*.
Die terciodecimo mensis maij dicte none indictionis, de voluntate notarij Iohannis procuratoris, presentis in iudicio, facta fuit publicacio omnium actitatorum in causa predicta, et datus fuit terminus ad recipiendum copiam eorumdem et procedendum in causa usque per totum diem quintumdecimum presentis mensis maij in contumacia Antonellj.	Nel giorno decimo terzo del mese di maggio della detta nona indizione, per volontà del notaio *Iohannis* procuratore, presente in giudizio, fu fatta la pubblicazione di tutti gli atti nella causa predetta, e fu dato termine a recepire copia degli stessi e a procedere nella causa fino a tutto il giorno decimo quinto del presente mese di maggio in contumacia di *Antonellj*.
Die vicesimo dicti mensis maij, de voluntate notarij Iohannis, presentis in iudicio, renunciatum fuit in causa predicta et ad decretum conclusum, salvis allegacionibus iuris in contumacia Antonellj.	Nel giorno ventesimo del detto mese di maggio, per volontà del notaio *Iohannis*, presente in giudizio, fu annunziato pubblicamente nella causa predetta e a decreto concluso, fatte salve le rimostranze di legge in contumacia di *Antonellj*.
Die vicesimo primo dicti mensis maij, notarius Iohannes, de mandato nostro et nostre curie, citarj fecit Antonellum ut die lune vicesimo quinto eiusdem mensis maij in dicta curia conparere deberet ad audiendum interposicionem decreti.	Nel giorno ventesimo primo del detto mese di maggio, il notaio *Iohannes*, per mandato nostro e della nostra curia, fece citare *Antonellum* affinché nel giorno della luna ventesimo quinto dello stesso mese di maggio dovesse comparire nella detta curia per ascoltare l'inserzione del decreto.
Quo termino veniente, die vicesimo quinto dicti mensis maij, conparuit coram nobis notarius Iohannes et nobis et nostre curie ferrj decretum postulavit in contumacia Antonellj.	Il quale termine venendo, nel giorno ventesimo quinto del detto mese di maggio, si presentò a noi il notaio *Iohannes* e a noi e alla nostra curia postulò che fosse fatto il decreto in contumacia di *Antonellj*.
Unde nos substitutus et iudices, diligenter inspectis tocius cause meritis et processu, quia nobis constitit omnia exposita in dicta peticione esse vera et quod dictus condam notarius Nicolaus Faro, quj gesta conscripsit, fuit notarius publicus, homo integre fame et opinionis, et manus et scriptura eius nota fuit et est iudicibus et notariis civitatis Neapolis, secundum formam constitucionis Regni, et nihil fuit per partem adversam in dicta curia positum ad elidendum intentionem partis actricis, declaramus dictum instrumentum mutuj assumendum fore ad cautelam domine Marie.	Pertanto noi sostituto e giudici, esaminati attentamente i meriti di tutta la causa e il processo, poiché a noi risulta che tutte le cose esposte nella detta petizione sono vere e che il detto fu notaio *Nicolaus Faro*, il quale raccolse gli atti, fu notaio pubblico, uomo di integra fama e opinione, e la sua mano e scrittura fu ed è nota ai giudici e notai della città di *Neapolis*, secondo la forma della costituzione del Regno, e niente fu posto dalla parte avversa nella detta curia per cancellare l'intento della parte attrice, dichiariamo che il detto strumento di prestito sia redatto a tutela della domina *Marie.*
Propterea vobis ex regia et reginali parte mandamus, ad penam unius augustalis ipsi curie applicanda (!), quod statim, receptis presentibus, tu notarius Bartholomeus Cannabazolus, vice condam notarij Nicolai Faro premortuj, assumas et conficias publicum instrumentum; tuque iudex Antonius de Oliva de Neapoli, iudex ad contractus, vice condam iudicis Petri Buzonj premortui, pro iudice te subscribas, et vos Franciscus Cantelmus,	Pertanto a voi in nome del re e della regina comandiamo, con la pena di un augustale da pagare alla stessa curia, che immediatamente, ricevute le presenti pagine, tu notaio *Bartholomeus Cannabazolus*, vice del fu notaio *Nicolai Faro* premorto, assuma il compito di redigere pubblico strumento; e tu giudice *Antonius de Oliva* di *Neapoli*, giudice ai contratti, vice del fu giudice *Petri Buzonj* premorto, per il giudice sottoscriva, e voi

comes Populj, notarius Nicolaus de Sanctorio de Montealto, Iohannoctus Castagna, presibiter Raynaldus Cotina, iudex Nicolaus de Petracca, Iacobus Fabarius et notarius Cubellus de Porta, prout de dicto contractu rogati fuistis, eciam pro testibus subscribatis, dictumque instrumentum domine Marie assignetis, pro sua et heredum ac successorum suorum cautela perpetuo valiturum;	*Franciscus Cantelmus*, conte di *Populj*, notaio *Nicolaus de Sanctorio* di *Montealto*, *Iohannoctus Castagna*, presbitero *Raynaldus Cotina*, giudice *Nicolaus de Petracca*, *Iacobus Fabarius* e notaio *Cubellus de Porta*, poiché foste rogati del detto contratto, come testimoni anche sottoscriviate, e il detto strumento consegniate alla domina *Marie*, per tutela sua e dei suoi eredi e successori affinché valga in perpetuo;
recepto prius ab eo si pecieritis salario conpetenti, nostris auctoritate intervenientibus pariter et decreto, quod et quam nos substitutus et iudices pro tribunalj sedentes interponimus.	ricevuto prima da quello se chiederete l'onorario spettante, con noi parimenti intervenenti con autorità e per decreto, il che e il quale noi sostituto e giudici sedenti come tribunale garantiamo.
Presentes nostras licteras fierj fecimus nostris sigillis munitas. Datum[G] *Neapoli, anno millesimo quatricentesimo sextodecimo, die vicesimo quinto mensis maij, none indictionis.*	I presenti nostri diplomi ordinammo che fossero fatti muniti con i nostri sigilli. Dato in *Neapoli*, nell'anno millesimo quattrocentesimo decimosesto, nel giorno ventesimoquinto del mese di maggio, della nona indizione.

A) D'incerta lettura fra *Musco* e *Musto*. B) Nell'interlineo. C) Incerta la lettura tra *Flunczutus* e *Fliviczutus*. D) *in subsequentis* nell'interlineo. E) Omesso nel testo. F) Nell'interlineo. G) Abbr. *dat.*

(3) Vol. IV, p. 35
C-1423.IX.1. 2633.
1° settembre 1423
Aversa - Giovanna II concede in feudo a Baldassarre della Ratta, conte di Caserta e di Alessano, la città di Sant'Agata de' Goti col titolo ducale, nonché le terre di Frasso, Limatola, Rocca d'Evandro e il castello di Sant'Arcangelo in Terra di Lavoro.

Iohanna secunda, Hungarie, Ierusalem et Sicilie, Dalmacie, Croacie, Rame, Servie, Galicie, Lodomerie, Comanie Bulgarieque regina, Provincie et Forcalquerij ac Pedimontis comitissa, universis presens privilegium inspecturis. Si debet servicijs ...	*Iohanna* seconda, regina di *Hungarie, Ierusalem* e *Sicilie, Dalmacie, Croacie, Rame, Servie, Galicie, Lodomerie, Comanie* e *Bulgarie*, contessa di *Provincie* e *Forcalquerij* e *Pedimontis*, a tutti quelli che leggeranno il presente privilegio. Se è dovuto per i servigi ...
Actendentes merita devocionis et fidei Baldassar de la Racht, Caserte et Alexanj comitis, consiliarij et fidelis nostri, necnon servicia per eum maiestati nostre prestita queve prestat et speramus ipsum inposterum prestiturum, Baldassarrj comiti et sujs utriusque sexus heredibus, ex suo corpore legitime descendentibus, inperpetuum, infrascriptas civitatem et terras, videlicet civitatem Sancte Agates, de provincia Principatus ultra, Frassum, Limatulam, Roccham de Vandrj et castrum Sancti Archangelj, de provincia Terre Laboris: que civitas et terre habent hos fines, videlicet:	Rivolgendo l'attenzione ai meriti di devozione e fedeltà di *Baldassar de la Racht*, conte di *Caserte* e *Alexanj*, consigliere e fedele nostro, nonché i servigi da lui prestati alla nostra maestà e che presta e che speriamo lo stesso in futuro presterà, al conte *Baldassarrj* e ai suoi eredi di entrambi i sessi, dal suo corpo legittimamente discendenti, in perpetuo, la infrascritta città e le infrascritte terre, vale a dire la città di *Sancte Agates*, della provincia di *Principatus ultra*, *Frassum*, *Limatulam*, *Roccham de Vandrj* e il castro di *Sancti Archangelj*, della provincia di *Terre Laboris*: la quale città e le quali terre hanno questi confini, vale a dire:
civitas Sancte Agates iuxta territorium Oraczanj, iuxta territorium Ayrole, iuxta territorium Ducente; Frassum iuxta territorium Tocchi, iuxta territorium Turellj, iuxta territorium Miliczanj; Limatula iuxta territorium Murronj, iuxta territorium Cagracie (!); Roccha Bandrj iuxta territorium Mugnyanj, iuxta territorium Bandre; et castrum Sancti Archangelj iuxta territorium Cayvani, iuxta territorium Acerrarum, iuxta territorium Casolle:	la città di *Sancte Agates* vicino al territorio di *Oraczanj*, vicino al territorio di *Ayrole*, vicino al territorio di *Ducente*; *Frassum* vicino al territorio di *Tocchi*, vicino al territorio di *Turellj*, vicino al territorio di *Miliczanj*; *Limatula* vicino al territorio di *Murronj*, vicino al territorio di *Caiatie*; *Roccha Bandrj* vicino al territorio di *Mugnyanj*, vicino al territorio di *Bandre*; e il castro di *Sancti Archangelj* vicino al territorio di *Cayvani*, vicino al territorio di *Acerrarum*, vicino al territorio di *Casolle*:
cum castris seu fortellicijs, hominibus, vaxallis vaxallorumque redditibus, servicijs, feudis, feudotarijs, subfeudotarijs, censibus, casalibus, villis, domibus, casalenis, possessionibus, vineis, olivetis, iardenis, ortis, terris, tenimentis, territorijs, pratis, pascuis, montibus, planis, herbagijs, nemoribus, silvis, affidis[75],	con castelli o fortilizi, uomini, vassalli e tributi dei vassalli, servigi, feudi, feudatari, subfeudatari, tributi, casali, villaggi, case, ruderi di case, possedimenti, vigne, oliveti, giardini, orti, terreni, tenimenti, territori, prati, pascoli, monti, pianure, erbaggi, boschi, selve, *fidae*, tributi per la caccia, acque e corsi d'acque,

[75] Probabilmente *affida* sta per *fida*, un tipo di servitù basato sullo *jus affidaturae*, ovvero un pagamento per pascolare in un'area feudale a favore del signore che "affidava" il pascolo.

venacionibus, aquis aquarumque decursibus, molendinis, bactinderijs, barcatorijs, piscarijs, banco iusticie in civilibus ac integro statu earum, baiulacionibus, iuribus, iurisdicionibus, accionibus utilique dominio, racionibus et pertinencijs earum omnibus, ac omne ius omnemque accionem nobis et nostre curie conpetens et co[m]petentem, omne auxilium et remedium, tam ordinarium quam extra ordinarium;	mulini, mulini per la battitura dei panni, *barcatorii*[76], peschiere, banco di giustizia nelle cose civili e nel loro integro stato, *balive*, diritti, giurisdizioni, azioni e utile dominio, ragioni e tutte le loro pertinenze, e ogni diritto e ogni azione a noi e alla nostra curia competenti, ogni aiuto e rimedio, tanto ordinario che straordinario;
ad possessionem nostram et nostre curie ipsas civitates et terras devolutas et presertim racione assensus nostre reginalis maiestatis non adhibiti tempore convencionis facte per eundem comitem a Maria Manganella, uxore Roberti Aurilie de civitate Sancte Agates, cuius obcasione civitas Sancte Agates forte ad nostram curiam fuisset de iure devoluta, cum iuribus et pertinentijs suis;	al possesso nostro e della nostra curia le stesse città e terre devolute e soprattutto in ragione dell'assenso della maestà regale non usato al tempo della convenzione fatta dallo stesso conte a *Maria Manganella*, moglie di *Roberti Aurilie* della città di *Sancte Agates*, nella cui occasione la città di *Sancte Agates* per sorte fu di diritto devoluta alla nostra curia, con i suoi diritti e pertinenze;
approbantes nichilominus convencionem predictam civitatis Sancte Agates et nostrum assensum et consensum super illa concedentes perinde ac si tempore dicti iniri contractus et convencionis dicti nostri assensus et consensus intervenissent; que civitas et terre certo tempore possesse fuerunt per regem Ladizlaum, fratrem nostrum, et eius curiam ut res sue maiestatis, exceptis dum taxat castrj Frassi et Rocce Bandre, licet dicta civitas et terre fortasse essent eciam aliene vel alienj pretendentis in illis ius hahere, videlicet burgensatica quidem in burgensaticum, franca et exempta ab omnj onere servitutis:	approvando nondimeno il predetto accordo della città di *Sancte Agates* e concedendo pertanto il nostro assenso e consenso sopra tali cose come se intervenissero nel tempo del detto iniziato contratto e convenzione del detto nostro assenso e consenso; la quale città e le quali terre per un certo tempo sono state possedute da re *Ladizlaum*, nostro fratello, e dalla sua curia come beni della sua maestà, con l'eccezione soltanto del castro di *Frassi* e di *Rocce Bandre*, pure ammesso che la detta città e le dette terre eventualmente anche fossero di altra o di altro pretendente di avere diritto in quelle, vale a dire burgensatici contro burgensatico, franche ed esenti da ogni onere di servitù:
ad habendum in feudum et sub feudalj servicio curie nostre contingenti, que videlicet de demanio in demanium et que de servicio in servicium et feudalia, pro eo valore annuo quo, si bona feudalia de novo feudo, fuerunt in registris nostris reginalibus annotata et, si de antiquo, prout per inquisitionem, de mandato nostro faciendam, fuerunt valere conperta:	ad avere in feudo e sotto il servizio feudale che spetta alla nostra curia, quello cioè che da possesso in possesso e da servizio in servizio e i beni feudali, per quel valore annuo per il quale, se beni feudali di nuovo feudo, furono annotati nei nostri registri regali e, se da epoca antica, come per indagine, da fare per nostro comando, furono trovati valere:
in feudum novum et nobile ac cum titulo comitatus ipsius civitatis Sancte Agates concedimus, sub feudali servicio contingenti, ad rationem videlicet de unciis viginti annuj valoris dictarum civitatis et terrarum pro uno integro servicio militarj, iuxta usum regnj Sicilie et generalis et humane regie sancionis edictum de	concediamo in feudo nuovo e nobile e con il titolo di contea della stessa città di *Sancte Agates*, sotto il servizio feudale che tocca, alla ragione cioè di once venti annuali del valore della detta città e delle dette terre per un integro servizio militare, secondo l'uso del regno di *Sicilie* e l'editto generale e della umana regia

[76] Luoghi di approdo per barche?

feudorum successionibus in favorem comitum et baronum omnium dicti regni, a tempore adventus regis Carolj primj ad ipsum regnum, comitatus, baronias et feuda inhibi ex perpetua collacione tenendum, factam (!), dudum confirmatum per regem Carolum secundum, in parlamento celebrato Neapoli puplice divulgatum;	sanzione a riguardo delle successioni dei feudi in favore di tutti i conti e baroni del detto regno, dal tempo della venuta di re *Carolj* primo allo stesso regno, che deve essere applicato a contee, baronie e feudi per perpetua offerta, già confermato da re *Carolum* secondo, nel parlamento celebrato in *Neapoli* pubblicamente divulgato;
declarantes expresse quod ipse Baldassar comes exnunc inantea de comitatu ipsius civitatis Sancte Agates intituletur in scripturis comes civitatis Sancte Agates ipsumque Baldassarrem comitem investimus de comitatu iam dicto: non obstantibus quibuscunque concessionibus et pollicitationibus olim factis tam par reges predecessores nostros quam per nos vel inposterum faciendis de predictis civitate et terris:	dichiarando espressamente che lo stesso conte *Baldassar* d'ora innanzi a riguardo della contea della stessa città di *Sancte Agates* negli atti scritti si dia il titolo di conte della città di *Sancte Agates* e investimmo lo stesso conte *Baldassarrem* della contea anzidetta: senza l'ostacolo di qualsiasi concessione e promessa in passato fatte sia dai re nostri predecessori quanto da noi o che fossero fatte in futuro a riguardo della predetta città e delle predette terre:
non obstantibus rescriptis, privilegijs, cedulis, licteris et alijs ordinacionibus Regnj in contrarium disponentibus; non obstantibus legibus, constitutionibus, capitulis in contrarium disponentibus; mandamus quod Baldassar prefatique heredes et successores tuti sint omnj futuro tempore nec cuiuslibet inpeticionis seu vexacionis super predictis civitate et terris, tam super proprietate quam super possessione, pertimescant;	senza l'ostacolo di rescritti, privilegi, ordini di magistrati, diplomi e altri ordini del Regno in contrario disponenti; senza l'ostacolo di leggi, costituzioni, capitoli in contrario disponenti; ordiniamo che *Baldassar* e i predetti eredi e successori siano tutelati in ogni tempo futuro nè abbiano timore di qualsiasi richiesta o vessazione a riguardo della predetta città e delle predette terre, sia per la proprietà che per il possesso;
decernimus quod super dictis possessione, proprietate et iuribus molestiam non paciantur nec convenirj possint ad quecunque tribunalia Regnj; decernentes quod Baldassar comes dictique sui heredes et successores consequantur omnia privilegia iuris.	stabiliamo che a riguardo del possesso, proprietà e diritti anzidetti non patiscano molestia né possano essere chiamati in qualsiasi tribunale del Regno; decretando che il conte *Baldassar* e i detti suoi eredi e successori ottengano tutti i privilegi di diritto.
Nos enim personis pretendentibus ius habere super dictis civitate et terris, cum declaracione nostri consilij, perpetuum silendum duximus imponendum; ita quod Baldassar eiusque heredes et successores dictam civitatem et terras cum iuribus, rationibus et pertinentijs earum, inmediate et in capite a nobis et nostra curia, perpetuo teneant, nec alium preter nos ac heredes et successores nostros in Regno in superiorem dominum exinde recognoscant, servireque debeant nobis ac ipsis heredibus et successoribus nostris de feudalj servicio supradicto, quod prestare nobis suis vicibus et temporibus promisit;	Noi infatti alle persone che pretendono di avere diritto sopra la detta città e le dette terre, con dichiarazione del nostro consiglio, ordinammo di imporre perpetuo silenzio; così che *Baldassar* e i suoi eredi e successori la detta città e le dette terre con i loro diritti, ragioni e pertinenze, immediatamente e personalmente da noi e dalla nostra curia, in perpetuo abbiano, nè altri oltre a noi e i nostri eredi e successori nel Regno riconoscano pertanto in superiore signore, e debbano servire noi e i nostri eredi e successori per il servizio feudale anzidetto, che promise di prestare a noi nelle sue occasioni e tempi;
investientes eundem Baldassarrum comitem de presenti donacione per nostrum secretum	investendo lo stesso conte *Baldassarrum* della presente donazione mediante il nostro anello

anulum; a quo comite pro dictis civitate et terris ligium in manibus nostris homagium et fidelitatis debite recepimus iuramentum, supplentes omnem defectum iuris et facti: salvis servicijs nobis debitis, secundum valorem annuum dictarum civitatis et terrarum, ac omnibus que nobis et nostre curie maioris dominij ratione debentur; reservatis nobis usibus et consuetudinibus, alijs nostris iuribus	segreto; dal quale conte per la detta città e le dette terre abbiamo ricevuto ligio omaggio nelle nostre mani e giuramento della dovuta fedeltà, supplendo ogni difetto di diritto e di fatto: fatti salvi i servigi a noi dovuti, secondo il valore annuo della detta città e della detta terre, e tutte le cose che a noi e alla nostra curia sono dovute in ragione del maggiore dominio; riservati per noi usi e consuetudini, e altri nostri diritti.
Declaramus quod Baldassar, suj heredes et successores procurent cum solercia, infra menses sex a die datum presencium numerandos, inquirj facere per nostros officiales de valore annuo iurium dictarum civitatis et terrarum ac pertinentiarum suarum, et processum inquisicionis ipsius, legitimo modo factum, ad nostram curia destinare ut, inspectis meritis inquisicionis eiusdem, alie nostre lictere cum annotacione annuj valoris et discricione (!) feudalium serviciorum concedantur eidem Baldassarro et sujs heredibus et successoribus pro certitudine feudalis servicij et adoha (!), nostre curie prestando tempore quo generalis (!) indicetur in regno predicto;	Dichiariamo che *Baldassar,* i suoi eredi e successori procurino con solerzia entro sei mesi da calcolare dal giorno delle presenti concessioni, di far indagare dai nostri ufficiali a riguardo del valore annuo dei diritti della detta città e delle dette terre e delle loro pertinenze, e gli atti della stessa indagine, fatta nel modo legittimo, di inviarli alla nostra curia affinché, controllati i contenuti della stessa indagine, altri nostri diplomi con l'annotazione del valore annuo e la descrizione dei servizi feudali siano concessi allo stesso *Baldassarro* e ai suoi eredi e successori per la certezza del servizio feudale e dell'*adoha,* da prestare alla nostra curia nel tempo in cui vi è indizione generale nel predetto regno;
et infra semestre tempus vel ultra in quaternionibus nostre camere penes nostros thesaurarios se transcribj faciant et eciam annotarj ut, tempore quo in eodem regno militare servicium seu adoha comitibus, baronibus et feudotarijs alijs regni generaliter indicetur, contingat eundem comitem dictosque suos heredes et successores, tamquam novos possessores et dominos dictarum civitatis et terrarum, predicti feudalis servicij debitores, in quaternionibus ipsius manualiter reperirj. In cuius rei testimonium presens privilegium fierj et magno pendenti maiestatis nostre sigillo iussimus conmunirj, quod, ex certis causis nos moventibus, dedimus et subscripsimus propria nostra manu, ritu, ordinacione aut observancia nostre curie quacumque contraria non obstante.	ed entro il tempo di un semestre o più si facciano trascrivere e anche annotare nei quaternioni della nostra camera presso i nostri tesorieri, affinché, nel tempo in cui nel regno vi è indizione generale per il servizio militare o *adoha* per conti, baroni e altri feudatari del regno, sia direttamente possibile reperirlo nei quaternioni allo stesso conte e ai detti suoi eredi e successori, debitori del predetto servizio feudale quali nuovi possessori e signori della detta città e delle dette terre. In testimonianza della qual cosa ordinammo che fosse fatto il presente privilegio e che fosse munito del grande sigillo pendente della nostra maestà, il quale, per motivi certi che ci spingono, abbiamo dato e sottoscritto con la nostra propria mano, senza che vi sia contrasto di qualsiasi regola, ordine o osservanza della nostra curia.
Actum in castro nostro civitatis Averse, presentibus magnificis et nobilibus ac reverendo N[icolao] episcopo tropiensi; Ser Ian Caraczulo, Avellinj comite, regnj nostri Sicilie magno senescallo, collateralj; Georgio de Alamania, Pulcini, Raymundo de Ursinis, nolano et palatino, ac regni nostri Sicilie magistro iusticiario, collateralj, Francisco	Dato nel nostro castello della città di *Averse,* presenti uomini magnifici e nobili e il reverendo *Nicolao* vescovo *tropiensi*; *Ser Ian Caraczulo,* conte di *Avellinj,* grande senescalco del nostro regno di *Sicilie,* collaterale; *Georgio de Alamania, Pulcini, Raymundo de Ursinis, nolano* e *palatino,* e magistro giustiziere del nostro regno di *Sicilie,* collaterale, *Francisco*

Zurulo, Montisaurj comitibus: Francisco Dentice dicto Naccarelle, regnj Sicilie menescallo, Gualterio Caraczulo dicto Viola, magistro hostiario, Iohanne Dentice dicto Carastia, Apuacello de Anna, de Neapoli militibus, nostrj hospicij menescallis, et quampluribus alijs consiliarijs, familiaribus et fidelibus nostris. Datum ibidem per manus nostri predicte Iohanne regine, anno millesimo quatricentesimo vicesimo tercio, die primo septembris, secunde indictionis, regnorum nostrorum anno decimo. De mandato reginalj, ad relacionem domini magistrj senescallj.	*Zurulo*, conte di *Montisaurj*; *Francisco Dentice* detto *Naccarelle*, maniscalco del regno di *Sicilie*, *Gualterio Caraczulo* detto *Viola*, magistro *hostiario*, *Iohanne Dentice* dicto *Carastia*, *Apuacello de Anna*, di *Neapoli* cavalieri, maniscalchi del nostro palazzo, e molti altri consiglieri, familiari e fedeli nostri. Dato ivi per mano nostra predetta regina Giovanna, nell'anno millesimo quattrocentesimo ventesimo terzo, nel giorno primo di settembre della seconda indizione, nell'anno decimo dei nostri regni. Per mandato della regina, alla relazione del signor magistro senescalco.

(4) Vol. IV, p. 149
C-1436. 1. 15. A. 1955.
15 gennaio 1436

Napoli - La regina Isabella, vicaria generale di Renato d'Angiò, per 600 ducati d'oro, vende a Baldassarre della Ratta, conte di Caserta e di Alessano, il feudo o casale di Sant'Arcangelo presso Aversa, con ogni diritto e giurisdizione e con 1'ufficio di capitano.

Arc. Caet.. Prg. n. 1955. Originale. Nel verso segnature, del sec. XVII: n. 1 ; n. 12: del sec. XIX: XXI, n. 21.

YSABEL, Ierusalem et Sicilie regina, Andegavie, Barri et Lothoringie ducissa, marchionissa Pontis, Provincie, Cenomanie, Forcalquerij ac Pedimontis comitissa, necnon pro coniuge nostro Renato, dictorum regnorum rege et vicaria generalis, universis presentis scripti seriem inspecturis. Suadet magistra prudencia ...	*YSABEL*, regina di *Ierusalem* e *Sicilie*, duchessa di *Andegavie*, *Barri* e *Lothoringie*, marchesa di *Pontis*, contessa di *Provincie*, *Cenomanie*, *Forcalquerij* e *Pedimontis*, nonché per il nostro coniuge, re dei detti regni, anche vicaria generale, a tutti quelli che leggeranno la serie del presente scritto. La maestra prudenza consiglia ...
Sane hoc regno Sicilie, varijs fremitibus guerrarum ac iminentibus perturbacionibus hostilibus lacessito, ex quibus satis anxie perurgemur providere unde valeamus stipendia solvere genti regie et nostre armigere, ad defensionem dicti regni et preservacionem regiorum et nostrorum fidelium ab offensionibus quorumlibet emulorum, contra eosdem emulos, hostes atque rebelles regios et nostros militanti:	Di certo, in questo regno di *Sicilie*, scosso da vari fremiti di guerre e incombenti perturbazioni ostili, per i quali abbastanza ansiosamente ci sforziamo di provvedere onde possiamo pagare i salari alle genti d'arme regie e nostre, per la difesa del detto regno e per la tutela dei fedeli regi e nostri dagli attacchi di qualsiasi rivale, lottando contro gli stessi rivali, i nemici e i ribelli al re e a noi:
volentes, undecumque melius possumus, invenire pecunias pro causa huiusmodi solucionis stipendiorum gentis armigere plurimum oportunas, deliberavimus pro meliori consecucione pecunie vendere aliqua ex bonis et iuribus ad regiam curiam spectantibus et legitime devolutis; sicque casali seu feudo Sancti Archangeli, pertinenciarum civitatis Averse, de provincia Terrelaboris, cum eius castro, hominibus, vassallis, iuribus et pertinencjs suis omnibus ac bonis omnibus stabilibus, que quondam Carolus Artus, olim comes Sancte Agathes, in dicto casali seu feudo et pertinencijs suis tenuit et possedit, ad manus regie et nostre curie devolutis, et in eiusdem curie manibus existentibus.	volendo, dovunque meglio possiamo, reperire denaro nel modo più opportuno per tale pagamento dei salari della gente d'arme, abbiamo deciso per il migliore conseguimento del denaro di vendere alcuni fra i beni e diritti spettanti alla curia regia e legittimamente devoluti; e così il casale o feudo di *Sancti Archangeli*, delle pertinenze della città di *Averse*, della provincia di *Terrelaboris*, con il suo castello, uomini, vassalli, diritti e tutte le sue pertinenze e con tutti i beni immobili, che il fu *Carolus Artus*, un tempo conte di *Sancte Agathes*, tenne e possedette nel detto casale o feudo e nelle sue pertinenze, devoluti alla mano regia e alla nostra curia, e esistenti nella mani della stessa curia.
Sicut nobis aptum, congruum et expediens visum fuit ex causis predictis et prout convenimus cum Baldasare de la Rath, Caserte et Alexani comite, consilario regio nostroque, eidem comiti pro se et suis utriusque sexus heredibus, ex suo corpore legitime descendentibus, imperpetuum, casale seu feudum Sancti Archangeli, pertinenciarum Averse, situm in dicta provincia Terrelaboris,	Come a noi apparve adatto, congruo e utile per le cause predette e come convenimmo con *Baldasare de la Rath*, conte di *Caserte* e *Alexani*, consigliere regio e nostro, allo stesso conte per sé e per i suoi eredi di entrambi i sessi, dal suo corpo legittimamente discendenti, in perpetuo, il casale o feudo di *Sancti Archangeli*, delle pertinenze di *Averse*, sito nella detta provincia di *Terrelaboris*,

cum castro seu fortellicio, hominibus, vassallis vassallorumque redditibus, censibus, servicijs, domibus, possessionibus, vineis, olivetis, iardenis, terris, montibus, planis, pratis, silvis, nemoribus, pascuis, arboribus, molendinis, bactinderijs, aquis aquarumque decursibus, baiulacione, banco iusticie et cognicione causarum civilium inter homines et per homines feudi seu casalis eiusdem, tenimentis, territorijs alijsque iuribus, iurisdiccionibus, racionibus et pertinencijs omnibus, illud, quo ad utile dominium, proprietatem et possessionem et usufructum, et cum bonis predictis stabilibus, que dictus quondam comes Sancte Agathes, dum vixit, habuit et possedit in dicto casali seu feudo et pertinencijs suis, que videlicet sunt de demanio in demanium et que de servicio in servicio, in feudum ac sub feudali servicio seu adoha debito et consueto, solvendo coniugi nostro ac regie sive nostre curie, necnon heredibus et successoribus eius et nostris, per eumdem comitem et dictos suos heredes suis vicibus et temporibus, quociens alijs comitibus, baronibus et feudotarijs aliis Regni per ipsam curiam militare servicium in prefato regno Sicilie generaliter indicetur:	con castello o fortilizio, uomini, vassalli e tributi dei vassalli, censi, servizi, case, possedimenti, vigne, oliveti, giardini, terreni, monti, pianure, prati, selve, boschi, pascoli, alberi, mulini, mulini per la battitura dei panni, acque e corsi d'acqua, *baliva*, banco di giustizia e competenza delle cause civili tra gli uomini e per gli uomini dello stesso feudo o casale, tenimenti, territori e altri diritti, giurisdizioni, ragioni e tutte le pertinenze, quello, per il quale a utile dominio, proprietà e possesso e usufrutto, e con i predetti beni immobili, che il detto fu conte di *Sancte Agathes*, finché visse, ebbe e possedette nel detto casale o feudo e nelle sue pertinenze, quelle cose cioè che sono di possesso in possesso e che di servizio in servizio, in feudo e sotto servizio feudale o *adoha* dovuto e consueto, pagando al coniuge nostro e alla regia o nostra curia, nonché agli eredi e successori di lui e nostri, dallo stesso conte e i detti suoi eredi nelle loro occasioni e tempi, quando per gli altri conti, baroni e altri feudatari del Regno dalla stessa curia il servizio militare nel predetto regno di *Sicilie* è indetto in generale:
francum quidem ac franca, libera et exempta ab omni contractu, onere, iure, censu et prestacione quacumque, excepto a predicto feudali servicio seu adoha et hijs que debentur ex natura feudi, superioritatis et maioris dominij racione, ex vicariatus regij auctoritate, qua fungimur, imperpetuum, vendimus et per nostrum anulum tradimus, pro precio ducatorum auri sexcentorum, inter nos et regiam ac nostram curiam et emptorem convento, et per eum nobis soluto; ducatos auri sexcentos fatemur manualiter recepisse a comite emptore in manibus nostris proprijs et in secreta camera; ad habendum dictum feudum seu casale Sancti Archangeli, cum castro, hominibus, vaxallis, iuribus et pertinencijs suis, et bona alia prenarrata in feudum, immediate et in capite, a regia et nostra curia, ac heredibus et successoribus regijs et nostris, sub feudali servicio supradicto, illisque utifruendum ac de illis faciendum tamquam de re propria.	franco invero e franchi, liberi ed esenti da ogni contratto, onere, diritto, censo e da qualsivoglia prestazione, fatta eccezione del predetto servizio feudale o *adoha* e per queste cose che sono dovute per la natura del feudo, in ragione della superiorità e del maggiore dominio, per la regia autorità del vicariato, di cui abbiamo la funzione, in perpetuo, vendiamo e mediante il nostro anello consegniamo, per il prezzo di seicento ducati d'oro, concordato tra il compratore e noi e la regia e nostra curia, e da lui a noi pagato; seicento ducati d'oro riconosciamo di aver ricevuto a mano dal conte compratore nelle proprie mani nostre e in camera segreta; ad avere il detto feudo o casale di *Sancti Archangeli*, con il castello, gli uomini, i vassalli, i diritti e le sue pertinenze, e gli altri beni prima descritti in feudo, immediatamente e personalmente, dalla curia regia e nostra, e dagli eredi e successori regi e nostri, sotto il servizio feudale anzidetto, per ricavarne da loro frutti e di farne a loro riguardo così come di cosa propria.
Volumus insuper quod, si dictum feudum seu casale Sancti Archangeli, cum fortellicio,	Vogliamo inoltre che, se il detto feudo o casale di *Sancti Archangeli*, con il fortilizio, e con i

hominibus, vassallis, iuribus et pertinencijs suis prefatis, et bona alia vendita excederent dimidiam iusti precij vendicionis, fatemur quod quicquid ultra dictum precium fuerint valere comperta, propter merita devocionis et fidei ipsius comitis ac servicia que comes maiestati regie et nobis prestitit et prestare non desinit, eidem comiti dictisque suis heredibus donamus, ita quod circa hoc nullo unquam tempore resultare possit aliqua noxia difficultas.	suoi uomini, vassalli, diritti e pertinenze predetti, e gli altri beni venduti superassero per oltre la metà il giusto prezzo di vendita, riconosciamo che qualsiasi cosa oltre al detto prezzo fosse ritrovato valere, per i meriti di devozione e fedeltà dello stesso conte e i servigi che il conte alla maestà regia e a noi prestò e non tralasciò di prestare, doniamo allo stesso conte e ai suoi eredi, di modo che a riguardo di ciò in nessun tempo mai possa risultare alcuna dannosa difficoltà.
Nec obsistere volumus huic vendicioni nostre, que pro causa utili et necessaria reipublice dicti regni ac preservacione regiorum et nostrorum fidelium, consulta cum deliberacione processit, quamcumque vendicionem, concessionem vel donacionem de dicto feudo seu casali eiusque castro, cum hominibus, vassallis, iuribus et pertinencijs suis et bonis alijs stabilibus factam, tam per reginam Iohannam secundam, sive regem Ladislaum aut alios quibuscumque personis, eciam si possessionem illius et illorum acceperint seu illam fuissent realiter assecuti.	Nè vogliamo opporre a questa nostra vendita, la quale per causa utile e necessaria della cosa pubblica del detto regno e per la tutela dei fedeli regi e nostri, fu portata avanti con deliberazione consigliata, qualsiasi vendita, concessione o donazione fatta a riguardo del detto feudo o casale e del suo castello, con gli uomini, vassalli, diritti e sue pertinenze e altri beni immobili, sia dalla regina *Iohannam* seconda, sia dal re *Ladislaum* o da altri per quasivoglia persona, anche se accettarono il possesso di quello o di quelli o lo avessero realmente conseguito.
Nos enim possessionem dicti feudi seu casalis eiusque castri, cum hominibus, vassallis, iuribus et pertinencijs et bonis alijs comiti pro se et suis heredibus pridem mandavimus et fecimus assignari, investientes emptorem de presenti vendicione per nostrum anulum, ut moris est; promictentes ac sub verbo nostro regali pollicentes, pro coniuge nostro et nobis ac heredibus et successoribus eius et nostris, vendicionem et donacionem per nos comiti factas omni futuro tempore ratas, gratas et firmas habere et eidem comiti ac heredibus suis observare et facere observari per quoscumque officiales aliosque homines et personas, nec illis contradicere et contradicenti non consentire, assistere vel favere; volentes quod presens vendicio et donacio per nos facte emptori et suis heredibus firme et incomutabiliter sint.	Noi infatti il possesso del detto feudo o casale e del suo castello, con uomini, vassalli, diritti e pertinenze e altri beni tempo fa affidammo e facemmo assegnare al conte per sé e per i suoi eredi, investendo il compratore della presente vendita mediante il nostro anello, come è costume; promettendo e offrendo sotto la nostra parola regale, per il nostro coniuge e per noi e per gli eredi e successori di lui e nostri, la vendita e donazione da noi fatta al conte in ogni tempo futuro di averle valide, gradite e ferme e allo stesso conte e ai suoi eredi osservare e far osservare da qualsivoglia ufficiale e altri uomini e persone, nè a quelli di contraddire e di non consentire, assecondare o favorire chi le contraddice; volendo che la presente vendita e donazione da noi fatta al compratore e ai suoi eredi siano sempre ferme e immutabili.
Eidem comiti et suis heredibus in feudo Sancti Archangeli officium capitanie, cum plena meri mixtique imperij, gladii et substituendi potestate, et cum potestate anno quolibet assumendi et deputandi inibi iudicem et assessorem actorumque notarium, fideles, ydoneos et sufficientes, alijsque potestatibus, auctoritatibus, arbitrij facultatibus et clausulis, dicto officio actributis et concedi solitis,	Allo stesso conte e ai suoi eredi nel feudo di *Sancti Archangeli* concediamo l'ufficio della capitania, con piena potestà del mero e misto imperio, di spada e di sostituzione, e con la potestà ogni anno di assumere e incaricare ivi giudice e aiutante e notaio degli atti, fedeli, idonei e sufficienti, e con le altre potestà, autorità, facoltà e clausole di arbitrio, attribuite al detto ufficio e solite essere concesse;

concedimus; salvis nichilominus servicijs regie et nostre curie ac heredibus et successoribus eius et nostris debitis, necnon usibus et consuetudinibus alijs regni prefati, beneficijs eciam capellaniarum et iuribus patronatus, si qua sunt in dicto casali seu feudo et bonis alijs prenotatis, ac ipsorum collacionibus et presentacionibus coniugi nostro et nobis reservatis. In cuius rei testimonium presens vendicionis scriptum fieri et magno pendenti vicariatus sigillo, quo utimur, iussimus communiri.	nondimeno fatti salvi i servigi dovuti alla curia regia e nostra e per gli eredi e successori di lui e nostri, nonché gli altri usi e consuetudini del predetto regno, anche i benefici di cappellania e i diritti di patronato, se ve ne sono nel detto casale o feudo e negli altri beni prima riportati, e le offerte e i doni degli stessi riservati al coniuge nostro e a noi. In testimonianza della qual cosa ordinammo che fosse fatto il presente atto di vendita e che fosse munito del grande sigillo pendente del vicariato di cui facciamo uso.
Datum in regio nostroque castro Capuane Neapolis per manus nostri predicte Yxabelis regine, anno millesimo quadringentesimo tricesimo sexto, die quinto decimo mensis ianuarij, quarte decime indiccionis, regnorum dicti dominj regis anno primo. Sig. (Nel margine inferiore, a sinistra): *Per reginam in suo consilio, R. de Castillione; tareni XIJ;* (a destra)*: Vitalios (?) locumtenens prothonotarii;* (sulla plica): *Regestrata in cancellaria penes cancellarium, Sabatinus;* (nel verso): *Pro domino comite Caserte, Alexani etc. de vendicione facta sibi pro se et suis heredibus casalis seu feudi Sancti Archangeli, pertinenciarum civitatis Averse, cum castro seu fortellicio et cum iuribus et pertinencijs suis omnibus pro ducatis auri sexcentis etc; B.*	Dato nel regio e nostro castello *Capuane* di *Neapolis* per mano di noi predetta regina *Yxabelis*, nell'anno millesimo quattrocentesimo trentesimo sesto, nel giorno decimo quinto del mese di gennaio della decima quarta indizione, nel primo anno dei regni del detto signor re. [sigillo] (nel margine inferiore, a sinistra): Per la regina nel suo consiglio, *R. de Castillione*; tareni XII; (a destra): *Vitalios* (?) luogotenente del protonotario; (sulla plica): Registrata in cancelleria presso il cancelliere, *Sabatinus*; (nel verso): Per il signor conte di *Caserte*, *Alexani* etc. della vendita fatta allo stesso per sé e per i suoi eredi del casale o feudo di *Sancti Archangeli*, delle pertinenze della città di *Averse*, con il castello o fortilizio e con tutti i suoi diritti e pertinenze per seicento ducati d'oro etc; B.

(5) Vol. IV, p. 186
C-1438.VIII.31. 2701.
31 agosto 1438

Fondi — Testamento, di Cristoforo I Caetani, conte di Fondi, con il quale istituisce suo erede universale, tanto nel Regno quanto nella provincia Marittima, il primogenito Onorato Gaetani, conte di Morcone, assegnando feudi e beni anche agli altri figli, fra cui il *castrum Sancti Archangelj, de provincia Terre Laboris* al figlio Iacopo.

Arc. Caet., Prg. n. 2701. Originale, con sottoscrizioni autografe. Nel margine infertote, a destra, nota del sec. XV: *Presentatum apud acta magne curie dominj magistri iusticiarij regni Sicilie per notarium Iacobum Antonium Borrandum, procuratorem excellentis domini domini [Christofori] Cagetani, Fundorum [comitis], 1438*; segnature, del sec. XVII: n. 2 (corretto sopra un originario 3); C. 6, f. p.. n. 1; del sec. XIX: XXXIX, n. 50. P. 4. Arc. Col, in Prg. I. n. 55 Arc. Caet., fotogr.. B. XII, n. 331). Transunto dei due capitoli concernenti l'eredità di Onorato e Giacomo Gaetani, autenticato con l'atto C-1450.VIII.13.

Anno Nativitatis millesimo quadrigentesimo tricesimo octavo, regnante Alfonso, rege Aragonum, Sicilie citra et ultra Farum, Valencie, Maioricarum, Hungarie, Ierusalem, Sardinie, Corsice, comite Barchinone, duce Actenarum et Neopatrie ac etiam comite Rossilionis et Cerritanie, regnorum citra Farum anno quinto, die ultimo mensis augusti, secunde indictionis, aput Fundos.	Nell'anno della Natività millesimo quattrocentesimo trentesimo ottavo, regnante *Alfonso*, re di *Aragonum*, della *Sicilie* al di qua e al di là del Faro, di *Valencie*, *Maioricarum*, *Hungarie*, *Ierusalem*, *Sardinie*, *Corsice*, conte di *Barchinone*, duca di *Actenarum* e *Neopatrie* e anche conte di *Rossilionis* e *Cerritanie*, nell'anno quinto dei regni al di qua del Faro, nell'ultimo giorno del mese di agosto, seconda indizione, presso *Fundos*.
Nos Antonellus Minnoccha de Pedimonte, ad contractus iudex per regnum Sicilie, Iacobus Sancti Iohannis de Gaieta, per regnum Sicilie reginali auctoritate notarius, et testes subscripti licterati, videlicet Marinus episcopus fundanus, dominus Paulus Magnj de Anagnia, legum doctor, presbiter Antonius Petronj et presbiter Ciccus Andree Guasti, canonici ecclesie Sancti Petrj de Fundis, dominus Nicolaus de Aretio de Itro, artium et medecine doctor, Angelus Papa de Gaieta et Paulus de Accilles de Aversa et Andreas Spinellus de Itro, fatemur quod, nobis omnibus collectis in palatio Christofarj Gaytanj, Fundorum comitis, logothete et prothonotarij regnj Sicilie etc., sito intus in Fundis, iuxta ecclesiam Sancti Petrj, iuxta menia civitatis ipsius, vias publicas et alios confines, videlicet in quadam camera dicti palatij posita supra menia Fundorum, prope portam dicte civitatis, que dicitur la Porta de suso, et prope viridarium ipsius comitis et prothonotarij:	Noi *Antonellus Minnoccha* di *Pedimonte*, giudice ai contratti per il regno di *Sicilie*, *Iacobus Sancti Iohannis* di *Gaieta*, con l'autorità della regina notaio per il regno di *Sicilie*, e i testi sottoscritti uomini letterati, vale a dire *Marinus* vescovo *fundanus*, domino *Paulus Magnj* di *Anagnia*, dottore in legge, presbitero *Antonius Petronj* e presbitero *Ciccus Andree Guasti*, canonici della chiesa di *Sancti Petrj* di *Fundis*, domino *Nicolaus de Aretio* di *Itro*, dottore nelle arti e in medicina, *Angelus Papa* di *Gaieta* e *Paulus de Accilles* di *Aversa* e *Andreas Spinellus* di *Itro*, dichiariamo che, convenuti tutti noi nel palazzo di *Christofarj Gaytanj*, conte di *Fundorum*, logoteta e protonotario del regno di *Sicilie* etc., sito entro *Fundis*, vicino alla chiesa di *Sancti Petrj*, vicino alle mura della stessa città, a vie pubbliche e altri confini, vale a dire in una certa camera del detto palazzo posta sopra le mura di *Fundorum*, presso la porta della detta città che è detta *la Porta de suso*, e vicino al giardino dello stesso conte e protonotario:
prefatus Christofarus, sanus mente et corpore et compos suj recteque loquutionis et dispositionis existens, suum ultimum nuncupativum condidit testamentum sine scriptis.	il predetto *Christofarus*, sano di mente e corpo e pienamente padrone di sé stesso e capace di parlare e decidere in modo opportuno, stabilì il suo ultimo testamento senza scritti davanti a

	testimoni.
... *Item legavit testator eidem Iacobo filio suo castrum Sancti Archangelj, de provincia Terre Laboris, in pertinentijs et territorio Averse, cum fortellitio, vassallis et iuribus vassallorum, terris, pratis, pascuis, molendinis, casalibus et tenimentis dicti castrj et alijs iuribus quibuscumque.* ...	... Il testatore lasciò poi allo stesso *Iacobo* suo figlio il castro di *Sancti Archangelj*, della provincia di *Terre Laboris*, nelle pertinenze e territorio di *Averse*, con fortilizio, vassalli e diritti dei vassalli, terre, prati, pascoli, mulini, casali e tenimenti del detto castro e qualsiasi altro diritto. ...

(6) Vol. V, p. 199
C-1461.XI.17. LXIV-14.
17 novembre 1461

Napoli - Salvatore *de Ponte*, col consenso della moglie Baldassarra *de Foresta*, di Napoli, a saldo di once 35 e tareni 26 di carlini d'argento, importo di 13 cantari di bronzo e 10 rotoli, consegnatigli da Onorato II Gaetani, conte di Fondi, cede a questo un terreno in contrada *a la Selva de Paulo*, in territorio di Caivano.

Arc. Col., Prg. LXIV, n. 14 (Arc. Caet., fotogr., B. XII, n, 340). Originale, con sottoscrizioni autografe.

✠ *Anno Nativitatis millesimo quatricentesimo sexagesimo primo, die decimoseptimo mensis novembrjs, decime indicionis, Neapoli, regnante Ferdinando, Sicilie, Hierusalem et Hungarie rege, regnorum eius anno quarto.*	✠ Nell'anno della Natività millesimo quattrocentesimo sessantesimo primo, nel giorno decimosettimo del mese di novembre della decima indizione, in *Neapoli*, regnante *Ferdinando*, re di *Sicilie*, *Hierusalem* e *Hungarie*, nel quarto anno dei suoi regni.
Nos Anellus Franchus, de Neapoli, ad contractus iudex, Rahucius de Raho, de civitate Marsici Novi, habitator Neapolis, per totum regnum Sicilie regia auctoritate notarius, et testes subscripti notum facimus quod, in nostri presencia constitutis Salvatore de Ponte, de Neapoli, regio magistro sicle, civitatis Neapolis, agente pro se et suis heredibus et successoribus, ex parte una, et Honorato Gaitano, milite, Fundorum comite et regni Sicilie citra Farum logotheta et prothonotario etc., agente pro se et suis heredibus et successoribus, ex parte altera:	Noi *Anellus Franchus*, di *Neapoli*, giudice ai contratti, *Rahucius de Raho*, della città di *Marsici Novi*, abitante di *Neapolis*, per tutto il regno di *Sicilie* notaio per autorità regia, e i testi sottoscritti rendiamo noto che, costituitisi in nostra presenza *Salvatore de Ponte*, di *Neapoli*, regio magistro di *sicle*, della città di *Neapolis*, agente per sé e per i propri eredi e successori, da una parte, e *Honorato Gaitano*, cavaliere, conte di *Fundorum* e logoteta e protonotario del regno di *Sicilie* al di qua del Faro etc., agente per sé e per i propri eredi e successori, dall'altra parte:
prefatus Salvator asseruit ipsum debitorem esse ipsi comiti in uncijs triginta quinque et tarenjs viginti sex de carlenjs argenti, sexaginta per unciam et duobus pro tareno computatis, ex causa assignacionis eidem Salvatorj facte per dictum comitem cantariorum erjs tresdecim et rotulorum decem;	il predetto *Salvator* dichiarò di essere debitore nei confronti del conte di once trentacinque e tareni ventisei di carlini d'argento, calcolati come sessanta per oncia e due per tareno, a causa della consegna fatta allo stesso *Salvatorj* dal detto conte di tredici cantari e dieci rotoli di bronzo;
et volens Salvator ipsum contentare et possidens peciam terre modiorum octo et quartarum quatuor, arbustatam et vitatam vitibus latinjs, sitam in pertinenciis Cayvanj, ubi dicitur a la Selva de Paulo, iuxta terram Donj de Dono, de Florencia, quam ad presens tenet magister Antonellus de Cayvano, iuxta terram Blandolinj de Cayvano, iuxta terram Nicolai Minuti de Cayvano, iuxta terram Antonij Buxanj de Cayvano et iuxta viam publicam et vicinalem: francham terram ipsam, liberam et exemptam ab omni onere servitutis, redditus sive census, angaria, perangaria, servjcio, nexu et iuris prestacione ac neminj alienatam:	e volendo lo stesso *Salvator* ripagare e possedendo un pezzo di terra di moggia otto e quarte quattro, alberata e con vigneto di viti latine, sita nelle pertinenze di *Cayvanj*, dove si dice *a la Selva de Paulo*, vicino alla terra di *Donj de Dono*, di *Florencia*, la quale al presente tiene mastro *Antonellus* di *Cayvano*, vicino alla terra di *Blandolinj* di *Cayvano*, vicino alla terra di *Nicolai Minuti* di *Cayvano*, vicino alla terra di *Antonij Buxanj* di *Cayvano* e vicino alla via pubblica e vicinale: la stessa terra franca, libera ed esente da ogni onere di servitù, tributo o censo, *angaria*, *perangaria*, servizio, legame e diritto di prestazione e a nessuno venduta:
idcircho dictus Salvator dictam terram cum	pertanto il detto *Salvator* la detta terra nel suo

integro statu suo in solutum dedit et per fustem assignavit prefato comiti pro uncijs viginti novem debiti supradicti; promisit dictus Salvator ac se eiusque heredes et bona iuraque, actiones, debita, recolligencias et nomina debitorum obligavit eidem comiti predicta omnia observare, sub pena dupli dictarum unciarum viginti novem, medietate regie curie vel curie in qua reclamari forte contingat applicanda, et medietate comiti et suis heredibus et successoribus persolvenda, cum refectione dampnorum, interesse et expensarum.	integro stato diede senza vincoli e assegnò per investitura al predetto conte per once ventinove del debito anzidetto; promise il detto *Salvator* e obbligò sé e i suoi eredi e i beni e diritti, le azioni, i debiti, le cose da ricevere e i nomi dei debiti, a rispettare per lo stesso conte tutte le cose anzidette, sotto pena del doppio delle dette once ventinove, da pagare per metà alla regia curia o alla curia in cui eventualmente capiti di reclamare, e per metà al conte e ai suoi eredi e successori, con il risarcimento dei danni, dell'interesse e delle spese.
Et ad maiorem cautelam dicti comitis, nobis iudice, notario et testibus, una cum Salvatore personaliter accersitis ad domum ipsius Salvatorjs, sitam in plathea Donpetrj, et, dum essemus in quadam sala dicte domus, Baldaxarra de Foresta, de Neapoli, uxor dicti Salvatorjs, iure romano vivens, cum consensu virj suj, certificata per nos prius dicta Baldaxarra de assignacione predicta, in solutum facta per Salvatorem virum suum, ipsa consensum prestitit ipsamque assignacionem confirmavit, et promisit, sub ypotheca et obligacione omnium bonorum eiusdem et eius heredum et successorum ac sub pena predicta, nullo futuro tempore aliquod ius petere et sinere comitem et eius heredes et successores dictam terram perpetuo possidere; Salvator et Baldaxarra iuraverunt.	E a maggiore tutela del detto conte, noi giudice, notaio e testimoni, insieme con *Salvatore* personalmente recatici al palazzo dello stesso *Salvatorjs*, sito nella platea di *Donpetrj*, e, mentre stavamo in una certa sala del detto palazzo, *Baldaxarra de Foresta*, di *Neapoli*, moglie del detto *Salvatorjs*, vivente secondo il diritto romano, con il consenso di suo marito, la detta *Baldaxarra* prima resa certa da noi della predetta cessione, fatta senza vincoli da *Salvatorem* suo marito, la stessa diede il consenso e confermò la stessa cessione, e promise, sotto ipoteca e obbligazione di tutti i beni della stessa e dei suoi eredi e successori e sotto la pena predetta, di non chiedere in nessun tempo futuro qualsivoglia diritto e di permettere al conte e ai suoi eredi e successori di possedere la detta terra in perpetuo; *Salvator* e *Baldaxarra* giurarono.
Ad comitis et eius heredum et successorum cautelam factum e[s]t presens instrumentum, subscripcione mej iudicis et testium subscripcionibus roboratum, quod scripsi ego Rahucius de Raho notarius.	A tutela del conte e dei suoi eredi e successori è stato fatto il presente strumento, corroborato con la firma di me giudice e con le firme dei testimoni, che scrissi io *Rahucius de Raho* notaio.
*ST. ✠ Anellus Franchus de Neapoli iudex ad contractus. ✠ Notarius Iacobus Ferrillus de Aversa testis. ✠ Yo Heliseo Bacio dicto de Tarracina de Napoli fuj testimonio. ✠ Antonellus Fundicario de Neapoli testis. Presentibus iudice Anello Francho de Neapoli ad contractus, domino Cicco Antonio Guindacio, legum doctore, domino Corrado *** de Gragniano, legum doctore, domino Francisco Ricio, Heliseo Bacio, notario Iacobo Ferrillo, Iohanne Casanova, Antonello Fundicario.*	Sottoscrissero ✠ *Anellus Franchus* di *Neapoli* giudice ai contratti. ✠ Notaio *Iacobus Ferrillus* di *Aversa* testimone. ✠ *Yo Heliseo Bacio* detto *de Tarracina* di *Napoli* fu testimone. ✠ *Antonellus Fundicario* di *Neapoli* testimone. Presenti il giudice ai contratti *Anello Francho* di *Neapoli*, domino *Cicco Antonio Guindacio*, dottore in legge, domino *Corrado* *** di *Gragniano*, dottore in legge, domino *Francisco Ricio, Heliseo Bacio*, notaio *Iacobo Ferrillo, Iohanne Casanova, Antonello Fundicario*.

(7) Vol. V, p. 274
C-1467.1.11. XXI-54.
11 gennaio 1467

Napoli - I coniugi Fusco di Marzano e Clemensa *Brancia*, per 50 ducati, vendono i loro censi sopra alcuni beni immobili di Caivano a Onorato II Gaetani d'Aragona, conte di Fondi.

Arc. Col., Prg. XXI, n. 54 (Arc. Caet., fotogr., B. IX, n. 248). Originale, con sottoscrizioni autografe.

✠ *Anno a Nativitate millesimo quadrigentesimo sexagesimo septimo, regnante Ferdinando, rege Sicilie, Hierusalem et Hungarie, regnorum anno decimo, die undecimo mensis ianuarij, prime indictionis, Neapoli.*	✠ Nell'anno dalla Natività millesimo quattrocentesimo sessantesimo settimo, regnante *Ferdinando*, re di *Sicilie*, *Hierusalem* e *Hungarie*, nell'anno decimo dei regni, nel giorno undicesimo del mese di gennaio della prima indizione, in *Neapoli*.
Nos Nicolaus de Costantio, de Puttheolo, ad contrattus iudex, Antonius de Pilellis, de Castroforti, habitator Neapolis, per totum regnum Sicilie regia auctoritate notarius, et subscripti testes notum facimus quod, nobis ad domos sitas in platea Portus civitatis Neapolis, iuxta domos magnifici legum doctoris Antonij Aurilie de Neapoli, iuxta viam publicam, que fuerunt magnifici condam Aliberti de Strigijs, de Mantua, personaliter adcersitis, et nobis existentibus in quadam sala dictarum domorum, nobiles Fuscus de Marsano, de civitate Suesse, et domina Clemensa Brancia de Surrento, uxor ipsius Fusci, iure romano vivens, agens cum consensu mariti sui, agentes pro se ipsis, in solidum, et ipsorum heredibus et successoribus, ex una parte: et Antonius Guindatius de Neapoli, agens nomine Honorati Gaytani de Aragonia, Fundorum comitis, loghotete et prothonotarij regni Sicilie, a quo dixit habere mandatum, et heredibus et successoribus (!) ipsius comitis, ex parte altera:	Noi *Nicolaus de Costantio*, di *Puttheolo*, giudice ai contratti, *Antonius de Pilellis*, di *Castroforti*, abitante di *Neapolis*, per tutto il regno di *Sicilie* notaio per regia autorità, e i sottoscritti testimoni rendiamo noto che, essendoci noi recati di persona al palazzo sito nella platea di *Portus* della città di *Neapolis*, vicino al palazzo del magnifico dottore in legge *Antonij Aurilie* di *Neapoli*, vicino alla via pubblica, che appartenne al magnifico fu *Aliberti de Strigijs*, di *Mantua*, e essendo noi presenti in una certa sala del detto palazzo, i nobili *Fuscus de Marsano*, della città di *Suesse*, e domina *Clemensa Brancia* di *Surrento*, moglie dello stesso *Fusci*, vivente secondo il diritto romano, agente con il consenso di suo marito, agenti per sé stessi, in solido, e per i loro eredi e successori, da una parte: e *Antonius Guindatius* di *Neapoli*, agente in nome di *Honorati Gaytani de Aragonia*, conte di *Fundorum*, logoteta e protonotario del regno di *Sicilie*, da cui disse di avere mandato, anche per gli eredi e successori dello stesso conte, dall'altra parte:
prefati Fuscus et Clemensa asseruerunt se possidere subscriptos annuos redditus sive census super infrascriptis bonis stabilibus in terra Cayvani, videlicet:	i predetti *Fuscus* et *Clemensa* dichiararono di possedere i sottoscritti redditi o censi annui sopra i sottoscritti beni stabili nella terra di *Cayvani*, vale a dire:
Tarenum unum et grana sectem cum dimidio de carlenis argenti liliatis, duobus pro tareno conputatis, et gallinam unam et duos tertios alterius galline super domo Andree de la Marsana, Iuliani de la Marsana et heredum condam Nardi de la Marsana, de terra Cayvani, sita in terra Cayvani, iuxta bona Antonii de Cervo, de Cayvano, iuxta viam publicam, iuxta curtim que fuit Blanche Strine.	Un tareno e grana sette e mezzo di carlini gigliati di argento, calcolati due per tareno, e una gallina e due terzi di un'altra gallina sopra la casa di *Andree de la Marsana*, *Iuliani de la Marsana* e eredi del fu *Nardi de la Marsana*, della terra di *Cayvani*, sita nella terra di *Cayvani*, vicino ai beni di *Antonii de Cervo*, di *Cayvano*, vicino alla via pubblica, vicino al cortile che fu di *Blanche Strine*.
Item tarenum unum et grana duo cum dimmidio	Poi un tareno e grana due e mezzo di carlini

de carlenis argenti et gallinam unam super domo Antonij de Grummo, sita in terra Cayvani, iuxta bona dicte Adricte (?) de Grummo, de Cayvano, iuxta domum Andree de Marino, de Cayvano.	d'argento e una gallina sopra la casa di *Antonij de Grummo*, sita nella terra di *Cayvani*, vicino ai beni della detta *Adricte* (?) *de Grummo*, di *Cayvano*, vicino alla casa di *Andree de Marino*, di *Cayvano*.
Item alium annuum redditum sive censum tarenorum duorum de carlenis argenti et gallinarum duarum et (!) super domo cum curti Andree de Marino, de terra Cayvani, iuxta domum Antonij de Grummo, de Cayvano, iuxta domum heredum condam Carlutij de Burtono, viam publicam.	Poi un altro reddito o censo annuo di due tareni di carlini d'argento e di due galline sopra la casa con cortile di *Andree de Marino*, della terra di *Cayvani*, vicino alla casa di *Antonij de Grummo*, di *Cayvano*, vicino alla casa degli eredi del fu *Carlutij de Burtono*, [e vicino] la via pubblica.
Item alium annuum redditum sive censum granorum quindecim et medietatis galline super alia domo Antonij de Cervo, sita in terra Cayvani, iuxta domum condam Antonii Folle, iuxta domum heredum condam Salvatoris Iohannis Grande, iuxta curtim heredum condam Antonij de la Marsana.	Poi un altro reddito o censo annuo di grana quindici e di mezza gallina sopra un'altra casa di *Antonij de Cervo*, sita nella terra di *Cayvani*, vicino alla casa del fu *Antonii Folle*, vicino alla casa degli eredi del fu *Salvatoris Iohannis Grande*, vicino al cortile degli eredi del fu *Antonij de la Marsana*.
Item alium annuum redditum sive censum granorum sectem cum dimidio et galline uniusmet super domo dicte Adricte de Grummo, sita in terra Cayvani, iuxta domum Antonij de Grummo, de Cayvano, iuxta viam publicam et iuxta domum Rose de Paulo, de Cayvano.	Poi un altro reddito o censo annuo di grana sette e mezzo e di una gallina sopra la casa della detta *Adricte de Grummo*, sita nella terra di *Cayvani*, vicino alla casa di *Antonij de Grummo*, di *Cayvano*, vicino alla via pubblica e vicino alla casa di *Rose de Paulo*, di *Cayvano*.
Item alium annuum redditum sive censum tarenorum duorum de carlenis argenti et gallinarum duarum super domo et duobus casalenis Rose Vermellia et Naurate Iohannis Grande, de Cayvano; que domus et casalena situata sunt in terra Cayvani, videlicet dicta domus iuxta domum Antonij de Cervo, iuxta viam publicam; et dicta casalena iuxta viam publicam, iuxta domum Minici de Cervo.	Poi un altro reddito o censo annuo di tareni due di carlini d'argento e di galline due sopra la casa e due ruderi di case di *Rose Vermellia* e *Naurate Iohannis Grande*, di *Cayvano*; le quali casa e ruderi di case sono siti nella terra di *Cayvani*, vale a dire la detta casa vicino alla casa di *Antonij de Cervo*, vicino alla via pubblica; e i detti ruderi vicino alla via pubblica, vicino alla casa di *Minici de Cervo*.
*Item alium annuum redditum sive censum tarenorum duorum et granorum decem de carlenis argenti et gallinarum triummet super domo dopni Simonis ** de Cayvano, sita in terra Cayvani, iuxta domum Antonij de Anello, de Crispano, iuxta domum Pauluere habitatricis dicte terre;*	Poi un altro reddito o censo annuo di tareni due e grana dieci di carlini d'argento e di galline tre sopra la casa di domino *Simonis* ** di *Cayvano*, sita nella terra di *Cayvani*, vicino alla casa di *Antonij de Anello*, di *Crispano*, vicino alla casa di *Pauluere* abitatrice della detta terra;
ipsosque annuos redditus sive census eisdem coniugibus annuatim in perpetuum deberi francos, liberos et exemptos ab omni venditione, alienatione, ypothecatione, onere, redditu, tributo, censu, angaria et perangaria.	e che gli stessi redditi o censi annui sono dovuti agli stessi coniugi annualmente e in perpetuo franchi, liberi e esenti da ogni vendita, alienazione, ipoteca, onere, reddito, tributo, censo, *angaria* e *perangaria*.
Et facta assertione premissa, cum eodem Antonio ad conventiones devenerunt dicti coniuges: dictos annuos redditus sive census in perpetuum vendiderunt et per fustem assignaverunt eidem Antonio, pro comite et	E fatta la premessa dichiarazione, i detti coniugi vennero all'accordo con lo stesso *Antonio*: i detti redditi o censi annuali in perpetuo vendettero e assegnarono per investitura allo stesso *Antonio*, a favore del

heredibus et successoribus ipsius ementis; pro pretio ducatorum quinquaginta de carlenis argenti liliatis, decem pro ducato conputatis, quos venditores receperunt a dicto Antonio.	conte e degli eredi e successori dello stesso compratore; per il prezzo di ducati cinquanta di carlini gigliati d'argento, calcolati dieci per ducato, i quali venditori ricevettero dal detto *Antonio*.
Et promiserunt dicti coniuges ac se ipsos et ipsorum heredes, successores et bona, in solidum, obligaverunt, venditionem omniaque alia observare, sub pena dupli pretij, medietate regie curie aut curie ubi reclamatum extiterit et medietate comiti vel eius heredibus et successoribus persolvenda; cum refectione dampnorum, interesse et expensarum.	E promisero i detti coniugi e obbligarono sé stessi e i loro eredi, successori e beni, in solido, a rispettare la vendita e tutte le altre cose, sotto la pena del doppio del prezzo, da pagare per metà alla regia curia o alla curia dove fosse fatto reclamo e metà al conte o ai suoi eredi e successori; con il risarcimento dei danni, dell'interesse e delle spese.
Ad comitis et eius heredum et successorum cautelam presens instrumentum, subscriptione mey iudicis et testium subscriptionibus roboratum, scripsi ego Antonius notarius.	A tutela del conte e dei suoi eredi e successori il presente strumento, corroborato con la sottoscrizione di me giudice e con le sottoscrizioni dei testimoni, scrissi io Antonio notaio.
ST. ✠ Nicolaus de Constancio de Putheolo iudex ad contrattus. ✠ Gabriel Capanus de Neapolj testi sum. ✠ Franciscus de Rosis de Neapoli testi. ✠ Nicolaus Dopnamira de Neapoli testis. Presentibus iudice Nicolao de Costantio de Putheolo, Grabieli Capano de Neapoli, Nicolao Dompnamira de Neapoli, Bonoaccurso de Theano, Francisco de Rosa de Neapoli.	Sottoscrissero ✠ *Nicolaus de Constancio* di *Putheolo* giudice ai contratti. ✠ *Gabriel Capanus* di *Neapolj* sono testimone. ✠ *Franciscus de Rosis* di *Neapoli* testimone. ✠ *Nicolaus Dopnamira* di *Neapoli* testimone. Presenti il giudice *Nicolao de Costantio* di *Putheolo*, *Grabieli Capano* di *Neapoli*, *Nicolao Dompnamira* di *Neapoli*, *Bonoaccurso* di *Theano*, *Francisco de Rosa* di *Neapoli*.

(8) Vol. V, p. 277
C-1467.III.17. 2579.
17 marzo 1467

Aversa - Amelio *de Lando*, per 50 once di carlini d'argento, vende a Onorato II Gaetani d'Aragona, conte di Fondi, il palazzo, con le dipendenze, posto nella parrocchia di S. Giovanni Evangelista in Aversa.

Arc. Caet., Prg. n. 2579. Originale, con sottoscrizioni autografe. Nel verso, note del sec. XV: a) *Instrumentum emptionis domorum in civitate Averse ab Amelio de Lando de dicta civitate Averse pro unciis quinquaginta*; b) *Lu instrumento de le case che foro de Amelio de Lando da Aversa*; segnature, del sec. XVII: n. 3 (corretto sopra un originario 2); P. 4, C. 2, f. 2; del sec. XIX: XXXVIII. n. 50.

✠ *Anno ab Incarnatione millesimo quatricentesimo sexagesimo septimo, die decimo septimo mensis marcij, prime indictionis. Averse, regnante Ferdinando, rege Sicilie, Ierusalem et Hungarie, regnorum eius anno decimo.*	✠ Nell'anno dall'Incarnazione millesimo quattrocentesimo sessantesimo settimo, nel giorno decimo settimo del mese di marzo della prima indizione. In *Averse*, regnante *Ferdinando*, re di *Sicilie*, *Ierusalem* e *Hungarie*, nell'anno decimo dei suoi regni.
Nos Silvester Catalanus de Aversa, per regnum Sicilie ad contractus iudex, Raynaldus Catalanus de civitate Averse, per regnum Sicilie citra Farum regia autoritate notarius, et testes, videlicet presibiter Iacobus de Magnolla, Melionus Muscectula, Panbellus de Ugone, Franciscus de Georgio, de Aversa, Nicolaus de Calabria, de Nola, Iohannellus de Conca, Filippus Puntonus et Clemens Sanctorius, de Aversa, testamur quod, in nostri presencia constitutis nobile Amelio de Lando, de Aversa, agente pro se et suis heredibus et successoribus, ex parte una, et Rizardo Donadei de terra Cayvani, pertinentiarum Averse, procuratore Honorati Gaytanj, Fundorum comitis etc., agente pro comite et suis heredibus et successoribus, ex parte altera:	Noi *Silvester Catalanus* di *Aversa*, giudice ai contratti per il regno di *Sicilie*, *Raynaldus Catalanus* della città di *Averse*, per il regno di *Sicilie* al di qua del Faro notaio per regia autorità, e i testimoni, vale a dire presbitero *Iacobus de Magnolla*, *Melionus Muscectula*, *Panbellus de Ugone*, *Franciscus de Georgio*, di *Aversa*, *Nicolaus de Calabria*, di *Nola*, *Iohannellus de Conca*, *Filippus Puntonus* e *Clemens Sanctorius*, di *Aversa*, attestiamo che, costituitisi in nostra presenza il nobile *Amelio de Lando*, di *Aversa*, agente per sé e per i suoi eredi e successori, da una parte, e *Rizardo Donadei* della terra di *Cayvani*, delle pertinenze di *Averse*, procuratore di *Honorati Gaytanj*, conte di *Fundorum* etc., agente per il conte e i suoi eredi e successori, dall'altra parte:
prefatus Amelius asseruit se ipsum possedisse et possidere hospic[i]um unum, consistens in domibus palaciatis et planjs ac domibus copertis et discopertis, iardenjs duobus, curti, puteo, fumo[77]*, cantaro*[78] *et alijs membrjs suis simul coniunctis, intus civitatem Averse, in parrocchia ecclesie Sancti Iohannjs Evangeliste, iuxta ortum et seu curtim domorum ecclesie Sancti Ludovici de Aversa, iuxta domum et ortum Pascalis Doncellj de villa Ducente, pertinentiarum civitatis Averse, habitatorjs eiusdem civitatis, iuxta viam*	il predetto *Amelius* dichiarò di aver posseduto e di possedere una abitazione, consistente in stanze ai piani superiori e a piano terra e in stanze coperte e scoperte, due giardini, cortile, pozzo, focolare, *cantaro* e altre sue parti insieme unite, dentro la città di *Averse*, nella parrocchia della chiesa di *Sancti Iohannjs Evangeliste*, vicino all'orto e anche al cortile delle case della chiesa di *Sancti Ludovici* di *Aversa*, vicino alla casa e all'orto di *Pascalis Doncellj* del villaggio di *Ducente*, delle pertinenze della città di *Averse*, abitante della

[77] Du Cange: "*Fumus, focus*", ovvero focolare.
[78] Du Cange: "*Canthari, Aquarum receptacula, unde aquae erumpunt*", ovvero una vasca in cui si raccolgono le acque. Comunque il significato non è certo.

puplicam: neminj alienatum nec alicui onerj vel obligacionj submissum, et francum et exemptum ab omnj onere, redditu, decima, censu, servicio, prestacione omnjque debito et obligacione, angaria, perangaria ac nexu, genere et specie servitutis;	stessa città, vicino alla via pubblica: a nessuno venduto nè sottoposto ad alcun onere o obbligazione, e franco e esente da ogni onere, tributo, decima, censo, servizio, prestazione e da ogni debito e obbligazione, *angaria*, *perangaria* e legame, genere e forma di servitù;
qua assercione coram nobis facta, dictus Amelius in perpetuum vendidit et assignavit dicto Rizardo hospicium predictum cum omnibus alijs iuribus, iurisdiccionibus, actionibus, racionibus et pertinentijs suis et cum integro statu suo, pro precio unciarum quinquaginta de carlenis argenti, sexaginta per unciam conputatis, de quibus Amelius venditor recepit a dicto Rizardo uncias viginti quinque, et confexus fuit se Amelium presencialiter recepisse alias uncias viginti quinque;	fatta tale dichiarazione davanti a noi, il detto *Amelius* in perpetuo vendette e consegnò al detto *Rizardo* la predetta abitazione con tutti gli altri suoi diritti, giurisdizioni, azioni, ragioni e pertinenze e nel suo integro stato, per il prezzo di cinquanta once di carlini d'argento, calcolati sessanta per oncia, dei quali *Amelius* venditore ricevette dal detto *Rizardo* venticinque once, e dichiarò che sé stesso *Amelium* di persona aveva ricevuto altre venticinque once;
de quo precio venditor tenuit se pagatum a Rizardo, et obligavit se, heredes et successores suos et omnia bona sua, sub pena dupli dicte quantitatis, medietate ipsius pene regie curie vel alteri curie ubi reclamacio fieret persolvenda et reliqua medietate dicto comiti et suis heredibus et successoribus.	del quale prezzo il venditore si ritenne pagato da *Rizardo*, e obbligò sé stesso, i suoi eredi e successori e tutti i suoi beni, sotto la pena del doppio della detta quantità, da pagare per metà della stessa pena alla regia curia o ad altra curia dove il reclamo avvenisse e la rimanente metà al detto conte e ai suoi eredi e successori.
Testamur quod nobilis mulier domina Dyanora Stanga de Trano, ipsius venditoris uxor, more nobilium et iure romano vivens, ut dixit, cum consensu Amelij, viri sui, vendicioni et omnibus supradictis consensit et obligavit Dyanora se, heredes et successores et bona sua.	Attestiamo che la nobile donna sposata *Dyanora Stanga* di *Trano*, moglie dello stesso venditore, vivente secondo il costume dei nobili e il diritto romano, come disse, con il consenso di *Amelij*, suo marito, acconsentì alla vendita e a tutte le cose anzidette e obbligò sé stessa *Dyanora*, gli eredi e successori e i suoi beni.
Et eodem die nos iudex, notarius et testes, ad requisicionem prefati Rizardi, non divertendo ad alios extraneos actus, ad dictum hospicium nos contulimus cum Rizardo et, nobis ibidem manentibus, videlicet in via publica, prope et ante introytum magnum dicti hospicij, interfuimus et vidimus qualiter Rizardus possexionem ipsius hospicij est adeptus, dictum hospicium intrando, in eo stando, per eum ambulando, portas et ianuas ipsius hospicij claudendo et aperiendo et alia faciendo.	E nello stesso giorno noi giudice, notaio e testimoni, a richiesta del predetto *Rizardi*, non affidando l'azione ad altri estranei, ci recammo alla detta abitazione con *Rizardo* e, rimanendo noi ivi, vale a dire nella via pubblica, vicino e davanti l'ingresso principale del detto alloggio, fummo presenti e vedemmo come *Rizardus* prese possesso della stessa abitazione, entrando nel detto alloggio, stando in esso, camminando per lo stesso, chiudendo e aprendo le porte e gli ingressi dello stesso alloggio e facendo altre cose.
Ad comitis et suorum heredum et successorum cautelam factum est presens instrumentum, quod scripsi ego Raynaldus Catalanus.	A tutela del conte e dei suoi eredi e successori fu fatto il presente strumento, che scrissi io *Raynaldus Catalanus*.
ST. ✠ Silvester iudex testor predicta. S. ✠ Presbiter Iacobj de Magnolla de Aversa testis. ✠ Milionus Musettula de Aversa testis. ✠ Paulellus de Ugone de Aversa testis. ✠ Iohannellus de Conca de Aversa testis. ✠	Sottoscrissero ✠ *Silvester* giudice attesto le cose predette. S. ✠ Presbitero *Iacobj de Magnolla* di *Aversa* testimone. ✠ *Milionus Musettula* di *Aversa* testimone. ✠ *Paulellus de Ugone* di *Aversa* testimone. ✠ *Iohannellus de*

Franciscus de Giorgio de Aversa testis. ✠ *Philippus Punctonus de Aversa testis.* ✠ *Clemens Sanctorius de Aversa testis.*	*Conca* di *Aversa* testimone. ✠ *Franciscus de Giorgio* di *Aversa* testimone. ✠ *Philippus Punctonus* di *Aversa* testimone. ✠ *Clemens Sanctorius* di *Aversa* testimone.

(9) Vol. VI, p. 12
C-1472.II.7. XXXXIX-21.
7 febbraio 1472

Napoli - II procuratore di Onorato II Gaetani d'Aragona, conte di Fondi, cede due terreni, in contrade *ad Ducenta* e *lo Trio Longo*, ai fratelli Roberto e Francesco Marino, da cui riceve in cambio il terreno, in contrada *ad Materna***,** in territorio di Caivano.

Arc**.** Col., Prg. XXXXIX, n. 21 (Arc. Caet., fotogr., B. XII, n. 344). Originale, con sottoscrizioni autografe.

✠ *Anno millesimo quadringentesimo septuagesimo secundo, regnante Ferdinando etc. anno quartodecimo, die septimo mensis februarij, quinte indictionis, Neapoli.*	✠ Nell'anno millesimo quattrocentesimo settantesimo secondo, regnante *Ferdinando* etc. nell'anno decimo quarto, nel giorno settimo del mese di febbraio della quinta indizione, in *Neapoli*.
Nos Loysius de Flore, de Neapoli, ad contractus iudex, Marinus de Flore, de Neapoli, notarius, et testes notum facimus quod, in nostri presencia constitutis nobili notario Angelo de Simonectis, de Pedemonto, procuratore ac capitaneo Honorati Gaietani de Aragonia, Fundorum comitis etc. ac utilis dominj terre Cayvanj, provincie Terre Laboris, de cuius procuracione constare dixit instrumento rogato per manus notarii Blasielli Micioni, de terra Cayvanj, ex una parte, et Roberto Marino, de terra Cayvanj, agente tam pro se quam nomine Francisci Marini, eius fratris, ex parte altera:	Noi *Loysius de Flore*, di *Neapoli*, giudice ai contratti, *Marinus de Flore*, di *Neapoli*, notaio, e i testimoni rendiamo noto che, costituitisi in nostra presenza il nobile notaio *Angelo de Simonectis*, di *Pedemonto*, procuratore e capitano di *Honorati Gaietani de Aragonia*, conte di *Fundorum* etc. e utile signore della terra di *Cayvanj*, della provincia di *Terre Laboris*, della cui procura disse che risultava per strumento rogato per mano del notaio *Blasielli Micioni*, della terra di *Cayvanj*, da una parte, e *Roberto Marino*, della terra di *Cayvanj*, agente tanto per sé che in nome di *Francisci Marini*, suo fratello, dall'altra parte:
notarius Angelus asseruit ipsum comitem possidere, tamquam utilem dominum terre Cayvanj, pecias duas terrarum, pheudales seu demaniales dicti pheudi terre Cayvanj, arbustatas et vitatas arboribus et vitibus latinis, modiorum sexdecim, ad iustum passum, modium et mensuram Averse;	il notaio *Angelus* dichiarò che il conte possedeva, come utile signore della terra di *Cayvanj*, due pezzi di terra, feudali o demaniali del detto feudo della terra di *Cayvanj*, alberati e con vigneto di viti latine, di moggia sedici, secondo il giusto passo, moggio e misura di *Averse*;
quarum una est modiorum duodecim, sita in loco ubi dicitur ad Ducenta, pertinenciarum terre Cayvani, iuxta bona Iacobi Donadey, de dicta terra, iuxta bona ecclesie Sancti Petri de Cayvano a duabus partibus, iuxta bona Baptiste de Guerrasco, iuxta bona Iohannis Ventroni, iuxta bona Nardelli de Miciono, iuxta bona Nicolay Dominici de Rosana, iuxta bona magistri Andree Minici, iuxta viam vicinalem;	dei quali uno è di moggia dodici, sito nel luogo dove si dice *ad Ducenta*, delle pertinenze della terra di *Cayvani*, vicino ai beni di *Iacobi Donadey*, della detta terra, vicino ai beni della chiesa di *Sancti Petri* di *Cayvano* da due parti, vicino ai beni di *Baptiste de Guerrasco*, vicino ai beni di *Iohannis Ventroni*, vicino ai beni di *Nardelli de Miciono*, vicino ai beni di *Nicolay Dominici de Rosana*, vicino ai beni di mastro *Andree Minici*, presso la via vicinale;
altera modiorum quatuor, sita in loco ubj dicitur lo Trio Longo, pertinenciarum terre Cayvanj, iuxta bona Petri Caparefari de Neapoli, iuxta bona Baptiste Conte de Cayvano, iuxta bona Antonelli Pezulli, iuxta bona Andree Iohannis Grandis de Cayvano, iuxta bona Nicolay de Melfia, iuxta viam	l'altro di moggia quattro, sito nel luogo dove si dice *lo Trio Longo*, delle pertinenze della terra di *Cayvanj*, vicino ai beni *di Petri Caparefari* di *Neapoli*, vicino ai beni di *Baptiste Conte* di *Cayvano*, vicino ai beni di *Antonelli Pezulli*, vicino ai beni di *Andree Iohannis Grandis* di *Cayvano*, vicino ai beni di *Nicolay de Melfia*,

vicinalem: franchas, liberas et exemptas ab omnj genere servitutis;	presso la via vicinale: franchi, liberi ed esenti da ogni genere di servitù;
et e converso prefatus Robertus asseruit se et eius fratrem possidere terram modiorum decem et novem et quartarum duarum, ad iustum passum, modium et mensuram Averse, sitam in eisdem pertinenciis terre Cayvanj, in loco ubi dicitur ad Materna, iuxta bona Antonii Grecii et fratris, iuxta bona heredum condam Nicolay Conti, iuxta bona ecclesie Sancti Nicolay de terra Cayvanj, iuxta bona Minici et Pauli Ferroni, iuxta vias publicam et vicinales: francham, liberam et exemptam ab omnj genere servitutis, excepto ab annuo redditu granorum sexdecim, debito imperpetuum domino et curie terre Cayvanj;	e di contro il predetto *Robertus* dichiarò che lui e suo fratello possedevano un terreno di moggia diciannove e quarte due, secondo il giusto passo, moggio e misura di *Averse*, sito nelle stesse pertinenze della terra di *Cayvanj*, nel luogo dove si dice *ad Materna*, vicino ai beni di *Antonii Grecii* e fratelli, vicino ai beni degli eredi del fu *Nicolay Conti*, vicino ai beni della chiesa di *Sancti Nicolay* della terra di *Cayvanj*, vicino ai beni di *Minici* e *Pauli Ferroni*, vicino alle vie pubblica e vicinali: franco, libero ed esente da ogni genere di servitù, eccetto il tributo annuo di grana sedici, dovuto in perpetuo al signore e alla curia della terra di *Cayvanj*;
subiuncto per dictas partes habere tractatum de permutando dictas terras ad invicem, cum refusura danda per comitem eisdem Roberto et Francisco unciarum quadraginta trium et tarenorum sex de carlenis argenti, sexaginta per unciam et duobus pro tareno conputatis: dicte partes terras permutaverunt;	aggiunto dalle dette parti di avere convenuto di di scambiarsi vicendevolmente le dette terre, con una differenza da dare da parte del conte agli stessi *Roberto* e *Francisco* di once quarantatre e tareni sei di carlini d'argento, calcolati in sessanta per oncia e due per tareno: le dette parti si scambiarono le terre;
notarius Angelus assignavit Roberto dictas duas terras modiorum sexdecim demaniales seu pheudales, cum refusura predicta; et Robertus in excambium assignavit notario Angelo dictam terram modiorum decem et novem et quartarum duarum, reservato annuo redditu supradicto;	il notaio *Angelus* consegnò a *Roberto* le dette due terre di moggia sedici, demaniali o feudali, con la differenza anzidetta; e *Robertus* in cambio consegnò al notaio *Angelo* la detta terra di moggia diciannove e quarte due, con la riserva del tributo annuo anzidetto;
quas bonorum permutatorum, Robertus confessus fuit se recepisse in pluribus vicibus a notario Angelo; promisit Robertus notario Angelo quod, cum Franciscus eius frater pervenerit ad etatem aptam ad contrahendum, debeat omnia ratificare et renuntiare iuribus super terra, sita ubi dicitur ad Materna, reservato regio beneplacito et assensu, impetrando per ipsum comitem suis sumptibus et assignando Roberto; sub pena unciarum auri centum; cum refectione dampnorum, interesse et expensarum.	per le quali a riguardo dei beni scambiati, *Robertus* dichiarò di averle ricevute in più parti dal notaio *Angelo*; promise *Robertus* al notaio *Angelo* che, allorché *Franciscus* suo fratello raggiungeva l'età idonea per stipulare contratti, doveva ratificare ogni cosa e rinunziare ai diritti sopra la terra sita dove si dice *ad Materna*, con la riserva del regio beneplacito e assenso, da impetrare da parte dello stesso conte a sue spese e da consegnare a *Roberto*; sotto la pena di cento once d'oro; con il risarcimento dei danni, dell'interesse e delle spese.
Ad comitis et eius heredum et successorum cautelam presens instrumentum scripsi ego Marinus notarius.	A tutela del conte e dei suoi eredi e successori il presente strumento scrissi io *Marinus* notaio.
ST. ✠ Loysius de Flore iudex ad contractus. ✠ Presbiter Robertus de Diliceto testis. ✠ Presbiter Angelillus Paulillus de Neapoli testis. ✠ Notarius Blasiellus Miczonus de Cayvano testis. ✠ Salvator de Rosana de Cayvano testis. Presentibus: iudice Loysio de Flore, Iacobo	Sottoscrissero ✠ *Loysius de Flore* giudice ai contratti. ✠ Presbitero *Robertus de Diliceto* testimone. ✠ Presbitero *Angelillus Paulillus* di *Neapoli* testimone. ✠ Notaio *Blasiellus Miczonus* di *Cayvano* testimone. ✠ *Salvator de Rosana* di *Cayvano* testimone. Presenti: giudice

Paulillo, Tristano Fundicaro, Masello de Viano, presbitero Angelillo Paulillo, magistro Leonello de Advocatis, de Cayvano, notario Blasiello Miczono, Salvatore de Rosana, Goffrido Cappello de Auleta.	*Loysio de Flore*, *Iacobo Paulillo*, *Tristano Fundicaro*, *Masello de Viano*, presbitero *Angelillo Paulillo*, magistro *Leonello de Advocatis*, di *Cayvano*, notaio *Blasiello Miczono*, *Salvatore de Rosana*, *Goffrido Cappello* di *Auleta*.

(10) Vol. VI, p. 13
C-1472.II.7-IV.15. XXI-68.
7 febbraio e 15 aprile 1472

Napoli - Cristoforo Massario, anche a nome dei propri fratelli Paolo e Angelillo, che poi ratificano la vendita il 15 aprile 1472, per un'oncia e undici tareni di carlini d'argento, vende un terreno, in contrada *ad Materna*, in territorio di Caivano, al procuratore di Onorato II Gaetani, conte di Fondi.

Arc. Col., Prg. XXI, n. 68 (Arc. Caet., fotogr., B. IX, n. 250). Originale, con sottoscrizioni autografe.

✠ *Anno millesimo quadringentesimo septuagesimo secundo, regnante Ferdinando etc., anno quartodecimo, die septimo mensis februarij, quinte indiccionis, Neapoli.*	✠ Nell'anno millesimo quattrocentesimo settantesimo secondo, nell'anno decimo quarto di regno di *Ferdinando* etc., nel giorno settimo del mese di febbraio della quinta indizione, in *Neapoli*.
Nos Loysius de Flore, de Neapoli, ad contractus iudex, Marinus de Flore, de Neapoli, notarius, et testes notum facimus quod, in nostri presencia constitutis Christoforo Massario de terra Cayvanj, agente tam pro se quam nomine Pauli Massarii et Angelilli Massarii, eius fratrum, ex una parte, et nobili notario Angelo de Simonectis, de Pedemonte, procuratore ac capitaneo terre Cayvanj pro parte Honorati Gayetani, Fundorum comitis etc. ac utilis dominj terre Cayvanj, ex parte altera:	Noi *Loysius de Flore*, di *Neapoli*, giudice ai contratti, *Marinus de Flore*, di *Neapoli*, notaio, e i testimoni rendiamo noto che, costituitisi in nostra presenza *Christoforo Massario* della terra di *Cayvanj*, agente tanto per sé che in nome di *Pauli Massarii* e *Angelilli Massarii*, suoi fratelli, da una parte, e il nobile notaio *Angelo de Simonectis*, di *Pedemonte*, procuratore e capitano della terra di *Cayvanj* per conto di *Honorati Gayetani*, conte di *Fundorum* etc. e utile signore della terra di *Cayvanj*, dall'altra parte:
prefatus Christoforus asseruit se possidere peciam terre quartarum quatuor, arbustatam et vitatam arboribus et vitibus latinis, sitam in pertinencijs terre Cayvani, in loco ubi dicitur ad Materna, iuxta bona dicti comitis, iuxta bona Sancti Nicolay de terra Cayvani, iuxta viam vicinalem; francham, liberam et exemptam ab omni onere et prestacione;	il predetto *Christoforus* dichiarò di possedere un pezzo di terra di quarte quattro, alberata e con vigneto di viti latine, sita nelle pertinenze della terra di *Cayvani*, nel luogo dove si dice *ad Materna*, vicino ai beni del detto conte, vicino ai beni di *Sancti Nicolay* della terra di *Cayvani*, vicino alla via vicinale; franca, libera e esente da ogni onere e prestazione;
Christoforus dictam terram vendidit comiti, pro precio uncie unius et tarenorum undecim de carlenis argenti, sexaginta per unciam et duobus pro tareno conputatis; promisit Christoforus curare quod Paulus et Angelillus eius fratres debeant per totum mensem februarii dicte vendicioni consentire; sub pena dupli precii vendicionis; cum refectione dampnorum, interesse et expensarum.	*Christoforus* vendette la detta terra al conte, per il prezzo di once una e tareni undici di carlini d'argenti, calcolati sessanta per oncia e due per tareno; promise *Christoforus* di aver cura che i suoi fratelli *Paulus* e *Angelillus* debbano entro tutto il mese di febbraio acconsentire alla detta vendita; sotto la pena del doppio del prezzo di vendita; con il risarcimento dei danni, dell'interesse e delle spese.
Ad emptoris cautelam presens instrumentum scripsi ego Marinus notarius.	A tutela del compratore il presente strumento scrissi io *Marinus* notaio.
ST. ✠ Loysius de Flore iudex ad contractus. ✠ Presbiter Angelillus Paulillus de Neapoli testis. ✠ Presbiter Roberto de Diliceto testis. Presentibus iudice Loysio de Flore, Iacobo Paulillo, Tristano Fundicaro, Masello de Viano, presbitero Roberto de Diliceto, presbitero Angelillo Paulillo, magistro	Sottoscrissero ✠ *Loysius de Flore* giudice ai contratti. ✠ Presbitero *Angelillus Paulillus* di *Neapoli* testimone. ✠ Presbitero *Roberto de Diliceto* testimone. Presenti giudice *Loysio de Flore*, *Iacobo Paulillo*, *Tristano Fundicaro*, *Masello de Viano*, presbitero *Roberto de Diliceto*, presbitero *Angelillo Paulillo*, magistro

Leonello de Advocatis, de Cayvano, notario Blasiello Mizono, Salvatore de Rosana, Goffrido Cappello de Auleta.	*Leonello de Advocatis,* de *Cayvano,* notaio *Blasiello Mizono, Salvatore de Rosana, Goffrido Cappello* di *Auleta*.
Die quintodecimo mensis aprilis, quinte indictionis, Neapoli, anni millesimi quadringentesimi septuagesimi secundi.	Nel giorno decimoquinto del mese di aprile, quinta indizione, dell'anno millesimo quattrocentesimo settantesimo secondo, in *Neapoli*.
Paulus Massarius et Angelillus Massarius, de Cayvano, fratres dicti Christofori, asseruerunt esse informatos de vendicione dicte terre, facta dicto comiti per Christoforum eorum fratrem, ipsamque ratificaverunt; obligaverunt se ipsos eorumque heredes, successores et bona, sub pena predicta. Marinus ut supra notarius.	*Paulus Massarius* e *Angelillus Massarius,* di *Cayvano,* fratelli del detto *Christofori,* dichiararono di essere informati della vendita della detta terra, fatta al detto conte dal loro fratello *Christoforum*, e ratificarono la stessa; obbligarono sé stessi e i loro eredi, successori e i beni per la pena predetta. *Marinus* come sopra notaio.
ST. ✠ Loysius de Flore iudex ad contractus. ✠ Franciscus de Medicis de Granoro (?) testis. ✠ Benedicto Percechillo de Neapolj testis. ✠ Anellus Terrazanus de Neapoli testis. ✠ Iacobus de Morte de Neapoli testis. Presentibus iudice Loysio de Flore, Francisco de Medicis, magistro Benedicto Persichello, Anello Terrazano, Birmiglyecto Muschecto, Alfonso de Samo de Vico, Iacobo de Morte.	Sottoscrissero ✠ *Loysius de Flore* giudice ai contratti. ✠ *Franciscus de Medicis* di *Granoro* (?) testimone. ✠ *Benedicto Percechillo* di *Neapolj* testimone. ✠ *Anellus Terrazanus* di *Neapoli* testimone. ✠ *Iacobus de Morte* di *Neapoli* testimone. Presenti giudice *Loysio de Flore, Francisco de Medicis,* magistro *Benedicto Persichello, Anello Terrazano, Birmiglyecto Muschecto, Alfonso de Samo* di *Vico, Iacobo de Morte*.

(11) Vol. VI, p. 46
C-1476.1.4. XXI-3.
4 gennaio 1476

Napoli **-** Mariella Pignatelli, per 30 ducati, vende a Onorato II Gaetani, conte di Fondi, i beni di Caivano.

Arc. Col, Prg. XXI, n. 3 (Arc. Caet., fotogr., B. IX, n, 246). Originale, con sottoscrizioni autografe.

✠ *Anno millesimo quatricentesimo quatragesimo*[A] *sexto, regnante Ferdinando etc. anno decimo octavo, die quarto mensis ianuarij, none indictionis, Neapolj.*	✠ Nell'anno millesimo quattrocentesimo ~~quarantesimo~~ settantesimo sesto, nell'anno decimo ottavo di regno di *Ferdinando* etc., nel giorno quarto del mese di gennaio, nona indizione, in *Neapolj*.
Nos Salvator Apicella de Neapolj, ad contractus iudex, Franciscus Bassus de Neapoli, notarius, et testes notum facimus quod, in nostri presencia constitutis nobili Honufrio de Cirbarijs de Pedimonte, procuratore Honorati de Aragonia Gaytani, Fundorum comitis ac regni Sicilie logothete et prothonotarii etc., absentis, et me notario una cum Honufrio agentibus pro parte comitis, ex una parte, et nobili Mariella Pignatella de Neapoli, iure romano vivente, ex parte altera;	Noi *Salvator Apicella* de *Neapolj*, giudice ai contratti, *Franciscus Bassus* di *Neapoli*, notaio, e i testimoni rendiamo noto che, costituitisi in nostra presenza il nobile *Honufrio de Cirbarijs* di *Pedimonte*, procuratore di *Honorati de Aragonia Gaytani*, conte di *Fundorum* e logoteta e protonotario etc del regno di *Sicilie*, assente, e me notaio insieme con *Honufrio* agenti per parte del conte, da una parte, e la nobile *Mariella Pignatella* di *Neapoli*, vivente secondo il diritto romano, dall'altra parte;
Mariella asseruit se possidere introscriptos redditus seu bona redditicia in pertinentijs castri Cayvani: In primis Antona relicta condam Nicolay Peroni, tamquam mater et tutrix filiorum condam Antonii Peroni de Cayvano, reddere tenetur quolibet[B] *anno*[B] *thumulos tres de victualio, videlicet thumulum unum de grano, thumulum unum de ordeo et thumulum unum miley; item gracillam*[79] *unam et tarenos duos et grana duodecim, prout in inventario continetur.*	*Mariella* dichiarò di possedere gli infrascritti redditi o beni redditizi nelle pertinenze del castro di *Cayvani*: Innanzitutto *Antona* vedova del fu *Nicolay Peroni*, come madre e tutrice dei figli del fu *Antonii Peroni* di *Cayvano*, è tenuta a dare ogni anno tre tomoli di vettovaglie, vale a dire un tomolo di grano, un tomolo di orzo e un tomolo di miglio; poi una cornacchia e tareni due e grana dodici, come è scritto nell'inventario.
Salvator et Iohannes Conte, frates (!), filii condam Angelilli Conte, reddere tenentur annuatim grana quindecim.	*Salvator* e *Iohannes Conte*, fratelli, figli del fu *Angelilli Conte*, sono tenuti a dare ogni anno quindici grana.
Antonius Loysii de Rosana et Marinus eius frater de Cayvano, reddere tenentur annuatim grana decem.	*Antonius Loysii de Rosana* e *Marinus* suo fratello di *Cayvano*, sono tenuti a dare ogni anno dieci grana.
Minicus et Andreas frates de Cayvano reddere tenentur annuatim mediam quatram (!) de grano et tantumdem de ordeo et tantumdem de milio, necnon et in pecunia grana duodecim, necnon et super carraria, per quam itur ad ortum qui alias fuit domus, prout in dicto inventario et instrumentis asseruit contineri: francos redditus ipsos, et bona redditicia libera et exempta ab omni vendicione et	*Minicus* e *Andreas*, fratelli di *Cayvano*, sono tenuti a dare ogni anno mezza quarta di grano e altrettanto di orzo e altrettanto di miglio, nonché in denaro grana dodici, nonché per la via carraria, per la quale si va all'orto che altrimenti fu casa, come dichiarò che era scritto nel detto inventario e in strumenti: gli stessi redditi franchi, e i beni redditizi liberi e esenti da ogni vendita e ipoteca;

[79] Du Cange: "*Gracilla, ut Graculus*", ovvero cornacchia.

ypothecacione;	
Mariella dictos redditus et bona redditicia vendidit et inperpetuum assignavit eidem Honufrio, pro precio ducatorum triginta de carlenis argenti, ad racionem de tarenis quinque pro ducato, de quibus Mariella recepit ab ipso Honufrio ducatos quindecim et alios ducatos quindecim confexa fuit se recepisse; sub pena dupli precii vendicionis predicte; cum refeccione dapnorum, interesse et expensarum.	*Mariella* i detti redditi e beni redditizi vendette e in perpetuo consegnò allo stesso *Honufrio*, per il prezzo di ducati trenta di carlini d'argento, alla ragione di tareni cinque per ducato, dei quali *Mariella* ricevette dallo stesso *Honufrio* quindici ducati e dichiarò di aver ricevuto altri quindici ducati; sotto la pena del doppio del prezzo della vendita predetta; con il rimborso dei danni, dell'interesse e delle spese.
Ad cautelam comitis eiusque heredum et successorum presens instrumentum scripsi ego Franciscus notarius.	A tutela del conte e dei suoi eredi e successori il presente strumento scrissi io *Franciscus* notaio.
ST. ✠ Salvator Apicella iudex ad contractus. ✠ Nicolaus Loysius de Loffrido de Neapolj testis. ✠ Cesar Malfitanus de Summa testis. ✠ Iacobus de Morte de Neapoli testis. Pressentibus iudice Salvatore Apicella de Neapoli, abate Carulo Ferrario, Iohanne Loysio de Loffrido de Neapoli, Antonio de Pactis de Neapoli, Matheo Quaglia, Iacobo Consigniano (?), Francisco Cossa de Neapoli, Iacobo de Morte de Neapoli, Cesare Malfitano de Neapoli.	Sottoscrissero ✠ *Salvator Apicella* giudice ai contratti. ✠ *Nicolaus Loysius de Loffrido* di *Neapolj* testimone. ✠ *Cesar Malfitanus* di *Summa* testimone. ✠ *Iacobus de Morte* di *Neapoli* testimone. Presenti il giudice *Salvatore Apicella* di *Neapoli*, l'abate *Carulo Ferrario*, *Iohanne Loysio de Loffrido* di *Neapoli*, *Antonio de Pactis* di *Neapoli*, *Matheo Quaglia*, *Iacobo Consigniano* (?), *Francisco Cossa* di *Neapoli*, *Iacobo de Morte* di *Neapoli*, *Cesare Malfitano* di *Neapoli*.

A) Errato per *septuagesimo*; col 1476 corrispondono gli anni del regno di Ferdinando I e dell'indizione nona. B) *Nell'interl*ineo.

(12) Vol. VI, p. 139
C-1490.111.21. XXI-90.
21 marzo 1490

Caivano - Dinanzi a Domenico *de Rosana*, giudice ai contratti e ai testi nobile Marino *de Paulo*, Silvestro figlio di don Luca Pizzullo, Giovanni del fu notaio Angelo *de Rosana* e Vincenzo figlio del fu Mimeo Mazzuchella, di Caivano: i nobili Luigi figlio del fu Giacomo *de Arecio*, di Caivano, e lo zio Gasperino *de Suessa*, per dodici ducati e dieci grani di carlini d'argento, vendono al nobile notaio Antonio *Tamcreda*, di Caivano, *erario* di Onorato II Gaetani d'Aragona, conte di Fondi, un terreno di undici quarte, in contrada *a lo Capo Macza*, in territorio di Caivano, con l'onere di dare una terza parte dello *spronerii*, quando *tucto lo pheo che vulgarmente se dice de lo Marmorano devi rendere tucto lo dicto spronero*.

Arc. Col., Prg. XXI, n. 90 (Arc. Caet., fotogr., B. IX, n. 254). Originale, con sottoscrizioni autografe, a rogito del notato Giacomo *de Rosana*, di Caivano.

(13) Vol. VI, p. 48
C-1476.III.27. XXI-79.
27 marzo 1476

Calvi Risorta - II nobile Giovanni figlio del notaio *Nicolai de Sisto*, per 70 once di carlini d'argento, vende alcuni terreni al procuratore notaio *Lodovico de Georgio* di *Pedimonte* in rappresentanza di Onorato II Gaetani d'Aragona, conte di Fondi, con procura attestata da strumento del notaio *Blascelli* di *Cayvano* (verosimilmente il notaio *Blasiello Mugione*).

Arc. Col., Prg. XXI, n. 79 (Arc. Caet., fotogr. B. IX, n. 253), Originale, con sottoscrizioni autografe.

✠ *Anno millesimo quatricentesimo sectuagesimo sexto, regnante Ferdinando etc. anno decimo octavo, die vicesimo sectimo mensis marcij, none indictionis, Caleni. Nos Ciccus Garczonus de civitate Calenj, ad vitam ad contractus iudex, Nicolaus Antonius Marlianus, de civitate Caleni, notarius, et testes, videlicet dopnus Paulus de Angneo, notarius Paulus Garczonus, abbas Antonius Cavarlecta, abbas Cobellus de Belardino, abbas Nicolaus Blasii magistri Blasii, Silvester magistri Andree de Capua, de Caleno, et Rencius de Sisto de Roccha Montistragonis, notum facimus quod, in nostri presencia constitutis nobili Iohanne notarii Nicolai de Sisto, de Roccha Montistragonis, ex parte una, et notario Lodovico de Georgio, de Pedimonte, procuratore Honorati Gaytani de Aragonia, Fundorum comitis, rengni Scicilie (sic) logotete et protonotarii, de qua procuracione constare dixit instrumento notarii Blascelli de Cayvano, ex parte altera: ....*	✠ Nell'anno millesimo quattrocentesimo settantesimo sesto, nell'anno decimo ottavo del regno di *Ferdinando* etc., nel giorno ventesimo settimo del mese di marzo della nona indizione, in *Caleni*. Noi *Ciccus Garczonus* della città di *Calenj*, giudice ai contratti a vita, *Nicolaus Antonius Marlianus*, della città di *Caleni*, notaio, e i testimoni, vale a dire domino *Paulus de Angneo*, notaio *Paulus Garczonus*, abbate *Antonius Cavarlecta*, abbate *Cobellus de Belardino*, abbate *Nicolaus Blasii* del magistro *Blasii*, *Silvester* del magistro *Andree de Capua*, di *Caleno*, e *Rencius de Sisto* di *Roccha Montistragonis*, rendiamo noto che, costituitisi in nostra presenza il nobile *Iohanne notarii Nicolai de Sisto*, di *Roccha Montistragonis*, da una parte, e il notaio *Lodovico de Georgio*, di *Pedimonte*, procuratore di *Honorati Gaytani de Aragonia*, conte di *Fundorum*, logoteta e protonotario del regno di *Sicilie*, della cui delega come procuratore disse che risultava da strumento del notaio *Blascelli* di *Cayvano*, dall'altra parte: ....

(14) Vol. VI, p. 64
C-1478.XII.9. LIV-86.
9 dicembre 1478

Fondi - Testamento di Onorato II d'Aragona, conte di Fondi.

Arc. Col., Prg. LIV, n. 86 (Arc. Caet., fotogr., D. XII, n. 349). Originale, con sottoscrizioni autografe.

✠ *Anno millesimo quatricentesimo septuagesimo octavo, regnante Ferdinando etc. anno vicesimo, die nono mensis decembris, duodecime indictionis, in civitate Fundorum. Nos Paulinus Scorna Bacha de Fundis, ad contractus iudex, Cirius Sanctorius, de civitate Neapolis, notarius, et testes notum facimus quod, ad preces Honorati Gaytani de Aragonia, Fundorum comitis et regni Sicilie logothete et prothonotarij, adcessimus ad suum hospicium, situm in civitate Fundorum, iuxta ianuam eiusdem civitatis, iuxta maiorem ecclesiam fundanam, viam publicam, et in quadam sala eiusdem hospicij invenimus eumdem comitem, recte stantem, sanum corpore et mente et in recta suj locucione atque memoria pariter existentem, qui presens suum ultimum nuncupativum condidit testamentum:*	✠ Nell'anno millesimo quattrocentesimo settantesimo ottavo, nell'anno ventesimo di regno di *Ferdinando* etc., nel nono giorno del mese di dicembre della dodicesima indizione, nella città di *Fundorum*. Noi *Paulinus Scorna Bacha* di *Fundis*, giudice ai contratti, *Cirius Sanctorius*, della città di *Neapolis*, notaio, e i testimoni rendiamo noto che, su richiesta di *Honorati Gaytani de Aragonia*, conte di *Fundorum* e logoteta e protonotario del regno di *Sicilie*, ci recammo alla sua abitazione, sita nella città di *Fundorum*, vicino alla porta della stessa città, vicino alla maggiore chiesa *fundanam*, e alla via pubblica, e in una certa sala della stessa abitazione trovammo lo stesso conte, che stava in posizione eretta, sano di corpo e mente e che era parimenti nelle sue corrette capacità di parola e memoria, il quale dispose il presente suo ultimo testamento davanti a testimoni:
Comes instituit sibi heredem universalem Petrum Berardinum Gaytanum de Aragonia, suum unicum filium legitimum et naturalem, comitem Morchoni, prout inferius describitur.	Il conte stabilì come proprio erede universale *Petrum Berardinum Gaytanum de Aragonia*, suo unico figlio legittimo e naturale, conte di *Morchoni*, come sotto è descritto. ....
Item legavit unjversitati et hominibus terre Cayvanj, pro aggravaminibus per eum eidem unjversitati illatis, ducatos quindecim. ...	Lasciò poi all'università e agli uomini della terra di *Cayvanj*, per i maggiori oneri da lui apportati alla stessa università, quindici ducati. ...

(15) Vol. VI, p. 109
C-1487.V.15. 2808.
15 maggio 1487
Napoli - Testamento di Onorato II Gaetani d'Aragona, conte di Fondi.
Arc. Caet., in Prg. n. 2808. Copia autentica, inserita in C 1487 .VI. I.

Anno a Nativitate millesimo quatricentesimo octogesimo septimo, regnante Ferdinando etc. anno vicesimo nono, die quinto decimo mensis maii, quinte indictionis, Neapoli. Nos Anellus Francus de Neapoli, ad contractus iudex, Cirius Sanctorius, de eadem civitate, notarius, notum facimus quod, ad instantiam Honorati Gayetani de Aragonia, Fundorum comitis etc., regni Sicilie logothete et prothonotarii, accessimus ad suum hospicium, positum in dicta civitate, ubi dicitur a la Porta de Don Urso, regionis Platee Nidi, iuxta menia civitatis, iuxta viam publicam a tribus partibus; et dum essemus ibidem in quadam camera eiusdem hospicii, invenimus eundem comitem in lecto iacentem, infirmum corpore, sanum mente.	Nell'anno dalla Natività millesimo quattrocentesimo ottantesimo settimo, nell'anno ventesimo nono di regno di *Ferdinando* etc., nel giorno decimo quinto del mese di maggio della quinta indizione, in *Neapoli*. Noi *Anellus Francus* di *Neapoli*, giudice per i contratti, *Cirius Sanctorius*, della stessa città, notaio, rendiamo noto che, su richiesta di *Honorati Gayetani de Aragonia*, conte di *Fundorum* etc., logoteta e protonotario del regno di *Sicilie*, ci recammo al suo alloggio, posto nella detta città, dove si dice *a la Porta de Don Urso*, della regione di *Platee Nidi*, vicino alle mura della città, e vicino alla via pubblica da tre parti; e mentre eravamo in una certa camera di tale alloggio, trovammo lo stesso conte giacente a letto, infermo nel corpo, sano di mente.
Prefatus comes condidit testamentum, annullans omnia alia testamenta: Fecit heredes suos universales Honoratum de Aragonia, comitem Trayecti, et Iacobum Mariam Gayetanum de Aragonia, fratres utrinque coniunctos, in omnibus bonis suis, burgensaticis, mobilibus et stabilibus, pecuniis, iocalibus, auro, argento et lapidibus pretiosis, debitis, recolligentiis, iuribus et actionibus, pro equali parte, preter legatis et fideicommissis:	Il predetto conte dispose testamento, annullando qualsiasi altro testamento: Fece suoi eredi universali *Honoratum de Aragonia*, conte di *Trayecti*, e *Iacobum Mariam Gayetanum de Aragonia*, fratelli congiunti da entrambe le parti[80], per tutti i suoi beni, burgensatici, mobili e immobili, denaro, gioielli, oro, argento e pietre preziose, debiti, cose da ricevere, diritti e azioni, in parti eguali, eccetto i legati e i fidecommessi:
fecit heredem suum Honoratum, eius nepotem primogenitum, in omnibus ipsius comitis testatoris civitatibus, terris, castris, villis, casalibus, pheudibus et bonis pheudalibus, et signanter in subscriptis terris, sitis in Maritima et Campania Urbis Rome, videlicet in castro Sancti Laurentii, castro Ceccani, castro Pofi, castro Somnini, castro Valliscurse, castro Falvaterie;	fece suo erede *Honoratum*, suo nipote primogenito, per tutte le città, terre, castri, villaggi, casali, feudi e beni feudali, appartenenti allo stesso conte testatore, e precisamente per le sottoscritte terre, site in *Maritima* e *Campania* della *Urbis Rome*, vale a dire il castro di *Sancti Laurentii*, il castro di *Ceccani*, il castro di *Pofi*, il castro di *Somnini*, il castro di *Valliscurse*, il castro di *Falvaterie*;
fecit sibi heredem Iacobum Mariam Gayetanum de Aragonia, eius nepotem secundogenitum, in comitatu Murconi, cum titulo comitatus, consistentibus in ipso comitatu terra Morconi, terra Sancti Marci de Cavotis, terra Sancti Georgii de la Molinara, castro Pretemaioris et castro Coffiani, dishabitatis, et in terra	fece suo erede *Iacobum Mariam Gayetanum de Aragonia*, suo nipote secondogenito, per la contea di *Murconi*, con il titolo di contea, facenti parte della stessa contea la terra di *Morconi*, la terra di *Sancti Marci de Cavotis*, terra *Sancti Georgii de la Molinara*, il castro di *Pretemaioris* e il castro di *Coffiani*, disabitati, e

[80] Vale a dire nati dagli stessi genitori.

Cayvani, cum eorum fortelliciis, hominibus, vaxallis vaxallorumque redditibus, terris, territoriis, domibus, iuribus, iurisdictionibus, rationibus et actionibus. ...	per la terra di *Cayvani*, con i loro fortilizi, uomini, vassalli e tributi dei vassalli, terreni, territori, case diritti, giurisdizioni, ragioni e azioni. ...
Testator exheredavit Petrum Berardinum Gaytanum, eius filium, olim comitem Morconi, ab omni successione et hereditate omnium bonorum suorum, tam mobilium quam stabilium, et tam burgensaticorum quam pheudalium, presentium et futurorum, ac civitatum, terrarum et castrorum, casalium, pheudorum et locorum eiusdem testatoris, officiorum, iurium, actionum, recolligentiarum, debitorum et nominum debitorum. ...	Il testatore diseredò suo figlio *Petrum Berardinum Gaytanum*, un tempo conte di *Morconi*, da ogni successione e eredità di tutti i suoi beni, sia mobili che immobili, e sia burgensatici che feudali, presenti e futuri, e delle città, terre e castelli, casali, feudi e luoghi dello stesso testatore, degli uffici, diritti, azioni, cose da ricevere, debiti e nomi dei debitori. ...
Cause exhereditationis sunt hec: et primo quod Petrus Berardinus, mortem ipsius comitis testatoris eius patris affectando, vite ipsius comitis sui patris insidiatus fuit;	La cause della diseredazione sono queste: e innanzitutto che *Petrus Berardinus*, ricercando la morte dello stesso conte testatore suo padre, insidiò la vita dello stesso conte suo padre;
quia idem Petrus Berardinus pluries minatus est eidem comiti Fundorum velle eum occidere et alios eundem comitem adiuvare volentes, nisi faceret suam pravam voluntatem, in dedecus, damnum et iniuram ipsius testatoris et etiam cum armis et gentibus armatis terrendo;	poiché lo stesso *Petrus Berardinus* più volte minacciò di voler uccidere lo stesso conte di *Fundorum* e altri che volevano aiutare lo stesso conte, se non si piegava alla sua malvagia volontà, a disonore, danno e ingiuria dello stesso testatore e anche atterrendolo con armi e genti armate;
quia pluries verba iniuriosa et contumeliosa Petrus Berardinus contra testatorem protulit;	poiché più volte *Petrus Berardinus* profferì contro il testatore parole ingiuriose e offensive;
quia contra voluntatem comitis Fundorum, eius patris, ad se recepit nonnullas arces terrarum et castrorum, mutando castellanos, sotios et officiales, ad ipsius testatoris maximam iniuriam atque damnum;	poiché contro la volontà del conte di *Fundorum*, suo padre, si impadronì di varie rocche di terre e luoghi fortificati, cambiando castellani, alleati e ufficiali, con massima offesa e danno dello stesso testatore;
quia Petrus Berardinus conversabatur cum maleficis malefactoribus et homicidiariis, preter et contra voluntatem ipsius testatoris; quia Petrus Berardinus erat et est male morigeratus, commictendo crimina et delicta, causas ingratitudinis et inobedentias tam contra comitem eius patrem quam contra alios, quibus iuste exheredari potuit;	poiché *Petrus Berardinus* frequentava malvagi malfattori e omicidi, al di là e contro la volontà dello stesso testatore; poiché *Petrus Berardinus* era ed è di cattivi costumi, commettendo crimini e delitti, motivi di ingratitudine e disobbedienza tanto contro il conte suo padre che contro altri, per i quali giustamente poté essere diseredato;
quia comes testator, summopere animadvertens malos mores, crimina eiusdem Petri Berardini et ut patrimonium et bona ipsius testatoris conserventur et ne ad alienas manus perveniant, eundem Petrum Berardinum exheredavit ex causis et criminibus predictis et aliis apparentibus in processu contra Petrum Berardinum formato. ...	poiché il conte testatore, massimamente considerando le cattive abitudini, i crimini dello stesso *Petri Berardini* e affinché il patrimonio e i beni dello stesso testatore siano conservati e non pervengano in mani estranee, diseredò lo stesso *Petrum Berardinum* per i motivi e i crimini predetti e per altre cose che appaiono nel processo istituito contro *Petrum Berardinum. ...*

(16) Vol. VI, p. 112
C-1487.VI.1,A. 2808.
1 giugno 1487

Napoli - Ferdinando I ratifica il testamento di Onorato II Gaetani d'Aragona, conte di Fondi.

Arc. Caet., Prg. n. 2808. Originale, in un fascicolo di 12 carte pergamenacee. Sul retto della prima, nota del sec. XV (omessa): segnature, del sec. XVII: n. 2; P. 4. C. 6, f. p.: del sec. XIX: XXXIX, n. 49.

Ferdinandus, rex Sicilie etc. Subiectorum nostrorum compendiis ... Nuper expositum fuit pro parte Honorati Gayetani de Aragonia, comitis Fundorum, regni Sicilie logothete, prothonotarii, collateralis, consiliarii, quemadmodum proximis diebus ipse suum condidit testamentum, in quo exheredavit Petrum Berardinum Gayetanum de Aragonia, filium suum legitimum et naturalem, bonis suis omnibus, et heredes suos instituit Honoratum de Aragonia Gayetanum, primogenitum, et Iacobum Mariam de Aragonia Gayetanum, secundogenitum ipsius Petri Berardini, et comitis Fundorum nepotes, hoc modo videlicet:	*Ferdinandus*, re di *Sicilie* etc. Per le cose utili dei nostri subordinati ... Poco fa fu esposto da parte di *Honorati Gayetani de Aragonia*, conte di *Fundorum*, logoteta del regno di *Sicilie*, protonotario, collaterale, consigliere, in qual modo nei giorni appena trascorsi lo stesso stabilì il suo testamento, in cui diseredò *Petrum Berardinum Gayetanum de Aragonia*, figlio suo legittimo e naturale, per tutti i suoi beni, e stabilì come suoi eredi *Honoratum de Aragonia Gayetanum*, primogenito, e *Iacobum Mariam de Aragonia Gayetanum*, secondogenito dello stesso *Petri Berardini*, e nipoti del conte di *Fundorum*, in questo modo, vale a dire:
eundem Honoratum in toto statu ipsius exponentis seu bonis pheudalibus, que ubique in hoc regno et extra hoc regnum et presertim in provintiis Maritime et Campanee tenet, facta reservatione de comitatu Murconi et terra Cayvani cum pertinentiis et iuribus eorum, in quibus comes eundem Iacobum Mariam heredem instituit, addita condicione quod Iacobus Maria teneatur renunciationem facere Honorato fratri suo de omnibus iuribus, que illi competerent in dictis terris Campanee et Maritime, alias cadat a legato sibi facto de comitatu Murconi et terre Cayvani;	lo stesso *Honoratum* in tutto lo stato dello stesso esponente ovvero nei beni feudali, che possiede dovunque in questo regno e al di fuori di questo regno e principalmente nelle province di *Maritime* e *Campanee*, fatta eccezione della contea di *Murconi* e della terra di *Cayvani* con le loro pertinenze e i loro diritti, per i quali il conte istituì come erede lo stesso *Iacobum Mariam*, avendo aggiunta la condizione che *Iacobus Maria* sia tenuto a fare rinunzia a suo fratello *Honorato* per tutti i diritti, che a lui competessero nelle dette terre della *Campanee* e *Maritime*, altrimenti decada dal lascito fatto allo stesso della contea di *Murconi* e della terra di *Cayvani*;
et quod in eventum obitus unius ipsorum sine filiis legitimis, alter qui supervixerit illi premortuo succedere debeat; ordinavit comes eisdem nepotibus tutores nos, Alfonsum de Aragonia, ducem Calabrie, primogenitum nostrum et vicarium generalem, archiepiscopum capuanum, patriarcham anthiocenum, germanum suum, et alios, cum additione legatorum et signanter cuiusdam legati de terra Maranole, quam comes, post dies suos, voluit possideri per Catherinam de Pignatellis, comitissam Fundorum, consortem suam, cum perceptione fructuum donec fuerit in viventibus et thorum viduale servaverit; postmodum ad Honoratum revertatur, quemadmodum in	e che nel caso della morte di uno degli stessi senza figli legittimi, l'altro che fosse sopravvissuto debba succedere a quello premorto; dispose il conte per gli stessi nipoti come tutori noi, *Alfonsum de Aragonia*, duca di *Calabrie*, nostro primogenito e vicario generale, l'arcivescovo *capuanum*, patriarca *anthiocenum*, suo fratello, e altri, con l'aggiunta dei legati e in particolare del legato a riguardo della terra di *Maranole*, che il conte, dopo i suoi giorni, volle che fosse posseduta da *Catherinam de Pignatellis*, contessa di *Fundorum*, sua consorte, con la percezione dei frutti finché fosse fra i viventi e conservasse il letto nuziale come vedova; dopo di che ritorni a *Honoratum*, così

instrumento de testamento, quod confectum est per manus Cirii de Sanctorio de Neapoli, notarii, tenoris subsequenda (cf. C-1487-V.15).	come nello strumento di testamento, che fu redatto per mano di *Cirii de Sanctorio* di *Neapoli*, notaio, le cose seguenti del tenore (cf. C-1487-V.15).
Supplicavit nobis idem comes Fundorum ut iam dicto testamento consensum et beneplacitum nostrum prestare, decretum desuper interponere dignaremur: nos assentimus nostrumque consensum et beneplacitum prestamus ac decretum desuper interponimus predictaque omnia ratificamus; quam institutionem tanquam factam de inmediate successoribus, videlicet de nepotibus in potestate comitis Fundorum, filio ex legitima causa exheredato, et ipsam exheredationem tanquam legitime factam approbamus, ita ut presens institutio eam vim habeat ac si et ipse Petrus Berardinus esset penitus mortuus morte naturali, tempore mortis ipsius comitis, et ipsi nepotes heredes instituti essent inmediate successuri; fidelitate nostra, feudali quoque servitio et adoha nostrisque aliis et alterius iuribus semper salvis.	Lo stesso conte di *Fundorum* ci supplicò affinché dessimo il nostro consenso e beneplacito al detto testamento, e ci degnassimo di emettere un decreto a riguardo: noi assentiamo e diamo il nostro consenso e beneplacito e emettiamo un decreto a riguardo e ratifichiamo tutte le cose anzidette; la quale disposizione come fatta a riguardo degli immediati successori, vale a dire dei nipoti in potestà del conte di *Fundorum*, avendo diseredato il figlio per causa legittima, e approviamo la stessa diseredazione come legittimamente fatta, così che la presente disposizione abbia quella forza come se lo stesso *Petrus Berardinus* fosse morto di morte del tutto naturale, al tempo della morte dello stesso conte, e gli stessi nipoti fossero stabiliti eredi da succedere immediatamente; sempre fatti salvi la fedeltà a noi, anche il servizio feudale e l'*adoha* e i diritti nostri e di altri.
Presens privilegium in formam libri fieri iussimus, magno maiestatis nostre pendenti sigillo munitum.	Abbiamo ordinato che il presente privilegio fosse fatto in forma di libro, munito con il grande sigillo pendente della nostra maestà.
Datum in Castello Novo Neapolis, per utriusque iuris doctorem et militem Andream Mariconda, locumtenentem Honorati Gayetani de Aragonia, Fundorum comitis, regni huius logothete et prothonotarii, collateralis, consiliarii nostri, die primo iunii MCCCCLXXXVII. Rex 1 Ferdinandus. Sig. Egius Sardonil pro P[ascasi]o Garlon. Solvat tarenos duodecim quia alter prothonotarius. Dominus rex mandavit mihi Abbati Rugio. Iul.^{us} de Scorciatis locumtenens magni camerarii. Registrata in cancellaria penes cancellarium in registro privilegiorum primo. Concordat cum memoriali.	Dato nel *Castello Novo* di *Neapolis*, tramite il dottore in entrambi i diritti e cavaliere *Andream Mariconda*, luogotenente di *Honorati Gayetani de Aragonia*, conte di *Fundorum*, logoteta e protonotario di questo regno, collaterale, consigliere nostro, nel primo giorno di giugno MCCCCLXXXVII. Re *Ferdinandus*. [sigillo] *Egius Sardonil* per *P[ascasi]o Garlon*. Paghi tareni dodici poiché altro protonotario. Il signor re comandò a me Abbate *Rugio. Iul.^{us} de Scorciatis* luogotenente del grande camerario. Registrata nella cancelleria presso il cancelliere nel primo registro dei privilegi. Concorda con il memoriale.

(17) Vol. VI, p. 114
C-1487.VII.31, A. 1909.
31 luglio 1487

Napoli - Ferdinando I, confermando il testamento col quale Onorato II Gaetani d'Aragona diseredava il primogenito Pietro Bernardino, ratifica l'assegnazione delle contee di Fondi e Traetto e della contea di Morcone, fatta rispettivamente a favore di Onorato III e di Giacomo Maria, figli di Pietro Bernardino, e li abilita a tutte le dignità e prerogative del loro stato, nonostante le colpe paterne.

Arc. Caet., Prg. n. 1909. Copia, autenticata in Roma, il 6. III. 1506, con lettera munita di sigillo, da Antonio *de Monte*, arcivescovo di Siponto, generale uditore della Camera apostolica, a richiesta di Onorato Gaetani d'Aragona, duca di Traetto e conte di Fondi, dinanzi ai testi Barnaba Fernandi, spagnolo, e Giovanni Battista *de Ecclesia*, romano, notai della curia delle cause, a rogito di *Berando de Molario*, chierico della diocesi di Lione, notaio della stessa curia. Nel verso, nota del sec. XVI (omessa); segnature del sec. XVII: n. 13; P. 4. C. 3, f. p.; n. 8.

FERDINANDUS, rex Sicilie, Hierusalem etc. Iudicavimus enim semper ad principis officium pertinere et eius nomen posteritati conservare ut talem se gerat in exaudiendis fidelium suorum supplicationibus, et precipue eorum qui de ipso benemeriti sunt, ut et gratitudini satisfaciat et respondeat meritis subiectorum, eam virtutem et si in multos, qui nobis et statui nostro affecti sunt et qui in omnem rerum nostrarum fortunam, periculum et experientiam de se non vulgarem prebuerunt, exercere debemus, eam in primis ingenue fatemur debitores esse ut exerceamus in Honoratum de Aragonia Gaytanum, Fundorum comitem, regni huius logothetam et prothonotarium, collateralem, consiliarium, fidelem nobis dilectissimum;	*FERDINANDUS*, re di *Sicilie, Hierusalem* etc. Di certo abbiamo sempre ritenuto appartenere alla funzione del principe anche quello di conservare il proprio nome per la posterità comportandosi in modo tale nell'esaudire le suppliche dei propri fedeli, e particolarmente di quelli che per lo stesso sono benemeriti, per dimostrare gratitudine e rispondere ai meriti dei sudditi, anche verso i molti, che sono affezionati a noi e al nostro stato e che in ogni sorte delle nostre cose, offrirono di sé stessi prova e esperienza non comune, e dobbiamo tener viva tale virtù, per la quale innanzitutto riconosciamo sinceramente essere debitori per manifestarla verso *Honoratum de Aragonia Gaytanum*, conte di *Fundorum*, di questo regno logoteta e protonotario, collaterale, consigliere, fedele a noi dilettissimo;
ipse comes, ut taceremus quanta cum fide et cum fortunarum et persone sue discrimine inservierit regi Alfonso, genitori nostro, cui apprime carus et acceptus fuit, nobis, eo ex humanis sublato, gubernacula regni tenentibus ita semper in omni fortune eventu opibus suis affuit et presertim proximis temporibus cum, ob defectionem aliquorum baronum a fidelitate nostra, res nostre in periculo essent ut nihil ab eo sit pretermissum quod ad officium optimi collateralis et ad declarationem preclari sui animi et fidei propensissime pertinuerit et quod nos tanquam non prestitum ab eo queri possimus, ex quo est effectum ut, cum comes ipse aliquid a nobis petit, non sit nobis integrum illi non satisfacere, qui tantum eius fidei et meritis non teneri cognoscimus.	lo stesso conte, senza dire con quanta fedeltà e pericolo delle sue fortune e della sua persona servì re *Alfonso*, nostro genitore, a cui fu moltissimo caro e accetto, dopo che quello fu sottratto alle cose umane, per noi fu presente tenendo le redini del regno così sempre in ogni evento della sorte con le sue opere e soprattutto nei tempi vicini quando, per la defezione di alcuni baroni dalla fedeltà a noi, le nostre cose erano in pericolo di modo che niente da lui fu trascurato di quello che era pertinente all'ufficio di ottimo collaterale e alla dimostrazione del suo animo eccellente e assai propenso alla fedeltà e che noi potessimo richiedere come non prestato da lui, da cui ne risulta che, quando lo stesso conte ci chiede qualcosa, non è per noi ragionevole non soddisfare chi non conosciamo essere animato con tanta fedeltà e meriti.

Proxime itaque diebus, cum idem comes provocatus multis et enormibus causis, gestis et tentatis contra se et statum suum per Petrum Berardinum de Aragonia Gaytanum, filium suum, que omnia in notitiam nostram devenerunt, suum ultimum condidisset testamentum, ipsum Petrum, propter sua demerita exheredando et heredes suos instituendo Honoratum et Iacobum Mariam de Aragonia Gaytanos, ipsius Petri Berardini filios, et prefati comitis Fundorum nepotes; nobisque supplicavisset ut eiusmodi testamentum ratum haberemus;	Orbene, da pochi giorni, poiché lo stesso conte provocato da molti e enormi cose, operate e tentate contro sé stesso e il suo stato da *Petrum Berardinum de Aragonia Gaytanum*, suo figlio, le quali tutte vennero in nostra conoscenza, stabilì il suo ultimo testamento, diseredando lo stesso *Petrum* per i suoi demeriti e istituendo suoi eredi *Honoratum* e *Iacobum Mariam de Aragonia Gaytanos*, figli dello stesso *Petri Berardini*, e nipoti del predetto conte di *Fundorum*; e ci supplicò a che ratificassimo tale testamento;
et si nobis longe gratius fuisset per amorem, quo ipsum comitem prosequimur, qualis sit animus noster erga ipsum in aliis declarare, tamen sic postulantibus temporum conditionibus et ut nihil eidem comiti propter sua erga nos merita negare nec possumus nec debemus eorum que ab eo nobis supplicantur et presertim eorum quibus assensus non est denegandus, in ea re eius votis satisfecimus, dictum testamenti instrumentum ratificavimus et decretum interposuimus sicut per presentes ratificamus et interponimus, decernentes quod premissa omnia effectum habeant;	e se anche a noi fosse di gran lunga più grato per l'affetto, con cui seguiamo lo stesso conte, dichiarare quale sia l'animo nostro verso lo stesso in altre cose, tuttavia così richiedendo le condizioni dei tempi e poiché niente allo stesso conte per i suoi meriti verso di noi possiamo né dobbiamo negare di quelle cose che da noi sono supplicate e soprattutto di quelle cose per le quali l'assenso non è da negare, abbiamo dato soddisfazione alle sue richieste a riguardo, abbiamo ratificato il detto strumento di testamento e abbiamo emesso il decreto, come mediante le presenti pagine ratifichiamo e emettiamo, stabilendo che tutte le cose premesse abbiano effetto;
sed exigentibus ipsius comitis meritis erga nos et statum nostrum et servitiis, que hactenus nobis prestitit prestatque, prestiturum speramus, ratum habentes dicti testamenti instrumentum et presertim exheredationem Petri Berardini et super eo assensum nostrum prestantes et privilegium ratificantes, eisdem Honorato et Iacobo Marie, pro se ipsis ipsorumque heredibus in perpetuum confirmamus statum, omnes civitates, terras, castra, casalia et loca bonaque omnia burgensatica et feudalia ipsius comitis eisdem legata vigore testamenti, unicuique scilicet ipsorum partem sibi legatam, videlicet Honorato et suis heredibus omnia bona burgensatica et feudalia ac statum que et quem ipse comes Fundorum avus suus tenet in hoc regno, exceptis legatis infrascriptis eidem Iacobo Marie factis de comitatu Murconi et terre Cayvani:	ma per i meriti esigenti dello stesso conte verso di noi e il nostro stato e per i servigi, che finora ha prestato a noi e che presta, e che speriamo presterà, considerando approvato lo strumento del detto testamento e soprattutto la diseredazione di *Petri Berardini* e prestando il nostro assenso sopra lo stesso e ratificando il privilegio, per gli stessi *Honorato* e *Iacobo Marie*, per sé stessi e per i loro eredi in perpetuo confermiamo lo stato, tutte le città, terre, castri, casali e luoghi e tutti i beni burgensatici e feudali dello stesso conte a loro lasciati in forza del testamento, a ciascuno di loro cioè la parte degli stessi ad esso lasciata, vale a dire a *Honorato* e ai suoi eredi tutti i beni burgensatici e feudali e lo stato che e quale lo stesso conte di *Fundorum* nonno suo tiene in questo regno, eccetto i legati infrascritti fatti allo stesso *Iacobo Marie* a riguardo della contea di *Murconi* e della terra di *Cayvani*:
videlicet civitatem Fundorum et terram Traiecti cum titulo comitatum, ad heredes et posteros trasfundendo, ac terras, castra, loca dictorum	vale a dire la città di *Fundorum* e la terra di *Traiecti* con il titolo di contee, da trasferire a eredi e posteri, e le terre, i castelli, i luoghi delle

comitatum, videlicet terram Itri, castrum Spelunce, castrum Monticelli, castrum Inule, castrum Pastine, castrum Campomellis, castrum Maranule, Castrum Honoratum, castrum Spinei, castrum Fractarum, Castrum Novum, Castrum Forte, castrum Sugii et terram Pedismontis;	dette contee, ovvero la terra di *Itri*, il castro di *Spelunce*, il castro di *Monticelli*, il castro di *Inule*, il castro di *Pastine*, il castro di *Campomellis*, il castro di *Maranule*, *Castrum Honoratum*, il castro di *Spinei*, il castro di *Fractarum*, *Castrum Novum*, *Castrum Forte*, il castro di *Sugii* e la terra di *Pedismontis*;
Iacobo Marie, pro se et dictis suis legitimis heredibus, comitatum Murconi, consistentem in terris Murconi, Sancti Marci de Cavotis et Sancti Georgii de Molinaria, Vallis Beneventane, habitatis, et Petramaiore et Cuffiano, inhabitatis, ac Sancto Andrea, necnon et terram Cayvani, provincie Terre Laboris, cum titulo comitatus Murconi, ad heredes transfundendo:	a *Iacobo Marie*, per sé e per i detti suoi legittimi eredi, la contea di *Murconi*, consistente nelle terre di *Murconi*, *Sancti Marci de Cavotis* e *Sancti Georgii de Molinaria*, della *Vallis Beneventane*, abitate, e di *Petramaiore* e *Cuffiano*, disabitate, e di *Sancto Andrea*, nonché la terra *Cayvani*, in provincia di *Terre Laboris*, con il titolo di contea di *Murconi*, da trasferire agli eredi:
cum ipsorum comitatum, civitatum, terrarum, castrorum, casalium et locorum castris seu fortelliciis, hominibus et vassallis vassallorumque redditibus, feudis, feudotariis, suffeudotariis, angariis, perangariis, domibus, possessionibus, vineis, olivetis, iardenis, terris, montibus, planis, pratis, silvis, nemoribus, pascuis, arboribus, molendinis, baptinderiis, scaphis, piscariis, venationibus, passagiis, tenimentis, territoriis, terris, aquis aqu[a]rumque decursibus, daciis, dohanis, cabellis, baiulationibus, banco iustitie et cognitione causarum, civilium, criminalium et mistarum, et exercitio et administratione criminalis jurisdictionis, cum quatuor licteris arbitrariis sal[v]isque ipsorum et ipsarum iuribus, rationibus, actionibus et pertinentiis et provisionibus, preeminentiis, dignitatibus, prerogativis et gratiis, eidem comiti Fundorum et suis heredibus per reges predecessores nostros et per nos concessis:	a riguardo delle stesse contee, città, terre, castri, casali e luoghi, unitamente ai loro castelli o fortilizi, uomini e vassalli e tributi dei vassalli, feudi, feudatari, subfeudatari, *angarie*, *perangarie*, case, possedimenti, vigne, oliveti, giardini, terre, monti, pianure, prati, selve, boschi, pascoli, alberi, mulini, mulini per la battitura dei panni, *scafe*, peschiere, tributi per la caccia, passaggi, tenimenti, territori, terre, acque e corsi d'acqua, dazi, *dohanae*[81], gabelle, *balive*, banco di giustizia e competenza delle cause civili, criminali e miste, e con l'esercizio e l'amministrazione della giurisdizione criminale, con i quattro diplomi arbitrari e fatti salvi i di loro diritti, ragioni, azioni e pertinenze e cautele, preminenze, dignità, prerogative e grazie, concessi allo stesso conte di *Fundorum* e ai suoi eredi dai re nostri predecessori e da noi:
declarantes quod Honoratus et Iacobus Maria ipsorumque heredes legitimi comitatus ipsos ac civitates, terras, castra, casalia et loca, prout ad unumquemque ipsorum spectat, cum castris, hominibus, vassallis et aliis, illisque modis et iuribus cum quibus comes Fundorum hactenus tenuit et possidet, Honoratus et Iacobus Maria suique heredes teneant in feudum, immediate et in capite et sub feudali servitio seu adoha, nobis	dichiarando che *Honoratus* e *Iacobus Maria* e i loro eredi legittimi le stesse contee e le città, le terre, i castri, i casali e i luoghi, come a ciascuno di loro spetta, con castelli, uomini, vassalli e altre cose, e in quei modi e diritti con i quali il conte di *Fundorum* finora ha tenuto e possiede, *Honoratus* e *Iacobus Maria* e i loro eredi tengano in feudo, immediatamente e in capo a loro e sotto il servizio feudale o *adoha*, da

[81] Du Cange: "*Doana ... in quibus fiscales reditus, vectigalia, portoria et caetera id genus tributa pro mercibus, et mercium transvectione inferuntur*", vale a dire luogo in cui si pagavano vari tipi di tributo per il passaggio di merci, analogamente a come ora si pagano tasse per il passaggio di merci attraverso una frontiera.

et nostre curie nostrisque heredibus in hoc regno, quotiens indicetur, prestando;	prestare a noi e alla nostra curia e ai nostri eredi in questo regno, ogni qual volta è indetto;
cum potestate vendendi, alienandi et de predictis locis et bonis disponendi tanquam de rebus propriis, nostro in predictis assensu et beneplacito reservato; ita quod Honoratus et Iacobus Maria dictique sui heredes comitatus, loca et bona quecumque, eis legata et in presentibus licteris declarata, in feudum, inmediate et in capite a nobis et nostra curia nostrisque heredibus in hoc regno perpetuo possideant, nec nullum alium preter nos heredesque nostros in regno in superiorem et dominum recognoscant, servireque teneantur nobis de feudali servitio et adoha, iuxta regni huius consuetudinem, quod facere promiserunt;	con la potestà di vendere, alienare e di disporre dei predetti luoghi e beni come di cose proprie, con la riserva del nostro assenso e beneplacito nelle cose predette; così che *Honoratus* e *Iacobus Maria* e i detti loro eredi la contea, i luoghi e qualsivoglia bene agli stessi lasciati e dichiarati nei presenti diplomi, in feudo, immediatamente e personalmente a loro da noi e la nostra curia e i nostri eredi in questo regno in perpetuo possiedano, nè riconoscano nessun altro tranne noi e i nostri eredi nel regno come superiore e signore, e siano tenuti a servirci con il feudale servizio e *adoha*, secondo la consuetudine di questo regno, il che promisero di fare;
investientes prefatos fratres de predictis omnibus per expeditionem presentium; nec obstare volumus huic confirmationi quevis crimina, excessus, transgressiones et delicta, que per eundem Petrum Berardinum, eorum genitorem, commissa fuissent, tam contra personam et statum comitis Fundorum, patris sui, quam etiam quandocumque incurrisset in crimen lese maiestatis, etiam in p.° capite, abolentes ab eisdem Honorato et Iacobo Maria omnem maculam, penam ac labem, in quas incidissent et incidere possent etiam in futurum;	investendo i predetti fratelli di tutte le cose anzidette mediante la pubblicazione delle presenti pagine; né vogliamo che sia di ostacolo a questa conferma qualsiasi crimine, eccesso, trasgressione e delitto, che dallo stesso *Petrum Berardinum*, loro genitore, fosse stato commesso, tanto contro la persona e la condizione del conte di *Fundorum*, suo padre, quanto anche se incorresse nel crimine di lesa maestà, anche personalmente, cancellando dagli stessi *Honorato* e *Iacobo Maria* ogni macchia, pena e difetto, nelle quali cadessero e possano cadere anche in futuro;
redintengrantes, quatenus opus est, ad eandem innocentiam et capacitatem in qua esse deberent si eiusmodi delicta nunquam commissa fuissent, habilitate legibus non summissa, eosdem Honoratum et Iacobum Mariam ad successionem ipsam et assecutionem bonorum, titulorum et dignitatum, ita quod nullo unquam tempore delictum et crimen seu crimina patefacta et detecta sive deroganda et commissa per Petrum Berardinum eisdem circa premissa preiudicium afferre possint, sive in personam eiusdem comitis Fundorum et statum ipsius sive in personam et statum maiestatis nostre atque in primo et secundo vel alio quocumque, seu lege in crimen lese maiestatis, fuissent aut esse comperirentur in futurum, etiam si propterea aut eorum aliquid status et bona predicta dicerentur aut essent reversa et devoluta seu revocanda forent et devolvenda, tam in vita quam post mortem eorumdem comitis Fundorum et Petri Berardini ad maiestatem,	reintegrandoli, laddove fosse necessario, nella stessa innocenza e capacità nella quale dovrebbero essere se delitti di tal fatta mai fossero stati commessi, non sottomessa la disposizione delle leggi, gli stessi *Honoratum* e *Iacobum Mariam* alla stessa successione e al conseguimento dei beni, titoli e dignità, così che in nessun tempo mai delitto e crimine o crimini rivelati e scoperti o in violazione della legge e commessi da *Petrum Berardinum* possano arrecare pregiudizio agli stessi a riguardo delle cose premesse, sia contro la persona dello stesso conte di *Fundorum* e lo stato dello stesso, sia contro la persona e lo stato della nostra maestà e in primo e in secondo o in altro qualsiasi [grado di giudizio], o per la legge contro il crimine di lesa maestà, vi fossero o apparissero in futuro, anche se di conseguenza qualche loro stato e i beni predetti fossero detti [revocati] o fossero revocati e devoluti o fossero da revocare e da devolvere, tanto in vita quanto dopo la morte di

curiam, nostrum fiscum, ita quod ullo unquam tempore neque per nos neque per nostros heredes Honoratus et Iacobus Maria non possint vexari, vocari in iudicio vel extra pro criminibus paternis vel ex aliqua culpa vel fellonia commissa per dictum Petrum Berardinum erga maiestatem nostram;	loro, conte di *Fundorum* e *Petri Berardini*, alla maestà, alla curia, al nostro fisco, così che in nessun tempo mai nè da noi né dai nostri eredi *Honoratus* e *Iacobus Maria* possano essere vessati, essere chiamati in giudizio o extra giudizio per i crimini paterni o per qualche colpa o fellonia commessa dal detto *Petrum Berardinum* contro la nostra maestà;
et fisco nostro omnem audientiam in predictis denegamus et omnem iurisdictionem iudicibus delegandis vel ordinariis penitus tollimus; ipsa bona et status relassamus eisdem Honorato et Iacobo Marie et donamus pro se ipsis ipsorumque legitimis heredibus; et declaramus quod quamquam macula patris in crimine lese maiestatis afficiat filios et nepotes et descendentes ipsosque privet bonis omnibus burgensaticis et feudalibus et omnibus successionibus, dignitatibus et honoribus, tamen, quibusvis legibus non obstantibus et maxime «L. quisque C. ad L. Iuliam Maiestatis», volumus quod dicti nepotes in omnibus, iuxta ordinationem comitis, ei succedant ac et si Petrus Berardinus genitor mortuus esset ante crimina per eum forte commissa, ita quod non possit dici, excipi vel allegari etiam per viam defensionis quod Honoratus et Iacobus Maria fuerunt filii Petri Berardini, delinquentis in crimine lese maiestatis, omnemque maculam abstergendo et reliquias paterni delicti penitus revocantes; restituentes Honoratum et Iacobum Mariam in pristinum statum, sicut erant ante paternum delictum;	e neghiamo al nostro fisco ogni ascolto nelle cose predette e quasi togliamo ogni giurisdizione a giudici da delegare o ordinari; ristoriamo gli stessi beni e lo stato agli stessi *Honorato* et *Iacobo Marie* e doniamo per loro stessi e per i loro legittimi eredi; e dichiariamo che nonostante la macchia del padre nel crimine di lesa maestà influisce dannosamente su figli e nipoti e discendenti e privi gli stessi di tutti i beni burgensatici e feudali e di tutte le successioni, dignità e onori, tuttavia, nonostante qualsiasi legge e principalmente «*L. quisque C. ad L. Iuliam Maiestatis*», vogliamo che i detti nipoti in ogni cosa, secondo la disposizione del conte, gli succedano come se il genitore *Petrus Berardinus* fosse morto prima dei crimini da lui eventualmente commessi, così che non si possa dire, eccepire o addurre anche per motivi di difesa che *Honoratus* e *Iacobus Maria* furono figli di *Petri Berardini*, colpevole del crimine di lesa maestà, e cancellando ogni macchia e quasi revocando i resti dell'errore paterno; riportando *Honoratum* e *Iacobum Mariam* nello stato precedente, come erano prima della colpa paterna;
confirmantes etiam eisdem fratribus dictisque eorum heredibus omnia privilegia eidem comiti Fundorum, tam per predecessores nostros in hoc regno quam per nos ipsi concessa, quorum privilegiorum tenores haberi volumus ac si in presentibus essent expressi; mandantes quod verba presentis privilegii etiam indubia interpretentur in favorabiliorem partem pro eisdem Honorato et Iacobo Maria eorumque heredibus.	confermando anche agli stessi fratelli e ai detti loro eredi tutti i privilegi concessi allo stesso conte di *Fundorum*, sia dai nostri predecessori in questo regno sia da noi stessi, il tenore dei quali privilegi vogliamo che si abbia come se fosse espresso nelle pagine presenti; ordinando che le parole del presente privilegio anche nel dubbio siano interpretate nel modo più favorevole per gli stessi *Honorato* e *Iacobo Maria* e i loro eredi.
Presens privilegium fieri et magno maiestatis nostre sigillo iussimus communiri.	Abbiamo ordinato che il presente privilegio fosse fatto e munito con il grande sigillo della nostra maestà.
Datum in Castello Novo civitatis nostre Neapolis, per magnificum et dilectum consiliarium nostrum, utriusque iuris doctorem, Andream Mariconda, loco Honorati Gaytani de	Dato in *Castello Novo* della nostra città di *Neapolis*, tramite il magnifico e diletto consigliere nostro, dottore in entrambi i diritti, *Andream Mariconda*, in luogo di *Honorati*

Aragonia, Fundorum comitis, huius regni logothete et prothonotarii, collateralis, consiliarii, fidelis nobis dilectissimi, die ultimo mensis iulii anno M°CCCC°LXXXVII°, regnorum nostrorum anno trigesimo. Rex Ferdinandus. Egius Sadornil pro P[asquasi]o Garlon. Solvat uncias octo et tarenos duodecim quia alter prothonotarius. Dominus rex mandavit mihi Abati Rugio.	*Gaytani de Aragonia*, conte di *Fundorum*, di questo regno logoteta e protonotario, collaterale, consigliere, nostro fedele dilettissimo, nell'ultimo giorno del mese di luglio dell'anno MCCCCLXXXVII, nel trentesimo anno dei nostri regni. Re *Ferdinandus*. *Egius Sadornil* per *P[asquasi]o Garlon*. Paghi once otto e tareni dodici perché altro protonotario. Il signor re comandò a me abate *Rugio*.

(18) Vol. VI, p. 116
C-1487.VII.31, B. XXXVI-32.
31 luglio 1487

Napoli - Ferdinando I al commissario *Sancio de Stella Navarro*: perché faccia prestare assicurazione e giuramento di fedeltà Onorato III e Giacomo Maria Gaetani d'Aragona dai loro rispettivi vassalli, in seguito alla divisione e assegnazione delle contee, città, terre e località, già possedute da Onorato II Gaetani d'Aragona, conte di Fondi.

Arc. Col., Prg. XXXVI, n. 32 (Arc. Caet., fotogr., D. XI, n. 313). Originale.

Ferdinandus, rex Sicilie etc., Sancio de Stella Navarro, militi, familiari nostro, per nos commissario deputato. Sicut novis heredibus ...	*Ferdinandus*, re di *Sicilie* etc., a *Sancio de Stella Navarro*, consigliere, familiare nostro, commissario deputato da noi. Come ai nuovi eredi ...
Nuper pro parte Honorati de Aragonia Gaytani et Iacobi Marie de Aragonia Gaytani, fidelium nostrorum dilectorum, fuit maiestati nostre expositum quemadmodum Honoratus de Aragonia Gaytanus, Fundorum comes, huius nostri regni logotheta et prothonotarius ac ipsorum supplicantium avus paternus, possidens civitatem Fundorum et terram Trayecti, cum titulo comitatuum ad heredes et posteros transferendo, ac terras et loca dictorum comitatuum, videlicet terram Itri, castrum Spelunce, castrum Monticelli, castrum Inule, castrum Pastine, castrum Campimellis, castrum Maranule, Castrum Honoratum, castrum Spinei, castrum Fractarum, Castrum Novum, Castrum Forte, castrum Sugii et terram Pedimontis, de provintia Terre Laboris;	Poco tempo fa da parte di *Honorati de Aragonia Gaytani* e *Iacobi Marie de Aragonia Gaytani*, nostri fedeli diletti, fu esposto alla nostra maestà come *Honoratus de Aragonia Gaytanus*, conte di *Fundorum*, logoteta e protonotario di questo regno e nonno paterno degli stessi supplicanti, possedendo la città di *Fundorum* e la terra di *Trayecti*, con il titolo di contee da trasferire a eredi e posteri, e le terre e i luoghi delle dette contee, vale a dire la terra di *Itri*, il castro di *Spelunce*, il castro di *Monticelli*, il castro di *Inule*, il castro di *Pastine*, il castro di *Campimellis*, il castro di *Maranule*, *Castrum Honoratum*, il castro di *Spinei*, il castro di *Fractarum*, *Castrum Novum*, *Castrum Forte*, il castro di *Sugii* e la terra di *Pedimontis*, della provincia di *Terre Laboris*;
nec non comitatum Murconi, consistentem in terris Murconi, Sancti Marci de Cavotis et Sancti Georgii de Molinaria, Vallis Beneventane, habitatis, et Petre Maioris et Cuffiani, inhabitatis, ac Sancti Andree, nec non et terram Cayvani, provintie Terre Laboris, cum titulo comitatus Murconi, ad heredes et successores transferendo;	nonché la contea di *Murconi*, consistente nelle terre di *Murconi*, *Sancti Marci de Cavotis* e *Sancti Georgii de Molinaria*, della *Vallis Beneventane*, abitate, e di *Petre Maioris* e *Cuffiani*, disabitate, e di *Sancti Andree*, nonché pure la terra di *Cayvani*, della provincia di *Terre Laboris*, con il titolo di contea di *Murconi*, da trasferire a eredi e successori;
cum ipsorum comitatuum, civitatum, terrarum, castrorum, casalium et locorum de provintia Terre Laboris, castris seu fortelliciis, hominibus, vaxallis vaxallorumque redditibus, feudis, feudotariis, subfeudotariis, domibus, possessionibus, tenimentis, terris, territoriis, montibus, planis, pascuis, herbagiis, baptinderiis, ferreriis ac iuribus, actionibus, iurisdictionibus et pertinentiis omnibus; nec non baiulatione, banco iusticie, mero mixtoque	a riguardo delle stesse contee, città, terre, castri, casali e luoghi della provincia di *Terre Laboris*, con i loro castelli o fortilizi, uomini, vassalli e tributi dei vassalli, feudi, feudatari, subfeudatari, case, possedimenti, tenimenti, terreni, territori, monti, pianure, pascoli, erbaggi, mulini per la battitura dei panni, *ferreria*[82] e diritti, azioni, giurisdizioni e ogni pertinenza; nonché *baliva*, banco di giustizia, con il mero e misto imperio e la potestà di spada e l'esercizio delle stesse e la

[82] Du Cange: "*Ferreria, Officina ferraria*" ovvero officina di fabbro, su cui evidentemente gravavano dei tributi.

imperio et gladii potestate ac exercicio eorumdem cognitioneque primarum causarum civilium criminalium et mixtarum; dictos comitatus, civitates, terras, castra et loca ex nunc renunciavit Honorato et Iacobo Marie eius nepotibus et heredibus, hoc modo videlicet:	competenza delle cause primarie civili, criminali e miste; le dette contee, città, terre, castri e luoghi da ora rinunziò a favore di *Honorato* e *Iacobo Marie* suoi nipoti ed eredi, in questo modo, ovvero:
Honorato et suis heredibus et successoribus bona omnia burgensatica et pheudalia ac statum omnem, que et quem ipse comes Fundorum, avus suus, tenet in hoc regno, exceptis tantumodum legatis Iacobo Marie factis de comitatu Murconi et terra Cayvani:	a *Honorato* e ai suoi eredi e successori tutti i beni burgensatici e feudali e tutto lo stato, che lo stesso conte di *Fundorum*, nonno suo, tiene in questo regno, eccetto soltanto i lasciti fatti a *Iacobo Marie* della contea di *Murconi* e della terra di *Cayvani*:
videlicet civitatem Fundorum et terram Trayecti, cum titulo comitatuum ad heredes et posteros transferendo, ac terras, castra et loca dictorum comitatuum, videlicet terram Itri, castrum Spelunce, castrum Monticelli, castrum Inule, castrum Pastine, castrum Campimellis, castrum Maranule, Castrum Honoratum, castrum Spinei, castrum Fractarum, Castrum Novum, Castrum Forte, castrum Sugii et terram Pedimontis, de provintia Terre Laboris;	vale a dire la città di *Fundorum* e la terra di *Trayecti*, con il titolo di contee da trasferire agli eredi e posteri, e le terre, i castri e i luoghi delle dette contee, ovvero la terra di *Itri*, il castro di *Spelunce*, il castro di *Monticelli*, il castro di *Inule*, il castro di *Pastine*, il castro di *Campimellis*, il castro di *Maranule*, *Castrum Honoratum*, il castro di *Spinei*, il castro di *Fractarum*, *Castrum Novum*, *Castrum Forte*, il castro di *Sugii* e la terra di *Pedimontis* della provincia di *Terre Laboris*;
Iacobo Marie, pro se et suis legitimis heredibus et successoribus, comitatum Murconi, consistentem in terris Murconi, Sancti Marci de Cavotis et Sancti Georgii de Molinaria, vallis Beneventane, habitatis, et Petre Maioris et Cuffiani, inhabitatis; nec non et terram Cayvani, provintie Terre Laboris, cum titulo comitatus Murconi, ad heredes et successores transferendo, prout in testamento ipsius comitis Fundorum et in privilegio assensus per nos testamento prestiti ac in privilegio confirmationis et nove concessionis per nos facte;	a *Iacobo Marie*, per sé e i suoi legittimi eredi e successori, la contea di *Murconi*, consistente nelle terre di *Murconi*, *Sancti Marci de Cavotis* e *Sancti Georgii de Molinaria*, della valle *Beneventane*, abitate, e di *Petre Maioris* e *Cuffiani*, disabitate; nonché pure la terra di *Cayvani*, della provincia di *Terre Laboris*, con il titolo di contea di *Murconi*, da trasferire a eredi e successori, come nel testamento dello stesso conte di *Fundorum* e nel privilegio di assenso da noi dato al testamento e nel privilegio di conferma e di nuova concessione da noi fatto;
pro quorum Honorati ac Iacobi Marie parte fuit maiestati nostre supplicatum ut dictorum comitatuum inter eos divisorum eisdem possessionem consignari facere et eosdem ab hominibus et vaxallis ipsorum comitatuum, civitatum, terrarum, castrorum et locorum assecurari facere, eisque assecurationis sacramenta prestari, ac responderi de consuetis et debitis dignaremur.	per la parte dei quali *Honorati* e *Iacobi Marie* fu supplicato alla nostra maestà che delle dette contee fra di loro divise di fare che fosse consegnato agli stessi il possesso e che agli stessi dagli uomini e vassalli delle stesse contee, città, e terre, e dei castri e luoghi fosse data assicurazione di fedeltà e prestato sacro giuramento, e ci degnassimo di rispondere delle cose consuete e dovute.
Nos vobis mandamus quatenus, ad ipsorum requisitionem, ad prenominatos comitatus civitates, terras, castra et loca vos personaliter conferentes, ibi recepto prius pro nobis nostrisque heredibus et successoribus in hoc regno ligio, homagio et fidelitatis debite	Noi vi comandiamo pertanto che, a richiesta degli stessi, voi personalmente recandovi alle prenominate contee, città, terre, castri e luoghi ivi ricevuto prima per noi e gli eredi e successori in questo regno rispettoso omaggio e il dovuto giuramento di fedeltà dai detti uomini

iuramento a dictis hominibus et vaxallis, possessionem civitatum, terrarum et locorum Honorato et Iacobo Marie assignetis, et eosdem Honoratum et Iacobum Mariam ab hominibus et vaxallis ipsis assecuretis, sibique assecurationis debite sacramenta prestari ac responderi de consuetis et debitis faciatis, iuxta nostri regni usum et consuetudinem, fidelitate nostra, feudalibus quoque servitiis seu adoha nostrisque aliis iuribus salvis;	e vassalli, assegniate il possesso delle città e terre e dei luoghi a *Honorato* e *Iacobo Marie*, e agli stessi *Honoratum* e *Iacobum Mariam* gli stessi uomini e vassalli diano assicurazione di fedeltà, e loro siano prestati i dovuti giuramenti sacri di assicurazione di fedeltà e facciate che si risponda delle cose consuete e dovute, secondo l'uso e la consuetudine del nostro regno, sempre salvi la fedeltà a noi, e anche i servizi feudali o *adoha* e gli altri nostri diritti;
facturus fieri de exequutione presentium tria instrumenta, quorum unum penes vos retinebitis, alterum Honorato et Iacobo Marie assignabitis, tertium ad cameram nostram Summarie destinabitis pro cautela nostre curie.	che sia fatto dell'esecuzione delle presenti pagine tre strumenti, dei quali uno manterrete presso di voi, un altro consegnerete a *Honorato* e *Iacobo Marie*, il terzo destinerete alla camera nostra della Sommaria per tutela della nostra curia.
Presentes fieri iussimus magno maiestatis nostre pendenti sigillo munitas.	Abbiamo ordinato che le presenti pagine fossero munite con il grande sigillo pendente della nostra maestà.
Datum in Castello Novo Neapolis, per magnificum utriusque iuris doctorem Andream Mariconda, locumtenentem Honorati Gayetani de Aragonia, fundorum comitis, regni huius logothete et prothonotarii, collateralis, consiliarii, fidelis nostri dilectissimi, die ultimo mensis iulii M°CCCCLXXXVII. Rex Ferdinandus. Sig. Registrata in cancellaria penes cancellarium in registro privilegiorum XXI°. Concordat cum m[emoriali].	Dato nel *Castello Novo* di *Neapolis*, tramite il magnifico dottore in entrambi i diritti *Andream Mariconda*, luogotenente di *Honorati Gayetani de Aragonia*, conte di *fundorum*, logoteta e protonotario di questo regno, collaterale, consigliere, nostro fedele dilettissimo, nell'ultimo giorno del mese di luglio del MCCCCLXXXVII. Re *Ferdinandus*. [sigillo] Registrata in cancelleria presso il cancelliere nel registro dei privilegi XXI. Concorda con il memoriale.

(19) Vol. VI, p. 132
C-1489.I.15. 2741, 3063.
15 gennaio 1489

Fondi - Testamento di Onorato II Gaetani d'Aragona, conte di Fondi.

Arc. Caet., Prg. n. 2741. Originale, con sottoscrizioni autografe. Nel verso note, del sec. XV (omessa); del sec. XVII: *all'illustrissimo et eccellentissimo signore il signor duca di Sermoneta*, Roma; segnature, del sec. XVII: P. 4, C. VI, fas. p.; n. 3; del sec. XIX: XXXIX, n. 48. Ivi, in pergamena n. 3063. Copia autentica, inserita in C-1490.VIII.I.

✠ *Anno millesimo quatrincentesimo octuagesimo nono, regnante Ferdinando etc. anno tricesimo secundo, die quintodecimo mensis ianuarii, octave indictionis, in civitate Fundorum.*	✠ Nell'anno millesimo quattrocentesimo ottantesimo nono, nell'anno trentesimo secondo di regno di *Ferdinando* etc., nel giorno quindicesimo del mese di gennaio dell'ottava indizione, nella città di *Fundorum*.
Nos Federicus de ser Marcho, de Fractis, ad contractus iudex, Cirius Sanctorius, de civitate Neapolis, notarius, et testes [s]usbscripti notum facimus quod ad preces nobis factas pro parte Honorati Gaytani de Aragonia, Fundorum comitis etc. et regni Sicilie logothete et prothonotarii, accessimus ad hospicium ipsius, positum in dicta civitate, iuxta ianuam civitatis, viam publicam, maiorem ecclesiam fundanam; in quadam camera invenimus comitem, in lecto sedentem, detentum podagra, sanum tamen mente et in recta sui memoria et locutione existentem, qui presens suum ultimum nuncupativum, in modum qui sequitur, condidit testamentum:	Noi *Federicus de ser Marcho*, di *Fractis*, giudice ai contratti, *Cirius Sanctorius*, della città di *Neapolis*, notaio, e i testimoni sottoscritti rendiamo noto che a seguito di richiesta a noi fatta da parte di *Honorati Gaytani de Aragonia*, conte di *Fundorum* etc. e logoteta e protonotario del regno di *Sicilie*, ci siamo recati nella sua abitazione, posta nella detta città, vicino alla porta della città, alla via pubblica, e alla maggiore chiesa *fundanam*; in una certa camera abbiamo trovato il conte, che stava seduto a letto, bloccato dalla podagra[83], tuttavia sano nella mente e che era nella sua normale memoria e parola, il quale stabilì, nel modo che segue, il presente suo ultimo testamento davanti a testimoni:
Testator instituit sibi heredes universales Honoratum Gaytanum de Aragonia, comitem Traiecti, et Iacobum Mariam Gaytanum de Aragonia, fratres, suos nepotes, in omnibus bonis burgensaticis, pecuniis, iocalibus, perulis, auro, argento, lapidibus preciosis, debitis, recolligenciis, iuribus et accionibus, videlicet in perulis et iocalibus comitem Honoratum in duabus de tribus partibus et Iacobum Mariam in reliqua tercia parte, in aliis bonis et iuribus unumquemque pro equali portione preter legatis et fidei conmissis;	Il testatore stabilì come propri eredi universali *Honoratum Gaytanum de Aragonia*, conte di *Traiecti*, e *Iacobum Mariam Gaytanum de Aragonia*, fratelli, suoi nipoti, in tutti i beni burgensatici, denaro, gioielli, perle, oro, argento, pietre preziose, debiti, cose da ricevere, diritti e azioni, vale a dire in perle e gioielli il conte *Honoratum* in due di tre parti e *Iacobum Mariam* nella restante terza parte, in altri beni e diritti ciascuno in eguale porzione eccetto i legati e i fidecommessi;
prelegavit comiti Honorato pannos de raczia, videlicet pannos sex cum historia Triumphorum Francisci Petrarce, pannos astrologie, pannos continentes historiam Sabaot.	prima di ogni altra cosa lasciò al conte *Honorato* drappi con arazzi, vale a dire sei drappi con la storia dei Trionfi di Francesco Petrarca, drappi di astrologia, drappi contenenti la storia di Sabaot[84].

[83] E' l'antico nome della malattia che ora è chiamata gotta. Allora costituiva una malattia tipica dei nobili dovuta al consumo eccessivo di carne.

[84] Vi è il riferimento al Dio di Sabaot (Dio degli eserciti) della Bibbia.

Instituit sibi heredem Honoratum, comitem Traiecti, nepotem primogenitum, in comitatibus Fundorum et Traiecti, cum titulo comitatus, cum omnibus civitatibus, terris, castris, villis, casalibus, feudis, ad testatorem spectantibus, signanter in terra Pedimontis ac aliis terris et castris, sitis in Maritima et Campania Urbis Rome, videlicet in castro Sancti Laurencii, Cichani, Pofi, Somnini, Vallicorse, Falveterre, cum fortelliciis, hominibus, vacsallis vacsallorumque redditibus, iuribus, iurisdictionibus, accionibus et pertinenciis et cum integro eorum statu.	Stabilì come proprio erede *Honoratum*, conte di *Traiecti*, nipote primogenito, nelle contee di *Fundorum* e *Traiecti*, con il titolo di contea, con tutte le città, terre, castri, villaggi, casali, feudi, spettanti al testatore, specificamente nella terra di *Pedimontis* e altre terre e castri, siti nelle [province di] *Maritima* e *Campania* della *Urbis Rome*, vale a dire nei castri di *Sancti Laurencii*, *Cichani*, *Pofi*, *Somnini*, *Vallicorse*, *Falveterre*, con fortilizi, uomini, vassalli e tributi dei vassalli, diritti, giurisdizioni, azioni e pertinenze e con il loro integro stato.
Instituit sibi heredem Iacobum Mariam Gaytanum, nepotem secundogenitum, in comitatu Morchoni, cum titulo comitatus, consistentibus in terra Morchoni, Sancti Marci de Cavotis, Sancti Georgii de la Molinara, castro Petre Maioris et Goffiani, dishabitatis, necnon in terra Cayvani cum fortelliciis, hominibus, vassallis, vacsallorumque redditibus, terris, territoriis, tenimentis, domibus, iuribus et iurisdiccionibus, ad comitatum Morconi et ad terram Cayvani spectantibus.	Stabilì come proprio erede *Iacobum Mariam Gaytanum*, nipote secondogenito, nella contea di *Morchoni*, con il titolo di contea, consistente nelle terre di *Morchoni*, di *Sancti Marci de Cavotis*, di *Sancti Georgii de la Molinara*, del castro di *Petre Maioris* e di *Goffiani*, disabitate, nonché nella terra di *Cayvani* con fortilizi, uomini, vassalli e tributi dei vassalli, terreni, territori, tenimenti, case, diritti e giurisdizioni, spettanti alla contea di *Morconi* e alla terra di *Cayvani*.
Mandavit quod comes Honoratus debeat post obitum eiusdem, ad Iacobi Marie requisicionem, presens legatum ratificare et refutare eidem Iacobo Marie et successoribus omne ius omnemque accionem super comitatu Morchoni per instrumentum vallandum et, postquam fuerit perfecte etatis, teneatur cessionem ratificare;	Comandò che il conte *Honoratus* dopo la sua morte, a richiesta di *Iacobi Marie*, debba ratificare il presente legato e respingere per lo stesso *Iacobo Marie* e successori ogni diritto e ogni azione sopra la contea di *Morchoni* per avallare lo strumento e, dopo che sarà di età adulta, sia tenuto a ratificare la cessione;
quia eidem testatori melius visum fuit quod comitatus Morchoni esse deberet Iacobi Marie, quamvis legitime spectaret ad primogenitum, quam legare Iacobo Marie comitatum Traiecti, de quo poterat disponere pro arbitrio, cum sibi per regiam maiestatem venditum fuisset;	poiché allo stesso testatore sembrò meglio che la contea di *Morchoni* dovesse essere di *Iacobi Marie*, benché legittimamente spettasse al primogenito, piuttosto che lasciare a *Iacobo Marie* la contea di *Traiecti*, della quale poteva disporre a suo arbitrio, in quanto a sé stesso era stato venduto dalla maestà regia;
set considerans quod iddem comitatus Trayecti, tam congnexus terris et castris tocius sui status quam comitatus Morchoni et ut comes Honoratus possidere possit civitates, terras et castra tocius status, propterea in recompensam comitatus Traiecti, comitatum Morchoni eidem Iacobo Marie legavit, cum hac declaracione quod, ubi Honoratus institucionem hereditatis comitatus Morchoni et terre Cayvani minime ratificare vellet, quod tunc testator iure hereditatis legavit Iacobo Marie comitatum Traiecti, cum titulo comitatus, cum terris,	ma considerando che tale contea di *Trayecti*, tanto connessa nelle terre e castri di tutto il suo stato quanto la contea di *Morchoni* e affinché il conte *Honoratus* possa possedere città, terre e castri di tutto lo stato, pertanto in compensazione della contea di *Traiecti*, lasciò la contea di *Morchoni* allo stesso *Iacobo Marie*, con questa dichiarazione che, ove *Honoratus* non volesse affatto ratificare la disposizione dell'eredità della contea di *Morchoni* e della terra di *Cayvani*, che allora il testatore per diritto di eredità lasciò a *Iacobo Marie* la contea

castris, casalibus, feudis et locis, necnon terram Cayvani, quam asseruit possidere titulo emptionis, institucione per testatorem eidem Honorato suo nepoti facta de omnibus testatoris civitatibus, terris, castris, villis, casalibus, feudis, in casu premisso quomodolibet non obstante.	di *Traiecti*, con il titolo di contea, con terre, castri, casali, feudi e luoghi, nonché la terra di *Cayvani*, la quale dichiarò di possedere per titolo di acquisto, per decisione fatta dal testatore allo stesso *Honorato* suo nipote di tutte le città, terre, e castri, villaggi, casali, feudi del testatore, nel caso premesso in qualsiasi modo vi fosse ostacolo.
Mandavit quod ubi Honoratus comes Traiecti decesserit absque filiis masculis, legitimis et naturalibus, seu Iacobus Maria moriretur absque liberis legitimis et naturalibus, quod tunc unus succedat alteri et sic successive eorum filii masculi, prerogativa primogeniture et gradu semper salva, cum onere dotandi filias de paragio;	Ordinò che ove *Honoratus* conte di *Traiecti* morisse senza figli maschi, legittimi e naturali, o *Iacobus Maria* morisse senza figli legittimi e naturali, che allora uno succeda all'altro e così successivamente i loro figli maschi, sempre salva la prerogativa di primogenitura e grado, con l'onere di dotare le figlie di paraggio;
mandavit quod ubi comes Traiecti et Iacobus Maria decesserint sine filiis masculis seu eorum filii decederent sine masculis et nullus superesset de recta linea testatoris, succedere debeat Ferdinandus rex Sicilie cum onere dotandi filias de paragio.	ordinò che laddove il conte di *Traiecti* e *Iacobus Maria* morissero senza figli maschi o i loro figli morissero senza maschi e nessuno sopravvivesse della linea diretta del testatore, debba succedere *Ferdinandus* re di *Sicilie* con l'onere di dotare le figlie di paraggio.
Reliquit eius nepotes et descendentes sub proteccione regis Ferdinandi et don Alfonsi de Aragonia, ducis Calabrie, rogans prefatos regem et ducem Calabrie ut pro eorum affeccione ad testatorem ac pro serviciis per ipsum prestitis nepotes et descendentes protegant, mandans nepotibus et descendentibus vacsallagium et obedienciam servare debeant regi suisque successoribus in perpetuum.	Lasciò i suoi nipoti e discendenti sotto la protezione del re *Ferdinandi* e di *don Alfonsi de Aragonia*, duca di *Calabrie*, chiedendo ai predetti re e duca di *Calabrie* che per il loro affetto verso il testatore e per i servigi prestati dallo stesso proteggano nipote e discendenti, ordinando ai nipoti e discendenti di dover osservare il vassallaggio e l'obbedienza al re e ai suoi successori in perpetuo.
Testator asseruit quod castra sita tam in Maritima quam in Campania Urbis Rome, secundum consuetudinem procerum romanorum, pervenire deberent equaliter ad Honoratum et Iacobum Mariam; sed quia eidem melius visum fuit quod dicta castra esse deberent integraliter Honorati, nepotis primogeniti, providendo indemnitati Iacobi Marie, mandavit quod Honoratus et successores debeant, in recompensam castrorum et iurium pro medietate ad Iacobum Mariam spectantium, anno quolibet dare eidem et successoribus masculis ducatos mille de carlenis argenti, ad racionem carlenorum decem liliatorum pro ducato;	Il testatore dichiarò che i castri siti tanto in *Maritima* quanto in *Campani*a della *Urbis Rome*, secondo la consuetudine dei nobili Romani, dovevano pervenire in misura eguale a *Honoratum* e *Iacobum Mariam*; ma poiché allo stesso parve meglio che i detti castri dovessero essere per intero di *Honorati*, nipote primogenito, provvedendo una indennità per *Iacobi Marie*, ordinò che *Honoratus* e successori debbano, in compensazione dei castri e diritti per metà spettanti a *Iacobum Mariam*, dare ogni anno allo stesso e ai successori maschi mille ducati di carlini d'argento, alla ragione di dieci carlini gigliati per ducato;
ubi comes Traiecti non solveret annuatim dictos ducatos, quod licitum sit Iacobo Marie et heredibus dictos ducatos recipere super redditibus terre Pedimontis, qui intelligantur ypothecati, ita quod Iacobus Maria debeat	laddove il conte di *Traiecti* non pagasse annualmente i detti ducati, che sia lecito a *Iacobo Marie* e eredi di percepire i detti ducati sopra i redditi della terra di *Pedimontis*, i quali si intendano ipotecati, così che *Iacobus Maria*

renunciare fratri omnia iura super dictis castris per instrumentum vallandum, et Iacobus Maria cum fuerit perfecte etatis, teneatur cessionem ratificare; et ubi recusaverit, quod privetur privilegio institucionis comitatus Morconi et comitatus perveniat ad Honoratum.	debba rinunziare per il fratello a tutti i diritti sopra i detti castri per avallare lo strumento, e *Iacobus Maria* allorché sarà di età adulta, sia tenuto a ratificare la cessione; e laddove rifiutasse, che sia privato del privilegio della istituzione della contea di *Morconi* e la contea pervenga a *Honoratum*.
Testator exheredavit perpetuo Petrum Berardinum Gaytanum, eius filium, olim comitem Morchoni, quia, mortem patris affectando, vite ipsius insidiatus fuit, pluries minatus fuit velle eum occidere et alios eundem adiuvare volentes nisi faceret suam voluntatem, in dedecus et iniuriam testatoris et eum etiam armis et gentibus armatis terrendo;	Il testatore diseredò in perpetuo *Petrum Berardinum Gaytanum*, suo figlio, un tempo conte di *Morchoni*, poiché, ricercando la morte del padre, insidiò la vita dello stesso, più volte minacciò di voler uccidere lui e altri che lo volevano aiutare se non faceva la sua volontà, a disonore e offesa del testatore e anche atterrendolo con armi e genti armate;
quia pluries verba contumeliosa in eundem protulit; contra voluntatem eius patris ad se recepit arces terrarum et castrorum sui status mutando castellanos, socios et officiales; quia conversabatur cum malefactoribus, erat male morigeratus conmictendo crimina et delicta, causa ingratitudinis, et inhobediencias tam contra patrem quam contra alios; exheredavit ex causis et criminibus apparentibus in processu contra Petrum Berardinum.	poiché più volte profferì parole ingiuriose contro di lui; contro la volontà di suo padre si impadronì di rocche, di terre e castelli cambiando della propria condizione castellani, alleati e ufficiali; poiché frequentava malfattori, era di malvagi costumi commettendo crimini e delitti, causa di ingratitudine e disobbedienza tanto contro il padre quanto contro altri; lo diseredò per i motivi e i crimini che appaiono nel processo contro *Petrum Berardinum*.
In cappella construenda a latere ac iuxta ecclesiam monasterii Sancti Francisci de Fundis, ordinis minorum de observancia, sepeliri voluit, indutus cum habitu dicti ordinis; quod exequia fiant in die obitus ad arbitrium nepotum et tam in cappella quam in dicta ecclesia statim debeant celebrari misse, pro quibus legavit ecclesie uncias duas de carlenis argenti.	Nella cappella da costruire a lato e vicino la chiesa del monastero di *Sancti Francisc*i di *Fundis*, di osservanza dell'ordine dei minori, volle essere seppellito, vestito con l'abito del detto ordine; che le esequie avvengano nel giorno della morte ad arbitrio dei nipoti e tanto nella cappella quanto nella detta chiesa subito debbano essere celebrate messe, per le quali lasciò alla chiesa due once di carlini d'argento.
Legavit ecclesie et conventui Sancti Dominici de Fundis, ultra illud quod habet a comite, anno quolibet, in perpetuum, uncias duas de carlenis argenti.	Lasciò alla chiesa e convento di *Sancti Dominici* di *Fundis*, oltre a quello che ha dal conte, per ciascun anno, in perpetuo, due once di carlini d'argento.
Legavit ecclesie Sancte Marie de Fundis pro missis unciam unam et tarenos viginti quinque de carlenis argenti. Legavit ecclesie et monasterio Sancti Francisci de Fundis ducatos quinquaginta de carlenis argenti, petendos anno quolibet in perpetuum per guardianum et fratres super redditibus cuiusdam sue hostolanie[85]*, site extra et prope civitatem Fundorum, in loco ubi dicitur a lo Burghetto, convertendos in empcione pannorum de panno fratisco, cere laborate, olei, vini et aliarum rerum*	Lasciò alla chiesa di *Sancte Marie* di *Fundis* per le messe una oncia e venticinque tareni di carlini d'argento. Lasciò alla chiesa e monastero di *Sancti Francisci* di *Fundis* cinquanta ducati di carlini d'argento, da chiedere ogni anno in perpetuo dal guardiano e i frati sopra i redditi di una certa sua taverna, sita fuori e nei pressi della città di *Fundorum*, nel luogo dove si dice *a lo Burghetto*, da utilizzare per l'acquisto di panni di tessuto per frati, di cera lavorata, olio, vino e altre cose necessarie.

[85] Taverna.

necessariarum.	
Legavit predictam hostolaniam, cum suis edificiis et pertinenciis, capitulo et canonicis maioris ecclesie fundane cum onere predicto: ubi defecerint ab observancia legati, quod tunc hostolania deveniat ad universitatem Fundorum et succedant cum onere satisfaciendi dictum legatum;	Lasciò la predetta taverna, con i suoi edifici e pertinenze, al capitolo e ai canonici della maggiore chiesa *fundane* con l'onere predetto: laddove venissero meno all'osservanza del legato, che allora la taverna sia devoluta alla università di *Fundorum* e vi succedano con l'onere di soddisfare il detto legato;
et ubi universitas et homines contrafecerint, quod succedant Christi pauperes ecclesie et hospitalis Sancte Marie Annunciate de Neapoli, cum onere solvendi dictos ducatus.	e dove l'università e gli uomini facessero diversamente, che succedano i poveri di Cristo della chiesa dell'*hospitale* di *Sancte Marie Annunciate* di *Neapoli*, con l'onere di pagare i detti ducati.
Mandavit testator maritari debere in suis terris et castris duodecim puellas virgines et pauperes ad electionem exequutorum, quibus pro dotibus solvi debeantur unicuique uncie quinque de carlenis argenti.	Il testatore ordinò che dovessero essere maritate nelle sue terre e nei suoi castri dodici fanciulle vergini e povere a scelta degli esecutori, per le quali come doti si debbano pagare per ciascuna cinque once di carlini d'argento.
Testator asseruit, ob intensam devocionem erga ecclesiam et hospitale Sancte Marie Annunciate de Neapoli, se donasse dicte ecclesie et hospitali olivetum situm in castro seu territorio Maranule, domos sitas in civitate Neapolis, prope litus maris ac prope domos ubi regebatur Dohana magna, et alia bona stabilia, valoris ducatorum mille, posita in civitate Caleni eiusque territorio, cum condicione quod in maiori altari ipsius celebraretur die qualibet missa una Virginia Marie pro anima testatoris prout in instrumentis, quas donaciones ratificavit ac magistros et gubernatores eiusdem ecclesie et hospitalis rogat ut missam celebrari faciant.	Il testatore dichiarò, per l'intensa devozione verso la chiesa e l'*hospitale* di *Sancte Marie Annunciate* di *Neapoli*, di aver donato alla detta chiesa e all'*hospitali* un oliveto sito nel castro o territorio di *Maranule*, case site nella città di *Neapolis*, vicino al lido del mare e presso le case dove era governata la *Dohana magna*, e altri beni immobili, del valore di mille ducati, siti nella città di *Caleni* e nel suo territorio, con la condizione che nel maggiore altare della stessa si celebrasse ogni giorno una messa alla Vergine Maria per l'anima del testatore come [indicato] negli strumenti, le quali donazioni confermò e chiede ai magistri e governatori della stessa chiesa e *hospitalis* che facciano celebrare la messa.
Testator asseruit se non recordari alicui debitorem esse, nihilominus iussit per Honoratum et exequutores post obitum mandari preconium per civitates, terras et castra sui status, quod quicumque pretenderet se creditorem esse, debeat comitem Traiecti adhire, recepturus satisfaccionem, et mandavit ut, facta fide, satisfacere teneatur.	Il testatore dichiarò di non ricordare di essere debitore verso alcuno, nondimeno ordinò che da *Honoratum* e dagli esecutori testamentari dopo il trapasso fosse comandato un bando per le città per le città, le terre e i castri del suo stato, che chiunque pretendesse di essere creditore, debba rivolgersi al conte di *Traiecti* per ricevere soddisfazione e ordinò che, stabilita la fiducia nella verità, sia tenuto a essere soddisfatto.
Prelegavit Honorato hospicium positum in civitate Neapolis, in loco ubi dicitur ad Porta Domno Urso cum omnibus membris, hedificiis ac iardenis, preter partem hospicii consistentis in certis membris inferioribus, in quibus est coquina, et aliis superioribus, que respondent super hospitio marchionis Sancte Martine,	Prima di ogni cosa, lasciò a *Honorato* l'abitazione posta nella città di *Neapolis*, nel luogo detto *ad Porta Domno Urso* con tutte le sue parti, edifici e giardini, tranne la parte dell'abitazione consistente in certe parti inferiori, in cui vi è una cucina, e altre superiori, che corrispondono a sopra l'abitazione del

ipsaque Iacobo Marie prelegavit.	marchese di *Sancte Martine*, e le stesse lasciò a *Iacobo Marie*.
Testator recognoscens servicia sibi per eius coniugem Catarinam Pignatellam de Neapoli, comitissam Fundorum, impensa, legavit eidem castrum testatoris appellatum Maranula, cum fortellicio, hominibus, vacsallis vacsallorumque reditibus, villis, casalibus, domibus, hedificiis, terris, vineis, olivetis, campisis, aquis aquarumque decursibus, montibus, planis, defensis, forestis, bancho iusticie, cognitione causarum, cum mero mixtoque imperio et gladii potestate inter et per homines castri, iurisdiccionibus ac pertinenciis, cum integro eius statu et cum prediis rusticis vel urbanis, que comes emptor fuisset contequutus, situm in provincia Terre Laboris, iuxta territorium civitatis Gaiete, territorium Castri Honorati, pro residenda ipsius, quoad dominium, sua vita durante, dummodo ad secunda vota non transierit, possidendum per eam, castellanum et officiales nominandum, fructus percipiendum et illud quod deerit ad summam unciarum centum de carlenis argenti, suppleri mandavit per Honoratum eiusque heredes;	Il testatore riconoscendo i servigi prestati a sé stesso dalla sua coniuge *Catarinam Pignatellam* di *Neapoli*, contessa di *Fundorum*, lasciò a lei il castro del testatore chiamato *Maranula*, con fortilizio, uomini, vassalli tributi dei vassalli, villaggi, casali, case, edifici, terreni, vigne, oliveti, campi non alberati, acque e corsi d'acqua, monti, pianure, pascoli riservati, foreste, banco di giustizia, competenza delle cause, con il mero e misto imperio e la potestà di spada tra e per gli uomini del castro, giurisdizioni e pertinenze, con il suo integro stato e con le proprietà rustiche o urbane, che il conte come compratore avesse conseguito, sito nella provincia di *Terre Laboris*, vicino al territorio della città di *Gaiete*, al territorio di *Castri Honorati*, come residenza della stessa, per quanto riguarda il possesso, sua vita natural durante, finché non passasse ai secondi voti, affinché lo possieda, nomini il castellano e gli ufficiali, ne percepisca il frutto, e quello che mancasse per la somma di cento once di carlini d'argento, ordinò che fosse completato da *Honoratum* e i suoi eredi;
post mortem comitisse seu transitum ad secunda vota, castrum ad ius Honorati suorumque heredum redeat et a solucione supplementi sint absoluti cum condicione quod comitissam in retencione dicti castri debeant manutenere;	dopo la morte della contessa o il passaggio ai secondi voti, il castro ritorni al diritto di *Honorati* e dei suoi eredi e siano sciolti dal pagamento del supplemento con la condizione che debbano mantenere la contessa nella conservazione del detto castro;
debeat comes post obitum testatoris, ad comitisse requisicionem, legatum acceptare per instrumentum vallandum et capere porcionem iocalium, perularum et pannorum de raczia, ad Honoratum deveniendam, ipsaque tenere quousque comitissa consequuta fuerit possessionem Maranule donec Honoratus fecerit ratificacionem legati;	dopo la morte del testatore, a richiesta della contessa, debba il conte accettare il legato per avallare lo strumento e prendere la porzione di gioielli, perle e drappi di arazzo, che debbono pervenire a *Honoratum*, e la stessa li tenga finché la contessa non avrà conseguito il possesso di *Maranule* e finché *Honoratus* non avrà fatto la ratifica del legato;
habita ratificacione, debeat comitissa iocalia, perulas et pannos de raczia eidem Honorato restituere;	avuta la ratifica, la contessa debba restituire allo stesso *Honorato* gioielli, perle e drappi con arazzi;
ubi Honoratus ratificacionem minime facere voluerit et Honoratus vel heredes comitissam castrum possidere non permiserint, incidant in penam ducatorum viginti mille, pro medietate regio fisco et pro alia comitisse, et in casu recusacionis faciende ratificacionis, liceat comitisse iocalia, perulas et pannos de raczia vendere.	laddove *Honoratus* non volesse per niente fare la ratifica e *Honoratus* o eredi non permettessero alla contessa di possedere il castro, incorrano nella pena di ventimila ducati, per metà al fisco regio e per l'altra metà alla contessa, e nel caso di un rifiuto a fare la ratifica, sia lecito alla contessa di vendere gioielli, perle e drappi di arazzo.

Testator legavit eidem Catharine bona mobilia pannorum de lino pro usu sue persone, que ascendant ad valorem ducatorum quatricentorum de carlenis argenti, tassias[86] *sex de argento carlenorum, totidem scutellas de argento carlenorum, sex alios plactellos*[87]*, bacile unum et vocale*[88]*, saleriam et plactellos duos magnos de argento carlenorum, conprehensis vasis argenteis que possidet;*	Il testatore lasciò alla stessa *Catharine* beni mobili di panni di lino per uso della sua persona, che ascendono al valore di quattrocento ducati di carlini d'argento, sei tazze di argento dei carlini, altrettante scodelle di argento dei carlini, altre sei padelle, un bacile e un boccale, una saliera e due padelle grandi di argento dei carlini, compresi nei vasi d'argento che possiede;
liceat eidem comitisse de omnibus suis vestimentis fieri facere vestimenta, pannos altarium et in alios pios usus convertere, tam in ecclesiis civitatis Fundorum quam in ecclesiis terrarum et castrorum testatoris.	sia lecito alla stessa contessa per tutti i suoi abiti di farne fare vestimenti, drappi per altare e di convertirli in altri pii usi, tanto in chiese della città di *Fundorum* quanto in chiese e castri del testatore.
Legavit comitisse servas duas albas.	Lasciò alla contessa due schiave bianche.
Testator asseruit eius consortem habere pecuniarum quantitates, de quibus exercet mercancias seu negociaciones et massarias porchorum, scrofarum et pecudum, quas declaravit evenisse eidem de lucris per eam factis, quas eidem reliquit: de quibus asseruit se fecisse eidem donacionem per instrumentum manu mei notarii, quod instrumentum ratificat.	Il testatore dichiarò che la sua consorte aveva delle quantità di denaro, con le quali pratica mercanzie o commerci e masserie di maiali, scrofe e pecore, che dichiarò essere pervenute alla stessa dai guadagni da lei fatti, che lascia alla stessa: dei quali dichiarò di aver fatto alla stessa donazione mediante strumento per mano di me notaio, il quale strumento ratifica.
Testator asseruit olim cum consensu regio se vendidisse Catharine baroniam Trentole, feudum Iugliani, molendinum Casiferree et Pontis Sancti Antonii, pertinenciarum civitatis Averse, pro precio ducatorum septem mille de carlenis argenti, comprehensis ducatis tribus mille olim per testatorem eidem donatis pro suis dotibus tempore contracti matrimonii, prout in instrumento facto sub anno millesimo quatricentesimo octuagesimo quinto, die penultimo mensis iulii, tercie indictionis, Fundis, scripto per manus mei Cirii, ac ad securitatem Catharine testatorem instrumentum vendicionis approbasse, prout in instrumento facto sub anno millesimo quatricentesimo octuagesimo sexto, die vigesimo septimo mensis iunii, quarte indictionis, Fundis, scripto per manus notarii Iacobi Antonii de Buchio de Gaieta: dictorum baronie, feudi et molendinorum vendictionem ratificat.	Il testatore dichiarò che un tempo con il consenso regio vendette a *Catharine* la baronia di *Trentole*, il feudo di *Iugliani*, il mulino di *Casiferree* e di *Pontis Sancti Antonii*, delle pertinenze della città di *Averse*, per il prezzo di settemila ducati di carlini d'argento, compresi tremila ducati in passato donati dal testatore alla stessa per le sue doti al tempo del contratto di matrimonio, come nello strumento fatto nell'anno millesimo quattrocentesimo ottantesimo quinto, nel penultimo giorno del mese di luglio della terza indizione, in *Fundis*, scritto per mano di me *Cirii*, e a tutela di *Catharine* il testatore approvò lo strumento di vendita, come nello strumento fatto nell'anno millesimo quattrocentesimo ottantesimo sesto, nel giorno ventesimo settimo del mese di giugno della quarta indizione, in *Fundis*, scritto per mano del notaio *Iacobi Antonii de Buchio* di *Gaieta*, ratifica la vendita dei detti baronia, feudo e mulini.

[86] Du Cange: "*Tassia, Scyphi species, nostris* Tasse", vale a dire specie di tazza o bicchiere, nostro (in francese) *Tasse*.

[87] Du Cange: "*Plactellus* dimin. Ital. Patella", ovvero padella. E' da escludere il significato di piccolo piatto in quanto subito dopo si parla di *magni plactelli* che significherebbe illogicamente grandi piccoli piatti.

[88] Du Cange: "*Bocalus, Lagena vitrea*, Gall. Bocal" ovvero brocca di vetro, boccale.

Testator asseruit se vendidisse Catharine suum hospicium, in diversis membris et edificiis consistens, situm in civitate Averse, in sedili Sancti Loysii, pro precio ducatorum duorum mille quingentorum de carlenis argenti, ad racionem carlenorum decem pro ducato, de quibus ducatis dicitur in dicto instrumento ducatos mille noningentos fuisse de pecunia militis Hectoris Pignatelli, fratris comitisse, et per eumdem sibi mutuatos, prout in instrumento facto sub anno millesimo quatricentesimo octuagesimo quinto, die penultimo mensis iulii, tertie indictionis, Fundis, scripto per manus notarii mei Cirii;	Il testatore dichiarò di aver venduto a *Catharine* un suo alloggio, consistente in diverse parti e edifici, sito nella città di *Averse*, nel sedile di *Sancti Loysii*, per il prezzo di ducati duemila cinquecento di carlini d'argento, alla ragione di carlini dieci per ducato, dei quali ducati è detto nello strumento che mille novecento ducati erano del denaro del cavaliere *Hectoris Pignatelli*, fratello della contessa, e dallo stesso a lei prestati, come nello strumento fatto nell'anno millesimo quattrocentesimo ottantesimo quinto, nel penultimo giorno del mese di luglio della terza indizione, in *Fundis*, scritto per mano di me notaio *Cirii*;
comes recognovit dictos ducatos fuisse de pecunia comitis et non Hectoris donatos sue consorti, et reliquos sexcentum, ad complementum precii dicti hospicii, in quibus comitissa tunc se debitricem constituerat ex causa mutui, fuisse donatos comitisse et de eisdem absolvisse per instrumentum; et propterea comes precium et hospicium comitisse reliquit.	il conte riconobbe che i detti ducati erano di denaro del conte e non di *Hectoris* donati alla sua consorte, e i rimanenti seicento, a completamento del prezzo del detto alloggio, nei quali allora la contessa si era costituita debitrice a causa del prestito, furono donati alla contessa e degli stessi la aveva liberata mediante strumento; e pertanto il conte lasciò alla contessa il prezzo e l'alloggio.
Testator asseruit comitissam semper amore se gessisse circa curam testatoris, tum in gravissimis infirmitatibus quibus ipse preteritis temporibus fuit oppressus, tum tempore sanitatis, omnesque pecuniarum quantitates et res alias ipsius fideliter custodisse et quicquid de eis in sui utilitatem convertit usque in diem presentem, quod ipsa declaravit, asseruit testator eam habuisse de eius beneplacito, idque totum eidem reliquit;	Il testatore dichiarò che la contessa aveva gestito sempre con amore la cura del testatore, sia nelle gravissime infermità da cui lo stesso fu oppresso in tempi passati, sia nel tempo in cui era in salute, e che aveva custodito fedelmente tutte le quantità di denaro e le altre cose dello stesso e qualsiasi cosa delle stesse adoperò per sua utilità fino al giorno presente, che la stessa dichiarò, il testatore dichiarò che lo aveva con il suo beneplacito, e lo lasciò tutto alla stessa;
de quibus asseruit fecisse eidem donacionem per instrumentum manu mei notarii, quod ratificat; voluit tamen quod teneatur reddere racionem de bonis annotatis in quinterno per eum scripto et in inventario confecto manu Baldaxaris de vasis argenteis, subscripto manu testatoris.	delle quali cose dichiarò di aver fatto donazione alla stessa mediante strumento per mano di me notaio, che ratifica; volle tuttavia che sia tenuto a rendere ragione dei beni annotati nel *quinterno*[89] da lui scritto e nell'inventario dei vasi d'argento redatto dalla mano di *Baldaxaris*, sottoscritto per mano del testatore.
Testator asseruit omnes suas pecuniarum quantitates perularumque et iocalium atque auri laborati se sua manu descripsisse in quodam quinterno quem penes se tenet, ac omnia vasa argentea annotari fecisse et inventarium confici per manus Baldaxaris Crescentini, eius cancellarii, cum subscripcione manus ipsius, quod penes se habet: quas quantitates eius coniux custodit, ei sub eius custodia dimictit,	Il testatore dichiarò che di aver descritto di sua mano tutte le sue quantità di denaro e di perle e monili e di oro lavorato in un certo *quinterno* che tiene presso di sé, e di aver fatto annotare tutti i vasi d'argento e preparare un inventario per mano di *Baldaxaris Crescentini*, suo cancelliere, con la sottoscrizione della mano dello stesso, il quale ha presso di sé: le quali quantità custodisce la sua coniuge, a lei affidò

[89] Serie di cinque fogli di carta da scrivere piegati in due e inseriti l'uno all'interno dell'altro.

preter vasa argentea quotidiana que conservantur penes Sicilianum eius buctiglierium, quorum apparet inventarium confectum per eumdem Sicilianum;	sotto la sua custodia, eccetto i vasi d'argento d'uso quotidiano che si conservano presso *Sicilianum* suo *buctiglierium*[90], dei quali appare l'inventario redatto dallo stesso *Sicilianum*;
voluit quod de quantitatibus et bonis predictis, que post mortem testatoris remanserint, debeat recurri ad dictum quinternum et inventarium et teneatur comitissa rationem reddere.	volle che a riguardo delle quantità e dei beni predetti, che rimanessero dopo la morte del testatore, si debba ricorrere al detto *quinternum* e inventario e la contessa sia tenuta a darne ragione.
Legavit Constancie de Ursinis, eius nurui, dotes et iura dotalia, iuxta instrumentorum tenorem, solvendas per comitem Honoratum eius nepotem; et quia Constancia cautelata fuerat per testatorem supra terra Cayvani et pertinencis, et dicta terra fuerit per testatorem Iacobo Marie legata, propterea mandavit quod comes Trajecti tamen debeat dotes solvere et terram Cayvani ab ipotheca liberare, et Iacobum Mariam a solucione docium et iurium dotalium maternorum indemnem servare.	Lasciò a *Constancie de Ursinis*, sua nuora, le doti e i diritti dotali, secondo il contenuto degli strumenti, da pagare dal conte *Honoratum* suo nipote; e poiché *Constancia* era stata tutelata dal testatore sopra la terra di *Cayvani* e pertinenze, e la detta terra era stata lasciata dal testatore a *Iacobo Marie*, pertanto dispose che il conte di *Trajecti* debba tuttavia pagare le doti e liberare la terra di *Cayvani* dall'ipoteca, e che *Iacobum Mariam* rimanga indenne dal pagamento delle doti e dei diritti dotali materni.
Legavit Constancie, eius nurui, quandiu vixerit et ad secunda vota non transierit, anno quolibet, ducatos tricentum de carlenis argenti solvendos per Honoratum; reliquit eidem habitacionem in castro seu fortellicio Cayvani seu in castro terre Morchoni aut in domibus curie dicte terre.	Lasciò a *Constancie*, sua nuora, finché sarà viva e non sarà passata ai secondi voti, per ciascun anno, trecento ducati di carlini d'argento da pagare da parte di *Honoratum*; lasciò alla stessa l'abitazione nel castello o fortilizio di *Cayvani* o nel castello della terra di *Morchoni* o nelle case della curia della detta terra.
Legavit illis servitricibus, que spacio annorum septem reperientur testatori servicia prestasse, unicuique uncias septem de carlenis argenti et in bonis mobilibus alias uncias tres ad complementum unciarum decem, et ubi maiori tempore reperientur servicia prestasse, pro illo pluri solvetur eis, anno quolibet ultra annos septem, unciam unam pro quolibet anno;	Lasciò alle serve, che per la durata di sette anni siano ritrovate aver prestato servizio al testatore, a ciascuna sette once di carlini d'argento e altre tre once in beni mobili a completamento di once dieci, e laddove fossero ritrovate aver prestato servizio per un tempo maggiore, per quel tempo in più sia pagato a loro, per ciascun anno oltre i sette anni, un'oncia per ogni anno;
aliis servitricibus, que tanto tempore servicia non prestiterunt, legavit ratam unciarum decem.	alle altre serve, che non avessero prestato servizio per tanto tempo, lasciò la porzione di once dieci.
Testator asseruit olim dotasse Cubellam Gaytanam, condam Svevam Gaitanam, Ioannellam Gaitanam, comitissam Popoli, Catarinam Gaytanam, uxorem Caroli de Sanguino, et Lucreciam Gaytanam, comitissam Venafrii, suas filias legitimas et naturales, ultra paragium, et propterea easdem Cubellam, Ioannellam, Catherinam et Lucretiam ac heredes condam Sveve in earum dotibus heredes sibi particulares instituit.	Il testatore dichiarò di avere dato in passato la dote a *Cubellam Gaytanam*, alla fu *Svevam Gaitanam*, a *Ioannellam Gaitanam*, contessa di *Popoli*, a *Catarinam Gaytanam*, moglie di *Caroli de Sanguino*, e a *Lucreciam Gaytanam*, contessa di *Venafrii*, sue figlie legittime e naturali, più del paraggio, e pertanto le stesse *Cubellam*, *Ioannellam*, *Catherinam* e *Lucretiam* e gli eredi della fu *Sveve* costituì proprie eredi particolari nelle loro doti.

[90] Salzano: *buttiglière* = vinaio. Probabilmente era l'addetto a botti, vino, bicchieri, vasellame, etc.

Asseruit olim maritasse Bannellam, principissam Bisiniani, eius neptem, filiam primogenitam condam Baldaxaris Gaytani de Aragonia, comitis Traiecti, primogeniti testatoris, et pro dotibus dedisse ducatos duodecim mille de carlenis argenti, iuxta instrumenti dotalis tenorem, asserens dotes esse debitam porcionem principisse de bonis suis hereditariis, et propterea eamdem Bannellam in dotibus heredem sibi particularem instituit.	Dichiarò di avere maritato in passato *Bannellam*, principessa di *Bisiniani*, sua nipote, figlia primogenita del fu *Baldaxaris Gaytani de Aragonia*, conte di *Traiecti*, primogenito del testatore, e di aver dato come doti dodicimila ducati di carlini d'argento, secondo il contenuto dello strumento dotale, asserendo che le doti erano la dovuta porzione della principessa per i suoi beni ereditari, e pertanto costituì la stessa *Bannellam* propria erede particolare nelle doti.
Asseruit maritasse et dotasse Beatricem Gaytanam et Lauram Gaytanam, comitissam Potencie, eius neptes, filias condam Baldaxaris comitis Traiecti, ideo heredes sibi particulares in dotibus instituit.	Dichiarò di aver maritato e dotato *Beatricem Gaytanam* e *Lauram Gaytanam*, contessa di *Potencie*, sue nipoti, figlie del fu *Baldaxaris* conte di *Traiecti*, e pertanto le costituì proprie eredi particolari nelle doti.
Legavit Antonio Gaytano, eius filio naturali, ducatos quatuor mille de carlenis argenti seu ematur castrum unum et illud sibi assignetur, quam pecuniam seu castrum similiter legavit filiis et heredibus Antonii.	Lasciò a *Antonio Gaytano*, suo figlio naturale, quattromila ducati di carlini d'argento o si compri un castro e quello gli sia assegnato, il quale denaro o castro similmente lasciò ai figli e eredi di *Antonii*.
Instituit tutores et administratores personarum et bonorum Honorati et Iacobi Marie, nepotum minorum, regem Ferdinandum, ducem Calabrie, Iordanum Gaytanum, patriarcam Antiochie, archiepiscopum capuanum, eius fratrem, et comitissam Catharinam cum plenaria potestate.	Stabilì come tutori e amministratori delle persone e dei beni di *Honorati* e *Iacobi Marie*, nipoti minori, il re *Ferdinandum*, il duca di *Calabrie*, *Iordanum Gaytanum*, patriarca di *Antiochie*, arcivescovo *capuanum*, suo fratello, e la contessa *Catharinam* con pieni poteri.
Onerat nepotes et heredes sub pena ducatorum viginti mille, pro medietate regio fisco et pro alia legatariis et fidei conmissariis, quod testamentum et legata debeant adimplere.	Onera i nipoti e gli eredi sotto la pena di ventimila ducati, per metà al fisco regio e per il resto ai legatari e fedecommessi, a che debbano adempiere il testamento e i legati.
Instituit executores Iordanum Gaytanum, patriarcham Antiochie, et Catharinam Pignatellam, quibus tribuit plenariam potestatem, se obligans testator sub ipotheca bonorum de rato habendo quicquid per executores seu substituendos ab eis actum fuerit.	Stabilì come esecutori *Iordanum Gaytanum*, patriarca di *Antiochie*, e *Catharinam Pignatellam*, ai quali attribuì pieni poteri, obbligandosi il testatore sotto l'ipoteca dei beni da aversi in proporzione qualsiasi cosa fosse fatto dagli esecutori o da chi dovesse sostituirli per loro opera.
Voluit quod possint fieri per nos plura instrumenta ad cautelam et requisicionem heredum ac executorum et legatariorum, quorum presens factum est ad requisicionem testatoris, iudicis et nostrum testium subscripcionibus roboratum, quod scripsi ego Cirius notarius.	Volle che da noi potessero essere fatti più strumenti a tutela e richiesta degli eredi e esecutori e dei legatari, di cui il presente è stato fatto su richiesta del testatore, corroborato dalle firme del giudice e di noi testimoni, che scrissi io *Cirius* notaio.
ST ✠ Federicus ser Marci de Fractis regia auctoritate per regnum ad contractus iudex pro iudice rogatus. ✠ Dominus Caracciolo de Neapoli testis. ✠ Galiacius de Silvestris de Aversa. ✠ Iacobus de Franchis de Pedemonte utriusque iuris doctor. ✠ Baltassarro de Marcho dicto Massone de Neapoli testis. ✠	Sottoscritti ✠ *Federicus ser Marci de Fractis* per regia autorità giudice ai contratti nel regno, rogato come giudice. ✠ *Dominus Caracciolo* di *Neapoli* testimone. ✠ *Galiacius de Silvestris* di *Aversa*. ✠ *Iacobus de Franchis* di *Pedemonte* dottore in entrambi i diritti. ✠ *Baltassarro de Marcho* detto *Massone* di *Neapoli* testimone. ✠

Antonius de Fructu de Pedemonte. ✠ *Marcellus Gazella de Caieta utriusque iuris doctor testis.* ✠ *Franciscus de Filicello de Aversa artium et medicine doctor testis.* ✠ *Notarius Nicolaus Martellus.* ✠ *Baldesar Crescentinus testis. Presentibus iudice Federico de ser Marcho de Fractis ad contrattus, domino Caraczulo de Neapoli, Galiacio de Silvestris de Aversa, Iacobo de Franchis utriusque iuris doctore, Marcello Gaczello de Gaieta, utriusque iuris doctore, Francisco de Filicello, de Aversa, arcium et medicine doctore, Baldaxarre de Marcho de Neapoli, dicto Massone, Antonio de Fructu, de Pedimonte, notario Nicolao Martello de Trayetto et Baldaxarre Crescentino de Spineo.*	*Antonius de Fructu* di *Pedemonte*. ✠ *Marcellus Gazella* di *Caieta* dottore di entrambi i diritti testimone. ✠ *Franciscus de Filicello* di *Aversa* dottore delle arti e di medicina testimone. ✠ Notaio *Nicolaus Martellus*. ✠ *Baldesar Crescentinus* testimone. Presenti il giudice ai contratti *Federico de ser Marcho de Fractis*, domino *Caraczulo* di *Neapoli*, *Galiacio de Silvestris* di *Aversa*, *Iacobo de Franchis* dottore in entrambi i diritti, *Marcello Gaczello* di *Gaieta*, dottore in entrambi i diritti, *Francisco de Filicello*, di *Aversa*, dottore delle arti e di medicina, *Baldaxarre de Marcho* di *Neapoli*, detto *Massone*, *Antonio de Fructu*, di *Pedimonte*, notaio *Nicolao Martello* di *Trayetto* e *Baldaxarre Crescentino* di *Spineo*.

(20) Vol. VI, p. 153
C-1491.V.15.C. 2196.
15 maggio 1491

Caivano - Gli uomini dell'università, adunati in località *ad Cortem* dai giurati e servienti della curia, nominano i nobili Francesco *de Palmeriis*, giurisperito, e Giovanni del fu Domenico *de Rosana* loro procuratori a giurare in Fondi fedeltà al re e sicurtà a Onorato III e a Giacomo Maria Gaetani d'Aragona, conti di Fondi e di Morcone.

Arc. Caet., Prg. n. 2196. Originale, con le sottoscrizioni di Domenico *de Rosana*, giudice ai contratti, e dei testi Bartolomeo *de Rosana*, diacono, e Luca *de Rosana* e con sottoscrizioni di maestro Marino de *Verceglia*, Domenico Pagnano e Salvatore *Moza*, di Crispano, e Daniele *de Cilentro*, a rogito del notaio Paolo *Guliermo*, di Crispano. Nel verso, nota del sec. XV (omessa); segnature, del sec. XVII: P. 4, C. 4, f. 2; del sec. XIX: LIII, n. 36.

(21) *Varia*, pp. 247-267
1491.VII.1. C-2381-I.
1 luglio 1491

Napoli - Ferdinando I, previo inventario dei beni di Onorato II Gaetani d'Aragona, conte di Fondi, che aveva chiamato a succedergli i nipoti Onorato III, fidanzato a Sancia d'Aragona, figlia naturale del re, e Giacomo Maria Gaetani d'Aragona, impartisce a Caterina Pignatelli, vedova del conte, le istruzioni circa il governo dello stato.

Copia autentica.

[*** Il documento, alquanto lungo, contiene dettagliate istruzioni su come debbono essere gestiti i beni del fu Onorato II Gaetani, con l'indicazione puntuale dei nomi delle persone di servizio per ogni funzione, delle paghe, dell'uso dei beni mobili, e di mille altre cose che forniscono un interessante schema dell'organizzazione di un feudo nel quattrocento. Sono qui riportati solo l'intestazione, la parte finale e due punti in cui è citato Caivano.]

[p. 247] *Rex Sicilie etc. Instructioni ad vui, illustre Catherina Pignatella, mugliere del quondam illustre Honorato Gaytano d'Aragona, conte de Fundi, de quanto particularmente havete da esequire circa la gubernatione et administratione particulare de la tutella de li illustri neputi et heredi di detto quondam conte per beneficio, conservatione et aumento del stato et cose de quelli.*	Re di *Sicilie* etc. Istruzioni per voi, illustre *Catherina Pignatella*, moglie del fu illustre *Honorato Gaytano d'Aragona*, conte de *Fundi*, di quanto particolarmente avete da eseguire a riguardo del governo e dell'amministrazione particolare della tutela degli illustri nipoti ed eredi del detto fu conte per beneficio, conservazione e aumento dello stato e delle cose di quello.
Et primo provederite che all'illustre Honorato Gaytano de Aragona, moderno conte de Fundi et de Trayecto, logotheta et prothonotaro del regno, et a donna Ciancia d'Aragona, sua mogliere, se ordene la casa e lo governo de loro persone secundo appresso se conviene cioè:	E innanzitutto provvederete che all'illustre *Honorato Gaytano de Aragona*, attuale conte di *Fundi* e di *Trayecto*, logoteta e protonotaro del regno, e a donna *Ciancia d'Aragona*, sua moglie, si ordinino la casa e il governo delle loro persone secondo come dopo si ritiene opportuno, cioè:
.... [p. 254] *A lo* erario *di Cayvano, similiter per anno, ducati 12*	.... All'*erario* di *Cayvano*, similmente per anno, ducati 12
... [p. 255] *Ad Antonio Scovenza de Morcone, ordinato castellano in lo castello de Cayvano, per sua provisione per anno, ad soe spese, ducati vinti ..... XX*	... Ad *Antonio Scovenza de Morcone*, ordinato castellano nel castello di *Cayvano*, per sua paga per anno, per le sue spese, ducati venti XX
... [p. 267] *Expedite in Castellonovo civitatis Neapolis, die primo mensis iulii M°CCCCLXXXXI. Rex Ferdinandus. Contessa, liberamente ad unguem esequirete la presente instructione.*	... Spedite in *Castellonovo* della città di *Neapolis*, nel primo giorno del mese di luglio MCCCCLXXXXI. Re *Ferdinandus*. Contessa, liberamente puntualmente eseguirete le presenti istruzioni.
Io Alfonso d'Aragona duca di Calabria mi rendo conforme a la voluntà et dispositione de la predecta maestà del signor re mio padre manu propria.	Io *Alfonso d'Aragona* duca di *Calabria* mi rendo conforme alla volontà e disposizione di propria mano della predetta maestà del signor re mio padre.
P[asquasi]us Garlon. Iulius de Scortiatis locum tenens magni camerarii. Dominus rex mandavit mihi Iohanni Pontano. In Instructionum 4°, f.°	*P[asquasi]us Garlon*. *Iulius de Scortiatis* luogotenente del magno camerario. Il Signor re comandò a me *Iohanni Pontano*. Nelle

24. Concordat cum supradicto originali registro quod conservatur in regia Cancellaria, maiori collatione semper salva. Disse per servirsene per sua instructione. Iohannes Vincentius Sansonus r. scriba Registri. Sig.	*Instructionum* 4°, f.° 24. Concorda con l'anzidetto registro originale che è conservato nella regia Cancelleria, fatto sempre salvo un migliore confronto. Disse per servirsene per sua istruzione. *Iohannes Vincentius Sansonus* regio scrivano del Registro. Sigillo.

(22) Vol. VI, p. 177
C-1495.IV.24. 1850, 2634.
24 aprile 1495

Napoli — Privilegio di Carlo VIII che conferma Piedimonte (Matese, già di Alife) e il palazzo in Napoli a Onorato III Gaetani, duca di Traetto e conte di Fondi; la terra di Morcone e i castelli disabitati di Cofiano, San Severo, Sant'Andrea, nonché i castelli di San Marco de' Cavoti, San Giorgio con Pietra Maggiore e Caivano, in Terra di Lavoro, a Giacomo Gaetani, conte di Morcone; con le rispettive giurisdizioni.

Arc. Caet., Prg. n. 1850. Originale. Nel verso segnature, dei sec. XVII: P. 4, C. 8, f. p., n. 5; del sec. XIX: XLIII, n. 19. Ivi, In Prg. n. 2634. Copia autentica. inserito in C-1495 .V.7.

Carolus octavus, Francorum, Hierusalem et Sicilie rex. Subiectorum nostrorum conpendiis ...	*Carolus* ottavo, re dei Franchi, di *Hierusalem* e *Sicilie*. Per le cose utili dei nostri subordinati ...
Pro parte Honorati Gaytani, ducis Traiecti ac comitis Fundorum, et Iacobi Gaytani, comitis Murchoni, nobilium neapolitanorum, fidelium nostrorum dilectorum, fuit maiestati nostre expositum quemadmodum ipsi possiderunt et possident, vigore suorum privilegiorum, pro se suisque heredibus in perpetuum, infrascriptas terras, videlicet:	Da parte di *Honorati Gaytani*, duca di *Traiecti* e conte di *Fundorum*, e di *Iacobi Gaytani*, conte di *Murchoni*, nobili napoletani, nostri fedeli diletti, fu esposto alla nostra maestà come gli stessi possedettero e possiedono, in forza dei loro privilegi, per loro stessi e per i propri eredi in perpetuo, le infrascritte terre, vale a dire:
Iacobus terram Murchoni cum titulo comitatus, castrum Cofiani exhabitatum, castrum Sancti Marci de Cavotis, Sanctum Severum, castrum exhabitatum, castrum Sancti Georgii cum Petra Maiure, castrum inhabitatum Sancti Andree, Cayvanum, castrum habitatum, de provincia Terre Laboris;	*Iacobus* la terra di *Murchoni* con il titolo di contea, il castro di *Cofiani* disabitato, il castro di *Sancti Marci de Cavotis*, *Sanctum Severum*, castro disabitato, il castro di *Sancti Georgii* con *Petra Maiure*, il castro disabitato di *Sancti Andree*, *Cayvanum*, castro abitato della provincia di *Terre Laboris*;
et Honoratus terram Pedimontis, de provincia Terre Laboris; cum suis castris seu fortelliciis, casalibus, villis, hominibus, vassallis vassallorumque redditibus, feudis, feudotariis, angariis et perangariis, domibus, possessionibus, vineis, olivetis, ortis, iardenis, terris, montibus, planis, pratis, silvis, nemoribus, pascuis, arboribus, molendinis, terris, piscariis, baptinderiis, venacionibus, defensis, passagiis, nundinis, cabellis, plateis, iuribus platearum, tenimentis, territoriis, aquis aquarumque decursibus, fundicis[91]*, ferreriis, baiulacionibus, banco iustitie, mero mixtoque imperio et gladii potestate ac quatuor litteris arbitrariis et cognicione primarum causarum civilium, criminalium et mixtarum, aliisque iuribus, iurisdictionibus, racionibus, actionibus utilique dominio et pertinenciis omnibus; necnon idem dux possedit et possidet domum unam in civitate Neapolis in burgensaticum;*	e *Honoratus* la terra di *Pedimontis*, della provincia di *Terre Laboris*; con il loro luoghi fortificati o fortilizi, casali, villaggi, uomini, vassalli e tributi di vassalli, feudi, feudatari, *angarie* e *perangarie*, case, possedimenti, vigne, oliveti, orti, giardini, terre, monti, pianure, prati, selve, boschi, pascoli, alberi, mulini, terre, peschiere, mulini per la battitura dei panni, cacce, pascoli riservati, passaggi, mercati, gabelle, piazze, diritti delle piazze, tenimenti, territori, acque e corsi d'acqua, fondachi, ferriere, *balive*, banco di giustizia, con il mero e misto imperio e con la potestà di spada e con le quattro lettere arbitrarie e la competenza delle prime cause civili, criminali e miste, e con altri diritti, giurisdizioni, ragioni, azioni e utile dominio e ogni pertinenza; inoltre lo stesso duca possedette e possiede un palazzo nella città di *Neapolis* in burgensatico;

[91] Du Cange: "*Fundicus ... Itali etiamnum Fundaco vocant*".

deinde nostre maiestati fuit supplicatum ut terram Murchoni, cum titulo comitatus, et ceteras terras et loca predicta necnon domum predictam, sicuti ad unumquemque ipsorum spectant, confirmare et de novo ei concedere pro se suisque heredibus dignaremur.	di poi fu supplicata la nostra maestà affinché la terra di *Murchoni*, con il titolo di contea, e le altre terre e i luoghi anzidetti nonché il predetto palazzo, per quanto spetta a ciascuno di loro, ci degnassimo di confermare e di nuovo concedere allo stesso e ai suoi eredi.
Nos actendentes supplicantium devocionis et fidei merita, Honorato duci et Iacobo comiti, pro se et suis heredibus in perpetuum, loca predicta cum omnibus antedictis ac domum iam dictam confirmamus eo modo et forma quibus hactenus omnia habuerunt ac habent, decernentes quod nostra confirmacio sit eisdem semper firma, ita quod Honoratus et Iacobus et sui heredes terram Murchoni et ceteras terras, castra et loca predicta in feudum, inmediate et in capite, teneant a nobis et nostra curia et sub contingenti feudali servicio seu adoha, neminemque in superiorem et dominum recognoscant preter nos et heredes nostros in hoc regno, servireque teneantur de feudali servitio, iuxta usum et consuetudinem regni Sicilie, quociens adoha generaliter indicetur;	Noi considerando i meriti di devozione e fedeltà dei supplicanti, al duca *Honorato* e al conte *Iacobo*, per sé stessi e i loro eredi in perpetuo, i luoghi predetti con tutte le cose anzidette e il palazzo già detto confermiamo in quel modo e forma con cui fino ad ora hanno avuto e hanno ogni cosa, stabilendo che la nostra conferma sia sempre ferma per gli stessi, cosicché *Honoratus* e *Iacobus* e i loro eredi la terra di *Murchoni* e le altre terre, i castri e i luoghi predetti in feudo, immediatamente e in capo a loro, tengano da parte di noi e della nostra curia e sotto il dovuto servizio feudale o *adoha*, e nessuno al di sopra e come signore riconoscano eccetto noi e i nostri eredi in questo regno, e siano tenuti a servire a riguardo del servizio feudale, secondo l'uso e la consuetudine del regno di *Sicilie*, ogni volta che in generale l'*adoha* è indetta;
quod servicium dux et comes nobis prestare promiserunt, fidelitate tamen nostra, feudali quoque servicio seu adoha nostrisque aliis et cuiuslibet alterius iuribus semper salvis; mandantes magistro iusticiario huius regni magnoque camerario, eorum locatenentibus, regenti magnam curiam Vicarie eiusque iudicibus, presidentibus et racionalibus camere Summarie sacroque nostro consilio et aliis tribunalibus nostris, procuratori et advocato nostris fiscalibus, vice regibus, iusticiariis, commissariis, thesaurariis, gubernatoribus et locumtenentibus nostris, officialibus aliis et subditis nostris quatenus, presentis nostri privilegii tenore actento, illum observent et observari faciant, et contrarium non faciant pro quanto gratiam nostram caram habent iramque et indignacionem nostras ac penam mille ducatorum cupiunt non incurrere.	il quale servizio il duca e il conte promisero di prestare a noi, tuttavia anche con fedeltà a noi, e il quale servizio feudale o *adoha* fatti sempre salvi gli altri diritti nostri e di chiunque altro; ordinando al magistro giustiziere di questo regno e al grande camerario, ai loro luogotenenti, al reggente la grande curia della Vicaria e ai loro giudici, ai presidenti e razionali della camera della Summaria e al nostro sacro consiglio e agli altri nostri tribunali, ai nostri procuratore e avvocato fiscali, ai viceré, ai giustizieri, ai commissari, ai tesorieri, ai nostri governatori e luogotenenti, agli altri ufficiali e ai nostri sudditi affinché, attenti al contenuto del presente nostro privilegio, lo rispettino e lo facciano rispettare, e non facciano il contrario per quanto hanno cara la nostra grazia e desiderano non incorrere nella nostra ira e indignazione e nella pena di mille ducati.
Presentes fieri iussimus, magno maiestatis nostre pendenti sigillo munitas. Datum in castello Capuane, civitatis nostre Neapolis, die XXIIII° aprilis anno MCCCCLXXXXV°, regnorum nostrorum Francie anno duodecimo, Sicilie primo.	Comandammo che le presenti pagine fossero munite con il grande sigillo pendente della nostra maestà. Dato nel castello *Capuane*, della nostra città di *Neapolis*, nel giorno XXIIII di aprile dell'anno MCCCCLXXXXV, nel dodicesimo anno dei regni nostri di *Francie*,

	nel primo di *Sicilie*.
Sig.[A] *(sulla plica): Per regem, S. Giroult*[B]*. Visa; (nel verso): Illustris ducis Trayecti et magnifici comitis Murchoni.*	[sigillo] (*sulla plica*): Per il re, *S. Giroult.* Visto; (*nel verso*): Dell'illustre duca di *Trayecti* e magnifico conte di *Murchoni*.

A) In cera rossa, rotondo, appeso alla plica con un doppio cordoncino serico, rosso e verde; sul retto, la figura del re in trono; nel verso, lo stemma regio. B) Nella copia autentica *Biranet.*

(23) Vol. VI, p. 223
C-1502.IV. 1746.
Aprile 1502

Blois — Luigi XII conferma a Onorato III e a Giacomo-Maria Gaetani il possesso delle terre nel Regno con le rispettive giurisdizioni.

Arc. Caet., Prg. n. 1146. Copia, autenticata ad istanza di Onorato III Gaetani, in Roma, il 6.III.1506, con decreto di Antonio *de Monte*, vescovo di Siponto, uditore generale della Camera apostolica, dinanzi ai testi Bernaba Fernandi, spagnolo, e Giovanni Battista *de Ecclesia*, romano, notai curiali, a rogito del notaio curiale Berando *de Molario*, chierico della diocesi di Lione, che vi appone il sigillo[A] dell'uditore. Nel testo, nota dei sec. XVI (omessa); segnature, dei sec. XVII: Pars 2, Cap. XII, Fas. 2, n. 6; del sec. XIX: XLVI. n. 9.

Ludovicus, Francorum, Neapolis et Iherusalem rex ac Mediolani dux.	*Ludovicus*, re dei Franchi, di *Neapolis* e *Iherusalem* e duca di *Mediolani*.
Cum cosini nostri Honoratus Gaietanus, dux Traiecti, Fundorum comes, et Iacobus Maria Gaietanus, fratres, comes Murchoni, nobis exposuerunt quemadmodum ipsi possederunt et possident in regno neapolitano terram Traiecti cum casalibus et cum titulo ducatus, terram Castrifortis cum casalibus, castrum Sugi, Castrum Novum, castrum Spini, Castrum Honorati, Turrim Gargliani cum passaggio, Scaurum, casale diruptum cum molendinis et tabernis, terram Fratarum cum casalibus, civitatem Fundorum cum titulo comitatus, castrum Campimellis, castrum Ynole, castrum Pastine, castrum Falvatarie, castrum Montissellis, castrum Spelunge, castrum Aquevive, castrum Campelli, villam Casale, inhabitata et deserta, terram Ytri, terram Pedismontis cum casalibus, terram Murchoni cum titulo comitatus, castrum Sancti Marci, castrum Sancti Georgii et castrum Pretamaioris, castrum Coffiani, deserta et inhabitata, terram Cayvani, cum forteliciis, hominibus, vassallis, pheudis, iuribus, ecclesiarum iuribus p[at]ronatus, privilegiis, baiulationibus; supplicando quatenus dictas civitatem, terras, villas, castra, loca et bona confirmare dignaremur.	Poiché i cugini nostri *Honoratus Gaietanus*, duca di *Traiecti*, conte di *Fundorum*, e *Iacobus Maria Gaietanus*, conte di *Murchoni*, fratelli, ci esposero come gli stessi possedettero e possiedono nel regno *neapolitano* la terra di *Traiecti* con casali e con il titolo di ducato, la terra di *Castrifortis* con casali, il castro di *Sugi*, *Castrum Novum*, il castro di *Spini*, *Castrum Honorati*, *Turrim Gargliani* con il diritto di passaggio, *Scaurum*, casale diroccato con mulini e taverne, la terra di *Fratarum* con casali, la città di *Fundorum* con il titolo di contea, il castro di *Campimellis*, il castro di *Ynole*, il castro di *Pastine*, il castro di *Falvatarie*, il castro di *Montissellis*, il castro di *Spelunge*, il castro di *Aquevive*, il castro di *Campelli*, il villaggio di *Casale*, disabitato e abbandonato, la terra di *Ytri*, la terra di *Pedismontis* con casali, la terra di *Murchoni* con il titolo di contea, il castro di *Sancti Marci*, il castro di *Sancti Georgii* e il castro di *Pretamaioris*, il castro di *Coffiani*, abbandonati e disabitati, la terra di *Cayvani*, con fortilizi, uomini, vassalli, feudi, diritti, diritti di patronati di chiese, privilegi, *balive*; supplicando affinché le dette città, terre, villaggi, castri, luoghi e beni ci degnassimo di confermare.
Nos cum iuribus prenominatis, cum banco iusticie, mero mixtoque imperio et gladii potestate, cognitionem (!) primarum et secundarum causarum et cum quatuor litteris arbitrariis confirmamus, cassantes concessiones per regem Carolum octavum factas. Consanguineo nostro duci nemorensi, locumtenenti generali gubernatorique, viceregi regni neapolitani, consiliariis nostris, magno magistro iusticiario, magno camerario ceterisque iusticiariis et officialibus et eorum	Noi con i diritti prenominati, con il banco di giustizia, con il mero e misto imperio e con la potestà di spada, con la competenza delle prime e seconde cause e con le quattro lettere arbitrarie confermiamo, cancellando le concessioni fatte da re *Carolum* ottavo. Al consanguineo nostro duca *nemorensi*, luogotenente generale e governatore, viceré del regno *neapolitani*, ai consiglieri nostri, al grande maestro giustiziere, al grande camerario e agli altri giustizieri e ufficiali e ai loro

locumtenentibus mandamus quatenus presentibus confirmatione et approbatione predictos Honoratum et Iacobum Mariam gaudere faciant.	luogotenenti comandiamo affinché delle presenti conferma e approvazione facciano godere i predetti *Honoratum* e *Iacobum Mariam*.
Quos (!) manu nostra signatis nostrumque magnum sigillum pendentem iussimus apponi, salvo iure superioritatis et pheudali servicio et adhoca (!) et alieno. Datum Blesis, in mense aprili anno millesimo quingentesimo secundo et regni nostri quinto.	Per le quali pagine comandammo che fosse apposto il nostro grande sigillo pendente e che fosse firmato con la nostra mano, fatto salvo il diritto di chi è superiore e il servizio feudale e l'*adoha* e altro. Dato in *Blesis*, nel mese di aprile nell'anno millesimo cinquecentesimo secondo e nel quinto del nostro regno.

A) In cera rossa, entro capsula rotonda di legno, appeso alla plica con cordicella rossastra.

(24) Vol. VI, p. 303
C-1517.1.30. 1870.
30 gennaio 1517

Bruxelles - Giovanna e Carlo V, regina e re di Sicilia, confermano a Giacomo Maria Gaetani d'Aragona il possesso della contea di Morcone e delle altre terre.

Arc. Caet., Prg. n. 1870, Originale. Sulla plica, nota cancelleresca (omessa); nel verso, nota del sec. XVI (omessa); segnature, del sec. XVII: n. 3; P. 4, C. IX, Fas. 2; del sec. XIX: XXXIX, n. 22.

Nos Ioanna et Karolus etc. reges etc. utriusque Sicilie etc. Licet adiectione plenitudo [non egeat nec firmitate exigat quod est firmum confirmatur tamen interdum] ...	Noi *Ioanna* e *Karolus* etc. re etc. di entrambe le *Sicilie* etc. Sebbene la pienezza [non abbia bisogno] di aggiunta [né esiga rafforzamento ciò che è fermo, tuttavia a volte si conferma] ...
Pro parte Iacobi Marie de Aragonia Gayetani, comitis Murconi, fuit expositum quemadmodum ipse possedit et possidet, pro se suisque heredibus et successoribus in perpetuum, terram Murconi cum titulo comitatus; terram Sancti Marci de Cavotis, terram Sancti Georgii de Molinaria, Vallis Beneventane, habitatas; et terram Petre Mayoris et terram Cuffiani, inhabitatas, ac terram Sancti Andree, necnon terram Cayvani, provincie Terre Laboris; cum castris seu fortaliciis, casalibus suis et hominibus, vassallis, feudis, cabellis, territoriis, bancho iusticie et cum mero mixtoque imperio et gladii potestate et cum cognitione primarum et secundarum causarum et quattuor litteris arbitrariis ac aliis iuribus et prerogativis, prout in privilegiis et scripturis suis dicitur contineri; fuitque supplicatum quatenus predictas terras de novo sibi suisque heredibus et successoribus concedere dignaremur.	Da parte di *Iacobi Marie de Aragonia Gayetani*, conte di *Murconi*, fu esposto come lo stesso possedette e possiede, per sé e per i propri eredi e successori in perpetuo, la terra di *Murconi* con il titolo di contea; la terra di *Sancti Marci de Cavotis*, la terra di *Sancti Georgii de Molinaria*, della valle *Beneventane*, abitate; e la terra di *Petre Mayoris* e la terra di *Cuffiani*, disabitate, e la terra di *Sancti Andree*, nonché la terra di *Cayvani*, della provincia di *Terre Laboris*; con castri o fortilizi, i loro casali e uomini, vassalli, feudi, gabelle, territori, banco di giustizia e con il mero e misto imperio e la potestà di spada e con la competenza delle prime e seconde cause e con le quattro lettere arbitrarie e con altri diritti e prerogative, come nei loro privilegi e scritture è detto essere contenuto; e fu supplicato affinché ci degnassimo di concedere nuovamente le predette terre a sé e ai suoi eredi e successori.
Nos iamdictas terras, iuxta tenorem suorum privilegiorum, ipsaque privilegia de novo Iacobo Marie et suis heredibus et successoribus concedimus nostreque confirmationis munimine roboramus, fidelitate nostra, feudali quoque servicio et adoha ceterisque nostris et alterius iuribus reservatis.	Noi le anzidette terre, secondo il tenore dei loro privilegi, e gli stessi privilegi nuovamente concediamo a *Iacobo Marie* e ai suoi eredi e successori e rafforziamo con il sostegno della nostra conferma, fatta riserva della fedeltà a noi, e anche del servizio feudale e dell'*adoha* e di altri diritti nostri e di altri.
Officialibus et subditis nostris in Sicilie citra Farum regno mandamus quatenus, forma presentis per eos inspecta, eamdem observent et observari faciant, si penam ducatorum auri mille cupiunt evitare.	Agli ufficiali e ai sudditi nostri nel regno di *Sicilie* al di qua del Faro comandiamo che, letta da loro la forma del presente documento, la rispettino e la facciano rispettare, se desiderano evitare la pena di mille ducati d'oro.
Presentem fieri iussimus, nostro magno negociorum Sicilie citra Farum sigillo impendenti munitam.	Ordinammo che il presente fosse fatto, munito con il nostro grande sigillo pendente delle attività della *Sicilie* al di qua del Faro.
Datum in oppido de Bruxellas, die XXX mensis ianuarii anno millesimo quingentesimo decimo septimo, regnorumque etc. anno etc. utriusque	Dato nell'oppido di *Bruxellas*, nel giorno XXX del mese di gennaio nell'anno millesimo cinquecentesimo decimo settimo, e nell'anno

Sicilie secundo etc. Yo el Rey.[A]	etc. secondo di entrambe le *Sicilie* etc. Io il Re
Sig.[B] (Nel margine inferiore, a sinistra)*: Vidit Tancius (?) et pro magno camerario. Vidit P. Costella pro generali thesaurario. Dominus rex mandavit mihi Gaspari Sanchez de Orihucla. Solvat ducatos duos, tarenos II, Petrus Ioannes taxator. In privilegiorum III, folio CLXXXXVIIII;* (a destra)*: Vidit Augustinus vic. et pro prothonotario.*	[sigillo] (*Nel margine inferiore, a sinistra*): Vide *Tancius* anche per il magno camerario. Vide *P. Costella* per il tesoriere generale. Il signor re ordinò a me *Gaspari Sanchez de Orihucla*. Paghi ducati due, tareni II, *Petrus Ioannes* responsabile delle tasse. Nel [libro dei] privilegi III, folio CLXXXXVIIII; (*a destra*): Vide *Augustinus* vic. e per il protonotario.

A) Autografo. B) Frammento in cera rossa, appeso alla plica con nastrino serico, rosso e giallo.

ISBN 9791281671218

Formattazione tipografica elettronica
eseguita con propri mezzi
e completata nel dicembre 2024

ISBN 9791281671218